

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

Dottorato di ricerca in “Diritti e Istituzioni” – XXXIV ciclo

Titolo della tesi: *La costruzione della soggettività femminile in un’istituzione semi-penale nel XIX e nel XX secolo. Un’analisi storico-sociologica*

Dott.ssa Costanza Agnella

Tutor: Chiar.mo Prof. Claudio Sarzotti

Coordinatrice del Dottorato: Chiar.ma Prof.ssa Ilenia Massa Pinto

Anni Accademici: 2018/2021

Settore Scientifico Disciplinare di afferenza: IUS/20

## SOMMARIO

INTRODUZIONE .....	4
CAPITOLO 1. NASCITA DELLA PRIGIONE E STORIA DI GENERE: APPROCCI TEORICI E METODOLOGICI ALLO STUDIO DELL'INTERNAMENTO FEMMINILE .....	16
1.1. L'APPROCCIO STORICO-SOCIOLOGICO COME METODOLOGIA D'INDAGINE .....	16
1.1.1. IL GRANDE INTERNAMENTO DI FOLLI, POVERI, CRIMINALI E PROSTITUTE .....	23
1.1.2. <i>SORVEGLIARE E PUNIRE</i> : IL MUTAMENTO DELLA PENALITÀ.....	26
1.1.3. IL CARCERE E L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE.....	30
1.2. OLTRE FOUCAULT: UNA BREVE RASSEGNA DEL REVISIONISMO STORIOGRAFICO SULLE ISTITUZIONI TOTALI.....	35
1.2.1. ROTHMAN E LA PERCEZIONE DELL'INSICUREZZA SOCIALE.....	37
1.2.2. <i>CARCERE E FABBRICA</i> : UN'ANALISI MARXISTA DELLA NASCITA DELLA PRIGIONE .....	41
1.2.3. IGNATIEFF E LA REVISIONE DEL REVISIONISMO .....	47
1.3. IL GENERE COME CATEGORIA DI ANALISI DELLE ISTITUZIONI TOTALI .....	51
1.3.1. L'INVISIBILITÀ DEL GENERE NELLA STORIA DELL'INTERNAMENTO DELLE DONNE.....	53
1.3.2. IL PROBLEMA DELLA PERIODIZZAZIONE.....	60
1.3.3. IDENTITÀ FEMMINILI RESISTENTI .....	65
1.4. NOTA METODOLOGICA SULLE FONTI.....	71
CAPITOLO 2. IL BUON PASTORE DI TORINO: DA RITIRO A CORREZIONALE PER GIOVANI RAGAZZE .....	76
2.1. <i>ASSISTENZA E CONTROLLO</i> A TORINO NELLA PRIMA METÀ DELL'OTTOCENTO .....	76
2.2. IL BUON PASTORE DI TORINO: UN RITIRO PER PERICOLANTI E PERICOLATE.....	82
2.3. L'ISTITUTO DOPO L'UNITÀ D'ITALIA: LA LENTA TRASFORMAZIONE DA RITIRO A CORREZIONALE.....	101
2.3.1. LO STATUTO ORGANICO DEL BUON PASTORE .....	106
2.3.2. LE INTERNATE: DISCOLE, PAZZE, MADDALENE .....	109
2.4. LA NUOVA CONFIGURAZIONE ISTITUZIONALE NELLE RELAZIONI DI POTERE TRA STATO, AMMINISTRAZIONE E SUORE DEL BUON PASTORE.....	123
CAPITOLO 3. IL BUON PASTORE TRA XIX E XX SECOLO: MUTAMENTI NORMATIVI E SOGGETTIVITÀ INTERNATE.....	138
3.1. LA RIFORMA DELLA BENEFICIENZA DEL 1890.....	138
3.2. L'ISTITUTO DEL BUON PASTORE DOPO LA LEGGE DEL 1890: UNA COPIOSA ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE .....	142
3.2.1. SEGUE. LA RIFORMA DELLO STATUTO DEL BUON PASTORE.....	155
3.3. NUOVE NORME VECCHIE DEVIANZE: LE SOGGETTIVITÀ INTERNATE NELL'ISTITUTO A CAVALLO TRA XIX E XX SECOLO .....	171
3.4. LE INTERNATE NELLA SEZIONE CORRIGENDE TRA IL 1890 E IL 1921: UN PO' DI NUMERI.....	182
3.5. LA GESTIONE DELL'ISTITUTO A CAVALLO TRA XIX E XX SECOLO .....	199
3.6. <i>MIGLIORARE LA DONNA PER MIGLIORARE LA SOCIETÀ</i> : DEVIANZA E CORREZIONE NELLA RELAZIONE DEL CONDIRETTORE TANCREDI FRISSETTI DEL 1896 .....	208
3.7. LA GESTIONE DELLE INTERNATE ATTRAVERSO LO SGUARDO DELLE ISPEZIONI DELL'ISTITUTO .....	214
CAPITOLO 4. IL BUON PASTORE NELL'ITALIA FASCISTA TRA STATUALIZZAZIONE DEL CONTROLLO E CONTINUITÀ DISCIPLINARE .....	227
4.1 IL SETTORE DELL'ASSISTENZA NEL PERIODO FASCISTA .....	227
4.2 IL TRIBUNALE PER I MINORENNI TRA MODERNIZZAZIONE E REPRESSIONE.....	235

4.3 LA GESTIONE DELL'ISTITUTO DALL'AVVENTO DEL FASCISMO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE .....	242
4.4 LE PROCEDURE DI INGRESSO IN ISTITUTO: UN'ANALISI DELLE CARTELLE INDIVIDUALI DELLE INTERNATE .....	252
4.5. LE INTERNATE NELLA SEZIONE CORRIGENDE TRA IL 1922 E IL 1943: NUMERI, PREMI E PUNIZIONI .....	274
FONTI ARCHIVISTICHE.....	290
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.....	290

## ***Introduzione***

Il presente lavoro ha ad oggetto una ricerca condotta con un approccio storico-sociologico sull'Istituto del Buon Pastore di Torino, istituzione totale femminile fondata nel 1843 a Torino dall'ordine delle suore di Nostra Signora della Carità di Gesù Buon Pastore di Angers, con il favore del sovrano Carlo Alberto. L'Istituto ha ospitato fino alla fine degli anni Settanta del XX secolo giovani ragazze considerate socialmente pericolose.

La scelta di occuparsi di una istituzione di questo tipo ha avuto origine nell'ambito dei miei interessi relativi alla storia dell'istituzione penitenziaria contemporanea e, in particolare, alla detenzione femminile. Il Buon Pastore non è mai stato propriamente un carcere femminile, ma il nesso con tale istituzione è segnato sin da suo inizio, se pensiamo che l'Ordine delle suore che lo guidò venne in alcuni casi impiegato anche in istituti penitenziari, come avvenuto a Roma, prima e dopo l'Unità d'Italia (M. Gibson, 2022, pp. 248-250). Il tema di tale carcerazione è stato oggetto di indagine da molteplici prospettive disciplinari, sia socio-giuridiche che storiche, tuttavia, in misura probabilmente minore rispetto alla detenzione maschile<sup>1</sup>. Il minore interesse mostrato nei confronti delle donne detenute, sia da parte della ricerca accademica che della politica penitenziaria, è stato associato alla esiguità numerica delle stesse all'interno degli istituti penitenziari (F. Faccioli, 1992, p. 20). Le donne costituiscono, infatti, da sempre una minoranza nell'ambito della popolazione detenuta; così come i tassi di criminalità femminile, sin da quando sono sorte le pratiche di raccolta delle statistiche criminali, sono stati largamente inferiori a quelli maschili<sup>2</sup>. Per rimanere ai decenni più vicini alla situazione italiana odierna, dal 1991 la percentuale delle detenute presenti negli istituti si è sempre attestata tra il 4 e il 5,43% del totale (M. Miravalle, 2018)<sup>3</sup>. Nel

---

<sup>1</sup> Tra le ricerche empiriche condotte all'interno delle sezioni detentive che ospitano le donne si segnalano in questa sede la ricerca di E. Campelli, F. Faccioli, V. Giordano, T. Pitch (1992) e le ricerche condotte da S. Ronconi e G. Zuffa (2020; 2014). Sulla storia della carcerazione femminile in Italia si richiama il testo di S. Trombetta (2004) sulle carceri ottocentesche e i contributi di M. Gibson (2022; 2007), focalizzati sul periodo postunitario, fino allo scoppio della Prima guerra mondiale.

<sup>2</sup> A tal proposito, le statistiche postunitarie hanno messo in evidenza che nel 1870 le donne condannate erano undici ogni cento condannati in Italia. Tra il 1870 e il 1873 le donne costituivano il 5-6% del totale della popolazione detenuta (S. Montaldo, 2019, p. 126). Nel 1871, quando Roma è stata dichiarata capitale del Regno d'Italia, le donne costituivano il 5% della popolazione carceraria, che corrispondeva ad un totale di 76.066 persone (M. Gibson, 2022, pp. 78-79). Nel 1873, le detenute erano 4.627 su una popolazione detenuta costituita da 75.578 persone (S. Montaldo, 2019, p. 126). Secondo una statistica richiamata da Antonio Marro, un assistente di Cesare Lombroso, nel carcere delle Nuove a Torino le donne costituivano l'11,6% della popolazione reclusa nell'istituto tra il 1871 e il 1884, che nel periodo considerato era stata pari a 63.666 persone in totale (ivi, 2019, p. 157).

<sup>3</sup> La realtà italiana non è molto diversa dalla situazione della gran parte dei Paesi occidentali nella storia del carcere disciplinare moderno. Ad esempio, per quanto concerne la popolazione detenuta in Europa, all'inizio degli anni Quaranta del XIX secolo le donne costituivano il 22% del totale dei detenuti presenti

momento in cui si scrive, secondo i dati dell'Amministrazione penitenziaria aggiornati al 31 agosto 2022, le donne sono 2.331 su 55.637, costituendo quindi il 4,2% dei detenuti presenti in totale negli istituti penitenziari italiani (Ministero della Giustizia, Statistiche, Detenuti presenti – aggiornamento al 31 agosto 2022). Allo stesso tempo, analizzare la carcerazione femminile esclusivamente come fenomeno *marginale* rischia di limitare di molto la riflessione (S. Ciuffoletti, 2014, p. 49). A tal proposito, Fadda (2012, p. 29) ha rilevato che “la domanda sul perché le donne delinquono meno degli uomini svela l'appartenenza di chi pone la questione ad una logica culturale dominante di tipo androcentrico”, che considera le donne in carcere come l'eccezione rispetto alla regola maschile. La logica dell'eccezionalità applicata agli studi sulla detenzione femminile risulta fuorviante poiché rischia, ponendo al centro dell'indagine esclusivamente il controllo esercitato nella sfera pubblica<sup>4</sup>, di nascondere il controllo sociale<sup>5</sup> agito nei confronti delle donne, spesso tramite violenze e abusi, nella sfera privata<sup>6</sup>. Per sfuggire a questa logica, la storia del controllo delle donne *devianti*<sup>7</sup> nelle

---

nelle prigioni centrali in Francia e nel 1841 le detenute erano il 18,5% delle persone private della libertà in Prussia (S. Montaldo, 2019, pp. 26-27). Per quanto concerne la questione della criminalità femminile, anche al di là del contesto italiano, secondo le statistiche riportate dall'astronomo belga Adolphe Quetelet, nel biennio 1825-1826 per ogni cento donne comparse davanti alla magistratura gli uomini erano 448 in Francia e 467 in Inghilterra (S. Montaldo, 2019, p. 37). Alcuni dati presentati nella prima metà dell'Ottocento alla *Statistical Society of London* hanno messo in luce che nel 1835 le donne sottoposte a processo in Inghilterra e Galles erano una ogni sei uomini: erano 3.465 su un numero totale di 20.731 persone (ivi, p. 45). Per quanto concerne il contesto europeo in generale, in uno studio pubblicato nel 1865 Otto Hausner, mettendo a confronto i dati relativi ad una trentina di Paesi e territori, ha concluso che i crimini commessi dalle donne costituivano il 16% del totale e che vi era una donna su 5,25 imputati uomini (ivi, p. 48). Si segnala infine, guardando alla contemporaneità, che secondo il report dello *European Prison Observatory* (2019, p. 9) nel 2019 le donne costituivano il 5,1% della popolazione detenuta negli istituti penitenziari europei.

<sup>4</sup> Sulla dicotomia pubblico-privato la bibliografia è sconfinata. Ai fini del presente lavoro ci si limita a richiamare la distinzione tra privato e pubblico a cui fanno riferimento L. Gianformaggio (2005) e T. Pitch (2010). Il privato è stato inteso come “privato-domestico”, ossia come luogo in cui le donne sono state *private* della libertà per il loro essere state addette alla soddisfazione dei bisogni altrui. La sfera privata è stata altresì intesa come “privato-personale”, ossia come spazio in cui le donne sono state private della libertà in quanto sono state associate al sentimento e non alla razionalità (L. Gianformaggio, 2005, pp. 170-173). In questo senso, il privato si contrappone a ciò che è *pubblico*, inteso come “il luogo in cui si diventa visibili” (ivi, p. 167). La sfera pubblica attiene in questo senso a ciò che è accessibile, all'ambito della politica (T. Pitch, 2010, p. 104).

<sup>5</sup> Anche sulla nozione di “controllo sociale” esiste una letteratura sterminata. Ai fini del presente lavoro, ci si limita a richiamare la considerazione di J.A. Mayer (1983, pp. 17-18) secondo cui tramite l'utilizzo di tale concetto lo sviluppo del welfare e delle riforme sociali ha iniziato ad essere *spiegato* con la necessità delle classi più elevate della società di controllare le classi subordinate (J. A. Mayer, 1983, pp. 17-18). In questo senso, il controllo sociale può essere: 1) coercitivo, laddove prevede l'utilizzo della forza, che sia legale o extra-legale; 2) sociale, laddove un gruppo si auto-regolamenta senza utilizzare la forza (ivi, p. 24). Sulla complessità del concetto di controllo sociale, soprattutto per quanto concerne la questione criminale, si v. anche, senza pretesa di esaustività, S. Cohen (1985); T.G. Blomberg e S. Cohen (2003, pp. 4-9); S. Cohen e A. Scull (1983, pp. 1-16). Sul rapporto tra donne e controllo sociale si v. T. Pitch (1987).

<sup>6</sup> A tal proposito, è stata sottolineata la necessità di interrogarsi non tanto sul motivo per cui le donne rappresentano una minoranza nell'esecuzione penale, ma più che altro sul “perché siano i maschi ad essere maggiormente coinvolti nella giustizia penale” (T. Pitch, 2010, p. 116).

istituzioni di internamento deve porsi in continuità con la storia delle pratiche disciplinari a cui le medesime sono state sottoposte per secoli nella dimensione domestica<sup>8</sup> (M. Graziosi, 2018, p.177)<sup>9</sup>. Al di là delle istituzioni penitenziarie in senso stretto – che storicamente comunque si sono strutturate con modalità organizzative e di gestione *differenti* rispetto alle carceri maschili – le donne sono state recluse con finalità disciplinari all'interno di istituzioni totali che presentavano sia elementi del controllo formale, tipico della giustizia penale, che elementi del controllo informale, tipico delle comunità domestiche<sup>10</sup>. Tali istituzioni sono state definite semi-penali (A. Barton, 2000; 2005) e risultano particolarmente interessanti poiché problematizzano la distinzione tra pubblico e privato nelle pratiche di controllo della devianza e della criminalità vera e propria<sup>11</sup>. In alcuni contesti territoriali – come nel caso italiano – istituzioni che possono rientrare in questa categoria si sono affermate già dalla prima età moderna (Sh. Cohen, 1992; M. Graziosi, 1993) e hanno per lungo tempo costituito un luogo privilegiato per sottoporre le donne, specie le minorenni, a forme di controllo normalizzante (F. Faccioli, 1987, p. 132)<sup>12</sup>.

L'affermazione del carcere moderno lungo il XIX secolo in Italia non ha sostituito le molteplici istituzioni segreganti che fino a quel momento avevano ospitato le donne non conformi alla norma e ritenute pericolose per la società. Il penitenziario si è più che altro affiancato ad altri istituti “che erano stati pensati per le donne in età moderna e che ancora erano presenti sulla scena: correzionali, conservatori, rifugi, asili per penitenti, ritiri per donne pericolanti e per fanciulle pericolate” (S. Trombetta, 2004, p. 13).

---

<sup>7</sup> Esistono innumerevoli prospettive e scuole sul tema della devianza. Ci si limita a precisare che in questa sede la *devianza* è intesa come categoria socialmente utilizzata per riferirsi ai comportamenti che non rispondono agli interessi di coloro i quali, nella società, sono in grado di stabilire gli standard e le convenzioni da rispettare. Si tratta quindi comportamenti ritenuti pericolosi per l'ordine sociale (N.J. Davis e K. Faith, 1987, p. 170). Per quanto gli studi sulla devianza femminile abbiano sempre costituito una minoranza in ambito criminologico, nel campo della criminologia femminista molteplici ricerche si sono occupate di analizzare le modalità con cui la *devianza* delle donne è stata tradizionalmente indagata dai criminologi, evidenziando come spesso questi ultimi si siano basati nelle loro indagini su stereotipi attribuiti al genere femminile e maschile. In questa sede si vogliono ricordare, senza alcuna pretesa di esaustività, le analisi critiche di F. Faccioli (1988, pp. 39-48); N.J. Davis e K. Faith (1987); C. Smart (1981); D. Klein (1973).

<sup>8</sup> M. Graziosi (2018, p. 171) si sofferma su questo tema in un contributo sulla storia del carcere domestico, noto come “carcere privato”, generalmente vietato, ma di cui è stata storicamente consentita l'applicazione nei confronti delle donne e dei minori, da parte del marito o del padre.

<sup>9</sup> Sulle pratiche che disciplinano le donne nella vita quotidiana si v. S.L. Bartky (1988).

<sup>10</sup> Si tratta di quella natura di “ibrido sociale” dell'istituzione totale, “in parte comunità residenziale, in parte organizzazione formale”, che già Goffman (2010, p. 42) aveva indicato come l'elemento dal punto di vista sociologico più interessante del suo studio.

<sup>11</sup> Tale dicotomia è stata più volte messa in discussione dalla teoria femminista, si v., ad esempio, L. Cigarini (1995).

<sup>12</sup> Si v. anche M. Gibson (2022, p. 247) e S. Montaldo (2019, p. 25).

Indagare una istituzione *sorella* del carcere, che si è sviluppata nel suo medesimo contesto e che ha svolto anch'essa funzioni disciplinari pare particolarmente interessante per comprendere maggiormente la detenzione femminile contemporanea, nella quale sembra persistere una concezione stereotipica dell'identità femminile, centrata sulla maternità e sui ruoli domestici. L'approccio storico-sociologico alla detenzione femminile può inoltre essere utile per continuare ad indagare la questione criminale, senza tralasciare il controllo sociale agito nei confronti delle donne al di fuori di questa sfera, come suggerito da A. Howe (1994).

L'analisi di un istituto di internamento femminile storicamente situato consente altresì di comprendere come sia avvenuta la costruzione di un modello di femminilità differente dal modello della maschilità che l'istituzione penitenziaria, tramite il processo di differenziazione degli illegalismi (M. Foucault, 2014), ha contribuito a costruire con l'affermazione della società borghese. Una *punizione* diversa costruisce infatti un modello identitario diverso. Nell'Istituto del Buon Pastore di Torino, per quanto la maggior parte delle giovani venissero internate su provvedimento dell'autorità giudiziaria, non si scontava una pena. Non fu mai un carcere. Le istituzioni coinvolte nel controllo sociale – le forze di polizia, le autorità giudiziarie, quelle sanitarie, la Chiesa, le famiglie – con motivazioni diverse non hanno sottoposto a controllo penale molte delle donne che erano ritenute devianti o, più semplicemente, *diverse* “da quel secondo termine di paragone, l'uomo, che tradizionalmente coincide con l'unità di misura [...]. Ma forse anche da quelle altre donne [...] che meno sembrano rivendicare la possibilità di un'esistenza al di fuori e/o contro le norme” (D. Adorni, 2018, p. 16).

Il modello disciplinare promosso nel Buon Pastore prevedeva, come nelle istituzioni penitenziarie, la dimensione della reclusione, ma si trattava di una reclusione attenuata, maggiormente *aperta*, che contemplava non sporadici contatti con l'esterno. Tale modello disciplinare comprendeva anche una regolamentazione, che in una prima fase rimase in una forma alquanto generica rappresentata dalle *Costituzioni* delle suore di Nostra Signora della Carità, e che divenne alquanto più dettagliata quando nel 1868 l'Istituto divenne un'Opera pia e, conseguentemente, ebbe la necessità di formalizzare uno Statuto e un Regolamento. In quell'anno il Buon Pastore era stato infatti sottoposto alla legislazione del 1862 in materia di opere pie, promulgata dopo l'Unità d'Italia al fine di normare gli istituti di carità e di beneficenza che avevano lo scopo di soccorrere *le classi meno agiate*. In ogni caso, anche dopo la laicizzazione – e conseguente burocratizzazione dell'ente – la gestione interna dell'Istituto rimase di competenza

dell'Ordine delle suore. E questo dato rimase immutato sia quando il Buon Pastore divenne, qualche anno più tardi, un ente di diritto pubblico, sia nei decenni successivi sino al periodo fascista in cui nella struttura torinese venivano ospitate giovani destinatarie di provvedimenti restrittivi da parte del Tribunale per i minorenni, istituito con la legge del 1934. La gestione del Buon Pastore è stata infatti al centro, nel corso della sua storia, di una crescente burocratizzazione, che però si è affermata più che altro su un piano formale, amministrativo ed economico. Nella gestione interna le suore hanno invece continuato a mettere in atto pratiche disciplinari fondate sulla moralizzazione e sulla promozione di un modello di femminilità docile, mansueta, mai *eccedente* rispetto alla norma.

Le devianze che abitavano l'Istituto riguardavano soprattutto la sfera della sessualità. Entrava in gioco quindi l'esercizio della prostituzione, *forma tipica della devianza femminile* per parafrasare M. Gibson e N.H. Rafter<sup>13</sup> (2009, p. 2), comportamento che nel contesto italiano è stato sempre considerato penalmente irrilevante da un punto di vista giuridico, ma che ha visto una stigmatizzazione della donna prostituta e una sua "criminalizzazione senza crimine" (A. Simone, 2017, p. 392). Le ragazze internate non erano solo prostitute: vi erano anche giovani donne che avevano vissuto – o che erano state accusate di aver vissuto – esperienze sessuali al di fuori del vincolo matrimoniale. Tra queste vi erano anche giovani che, con lo sguardo del presente, definiremmo vittime di violenza, spesso della violenza maschile esercitata all'interno del contesto familiare o con il suo avallo<sup>14</sup>. In Istituto vi erano anche ragazze che venivano internate non perché avessero tenuto comportamenti fuori dalla norma, ma perché erano considerate *in pericolo*. Il contesto di marginalità in cui spesso si trovavano a vivere era ritenuto un bacino di devianza: se non avevano ancora trasgredito alle norme sociali, secondo le istituzioni che promuovevano l'internamento, lo avrebbero fatto presto. Applicando l'espressione di P. Guarnieri (2008), utilizzata per riferirsi all'approccio adottato dalle scienze sull'infanzia sviluppatasi tra XIX e XX secolo, le ragazze internate erano considerate *pericolose e in pericolo*. Non a caso, il controllo sociale delle donne, specie nelle istituzioni di internamento è stato più volte associato a quello esercitato nei confronti dei minori (A. Barton, 2005). La stessa amministrazione del Buon Pastore si riferiva alle giovani internate sia come a delle vittime da proteggere sia come a delle colpevoli da redimere. E, in alcuni casi, la dimensione della vittimizzazione – intesa in

---

<sup>13</sup> Le quali, riferendosi alla concezione lombrosiana della prostituzione, hanno parlato di "forma tipica della delinquenza femminile".

<sup>14</sup> Si tornerà sulla questione nel primo capitolo, paragrafo 1.4.



senso paternalista – delle giovani, era addirittura prevalente rispetto alla colpevolizzazione, come emerge dalle dichiarazioni della Madre Superiora a un giornalista de *La Stampa* nel 1932: “al Buon Pastore non vi sono delle colpevoli: vi sono creature che il vizio ha sfiorato ma non penetrato”. Oltre alle giovani da riabilitare facevano ingresso in Istituto anche delle *educande*, ossia delle bambine e ragazze che venivano mandate in Istituto dalle famiglie per ricevere una educazione dalle suore. Vi erano poi delle donne adulte che venivano internate, con la motivazione del disagio psichico, tramite un ricovero *volontario*. Il ricovero, come si vedrà, spesso era fortemente voluto dalla famiglia di origine e, dunque, volontario non era. Queste donne si trovavano quindi in una sezione di tipo manicomiale. Anche il disagio psichico, la cosiddetta pazzia o follia, era una devianza considerata tipicamente femminile, anche in quel caso segno di una *eccedenza* della donna rispetto al comportamento che le era richiesto dal contesto sociale di riferimento (cfr. T. Pitch, 1975, p. 384). In Istituto vi era anche una sezione dedicata alle donne che erano state effettivamente *riabilite*: le Maddalene convertite. Le donne che sceglievano di entrare in questa sezione, dopo essere passate da un'altra sezione dell'Istituto, prendevano i voti e continuavano a vivere al Buon Pastore fino alla fine della loro vita. La sezione Maddalene non era il fine ultimo per tutte, poiché tra gli scopi dell'Istituto il ritorno nella società esterna era il principale, ma costituiva per alcune una possibilità di vita e per altre un modello di femminilità riformata e normativa.

L'arco della vita istituzionale del Buon Pastore di Torino preso in considerazione nel presente lavoro va dalla fondazione allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Vengono quindi presi in considerazione alcuni eventi cruciali della storia dell'Istituto, che ne hanno segnato dei mutamenti da un punto di vista giuridico, come la trasformazione, già citata, in ente di natura laica avvenuta nel 1868 in seguito alla legge sulle opere pie e come l'adeguamento alla riforma in materia di istituzioni di beneficenza a partire dal 1890. Questi eventi vengono messi in relazione alla gestione dell'Istituto, con il proposito di comprendere se e in che misura abbiano influito sulla gestione interna, in altre parole se e in che misura il mutamento giuridico abbia influito sul mutamento effettivo delle dinamiche dell'istituzione totale.

Un altro tema centrale del presente lavoro è quello relativo ai dispositivi di costruzione delle soggettività che le istituzioni totali mettono in atto attraverso le loro pratiche disciplinari, sulla falsariga dell'analisi foucaultiana. In tale prospettiva, è interessante prendere in esame il linguaggio istituzionale con il quale le ragazze internate sono state

definite nei vari periodi della storia dell'Istituto: penitenti, pericolanti, corrigende, traviate. Altrettanto interessanti risultano i diversi percorsi biografici che hanno condotto le minori all'internamento: da quello *volontario* antecedente alla laicizzazione del 1868, all'ingresso in Istituto sulla base delle leggi dello Stato, prima su provvedimento del giudice civile per correzione paterna o in base alle leggi di pubblica sicurezza che si sono avvicinate e, in seguito, dopo l'istituzione del Tribunale per i minorenni negli anni Trenta del Novecento, come detenzione amministrativa su provvedimento di tale organismo giudiziario. Si vedrà anche come la sfera della giustizia penale, soprattutto nel XX secolo, si sia intrecciata all'internamento delle giovani in Istituto, senza sovrapporsi ad esso, salvo qualche raro caso. Le giovani internate a fini correzionali costituiscono quindi il focus principale del lavoro di tesi, ma si è cercato di non tralasciare gli altri attori sociali – come le diverse categorie di internate richiamate *supra* e lo staff adibito al controllo delle recluse – che hanno abitato l'Istituto, di cui verranno comunque messi in luce alcuni aspetti. In particolare, per quanto concerne la gestione interna, a partire dalla fondazione nel 1843 lo staff fu costituito dalle suore dell'ordine di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore. A partire dal 1870 la gestione amministrativa dell'Istituto venne affidata ad un Consiglio di direzione, composto da un presidente, quattro direttori e due direttrici. La gestione interna fu comunque sempre affidata alle suore del Buon Pastore. L'Istituto era quindi connotato dal “modello congregazionista”, che prevedeva l'affidamento della gestione delle istituzioni carcerarie e correzionali femminili agli ordini religiosi e che si contrapponeva al modello applicato negli istituti penitenziari anglosassoni, caratterizzati da una maggiore presenza di benefattrici e personale laico (S. Montaldo, 2019, p. 25). Il presente lavoro non si sofferma sull'internamento al Buon Pastore nel secondo dopoguerra, aprendo la strada per approfondimenti successivi focalizzati sullo studio di come la gestione dell'Istituto abbia affrontato i cambiamenti intervenuti sul piano istituzionale, con la riforma del Tribunale per i minorenni del 1956, che ha modificato i presupposti per la detenzione amministrativa dei minori nella forma più che nella sostanza<sup>15</sup>. D'altro canto, in futuro sarà interessante approfondire il processo di chiusura dell'Istituto: con il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, infatti, la competenza sulle case di rieducazione è stata trasferita dal Ministero di Grazia e Giustizia agli enti locali: la competenza giurisdizionale è rimasta in capo al Tribunale per i minorenni, mentre la

---

<sup>15</sup> Per una denuncia delle condizioni delle case di rieducazione per i minorenni all'inizio degli anni Settanta del XX secolo si v. G. Senzani (1970).

competenza sull'attuazione dei provvedimenti di assegnazione dei minori agli istituti di rieducazione è stata trasferita ai Comuni (G. De Leo, 1981, pp. 57 e ss.). La finalità di tale riforma, nell'abito di un processo di trasformazione della detenzione amministrativa dei minori e di chiusura degli istituti di rieducazione statali (D. De Felice, 2007, pp. 25-26), è stata la territorializzazione della detenzione amministrativa dei minori, volendo produrre «servizi» e istituzioni più elastici e modificabili, con un contenuto minore di segregazione, isolamento, emarginazione» (G. De Leo, 1981, p. 99). Alla fine degli anni Settanta, le suore del Buon Pastore hanno abbandonato l'Istituto<sup>16</sup>. Come sottolineato in un articolo de *La Stampa*: «L'attività del Buon Pastore, da quando si è raggiunta una convenzione con il Comune, nel '78, si è spostata da corso Principe Eugenio a corso Sebastopoli 81 [a Torino]. Al posto delle suore, sono arrivate assistenti sociali e insegnanti laiche». L'attività in quegli anni si era peraltro molto ridotta e si rivolgeva ad un gruppo di sole dieci ragazze. D'altra parte, personale laico aveva già affiancato le suore quando l'Istituto era ancora attivo. Sarà quindi interessante comprendere se ci sono state delle modifiche nella gestione interna del Buon Pastore nell'Italia repubblicana in generale e nella stagione delle riforme degli anni Settanta in particolare. Oltre alle innovazioni legislative già richiamate, infatti, negli anni Settanta sono stati prodotti significativi mutamenti sociali e giuridici sulle questioni che gravitano intorno alle vicende oggetto di questo lavoro, come i movimenti delle donne, la legislazione in materia di divorzio e aborto, la *fine* del diritto di famiglia patriarcale in seguito alla relativa riforma. Il medesimo decennio ha prodotto anche la legge di ordinamento penitenziario del 1975, che ha portato le suore ad abbandonare progressivamente anche gli istituti penitenziari femminili<sup>17</sup>. A seguito dell'entrata in vigore della normativa – cui è seguito il progressivo abbandono della gestione degli istituti da parte delle suore – da un lato si è assistito ad una maggiore parificazione dell'organizzazione della vita in carcere tra uomini e donne (F. Faccioli, 1992, p. 20) e dall'altro lato, ad una certa *femminilizzazione* del penitenziario (F. Faccioli, 1990, pp. 131 e ss.). Secondo T. Pitch (1992, p. 178), la riforma ha infatti delineato un sistema penitenziario improntato al

---

<sup>16</sup> Dal 1978 in avanti l'Istituto del Buon Pastore è stato al centro di molteplici vicende giuridiche e amministrative, che non verranno approfondite in questa sede; per approfondire, si v. Deliberazione della Giunta comunale della Città di Torino del 21 maggio 2012, n. ord. 58 2012 02055/019; Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 34-4401; Lotto n. 21 – Scheda tecnico patrimoniale. Compendio sito in Torino, corso Principe Eugenio n. 18, angolo via Moris n. 9. Diritto di superficie/proprietà superficaria novantanovenale della Città di Torino, 2019.

<sup>17</sup> In questo senso, è stato evidenziato come nel carcere della Giudecca di Venezia la gestione delle suore sia terminata solo nel 1992 (S. Trombetta, 2004, p. 273).

*care model*<sup>18</sup> – o modello assistenziale<sup>19</sup> – che in passato era stato applicato solo alle donne, in una versione paternalistica e centrata sulla moralizzazione (F. Faccioli, 1992, p. 21)<sup>20</sup>.

Allo stesso tempo, la normativa del 1975 ha rappresentato un momento molto importante nella storia dell'affermazione dei diritti delle persone detenute. Gli stessi detenuti, come è noto, hanno avuto un ruolo significativo, tramite rivolte e proteste, nel processo che ha portato alla riforma del carcere negli anni Settanta<sup>21</sup>. Sarà quindi interessante indagare il ruolo ricoperto dalle giovani recluse al Buon Pastore in quel periodo. Da alcuni articoli pubblicati su *La Stampa* emerge forte e chiara la volontà delle giovani di ribellarsi all'Istituzione: nel 1970 una quarantina di ragazze daranno avvio ad una rivolta barricandosi in una camerata, avanzando alcune rivendicazioni: ««Non vogliamo più le suore [...]»; «Vogliamo mangiare meglio»; «Basta con la Messa obbligatoria»». Ad individuare una correlazione tra la rivolta al Buon Pastore e la situazione delle carceri dell'epoca sono le stesse ragazze, che proclamavano: «Non è giusto che noi restiamo chiuse qua dentro, quando i carcerati hanno l'amnistia». Peraltro, *La Stampa* nella stessa pagina del giornale si occupava di una protesta avvenuta proprio nel carcere delle Nuove a Torino, che riguardava proprio l'amnistia, ritenuta «insufficiente» dai detenuti<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> Si tratta di un modello di giustizia improntato alla rieducazione e ai bisogni. Si contrappone al *justice model*, improntato alla funzione retributiva della pena e al garantismo, T. Pitch (1992, p. 178); cfr. anche K. Daly (1989).

<sup>19</sup> Si v. F. Faccioli (1990, pp. 131-139). Tale modello, che costituisce un'evoluzione di quello familiare, ha contribuito allo sviluppo del lavoro femminile, non di matrice religiosa, all'interno del carcere. Infatti, per quanto riguarda le funzioni di custodia i regolamenti penitenziari citati, antecedenti alla riforma del 1975, prevedevano la possibilità che le suore fossero supportate, laddove ve ne fosse stato il bisogno, da guardiane (definite *vigilatrici* a partire dal 1971, ruolo poi soppresso nel momento dell'istituzione del Corpo di Polizia Penitenziaria con l. n. 395/1990). Per quanto concerne le funzioni educative, la riforma del 1975, finalizzata ad implementare il principio costituzionale secondo cui le pene devono «tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27, comma 3 Costituzione), introducendo la figura dell'educatore in carcere – attualmente denominato funzionario giuridico-pedagogico – ha determinato l'ingresso in carcere di un numero cospicuo di donne (pp. 118-119), impegnate nelle professioni «di servizio» (F. Faccioli, 1990, p. 135, per approfondire il tema del lavoro femminile in carcere si v. *ivi*, pp. 135-145).

<sup>20</sup> Il modello assistenziale insito nella riforma del 1975 si basa invece sull'obiettivo del reinserimento sociale attraverso la rieducazione della persona detenuta. La riforma ha quindi enfatizzato la dimensione del reinserimento. Tuttavia, la normativa di ordinamento penitenziario ha mantenuto intatta una forte anima correzionale, che, come si vedrà, ha contraddistinto la storia del carcere. Il sistema penitenziario ha quindi continuato a produrre, anche dopo la riforma del 1975, una dicotomia tra detenuti meritevoli e non meritevoli, per cui solo ai primi – ossia i detenuti che dimostrano di rispettare le regole, spesso dotati di risorse economiche, culturali e sociali – vengono offerte concrete opportunità di reinserimento, privilegiando i bisogni di alcuni rispetto ai diritti di tutti (T. Pitch, 1992, pp. 179-180).

<sup>21</sup> Sulle rivolte dei detenuti nelle prigioni degli anni Settanta nel contesto francese si sofferma Michel Foucault nel celebre testo sulla nascita della prigione, su cui si tornerà spesso in questo lavoro, *Sorvegliare e punire* (2014, pp. 33-34), pubblicato per la prima volta nel 1975.

<sup>22</sup> Articolo apparso il 5 maggio 1970 sul quotidiano *La Stampa*. Si v. anche l'articolo apparso sul medesimo quotidiano il 7 maggio 1970.

Il tema delle rivolte e delle proteste offre l'occasione di toccare un'ultima questione, che certamente non è la meno importante, a cui si vuole fare cenno in questa sede: la resistenza al potere dell'istituzione. Per J. Kelly-Gadol (1976), lo studio della storia attraverso i momenti in cui le donne si sono fatte promotrici del mutamento sociale è uno dei tre elementi che rendono una storiografia autenticamente femminista, insieme alla critica alla periodizzazione e alla capacità di rendere visibile il soggetto donna nella storia. Mary Bosworth (2000) è tornata su questi tre elementi, evidenziando come la storia dell'internamento femminile debba occuparsi delle resistenze, grandi o piccole, delle internate al potere dell'istituzione, che sono state in grado di produrre un mutamento, anche temporaneo, nel contesto da loro abitato. Il presente lavoro ha anche consentito di ricostruire alcuni episodi di resistenza che hanno avuto come protagoniste le internate. La documentazione reperita sul punto è peraltro limitata ed è segnata ovviamente dal suo carattere istituzionale. La maggior parte dei documenti analizzati sono infatti di fonte burocratica: come si vedrà, si tratta per lo più sia di documenti di carattere amministrativo che di carattere giurisdizionale. Essi non presentano direttamente la voce delle internate, o la presentano in modo mediato. Per l'amministrazione dell'Istituto, le resistenze, ancorché minime, rappresentavano *eventi critici* – per utilizzare un'espressione odierna propria del lessico dall'Amministrazione penitenziaria – che dovevano essere evitati o conteggiati per avere misura della diffusione del fenomeno. Occorre quindi rintracciare la resistenza al potere nelle pieghe della documentazione formale: nei tipi di infrazioni disciplinari commesse dalle giovani e nelle evasioni registrate dalle statistiche; nelle motivazioni dei trasferimenti di alcune giovani ad altri Istituti; nell'affermazione di una verità sulla propria storia parzialmente diversa da quella narrata dalle autorità statali, ritrovata in qualche verbale di polizia. Soprattutto, dalle storie di vita delle ragazze antecedenti all'ingresso in Istituto (anch'esse ricostruibili in modo parziale, sia per quanto riguarda la completezza delle informazioni a disposizione, sia per quanto riguarda il punto di vista della narrazione) si possono individuare le pratiche, le abitudini, le scelte tramite le quali le giovani internate si sono allontanate dal modello di femminilità normativa socialmente costruito, producendo, spesso inconsapevolmente, “un'eccedenza” e generando “soggettività sbandate rispetto alla norma” (D. Adorni, 2018, pp. 13-14).

La struttura della tesi è composta da quattro capitoli, il primo di carattere teorico e metodologico, i seguenti dedicati alla ricerca empirica.

Il primo capitolo si sofferma sulla metodologia e sulle categorie esplicative adottate nell'ambito della ricerca empirica. Partendo dall'approccio storico-sociologico, vengono ricostruite le prospettive teoriche adottate ai fini dell'analisi del materiale d'archivio, che consistono nel bagaglio trasmesso dal filone della storiografia revisionista sulla nascita della prigione e nella categoria di genere, qui utilizzata per analizzare l'internamento delle donne. Inoltre, vengono indicate le fonti utilizzate ai fini della ricerca, tematizzando alcune questioni problematiche relative alla frammentarietà e alla parzialità del materiale archivistico.

Nel secondo capitolo viene analizzata la storia dell'Istituto del Buon Pastore dalla sua fondazione nel 1843, a partire dal contesto sociale cittadino in cui il medesimo è sorto. Si analizza la prima fase della sua vita istituzionale, nella quale il Buon Pastore era maggiormente assimilabile agli istituti di internamento femminile sviluppatasi nel contesto italiano sin dalla prima età moderna, soprattutto per la forte impronta religiosa e per lo scarso, se non nullo, controllo pubblico sul medesimo. Dopo aver analizzato le caratteristiche dell'istituzione in questa fase originaria, ci si sofferma sulla sottoposizione dell'Istituto al controllo statale nel periodo postunitario. L'attenzione viene posta, nello specifico, sulle soggettività internate e sulla formalizzazione della loro gestione, anche determinata da una regolamentazione di maggior dettaglio della vita all'interno dell'Istituto. Allo stesso tempo, vengono analizzati i conflitti tra soggetti interni ed esterni all'Istituto e posti in relazione proprio con il *nuovo* controllo statale a cui il Buon Pastore è stato sottoposto.

Il terzo capitolo si focalizza sul trentennio che si apre con la riforma delle istituzioni di beneficenza del 1890 e che si conclude prima dell'avvento del fascismo al potere. Partendo da alcuni riferimenti alla riforma citata, viene analizzata la copiosa attività di regolamentazione avviata nell'Istituto a cavallo tra Ottocento e Novecento, che ha ulteriormente formalizzato e burocratizzato alcuni aspetti della vita istituzionale. Successivamente, vengono presentate le principali caratteristiche delle giovani che venivano internate con finalità correzionali – le c.d. “corrigende” – nel medesimo periodo, sia in merito ai loro profili individuali rispetto alle loro caratteristiche socio-culturali, sia relativamente all'analisi quantitativa della popolazione internata. Verranno, inoltre, analizzati alcuni aspetti relativi alla vita quotidiana delle giovani internate, a partire dalle infrazioni, dalle punizioni e dalle ricompense registrate nelle statistiche istituzionali conservate presso l'Archivio di Stato torinese, senza tralasciare la gestione amministrativa dell'Istituto a cavallo tra XIX e XX secolo. Infine, dopo un focus sulla

relazione investigativa redatta nel 1896 da uno dei componenti del Consiglio di direzione dell'Istituto, particolarmente interessante per comprendere l'ideologia che supportava le pratiche correzionali a cui erano sottoposte le giovani internate, viene approfondita la gestione interna dell'Istituto attraverso i resoconti di altre ispezioni condotte tra Ottocento e Novecento.

Nel quarto capitolo viene ricostruita la storia dell'Istituto con l'avvento del fascismo al potere sino al termine della Seconda guerra mondiale. A partire da un'analisi delle principali innovazioni legislative nel campo della beneficenza e del controllo dei minori, che si sofferma anche sulla normativa che ha introdotto il Tribunale per i minorenni in Italia, vengono individuati alcuni aspetti relativi alla gestione dell'Istituto nel periodo considerato. Nello stesso capitolo viene effettuata l'analisi di un campione di cartelle personali delle giovani corrigende, mettendo in evidenza gli elementi più rilevanti nell'ambito dei processi selettivi che conducevano le ragazze a varcare le porte dell'Istituto. A tale analisi di tipo qualitativo, ne segue un'altra di tipo quantitativo sui dati d'archivio relativi alla sezione per le internate con finalità correzionali, mettendo in luce, analogamente a quanto realizzato nell'ambito del terzo capitolo, le infrazioni commesse dalle giovani corrigende, le punizioni inflitte e le ricompense attribuite dallo staff. Tali analisi consentiranno anche di avanzare qualche considerazione conclusiva sulla continuità nelle modalità di gestione delle internate tra il periodo dello Stato liberale e quello fascista, a testimonianza di come le istituzioni totali moderne spesso seguano linee di sviluppo autoreferenziali piuttosto impermeabili ai mutamenti degli ordinamenti politici e giuridici anche quando questi ultimi sono di entità assai rilevante come nel nostro caso. Del resto, a conclusioni non dissimili giunse, qualche anno orsono, Guido Neppi Modona che, nel ricostruire le vicende del carcere italiano nel corso del Novecento, sottolineò “la forma e la continuità, sul terreno burocratico, organizzativo ed amministrativo, delle strutture penitenziarie, che sembrano vivere di un'esistenza propria, di una forza di inerzia che trae ragione dal meccanismo che regola la gestione degli istituti penitenziari, sia nei rapporti tra custodi e custoditi, sia nelle relazioni interne tra le gerarchie amministrative” (Id. 1973, p. 1907).

## *Capitolo 1. Nascita della prigione e storia di genere: approcci teorici e metodologici allo studio dell'internamento femminile*

### **1.1. L'approccio storico-sociologico come metodologia d'indagine**

Per analizzare l'internamento delle donne nel Buon Pastore di Torino ho adottato un approccio storico-sociologico. Caratteristica di tale approccio è una continua oscillazione tra “generalità della teoria sociale e contingenza del dato storico”<sup>23</sup> (C. Sarzotti, 2020a, p. 216). Come evidenziato da Michael Mann (2005, p. VII) la storia e la sociologia si integrano e si arricchiscono vicendevolmente. La storia è necessaria allo sviluppo della sociologia, poiché ogni struttura sociale è inserita all'interno di un processo che si svolge nel tempo. La sociologia, d'altra parte, favorisce la selezione dei fatti, degli eventi importanti per lo sviluppo di un determinato processo. La sociologia, inoltre, è in grado di fornire agli storici ampie prospettive teoriche sul funzionamento delle diverse società (*ibidem*)<sup>24</sup>. In questo modo, ciò che è particolare e ciò che è generale non vengono interpretati separatamente, bensì vengono posti costantemente in relazione (J.M. Bryant, 1994, p. 12).

Nell'ambito della storia del carcere, l'adozione di un approccio storico-sociologico consente di ampliare l'analisi guardando anche alle istituzioni semi-penali<sup>25</sup> (A. Barton, 2005) di internamento che si sono sviluppate prima del periodo, a cavallo tra XVIII e XIX secolo, in cui molti autori hanno collocato la nascita della prigione<sup>26</sup>. Esso consente infatti di interrogarsi sulla periodizzazione dell'avvento del penitenziario, prendendolo in esame nell'ambito di una “storia allargata della penalità” (C. Lucrezio Monticelli, C.G. De Vito, 2021, p. 9). Ciò non significa mettere in discussione lo sviluppo, a partire dalla fine dell'*ancien régime*, di uno specifico modello punitivo fondato sul carcere disciplinare, bensì collocare il processo di affermazione di tale

---

<sup>23</sup> Sul tema si v. anche C. Sarzotti (2020b).

<sup>24</sup> Sull'*utilizzo* della storia in sociologia la letteratura è molto vasta. Per una ricognizione delle diverse prospettive storico-sociologiche adottate dagli autori classici della sociologia si v. M. Paci (2013). Sugli approcci che si propongono di utilizzare la storia negli studi sociologici si è sviluppato un dibattito. A fronte dell'invito di Goldthorpe (1991) a una maggiore separazione tra le due discipline, diversi autori – tra cui lo stesso Mann – hanno ribadito la necessità di integrare lo studio della sociologia e quello della storia; sul punto si v. il numero monografico de *The British Journal of Sociology*, vol. 45, n. 1 del 1994, edito da Stephen Hill e Paul Rock.

<sup>25</sup> Sul concetto di istituzione semi-penale si tornerà in seguito.

<sup>26</sup> Anche se la periodizzazione della nascita della prigione è stata messa in discussione in ambito storiografico, come si vedrà *infra*.



modello in un contesto cronologico più ampio, che comprende l'internamento delle soggettività marginali in forme istituzionali diverse a partire dal XVI secolo (F. Bretschneider, N. Muchnik, 2020). Tale prospettiva pare particolarmente adatta a studiare la storia della detenzione femminile dato che, come si è accennato, donne e ragazze sono state spesso internate nelle istituzioni sorte nella prima età moderna con funzione correzionale o preventiva<sup>27</sup>.

Adottando tale cornice di riferimento si è deciso di porre l'attenzione su un istituto, il Buon Pastore di Torino, attivo tra il 1843 e il 1978, in cui sono state internate principalmente giovani ragazze che, benché non fossero state condannate penalmente, erano ritenute pericolose per l'ordine sociale. Non necessariamente, infatti, nella loro vita queste ragazze erano già state sottoposte al controllo della giustizia penale, ma tutte sono state sottoposte ad una qualche forma di controllo sociale, a partire da quello agito dalla famiglia nella sfera privata per poi giungere a quello istituzionale. Nel corso dell'indagine le trasgressioni delle internate verranno quindi analizzate non solo da un punto di vista giuridico-penale, ma soprattutto sociale, tenendo in considerazione la dimensione della criminalità laddove essa è stata in grado di connotare “la vita e l'immagine di sé delle donne studiate” (ivi, p. 27).

La scelta di tornare a rivolgere uno sguardo al passato per comprendere meglio alcuni aspetti del controllo agito nei confronti delle donne nella società contemporanea si inserisce quindi all'interno del filone che intende servirsi del passato per “fare la storia del presente” (M. Foucault, 2014, p. 34)<sup>28</sup>.

Particolarmente rilevante è, nell'ambito dell'approccio storico-sociologico, la metodologia, archeologica e genealogica, messa in pratica da Foucault per analizzare il passato. Tale metodologia è archeologica<sup>29</sup> nel senso che l'autore mira con il suo lavoro ad analizzare i discorsi<sup>30</sup> – identificabili con quegli atti linguistici che sono stati definiti “seri”, cioè diversi dagli atti linguistici della vita quotidiana (H. L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 18) – come eventi storici, senza voler ricostruire le strutture

---

<sup>27</sup> Per un approccio storico-sociologico alla questione della detenzione femminile si v. i contributi di M. Bosworth (2000; 2001).

<sup>28</sup> Sulla storia del presente secondo Foucault si v. D. Garland (2014, pp. 367-368); G. Kendall e G. Wickham (1999, pp. 2-20); M. Dean (1994, pp. 7-22).

<sup>29</sup> La ricerca archeologica di Michel Foucault si è sviluppata soprattutto dei primi lavori del filosofo, come *Storia della follia nell'età classica*, uscito nel 1961, *La nascita della clinica*, uscito nel 1963 e *L'archeologia del sapere*, uscito nel 1969 (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, pp. 18-19).

<sup>30</sup> In generale, ne *L'ordine del discorso*, Foucault (2004a) mette in evidenza che il discorso non è meramente adibito alla trasmissione e alla comunicazione, “non è semplicemente ciò che traduce le lotte o i sistemi di dominazione, ma ciò per cui, attraverso cui, si lotta, il potere di cui si cerca di impadronirsi”.

universali delle correnti di pensiero e delle idee (S. Catucci, 2000, pp. 5-6)<sup>31</sup>. Foucault rigetta infatti ogni modello di storia unitario e continuativo, concependo l'analisi storica piuttosto come "produzione di differenze", a loro volta produttrici di molteplici esperienze, invitando sempre a "non predeterminare la direzione degli eventi", in quanto essi non potrebbero essere ricondotti ad alcun principio universale, enfatizzando piuttosto la dimensione locale e plurale dei saperi "concretamente all'opera nella storia" (ivi, p. 56). Il metodo foucaultiano è anche genealogico, opposto al metodo storico tradizionale. Si tratta di una metodologia che "cerca di mostrare delle discontinuità dove altri hanno visto progresso e serietà", evitando l'individuazione di una finalità metafisica o di un'essenza primigenia nell'inedere della storia. Spesso la genealogia si occupa di svelare che i problemi ritenuti maggiormente profondi e oscuri sono in realtà superficiali, occupandosi di indagare non tali fenomeni, bensì quelli considerati "eventi di superficie", "dettagli più infimi", "mutamenti più impercettibili" e "contorni più sottili" (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 131). Si vedrà, con riferimento all'Istituto del Buon Pastore oggetto del presente lavoro, che la sua storia è stata caratterizzata da elementi in continuità e da altri in discontinuità e che non sempre continuità e discontinuità hanno rispecchiato i mutamenti propri della *grande storia* che ha caratterizzato il contesto in cui l'Istituto era inserito. Inoltre, si vedrà come all'interno del Buon Pastore fossero all'opera poteri e saperi diversi – quello religioso, quello medico e, in parte, quello giuridico – che in alcuni momenti della storia dell'Istituto si sono trovati ad agire contemporaneamente.

Secondo Foucault occorre mantenersi lontani dalla pretesa di individuare una verità o un'essenza sottesa alla concatenazione degli eventi, concentrandosi più che altro sull'analisi delle modalità con cui nel corso della storia l'aspirazione alla verità e all'oggettività scientifica sono state prodotte dalle pratiche sociali. Nemmeno le motivazioni degli individui hanno valore nella produzione di tali verità: anch'esse sono infatti il risultato di rapporti – definiti "il risultato di strategie senza strategie" – di forza e di dominazione che si sono manifestati in eventi storici particolari. In questo senso, i

---

<sup>31</sup> Secondo G. Kendall e G. Wickham (1999, p. 26), la ricerca archeologica di Foucault pone principalmente attenzione: a ciò che viene detto e a ciò che è visibile (dunque alle *parole* e alle *cose*, richiamando il titolo di un'opera di Foucault) e alle relazioni tra questi due elementi; all'ordine tra le affermazioni provenienti da soggetti diversi (si pensi alle modalità con cui le parole di un superiore influenzano quelle di un sottoposto nei confronti di altri sottoposti, ad esempio); alle regole che consentono alle parole di ripetersi in un certo modo; alle modalità con cui le parole producono i soggetti; alla descrizione dell'ambiente analizzato; alla descrizione dell'istituzione; alla descrizione dei modi di specificazione delle cose (ad esempio, a come un certo linguaggio *scientifico* definisce i fenomeni).

soggetti non possono essere disgiunti dallo spazio concreto in cui confliggono, come “su un campo di battaglia” (ivi, pp. 133-134).

La ricerca genealogica di Foucault intende, si è detto, scrivere una storia del presente. Occorre peraltro considerare due possibili derive da evitare nell’analizzare gli eventi storici in termini foucaultiani. Innanzitutto, la storia secondo l’autore non è sinonimo di *presentismo*, che consisterebbe nel prendere “un modello o un concetto, una istituzione, un punto di vista” cercando “di stabilire se esso aveva un analogo significato anche in passato” (ivi, p. 143). In questo senso, interpretare il passato esclusivamente nei termini di concetti o nozioni proprie dell’epoca contemporanea sarebbe un errore, consistente nel “fare la storia del passato in termini del presente” (M. Foucault, 2014, p. 34)<sup>32</sup>, atteggiamento da cui Foucault vuole mantenersi a distanza. D’altro canto, occorre evitare altresì il “finalismo”, che consiste nello scegliere arbitrariamente un momento del passato come origine o essenza del presente, ignorando o relegando ai margini tutti quegli aspetti, che non trovano collocazione in questo rapporto di causa-effetto (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 143-144).

Occorre quindi partire dal presente, individuando un certo rituale del potere o una tecnologia politica del corpo, cercando di comprenderne la storia, evidenziandone i molteplici significati assunti nelle varie epoche, chiedendosi *che cosa fossero* in passato e *che cosa siano divenuti* nel presente (ivi, p. 144), senza tuttavia proiettare il significato assunto dagli stessi nella propria epoca sul passato. In questo senso, l’operazione realizzata dal filosofo “riporta continuamente dal piano della ricostruzione storica al problema della costituzione del presente, dell’esperienza in cui siamo, dei vincoli che la condizionano e dei margini di libertà in essa realmente praticabili”, senza privare la storia del proprio potere di condizionare gli eventi, ma evitando altresì di attribuire significati agli eventi storici che condurrebbero ad una predeterminazione dei medesimi (S. Catucci, 2000, pp. 4-5).

Date queste premesse, Foucault è consapevole che una storia del presente praticata in questi termini non può essere assimilabile alla “ricerca storica tradizionale”, finalizzata a cogliere il passato nella sua completezza (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 145). La metodologia genealogica di Foucault è stata definita “analitica interpretativa” (ivi, p. 147): analitica poiché si inserisce nella tradizione *analitica* di Kant e di Heidegger, che ha suscitato nell’autore l’interesse per i problemi e i concetti filosofici del passato, ma

---

<sup>32</sup> Sul punto si v. anche A.M. Hespanha (2012, pp. 18-19), che ha individuato come rischio insito nell’interpretare “il passato dalla prospettiva di quanto è accaduto in seguito” il fatto di convincersi che la storia progredisca in modo lineare.

da cui il medesimo si è sempre distanziato, rigettando qualsiasi fondamento trascendentale o universale nel pensiero e non accettando le conclusioni a cui i problemi e i concetti citati hanno storicamente condotto (*ibidem*); interpretativa in quanto permette agli attori sociali di comprendere il significato dei propri comportamenti ordinari, quotidiani. Tuttavia, in questo senso, contrariamente alla prospettiva interpretativa di Freud e di Heidegger, secondo Foucault la verità non coincide con il significato nascosto dei comportamenti degli attori sociali (ivi, p. 148-149). La comprensione interpretativa di cui si occupa il filosofo consiste nell'analizzare la storia e, contestualmente, l'organizzazione delle pratiche culturali della propria epoca, al fine di individuare la "coerenza delle pratiche sociali", senza pretendere di svelare i significati condivisi dagli attori sociali o i significati profondi dei comportamenti di questi ultimi. Lo studioso deve essere "cosciente di essere egli stesso prodotto da ciò che costituisce l'oggetto della sua ricerca" senza potere quindi "collocare il proprio punto di vista al di fuori di esso" (ivi, p. 149-150). La prospettiva foucaultiana permetterebbe allo studioso, secondo l'analisi di Dreyfus e Rabinow, di rigettare le teorie e di rifiutare la ricerca di un significato profondo delle cose, senza tuttavia porsi in una posizione in cui l'interpretazione è totalmente libera, poiché allo studioso sarebbe comunque possibile cercare di comprendere la coerenza delle pratiche culturali della nostra epoca (*ibidem*).

L'opera foucaultiana offre un bagaglio teorico e concettuale sterminato nel campo dello studio dell'esercizio del potere all'interno di quelle che sono state definite dal sociologo Erving Goffman istituzioni "totali"<sup>33</sup>, tra le quali, come si vedrà, deve essere annoverato l'Istituto del Buon Pastore di Torino.

Nei propri testi – specialmente nell'opera sulla nascita della prigione *Sorvegliare e punire* – Foucault delinea le caratteristiche dei sistemi penitenziari moderni ponendo una grande attenzione sui processi con cui questi oggettivano e producono i soggetti devianti. Goffman compie un'operazione simile nell'ambito della sua ricerca, laddove pone l'accento sulle modalità con cui all'interno delle istituzioni totali il sé dell'individuo viene manipolato e viene prodotto (M. Marchesin, 2021). Le prospettive dei due autori – che qualcuno ha definito *complementari* (I. Hacking, 2004, p. 278) –

---

<sup>33</sup> Nel fondamentale testo *Asylums: Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, pubblicato nel 1961, frutto di una ricerca sul campo condotta dall'autore nell'ospedale psichiatrico di St. Elizabeths di Washington. Goffman (2010, p. 29) definisce le istituzioni totali come "il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato".

presentano molteplici aspetti comuni, specialmente in merito ai meccanismi di funzionamento delle istituzioni totali e alle caratteristiche del potere<sup>34</sup>.

Goffman (2010, pp. 35-36), nel tratteggiare le caratteristiche delle istituzioni totali, evidenzia come le stesse abbiano in comune i seguenti elementi: all'interno di queste istituzioni "tutti gli aspetti della vita si svolgono in uno stesso luogo e sotto la stessa, unica autorità"; gli *ospiti* (i cosiddetti "internati") svolgono le attività giornaliere in gruppo nell'obbligatorietà di seguire le stesse regole e ricevendo un trattamento comune; le attività giornaliere sono normate in modo minuzioso, sono calendarizzate all'interno di un regolamento formale e imposte da personale apposito (il cosiddetto "staff"); vi è una mission istituzionale a cui le attività regolamentate sono, almeno formalmente, orientate.

Si tratta di istituzioni chiuse e separate dal resto della società al cui interno gli ospiti vengono costretti a modificare radicalmente i propri comportamenti e, in qualche misura, la propria personalità rispetto al momento dell'ingresso tramite una regolamentazione minuziosa della loro vita e attraverso la messa in atto di una serie di meccanismi di *mortificazione del sé* che determinano progressivamente la "rimozione di certe possibilità di comportamento" che l'internato possedeva nella società esterna, nonché il "mancato tenersi al passo con gli ultimi mutamenti sociali che avvengono nel mondo esterno" (ivi, p. 42-43). Si tratta, secondo Goffman, di un processo di "disculturazione", che rende l'internato incapace "di maneggiare alcune situazioni tipiche della vita quotidiana del mondo esterno", almeno per il tempo di permanenza nell'istituzione e per un certo tempo successivo all'uscita dalla stessa (ivi, p 44)<sup>35</sup>.

I meccanismi di mortificazione del sé dell'internato durante la permanenza nell'istituzione sono molteplici e possono consistere, secondo Goffman, nella separazione assoluta degli internati dal mondo esterno (*ibidem*), nel "processo di *ammissione*" (ivi, p. 46) all'istituzione (che a sua volta prevede la spoliazione dai propri beni personali, perquisizioni, test di obbedienza (ivi, pp. 47-49), nelle punizioni inflitte agli internati di fronte alle trasgressioni compiute (ivi, pp. 50-51), nella promiscuità e nella continua esposizione del sé dell'internato alla vista altrui (ivi, pp. 53-63).

---

<sup>34</sup> Per una sintesi si v. Marchisin (2021); S.E. Cahill (1998, pp. 141-144).

<sup>35</sup> Diversamente da Goffman, Clemmer (2004, p. 211) ha elaborato il concetto di *prigionizzazione* "per indicare l'assunzione in grado maggiore o minore del folklore, dei modi di vita, dei costumi e della cultura generale del penitenziario". La prigionizzazione presenta delle analogie con l'acculturazione, che è quel processo che indica la mescolanza tra due gruppi differenti, in cui la cultura di un gruppo preesistente viene acquisita e assimilata da un gruppo di nuovi arrivati.

La distinzione tra il gruppo degli internati, ossia dei soggetti che devono essere controllati, e il gruppo dello staff, ossia il gruppo di soggetti adibiti al controllo dei primi, caratterizza ulteriormente le istituzioni totali (ivi, p. 37). Questi due gruppi tendono infatti a costruire una rappresentazione reciproca improntata a “stereotipi limitati e ostili” (*ibidem*), e i rapporti tra gli stessi sono caratterizzati da una contrapposizione gerarchica e da una certa componente di violenza (C. Sarzotti, 2010, p. 186).

Goffman ha categorizzato le istituzioni totali a seconda della tipologia di internato destinato a farvi ingresso: vi sono gli istituti “a tutela di incapaci non pericolosi”; quelli a tutela di individui pericolosi per la comunità, ma incapaci; tra le istituzioni totali sono annoverabili altresì i luoghi atti “a proteggere la società da ciò che si rivela come un pericolo intenzionale nei suoi confronti”; quelli, come ad esempio i collegi o le caserme, creati allo scopo di svolgere una certa attività strumentale; si trovano infine gli istituti per i religiosi *staccati dal mondo* (2010, pp. 34-35). Pertanto, alla categoria in esame possono essere ricondotte diverse tipologie di istituti, dal monastero alla prigione, dalla casa di correzione all’ospedale psichiatrico, che presentano un nucleo di caratteristiche comuni e in cui le soggettività internate vengono forzate a cambiare non solo i propri comportamenti, ma anche, per un certo tempo, la propria personalità. L’analisi di Goffman è stata definita, in contrapposizione a quella di Foucault, *astorica* proprio poiché le caratteristiche che egli individua come proprie delle istituzioni totali potrebbero essere applicate a qualsiasi istituzione totale (M. Marchesin, 2021).

L’opera di Foucault, su cui ci si soffermerà ulteriormente nelle pagine seguenti, è al pari di quella di Goffman centrata sulla “deontologizzazione della devianza sociale”, ossia sulla decostruzione dell’idea che interpreta la devianza come un dato naturale (*ibidem*). I due approcci differiscono peraltro per quanto riguarda la concezione del potere: se per Goffman il potere esercitato all’interno delle istituzioni totali non ha una vera e propria funzione<sup>36</sup>, Foucault focalizza la propria attenzione sulle funzioni esercitate dal potere nel carcere moderno, che appaiono diverse dalle funzioni esercitate dal potere prima dell’affermazione del penitenziario. Si vedrà infatti come tale potere, per il filosofo francese, sebbene non abbia un volto preciso, si faccia portatore di un “senso strategico generale”, esercitando dunque una funzione sociale (*ibidem*).

---

<sup>36</sup> O quanto meno non è la funzione del potere l’oggetto dell’interesse di Goffman: l’analisi di quest’ultimo è infatti interna all’istituzione totale e mira a comprendere i processi di interazione che si svolgono in essa.

### 1.1.1. Il grande internamento di folli, poveri, criminali e prostitute

Un fenomeno particolarmente rilevante ai fini del nostro discorso è quello a cui Foucault si riferisce, nel testo *Storia della follia dell'età classica*, come “grande internamento”. Si tratta di un fenomeno che è stato oggetto di interesse da parte del filone di studi nell'ambito della storia della penalità che Spierenburg ha definito “*process-oriented*”. Quest'ultimo ha messo in luce il ruolo ricoperto dall'internamento nei sistemi penali e, più in generale, nelle pratiche repressive sin dalla prima età moderna (P. Spierenburg, 2007, pp. 3-5)<sup>37</sup>.

Il grande internamento può essere definito come quel “rapidissimo processo che alla metà del Seicento, nel volgere di pochi decenni, in tutta Europa trasforma quelle che erano antiche prerogative della chiesa in materia di assistenza ai poveri e agli emarginati in vere e proprie misure di ordine pubblico” (S. Catucci, 2000, p. 29). Si tratta di un fenomeno che ha portato ad una grande diffusione dal XVI<sup>38</sup> fino al XIX secolo di luoghi funzionali all'assistenza e alla reclusione di soggettività devianti, come poveri, folli, criminali, prostitute. Secondo Foucault, questi soggetti venivano percepiti come un gruppo unitario da sottoporre ad internamento indifferenziato in quanto *renitenti al lavoro*, in un contesto caratterizzato da crisi economica, diminuzione dei salari e disoccupazione<sup>39</sup> (ivi, pp. 30-31). Secondo questa prospettiva, soprattutto a partire dal Seicento, tanto in area protestante quanto in ambito cattolico, l'*ozio* ha iniziato a costituire la vera linea di separazione in grado di delimitare i diritti dell'individuo nello spazio sociale. Infatti, in quel contesto, il lavoro aveva iniziato a rappresentare idealmente l'“ordine del mondo decaduto” a causa del peccato e, di conseguenza, il rifiuto del lavoro corrispondeva ad una “rivolta: la peggiore fra tutte” a tale ordine. Nell'epoca considerata il lavoro aveva dunque una valenza etica, finalizzata a riscattare l'uomo dalla propria condizione di peccato. Anche l'internamento, conseguentemente, aveva un significato *etico*, poiché nei luoghi di reclusione gli oziosi erano costretti a

---

<sup>37</sup> Lo studioso opera una ricostruzione dei principali autori di questo filone, che si contrappone, nella sua prospettiva, a quello che egli ha definito “*modernization-oriented*”, a cui peraltro deve essere ricondotto lo stesso Foucault nell'opera *Sorvegliare e punire* (P. Spierenburg, 2007, pp. 2-3). Nell'ambito dell'approccio *process-oriented* Spierenburg richiama anche Melossi e Pavarini, su cui si tornerà in seguito. Per una prospettiva che estende l'analisi della nascita della prigione alla prima età moderna nel contesto italiano si v. anche R. Canosa, I. Colonnello (1984).

<sup>38</sup> Secondo Foucault questo periodo prende avvio a partire dal XVII secolo, mentre altri autori, tra cui anche Melossi, mettono in evidenza le origini più remote delle istituzioni di internamento, soprattutto nel contesto inglese.

<sup>39</sup> In questo senso è stato rilevato da Catucci (2018, pp. 30-31) come Foucault nell'ambito di *Storia della follia nell'età classica* risulti parzialmente influenzato dal materialismo storico, per quanto non faccia dipendere l'organizzazione sociale e la sua cultura dai rapporti economici della società.

svolgere un mestiere, all'epoca tendenzialmente improduttivo, che assumeva un significato moralizzante (M. Foucault, 2019a, pp. 148-149).

La specificità dell'internamento – che in breve ha assunto “dimensioni europee” (M. Foucault, 2019a, p. 123) – nell'età considerata, che Foucault definisce “classica”<sup>40</sup>, consiste nell'eterogeneità degli istituti fondati (correzionali, prigioni, ospedali, rifugi) e delle soggettività internate, accomunate dall'essere percepite “come una minaccia all'ordine sociale” (S. Catucci, 2000, p. 30).

Foucault riconduce la diffusione dell'internamento massivo di questi soggetti ad un mutamento della percezione della “misericordia” intervenuto a partire dal Cinquecento nel contesto interessato dalla riforma protestante, rispetto alla concezione medievale della povertà. Quest'ultima era infatti sacralizzata nel Medioevo, poiché essa era in grado di suscitare nel prossimo la *Carità* necessaria a conseguire la salvezza eterna (M. Foucault, 2019a, pp. 127-129). Con l'avvento della riforma protestante ha cominciato peraltro a diffondersi una concezione della povertà intesa come “punizione” divina, da sopportare pazientemente. Per converso, la salvezza eterna non sarebbe più stata conseguita per mezzo delle opere di carità, bensì gratuitamente, a motivo della fede (*ibidem*). In questo scenario, le *opere* rappresentano una semplice testimonianza della propria fede e non lo strumento per conseguire la salvezza. Esse hanno quindi iniziato a tradursi in una più ampia operazione di contrasto alla miseria – associata in questo nuovo assetto al disordine sociale – portata avanti dagli Stati, coadiuvati dall'iniziativa privata (*ibidem*). Foucault rileva il verificarsi del medesimo mutamento di prospettiva anche nei Paesi cattolici, in cui, a partire dal Concilio di Trento, la Chiesa ha iniziato a sentire l'esigenza di generalizzare l'assistenza alla povertà, in alcuni casi anche supportando gli Stati nel contrasto a quest'ultima.

Secondo l'autore – che concentra la sua analisi principalmente sulla situazione francese – a partire dal Seicento si sarebbe diffusa una concezione dicotomica della miseria, espressa nella suddivisione tra poveri *buoni* e poveri *cattivi*. I primi identificati in coloro i quali accettano l'aiuto offerto loro dalle istituzioni e i secondi recalcitranti o ribelli nei confronti delle autorità statali e religiose. In questo senso, l'internamento assume una doppia valenza: “è insieme ricompensa e castigo, secondo il valore morale di coloro cui lo si impone”, poiché è inteso come un *beneficio* nei confronti dei poveri buoni e come una *punizione* nei confronti dei cattivi.

---

<sup>40</sup> Molto importante nel lavoro di Foucault è la distinzione tra età classica, avviata a partire dalla metà del XVII secolo, e l'età moderna, iniziata a partire dall'inizio del XIX secolo (A. Hunt, 1994, p. 10).



Come si accennava, a partire dal XVII secolo sono stati internati non solo i folli, che non erano in grado di lavorare, ma anche altre soggettività che venivano ad essi assimilate. Foucault fa riferimento in particolare a coloro i quali vivevano delle esperienze sessuali *dissolute*, come coloro i quali avevano contratto una malattia venerea. I sifilitici venivano infatti internati insieme ai folli, cominciando a dare adito ad una associazione tra *sragione e colpevolezza*, passibile sia di cura che di punizione, nella convinzione che l'inflizione di una pena ad un peccatore malato avrebbe contribuito non solo a curarlo, ma anche a risparmiargli le sofferenze eterne (ivi, p. 165 e ss.). Nel periodo del grande internamento, secondo l'autore, la sessualità diviene uno spartiacque tra la *ragione*, espressa nella famiglia, e la *sragione*, espressa nelle esperienze della sessualità – non solo la dissolutezza in generale, ma anche la prostituzione, l'omosessualità, il libertinaggio – in grado di minare l'onore della famiglia. L'internamento riguardava inoltre tutte quelle condotte rivolte contro il sentimento religioso, come le bestemmie e le profanazioni, anch'esse ritenute in età classica espressioni del disordine e dell'insensatezza.

Con il passaggio tra il XVIII e il XIX secolo l'internamento indifferenziato cessa di essere praticato, poiché le soggettività da internare vengono progressivamente differenziate e destinate a luoghi diversi. La follia diviene in questa nuova fase oggetto di un sapere. Il folle, infatti, “non viene più sottoposto a misure terroristiche, come accadeva in passato, ma viene continuamente osservato, interrogato, analizzato” dal sapere medico all'interno delle strutture manicomiali (S. Catucci, 2000, p. 35). È in questa fase che comincia a rilevare, secondo Foucault, non più la distinzione tra ragione e sragione, bensì quella tra normalità e patologia. Il sapere medico comincia a stabilire, specie tramite l'analisi condotta sul cadavere, il funzionamento normale del corpo umano e dei suoi organi. In questo senso, la categoria di “normalità” sostituisce quella di “salute” del corpo, dando origine ad una concezione dell'uomo come “oggetto di sapere positivo”, ad un individuo “insieme soggetto ed oggetto della sua propria conoscenza” (M. Foucault, 1969, p. 203).

Il concetto di normalità, secondo Foucault, nasconde “una pretesa di normatività” (G. Campesi, 2008, p. 22), che da una parte definisce per sottrazione ciò che è anormale e dall'altra indica sempre una tecnica di correzione e disciplinamento delle soggettività anormali (ivi, p. 23)<sup>41</sup>. In questo senso, il potere di normalizzazione non deve essere

---

<sup>41</sup> Foucault, ne *Gli anormali* (2019b), fa originare la produzione di soggettività anormali e il processo di normalizzazione di queste ultime dalla costruzione discorsiva della figura del *mostro*, poiché tramite tale

inteso come “un potere la cui funzione fondamentale sarebbe la repressione”, bensì come “un potere positivo, [...] un potere che fabbrica, che osserva, che sa e si moltiplica” (M. Foucault, 2019b, p. 51).

Sulle tecniche di disciplinamento funzionali alla normalizzazione il filosofo si è soffermato in particolare modo quando si è occupato della “nascita della prigione”.

### **1.1.2. Sorvegliare e punire: il mutamento della penalità**

Il tema dell'internamento – sviluppato in *Storia della follia nell'età classica* – viene ripreso con una prospettiva completamente diversa, genealogica, da Foucault nella sua opera *Sorvegliare e punire*, pubblicata nel 1975 e considerata per molti versi il testo più influente nell'ambito degli studi sul carcere afferenti al filone revisionista, intervenuti successivamente (A. Howe, 1994, p. 68; S. Cohen, 1985, p. 10). Nella citata opera il filosofo analizza il mutamento delle forme della penalità dai supplizi alla “nascita della prigione”<sup>42</sup> focalizzandosi sulla “natura strumentale e utilitaristica” (D. Garland, 1999, p. 176) di quest'ultima.

In *Sorvegliare e punire* Foucault intende fare una “storia del presente” – che per l'autore era caratterizzato dai movimenti di rivolta all'interno delle prigioni – della penalità, tramite un'analisi del mutamento delle pene tra il XVIII e il XIX secolo in Francia che ha portato all'affermazione della prigione. I movimenti di rivolta avevano come bersaglio non solo la fatiscenza delle strutture e l'influenza che queste esercitavano sul corpo dei detenuti, ma anche le “prigioni modello” nelle quali i metodi di controllo degli internati si rivolgevano non solo al corpo, ma anche all’“anima” (M. Foucault, 2014, p. 19) degli stessi attraverso il servizio medico, psichiatrico ed educativo (ivi, p. 34). L'oggetto principale del testo foucaultiano non è il carcere in senso stretto, bensì le “pratiche oggettivanti della nostra cultura così come esse si manifestano all'interno di una specifica tecnologia” (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 169). Foucault utilizza infatti la nascita della prigione come un “pretesto” per analizzare una specifica forma di potere (D. Garland, 1999, p. 178), che è, come si vedrà, il potere disciplinare.

---

figura si “produce identificazione per negazione” (L. Nuzzo, 2015, p. 21). L'emersione del potere di normalizzazione può essere ricostruita basandosi sul mostro, poiché tale figura definisce ciò che è normale a partire da ciò che è *differente* dalla normalità (ivi, p. 24; nello stesso senso L. Nuzzo, 2013, p. 59 e p. 64).

<sup>42</sup> Nel presente lavoro si farà prevalentemente riferimento alla letteratura sulla “nascita della prigione” nelle società occidentali. Per una ricognizione della letteratura che si è occupata di studiare l'avvento e lo sviluppo della prigione con una prospettiva globale cfr. M. Gibson (2011, pp. 1051-1063).

Secondo l'autore, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento in Francia si sarebbe verificata una progressiva riduzione del castigo dei supplizi (amputazioni, squartamenti, esposizioni di corpi, marchi sugli stessi corpi), caratterizzati dall'essere messi in scena in pubblico, come un vero e proprio spettacolo. Tramite i supplizi il condannato diveniva "il pubblico ufficiale della sua propria condanna", poiché egli riconosceva la sua colpa e proclamava pubblicamente il castigo inflittogli (M. Foucault, 2014, p. 47)<sup>43</sup>. I supplizi avevano poi la funzione di "ricostituire la sovranità" ferita dalla commissione del delitto. Nelle società di *ancien régime*, infatti, ogni crimine era un attentato alla volontà del sovrano, che a sua volta rappresentava la legge. Violare la legge voleva dire violare la sovranità, qualunque reato si fosse commesso. Si può concepire la trasgressione della legge come una *resistenza* al potere: essa rappresenta al contempo una minaccia per l'esercizio del potere, poiché è fonte di disordine, e un elemento tipico del suo funzionamento. In questo senso, "l'esistenza di una forma di opposizione al potere risulta una condizione fondamentale del modo in cui esso opera" (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 172). Infatti, tramite l'inflizione del supplizio il sovrano ristabiliva il proprio potere, esercitandolo pubblicamente al massimo della sua forza (M. Foucault, 2014, pp. 51-54).

A partire dal Settecento hanno iniziato a sollevarsi, sia da parte dei filosofi illuministi che dei giuristi, proteste nei confronti dei supplizi, tramite la denuncia delle atrocità e della violenza estrema, propria della *vendetta* più che della punizione (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 173). Per quanto riguarda i giuristi, inoltre, le critiche si sono soffermate sull'irregolarità con cui i giudici e i tribunali applicavano la legge, nella disorganizzazione degli uffici e nella disomogeneità delle fonti del diritto che caratterizzavano la società di *ancien régime* (M. Foucault, 2014, pp. 79-86). In questo senso, Foucault descrive il processo di riforma del sistema delle pene, ma anche del diritto penale in generale, come una "economia politica del potere di punire" (ivi, p. 88). Infatti, attraverso le proposte di innovazione della legislazione e dell'organizzazione del potere di punire, i giuristi hanno previsto non certo una diminuzione della penalità, bensì un miglioramento organizzativo delle modalità punitive tramite l'indipendenza del potere giudiziario dalla volontà del sovrano e, dunque, dal potere legislativo (ivi, pp. 88-

---

<sup>43</sup> Nel supplizio si manifestava inoltre la relazione tra il delitto e il castigo, poiché molto spesso le punizioni mettevano in scena una versione *ribaltata* del delitto, in cui il condannato veniva ferito in modo molto simile alle modalità con cui era stato messo in atto il crimine. Ciò, da un punto di vista simbolico, aveva la funzione di "annullare" il delitto (M. Foucault, 2014, pp. 48-49). Inoltre, il supplizio aveva la funzione di anticipare le pene dell'aldilà e di rappresentare la promessa di un eventuale perdono di Dio, ad esempio nel caso in cui il colpevole fosse morto rapidamente (ivi, pp. 50-51).

89). La teoria del contratto sociale era alla base delle proposte dei riformatori<sup>44</sup>. Il crimine avrebbe infatti rappresentato un tradimento del patto stipulato tra gli individui riuniti nella società, *vera* vittima dei reati commessi (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 173). La punizione rinnovata avrebbe dovuto “riparare al torto arrecato alla società e nel contempo riportare il trasgressore al suo giusto posto all’interno di essa, cercando di renderlo produttivo” (*ibidem*). Essa avrebbe quindi dovuto operare come deterrente nei confronti dei consociati e, allo stesso tempo, agire sul criminale. Per conseguire quest’ultimo obiettivo, occorreva che l’individuo venisse “fissato come oggetto da conoscere dettagliatamente” (ivi, p. 174). In altre parole, era necessaria la formazione di un sapere sui crimini e sui criminali, tramite la nascita e lo sviluppo delle scienze sociali (*ibidem*)<sup>45</sup>.

Questo processo di riforma è esitato, nella prima metà dell’Ottocento, nell’affermazione della prigione come pena principale, come “forma essenziale del castigo” (M. Foucault, 2014, p. 125). Prima di tale affermazione, la detenzione ricopriva un ruolo marginale nel sistema delle pene e aveva una funzione per lo più preventiva, correlata al trattenimento dell’accusato in attesa della sentenza. Peraltro, l’internamento non costituiva necessariamente l’unico esito possibile del processo di riforma del sistema previgente delle pene. Infatti, per i riformatori del XVIII secolo la pena ideale avrebbe coinciso con i lavori pubblici o di pubblica utilità: essi avrebbero consentito di riparare al danno arrecato alla società tramite la commissione del reato e, contestualmente, avrebbero contribuito a *riformare l’anima* del condannato, trasformando la punizione in “una sorta di lezione di moralità pubblica” (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, pp. 173-176).

La pena detentiva presenta elementi – come l’obiettivo della riforma del condannato – in continuità con le teorie dei riformatori del XVIII secolo, ma anche elementi di rottura con tali teorizzazioni. Infatti, secondo Foucault, la prigione come forma di penalità non ha come finalità principale la riforma dell’*anima* del condannato, bensì, come si vedrà

---

<sup>44</sup> Teoria nata nell’ambito del pensiero filosofico giusnaturalista secondo cui la società sarebbe il risultato di un patto tra individui che hanno deciso, per motivi differenti e con risultati differenti – a seconda delle diverse prospettive filosofiche – di associarsi.

<sup>45</sup> Lo studio delle relazioni tra potere e sapere è stato spesso oggetto delle analisi foucaultiane, concentratesi sulla necessità di abbandonare una concezione della relazione antagonista tra potere e sapere, nella convinzione che “il potere produce sapere” e che “non esiste relazione di potere senza correlativa costituzione di un campo di sapere, né di sapere che non supponga e non costituisca nello stesso tempo relazioni di potere” (M. Foucault, 2014, p. 31). Potere e sapere sono correlati: la costituzione di un sapere, per quanto esso debba essere concepito come altro dal potere, è essenziale all’esercizio del potere (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, pp. 229-230).

nelle pagine seguenti, la finalità di incidere sull'anima attraverso l'addestramento e la sorveglianza del corpo (ivi, p. 177).

Per quanto riguarda poi l'accennata necessità di formare "un sapere sugli individui", il filosofo mette in evidenza come la prigione sia il luogo maggiormente idoneo ad acquisire una serie di informazioni e di dati sul crimine e sul criminale (M. Foucault, 2014, p. 137). All'interno delle istituzioni penitenziarie è possibile, infatti, mettere in atto un sistema di osservazione, classificazione, documentazione relativo ai soggetti internati (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 177).

L'affermazione della pena detentiva all'esito della riforma deve inoltre essere messa in relazione al mutamento delle politiche nei confronti degli *illegalismi*, cioè della trasgressione delle regole, avvenuto durante il XVIII secolo. Nell'*ancien régime*, infatti, tutti gli strati della società "avevano ciascuno il proprio margine di illegalismo tollerato" (M. Foucault, 2014, p. 90). Le trasgressioni della legge erano parte integrante della società: talvolta gli illegalismi dei diversi ceti erano in contrapposizione tra di loro, talvolta si rinforzavano vicendevolmente<sup>46</sup>. Secondo Foucault, con l'avvento del capitalismo e il trionfo della proprietà industriale, la nuova classe dominante, la borghesia, sarebbe divenuta intollerante nei confronti degli illegalismi popolari, che non avevano più ad oggetto i "diritti" acquisiti, bensì i beni e, in generale, le proprietà della classe borghese (ivi, p. 93). Infatti, in seguito all'acquisizione da parte della borghesia, a partire dalla seconda metà del Settecento in avanti, della proprietà terriera, quest'ultima si è trasformata in proprietà *assoluta*, con la conseguenza dello smantellamento di "quelle antiche consuetudini che in passato avevano consentito ai più poveri la caccia, la pesca, la raccolta di frutta e di legname sui terreni della nobiltà (A. Zambon, 2018, p. 9)<sup>47</sup>. La borghesia aveva quindi la necessità di reprimere gli illegalismi dei beni, commessi principalmente dalle classi popolari<sup>48</sup>. Per raggiungere questo obiettivo era fondamentale definire le infrazioni intollerabili – ossia quelle relative alla proprietà privata – e assicurarne la punizione (M. Foucault, 2014, p. 94).

---

<sup>46</sup> Ad esempio, il rifiuto di pagare alcune imposte al sovrano da parte dei contadini poteva, in alcuni casi e per motivi utilitaristici, essere appoggiato dai proprietari terrieri.

<sup>47</sup> Si pensi al noto caso del furto di legna di cui si è occupato Karl Marx sulla Gazzetta Renana del 25 ottobre 1842, n. 298.

<sup>48</sup> D'altro canto, la classe borghese avrebbe, secondo la ricostruzione operata in *Sorvegliare e punire*, acquisito il monopolio nell'illegalismo dei diritti, consistente in evasioni fiscali, frodi e altre operazioni economiche ai margini della legalità, la cui trattazione è stata riservata principalmente a "giurisdizioni speciali". La risposta giuridica agli illegalismi consisteva spesso non nell'internamento, bensì in ammende e transazioni (M. Foucault, 2014, p. 95).

La riforma penale si è quindi fondata sul doppio obiettivo di *moderare le pene* e di reprimere gli illegalismi popolari, ma il secondo obiettivo, secondo Foucault, avrebbe nettamente prevalso sul primo (ivi, p. 97). Inoltre, l'umanizzazione delle pene sottenderebbe lo scopo utilitaristico di una punizione più efficiente e razionale, nascosta e conforme alla sensibilità degli uomini della società moderna, in modo da attenuare la possibilità di un compatimento del condannato – come si è visto, molto diffuso quando le pene consistevano nei supplizi – e favorire l'unità della società nell'atto di punire (ivi, pp. 99-100).

Si vedrà come l'affermazione del carcere come pena in grado di incidere sull'anima, ma anche sul corpo, del detenuto si sia rivelata particolarmente utile non tanto alla riforma morale del condannato, bensì alla definizione, produzione e controllo degli illegalismi popolari.

### **1.1.3. Il carcere e l'esercizio del potere disciplinare**

Come si è accennato, a Foucault non interessa la nascita della prigione *tout court* o lo studio dell'istituzione penitenziaria *di per sé*, bensì le modalità con cui all'interno del carcere viene esercitato il potere. La prigione è infatti il luogo in cui per eccellenza viene esercitato il potere *disciplinare*, che “è una tecnica, non una istituzione” (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 178).

Il carcere è divenuto presto infatti il luogo di messa in atto delle “discipline”, definite come “metodi che permettono il controllo minuzioso delle operazioni del corpo, che assicurano l'assoggettamento costante delle sue forze ed impongono loro un rapporto di docilità-utilità” (M. Foucault, 2014, p. 149). Le discipline consistono quindi in una serie di procedure atte al controllo dei corpi, sperimentate negli eserciti e nei monasteri prima del XVII e XVIII secolo, ma divenute nei secoli “formule generali di dominazione” (*ibidem*).

Oggetto dell'esercizio del potere disciplinare è il corpo, “che si manipola, che si allena, che obbedisce, che risponde, che diviene abile o le cui forze si moltiplicano” (ivi, p. 148). Il corpo nei cui confronti viene esercitato il potere disciplinare viene idealmente scomposto in unità: ad ogni parte viene imposto un addestramento preciso tramite una serie di esercizi, che lo riducono ad un “corpo docile”, obbediente e utile (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 179). Il potere disciplinare si fonda su una pianificazione e regolamentazione continua del movimento, ma anche del tempo e dello spazio. Occorre

che nell'ambito di quest'ultimo gli individui vengano suddivisi e organizzati in modo da poter essere sorvegliati e disciplinati costantemente (ivi, p. 180).

Il potere disciplinare consiste in una combinazione “di sorveglianza gerarchica e di sanzione normalizzatrice”. La sorveglianza è lo strumento che consente il controllo dei corpi da parte del potere. Nella pratica della sorveglianza, particolare rilevanza assumono le soluzioni architettoniche adottate per il controllo dei corpi e il rapporto gerarchico che viene stabilito tra sorveglianti e sorvegliati.

Il sistema disciplinare necessita per funzionare della “sanzione normalizzatrice”: ogni minima infrazione rispetto a ciò che viene definito e ritenuto normale dal potere è passibile di essere punita (ivi, pp. 182-183). Per mezzo delle discipline si afferma quindi il “potere della Norma”, che mira, tramite un'educazione standardizzata e una regolamentazione dei comportamenti, a sancire l'appartenenza dei soggetti ad un “corpo sociale omogeneo” e che, allo stesso tempo, differenzia le posizioni individuali stabilendo gerarchie, livelli, specialità (M. Foucault, 2014, pp. 201-202).

Il corpo “come oggetto atto ad essere manipolato” (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 160) dall'esercizio del potere disciplinare costituisce, secondo Foucault, uno dei due poli del biopotere, apparso come “tecnologia politica” nel XVII secolo – dunque in età classica – e poi divenuto “tecnologia dominante” nella società del XIX secolo (ivi, pp. 159-160).

Con l'affermazione del biopotere, la politica ha iniziato ad interessarsi ad una serie di categorie relative alla “specie umana” (salute, popolazione, natalità, longevità, morte...) <sup>49</sup>, ulteriori rispetto alle categorie giuridiche tradizionali. È nata in questo modo la biopolitica, definibile come “la pratica in cui questo esercizio [del potere] si traduce dal momento in cui gli esseri umani in quanto specie vivente divengono oggetto di una strategia politica generale” (O. Marzocca, 2006, p. 2). Il biopotere non ha sostituito le categorie di potere tradizionali, fondate sulla sovranità, sull'uguaglianza di fronte alla legge, sul contratto sociale, ma si è affiancato ad esse. Si può anzi affermare che tali categorie abbiano contribuito a mascherare e a fornire una giustificazione formale allo sviluppo del biopotere (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 159) <sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Tale interesse per la specie umana rappresenta l'altro polo del biopotere (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 160).

<sup>50</sup> Il diritto è stato tendenzialmente interpretato dai commentatori di Foucault di orientamento marxista come mero strumento di mistificazione utilizzato dalla classe dominante (cfr. G. Mosconi, 1986; per una lettura marxista di Foucault si v. anche S. Elden, 2015, pp. 149-168). Tale lettura potrebbe portare a svalutare l'attenzione posta dal filosofo alla dimensione del “sapere” – e quindi anche al “sapere giuridico” – in realtà particolarmente rilevante nell'opera foucaultiana. Il filosofo ha infatti dedicato molta attenzione alla dimensione del sapere, che non può essere semplicemente associato alla

Quest'ultimo, unitamente alle discipline, avrebbe favorito la nascita e lo sviluppo del capitalismo<sup>51</sup>. Infatti, il corpo manipolato dal potere disciplinare, reso docile, diviene corpo produttivo (ivi, pp. 160-161). Come sottolineato da A. Simone (2010, p. 72), “I saperi-poteri producono i corpi tanto quanto i sistemi di produzione del capitalismo producono i processi di proletarizzazione”.

La sorveglianza imposta agli individui in ogni ambito della società, nelle fabbriche e nelle istituzioni, ha determinato lo sviluppo di relazioni ineguali, nascoste dai principi di uguaglianza a cui erano – e sono tuttora – formalmente improntate le istituzioni dello Stato.

Le tecnologie disciplinari rimandano “all’immaginario giuridico-penale classico”, ma vanno al di là di tale immaginario. La penalità delle discipline non è una penalità della legge, bensì della “norma”: le discipline correggono, addestrano e sanzionano i comportamenti, anche minimi, non conformi. Allo stesso tempo, esse attribuiscono “gratificazioni” e premialità a ciò che si conforma allo standard stabilito dalla norma (G. Campesi, 2008, p. 23). Il discorso alla base delle discipline è quello della “regola naturale”, che non è la regola giuridica, bensì la norma. Foucault (1977, p. 192) afferma che il codice delle discipline è la normalizzazione, che il loro orizzonte teorico è quello delle scienze umane e che “la loro giurisprudenza sarà quella d’un sapere clinico”. Tuttavia, le tecnologie disciplinari non si sono affermate in antitesi rispetto alle norme giuridiche, bensì le hanno *colonizzate*, trasformando la legge – intesa come strumento di orientamento dell’azione degli individui all’interno di una società e come strumento di protezione di quegli stessi individui – in norma (ivi, p. 30). In questo senso, il potere disciplinare non sanziona più la violazione della legge, bensì l’irregolarità, le deviazioni da “un paradigma di normalità” (ivi, p. 25).

Le modalità con cui le tecnologie disciplinari esercitano il controllo sugli individui non sono identificabili con le tecnologie giudiziarie tradizionali, bensì con “l’esame”, tecnica che consente l’analisi oggettivante dell’individuo<sup>52</sup>. Ai fini dell’esame e della

---

sovrastuttura ideologica di cui si occupa il marxismo, ma che costituisce il *regime* senza cui *il potere non è nulla* (C. Sarzotti, 1991, pp. 76-77). Sul rapporto tra Foucault e il marxismo si può richiamare la considerazione secondo cui oggetto dell’interesse di Foucault fosse la normalizzazione dei corpi funzionale al capitalismo piuttosto che il capitalismo di per sé (A. Simone, 2010, p. 72)

<sup>51</sup> Secondo Foucault le discipline e il biopotere non costituirebbero le cause della nascita del capitalismo, bensì le “condizioni tecnologiche necessarie al suo successo”. Il capitalismo non avrebbe infatti potuto svilupparsi appieno senza il controllo razionale sulla vita degli individui, da rendere disciplinati e produttivi, e sulle popolazioni (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, pp. 160-161).

<sup>52</sup> È stato osservato come l’esame determini un rovesciamento del rapporto di potere tra dominanti e dominati: nelle forme classiche con cui viene esercitato il potere, il sovrano appare visibile, mentre le masse sono nell’ombra. Al contrario, con l’affermazione del potere disciplinare e della tecnica dell’esame



conseguente formazione di un sapere sugli individui è stato fondamentale lo sviluppo delle scienze umane, che costituirebbero “il medium più efficace della nuova violenza disciplinatrice che domina la modernità” (J. Habermas, 1987, p. 249). Il dominio della norma ha portato alla luce la centralità delle scienze sociali – in prima battuta la psicologia e la psichiatria<sup>53</sup> – rispetto alle scienze giuridiche<sup>54</sup>. Secondo C. Sarzotti (1991, pp. 53-54), peraltro, il diritto nell’opera foucaultiana può essere concepito, oltre che come “discorso filosofico-politico di legittimazione”, “come tecnica del sapere disciplinare” che, pur mantenendo legami istituzionali con la dimensione giuridica tradizionale, non è connotata in senso strettamente giuridico, bensì normativo<sup>55</sup>.

In questo scenario, il carcere, istituzione totale in cui l’obbedienza viene assicurata con la regolamentazione capillare e costante della vita degli internati tramite la routine e i meccanismi di mortificazione del sé, è il luogo prescelto da Foucault per analizzare l’affermazione e l’esercizio del potere disciplinare. Secondo l’autore, infatti, la prigione “deve essere collocata [...] nel punto in cui avviene la torsione del potere codificato di punire in potere disciplinare di sorvegliare” (M. Foucault, 2014, p. 243). Le istituzioni giuridico-politiche hanno sancito l’uguaglianza formale, ma tale uguaglianza ha sotteso una serie di dinamiche di oppressione e controllo che hanno garantito “la sottomissione delle forze e dei corpi” (ivi, p. 242) delle classi subordinate, pericolose per l’ordine sociale.

Foucault si occupa delle modalità con cui il potere disciplinare viene esercitato all’interno della prigione e nella società tutta tramite l’analisi del *panopticon*, modello architettonico carcerario concepito e teorizzato nel 1791 da Jeremy Bentham. Si tratta di una costruzione circolare con al centro una torre di controllo; nella costruzione circolare

---

questa dinamica appare rovesciata: la popolazione esaminata viene posta al centro dell’attenzione, mentre il potere viene adombrato (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, pp. 184-185).

<sup>53</sup> Strettamente correlato al mutamento della penalità che ha portato all’affermazione del carcere è lo sviluppo di una scienza sulla criminalità e sulla figura del “delinquente” (M. Foucault, 2014, p. 278), che si distingue sia dalla scienza giuridica che da quella medica. Per approfondire, cfr. M. Foucault (2009, pp. 103-125); G. Campesi (2008, pp. 121-141).

<sup>54</sup> Anche se Foucault non chiarisce le modalità con cui lo sviluppo delle scienze umane ha trasformato la scienza giuridica (C. Sarzotti, 1991, p. 53). Il filosofo ha infatti dedicato un’attenzione marginale al sapere giuridico nei suoi studi, probabilmente in quanto maggiormente interessato ad analizzare lo sviluppo delle scienze sociali come diretta conseguenza del potere disciplinare. Le coordinate fornite dalla genealogia foucaultiana sono state comunque utilizzate per studiare il sapere giuridico (sul punto si vedano G. Campesi, 2008, pp. 25-30; C. Sarzotti, 1991, pp. 74-80).

<sup>55</sup> Come evidenziato da Sbriccoli (1977, p. 421) “l’avvento della disciplina prepara anche il trionfo del diritto”. Infatti, la legge stessa sarebbe un’espressione del normativo “in modo assoluto”. Sul rapporto tra ordine del discorso e diritto, con particolare riferimento alla norma eterosessuale e alla produzione giuridica sui corpi, si v. A. Simone (2010, pp. 76 e ss.). Per un’analisi critica dell’*espulsione* operata da Foucault del diritto dalla modernità e per una contestuale riflessione sulla complementarità tra potere disciplinare e diritto cfr. A. Hunt (1994 e 1992). Su quest’ultimo punto cfr. anche C. Smart (2002, pp. 4 e ss.).

vi sono delle celle dotate di finestre esposte verso la medesima torre. Tramite giochi di luce dovuti alla posizione delle finestre la struttura permette a chi si trova nella torre di osservare chi si trova all'interno delle celle senza poter essere osservato di rimando. Le celle sono adibite ad ospitare condannati, malati, scolari, operai, i quali attraverso questo sistema di sorveglianza verrebbero messi in condizione di non opporsi e di introiettare l'obbedienza al potere: gli internati non sono in grado di vedersi reciprocamente, a causa della separazione tra una cella e l'altra, ma possono essere osservati costantemente dalla torre di controllo. Il fine è di "indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento automatico del potere" (M. Foucault, 2014, p. 219).

Tramite questo meccanismo il potere viene de-individualizzato, conseguendo il massimo risultato: indurre una obbedienza automatica degli internati al potere, dettata dalla costante possibilità di essere *visti*. Il modello è potenzialmente applicabile a tutti i gruppi di persone a cui nella società viene imposto un comportamento o un compito (ivi, p. 224).

Si è così affermata tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo la pena detentiva<sup>56</sup>, che consentirebbe di correggere, di normalizzare, di addestrare attraverso l'esercizio del potere disciplinare (ivi, p. 251).

L'autore mette allo stesso tempo in evidenza il fatto che, sin dalla sua fondazione e affermazione come pena egemonica, è stato impossibile nascondere il fallimento della prigione nel conseguire i risultati prefissati: il carcere produce recidiva, "fabbrica delinquenti" (ivi, p. 292) direttamente, imponendo con la violenza uno stile di vita avulso dalla società e favorendo l'associazione solidale tra internati, e indirettamente, "facendo cadere in miseria la famiglia del detenuto" (ivi, p. 295).

Il fallimento del carcere, peraltro, sembrerebbe essere parte integrante dei suoi scopi sin dalla sua affermazione. Tale fallimento, infatti, produce la delinquenza e i delinquenti, rendendoli soggetti patologizzati e marginali, collocandoli all'interno di un sistema chiuso, che consente di separarli dal resto della società e di sottoporli a controllo. Riprendendo il tema del mutamento delle politiche nei confronti degli illegalismi avvenuto nel periodo considerato, si può affermare che la delinquenza sia divenuta in questo modo un *tipo* di illegalismo, marginale e poco pericoloso economicamente,

---

<sup>56</sup> L'autore evidenzia peraltro come il passaggio dai supplizi alla pena detentiva tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo abbia rappresentato una novità, ma che, allo stesso tempo, forme analoghe di privazione della libertà con modalità coercitive avevano già iniziato ad essere sperimentate, a partire dal Rasphuis di Amsterdam, e poi sviluppate nella casa di forza di Gand, nel penitenziario di Gloucester e nella prigione di Walnut Street a Filadelfia (M. Foucault, 2014, pp. 131-138).

proprio delle classi subordinate. Funzionale alla produzione e alla riproduzione dei rapporti di potere, tale illegalismo non è utile se eliminato, bensì se conservato e indirizzato a seconda delle necessità delle classi dominanti (ivi, pp. 306-308).

## **1.2. Oltre Foucault: una breve rassegna del revisionismo storiografico sulle istituzioni totali**

L'interesse di Foucault per la nascita della prigione nell'opera *Sorvegliare e punire* si inserisce all'interno di un filone di studi sull'affermazione del carcere moderno emersi negli anni Settanta del Novecento<sup>57</sup>. Tale filone era caratterizzato dalla volontà comune di riscrivere in chiave critica la storia dell'internamento, fino a quel momento analizzata esclusivamente come una storia di riforme (M. Ignatieff, 2004, pp. 258-259). Secondo la storiografia tradizionale sul carcere, infatti, un processo storico avviatosi grazie all'influsso dell'Illuminismo settecentesco e dell'umanitarismo di matrice religiosa, principalmente evangelico e quacchero, avrebbe determinato un progressivo abbandono di alcune tipologie di pene – impiccagioni, decapitazioni, amputazioni, torture e, in generale, i supplizi su cui si sofferma Foucault (2014, pp. 35-75) – in favore dell'affermazione della pena detentiva, in quanto maggiormente conforme ad uno spirito umanitario e, al contempo, capace di essere rieducativa e punitiva (M. Ignatieff, 2004, p. 258). La storiografia revisionista<sup>58</sup> ha analizzato l'affermazione del carcere e, più in generale, dei luoghi di internamento riconducibili alla categoria di istituzioni totali, come una storia del potere e dell'esercizio dell'autorità, mettendo in discussione l'assunto secondo cui i riformatori sarebbero stati mossi dalla volontà di alleviare le sofferenze degli internati e di reintegrarli nella società. In generale, la storiografia revisionista si è soffermata sulle modalità con cui l'autorità e il potere hanno messo in atto nelle istituzioni totali un progetto di modifica, attraverso umiliazioni e degradazioni, della "personalità del criminale" (ivi, p. 260).

---

<sup>57</sup> Il cui terreno era stato preparato all'inizio degli anni Sessanta da storici provenienti da diversi campi d'interesse, dalla storia delle politiche di welfare, a quella della salute mentale, a quella della medicina (M. Ignatieff, 2004, pp. 258-259).

<sup>58</sup> Il filone revisionista sul carcere viene definito altresì del *controllo sociale*, poiché esso interpreta le riforme come espressione della volontà di alcuni gruppi, dominanti, di controllarne altri, subordinati, ma senza rendere manifesta la coercizione agita (A. Howe, 1994, pp. 37-38; E. Ayers, 1980, p. 84; cfr. anche T.L. Crosby, 1980). In questa sede si adotterà la categorizzazione di A. Howe (1994), per riferirsi alle principali opere del revisionismo storiografico sul carcere. Tuttavia, occorre precisare che su tale categorizzazione non tutti i commentatori sono concordi. Per una sintetica ricostruzione del dibattito sulla categorizzazione dei testi che hanno interpretato la nascita della prigione come una storia del controllo sociale si v. ivi, pp. 37-38.

Occorre premettere altresì che tali studi non sono stati i primi ad analizzare la questione della nascita della prigione da una prospettiva critica: Howe (1994, p. 4) ha collocato tra i “*founding fathers*” di questo filone Rusche e Kirchheimer con il loro *Pena e struttura sociale*, pubblicato per la prima volta nel 1939, ripubblicato e riscoperto nel 1968<sup>59</sup>, Pashukanis con *La teoria generale del diritto e il marxismo* del 1924<sup>60</sup>, anch’esso riscoperto contestualmente all’edizione del 1978, nonché il lavoro di Emile Durkheim<sup>61</sup> sulla questione della penalità, sottoposto ad attenta indagine dagli studiosi di stampo marxista e comunque dai teorici che hanno voluto adottare una prospettiva critica sul tema (ivi, p. 5).

Ci si soffermerà brevemente sugli autori che, insieme a Foucault, sono stati considerati tra i principali protagonisti del revisionismo storiografico<sup>62</sup> sulla nascita della prigione<sup>63</sup>.

---

<sup>59</sup> Il contributo di Rusche e Kirchheimer è stato particolarmente rilevante, nell’ambito del filone revisionista, per gli studi di Dario Melossi e Massimo Pavarini e per l’opera sulla nascita della prigione di Michel Foucault, *Sorvegliare e punire*. La premessa di quest’ultima è analoga a quella del testo *Pena e struttura sociale*: studiare la penalità non a partire dalle teorie filosofiche o giuridiche sulla pena, bensì dalle pratiche concrete di esercizio del potere di punire (D. Melossi, 2003, pp. 252-253). L’opera di Rusche e Kirchheimer descrive l’evoluzione storica delle pene dal Medioevo alla prima metà del XX secolo. L’idea fondamentale è che a diversi modi di produzione corrispondono diverse forme punitive. Ad esempio, quando l’offerta di manodopera sul mercato del lavoro è abbondante la vita umana viene svalutata e, di conseguenza, vengono adottate pene corporali (come nel Medioevo). Quando, invece, la manodopera è scarsa, essa deve essere preservata: i condannati vengono internati in luoghi di detenzione, con la tendenziale previsione del lavoro forzato (come durante il mercantilismo). Soprattutto nella società capitalista, poi, la pena ha una funzione di *less eligibility*: la configurazione della pena deve essere tale da rendere meno desiderabile la permanenza in carcere rispetto alle condizioni di vita di un lavoratore dipendente dello strato più basso (D. Garland, 1999, pp. 133-134). Secondo gli autori, il carcere moderno deve inoltre addestrare i detenuti all’obbedienza e alla disciplina, a tutti quei comportamenti che sono richiesti ad un lavoratore subordinato sul posto di lavoro (ivi, p. 135). Per una lettura critica dell’opera cfr. D. Melossi (1978, pp.265-284).

<sup>60</sup> Interessante la concezione del diritto di Pashukanis. Da una parte, infatti, egli non ritiene che il diritto coincida con la norma giuridica, bensì con l’attuazione della norma nella società (R. Treves, 2002, p. 97). Dall’altra parte, pur partendo da una prospettiva marxista, l’autore non considera il diritto neanche una mera “mistificazione che occulta le autentiche relazioni di potere” (A. Amendola, 2018).

<sup>61</sup> La prospettiva di Émile Durkheim si differenzia comunque significativamente dalla concezione strumentale e utilitaristica della pena di M. Foucault, nonostante alcuni punti di contatto. Per Durkheim, la pena è principalmente espressione dei sentimenti collettivi di una società contraddistinta da valori condivisi e, al contempo, una pratica in grado di rafforzare quegli stessi valori divenendo veicolo di moralità (D. Garland, 1999, p. 176; per una ricostruzione, anche in chiave critica, della teoria della penalità durkheimiana cfr. ivi, pp. 61-121).

<sup>62</sup> Secondo il saggio di Michael Ignatieff (2004, pp. 262-265) pubblicato per la prima volta nel 1981 *State, Civil Society and Total Institutions: A Critique of Recent Social Histories of Punishment*, gli elementi principali su cui concorda la storiografia revisionista sulle istituzioni totali sono i seguenti: il progressivo declino delle pene che comportavano l’inflizione di sofferenza fisica nei condannati; l’affermazione del carcere come pena principale per i reati ritenuti maggiormente gravi successivamente alla Rivoluzione americana del 1776 e alla Rivoluzione francese del 1789; il carcere come pena in grado, secondo i riformatori, di coniugare umanità, deterrenza e rieducazione; l’introduzione nelle istituzioni totali di una serie di misure che da una parte tutelavano la salute e l’igiene degli internati, ma che dall’altra erano finalizzate alla loro spersonalizzazione; l’introduzione di una fitta regolamentazione e *routine* che aveva come finalità la rimozione di ogni forma di associazione tra prigionieri, nonché di suscitare in essi obbedienza; lo sviluppo di una maggiore distanza tra gli internati e il mondo esterno tramite il consolidamento della chiusura dell’istituzione. Secondo l’autore, sui punti evidenziati hanno

### 1.2.1. Rothman e la percezione dell'insicurezza sociale

In *The Discovery of the Asylum*, pubblicato nel 1971, David Rothman analizza criticamente la nascita del penitenziario in America, ponendola in relazione con quella di altre istituzioni di internamento, come i manicomi, i riformatori giovanili e le scuole urbane.

Secondo la ricostruzione dell'autore, tra il 1790 e il 1840 gli Stati Uniti avrebbero conosciuto una forte crescita della popolazione e della sua densità nelle città, unitamente ad un progressivo sviluppo delle industrie manifatturiere. Un aspetto interessante che emerge dal testo di Rothman concerne il senso di insicurezza diffusi in seguito ai citati cambiamenti socioeconomici, che avrebbe portato la società a percepire le pene tradizionali come obsolete (D. Rothman, 2002, pp. 57-58).

Secondo la ricostruzione dell'autore, le istituzioni totali si sarebbero sviluppate in America nel periodo jacksoniano<sup>64</sup>, in un momento caratterizzato da un mutamento economico-sociale. Tali istituzioni non sarebbero peraltro sorte come conseguenza diretta del mutamento della società da agricola a industriale, bensì come conseguenza delle rappresentazioni e definizioni di tale mutamento fornite dai riformatori, ossia "all'interno di un'interpretazione allarmista del disordine" (M. Ignatieff, 2004, p. 267).

In un momento antecedente all'epoca jacksoniana, da collocarsi all'incirca tra il 1790 e il 1820, nella società americana si è diffusa l'idea secondo cui l'aumento della devianza avrebbe costituito la principale conseguenza dell'adozione di pene inumane, che derivavano dal periodo coloniale. Influenzata dal pensiero illuminista, la società americana avrebbe iniziato a ritenere le cause del crimine riconducibili non al comportamento del singolo, bensì piuttosto al sistema normativo, che talvolta sembrava *spingere* i consociati a commettere reati particolarmente gravi, anche per evitare di essere sottoposti ad un castigo severo in seguito alla commissione di reati minori (D. Rothman, 2002, pp. 59-60). La diffusione di tali convinzioni avrebbe spinto i riformatori ad intervenire sulla legislazione penale e, progressivamente, avrebbe portato all'affermazione della pena detentiva all'interno degli istituti penitenziari rispetto ad

---

concordato tre dei principali storici revisionisti: David Rothman, Michel Foucault e lo stesso Ignatieff (*ibidem*). Sul punto, cfr. anche M. Gibson (2011, pp. 1044-1045).

<sup>63</sup>Nella consapevolezza che il bagaglio teorico proprio di questi studi, per la sua vastità, dovrà essere necessariamente richiamato, ai fini della trattazione, nei suoi punti essenziali.

<sup>64</sup> Andrew Jackson è stato eletto presidente degli Stati Uniti nel 1828 ed è rimasto in carica, per due mandati, dal 1829 fino al 1837.

altre forme di penalità diffuse in epoca coloniale<sup>65</sup>. Le riflessioni dei riformatori, in questa prima fase, non ipotizzavano ancora che il carcere potesse essere funzionale a rieducare il condannato. L'interesse non era rivolto a quanto sarebbe avvenuto all'interno del penitenziario, bensì alla pena detentiva in quanto tale (ivi, pp. 61-62).

Intorno al 1820 le idee della società statunitense relativamente al fenomeno della devianza hanno iniziato a mutare. Nonostante l'introduzione dei penitenziari e il mutamento progressivo delle pene, i tassi di criminalità non sono diminuiti. L'attenzione si è spostata, secondo l'autore, dal crimine al criminale. Anche tramite una serie di ricerche condotte su alcuni internati nella prigione di Auburn a New York<sup>66</sup> – e poi successivamente su giovani internati nel riformatorio della stessa città<sup>67</sup> – si sarebbe diffusa la convinzione che la causa della criminalità fosse da individuarsi nella storia personale, soprattutto familiare, del *deviante*. Sul modello delle ricerche condotte nella prigione di Auburn molti altri studi sono stati svolti nell'ambito di società filantropiche, sempre con il medesimo oggetto di indagine, con i medesimi metodi e con le stesse conclusioni.

Le analisi effettuate in quel periodo storico hanno, secondo l'autore, *convinto* la società americana che la responsabilità della devianza dei soggetti dovesse essere imputata all'ambiente<sup>68</sup>. Contestualmente, hanno iniziato ad emergere delle proposte di intervento per *curare* i criminali e, oltre ad essi, tutti quei soggetti considerati pericolosi per l'ordine sociale (ivi, p. 78)<sup>69</sup>.

Il penitenziario sarebbe così divenuto l'*orgoglio* della nazione, con la sua configurazione esterna, la sua organizzazione interna e la sua routine quotidiana (ivi, p. 79). In questo senso, si sarebbe diffusa l'idea secondo cui una istituzione altamente

---

<sup>65</sup>Che erano prevalentemente pene corporali, come la forca, la frusta, la gogna, il marchio a fuoco e, in alcuni casi, l'internamento nelle *houses of correction* o *workhouses* (D. Melossi e M. Pavarini, 2018, p. 208).

<sup>66</sup>Le ricerche sono state condotte dagli ispettori della prigione di Auburn seguendo una metodologia che l'autore ha definito *discutibile*: gli ispettori hanno condotto una serie di interviste somministrate ad alcuni internati in procinto di uscire dal carcere. Gli ispettori non hanno interpretato le risposte ricevute, né hanno dimostrato di vagliare criticamente quanto affermato dagli intervistati, ponendo domande orientate ad individuare le cause del comportamento criminale nella storia personale degli internati (D. Rothman, 2002, pp. 64-65).

<sup>67</sup>Le ricerche, condotte in questo caso dai responsabili dell'istituzione, si sono concentrate su un'indagine relativa all'ambiente familiare e sulla moralità di tale contesto (D. Rothman, 2002, pp. 76-77).

<sup>68</sup>Nello stesso senso, anche in D. Rothman (1972, p. 5).

<sup>69</sup>B. Gutmann Rosenkrantz (1972) ha peraltro criticato il lavoro di Rothman relativamente alla "*environmentalist explanations of deviance*" (p. 735), evidenziando come nell'epoca considerata il principale obiettivo da perseguire in carcere fosse la riforma individuale della persona, indipendentemente dall'indagine delle cause sociali del comportamento deviante. Inoltre, nel periodo antecedente la guerra civile americana (scoppiata nel 1861), secondo lo studioso, l'idea che la matrice del crimine coincidesse con l'ambiente non era ancora diffusa (ivi, p. 738).

organizzata, capace di isolare il condannato dalle tentazioni della società esterna, sarebbe funzionale alla riforma del medesimo. Allo stesso tempo, i prigionieri avrebbero dovuto essere separati gli uni dagli altri anche all'interno del carcere: la ripartizione del tempo e dello spazio all'interno della prigione è così divenuta la principale preoccupazione dei riformatori ottocenteschi (ivi, pp. 82-83).

La conformazione architettonica del penitenziario è diventata molto importante nel periodo considerato, soprattutto a causa dello sviluppo di due diversi modelli di organizzazione sia spaziale che temporale, che hanno suscitato un grande dibattito tra i riformatori in America e in Europa<sup>70</sup>.

Nel carcere di Filadelfia, in Pennsylvania, si è sviluppato un regime di isolamento continuo dei prigionieri, i quali, secondo la filosofia alla base di tale modello, non si sarebbero mai dovuti incontrare, tanto che persino nel tragitto tra l'ingresso del carcere e la cella essi venivano incappucciati per evitare che gli altri detenuti riuscissero a vederli. All'interno della cella i detenuti erano incoraggiati a leggere la Bibbia o altre letture ritenute moralmente elevate dalle autorità della prigione, potevano svolgere qualche esercizio fisico sempre in isolamento e ricevere solo pochi visitatori selezionati. Peraltro, la possibilità di leggere o fare qualche colloquio sporadico veniva attribuita al condannato solo dopo un periodo di isolamento totale. Successivamente a questo periodo iniziale, il condannato poteva anche essere ammesso a lavorare all'interno della sua cella. Al contrario, nel carcere di Auburn nello stato di New York, i condannati erano isolati durante la notte, ma durante il giorno era previsto che lavorassero in comune (ivi, pp. 85-86).

I riformatori si sono presto divisi tra i sostenitori di questi due metodi, dibattendo sulla preferibilità di un sistema rispetto all'altro. I sostenitori del modello filadelfiano ritenevano che il medesimo fosse da preferire perché non consentiva alcuna interazione tra i prigionieri. D'altro canto, i sostenitori del modello auburniano ribattevano che i contatti tra gli internati a Filadelfia avvenivano comunque, poiché le mura del carcere non erano particolarmente spesse. I riformatori che sostenevano il carcere di Auburn sottolineavano inoltre i gravi danni per la salute dei detenuti che l'isolamento prolungato avrebbe potuto provocare. L'argomento che peraltro ha convinto

---

<sup>70</sup> Dall'Europa venivano inviate delegazioni al fine di studiare il funzionamento dei due modelli americani. Forse la più nota di tali delegazioni è stata quella composta da Tocqueville e De Beaumont, incaricati dal governo francese di condurre una ricerca sulle carceri americane. Essi, tra il 1831 e il 1832, hanno visitato le prigioni in America, condensando i risultati dell'indagine nel testo *Système pénitentiaire aux États-Unis et son application en France* pubblicato nel 1833. Nel testo gli autori hanno svolto una attenta analisi dei sistemi di internamento in essere rispettivamente nel carcere di Philadelphia e di Auburn.

maggiormente circa la preferibilità del modello di Auburn è quello relativo alla economicità di tale sistema: la costruzione degli istituti penitenziari secondo il sistema auburniano avrebbe portato maggiori vantaggi in quanto le celle degli stessi non sarebbero state di grandi dimensioni (dovendo ospitare i detenuti solo durante la notte). Inoltre, il sistema del lavoro in comune avrebbe consentito una maggiore produttività del penitenziario (ivi, pp. 86-88).

Secondo Rothman, quindi, la separazione dei prigionieri, l'obbedienza e il lavoro sono diventati i tre pilastri su cui si è basata l'organizzazione degli istituti penitenziari (ivi, p. 105). Per fare in modo che la vita in carcere ruotasse attorno a questi tre elementi, le attività giornaliere sono state disciplinate in ogni loro aspetto secondo un modello quasi-militare (*ibidem*). Nello specifico, Rothman pone tale organizzazione militare in correlazione con la carenza di ordine percepita dalla società americana nel periodo considerato: la disciplina interna al penitenziario diviene in questo scenario un messaggio trasmesso alla comunità, finalizzato a rassicurarla sul fatto che in carcere i soggetti devianti avrebbero imparato a resistere al vizio e alla corruzione, anche tramite il lavoro duro e continuativo.

Secondo la ricostruzione dell'autore, la società americana si sarebbe quindi affidata alle istituzioni totali in risposta all'insicurezza sociale derivante dalla percezione dell'aumento della povertà, della delinquenza, della malattia mentale, unita alla nostalgia per il passato coloniale, a sua volta percepito come un periodo di coesione sociale. Istituzioni come la prigione o il manicomio avrebbero, secondo la narrazione portata avanti dai riformatori, consentito di curare e al contempo di prevenire i comportamenti ritenuti passibili di turbare l'ordine sociale, attraverso una routine quotidiana fatta di lavoro e disciplina (D. Rothman, 2002, p. xxxiv).

L'autore, pertanto, non associa le istituzioni segreganti esclusivamente al mutamento economico e sociale, ma al "modo in cui esso fu riportato all'interno di un'interpretazione allarmista del disordine" e "alla distribuzione sul territorio dei riformatori filantropici" (M. Ignatieff, 2004, p. 267), distinguendosi da altre prospettive, più attente al cambiamento dei modi di produzione. In questo senso, risulta particolarmente interessante la considerazione effettuata da Ignatieff in riferimento al testo di Rothman, secondo cui "il linguaggio sviluppato in una società per spiegare il disordine e la devianza definisce anche le soluzioni che essa sviluppa per questi problemi" (*ibidem*). Tuttavia, lo stesso Ignatieff ha evidenziato come nella ricostruzione rothmaniana manchi una compiuta analisi dei rapporti tra le narrazioni dei riformatori e



il sistema socioeconomico in cui le stesse si inseriscono. A tal proposito, è stato sottolineato come l'autore abbia tralasciato la rilevanza dell'industrializzazione nel mutamento culturale: essa avrebbe portato la società a ritenere che l'incapacità di inserirsi (e di permanere) nel lavoro produttivo costituisca di per sé un grave problema sociale, da curare con il lavoro forzato interno alle istituzioni segreganti (K.T. Erikson, 1972, p. 407)<sup>71</sup>.

Anche in riferimento al tema della rappresentazione del disordine, tuttavia, è stata ritenuta problematica la concezione unitaria delle posizioni in età jacksoniana in merito al periodo coloniale, che sembra emergere dalla ricostruzione dell'autore (ivi, pp. 267-268). Anche l'idea che questi due periodi della storia americana debbano essere concepiti come nettamente separati è stata criticata, nella convinzione che alcuni aspetti del primo periodo abbiano influito sulla nascita della prigione nel secondo, richiamando una maggiore continuità storica nell'analisi (M. Kammen, 1973, p. 1380)<sup>72</sup>.

Il rilievo più diffuso mosso al lavoro di Rothman, peraltro, concerne l'assenza di riflessione sulla relazione tra istituzioni totali europee – soprattutto inglesi e olandesi – e nascita della prigione in America (D. Matza, 1973, pp. 1572-1573)<sup>73</sup>. Come si è accennato nel paragrafo precedente, in Europa sono state infatti sperimentate ben prima dell'affermazione della prigione come pena egemonica esperienze di internamento che hanno costituito un importante modello per la nascita del carcere moderno (A.T. Rubin, 2019, pp. 140-142)<sup>74</sup>. Di tali istituzioni, su cui si tornerà ripetutamente nel corso del presente lavoro, ci si occuperà più nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

### **1.2.2. Carcere e fabbrica: un'analisi marxista della nascita della prigione**

Secondo Jonathan Simon un volume che ha in comune con *Sorvegliare e punire* “un modo di trattare la pena come parte di una più ampia tecnologia politica del corpo” è *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario* di Dario Melossi e Massimo

---

<sup>71</sup>Sulla minimizzazione dell'influenza dell'industrializzazione – così come dell'urbanizzazione – sulla nascita della prigione in America cfr. anche N. Dain (1972, p. 140).

<sup>72</sup> Alcuni elementi – come la coercizione e il tentativo di disciplinare i gruppi marginalizzati nell'ambito della società – che hanno caratterizzato il sistema penale nell'età coloniale avrebbero, secondo alcuni autori, influenzato la successiva riforma (D. Matza, 1973, p. 1572). Tuttavia, secondo alcuni commentatori, Rothman non ha analizzato la continuità, tra il periodo jacksoniano e il periodo precedente, della segregazione statale, soprattutto razziale, dei soggetti marginalizzati (M. Zuckerman, 1972, p. 406). Sul punto, cfr. anche A.T. Rubin (2019, pp. 149-150).

<sup>73</sup> Sul medesimo punto, cfr. anche G.H. Daniels (1972, p. 1016); G.N. Grob (1972, p. 326); A.T. Rubin (2019, pp. 140-142); M. Zuckerman (1972, p. 402).

<sup>74</sup>Come evidenziato da Rubin (2019, pp. 141-142), occorre analizzare l'influenza che le strutture di internamento premoderne – come la Rasphuis e Spinhuis olandese di cui parlano P. Spierenburg (2007); D. Melossi e M. Pavarini (2018) – hanno esercitato sull'invenzione del penitenziario.

Pavarini (2018, p. 11), pubblicato nel 1977. Il testo propone un'analisi di matrice marxista della nascita della prigione, basandosi su materiale storico relativo al contesto europeo e italiano (a cui è dedicata la prima parte del libro, a firma di Dario Melossi) e a quello americano (a tale contesto è dedicata la seconda parte del volume, realizzata da Massimo Pavarini)<sup>75</sup>.

Tramite l'utilizzo del concetto di *disciplina*, utile ad interpretare la nascita e il funzionamento dell'istituzione penitenziaria come ancillare alla fabbrica e, dunque, al capitalismo, gli autori di *Carcere e fabbrica* hanno affinato la lettura marxista della storia della penalità (A. Howe, 1994, p. 61). Il volume ha in comune con l'opera sulla nascita della prigione di Foucault proprio l'enfasi sul concetto di disciplina<sup>76</sup> (D. Melossi, 2017, p. 13). In questo senso, quest'ultima non è da intendersi come "insegnamento di capacità utili a lavoratori potenziali", bensì come "obbedienza" (ivi, p. 23), da imporre alle categorie marginalizzate nella società (ivi, pp. 25-26)<sup>77</sup>.

Nell'introduzione alla recente edizione del 2018 del testo, Melossi ha sottolineato che l'originalità della tesi proposta nello stesso risiede proprio nella lettura marxista<sup>78</sup> dell'origine del penitenziario, che riconduce quest'ultima al "processo storico-economico che Marx, nel primo volume del Capitale, chiama accumulazione «originaria» o «primitiva»" (D. Melossi e M. Pavarini, 2018, p. 15)<sup>79</sup>. Il processo di

---

<sup>75</sup> Peraltro, sono state mosse alcune critiche all'impostazione teorica dei due autori, che risulta parzialmente differente (A. Howe, 1994, p. 63). A tal proposito, M. Mandel ha evidenziato come, nonostante il nodo centrale della questione – ossia la produzione e la riproduzione sociale del proletariato – sia condiviso da entrambi, Melossi adotti un approccio maggiormente materialista per spiegare le origini della penalità, mentre Pavarini sia maggiormente attento alle ideologie sottese alla nascita della prigione, probabilmente anche a motivo dei differenti periodi storici, nonché dei diversi contesti spaziali, rispettivamente sottoposti ad indagine da ciascuno dei due autori (1982, pp. 848-850).

<sup>76</sup> Invece che sul mercato del lavoro e sull'economicismo di Rusche e Kirchheimer in *Pena e struttura sociale* (D. Melossi, 2017, p. 13). Un altro interessante punto di contatto tra l'opera di Melossi e Pavarini e quella di Foucault è rappresentato dallo studio del passato con una prospettiva attenta al presente (M. Sozzo, 2020, p. 1102).

<sup>77</sup> Per una recensione dell'opera attenta a ricostruire alcune prospettive teoriche che hanno influenzato gli autori di *Carcere e fabbrica*, cfr. G. Ray (1981, pp. 57-60).

<sup>78</sup> Il marxismo che informa *Carcere e fabbrica* è alla base del motivo per cui questo volume non sempre è stato considerato parte del filone revisionista o del controllo sociale sulla nascita della prigione (A. Howe, 1994, p. 61).

<sup>79</sup> Melossi e Pavarini ripropongono l'idea già esposta da Pashukanis, secondo cui il carcere sarebbe diventato la pena principale nel sistema capitalista: la detenzione, prevedendo la privazione di un quantum di libertà di fronte alla violazione della legge penale, diviene la pena per eccellenza in un sistema in cui il bene supremo è costituito dal lavoro umano misurato nel tempo. Secondo I. Jankovic, peraltro, non è chiaro il motivo per cui la libertà in un sistema capitalistico dovrebbe essere ritenuta la forma di scambio per eccellenza di fronte ad un'offesa, considerando come in tale sistema il valore di scambio principale sia il *denaro*. Allo stesso tempo, viene criticata l'idea per cui la privazione di un quantum di libertà come equivalente della privazione del tempo del lavoro dovrebbe essere ritenuta svantaggiosa per il detenuto. Inoltre, l'autore problematizza anche l'idea per cui il carcere dovrebbe essere un luogo di produzione del proletariato. Secondo l'autore, il ragionamento portato avanti da Pavarini (D. Melossi e M. Pavarini, 2018, pp. 265 e ss.) per cui in carcere l'uomo verrebbe privato della propria personalità e dei propri beni fino a divenire un soggetto astratto, trovandosi ad abbracciare lo

accumulazione originaria, che ha portato alla dissoluzione del mondo feudale tramite la separazione del lavoratore dai propri mezzi di produzione ha costituito l'origine del capitalismo e della formazione della classe del proletariato. La cacciata dei contadini dalle terre avvenuta tra il XV e il XVI secolo in Inghilterra, che ha prodotto le masse contadine, spesso disoccupate, ha anche portato con sé una legislazione volta a reprimere i fenomeni del vagabondaggio e della mendicizia<sup>80</sup> (D. Melossi e M. Pavarini, 2018 pp. 69-72). Tali provvedimenti hanno inizialmente previsto una serie di misure volte a controllare e a scoraggiare il vagabondaggio, come la registrazione obbligatoria dei vagabondi, il bando, la frusta, fino all'esecuzione capitale. Sin dal 1530 è stata stabilita la distinzione tra poveri inabili al lavoro, che erano autorizzati a mendicare, e poveri abili, che non dovevano mendicare né potevano ricevere la carità da terze persone, su minaccia di pene anche molto severe. Con la *Poor Law* del 1572 è stata istituita una tassa sui poveri che doveva servire a mantenere gli inabili al lavoro e, contestualmente, a reperire un lavoro ai poveri abili, anche se concretamente il secondo obiettivo non è mai stato realizzato.

Peraltro, già a partire dal 1557 il Re aveva destinato il palazzo di *Bridewell* ad accogliere poveri abili, ritenuti oziosi, ma anche piccoli criminali. In pochi anni l'iniziativa ha portato alla fondazione di case di correzione (le "*houses of correction*") finalizzate all'internamento di vagabondi, mendicanti, autori di reati lievi, che rifiutavano di lavorare, per educarli al lavoro. La casa di lavoro avrebbe costituito un importante elemento di correlazione tra capitalismo e penalità. Invero, è stato evidenziato come, operando un ribaltamento del rapporto intercorrente tra struttura e sovrastruttura<sup>81</sup>, la casa di correzione sia stata un luogo centrale per la nascita del capitalismo e non solo uno strumento di espressione dello stesso (D. Melossi, 2017, p. 14), in continuità con quanto affermato da Foucault sulle discipline e sulla loro propedeuticità allo sviluppo del capitalismo.

---

status di proletario per riuscire a sopravvivere (in quanto tale status sarebbe l'unico corrispondente alla vita detentiva, concepita come stato di soggezione morale), sarebbe fallace. Secondo Jankovic, infatti, lo status di proletario non corrisponde necessariamente ad uno stato di soggezione morale e, in ogni caso, non sarebbe l'unico status a corrispondere a tale soggezione (un altro status corrispondente alla soggezione morale potrebbe essere, ad esempio, la schiavitù), cfr. I. Jankovic (1983, pp. 393-395).

<sup>80</sup>Sul punto, cfr. anche G. Caputo, 2020, pp. 14-17.

<sup>81</sup> È stato a tal proposito evidenziato dallo stesso Melossi come il ribaltamento del rapporto tra struttura e sovrastruttura sia valido anche in una società in cui la fabbrica è andata scomparendo. In questo senso, il carcere – che produce subordinazione – potrebbe essere inteso come la struttura della società e la moltiplicazione delle forme del lavoro come la sovrastruttura (D. Melossi, 2020, p. 1114).

Lo strumento della casa di correzione è stato recepito ufficialmente dalla legislazione britannica del 1576 (D. Melossi e M. Pavarini, 2018 pp. 69-72)<sup>82</sup>. Al rifiuto del lavoro è stata attribuita “una vera e propria intenzione criminale” nel 1601, anno in cui un provvedimento legislativo ha dato facoltà ai giudici “di inviare gli oziosi abili al carcere comune” (ivi, p. 73). Melossi evidenzia la funzione di calmieratore del prezzo del lavoro sul libero mercato svolta dalle case di correzione e dalle case di lavoro in Inghilterra, esercitata in ragione del fatto che nella fase originaria del capitalismo i lavoratori non erano ancora abbastanza numerosi da poter coprire tutta la domanda di lavoro, con il rischio che i medesimi traessero vantaggio da questa situazione (ivi, p. 74). Il problema dello squilibrio tra domanda e offerta di lavoro si è riproposto nel XVII e nel XVIII secolo e, contestualmente, una continua richiesta di lavoro forzato per calmierare i prezzi. Con l’avvento della rivoluzione industriale nella seconda metà del Settecento e l’espansione del mercato, il sistema assistenziale previsto dalla *Old Poor Law* Cinque-Seicentesca non è stato più ritenuto soddisfacente (l’offerta di lavoro era cresciuta a dismisura e, di conseguenza, anche il sistema di tassazione assistenzialista). Ciò ha portato ad un mutamento delle concezioni sulla funzione della casa di lavoro, considerata non più un semplice strumento assistenziale volto a educare e a contenere il prezzo del lavoro, bensì uno strumento terroristico finalizzato a “far sì che il povero si offrisse a qualunque datore di lavoro a qualunque condizione” (ivi, pp. 100-102). Ciò sarebbe avvenuto perché all’interno della *workhouse* il tenore di vita era talmente basso – così come le condizioni igieniche, alimentari, sanitarie – da spingere chiunque a fare qualunque cosa per evitare di entrare all’interno di queste istituzioni: si tratta del già accennato principio della *less eligibility*. Tramite la nuova *Poor Law* del 1834<sup>83</sup> la casa

---

<sup>82</sup> La casa di lavoro ha assunto una forma maggiormente sviluppata nell’Olanda del XVII secolo. Melossi attribuisce questo sviluppo all’abbondante offerta di lavoro che caratterizzava l’Olanda, a fronte di una domanda scarsa, situazione che avrebbe potuto portare i lavoratori a “contrattare la vendita della propria forza lavoro”. (D. Melossi e M. Pavarini, 2018, p. 75). La casa di lavoro olandese – conosciuta come *Rasp-huis* di Amsterdam – si è quindi sviluppata con la funzione di controllare la forza-lavoro, impiegandola in un’attività di lavoro forzato, che avrebbe consentito sia di sfruttare tutta la manodopera possibile, addestrandola all’obbedienza, sia di calmierare il salario dei lavoratori liberi (ivi, p. 76). Nella *Rasp-huis* piccoli criminali, vagabondi, oziosi, ladri venivano costretti a grattugiare il legno fino a trasformarlo in una polvere molto fine, utile ai tintori. Per lo svolgimento di tale tipologia di lavoro, la casa di lavoro nel periodo considerato deteneva il monopolio. La scelta di impiegare gli internati in questi mestieri particolarmente duri viene posta da Melossi in relazione alla concezione mercantilista – in cui il capitale era ancora debole – e alla necessità di addestrare operai sprovvisti di un sapere e di una professionalità in campo manifatturiero – come gli ex contadini – a divenire operai docili (ivi, pp. 78-81).

<sup>83</sup> Melossi mette l’impostazione della nuova *Poor Law* anche in correlazione con le teorie malthusiane che ritenevano che la sopravvivenza di una popolazione così numerosa, composta peraltro anche da poveri inabili al lavoro, costituisse sostanzialmente un peso per la società, in quanto “inutile e dannosa per lo sviluppo economico” (D. Melossi e M. Pavarini, 2018, p. 101). Peraltro, Caputo evidenzia l’importanza delle teorie utilitaristiche di Jeremy Bentham e di Stuart Mill nello sviluppo delle politiche assistenziali nell’Ottocento: esse ritenevano che le politiche assistenziali pubbliche avessero “la funzione

di lavoro è divenuta l'unico strumento da applicare nei confronti di tutti coloro che richiedevano assistenza: strutturata come un carcere vero e proprio, le sue condizioni erano spesso peggiori rispetto a quelle del penitenziario e il lavoro da svolgersi all'interno era "in genere inutile, insignificante, pensato assai più per esigenze di disciplina e di ammaestramento che di rendimento produttivo"<sup>84</sup> (ivi, pp. 102-103).

Secondo l'autore, quindi, la casa di lavoro o di correzione, così come il carcere e, più in generale, tutte le istituzioni segreganti che si sono sviluppate nel periodo considerato, avrebbero storicamente assolto la funzione di addestrare – attraverso le pratiche messe in atto al loro interno, compreso il lavoro inutile – "un tipo umano che costituisce l'articolazione fondamentale della macchina produttiva" (ivi, p. 112), ossia la forza-lavoro. In questo senso, tali istituzioni sono state "definite ancillari alla fabbrica" (ivi, p. 111). Il tema della funzione che queste istituzioni hanno esercitato nel sistema capitalistico verrà ripreso quando si entrerà nel merito dell'analisi dell'istituzione correzionale oggetto del presente lavoro, allorquando si metteranno in evidenza le funzioni svolte da un'istituzione segregante di tipo non penale indirizzata all'internamento di giovani donne.

Nella seconda parte del testo, Pavarini, come già effettuato da Rothman, pone l'accento sullo sviluppo della prigione negli Stati Uniti d'America nell'età jacksoniana. L'autore analizza il passaggio dal periodo coloniale alla prima metà dell'Ottocento, evidenziando come, nel caso americano, l'utilizzo dell'internamento come strumento repressivo delle classi marginali debba essere fatto risalire al mutamento del sistema produttivo. Infatti, come si è accennato facendo riferimento all'analisi di Rothman, nel periodo coloniale le comunità – caratterizzate da un'economia agricola stanziale – erano maggiormente coese. Di conseguenza, la marginalità sociale, a sua volta stanziale, non veniva stigmatizzata in modo particolare. Il contrasto a tale forma di marginalità non aveva assunto una rilevanza politica, come nel caso inglese, con la distinzione tra poveri abili e inabili al lavoro, mentre aveva assunto forme altamente repressive il contrasto al vagabondaggio, proprio perché quest'ultimo era percepito come una minaccia alla comunità (ivi, p. 201). Per reprimere il fenomeno del vagabondaggio anche in America sono nate, a partire dalla fine del Seicento, le prime *workhouses* e *houses of correction*,

---

di gestire la manodopera di riserva temporaneamente espulsa dal mercato del lavoro", occupandosi al contempo della tutela dell'ordine pubblico e del promuovere "l'adesione ideologica dei poveri al modello dell'*homo oeconomicus*" (G. Caputo, 2020, p. 21).

<sup>84</sup> Nel contesto territoriale italiano il carcere, così come la casa di correzione, non avrebbe mai veramente svolto una funzione di addestramento al lavoro in fabbrica, ma si sarebbe "immediatamente adeguato alla funzione deterrente e terroristica svolta dall'internamento nelle più avanzate nazioni europee all'inizio dell'Ottocento" (G. Neppi Modona, 2018, p. 48).

ma inizialmente esse hanno ospitato, diversamente dal caso europeo, numeri molto piccoli di internati. Queste istituzioni erano finalizzate ad ospitare detenuti per crimini nei confronti dei quali non erano previste pene corporali, i vagabondi, gli oziosi e i poveri<sup>85</sup>.

Nelle *workhouses* venivano inoltre internati, già nel periodo coloniale, giovani che non avevano violato la legge, ma che erano ritenuti a rischio di violarla a causa di una educazione familiare carente. Da una parte, quindi, le istituzioni adibite ad ospitare vagabondi e piccoli criminali ospitavano talvolta anche minori, dall'altra la famiglia, che era responsabile dell'educazione dei giovani, rappresentava anche la prima istituzione di contrasto alla criminalità, alla malattia mentale, alla povertà, al vizio, dunque alla devianza in senso ampio (ivi, pp. 210-211).

Con il decollo industriale avvenuto tra il 1820 e il 1860, il cui terreno era stato preparato secondo Pavarini già a partire dal periodo successivo alla Rivoluzione americana, l'industria manifatturiera si è sviluppata a dismisura diffondendosi in tutto il Paese e, contestualmente, è cresciuta esponenzialmente la popolazione urbana. Allo stesso tempo, l'aumento del pauperismo – dovuto probabilmente al fatto che l'industria manifatturiera, almeno nella fase antecedente al 1830, non era in grado di assorbire tutta la manodopera che, attraverso l'abbandono dei latifondi, si spostava internamente nel Paese – è stato associato anche in America ad una colpa, ad una responsabilità individuale del soggetto. Anche nella società statunitense si è iniziato così ad associare la povertà alla devianza e alla criminalità (ivi, pp. 223-225).

In questo senso, il sistema di contrasto alla povertà allora in vigore è stato abolito in favore della rivitalizzazione delle case di correzione e di lavoro, nelle quali “l'Amministrazione pubblica avrebbe provveduto all'educazione attraverso il lavoro” dei poveri, degli oziosi e dei vagabondi, che vi sarebbero stati internati coattivamente (ivi, p. 227).

Anche i minori che vivevano in stato di povertà, soprattutto orfani, venivano percepiti come una minaccia per l'ordine sociale, poiché si riteneva che fossero passibili di *diventare* criminali. Si è scelto così di optare anche nel loro caso per l'internamento in un'istituzione *ad hoc*, la *farm-school*, “ideata sul modello della *workhouse*” (ivi, p. 228).

---

<sup>85</sup> Spesso i poveri residenti in un determinato luogo venivano ospitati nelle *poorhouses*: queste ultime non erano propriamente assimilabili alle case di correzione, poiché erano strutturate sul modello della *casa colonica*, che era caratterizzata da un'organizzazione interna analoga alla vita domestica (ivi, pp. 206-207).

All'interno di queste istituzioni, peraltro, il lavoro a cui venivano costretti gli internati era molto spesso improduttivo, poiché non era agevole introdurre i macchinari e le tecnologie utilizzati nel mercato libero (ivi, p. 231). Invece di implementare il lavoro produttivo all'interno delle istituzioni segreganti, in un primo momento si è scelto di valorizzare un sistema di contrasto alla criminalità maggiormente *economico*. Come già evidenziato da Rothman, il sistema penitenziario americano è stato inizialmente fondato "sull'isolamento cellulare degli internati, sull'obbligo al silenzio, sulla meditazione e sulla preghiera" (ivi, p. 234). Infatti, nel sistema del *solitary confinement* messo in pratica a partire dal carcere di Walnut Street a Philadelphia, il lavoro aveva una mera funzione "terapeutica", volta a stimolare nel criminale il ravvedimento (ivi, pp. 235-236). In un secondo momento, come si è accennato *supra*, preso atto che il sistema dell'isolamento silenzioso non educava i detenuti al lavoro produttivo e, al contempo, non era in alcun modo competitivo con il sistema produttivo esterno, si è deciso di promuovere il modello di Auburn (anche detto *silent-system*), che prevedeva l'isolamento notturno degli internati e il lavoro silenzioso, ma in comune, durante il giorno (ivi, pp. 237-238). Anche nel caso americano, secondo Pavarini, il lavoro produttivo in carcere ha talvolta svolto la funzione, in particolare durante il XIX secolo, di calmierare i livelli salariali all'esterno del carcere (ivi, p. 239).

In generale, l'opera di Melossi e Pavarini è unica nell'ambito del filone revisionista, poiché la sua analisi sulla nascita della prigione prevede la compresenza di una prospettiva sul contesto europeo, così come sul contesto statunitense (M. Mandel, 1982, p. 848).

### **1.2.3. Ignatieff e la revisione del revisionismo**

Particolarmente interessante ai fini del nostro discorso è *A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850* di Michael Ignatieff, che si propone anch'esso di comprendere le motivazioni per cui tra il 1770 e il 1840 in Inghilterra il penitenziario inteso come disciplina rivolta alla *mente* ha sostituito le pene antecedenti, inflitte al *corpo* del condannato. Sembra opportuno concludere questa breve disamina con questo autore, che, oltre ad avere contribuito all'analisi revisionista sul carcere, ha altresì offerto un'interessante critica di tale filone in uno scritto successivo.

Secondo la ricostruzione operata ne *A Just Measure of Pain*, nella seconda metà del Settecento in Inghilterra, ad un insieme di provvedimenti legislativi e decisioni

giurisprudenziali ha fatto seguito una riduzione del ricorso alla pena di morte e alla deportazione, specie per i reati ritenuti meno gravi, e un maggiore utilizzo della carcerazione come pena (M. Ignatieff, 1982).

L'autore ritiene, come Foucault, che i luoghi di internamento abbiano rappresentato la messa in atto di una nuova strategia di potere compatibile sia con l'Illuminismo settecentesco che con la successiva Restaurazione (M. Ignatieff, 2004, p. 270), in quanto funzionali a "isolare una classe di criminali dalla classe di lavoratori, incarcerare la prima in modo da non corrompere l'industriosità della seconda" (ivi, p. 273).

Ignatieff pone peraltro grande attenzione nella sua analisi alle ideologie che hanno influenzato la modificazione effettiva del sistema penale in Inghilterra, dalle varie correnti del protestantesimo al razionalismo utilitaristico. L'autore si sofferma dettagliatamente sulla storia personale e ideologica di John Howard, celebre riformatore delle prigioni, impegnato nella visita degli istituti carcerari europei dal 1773 al 1791, quando ha trovato la morte a causa del tifo (M. Ignatieff, 1982, pp. 53 e ss.). Howard era un Calvinista moderato e la sua spiritualità era intrisa di fervore e del rigido ascetismo con cui conduceva la propria esistenza. Come sceriffo ha visitato tutti gli istituti penitenziari inglesi e gallesi, sottolineandone, nel testo *The State of the Prisons*, pubblicato nel 1777, non solo le condizioni fatiscenti e degradanti per chi li abitava, ma anche le principali caratteristiche sotto il profilo statistico: le dimensioni dell'edificio, la dieta proposta, la tabella delle tariffe, l'entità della popolazione detenuta presente in istituto il giorno della visita e molti altri aspetti che egli riteneva interessanti (*ibidem*).

Dalle visite dei penitenziari in Europa, Howard ha tratto molti spunti utili alla riforma delle prigioni in Inghilterra. In particolare, il modello delle *Rasp Houses*<sup>86</sup> di Amsterdam e Rotterdam ha colpito il riformatore per il suo essere particolarmente ordinato e organizzato in ogni aspetto; un altro modello apprezzato da Howard è quello silenzioso – peraltro già sperimentato in alcuni luoghi di internamento nell'Inghilterra settecentesca – imposto ai giovani internati nell'istituto di San Michele dello Stato Pontificio, costruito sul modello del monastero cattolico (*ibidem*). Ignatieff sottolinea in particolare come Howard non ritenesse l'organizzazione delle prigioni affetta esclusivamente da un problema di cattiva amministrazione che doveva essere riformata, ma considerasse i luoghi di internamento come dei luoghi di sofferenza e di colpa. Alla base delle proposte di riforma – l'abolizione delle catene, l'introduzione di una dieta regolare, l'istruzione religiosa, la protezione dalle malattie – promosse da Howard vi era

---

<sup>86</sup> Di tali istituzioni si è parlato nel precedente paragrafo 1.2.2.



la convinzione profonda che ad ogni peccatore sulla terra fossero dovute buone condizioni di vita, a loro volta considerate necessarie alla conversione. Howard riteneva quindi che lo Stato dovesse farsi carico della riforma morale dei prigionieri (ivi, p. 62). Alle istanze riformatrici di Howard si sono unite quelle dei Quaccheri, anch'essi fautori dell'isolamento e del silenzio come metodi di correzione e di vera e propria conversione all'interno delle istituzioni penitenziarie (ivi, pp. 64 e ss.). A queste, devono essere aggiunte le istanze provenienti dal mondo della scienza ed in particolare della medicina, che miravano ad una trasformazione dei luoghi di internamento in termini di igiene e di sanità (ivi, pp. 66 e ss.). Le pratiche di medicalizzazione e di igienizzazione degli internati si sono così fuse con le pratiche disciplinari, poiché i riformatori ritenevano che le malattie trovassero la propria origine anche nel vizio e nell'assenza di disciplina. In questo senso, per insegnare agli internati ad amare la pulizia bisognava insegnare loro ad essere devoti e disciplinati tramite una serie di pratiche imposte ai corpi degli stessi. La disciplina del corpo avrebbe influito, secondo questa impostazione, sulla mente dei prigionieri (*ibidem*).

Al movimento dei riformatori hanno partecipato molti radicali Whig, che avrebbero unito alle istanze di riforma la critica alle politiche delle amministrazioni Tory, che avevano caratterizzato il periodo di *ancien régime* (ivi, pp. 70 e ss.). Alcuni di questi ultimi aderivano da un punto di vista ideologico al materialismo inglese, che ha fornito una base scientifica alle istanze riformatrici di matrice religiosa. Infatti, la psicologia materialista a cui aderivano Bentham e Joseph Priestley concepiva l'uomo come una macchina e, di conseguenza, la devianza come una disfunzionalità nel meccanismo della macchina. Secondo tale prospettiva, l'uomo nelle istituzioni totali può essere riformato, in quanto all'interno delle stesse gli istinti del medesimo verrebbero socializzati in modo corretto, in particolare tramite l'imposizione di una serie di abitudini, pratiche e attività sui corpi degli internati, progressivamente in grado di imporsi anche alle loro menti e alle loro volontà (ivi, pp. 72 e ss.).

D'altro canto, non bisogna pensare che i riformatori concepissero i devianti come esseri non responsabili e incapaci di auto-determinarsi. Infatti, Ignatieff mette in evidenza come essi spesso si riferissero ai soggetti devianti come ad *agenti* capaci di discernere tra bene e male e di operare liberamente delle scelte (ivi, pp. 78-79). Secondo tale prospettiva, la riforma degli internati sarebbe stata conseguita da una parte tramite l'imposizione delle pratiche richiamate sui corpi dei condannati e dall'altra attraverso un richiamo alla loro coscienza. Le pratiche punitive esercitate all'interno dei luoghi di

internamento dovevano quindi essere poste al servizio della coscienza individuale, poiché avrebbero consentito di sviluppare una certa interiorizzazione del dovere, che avrebbe determinato una adesione volontaria alle leggi dello Stato, oltre che ai principi della morale<sup>87</sup>. Come evidenziato da Santoro, l'ambivalenza delle riforme umanitarie che hanno portato all'affermazione della prigione risiede nella circostanza per cui "le stesse misure che proteggevano la salute dei prigionieri erano esplicitamente giustificate come una salutare mortificazione dello spirito", con una conseguente commistione tra motivazioni umanitarie e motivazioni coercitive dei riformatori (E. Santoro, 2004, pp. 11-12).

Le teorie riformatrici, unitamente alla necessità delle classi dominanti di controllare le classi subordinate, hanno portato all'affermazione del penitenziario, culminato in Inghilterra nell'apertura della prigione di Pentonville, in cui vigeva l'obbligo del silenzio, con la previsione per i detenuti di indossare delle maschere per non potersi riconoscere, una scansione del tempo particolarmente ferrea, che richiamava quella vigente nel lavoro in fabbrica (G. Pearson, 1979, p. 552).

Nell'ambito della propria opera di autocritica, compiuta dall'autore nel saggio del 1981 *State, Civil Society and Total Institutions: A Critique of Recent Social Histories of Punishment*<sup>88</sup>, Ignatieff propone alcune considerazioni critiche anche relativamente al testo di Rothman e a quello di Foucault. Infatti, con riferimento alle storiografie di cui ci siamo occupati fin qui, e soprattutto relativamente alla propria e a quella di Foucault, l'autore sottolinea come le stesse abbiano "esagerato la centralità del ruolo dello Stato, della polizia, della prigione, della casa di lavoro e del manicomio" (M. Ignatieff, 2004, p. 283). Con riferimento al proprio lavoro, infatti, Ignatieff sottolinea che associare all'istituzione carceraria l'unica funzione di garantire il controllo sociale delle classi subordinate – private di istanze e di capacità di resistenza<sup>89</sup> – da parte di una classe

---

<sup>87</sup> Per conseguire questo risultato, secondo i riformatori, le istituzioni e le autorità deputate alla punizione e alla riabilitazione dei condannati avrebbero dovuto essere sottoposte ad un controllo minuzioso tramite ispezioni periodiche per evitare che lo staff adibito alla gestione dei luoghi di internamento esercitasse il proprio ruolo – come aveva fatto per secoli – con discrezionalità e crudeltà nei confronti degli internati (M. Ignatieff, 1982).

<sup>88</sup> Tradotto in italiano con il titolo *Stato, società civile ed istituzioni totali: una critica delle recenti storie sociali della pena*.

<sup>89</sup> Per quanto sia stato evidenziato come Ignatieff abbia posto una maggiore attenzione alla resistenza all'istituzione messa in atto dai detenuti tramite rivolte e disobbedienze al potere, rispetto all'operazione effettuata da Foucault in *Sorvegliare e punire* (G. Pearson, 1979, p. 552). Messo a paragone con il testo di Foucault, il lavoro di Ignatieff è stato ritenuto da alcuni commentatori maggiormente concreto e diretto (cfr. R.A. Scott, 1981, p. p. 231; G. Pearson, 1979, p. 552).

dominante<sup>90</sup> rischia, da una parte, di rinchiudere la riflessione sulla penalità all'interno di una visione funzionalista ed efficientista delle istituzioni e, dall'altra, di attribuire esclusivamente alle sanzioni penali il ruolo di disciplinamento dei lavoratori, sovrastimando la capacità coercitiva di queste ultime. Infatti, l'autore evidenzia come spesso le relazioni di sfruttamento presenti nel mondo del lavoro si riproducano indipendentemente dalla coercizione imposta dalle norme penali, poiché anche in condizioni "oggettivamente configuranti uno sfruttamento, si possono concepire uomini e donne che accettano volontariamente di andare a lavorare" (ivi, pp. 280-281). Nell'ambito della propria autocritica, Ignatieff rivede altresì la propria considerazione secondo cui la crisi dell'ordine sociale<sup>91</sup> consentirebbe di spiegare l'ulteriore diffusione della pena detentiva tra il 1830 e il 1860. L'autore non rigetta *in toto* questa spiegazione, ma ne individua il limite esplicativo, poiché le teorie dei riformatori in merito alla centralità del carcere esaminate in *A Just Measure of Pain* hanno preceduto la suddetta crisi dell'ordine sociale e comunque non hanno fatto riferimento ad essa nei loro lavori; in ogni caso, la crisi non sarebbe sufficiente, da sola, a spiegare l'impiego del rimedio detentivo<sup>92</sup> (ivi, pp. 272-273). Anche la critica di Rock (1981, p. 734) insiste su questo punto, allorquando egli evidenzia come, a fronte di una continua ripetizione nel corso della storia dei turbamenti dell'ordine sociale, non sia possibile fare discendere dai medesimi la nascita del penitenziario.

### **1.3. Il genere come categoria di analisi delle istituzioni totali**

La categoria di genere è stata utilizzata per analizzare l'internamento femminile sia da un punto di vista sociologico che storico. Come affermato da Scott (1986), il genere come categoria di analisi consente di indagare la storia mettendo in luce una serie di questioni centrali in merito all'identità e ai rapporti di potere (J. Scott, 1986). Tale categoria consente altresì di illuminare alcuni elementi rimasti oscuri nei lavori che si sono occupati della nascita della prigione. Se gli studi di genere condividono con il

---

<sup>90</sup> In questo senso, è stato rilevato come in *A Just Measure of Pain* sia stato tendenzialmente unificato il pensiero di riformatori anche molto distanti tra loro per quanto concerne il posizionamento ideologico e come, al contempo, sia stata ignorata l'influenza di tutti quei professionisti – magistrati, politici locali, parlamentari di secondo piano – che hanno contribuito a tradurre quelle riforme in concreto (T.L. Crosby, 1980, p. 112).

<sup>91</sup> Intervenuta successivamente al 1815 e manifestatasi "in ondate di crimini dovuti a disperazione per la povertà, miseria e incessante impoverimento collettivo" (M Ignatieff, 2004, p. 272).

<sup>92</sup> Come peraltro evidenziato dalla ricostruzione della nascita del penitenziario in America operata da Rothman (M. Ignatieff, 2004, p. 273), di cui ci siamo occupati *supra*.

revisionismo storiografico sul carcere una certa tensione alla decostruzione di strutture e convinzioni, essi hanno anche contribuito ad una lettura critica del medesimo, specialmente in merito alla questione dell'internamento femminile.

A questo proposito, occorre premettere che molti studi richiamati nel presente paragrafo si collocano all'interno della riflessione femminista – sia di matrice sociologico-giuridica che storica – che, come affermato da Tamar Pitch con riferimento alla sociologia del diritto, ha determinato l'ingresso della dimensione del genere nello “strumentario teorico, metodologico e della ricerca empirica” (2010, p. 91)<sup>93</sup>. Ai fini dell'esposizione, possiamo per brevità definire il femminismo – anzi, i femminismi, poiché le prospettive che si identificano in questo movimento sono molteplici e molto differenti tra di loro – come “la contestazione dell'organizzazione sociale patriarcale e dell'ordine culturale e simbolico fondato sulla distinzione gerarchica e sul dominio del maschile sul femminile”<sup>94</sup> (E. Missana, 2018, p. 9).

Occorre a questo punto soffermarsi brevemente sul “genere”. Esso, inteso come traduzione dal corrispondente inglese “*gender*”, fa riferimento “ad una dimensione di significato che si contrappone a ‘sex’” (L. Palazzani, 2011, p. 32). Infatti, laddove il concetto di “sex” fa riferimento alla “condizione biologica o fisica dell'essere uomo/donna, maschio/femmina (‘come si nasce’)”, quello di “gender” “indica la condizione meta-biologica dell'essere uomo/donna, la mascolinità/femminilità (‘come si diviene’)” (*ibidem*). Le teorizzazioni sulle categorie *sex/gender* hanno compiuto un percorso che ha tendenzialmente portato ad un allontanamento progressivo dalla postulazione della priorità del *sex* sul *gender* (ivi, p. 33). Secondo la prospettiva costruzionista<sup>95</sup>, se i ruoli di genere sono stati costruiti sulla base della differenza sessuale, essi possono anche essere de-costruiti e ri-costruiti “per progettare una società che superi la differenza sessuale, liberando la donna dall'oppressione patriarcale” (ivi, p. 36).

---

<sup>93</sup>La letteratura sul femminismo giuridico è molto vasta. Per approfondire, si v. M. Minow (1994); C. Smart (1992); F. Olsen (1990); C.A. MacKinnon (1987); E.H. Wolgast (1987). Relativamente al contesto italiano si v. i testi di A. Simone, I. Boiano e A. Condello (2019) e T. Pitch (2010; 1998), nei quali viene anche effettuata una ricostruzione delle principali prospettive sul tema a livello nazionale e internazionale.

<sup>94</sup> Non è questa, infatti, la sede per soffermarsi sulla storia dei femminismi, che si sono espressi e si esprimono tuttora nella duplice dimensione della teoria e della politica; per un approccio teorico alle diverse prospettive dei vari femminismi si vedano E. Missana (2018) e A. Cavarero e F. Restaino (2022).

<sup>95</sup> La riflessione femminista, in particolare per quanto riguarda la corrente del “costruzionismo sociale”, ha portato a ritenere che il genere sia una “costruzione sociale”: secondo tale prospettiva, i ruoli di genere sarebbero stati costruiti e attribuiti sulla base della differenza sessuale, con la conseguente “gerarchizzazione patriarcale” degli stessi, che ha visto la “svalutazione del femminile e sovraordinazione del maschile” (L. Palazzani, 2011, p. 36).

Guardare all'internamento femminile da una prospettiva di genere permette di arricchire l'analisi dei contesti istituzionali non solo rispetto alla storiografia tradizionale sul carcere, ma anche rispetto alla storiografia revisionista, poiché, come è stato evidenziato da Bosworth (2000, p. 266), la storia dell'internamento è stata spesso indagata come se il genere non esistesse, con la conseguente attribuzione agli uomini di una posizione prioritaria in questa storia e la contestuale dimenticanza e marginalizzazione delle donne.

Secondo Kelly-Gadol, la storia delle donne è intrinsecamente sovversiva, in quanto problematizza tre questioni centrali nell'ambito della storiografia: le categorie con cui viene analizzata la società, la periodizzazione e il mutamento sociale (J. Kelly-Gadol, 1976, p. 809).

Nei prossimi paragrafi verranno ricostruite le principali critiche mosse alla storiografia revisionista sulle istituzioni totali relativamente all'internamento femminile, significative ai fini dell'analisi dell'Istituto del Buon Pastore di Torino, proprio a partire dalla categorizzazione operata da Kelly-Gadol, già utilizzata per l'analisi dell'internamento femminile da Bosworth (2000, p. 277)<sup>96</sup>.

### **1.3.1. L'invisibilità del genere nella storia dell'internamento delle donne**

Secondo Bosworth, la storia dell'internamento femminile è in grado di sfidare le categorie di analisi utilizzate dalla criminologia e dalla storiografia sulla nascita della prigione, in quanto esse raramente hanno incluso la categoria di "genere" (M. Bosworth, 2000, p. 277)<sup>97</sup>. La storiografia revisionista – o del controllo sociale – non è esente da tale dimenticanza<sup>98</sup>. La presa di coscienza dell'esclusione del genere dalla storia sociale conduce, peraltro, a problematizzare il concetto stesso di società, poiché ne svela l'accezione prettamente occidentale e maschilista (A. Howe, 1994, pp. 59-61).

---

<sup>96</sup> Nella sua analisi sull'*Hôpital de la Salpêtrière* a Parigi.

<sup>97</sup> Kelly-Gadol, che elabora la sua categorizzazione prima del saggio di Scott del 1986, non parla di "gender", bensì di "sex", evidenziando come il femminismo abbia reso evidente che il mero fatto di essere una donna significa avere una particolare esperienza sociale e storica (J. Kelly-Gadol, 1976, p. 813).

<sup>98</sup> Un appello ad aggiungere la dimensione del genere alla storia dell'internamento proviene da Cohen e Scull, i quali nel volume *Social Control and the State* hanno incluso un contributo di Rafter sulla nascita dei riformatori femminili in America tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento (S. Cohen e A. Scull, 1983, p. 11). Una semplice *aggiunta* del genere alla storia non sembra peraltro essere sufficiente, nella misura in cui, come si vedrà, la storia di genere non coincide con la storia delle donne, ma mira ad una analisi delle relazioni di potere tra i generi (non solo, dunque, il genere femminile) nella storia (si v. A. Howe, 1994, pp. 59-60).

Prima di entrare nel merito della storia di genere, è utile premettere che, in generale, la teoria femminista ha analizzato il pensiero di Foucault<sup>99</sup> in chiave critica, proprio perché il medesimo, nell'occuparsi della decostruzione del soggetto – che è implicitamente maschio, bianco, eterosessuale e possidente – ha adottato nei suoi lavori una prospettiva androcentrica (M.A. McLaren, 1997, p. 122), che si riflette anche nei suoi studi sulla nascita della prigione. Pertanto, alcune femministe hanno auspicato un utilizzo critico del pensiero di Foucault, provocatorio e auto-provocatorio (M.A. McLaren, 1997, p. 123)<sup>100</sup>. Allo stesso tempo, la metodologia genealogica – che rigetta l'a-storicità e che mira ad analizzare il potere nelle pratiche concrete in cui è stato ed è tuttora esercitato – utilizzata da Foucault è stata spesso la stessa messa in campo dalla teoria femminista per decostruire il soggetto-donna e le pratiche ad esso imposte nella società (*ibidem*)<sup>101</sup>. Il focus posto dal filosofo sulla sorveglianza dei corpi tramite la tecnologia disciplinare, in grado di diventare auto-sorveglianza e auto-normalizzazione, è risultato infatti particolarmente interessante per il dibattito femminista<sup>102</sup>. Nonostante la noncuranza di Foucault per la dicotomia sex/gender, l'attenzione che il medesimo ha posto sul corpo<sup>103</sup> come luogo a cui sono state storicamente associate delle caratteristiche *naturali*<sup>104</sup> e

---

<sup>99</sup> Il rapporto tra il femminismo e Foucault è ambivalente, come messo in luce in modo efficace da Fraser (1983, pp. 69-70), secondo cui Foucault, per le femministe, “*isn't much good as a husband; one wouldn't want to cohabit with him indefinitely. But he makes a very interesting lover indeed. His very outrageousness in refusing standard humanist virtues, narrative conventions, and political categories provides just the jolt we occasionally need to dereify our usual patterns of self-interpretation*”.

<sup>100</sup> Sullo stesso punto, si v. anche S. Phelan (1990, pp. 421-440).

<sup>101</sup> In questo senso, è stato evidenziato che l'attenzione che Foucault ha posto sul micropotere e sulle sue pratiche è in grado di liberare il femminismo dalle categorie astratte su cui spesso il medesimo si fossilizza (soggetto-donna, patriarcato, eterosessismo). Allo stesso tempo, la teoria femminista sarebbe capace di richiamare l'attenzione di un'impostazione foucaultiana sull'oppressione, sistematica e generale, a cui sono state – e sono tuttora – sottoposte le donne nella società (A. Brooks, 1998). A questo proposito, Balbus ha rilevato come una lettura femminista della storia possa anche portare ad una critica della genealogia foucaultiana, poiché quest'ultima, negando la continuità nella storia, nega conseguentemente che l'oppressione delle donne sia stata una costante storica. Secondo tale prospettiva, la genealogia foucaultiana rischierebbe essa stessa di *disciplinare* le donne, privandole degli strumenti concettuali utili a comprendere e superare la loro subordinazione universale e sistematica (I.D. Balbus, 1987, p. 120). Allo stesso tempo, è stato evidenziato come lo stesso Foucault, in contraddizione con se stesso, individui una certa continuità nella storia delle società occidentali, continuità che si esprimerebbe nella relazione tra potere e sapere (ivi, pp. 121-122). Interpretata in questo modo, la genealogia foucaultiana sarebbe compatibile con il femminismo, poiché entrambi tendono ad analizzare la storia come una storia di oppressione e non di sviluppo (ivi, pp. 125-126).

<sup>102</sup> Per approfondire diverse prospettive sul punto si v. A. Armstrong, “Michel Foucault: Feminism”, Foucault, Michel: Feminism | Internet Encyclopedia of Philosophy (utm.edu).

<sup>103</sup> Per una lettura critica di matrice femminista del concetto di corpo in M. Foucault cfr. N. Fraser (1983).

<sup>104</sup> In questo senso, Foucault rifiuta la categoria di “sesso”, poiché al sesso è stato attribuito un significato naturale che ha determinato delle conseguenze culturali: la categoria di sesso implica il binarismo tra maschile e femminile e la normatività che ne discende. A Foucault, peraltro, non interessa *come il corpo è fatto* sotto il profilo biologico, bensì la circostanza per cui a quelle fattezze biologiche sono stati attribuiti dei significati culturali. Il rifiuto del binarismo e dei significati culturali attribuiti al sesso biologico rappresenta la strada per sfuggire alla normatività di genere (in questo senso Foucault si è occupato della

sulle tecnologie disciplinari agite sul medesimo è stata utilizzata da alcune femministe (come S.L. Bartky, 1988)<sup>105</sup> per analizzare le pratiche storicamente imposte ai corpi delle donne. I discorsi che hanno preteso di rappresentare i corpi come luoghi investiti da pratiche discorsivamente considerate *naturali* avrebbero infatti determinato l'imposizione e l'auto-imposizione di quelle stesse pratiche ai corpi delle donne (ivi, pp. 95-109), questione su cui si tornerà in seguito, facendo riferimento alle pratiche imposte ai corpi delle donne all'interno dell'istituzione totale oggetto del presente lavoro.

La categoria di genere è entrata nella storiografia – nell'ambito della quale in precedenza si era già diffusa la storia delle donne<sup>106</sup> – per mezzo della pubblicazione nel 1986 del saggio di Joan Scott, la cui prospettiva teorica è stata fortemente influenzata dal pensiero foucaultiano, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis?*<sup>107</sup>. Secondo l'autrice il "gender" può essere considerato in una doppia accezione, ossia come "a constitutive element of social relationships based on perceived differences between the sexes" e come "a primary way of signifying relationships of power" (1986, p. 1067)<sup>108</sup>, costituendo una categoria interpretativa utile alla analisi storica, al pari di "razza" e "classe"<sup>109</sup>. Scott sottolinea inoltre la necessità, come storiche femministe, di occuparsi "sia del soggetto individuale sia dell'organizzazione sociale e formulare la natura della loro interrelazione, poiché entrambi sono fondamentali per comprendere come il genere operi" (J. Scott, 2013, p. 51). Per quanto riguarda la prima definizione

---

storia di Herculine Barbin, cfr. J. Butler, 1987, pp. 137-139; sulla vicenda di Herculine Barbin v. anche A. Simone, 2010, pp. 66 e ss.).

<sup>105</sup>Sul punto, si v. anche il lavoro sull'incesto di V. Bell (2002).

<sup>106</sup> La storia delle donne si è inizialmente centrata sulla storia delle donne come gruppo sociale marginalizzato, assumendo i connotati di *storia aggiuntiva*, oppure come ricostruzione biografica delle storie di donne illustri. In un secondo momento la disciplina ha visto un ampliamento verso lo studio dei ruoli sessuali attribuiti a donne e uomini nel corso della storia, nonché nei confronti delle relazioni tra uomini e donne. Infatti, già nel saggio *Women's History in Transition*, pubblicato per la prima volta nel 1976, la storica Natalie Zemon Davis, pur senza utilizzare la categoria di genere, aveva anticipato alcune questioni successivamente riprese da Scott estendendo gli studi di storia delle donne allo studio delle "relazioni fra i sessi" e dei "ruoli sessuali", che contribuirebbe a ripensare temi tradizionalmente indagati dalla storiografia, come "il potere, la struttura sociale, la proprietà, i simboli e la periodizzazione" (N. Zemon Davis, 1996, pp. 92 e ss.). La storica aveva quindi già prospettato un ampliamento della storia delle donne consistente in una analisi dei ruoli sessuali che andasse oltre le "compilazioni di "donne illustri"" spiegando "la varietà del simbolismo e dei ruoli sessuali in società ed epoche differenti, per capire che significato avessero e in che modo funzionassero per mantenere l'ordine sociale o per promuoverne il cambiamento" (*ibidem*).

<sup>107</sup> Il saggio è stato pubblicato in Italia per la prima volta nel 1987 con il titolo *Il "genere": un'utile categoria di analisi storica*.

<sup>108</sup> In italiano la definizione di Scott è stata tradotta nel seguente modo: "il genere è un elemento costitutivo delle relazioni sociali fondate su una cosciente differenza tra i sessi, e il genere è un fattore primario del manifestarsi dei rapporti di potere" (2013, p. 52).

<sup>109</sup>L'autrice specifica comunque che genere, razza e classe sono concetti con un'origine differente: se il concetto di "classe" si basa prevalentemente sulla definizione che di tale termine ha dato il marxismo (e i suoi sviluppi successivi), "razza" e "genere" non sono concetti altrettanto chiari sotto il profilo teorico (Scott, 1986, p. 1054-1055).

della categoria di genere (ossia il genere concepito come elemento costitutivo delle relazioni sociali fondate sulla differenza tra i sessi), Scott sostiene che la storiografia debba occuparsi principalmente di indagare: i simboli del maschile e del femminile che vengono costruiti culturalmente e le rappresentazioni che tali simboli evocano; i concetti normativi – legali, dottrinali, religiosi – che attribuiscono significato, peraltro storicamente mutevole, al maschile e al femminile in contrapposizione binaria; le modalità con cui il genere opera nella sfera pubblica, non solo in quella privata; la costruzione concreta e storica, dunque non solo teorica, dell'identità dei soggetti sessuati al maschile e al femminile (ivi, pp. 1067-1069).

Occorre quindi evitare di interpretare il “femminile” come una categoria storica, in opposizione binaria rispetto al maschile, bensì concepire tale categoria – così come il maschile – “come elemento storico di percezione e di rappresentazione sociale, che rafforza simboli, norme, politiche, identità soggettive, inducendo a metafore generali del potere” (A. Boureau, 1989, p. 919). Scott a tal proposito ha definito al contempo “vuote” e “sovrabbondanti” le categorie uomo/donna: si tratta di categorie vuote proprio perché non possono essere definite compiutamente e sovrabbondanti in quanto contengono al loro interno diverse definizioni talvolta in contrapposizione tra loro (J. Scott, 2013).

Le donne sono state recluse per secoli perché esse non erano corrispondenti – o perché si temeva che tali sarebbero diventate – rispetto all'ideale di femminilità di volta in volta socialmente costruito (M. Bosworth, 2000, p. 266). Il disinteresse per la categoria di genere ha contribuito a nascondere le modalità con cui la costruzione sociale della mascolinità e della femminilità ha informato e legittimato le pratiche di internamento delle donne (*ibidem*).

A questo proposito, alcune storiche si sono occupate della storia del carcere femminile con la volontà di colmare questo vuoto<sup>110</sup>. Nel suo celebre testo *Partial Justice*, Rafter, pur condividendo con la storiografia revisionista una prospettiva critica sulla storia dell'internamento, evidenzia la mancanza di attenzione dedicata dagli storici – richiamando in particolare Rothman – alla presenza delle donne in carcere (N. Rafter, 1990, p. 3). Per quanto riguarda il contesto americano, l'autrice specifica che nei confronti delle donne, almeno in una prima fase, non sono state applicate le medesime pratiche disciplinari e la medesima routine imposte agli uomini al fine di trasformarli in cittadini obbedienti alle regole (ivi, p. 4). Tale circostanza avrebbe determinato un

---

<sup>110</sup> Per una breve rassegna, si v. M. Gibson, 2011 (pp. 1046-1047).



regime carcerario differente per le donne rispetto a quello imposto agli uomini. Rafter definisce infatti *parziale* la giustizia<sup>111</sup> applicata alle donne nei penitenziari: parziale nel senso che, essendo meno sorvegliate e soggette alle regole, erano anche meno protette da abusi e violenze e parziale poiché le donne erano recluse all'interno di strutture specificamente ideate per gli uomini (e nelle quali gli uomini hanno sempre costituito la maggioranza). Questo secondo elemento avrebbe determinato una serie di conseguenze per le detenute, in un primo momento soggette al controllo da parte di personale di sesso maschile, nonché una maggiore difficoltà per le donne nel gestire la gravidanza e il rapporto con i figli, anche in considerazione del fatto che la cura dei figli, socialmente, è sempre stata attribuita principalmente alle donne (ivi, p. xxx)<sup>112</sup>. L'autrice evidenzia come a partire dalla seconda metà dell'Ottocento sia emerso un movimento volto a riformare la detenzione femminile tramite l'istituzione del *refrattorio*, una tipologia di istituto destinato a donne adulte – gestito da donne della classe media, spesso appartenenti a società filantropiche – in cui veniva imposto alle internate, principalmente appartenenti alle classi lavoratrici, l'ideale borghese della “*true womanhood*” (ivi, p. 23-24). Si tratta di un'ideale di femminilità fondato sul doppio obiettivo della “*sexual and vocational regulation*”. La “*sexual regulation*” veniva perseguita internando le donne pericolose per l'ordine della società borghese: le detenute potevano essere prostitute o semplicemente donne sessualmente attive al di fuori del matrimonio<sup>113</sup> (ivi, pp. 159-160). La “*vocational regulation*” veniva imposta tramite l'insegnamento di abilità femminili, come la cura della casa, la cucina, la pulizia, ma anche il gusto nel vestire e un certo grado – non particolarmente elevato – di istruzione (ivi, p. 163). Nei refrattori per le donne affermatosi in America tra il XIX e il XX secolo vi erano internate nei cui confronti era stata emessa una sentenza penale, ma la determinazione della pena era indefinita: le recluse potevano essere trattenute in refrattorio per un periodo massimo (prima di cinque e poi di tre anni), ma nella

---

<sup>111</sup> Intesa nel senso di parità tra uomini e donne per quanto concerne le condizioni di internamento.

<sup>112</sup> Secondo Carlen e Worrall (2004, p. 9), alcuni aspetti dell'internamento femminile nel XIX secolo sono sopravvissuti – o hanno assunto una nuova forma – fino alla contemporaneità: 1) un atteggiamento paternalistico/patriarcale da parte dei membri dello staff; 2) una sorveglianza e una regolamentazione maggiori che nelle prigioni per gli uomini; 3) l'isolamento delle donne per la maggior parte del tempo e l'impiego delle stesse in mestieri tipicamente ritenuti femminili e poco remunerati; 4) alloggi speciali per i figli delle detenute incorporati nelle strutture destinate a queste ultime; 5) autolesionismo e suicidio da parte delle detenute; 6) sanzioni più numerose per le infrazioni della disciplina carceraria comminate alle detenute rispetto agli uomini; 7) un minor numero di strutture penitenziarie dedicate alle donne rispetto ai detenuti di sesso maschile; 8) paura degli abusi sessuali da parte degli agenti di sesso maschile; 9) è stata rilevata anche una rinascita di “programmi” finalizzati alla riparazione di deficit psicologici nelle detenute.

<sup>113</sup> In alcuni casi erano vittime di abusi sessuali, spesso in famiglia.

sentenza non era specificata l'entità della pena. Anche in questi luoghi, dunque, la giustizia nei confronti delle donne è stata parziale e non soggetta alle medesime garanzie a cui erano soggetti gli uomini<sup>114</sup> (ivi, p. 38). Come Rafter, anche Freedman (1984, p. 10) si è occupata dello sviluppo dei riformatori femminili in America, considerando come gli storici del carcere abbiano dedicato scarsa attenzione alle donne, sia custodite sia custodi<sup>115</sup>. L'autrice dedica un'attenzione particolare al movimento delle donne della classe media che si sono fatte promotrici delle riforme in tema di carcerazione femminile. Tuttavia, al contrario di Rafter, Freedman è meno critica nei confronti della *sorellanza* istituitasi tra le custodi e le custodite, prediligendo un'analisi della storia di queste istituzioni intesa come storia di riforme volte a proteggere le donne dagli abusi e dall'oblio (cfr. M. Gibson, 2011, p. 1047). La stessa Rafter ha criticato la prospettiva *riformista* di Friedman, laddove quest'ultima non ha considerato la sfida rappresentata dalle custodite, donne autonome e per questo motivo internate, nei confronti del modello di femminilità borghese proposto – e ancor prima interiorizzato – dalle custodi (N. Rafter, 1990, p. 51).

Nonostante le differenti prospettive, gli studi sulla storia del carcere per le donne sono tendenzialmente concordi nell'affermare che le soggettività internate tra il XIX e il XX secolo erano soprattutto, sia in America che in Europa, donne che perlopiù avevano tenuto comportamenti sessualmente riprovati dalla società<sup>116</sup>. Quando il carcere si è affermato come pena negli ordinamenti giuridici occidentali, infatti, la femminilità era percepita come moralmente superiore alla mascolinità. Una donna che trasgrediva alle norme associate all'ideale di femminilità era tuttavia ritenuta maggiormente “depravata” e pericolosa per l'ordine sociale rispetto ad un uomo (L. Zedner, 1995, p. 332)<sup>117</sup>.

In correlazione con questo tema, A. Barton (2005; 2000) ha analizzato le istituzioni semi-penali sorte in Inghilterra nel XVIII secolo. La studiosa è partita dal presupposto che la teorizzazione di Cohen (1985) sull'espansione della rete del controllo sociale formale e informale a partire dagli anni Settanta del XX secolo (*widening the net*), per quanto fondamentale nell'ambito degli studi sul controllo sociale, non abbia tenuto

---

<sup>114</sup> Non solo l'indeterminatezza della pena, ma anche la circostanza che portava le donne ad essere condannate alla reclusione in questi luoghi per ubriachezza, vagabondaggio o prostituzione rendevano il trattamento di queste condotte particolarmente severo nei confronti delle detenute.

<sup>115</sup> Sul rilievo per cui la storiografia – inclusa la corrente revisionista – non si sarebbe occupata della dimensione del genere si veda anche si v. anche L.M. Dodge (1999, p. 908).

<sup>116</sup> Sul contesto europeo, si veda lo studio di P. O'Brien (1995) che analizza la nascita e lo sviluppo della prigione in una prospettiva comparatistica maschile-femminile e l'analisi di L. Zedner (1995) sul carcere femminile in Europa e in America.

<sup>117</sup> Si tratta del dualismo *santa/puttana*, mutuato da alcune immagini proprie della tradizione cristiana.

conto della dimensione del genere (ivi, pp. 157-158). Nello specifico, Barton ridiscute la tesi di Cohen sul fenomeno del *net-widening* analizzando le istituzioni semi-penali destinate alle donne fuori dalla norma – prostitute, condannate, alcoliste, pazze – in Inghilterra nel XVIII, XIX e XX secolo. Come si è detto, le donne devianti erano considerate particolarmente pericolose per l'ordine della società. Allo stesso tempo – al pari dei giovani – esse erano ritenute *in pericolo*, passibili di essere corrotte ulteriormente da un sistema carcerario finalizzato principalmente alla retribuzione (ivi, p. 160). Secondo l'autrice, quindi, queste istituzioni erano state pensate per le donne poiché si riteneva che fossero maggiormente adatte, rispetto alla prigione, a disciplinarle. Barton (2005, pp. 35-37) individua le caratteristiche delle istituzioni semi-penali: si trattava di istituzioni posizionate perlopiù al di fuori dal controllo statale, gestite da associazioni caritative; la maggior parte delle donne che vi facevano ingresso non entravano sulla base di un provvedimento di un giudice, bensì *volontariamente* (anche se la studiosa sottolinea che il loro consenso veniva spesso *viziato* dalla pressione della famiglia, delle autorità, di associazioni e istituzioni religiose), per quanto vi fossero anche donne che vi facevano ingresso conseguentemente ad un provvedimento formale; non erano luoghi del tutto assimilabili al carcere, ma non erano neanche “*community-based*”: si trattava comunque di istituti prevalentemente chiusi, che consentivano un minimo di contatto con l'esterno (ad esempio, tramite gite in giornata); prevedevano una commistione tra elementi del controllo formale (privazione della libertà, previsione di regole formalizzate) ed elementi del controllo informale, che spesso erano riconducibili ai *role-models* promossi dalle donne che gestivano tali istituti e che esercitavano un controllo *benevolo* nei confronti delle internate; erano luoghi finalizzati a disciplinare diversi tipi di donne devianti, non solo quelle che avevano commesso un reato, ma anche quelle che avevano tenuto comportamenti contrari alla morale borghese e quelle che erano ritenute *in pericolo* di cadere in tali comportamenti. Si tornerà sulle istituzioni semi-penali così come teorizzate da Barton quando si entrerà nel merito della ricerca sul Buon Pastore, poiché quest'ultimo presenta elementi di affinità con tali istituzioni, unitamente ad alcune differenze.

Analizzare l'internamento femminile utilizzando la categoria di genere permette quindi di comprendere: 1) che alcune donne sono state internate *in quanto* devianti rispetto agli ordini discorsivi che hanno cercato di “*naturalizzare*” l'esperienza delle donne (cfr. A. Simone, 2017, p. 398), tramite la costruzione di una specifica nozione di femminilità; 2) che secondo i riformatori e le riformatrici le donne devianti dovevano essere sottoposte

ad una disciplina *differente* rispetto a quella imposta agli uomini, finalizzata a condurle verso un'ideale di femminilità borghese<sup>118</sup>.

### 1.3.2. Il problema della periodizzazione

Richiamando Kelly-Gadol, Bosworth (2001, pp. 432-434; 2000, p. 277) ha altresì evidenziato come la storia dell'internamento femminile possa contribuire a sfidare la periodizzazione<sup>119</sup> della nascita della prigione adottata dai revisionisti. Come si è detto, infatti, questi ultimi hanno collocato, con l'eccezione del testo di Melossi e Pavarini<sup>120</sup>, la nascita della prigione in un periodo storico preciso, coincidente con il passaggio tra XVIII e XIX secolo<sup>121</sup>. Tuttavia, l'utilizzo della categoria di genere nell'analisi dell'internamento ha messo in evidenza una certa continuità nelle ideologie, nelle modalità di internamento e nelle soggettività internate in tempi e luoghi differenti (*ibidem*). Nel suo studio sul *Hôpital de la Salpêtrière* dal 1684 al 1916, Bosworth evidenzia che, nonostante il complesso abbia ospitato prima una *maison de force* (dal 1684 al 1794) e successivamente una *école de réform* (dal 1891 al 1916), negli istituti che si sono succeduti sarebbero state internate – spesso su richiesta dei familiari, per avere tenuto comportamenti sconvenienti, oppure povere e microcriminali – soggettività

---

<sup>118</sup> In questo senso Rafter si è occupata del controllo sulle donne delle classi lavoratrici da parte delle riformatrici della classe media come di un controllo di classe, rilevando come tuttavia fosse molto difficile per le prime adeguarsi allo stile di vita delle seconde, proprio a causa delle diverse condizioni materiali di queste donne (N. Rafter, 1990, pp. 173-175). Sembra che la massima condizione a cui le internate potevano aspirare nel mondo del lavoro retribuito fosse il mestiere di domestica, con la conseguenza di rafforzare la separazione tra le classi delle custodite e delle custodi e il sistema economico su cui si fondavano i privilegi delle seconde rispetto alle prime (*ibidem*). Sul controllo dei corpi delle donne e sulla costruzione della *femminilità* “nella società capitalistica come funzione di un particolare tipo di lavoro, che maschera la produzione della forza-lavoro come un destino biologico” si v. anche S. Federici (2020, p. 22).

<sup>119</sup> Kelly-Gadol evidenzia come la storia delle donne si sia occupata di analizzare lo status delle donne nella storia, colmando il vuoto che in relazione a questo argomento si era creato nell'ambito della storiografia. In questo senso, un aspetto importante della disciplina è stato rappresentato dal focus sull'emancipazione delle donne nella storia. Per realizzare questo obiettivo, tuttavia, le storiche si sono rese conto che i periodi storici generalmente ritenuti associati al mutamento sociale e allo sviluppo dell'umanità – la civiltà ateniese, il Rinascimento, la Rivoluzione francese – non hanno assunto il medesimo significato emancipatorio per la storia delle donne. La storiografia femminista sfida le valutazioni dei periodi storici ormai acquisite, rifiutando l'idea che gli uomini e le donne abbiano condiviso la medesima storia. Secondo l'autrice, occorre studiare e periodizzare la storia a partire dalle esperienze delle donne. Ciò anche in una prospettiva relazionale, con l'obiettivo di evidenziare l'oppressione delle donne nella storia, ma anche i momenti di reale emancipazione e mutamento sociale (J. Kelly-Gadol, 1976, pp. 810-812).

<sup>120</sup> Peraltro, come accennato in precedenza, questo testo non viene sempre ricordato tra i contributi del revisionismo storiografico, bensì talvolta tra le ricostruzioni di stampo marxista della storia del carcere (A. Howe, 1994, pp. 59-60).

<sup>121</sup> Occorre precisare che anche una parte della storiografia non di orientamento femminista ha criticato la collocazione della nascita della prigione a cavallo tra XVIII e XIX secolo, tra cui G. Rusche and O. Kirchheimer (1978), D. Melossi e M. Pavarini (2018), D. Garland (1985). Per una ricostruzione di queste prospettive, si v. A. Howe, 1994, pp. 62-65. Per un'analisi della storia del carcere dal Cinquecento all'Ottocento nel contesto italiano si v. R. Canosa, I. Colonnello (1984).

femminili simili tra loro. Inoltre, all'interno dell'istituto sarebbero state adottate modalità organizzative improntate alla classificazione delle internate e alla relativa attribuzione di maggiori o minori libertà e benefici, nonché una scansione del tempo dell'internamento fondata sul lavoro non produttivo, *idoneo* al sesso femminile, e sulla riforma morale delle donne (M. Bosworth, 2001, pp. 276-277). Per quanto concerne il contesto italiano, Sherrill Cohen (1989, p. 181) rileva come le istituzioni nate a partire dal XVI secolo – nell'età della Controriforma – in cui venivano internate ex prostitute, fanciulle pericolanti, e malmaritate, siano state a tutti gli effetti le antesignane dei luoghi di internamento in cui le donne sarebbero state rinchiusi secoli più tardi, come il carcere e le case di correzione. Ancora, in merito agli istituti di pena, Lucrezio Monticelli rileva come il carcere femminile di San Michele, fondato a Roma nel 1733 – dunque in una fase antecedente all'affermazione del carcere moderno in Italia, avvenuta nel corso del XIX secolo – avesse assunto il carattere di “penitenziario a tutti gli effetti” poiché l'internamento delle donne in esso avveniva successivamente all'emissione di una sentenza da parte di un tribunale<sup>122</sup> (2007, p. 460). L'autrice attribuisce l'utilizzo, in anticipo rispetto alla periodizzazione della nascita della prigione, della pena detentiva per le donne alle ideologie di matrice religiosa sviluppatesi nel corso del Settecento in Italia<sup>123</sup>, le cui posizioni relative all'inferiorità femminile erano analoghe, nonostante le molteplici divergenze relative ad altre questioni, a quelle provenienti dall'Illuminismo (ivi, p. 457). Siccome alla commissione dei reati da parte delle donne era attribuito il carattere di “doppia colpa”, dovuta non solo alla violazione della legge, ma anche alla trasgressione della morale e dei ruoli tradizionalmente associati al genere femminile, l'internamento, già sperimentato nella prima età moderna con una funzione moralizzante, ha rappresentato la risposta ai crimini delle donne (ivi, p. 459). Con riferimento al contesto protestante, è stato evidenziato come il grande internamento<sup>124</sup> – avviato in Europa a partire dal XVI secolo con la costruzione delle *houses of correction* prima in Inghilterra e poi in Olanda – abbia incluso anche le donne (R.P. Dobash, R.E. Dobash, S. Gutteridge, 1986 pp. 23-24)<sup>125</sup>. Le donne erano già state internate per secoli

---

<sup>122</sup> Per quanto permanessero diverse situazioni ibride rispetto alle forme detentive precedenti, che abbiamo già citato, e nonostante fossero ancora presenti una serie di differenze sostanziali rispetto al carcere ottocentesco (C. Lucrezio Monticelli, 2007, p. 460).

<sup>123</sup> Sulla questione si veda C. Lucrezio Monticelli (2007, pp. 457-458).

<sup>124</sup> Sul “grande internamento” delle classi pericolose per la società avvenuto a partire dal XVII secolo ci si è soffermati *supra*. Per approfondire la questione del grande internamento si v. anche B. Geremek (1968) e M.R. Weisser (1989) per quanto riguarda il caso europeo; si veda E. Sori (1982) per quanto concerne il caso italiano.

<sup>125</sup> Come nel caso della Spinhuis di Amsterdam.

in monasteri, conventi e istituti analoghi, ma la funzione di queste due tipologie di internamento era differente: l'internamento medievale aveva la mera funzione di *rinchiudere* le donne problematiche per la famiglia, mentre quello della prima età moderna ha dato avvio al processo di produzione di nuove soggettività riformate e pronte ad adattarsi alle esigenze del capitalismo. Nell'ambito di tale processo, particolare rilevanza ha assunto la Spinhuis, prima casa di lavoro interamente femminile aperta ad Amsterdam nel 1645 (ivi, pp. 24-25), in cui le internate erano impegnate non solo nel lavoro produttivo, ma anche in quello domestico (L. Zedner, 1995, p. 329). Anche nella London Bridwell le donne venivano internate con il medesimo scopo o con quello di essere impiegate nel lavoro sessuale forzato, gestito dai governatori dell'istituzione (*ibidem*). Case di correzione analoghe sono state avviate a partire dalla metà del Seicento in tutta Europa, in Svezia, Germania, Belgio, Olanda e Inghilterra, per quanto riguarda i paesi a maggioranza protestante. Come si è accennato, anche nei contesti cattolici – Francia, Italia e Spagna – sono nate istituzioni analoghe. Tuttavia, è stato evidenziato come queste ultime abbiano assunto delle caratteristiche parzialmente differenti dalle prime: diverse da vere e proprie case di correzione, erano piuttosto dei rifugi – i cosiddetti “conservatori” femminili – in cui le internate erano povere e malate a cui veniva prestato aiuto materiale e soprattutto spirituale (R.P. Dobash, R.E. Dobash, S. Gutteridge, 1986, p. 26)<sup>126</sup>. Relativamente all'internamento delle donne nei conservatori, A. Groppi (1994, p. 6) ha specificato come la pretesa, di “ordine morale”, di educare o ri-educare le donne ad abbracciare i modelli di vita associati al genere femminile costituisca la principale distinzione tra reclusione femminile e reclusione maschile, per quanto occorra sottolineare che gli studiosi delle origini del penitenziario – anche in campo revisionista, come Ignatieff – abbiano messo in evidenza che anche la nascita del carcere maschile è stata connotata da intenti *morali*. In ogni caso, Groppi riconduce l'internamento degli uomini, fin dalla prima età moderna, soprattutto ad una finalità di addestramento al lavoro. Al contrario, nei confronti delle internate esso è stato più che altro strumento atto a “mantenere intatta la virtù delle donne” (1994, p. 6)<sup>127</sup>, questione su cui si tornerà più volte nel corso della trattazione.

---

<sup>126</sup> In questo senso, la diffusione del capitalismo è stata maggiormente celere nei Paesi a maggioranza protestante, poiché l'ideologia sottesa al protestantesimo si è sposata bene con il modo di produzione capitalista (R.P. Dobash, R.E. Dobash, S. Gutteridge, 1986, p. 26), come evidenziato anche dal contributo di Melossi in *Carcere e fabbrica*.

<sup>127</sup> A. Groppi ha studiato approfonditamente i *conservatori* della virtù femminile, diffusi nello Stato Pontificio nel XVIII e XIX secolo, in cui venivano internate le *zitelle*, in modo che venissero preservate per poter abbracciare il proprio destino femminile, che consisteva nella duplice possibilità del matrimonio e della monacazione (1994); dell'opera di Groppi sui conservatori romani si è occupata recentemente M.

Relativamente al contesto italiano, particolarmente interessanti sono gli studi di Sherrill Cohen (1992) sui ritiri per pericolanti e pericolate. La studiosa ritiene che i ritiri, nella loro multifunzionalità e scarsa specializzazione, abbiano influenzato diversi tipi di istituzioni che si sono affermate a partire dal XIX secolo e che si sono specializzate nelle funzioni. Nello specifico, Cohen esplora l'eredità tramandata dai ritiri alle istituzioni di tipo educativo e correzionale. In riferimento alle prime, l'autrice sottolinea come i conservatori della prima età moderna abbiano influenzato gli "educandati" affermatasi nell'Ottocento (soprattutto nell'Italia postunitaria), alcuni gestiti dalla Chiesa, altri gestiti dalle autorità statali. Queste istituzioni continuavano ad essere caratterizzate da una funzione conservativa della virtù delle ragazze, le quali anche in esse subivano limitazioni nel comportamento e nella mobilità (ivi, pp. 152-156)<sup>128</sup>. Particolarmente interessante per quanto riguarda il nostro discorso è l'influenza che gli istituti della prima età moderna avrebbero avuto sulle istituzioni di tipo correzionale. Secondo Cohen, infatti, i rifugi per penitenti avrebbero costituito il primo modello di istituzione custodiale con scopo riabilitativo, scopo poi perseguito con l'affermazione del penitenziario (ivi, p. 142). Rifugi e conservatori avrebbero inoltre costituito i primi esemplari di istituzioni totali per sole donne, caratteristica assunta nel XIX secolo dal carcere femminile. Inoltre, anche i riformatori giovanili diffusi nell'Ottocento sembrano essere stati influenzati da tali istituti (*ibidem*). Con riferimento a questi ultimi, infatti, Cohen sottolinea come le istituzioni della prima età moderna abbiano sviluppato un modello di sorveglianza e di disciplina essenziale allo sviluppo delle istituzioni facenti parte dell'*arcipelago carcerario* di cui si è occupato Foucault (2014, p. 328)<sup>129</sup>, tra cui si collocano anche i riformatori giovanili e tutte quelle istituzioni "ben oltre le frontiere del diritto criminale". Le istituzioni della prima età moderna avrebbero infatti anticipato la duplice finalità riformatrice e preventiva successivamente diffusa nei correzionali per giovani<sup>130</sup>.

---

Gibson (2021) in un numero monografico della rivista *Genesis* intitolato *Angela Groppi e la storia sociale* dedicato alla studiosa.

<sup>128</sup> Cohen (1992, pp. 157-164) evidenzia anche la rilevanza che hanno assunto gli istituti di internamento femminile della prima età moderna sulle istituzioni residenziali per donne problematiche che si sono sviluppate soprattutto tra il XIX e il XX secolo.

<sup>129</sup> Sulle istituzioni che fanno parte dell'*arcipelago carcerario* si v. M. Foucault (2014, pp. 328-330). Secondo il filosofo francese le società moderne sarebbero caratterizzate da un "continuum carcerario" di istituzioni disciplinari, dal carcere al riformatorio, dagli orfanotrofi alle officine, con lo scopo di far "pesare sul minimo illegalismo, sulla più piccola irregolarità, deviazione o anomalia, la minaccia della delinquenza" (*ibidem*).

<sup>130</sup> Sull'associazione simbolica tra donne e minori nella cultura occidentale si v. anche *l'Introduzione*.

Peraltro, nel contesto italiano, anche con l'affermazione del carcere ottocentesco, non si è verificata una immediata sparizione degli altri istituti che erano stati adoperati per secoli nei confronti delle piccole criminali, delle prostitute e in generale delle donne *riprovevoli* per la società. La commistione tra reato e peccato associata alla devianza femminile ha infatti consentito, da una parte, la stabilizzazione – nel corso del XIX secolo – di una gerarchia tra le istituzioni di internamento nella quale il carcere rappresentava l'ultima istanza e, dall'altra, una persistente confusione tra pratiche caritative e punitive che ha reso i confini tra istituzioni diverse molto sfumati (S. Trombetta, 2004, pp. 13-14).

La storia dell'internamento delle donne non può inoltre non considerare la questione dell'affidamento delle carceri femminili agli istituti religiosi nel contesto italiano, che ha determinato una ulteriore differenziazione rispetto agli istituti maschili, la cui gestione è stata tendenzialmente affidata a personale laico. Infatti, dopo qualche esperienza laicale<sup>131</sup> nella prima metà dell'Ottocento, i penitenziari per le donne sono stati affidati agli ordini religiosi (S. Trombetta, 2004). La medesima sorte è toccata ai conservatori e alle case di correzione per le donne, tendenzialmente retti – soprattutto a partire dal XIX secolo – da istituti religiosi (A. Groppi, 1988, p. 138), come, peraltro, è accaduto nel caso dell'Istituto del Buon Pastore di Torino. Istituti di correzione e penitenziari per le donne sono stati gestiti dalle suore anche successivamente all'introduzione della Costituzione repubblicana: le case di correzione sono state smantellate dalla seconda metà degli anni Settanta del Novecento e, per quanto concerne gli istituti penitenziari (F. Faccioli, 1987, p. 133), dalla riforma dell'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975 l'organizzazione della vita in carcere tra uomini e donne è stata, almeno sotto il profilo formale, parificata (F. Faccioli, 1992, p. 21), con un progressivo abbandono della gestione da parte delle suore<sup>132</sup>.

Il rapporto tra istituzioni diverse – carceri, conservatori e rifugi, case di correzione – è stato descritto come “*a wide, interlocking carceral network*”, da cui per le donne poteva essere difficile uscire, in base all'idea paternalistica che le riteneva bisognose di una

---

<sup>131</sup> Si veda l'esperienza, unica e piuttosto significativa, del carcere delle Forzate di Torino, retta dalla Marchesa Giulia Falletti di Barolo (S. Trombetta, 2004, pp. 63-100). Tuttavia, anche nel caso dell'esperienza delle Forzate, se in un primo momento la Marchesa aveva affidato la cura delle detenute a dame di carità, in un secondo momento aveva deciso di chiamare le suore, ritenendole maggiormente qualificate (ivi, p. 79).

<sup>132</sup> Come si è accennato nell'*Introduzione*, nel carcere della Giudecca di Venezia la gestione delle suore è terminata solo nel 1992 (S. Trombetta, 2004, p. 273), a riprova del fatto che una significativa differenziazione tra internamento femminile e maschile si è costantemente riprodotta fino a tempi relativamente recenti.



mano ferma che le guidasse (R.P. Dobash, R.E. Dobash, S. Gutteridge, 1986, p. 72). Molte istituzioni che facevano parte di questa rete non erano formalmente punitive, ma il loro scopo – specialmente nel XIX secolo – poteva essere analogo a quello della prigione: produrre, mediante la preghiera e il lavoro, delle soggettività femminili riformate. Nell’ambito di queste istituzioni la religione, ritenuta il principale elemento rieducativo, aveva un ruolo ancora più importante che in carcere nella rieducazione delle donne (ivi, p. 73): queste ultime potevano essere recluse senza avere commesso un reato, per un periodo di tempo indefinito e con la prospettiva di potere uscire in base ad una valutazione del proprio comportamento resa dall’istituto (ivi, p. 76). È quindi fondamentale tenere in considerazione le relazioni tra i diversi istituti che fanno parte del *network* e le modalità con cui quest’ultimo opera.

### 1.3.3. Identità femminili resistenti

Secondo Kelly-Gadol (1976, p. 817) la storia delle donne consente di analizzare l’influenza delle relazioni tra i sessi<sup>133</sup> sul mutamento sociale<sup>134</sup> e viceversa. In questo senso, è centrale occuparsi delle donne come soggettività agenti, in grado di provocare un cambiamento nella società<sup>135</sup> (ivi, p. 822). La categoria di genere è uno strumento imprescindibile per intraprendere questo tipo di analisi. Infatti, nella seconda parte della definizione di tale categoria, Scott evidenzia come quest’ultima possa essere utilizzata per analizzare i rapporti di potere nella società<sup>136</sup>, poiché la dimensione del genere, come si vedrà, da una parte costituisce un’espressione di tali rapporti e dall’altra contribuisce a strutturarli<sup>137</sup>. In questo senso, Scott invita la ricerca storiografica ad occuparsi del tema del potere superando una concezione centralizzata di quest’ultimo, focalizzata esclusivamente sulla dimensione del dominio e dell’oppressione,

---

<sup>133</sup> O meglio, relazioni tra i generi.

<sup>134</sup> L’autrice si occupa soprattutto delle influenze reciproche tra patriarcato e modi di produzione, evidenziando come in una società in cui la dimensione pubblica e quella privata non sono nettamente distinte e l’economia non particolarmente sviluppata, il peso degli uomini e delle donne nella società – nonostante le differenti funzioni sociali svolte dai due generi – non differisca di molto. Al contempo, nelle società in cui – come la società capitalista – la distinzione tra pubblico e privato è netta, la necessità del gruppo dominante – composto principalmente da uomini – di preservare la proprietà privata si pone alla base di un maggiore controllo delle donne e di una riduzione della loro rilevanza nella sfera pubblica. (J. Kelly-Gadol, 1976, pp. 817-823).

<sup>135</sup> Anche per il ruolo ricoperto all’interno della famiglia, istituzione centrale nella produzione di soggettività idonee a lavorare e vivere in una società capitalista.

<sup>136</sup> Anche se, come si è detto, Zemon Davis nel 1976 aveva già evidenziato la rilevanza dello studio delle *relazioni fra i sessi* per comprendere la natura e la complessità del potere, senza limitarsi ad analizzare quest’ultimo in una dimensione prettamente politica.

<sup>137</sup> Anche se non è l’unico elemento che li struttura e che li contraddistingue (si pensi ad altre categorie, come la razza o la classe).

recuperando il concetto foucaultiano che interpreta i poteri “come massa di costellazioni disperse di rapporti ineguali, saltuariamente costituiti in “campi di forza” sociali” (J. Scott, 2013, p. 51). Tale approccio permetterebbe di includere nella riflessione anche contropoteri e resistenze esercitati in concreto dai dominati e dalle dominate<sup>138</sup>.

La questione della resistenza al potere ha costituito un altro aspetto su cui la riflessione femminista si è confrontata con Foucault. Infatti, il soggetto di cui si occupa Foucault è costituito dal potere. Allo stesso tempo, come si è visto, la resistenza viene concepita dal filosofo come una componente essenziale dell’esercizio del potere (H. L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 172)<sup>139</sup>: il potere produce la sua propria resistenza (L. McNay, 1992, p. 32). Tale concezione, che lega indissolubilmente la resistenza al potere, è stata criticata da N. Hartsock (1990), che l’ha ritenuta connotata da passività e poco approfondita. In questo senso è stato rilevato come la stessa nozione di “corpo docile”, centrale nella costruzione teorica foucaultiana, sembri porsi in antitesi rispetto alla nozione di soggetto liberato (ivi, p. 164). Inoltre, l’accento posto dal pensatore sulla decostruzione del soggetto è stato criticato in quanto consente la negazione del soggetto-donna proprio nel momento storico in cui le donne hanno iniziato a prendere parola sulla propria soggettività<sup>140</sup>. D’altro canto, altre pensatrici hanno posto maggiore attenzione sulle *sfumature* insite nel pensiero del filosofo francese, individuando nei suoi ultimi lavori alcuni elementi utili a sviluppare riflessioni e pratiche di liberazione dall’oppressione patriarcale (M.A. McLaren, 1997, pp. 113-119).

---

<sup>138</sup> Scott è stata comunque criticata da Ferrante, Palazzi e Pomata, le quali evidenziano come l’impostazione della medesima, volta ad analizzare, in senso foucaultiano, micropoteri e contropoteri, rimanga comunque centrata sulla dinamica di oppressione tra dominanti e dominate (L. Ferrante, M. Palazzi e G. Pomata, 1988, p. 9). Come si vedrà, la configurazione della resistenza nella costruzione teorica di Foucault è stata talvolta ritenuta poco elaborata e limitata dal concetto di “corpo docile” assoggettato all’istituzione dal potere disciplinare (cfr. L. McNay, 1992, pp. 38-40; sul punto si veda anche il paragrafo 1.3.1.).

<sup>139</sup> Senza la resistenza, infatti, non esiste il potere, esiste esclusivamente il dominio (M.A. McLaren, 1997, p. 116).

<sup>140</sup> Tuttavia, alcune pensatrici (J. Butler, 1987) nell’ambito dei *gender studies* hanno individuato un rischio nella eccessiva focalizzazione di una parte del femminismo sul soggetto-donna e sulla soggettività femminile, nella convinzione che tale focalizzazione porti ad un consolidamento della visione essenzialista dei corpi e delle pratiche ad essi normativamente associate. D’altro canto, Hartsock ha evidenziato come l’utilizzo di categorie *fisse* sia utile non tanto all’analisi dell’oppressione imposta ai corpi dei soggetti discorsivamente definiti “donne”, bensì alla promozione e alla tutela dei diritti delle categorie marginalizzate. In altre parole, l’utilizzo della categoria “donne” è utile in campo politico (tramite le cosiddette *identity politics*) quando si tratta di tutelare le soggettività marginalizzate (N. Hartsock, 1990). Foucault è stato criticato per l’abbandono della possibilità di utilizzare le *identity politics*, che discende direttamente dalla sua decostruzione del soggetto. Secondo altre pensatrici, tuttavia, le *identity politics* non sono necessariamente utili alla promozione dei diritti delle categorie marginalizzate, poiché escludono chi non si riconosce nel soggetto-donna, mentre l’adozione di un approccio *resistente* alle identità fisse potrebbe fare emergere nuove configurazioni e strategie in campo politico (si v. J. Butler, 1990).

Riferendosi specificamente all'internamento, Bosworth (2000, p. 278) ha richiamato la necessità di includere all'interno degli studi sulla nascita e la storia della prigione le strategie di resistenza adottate dalle donne nei contesti di privazione della libertà, per evitare che tale storia rimanga ancora una volta *parziale*<sup>141</sup>.

In alcuni contributi storiografici è stato considerato come i luoghi di reclusione per le donne siano spesso stati caratterizzati da «un serrato gioco di scambio tra interno ed esterno a cui partecipano numerosi attori» (A. Groppi, 1994, p. 3), come lo staff dell'istituto, le famiglie delle internate e talvolta le internate stesse<sup>142</sup>.

L'invito è a non limitarsi ad interpretare i rapporti tra uomini e donne nel corso della storia come rapporti “di dominio” o di mera oppressione (L. Ferrante, M. Palazzi e G. Pomata, 1988, p. 8)<sup>143</sup>, bensì come “una relazione di scambio, seppure ineguale, fra due soggetti parimenti attivi” (ivi, p. 10). Come chiave di lettura di questa relazione di scambio le autrici suggeriscono di utilizzare la categoria del *patronage*, che si esprime nella relazione tra patrono e cliente, caratterizzata dalla sovra-ordinazione gerarchica del patrono e da un certo grado di interdipendenza tra i due soggetti, “che consente anche alla parte debole, il cliente, di ricavare vantaggi dal rapporto” (*ibidem*). Il rapporto di *patronage*, contraddistinto quindi sia da verticalità sia da orizzontalità, sembra essere connotato altresì da una componente strumentale: se il patrono ottiene vantaggi, spesso relativamente all'accrescimento del proprio potere, dalla relazione con il cliente, anche quest'ultimo consegue un vantaggio – soprattutto in termini di protezione – dal rapporto con il patrono<sup>144</sup> (ivi, p. 11). Sebbene la categoria in esame derivi dall'autorità prettamente *paterna* del patrono, che era in grado di estendere il suo potere al di là della sfera familiare, essa non si esprimerebbe esclusivamente nella relazione binaria patrono-maschile/cliente-femminile. Infatti, specie nelle istituzioni di internamento femminile, in cui le donne venivano controllate tramite pratiche allo stesso tempo punitive e caritative, il rapporto tra custode e custodita consisteva spesso

---

<sup>141</sup> La scarsità del materiale d'archivio sul punto viene richiamata da Bosworth, la quale comunque sottolinea l'esistenza di elementi che testimoniano rivolte, evasioni o anche solo comportamenti refrattari all'obbedienza (M. Bosworth, 2000, p. 278). Per quanto concerne il caso italiano, alcune storie di resistenza all'istituzione si trovano nel testo di S. Trombetta (2004, pp. 238-240).

<sup>142</sup>A questo proposito, alcuni storici hanno criticato, relativamente all'internamento femminile, “un'applicazione indiscriminata dello schema delle istituzioni totali e delle tecnologie di normalizzazione di impronta foucaultiana” (A. Groppi, 1994, p. 3), anche se lo stesso Foucault concepisce la resistenza come una componente essenziale dell'esercizio del potere, H. L. Dreyfus e P. Rabinow (1989, p. 172). Sul tema, si veda anche la “Premessa” di E. Grendi (1983, pp. 383-389) al volume della rivista *Quaderni Storici* dedicato a “Sistemi di carità: Esposti e internati nelle società di antico regime” (1983, pp. 385-386).

<sup>143</sup> Come spesso effettuato anche nell'ambito del femminismo.

<sup>144</sup> La relazione di *patronage* può inoltre essere connotata altresì dall'affettività, poiché prevede un certo grado di attaccamento reciproco, che può variare per natura e intensità, tra i due soggetti.

in un rapporto tra due gruppi di donne. Le donne hanno quindi ricoperto nel corso della storia il ruolo di patrono di altre donne ed è interessante analizzare come la categoria di genere operi all'interno di questi rapporti di potere.

Il rapporto tra *benefattrici*, che spesso hanno gestito – e talvolta hanno fondato – gli istituti dedicati all'internamento delle donne marginali, e *beneficarie* era certamente gerarchico e spesso improntato ad uno squilibrio di potere dettato dall'appartenenza a classi sociali diverse (nel caso di benefattrici laiche) o a stati di vita differenti (nel caso di benefattrici inserite negli ordini religiosi). Allo stesso tempo, le donne internate avevano comunque, in alcuni casi, la possibilità di esercitare il proprio potere, seppur in forme limitate, e di ottenere protezione. Inoltre, spesso le benefattrici erano subordinate nella loro opera di carità ad una autorità maschile, laica o religiosa, a motivo della propria appartenenza al genere femminile, ma condividevano comunque una parte del potere degli uomini nei confronti di altre donne, a loro subordinate (ivi, pp. 16-17)<sup>145</sup>. A tal proposito è interessante rilevare come si sia registrato nel passaggio dall'antico regime alla società moderna un incremento del controllo da parte degli uomini nei confronti delle donne, anche nel caso delle benefattrici impegnate nelle istituzioni caritative, sia da parte del mondo laico che religioso. In questo secondo caso, infatti, il progressivo affidamento della gestione delle istituzioni di internamento femminile in Italia alle suore è stato associato ad una maggiore assoggettabilità di queste ultime al potere, prettamente maschile, delle autorità religiose (ivi, p. 21)<sup>146</sup>. D'altro canto, la maggiore subordinazione delle donne agli uomini è stata supportata dalla ideologia liberale affermata dopo la fine dell'*ancien régime*, improntata all'individualismo e tipica della società industriale, contrapposta allo "spirito religioso" che aveva animato le benefattrici precedentemente alla Rivoluzione francese<sup>147</sup> (ivi, p. 20). Questi mutamenti culturali e strutturali, nonostante siano partiti da premesse filosofiche e politiche radicalmente diverse e per certi versi contrapposte, hanno portato ad un ridimensionamento delle posizioni di potere che erano state ricoperte dalle donne in

---

<sup>145</sup> È stato peraltro rilevato che si trattava comunque di una forma di esercizio del potere del patrono "specificatamente femminile" che rappresentava "una specie di delega minore del potere, che riporta sulla relazione di dominio il dislivello sociale tra uomini e donne" (A. Boureau, 1989, p. 922). Infatti, le donne nelle istituzioni caritative si occupavano delle attività gestionali, mentre gli uomini detenevano "il potere finanziario e decisionale" (ivi, p. 923).

<sup>146</sup> Nonostante ciò, anche gli istituti gestiti da religiose hanno visto, come evidenziato bene da Trombetta (2004), numerosi tentativi da parte delle religiose stesse di esercitare il proprio potere affrancandosi in qualche modo da una autorità maschile. Allo stesso tempo, all'interno di queste istituzioni si sono registrati numerosi episodi di esercizio da parte delle internate di un proprio potere di resistenza alle autorità, spesso esercitato tramite la complicità o quantomeno l'acquiescenza delle suore.

<sup>147</sup> Una parte del liberalismo aveva infatti criticato la gestione religiosa degli istituti e delle opere di carità per l'inefficienza e la subalternità alla Chiesa.

epoca preindustriale (*ibidem*). Oltre alla categoria di patronage, alcune storiche delle donne hanno proposto di adottare la categoria di *maternage* per indicare “il potere delle donne come elaborazione e proiezione del ruolo materno” (ivi, p. 46), al fine di valorizzare la specificità delle forme con cui le donne hanno storicamente esercitato il proprio potere di protezione inteso come proiezione della funzione materna nella sfera pubblica, nonché i rapporti e i simboli tramite cui esse hanno espresso “il loro senso di sé e del proprio mondo di relazioni” (ivi, p. 64)<sup>148</sup>. Per quanto concerne l’adozione di tale categoria è stato evidenziato peraltro come essa rappresenti un tentativo “debole” di distinguere le forme e le modalità di esercizio del potere delle donne da quello degli uomini, in quanto “calco femminile” della nozione, maggiormente ricca sotto il profilo simbolico e culturale – ancorché “sessualmente segnata” – di patronage (S. Boesch Gajano, 1989, p. 937). In generale, l’invito proveniente dalla storiografia femminista è quello di utilizzare la nozione relazionale di “ragnatela di rapporti” (L. Ferrante, M. Palazzi e G. Pomata, 1988 e S. Boesch Gajano, 1989, p. 937) per analizzare l’esercizio del potere delle donne nella storia e i rapporti complessi entro cui tale potere si è dispiegato.

Anche i contributi che si sono occupati della storia delle istituzioni penitenziarie in senso stretto, con un focus sulla detenzione femminile, hanno sottolineato la centralità dell’analisi delle resistenze al potere e dell’agency delle internate per individuare le specificità dell’internamento femminile rispetto a quello maschile (L. Zedner, 1991, p. 97). Allo stesso modo, tali studi hanno richiamato la necessità di occuparsi della questione dell’identità femminile all’interno del carcere (*ibidem*). Si tratta di un tema che è stato poco approfondito dalla storiografia e dalla sociologia della vita penitenziaria. Se le ricerche empiriche sul carcere hanno infatti iniziato a dimostrare una certa attenzione al ruolo ricoperto dall’agency degli internati nella negoziazione del potere nella vita quotidiana del carcere<sup>149</sup>, la questione dell’identità degli internati per lungo tempo non è rientrata nell’ambito di questi studi (M. Bosworth, 1999, pp. 20-21).

---

<sup>148</sup> Nell’utilizzare la categoria di *maternage* come espressione del potere materno, peraltro, non bisogna dimenticare che la dimensione della maternità è una delle poche dimensioni attribuite al genere femminile e che il ruolo di madre è stato storicamente utilizzato per controllare la capacità riproduttiva delle donne confinandole nella dimensione domestica e accrescendo, allo stesso tempo, il potere del padre/marito all’interno della famiglia. Tuttavia, la categoria della maternità può anche essere utilizzata, come si è detto, come modalità messa in atto in concreto dalle donne per esercitare il proprio potere nella società (L. Ferrante, M. Palazzi e G. Pomata, 1988, p. 45).

<sup>149</sup> Le prime ricerche empiriche condotte nelle istituzioni totali avevano infatti tralasciato il ruolo dell’internato nella negoziazione del potere, concentrandosi maggiormente sul ruolo ricoperto dall’istituzione nel mutamento della personalità del recluso. Nello specifico, i lavori di G.M. Sykes e del già citato E. Goffman hanno posto l’attenzione sulle “deprivazioni” prodotte dai meccanismi messi in atto

L'identità delle internate è stata posta al centro dell'analisi da parte delle sociologhe che si sono occupate della vita penitenziaria delle donne da un punto di vista femminista e post-strutturalista, come le citate Howe e Bosworth. La prima ha infatti individuato la specificità del controllo penale esercitato sulle donne nel suo non essere riducibile alla sfera della penalità, ma nell'essere solo una delle tante strategie di controllo e di disciplina messe in atto nei confronti dei corpi delle donne nella società (A. Howe, 1994, p. 165), auspicando in questo senso che l'indagine sul campo della penalità venga sviluppata tenendo conto delle forme di controllo esercitate sulle donne nella "prigione privata" in cui molte di loro hanno vissuto e vivono tuttora la propria quotidianità (ivi, p. 177)<sup>150</sup>. La costruzione del soggetto-donna viene messa in atto tramite una serie di tecnologie disciplinari discorsive che definiscono che cosa sia la femminilità, prescrivono i comportamenti a cui conformarsi per essere ricondotte alla soggettività femminile e prevedono al contempo le sanzioni da applicare nel caso della mancata conformazione ai modelli socialmente definiti di femminilità. Peraltro, tali sanzioni non si limitano ad essere formali ed imposte dall'esterno (ad esempio nell'ambito di istituzioni totali adibite a questi scopi), ma sono informali e spesso auto-imposte dalle stesse soggettività sottoposte a controllo normalizzante (S.L. Bartky, 1997, pp. 95-102). Tenendo in considerazione questo aspetto, Howe invita peraltro gli studiosi a continuare ad approfondire la questione del controllo penale delle donne (1994, p. 169). Esso è infatti terreno della messa in atto di pratiche disciplinari volte a costruire una identità femminile *fissa* (cfr. C. Smart, 1992, p. 34), ancora centrata sui ruoli tradizionalmente associati alle donne nella sfera privata (P. Carlen, 1983, p. 73), ruoli che le *devianti* hanno rifiutato (ivi, p. 16-18). Howe adotta in questo senso un approccio anti-essenzialista, che, richiamandosi a Judith Butler, ritiene che le donne esistano socialmente nei luoghi in cui viene esercitato il potere, uno dei quali è il carcere e un altro è la prigione privata in cui molte donne si trovano a vivere la loro vita quotidiana (A. Howe, 1994, pp. 176-177).

D'altro canto, la nozione di identità femminile non è stata solo messa in relazione alla soggettività prodotta dalle pratiche, disciplinari e discorsive, che la costituiscono, ma

---

nelle istituzioni totali nelle vite degli internati. Alla logica della deprivazione si oppone una logica della "importazione", elaborata principalmente da John Irwin e Donald Cressey, secondo cui la vita penitenziaria sarebbe il risultato di una importazione di valori provenienti dal mondo esterno; per una breve ricostruzione di queste prospettive, si v. M. Bosworth (1999, p. 20).

<sup>150</sup> Howe (1994, p. 160) richiama gli studi che si sono occupati della disciplina dei corpi delle donne nella società *libera*, i quali hanno evidenziato come questi corpi siano costantemente sottoposti ad una normazione perpetua ed esaustiva, relativa alla forma fisica, all'alimentazione e all'appetito, ai comportamenti quotidiani da tenere (S.L. Bartky, 1988, p. 62).

anche alla resistenza e alla negoziazione del potere all'interno del carcere. Alcune ricerche empiriche condotte da sociologhe all'interno di istituti penitenziari femminili hanno evidenziato come spesso le detenute utilizzino elementi che fanno riferimento alla propria identità femminile per resistere al potere dell'istituzione – rivendicando diritti e preservando il proprio sé dalle mortificazioni quotidiane – e, in alcuni casi, sfidare gli stereotipi di genere, decostruendo la nozione idealizzata di femminilità e ricostruendola nei propri termini (M. Bosworth, 1999, pp. 144-149)<sup>151</sup>.

Nel porre al centro dell'indagine la questione dell'identità, le studiose attente ad adottare una prospettiva filosofica post-strutturalista invitano peraltro ad evitare di cadere nella *trappola* essenzialista, che pretende di considerare le “donne” come una categoria unitaria per caratteristiche e obiettivi. Richiamando le posizioni sul *gender* di Judith Butler<sup>152</sup>, infatti, Howe problematizza la nozione di identità femminile, ricordando come la categoria delle “donne” possa essere utile alla rivendicazione di diritti e all'analisi del funzionamento delle pratiche di potere messe in atto in luoghi specifici, come il carcere o la casa, ma come, al contempo, essa necessiti di essere sottoposta ad uno scrutinio attento e costante all'interno del femminismo, con l'obiettivo di decostruire le generalizzazioni inevitabilmente contenute in tale categoria (1994, pp. 176-177).

In questo modo, l'identità diviene strumento volto ad evidenziare sia le pratiche discorsive e i meccanismi messi in atto nelle istituzioni totali al fine di costruire e rappresentare una nozione fissa e stereotipica di femminilità sia le strategie di resistenza al potere agite dalle internate.

#### **1.4. Nota metodologica sulle fonti**

La storia dell'Istituto nel periodo preso in considerazione dal presente lavoro – ossia dalla fondazione alla Seconda guerra mondiale – è stata ricostruita utilizzando principalmente, anche se non esclusivamente, le fonti relative all'Istituto conservate presso il fondo “Buon Pastore” presso l'Archivio di Stato di Torino, alle Sezioni Riunite.

La documentazione analizzata presso l'Archivio ha compreso le seguenti fonti:

- Statuti organici (1870 e 1914)

---

<sup>151</sup> Modalità di resistenza analoghe emergono anche dalle recenti ricerche di S. Ronconi e G. Zuffa, *La prigioniera delle donne* (2020) e *Recluse* (2014).

<sup>152</sup> Sul posizionamento anti-essenzialista di J. Butler si v. anche il paragrafo 1.3.3., nota n. 140.

- Documentazione preparatoria relativa alla riforma dello Statuto del 1914
- Regolamento dell'Istituto (1871)
- Regolamenti della sezione dedicata alle donne con disagio psichico (del 1892 e del 1910) e il Programma di ammissione delle fanciulle ricoverate (del 1890)
- Libricini sulla storia amministrativa dell'Istituto redatti dal Condirettore Tancredi Frisetti nel 1886 e nel 1896, relazione storico amministrativa del Condirettore Pietro Bottino sull'andamento dell'Istituto nel decennio 1900-1910 e relazioni varie sull'amministrazione dell'Istituto
- Verbali del Consiglio di direzione dal 1876 – il primo verbale conservato in Archivio è datato 3 novembre 1876 – al 1943
- Documenti della Regia Prefettura della Provincia di Torino, del Ministero dell'Interno e del Consiglio di direzione dell'Istituto su ispezioni governative svoltesi presso il Buon Pastore tra il 1887 e il 1921
- Statistiche sulle “corrigende” internate raccolte dal 1900 al 1943
- Registri relativi alle “Giornate di presenza delle minori” conservati dal mese di luglio del 1899
- Registro delle minori ricoverate in Istituto come “corrigende” tra il 1892 e il 1900
- Documenti vari di Prefetture, Province, Comuni, familiari e sacerdoti sulle minori di cui si è proposto l'internamento al Buon Pastore tra il 1887 e il 1904
- Cartelle individuali delle minori “corrigende” entrate in Istituto dal 1935 al 1942.

Sono stati inoltre utilizzati un fascicolo relativo ai primi anni della storia dell'Istituto presente alla Sezione Corte dell'Archivio di Stato, alcuni documenti digitalizzati presenti nell'Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, che ha *finanziato* la permanenza nel Buon Pastore di alcune ragazze, le Costituzioni dell'ordine delle suore di Nostra Signora della Carità di Gesù Buon Pastore che gestivano l'Istituto, articoli di giornale del quotidiano *La Stampa* che si sono occupati dell'Istituto, alcuni volumi di autori ottocenteschi sulla storia di Torino che hanno trattato la fondazione e i primi anni di vita del Buon Pastore.

La documentazione conservata presso l'Archivio di Stato, per quanto copiosa, ha posto la scrivente di fronte ad un problema metodologico che attanaglia spesso lo studioso delle fonti d'archivio: la parzialità dei documenti. Il materiale d'archivio relativo alle istituzioni di internamento del passato è parziale perché presenta una documentazione



incompleta, che non copre ogni anno in modo consecutivo, ma anche perché presenta un punto di vista parziale sulla storia che restituisce. Per quanto riguarda il primo significato parzialità, come molti fondi dedicati ad istituzioni di internamento (M. Bosworth, 2001, p. 434), infatti, anche quello relativo al Buon Pastore presenta una documentazione incompleta, che non copre ogni anno in modo consecutivo, o quantomeno non per quanto riguarda ogni argomento di interesse. Ad esempio, per quanto concerne i documenti personali delle giovani corrigende, fino agli anni Trenta del Novecento non sono presenti cartelle vere e proprie in Archivio, ma solo documenti parziali – come le note dei Tribunali o delle autorità di pubblica sicurezza – in cui sinteticamente vengono riportati alcuni elementi delle storie delle giovani di cui viene richiesto l'internamento, senza avere informazioni complete. Questi documenti si ritrovano peraltro nei mazzi dedicati ai “Documenti vari” del fondo del Buon Pastore, che non presentano documenti cronologicamente ordinati. Tuttavia, questa documentazione è stata particolarmente interessante per ricostruire le caratteristiche delle minori che facevano ingresso in Istituto. Anche per quanto riguarda le notizie statistiche e alcuni registri, non è presente una documentazione continuativa per tutti gli anni della storia del Buon Pastore: i documenti presenti vanno dalla fine dell'Ottocento in avanti e consentono quindi di cogliere solo alcuni aspetti della vita all'interno dell'Istituto.

Inoltre, va sottolineato che presso l'Archivio di Stato di Torino sono presenti molti documenti relativi al periodo in cui l'Istituto era già stato dichiarato “ente di natura laica” e sottoposto alla legislazione dello Stato italiano sulle opere pie, in un primo momento, e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, in un secondo momento, mentre la documentazione relativa al periodo precedente scarseggia. All'inizio della sua storia, infatti, il Buon Pastore era un ritiro privato, fondato con il favore del re Carlo Alberto e gestito interamente dall'ordine delle suore di Nostra Signora della Carità. La documentazione relativa a questo periodo è scarsa, se non nulla. È stato quindi necessario richiamarsi, per ricostruire questa parte di storia, non solo agli studi che hanno ricostruito il contesto storico-sociale della Torino in cui è nato il Buon Pastore, ma anche a quelli che, in generale, si sono occupati delle istituzioni private di internamento femminile, che presentavano caratteristiche analoghe all'istituzione oggetto del presente lavoro. Inoltre, dato che l'Istituto precedentemente alla sottoposizione alla legislazione sulle opere pie non aveva uno statuto e un regolamento propri, ma si rifaceva, come attestato dalla Madre Superiora del medesimo, alle

Costituzioni delle Suore di Nostra Signora della Carità, l'analisi delle medesime Costituzioni e del Regolamento per le cosiddette *penitenti* che venivano accolte nell'Istituto, annesso alle medesime, è stata importante per ricostruire la regolamentazione che era alla base dell'attività delle suore del Buon Pastore. I documenti d'Archivio lasciano intendere che una maggiore burocratizzazione dell'Istituto sia avvenuta a partire dall'avvento del Consiglio di direzione nominato quando il Buon Pastore è stato sottoposto alla legislazione statale sulle opere pie: anche la carenza di documentazione burocratica è utile per comprendere qualcosa di più degli istituti di internamento centrati sull'assistenza, che erano connotati da una certa informalità nella gestione. D'altro canto, alcuni documenti sono conservati presso l'archivio della Casa Madre delle suore del Buon Pastore ad Angers (Suore del Buon Pastore, 2004, pp. 41 e ss.): qualora fosse praticabile, intendo approfondire anche lo studio di tale archivio, per ampliare non solo la comprensione degli eventi rilevanti per l'Istituto, ma anche le diverse narrazioni che sono state elaborate da attori sociali diversi (non solo, quindi, dall'amministrazione laica, ma anche dalle religiose) sulla medesima vicenda.

Inoltre, per quanto riguarda la prima fase della storia dell'Istituto, è stata analizzata la documentazione relativa all'Istituto del Buon Pastore presente nell'archivio digitale della Compagnia di San Paolo: in quel periodo la Compagnia forniva al Buon Pastore un sussidio per il ricovero di alcune fanciulle povere. Questa documentazione è utile per ricostruire alcune caratteristiche delle giovani internate e dell'internamento stesso, nel periodo in cui i documenti dell'Archivio di Stato scarseggiano.

Anche per quanto riguarda il periodo, che va dal 1870 in avanti, in cui la documentazione relativa all'Istituto presente in Archivio di Stato è abbondante è stato comunque molto importante interpretare la documentazione raccolta tenendo presente il contesto sociale e normativo in cui questo era inserito. Come si è accennato, la parzialità dei documenti d'archivio si manifesta anche nel senso della parzialità della prospettiva, del punto di vista da cui proviene la documentazione. Infatti, è ormai noto che la documentazione archivistica, così come lo storico che la analizza, non è neutrale e imparziale (S.J. Milner, 1999, pp. 96 e ss.), ma consiste già in una selezione delle voci e degli elementi che sono stati ritenuti più importanti e interessanti da chi ha conservato i documenti. Raramente le voci marginali sono presenti direttamente tra il materiale conservato: esse sono state perlopiù silenziate. Le soggettività marginalizzate sono presenti in modo mediato negli archivi, tramite una documentazione di carattere

burocratico-amministrativo, che è tipicamente parziale, in quanto presenta il punto di vista dell'autorità e delle istituzioni (M. Bosworth, 2001, p. 434). È così anche per il caso del Buon Pastore: la documentazione contenuta in Archivio è principalmente quella dell'amministrazione dell'Istituto e delle agenzie del controllo sociale che hanno partecipato al processo di selezione delle soggettività da internare. Questo elemento è stato tenuto presente nell'analizzare la documentazione. Allo stesso tempo, si è cercato di *intravedere* le voci delle internate nelle pieghe della documentazione ufficiale.

Un breve riferimento, infine, ad una questione che è stata affrontata ancora una volta da M. Bosworth (2001, pp. 437-438) quando si è occupata di storia dell'internamento femminile: l'impatto emotivo che la ricerca sulle istituzioni totali, anche da un punto di vista storico, produce sul ricercatore o sulla ricercatrice che si avvicina alla questione. Nel caso analizzato dalla sottoscritta, i documenti di archivio restituiscono un'immagine di donne istituzionalizzate, che per la maggior parte erano ragazze anche molto giovani, provenienti da vissuti di sofferenza, spesso di violenza, anche da parte di familiari. La continua *frequentazione* di queste storie può essere in alcuni momenti destabilizzante per chi si propone di indagare la questione. Allo stesso tempo, la consapevolezza della presenza di questo impatto emotivo ha aiutato la sottoscritta a interrogarsi spesso sul proprio modo di guardare alle giovani internate, con il proposito di evitare di renderle oggetto di uno sguardo vittimizzante, mettendo in luce, piuttosto, lo sguardo vittimizzante che le istituzioni hanno adottato nei loro confronti. Ciò al fine di riconoscere loro, con tutti i limiti derivanti dal contesto socioeconomico di provenienza e dall'internamento, la capacità di seguire “una propria traiettoria individuale per fare della propria soggettività una risorsa e una scelta” (D. Adorni, 2018, p. 17).

## *Capitolo 2. Il Buon Pastore di Torino: da ritiro a correzionale per giovani ragazze*

### **2.1. Assistenza e controllo<sup>153</sup> a Torino nella prima metà dell'Ottocento**

L'Istituto del Buon Pastore di Torino è stato fondato nel 1843 in un contesto cittadino particolarmente attivo per quanto concerne le iniziative assunte nel campo della beneficenza<sup>154</sup>.

Nel corso della prima metà dell'Ottocento, la città ha registrato un significativo aumento demografico: se alla fine della dominazione napoleonica gli abitanti erano 84.230, nel 1824 – quando le rilevazioni dell'amministrazione cittadina hanno iniziato a fare ricorso ai registri delle parrocchie per la quantificazione della popolazione<sup>155</sup> – questi ultimi erano 107.388, mentre nel 1830 sono passati a 122.424 e nel 1840 a 127.555 (U. Levra, 1988, pp. 42 e ss.). L'aumento demografico in città rispecchia l'aumento – più contenuto – avvenuto in Piemonte nel medesimo periodo. Tale fenomeno, unitamente all'inurbamento che ha interessato la città, è in linea con quanto verificatosi negli Stati europei a cavallo tra XVIII e XIX secolo (ivi, p. 43). In questa fase, specie nel decennio antecedente al 1848, ha iniziato lentamente a diffondersi nell'amministrazione comunale di Torino quella che è stata definita una “nuova ideologia urbana” tesa alla modernizzazione della città<sup>156</sup> (S. Woolf, 1982, pp. 20-23).

È stato registrato in questo periodo anche un significativo aumento della povertà, che ha portato alla considerazione per cui, “in quei decenni, vagabondi ed accattoni erano

---

<sup>153</sup> L'espressione è utilizzata da C. Cagliero, B. Maffiodo, L. Tavolaccini (1982) per riferirsi ad alcune istituzioni totali – ospedaliere, manicomiali, correzionali, carcerarie – della Torino ottocentesca.

<sup>154</sup> Lungo il corso dell'Ottocento si è sviluppato in Europa un dibattito volto a ripensare la conformazione della beneficenza, spesso di matrice privata, rendendola pubblica o comunque sottoposta al controllo statale. Si sono altresì sviluppati argomenti sul tema dell'*assistenza pubblica* nei confronti dei *cittadini*, che tuttavia si sarebbe concretizzata nel Regno d'Italia in politiche a ciò dedicate solo a partire dalla fine del XIX secolo; per una ricostruzione del dibattito su beneficenza e assistenza cfr. V. Nuti (1992, pp. 7-13).

<sup>155</sup> Levra (1988, p. 42) mette altresì in luce la circostanza per cui prima del 1824 l'amministrazione comunale aveva conteggiato solo le nascite e i decessi, senza prendere in considerazione l'immigrazione: l'aumento demografico deve probabilmente essere distribuito su un numero di anni superiore rispetto a quello che risulta dalle statistiche delle autorità dell'epoca, rimanendo comunque un incremento significativo in un periodo di tempo limitato (*ibidem*).

<sup>156</sup> Woolf utilizza questa espressione per contrapporre la città tipica del periodo assolutistico – chiusa, protetta dall'esterno da alte mura, statica e concepita come centro amministrativo – a quella che si sarebbe diffusa tra XVIII e XIX secolo, divenuta luogo aperto, centro di scambi commerciali. Questo cambiamento si è concretizzato tramite una serie di avvenimenti, “dalla distruzione delle mura alla ristrutturazione o allo sviluppo dell'intero centro urbano a scopi commerciali o residenziali, dalla speculazione sul valore dei terreni al miglioramento delle condizioni igieniche e dei servizi pubblici, dalla espulsione all'esterno delle vecchie mura delle aree “improduttive” come i cimiteri alla costruzione di dimore più comode” (ivi, p. 21).

dappertutto nelle città: nelle strade, nelle piazze, per le scale delle case” (ivi, p. 80). Anche il pauperismo è un fenomeno che si è manifestato a livello europeo. Come accennato *supra*, al paragrafo 1.1.1., l’avvento del sistema capitalistico nell’età moderna è stato accompagnato da un aumento della popolazione marginale in Europa. Tale popolazione, da una parte ha iniziato ad essere sospinta dalle campagne alle città *suscitando paura* negli abitanti di queste ultime e dall’altra ha offerto “una mano d’opera abbondante e a buon mercato” (B. Geremek, 1968, p. 624). Levra (1988, p. 48) evidenzia come l’avvento di masse di individui provenienti dalle campagne a Torino tra gli anni ’20 e ’30 del XIX secolo non fosse necessariamente correlato ad un aumento degli operai, diversamente da quanto accadeva in altre grandi città europee, come Parigi<sup>157</sup>. Infatti, la città sabauda era all’epoca caratterizzata dalla permanenza di “un sistema imperniato su lavorazioni artigianali [...] e subordinato ai vincoli posti dalla struttura corporativa”, in cui opifici e manifatture esistevano, ma in numero contenuto (ivi, p. 44). L’immigrazione era quindi costituita non tanto da manodopera industriale, quanto piuttosto da “muratori stagionali, artigiani, addetti ai trasporti, venditori ambulanti, domestici e soprattutto masse di contadini proletarizzati le cui prospettive di lavoro stavano entro i limiti di un’occupazione precaria, di impieghi saltuari qua e là e del ricorso più o meno continuativo alla carità pubblica e alla mendicizia”<sup>158</sup> (ivi, p. 48). È stato considerato come la *nuova mentalità urbana*, già richiamata *supra*, abbia condotto ad “una maggiore consapevolezza della povertà e delle sue conseguenze – soprattutto in termini di malattia e di abitazione”<sup>159</sup> (S. Woolf, 1982, p. 26). Molteplici sono state le iniziative di contrasto alla povertà avviate in questo periodo, di carattere legislativo e di carattere benefico, talvolta in continuità con un sistema già sperimentato nel Settecento e durante la dominazione napoleonica di inizio secolo<sup>160</sup>.

Si è accennato nel capitolo precedente all’internamento dei poveri sperimentato a partire dal XVII secolo come punizione per i poveri *cattivi*, immorali perché, pur essendo abili

---

<sup>157</sup> Per un approfondimento statistico sulle soggettività presenti a Torino nel 1835 si veda U. Levra (1988, p. 48).

<sup>158</sup> Levra precisa poi che questo tipo di immigrazione non era l’unico, poiché nel medesimo periodo vi erano molte persone attratte dal processo di modernizzazione del Regno di Sardegna, che si esprimeva anche in un aumento dei funzionari dell’amministrazione. Quest’ultimo tipo di immigrazione aveva già preso avvio nel Settecento, ma nel XIX secolo esso ha assunto un maggiore rilievo quantitativo (ivi, p. 49).

<sup>159</sup> L’autore precisa come quello considerato sia stato un periodo di dibattito sull’igiene e sulla salute pubblica, ad esempio in termini di contrasto alle epidemie, non più ritenute “componenti dell’ordine normale” della vita urbana” come era stato in passato (S. Woolf, 1982, p. 22).

<sup>160</sup> La carità era già stata riformata nel Regno sabauda da Vittorio Amedeo II nel XVIII secolo a partire da un provvedimento del 6 agosto 1716, con cui il Sovrano aveva vietato la questua “nella città di Torino e nel suo territorio” e aveva obbligato “a rinchiudere i mendicanti nell’Ospizio di carità o di rimandarli nei rispettivi luoghi d’origine” (E. Lurgo, 2016, p. 181).

al lavoro, lo rifiutavano (M. Foucault, 2019a). Come evidenziato da Campesi (2009, p. 2), l'obiettivo delle istituzioni di internamento per i poveri non era quello di eliminare la povertà, bensì di eliminare tutto un insieme di elementi che rendevano il pauperismo un *habitus* "morale piuttosto che una condizione socio-economica"<sup>161</sup>.

Una serie di provvedimenti preventivi e di politica criminale sono stati adottati nel periodo della Restaurazione post-napoleonica<sup>162</sup> per controllare e reprimere le *classi pericolose* per la società (L. Chevalier, 1976)<sup>163</sup>. Queste ultime erano composte proprio da quella massa di poveri cittadini non proprietari che minacciavano l'ordine pubblico poiché potenziali oziosi, mendicanti, vagabondi, ma anche criminali (L. Lacchè, 2019, pp. 5-7). È stata messa in luce la difficoltà per le classi *borghesi* delle città europee del XIX secolo di distinguere le classi pericolose dalle classi lavoratrici *tout court*, per la grande permeabilità tra una categoria e l'altra (L. Chevalier, 1976, p. 472 e ss.), in relazione alla quale alcuni individui potevano passare facilmente dalla categoria di lavoratore a quella di disoccupato pericoloso per l'ordine sociale<sup>164</sup>.

In questo contesto, i provvedimenti adottati durante la Restaurazione per contrastare il pauperismo, specie per quanto concerne il controllo di oziosi e vagabondi, sono stati molteplici, e si sono espressi da una parte in misure di polizia<sup>165</sup> e dall'altra in vere e proprie fattispecie criminali inserite non solo nelle Regie Costituzioni – risalenti al XVIII secolo e rientrate in vigore ad opera di Vittorio Emanuele I – ma anche nel

---

<sup>161</sup> Campesi (2009, p. 2) richiama un articolo di G. Procacci del 1978, in cui viene sottolineato come siano le abitudini – di mobilità, promiscuità, indipendenza, ignoranza e insubordinazione – associate alla povertà – più che la povertà stessa – ad essere considerate minacciose per l'ordine sociale.

<sup>162</sup> Come accennato, provvedimenti contro le classi pericolose erano già stati adottati negli Stati sabaudi durante l'*ancien régime*; sul punto si v. G. Campesi (2009, p. 4). Provvedimenti analoghi sono stati emanati durante la dominazione napoleonica in Piemonte tra il 1800 e il 1814; cfr. D. Maldini Chiarito (1982, pp. 126 e ss.).

<sup>163</sup> L'espressione, utilizzata da Chevallier per parlare del contesto francese, è stata adottata anche per riferirsi al contesto inglese da Henry Mayhew (C. Sarzotti, 2020c).

<sup>164</sup> Infatti, nella sua celebre opera *Classi lavoratrici e classi pericolose* L. Chevalier (1976, p. 472) evidenzia la difficoltà percepita nel distinguere queste due classi, richiamando la considerazione di Honoré-Antoine Frégier, secondo il quale le due classi condividevano "una comunanza di condizione e di destino", sottolineando come "fra classi lavoratrici e classi criminali, infatti, o meglio su quella frontiera incerta e mutevole che le unisce più che non le separi, esistono dei gruppi sociali di appartenenza indefinibile", poiché "crisi, sommosse ed epidemie riforniscono periodicamente le masse pericolose di nuovi elementi, o per meglio dire riuniscono operai e delinquenti, popolo e plebaglia in un'unica turba accanita nelle stesse violenze pubbliche o private" (ivi, p. 476). Sul punto si v. anche G. Campesi (2009).

<sup>165</sup> Si possono ricordare in proposito le Regie Patenti del 15 ottobre 1816 con cui è stato istituito il Ministero di Polizia, che avrebbe dovuto, tra le altre funzioni, sorvegliare la condotta di mendicanti, oziosi, vagabondi e stranieri; per approfondire si v. A. Bosio (2019, pp. 40 e ss.). Molteplici sono poi gli istituti introdotti per prevenire l'ozio e il vagabondaggio nella legislazione di pubblica sicurezza del 1852 e del 1854; per approfondire cfr. G. Campesi (2009).

successivo codice penale albertino del 1839<sup>166</sup>, che punivano lo “status” di questi soggetti (G. Campesi, 2009, p. 4).

Il contrasto alle classi pericolose è stato inoltre attuato tramite l'internamento. Già dal XVIII secolo il Regno di Sardegna aveva adottato una politica volta a promuovere misure assistenziali improntate alla reclusione nei confronti dei soggetti marginali<sup>167</sup>. Alcuni mutamenti nel campo della beneficenza in Piemonte si sono verificati con le politiche adottate da Carlo Alberto negli anni '30 volte al rinnovamento degli ospedali cittadini<sup>168</sup>, con i primi tentativi di riorganizzazione della gestione del Manicomio di Torino tra gli anni '20 e '30<sup>169</sup>, con le iniziative caritative private avviate nello stesso periodo e con quelle statali contemporaneamente esistenti. A proposito della carità privata, è interessante a questo proposito il rilievo secondo cui nell'ambito di alcune guide di Torino della prima metà dell'Ottocento viene fatto riferimento al miglioramento del decoro cittadino, nonché alle opere pie<sup>170</sup>, presentate come iniziative che davano lustro alla città, al pari dei monumenti e delle fabbriche che lentamente avevano iniziato a svilupparsi (S. Woolf, 1982, pp. 26-27).

Particolarmente rilevanti sono le opere della Marchesa Giulia Falletti di Barolo<sup>171</sup>, volte ad assistere le donne delle classi subalterne, allora chiamate *pericolanti* o *pericolate* (U. Levra, 1988, p. 133). Le pericolanti sono state definite come “le giovani su cui incombe

---

<sup>166</sup> Che definisce oziosità e vagabondaggio: oziosi erano ritenuti i soggetti che, pur essendo sani e robusti, nonché sprovvisti di mezzi di sussistenza, non lavoravano abitualmente, mentre i vagabondi erano coloro i quali, oltre a non lavorare – o a esercitare un mestiere insufficiente al proprio sostentamento o il mestiere di indovino – non avevano un domicilio certo (M. Da Passano, 2004, p. 59). Il controllo delle classi pericolose permea altresì il Codice penale del Regno Sardo del 26 ottobre 1839, che ha definitivamente abolito le Costituzioni del 1770 in materia. Il codice ha introdotto una legislazione maggiormente in linea con i principi della tradizione illuminista e giuspositivista, incentrata sulla pena detentiva. Infatti, il principio, “*già formulato dalla codificazione francese, della privazione del tempo come equivalente del danno arrecato dal reato*” (G. Nalbone, 1988, pp. 128-129) riproduce la concezione borghese della pena, secondo cui l'unico bene posseduto è il *tempo*. La matrice borghese del diritto penale si ritrova altresì nel Codice penale sardo del 1859, definito da Neppi Modona (1972, pp. 352-356) “*classista*”, per l'attenzione e la severità nelle pene dedicata ai delitti contro la proprietà privata.

<sup>167</sup> In questo senso, Vittorio Amedeo II aveva emanato il *Regio editto per lo stabilimento di ospedali generali o di Congregazioni di carità in tutti i comuni dello Stato, e per esortare i testatori a lasciar legati per fondare e promuovere tali opere pie* del 19 maggio 1717, tramite il quale è stata prevista la costruzione su tutto il territorio dello Stato di “una Rete di Ospizi di carità”. Il progetto di costruzione è stato concretamente avviato solo a partire dalla metà del Settecento e ha visto una – parziale – realizzazione solo a partire dalla fine del Settecento (P. Chierici e L. Palmucci, 1982, pp. 251-281); si v. anche E. Lurgo (2016).

<sup>168</sup> Sul punto si v. U. Levra (1988, pp. 100 e ss.).

<sup>169</sup> Come evidenziato dallo stesso U. Levra (1988, pp. 125-133).

<sup>170</sup> Le opere pie negli Stati Sabaudi avevano avuto una significativa diffusione anche nella società di *ancien régime*, specialmente sotto il governo di Vittorio Amedeo II, come evidenziato dai contributi di E. Lurgo (2020; 2016).

<sup>171</sup> Per approfondire questa figura si veda A. Montonati (2011), oltre alle importanti opere di Silvio Pellico *La Marchesa Giulia Falletti Di Barolo, Nata Colbert: Memorie* e di Giovanni Lanza *La marchesa Giulia Falletti di Barolo*. Per una sintesi del profilo della Marchesa si v. F. Campobello (2017, pp. 191-195).

una minaccia costante di perdere l'onestà"<sup>172</sup> (P. Bellini, 2010, p. 3), mentre con il termine pericolate ci si riferiva alle donne che non erano riuscite ad evitare il pericolo, circostanza che si accompagnava a "una svalutazione morale, con gravi conseguenze anche dal punto di vista sociale e materiale dell'esistenza" (*ibidem*). Dal 1821 al 1849 la Marchesa ha ottenuto la sovrintendenza del carcere femminile delle Forzate, che la stessa ha diretto "in piena autonomia" e con grande discrezionalità nelle accettazioni, fondando la propria opera educativa sulla preghiera, sull'istruzione e sul lavoro non necessariamente produttivo (S. Trombetta, 2004, pp. 72-88). Nel 1823 ha fondato il Rifugio, anche chiamato Casa di ricovero per donne colpevoli e nel 1832 il Rifugino per ragazze di età inferiore a quindici anni. Nel Rifugio e nel Rifugino venivano ricoverate donne, spesso provenienti dalle Forzate, dopo la fine dell'espiazione della pena, o giovani pentite "che perfezionassero il loro ravvedimento prima di ritornare nel mondo esterno" (U. Levra, 1988, pp. 134-135). Nel 1833 è stato inoltre fondato il Ritiro delle Maddalene, destinato ad ex prostitute che avessero deciso di prendere i voti<sup>173</sup> (*ibidem*). Alla base del progetto educativo della Marchesa vi era una commistione tra l'idea già diffusa durante l'*ancien régime* secondo cui le donne pericolanti e pericolate potevano essere protette per mezzo di una reclusione simil-monastica<sup>174</sup> e le elaborazioni teoriche delle riformatrici penitenziarie sue contemporanee che operavano in altri Paesi europei<sup>175</sup> (ivi, pp 133-134). Nel primo capitolo<sup>176</sup> si è accennato al fatto che l'internamento femminile è stato spesso finalizzato ad una "*sexual regulation*": in tempi e luoghi diversi sono state recluse donne ritenute pericolose per l'ordine sociale in quanto sessualmente attive fuori dall'istituzione matrimoniale (N.H. Rafter, 1990, pp. 159-160). Come si è accennato nell'*Introduzione*, le donne e le ragazze recluse nelle

---

<sup>172</sup> Sul concetto di "onestà" si tornerà infra in questo capitolo, al paragrafo 2.2.

<sup>173</sup> Levra (1988, pp. 134-135) ricorda ancora tra le opere della Marchesa di Barolo il Ritiro delle Maddalene per bambine tra i sette e i quattordici anni, l'ospedale infantile femminile di Santa Filomena e l'orfanotrofio delle Giuliette. Inoltre, sul versante dell'educazione delle fanciulle la Marchesa ha fondato nel 1834 il monastero delle suore di Sant'Anna – ordine religioso a sua volta da lei fondato – che, come è stato considerato, "si affiancava così efficacemente alle altre istituzioni femminili presenti nella capitale, in cui si saldavano intenti riabilitativi e preventivi", come l'Opera delle Rosine, fondata da Rosa Govone già nel XVIII secolo (E. Lurgo, 2020), la Casa del Soccorso e la Casa del Deposito, fondate dalla Compagnia di San Paolo (C. Cagliari, B. Maffiodo e L. Tavolaccini, 1982, p. 374).

<sup>174</sup> Sull'influenza delle istituzioni, nate nella prima età moderna per proteggere e rieducare le donne, sugli istituti di internamento femminile del XIX e XX secolo si ritornerà anche in seguito. Qui ci si limita a richiamare lo studio di Sh. Cohen (1992), in cui viene esplorata l'eredità delle prime, raccolta soprattutto con l'affermazione del penitenziario in generale e del carcere femminile in particolare, ma anche con quella dei correzionali per giovani.

<sup>175</sup> Come Elizabeth Fry in Inghilterra, che aveva per alcuni aspetti ispirato il lavoro di Giulia di Barolo al carcere delle Forzate di Torino (S. Trombetta, 2004, pp. 72 e ss.).

<sup>176</sup> Al paragrafo 1.1.3.



istituzioni di assistenza e controllo erano ritenute *in pericolo*, ma anche *pericolose*<sup>177</sup>. Le donne che maggiormente venivano percepite come pericolose erano le prostitute<sup>178</sup>, che nel periodo considerato potevano essere rinchiusi nel correzionale della Generala o, se malate di sifilide, nell'ospizio celtico con sede al Martinetto, istituti statali che il Re ha cercato di riformare a partire dagli anni '30 del XIX secolo (U. Levra, 1988, p. 139)<sup>179</sup>. La vita nel correzionale era fondata sul lavoro con funzione educativa<sup>180</sup> (C. Cagliero, B. Maffiodo, L. Tavolaccini, 1982, p. 386), secondo l'idea per cui l'ozio sarebbe “*una delle principali matrici, seppur differenziata negli effetti, della follia, del delitto e della miseria «volontaria»*” (ivi, p. 381)<sup>181</sup>. Inoltre, nel correzionale per le prostitute una pratica disciplinare rilevante era la classificazione delle recluse in “cattive e nuove giunte”, “mediocri” e “buone”. Tale classificazione, analoga a quella applicata

---

<sup>177</sup> È questo, come si è accennato *supra*, nell'Introduzione e nel primo capitolo al paragrafo 1.3.1., un aspetto in comune tra controllo della devianza femminile e della devianza minorile; sul punto si v. A. Barton (2005; 2000) e Sh. Cohen (1992, p. 147). Barton (2000, pp. 159 e ss.) fa riferimento a questa similitudine per parlare delle donne internate nelle istituzioni semi-penali inglesi dal XVIII secolo in avanti, operando anche una classificazione delle devianze che connotavano le donne, in bilico tra lo stato di pericolosità e quello di pericolo. Sulla devianza minorile, in questo senso si v. il contributo di P. Guarnieri (2008) significativamente intitolato *Pericolosi e in pericolo*. Per quanto riguarda il contesto statunitense, si v. A.M. Platt (2019), che ha analizzato con una prospettiva critica la costruzione della delinquenza minorile da parte del *child-saving movement* o movimento per la salvezza dei bambini.

<sup>178</sup> Sul tema della prostituzione la letteratura è ormai sconfinata. In questa sede ci si limita a richiamare la complessità del fenomeno, anche a livello definitorio. Con il termine in questione ci si riferisce solitamente “allo scambio esplicito di prestazioni o servizi sessuali per denaro o altri beni”, ma questa definizione può risultare troppo ampia o troppo ristretta a seconda dei contesti storici e territoriali di riferimento (G. Serughetti, 2017, p. 588). Inoltre, si precisa che nel presente lavoro verrà utilizzato il termine “prostituzione” e “prostituta” perché pare maggiormente idoneo a descrivere il tipo di lavoro sessuale, centrato sullo scambio tra denaro e rapporto sessuale, che storicamente ha visto come protagonisti un cliente di genere maschile e una prostituta di genere femminile. Si è tuttavia consapevoli che il termine non esaurisce l'insieme dei servizi legati al mercato del sesso che non possono essere ricondotti allo scambio tra denaro e rapporto sessuale, tradizionalmente associato alla prostituzione. Nella società contemporanea si preferisce infatti parlare di “sex work”, come termine maggiormente inclusivo delle diverse forme di servizi sessuali; sulla storia della prostituzione in Italia si v. M. Gibson (1995).

<sup>179</sup> Entrambi sono stati successivamente spostati nell'edificio dell'Ergastolo (C. Cagliero, B. Maffiodo, L. Tavolaccini, 1982, p. 385). Sui correzionali per le prostitute stabiliti alla Generala e al Martinetto cfr. anche R. Roccia (1985, pp. 198-199). Per quanto riguarda la Generala, dal 1845 ha ospitato il correzionale per i giovani discoli di Torino, il cui modello di internamento si ispirava a quello delle colonie agricole francesi (R. Audisio, 1985, p. 197).

<sup>180</sup> Questo tipo di lavoro era parte della disciplina degli istituti di assistenza e controllo dell'epoca in generale, come alcuni ospedali, il manicomio, i correzionali per giovani discoli e prostitute e ovviamente anche il carcere. Trattandosi di un lavoro improduttivo e inadatto nella maggior parte dei casi a rendere gli internati lavoratori competitivi nella società esterna, esso ha assunto ben presto una connotazione di privilegio concesso dalle amministrazioni degli istituti agli internati ritenuti meritevoli (C. Cagliero, B. Maffiodo, L. Tavolaccini, 1982, p. 386). In questo senso, il carcere differiva dalle altre istituzioni citate, poiché in esso venivano applicate “alla massima intensità tutte le procedure che si trovavano nelle altre istituzioni” (ivi, p. 397).

<sup>181</sup> Peraltro, alcuni studiosi dell'epoca avevano tentato di individuare una correlazione tra diverse forme di devianza, in particolare tra la povertà e la follia/criminalità, nella misura in cui il povero, rifiutando la propria condizione, tentava di emulare le classi più abbienti attraverso la messa in atto di comportamenti folli o criminali (C. Cagliero, B. Maffiodo, L. Tavolaccini, 1982, p. 367).

in altre istituzioni totali femminili del XIX secolo<sup>182</sup>, era fortemente centrata sul binomio moralità-immoralità (F. Faccioli, 1987, pp. 120-123), che aveva caratterizzato la reclusione delle donne sin dall'età moderna.

L'assistenza statale, in questa fase, si serviva ancora in larga parte della carità privata, di matrice aristocratica o religiosa (e spesso di una combinazione delle due, come nel caso della commistione tra l'opera della Marchesa di Barolo e le suore impegnate nelle istituzioni da lei fondate), in relazione alla "politica carlo-albertina di razionalizzazione dell'intervento statale su pauperismo, emarginazione e devianza" (C. Cagliari, B. Maffiodo, L. Tavolaccini, 1982, p. 384). Queste circostanze hanno anche portato ad una continua valorizzazione del ruolo dell'educazione religiosa nell'ambito delle pratiche disciplinari messe in atto nelle strutture benefiche a Torino (*ibidem*).

L'internamento delle devianti in istituzioni private o comunque rette da personale privato<sup>183</sup> si pone poi in continuità con la tendenza a sottoporre le donne a pratiche disciplinari quotidiane<sup>184</sup>, non necessariamente messe in atto nei luoghi funzionalmente preposti alla privazione della libertà. Come si è accennato *supra* al paragrafo 1.1.3. del primo capitolo, tali pratiche storicamente si sono espresse anche nella sfera della domesticità, oltre che nell'internamento nei conservatori e nei correzionali<sup>185</sup> (M. Graziosi, 2018, pp. 177-180).

Nelle pagine seguenti si vedrà come le autorità statali abbiano cercato di limitare, in misura sempre maggiore, il potere delle istituzioni caritative private, cercando progressivamente di rendere pubblica la beneficenza o, quantomeno, di acquisire un maggiore controllo su quella privata (V. Nuti, 1992, pp. 16 ss.).

## **2.2. Il Buon Pastore di Torino: un ritiro per pericolanti e pericolate**

Sul viale, che dall'angolo nord-ovest della città corre a porta Susina, chiamato del principe Eugenio, incontrasi un casamento, che già apparteneva al conte Frichignono di Pietrafuoco, ed è ora *monastero di Nostra Signora di carità del Buon Pastore*. È questo uno dei ricoveri, che

---

<sup>182</sup> Come le istituzioni penitenziarie.

<sup>183</sup> Come nel caso delle istituzioni statali rette da ordini religiosi; si pensi, con riferimento al carcere, al citato caso del carcere delle Forzate di Torino o del carcere femminile di Pallanza (S. Trombetta, 2004).

<sup>184</sup> Sul punto si v. il citato lavoro di Bartky (1988) sulle pratiche disciplinari imposte alle donne – o autoimposte dalle medesime – nella vita quotidiana, relative alla cura del corpo, all'abbigliamento, al comportamento.

<sup>185</sup> Il divieto di carcerazione domestica vigente negli ordinamenti giuridici occidentali a partire dal diritto romano ha spesso previsto l'eccezione della segregazione della moglie e dei figli ad opera del marito/padre, come accennato *supra* nell'*Introduzione* al presente lavoro; sul punto cfr. M. Graziosi (2018).

l'operosa carità cristiana ha aperti ad emendazione delle donne traviate, a preservazione di quelle che sono vicine a cadere<sup>186</sup>.

Così il Cavaliere Luigi Cibrario, storico e politico piemontese, nella sua *Storia di Torino* del 1846<sup>187</sup> descrive l'Istituto del Buon Pastore.

L'Istituto era stato fondato pochi anni prima dalle suore di Nostra Signora della Carità, denominate proprio *del Buon Pastore*. Con Regio Biglietto del 18 luglio 1843 Carlo Alberto aveva messo a disposizione delle Suore 3.000 lire annue<sup>188</sup> per comprare dal Regio Manicomio di Torino un podere sito nella zona di Valdocco con all'interno un locale denominato "Casino di Pietrafuoco", giudicato dal Re "molto appropriato al loro scopo"<sup>189</sup>.

Le suore avevano avviato la trattativa con la direzione del Manicomio di Torino per l'acquisto del locale. La storia delle suore del Buon Pastore è costellata dall'impegno assistenziale e caritativo, specie nell'ambito degli istituti femminili, richiamato all'interno del Regio Biglietto di Carlo Alberto<sup>190</sup> del 18 luglio 1843, che ha evidenziato come

il salutare ed ottimo risultato che l'Istituto delle Suore del Buon Pastore destinato a richiamare sul sentiero della virtù e del buon costume le vittime infelici del vizio e della seduzione ha prodotti in Chambéry, Genova e Nizza, dove già trovasi stabilito, facendoci desiderare che una casa dello stesso Istituto venga fondata anche in questa Capitale<sup>191</sup>.

---

<sup>186</sup> Attualmente, il complesso dell'Istituto del Buon Pastore si trova nel quartiere di San Donato, nell'isolato tra corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio e corso Principe Oddone e, precisamente, all'incrocio tra corso Principe Eugenio e via Giuseppe Moris, si v. *Lotto 21 - Diritto di superficie/proprietà superficaria novantanovenale compendio sito in Torino, corso Principe Eugenio 18 ang. Via Moris 9*, Città di Torino.

<sup>187</sup> La descrizione del Buon Pastore si trova nel volume II a p. 105.

<sup>188</sup> Il compito di versare la somma di 3000 Lire annue è stato poi trasferito in carico al Municipio di Torino, che l'ha ridotta a Lire 1000 per ognuna delle annualità del 1882, 1883, 1884, per poi farla cessare, Cenni storico-amministrativi, 1886, pp. 8-9, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

<sup>189</sup> Il prezzo complessivo dell'edificio era stato fissato a 60.000 lire, che avrebbero potuto essere corrisposte anche in rate non inferiori a 10.000 lire, Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 5, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

<sup>190</sup> Sul motivo per cui le suore del Buon Pastore hanno avviato la loro attività a Torino non vi è concordia. Secondo una testimonianza tramandata dalle stesse suore del Buon Pastore sembra che Carlo Alberto abbia preso ad ammirare l'operato delle religiose in una casa di loro proprietà a Chambéry, ove egli si era rifugiato durante una battuta di caccia, per sfuggire a un violento temporale (Lotto n. 21 – Scheda tecnico patrimoniale compendio sito in Torino, Corso Principe Eugenio n. 18, angolo via Moris n. 9, p. 8). Secondo la ricostruzione del Casalis e del Cibrario, invece, le Suore sarebbero state chiamate a Torino da Angers dal Conte Solaro della Margarita (Casalis, p. 206). La ricostruzione effettuata dalle suore del Buon Pastore nel 2004 (p. 38) richiama sia la testimonianza su Carlo Alberto sia il ruolo del Conte Solaro.

<sup>191</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 29, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

La congregazione delle suore di Nostra Signora della Carità era stata fondata nel 1642 a Caen da P. Giovanni Eudes<sup>192</sup> perché si occupasse delle “pecorelle erranti”, “donne e fanciulle” che si raccomandavano a lui “le prime per far penitenza dei commessi falli, e le seconde per conservare la purezza dei costumi”, come evidenziato da Goffredo Casalis nel *Dizionario Geografico Storico-Statistico-Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna* del 1851 (p. 206). A partire dall’ordine di Giovanni Eudes, suor Maria Eufrosia Pelletier ha fondato nel 1829 una nuova Congregazione, riconosciuta come Generalato da Papa Gregorio XVI nel 1835 (C. Morichini, 1870, pp. 727-728), che ha preso il nome di Nostra Signora della Carità di Gesù Buon Pastore<sup>193</sup>. La Casa Madre della Congregazione è stata stabilita ad Angers, sotto la direzione di suor Maria Eufrosia Pelletier come superiora generale (L. Cibrario, 1846, pp. 105-106).

Dalle Costituzioni<sup>194</sup> per le religiose di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore d’Angers approvate il 1° novembre 1836 emerge che

il “fine di quest’Istituto e de’ motivi che debbono eccitare quelle che lo professano ad adempiere gli obblighi con trasporto” è di dedicarsi “con tutte le forze, mercè gli esempi di una santa vita, il fervore delle preghiere e l’efficacia delle loro istruzioni, a procurar la conversione di ragazze e di donne, le quali cadute ne’ disordini di una vita licenziosa e tocche dalla grazia di Dio, vogliono risorgere dal peccato, far penitenza sotto la loro direzione, e mettersi più facilmente nella via di servire il Signore e di salvarsi”.

Nelle medesime si precisa come nella Chiesa vi siano molte istituzioni che si occupano della

“cura de’ corpi malati”, indicando la necessità “che ve n’abbia di quelle, i cui monasteri sieno altrettanti spedali aperti a raccogliere le anime inferme, e dov’esse affaticino a far loro ricevere la spiritual sanità. E come le Orsoline hanno a speciale istituto l’impiegarsi in infondere il timor di Dio nelle anime innocenti, così è importantissimo che vi sieno altre Religiose che specialmente si consacrino a richiamare questo santo timore nelle anime penitenti” (Costituzioni suore del Buon Pastore, p. 64).

Dal lavoro di Casalis (p. 207) emerge che le case istituite dalle suore – che al momento della pubblicazione della sua opera ammontavano a circa un migliaio di unità – erano

---

<sup>192</sup> Nato a Ri, in Normandia, nel 1601, Giovanni Eudes è stato ordinato sacerdote nel 1625 e ha svolto il proprio ministero prima tra gli appestati e poi nelle missioni parrocchiali. È noto per avere fondato nel 1643 la Congregazione di Gesù e Maria (chiamata degli Eudisti) per la direzione dei seminari e la formazione dei sacerdoti.

<sup>193</sup> Durante la Rivoluzione Francese l’ordine era stato momentaneamente soppresso. Per approfondire la storia delle suore del Buon Pastore e della fondatrice dell’opera che ha preso avvio con lo stabilimento della Casa Madre ad Angers, suor Maria Eufrosia Pelletier, cfr. M. Niscioli (1939); F. Bea (1996).

<sup>194</sup> Nel presente lavoro si è fatto riferimento al testo delle Costituzioni – e del Regolamento per le figlie e le donne penitenti – pubblicato nell’opera *Regola di sant’Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità del Buon Pastore d’Angers corrette e messe in armonia col breve di S.S. il Papa Gregorio XVI*, Tipografia V. Vercellino, Torino, 1870.

molteplici non solo in Francia e in Italia, ma anche in Belgio e in Germania<sup>195</sup>. Prima della fondazione dell'Istituto di Torino, le suore del Buon Pastore si erano già stabilite a Roma (nel 1838 e nel 1840, in due Case) e a Genova (nel 1842)<sup>196</sup>.

Secondo la ricostruzione delle suore del Buon Pastore (2004, pp. 38 e ss.), prima della fondazione dell'Istituto di Torino, suor Maria Eufrosia si sarebbe recata presso la città sabauda per prendere visione dei locali presso cui questo sarebbe stato stabilito e avrebbe successivamente inviato, una volta rientrata ad Angers, due suore a Torino, per preparare l'avvio delle attività dell'Istituto (Suore del Buon Pastore, 2004, p. 39)<sup>197</sup>.

Con Reale Biglietto del 3 settembre 1843, il Re ha approvato definitivamente la predisposizione del contratto tra il Regio Manicomio di Torino e le suore del Buon Pastore<sup>198</sup>, poi stipulato il 27 ottobre 1843<sup>199</sup>. Alla fine di ottobre sono giunte a Torino altre suore del Buon Pastore, destinate a rimanere presso l'Istituto<sup>200</sup>. Le prime ragazze destinate ad essere ospitate sono arrivate nello stesso mese di ottobre, formando la prima classe delle penitenti e di preservazione. Secondo le definizioni fornite dalle suore del Buon Pastore (2004, pp. iii), le “penitenti” erano “giovani o donne entrate volontariamente o assegnate alla Casa; il gruppo che formavano si chiamava “*classe*” e, più tardi, la “*grande classe*””, mentre le “preservate” erano “ragazze o fanciulle che venivano affidate per un periodo nella Casa; formavano una classe, detta della “*preservazione*””.

I fabbricati necessari all'esercizio dell'opera sono stati innalzati grazie alle somme di denaro donate da “caritatevoli persone”<sup>201</sup>. Di uno dei benefattori dell'Istituto si è occupato il quotidiano *La Stampa* in un articolo del 1932, richiamando i tempi della fondazione del Buon Pastore e, in particolare, “un donatore generoso e bizzarro”, il commendator Costa, che “aveva donato alle pie suore un grande caseggiato che permetteva il ricovero di molte sventurate fanciulle”. Secondo l'articolo, il

---

<sup>195</sup> Oltre ad una casa a Londra, due in America, una al Cairo e una ad Algeri. Le medesime considerazioni si ritrovano nel testo di Cibrario (1846, pp. 105-106).

<sup>196</sup> Secondo una ricostruzione effettuata dalle stesse suore del Buon Pastore nel 2004.

<sup>197</sup> Particolare rilevanza avrebbe assunto nell'ambito della fondazione dell'Istituto il ruolo ricoperto da suor Maria Olimpia Daumas, Superiora della Casa di Chambéry, inviata temporaneamente a Torino per preparare l'apertura dell'Istituto (Suore del Buon Pastore, 2004, p. 39).

<sup>198</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 30, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

<sup>199</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 6, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

<sup>200</sup> Come evidenziato dalla ricostruzione delle suore del 2004 (p. 39), in cui viene evidenziato come le religiose abbiano alloggiato a spese del Conte Solaro della Margarita presso le Dame del Sacro Cuore sino al 4 ottobre 1843.

<sup>201</sup> Tra cui, come ricordato dal Condirettore Tancredi Frisetti, il Cav. Giuseppe Cotta, poi nominato Senatore del Regno di Sardegna, Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 8, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

Commendatore, in un momento di difficoltà economica dell'Istituto in cui i locali del medesimo erano stati messi all'asta, aveva acquistato gli edifici nell'ambito della medesima asta e li aveva donati nuovamente alle suore, mentre queste ultime erano riunite a pregare. L'avvenimento era stato interpretato dalle religiose come un segno della Provvidenza. *La Stampa* si sofferma sul suo modo eccentrico di fare beneficenza: pare che il Commendatore si recasse presso il Buon Pastore due volte alla settimana e che, accompagnato dalla Superiora a fare il giro dell'Istituto, quando si trovava in giardino “al pari della Provvidenza egli lasciava cadere i suoi doni”, consistenti in alcune monete d'argento. Le monete venivano abbandonate dal benefattore lungo il passaggio, poiché “mai avrebbe osato, temendo di umiliarle, di consegnare denaro alle religiose”<sup>202</sup>.

Tra il 1844 e il 1847 sono stati realizzati i primi edifici: il fabbricato che avrebbe dovuto essere destinato ad accesso principale, utilizzato come portineria e parlatorio, il fabbricato che avrebbe ospitato le suore, collocato “nel cuore dell'area”, in modo da “dominare il comprensorio” e “fungere da punto di riferimento”, e il fabbricato che avrebbe ospitato le educande<sup>203</sup>.

Nell'udienza del 7 febbraio 1846 Carlo Alberto ha autorizzato la costituzione di una “Società per raccogliere oblazioni in favore del Pio Istituto”: tramite le offerte dei benefattori è stato costruito il fabbricato per le penitenti (Suore del Buon Pastore, 2004, p. 40). Quest'ultima è stata affidata alla direzione di una Commissione presieduta dalla contessa Carolina Solaro della Margarita, moglie del conte Solaro<sup>204</sup>, che ne aveva promosso la costituzione. In una memoria allegata dalla Contessa alla richiesta di istituzione della Società, viene sottolineato:

che il Monastero di Nostra Signora di Carità del Buon Pastore non è minore ad alcun altra [istituzione], sia pel bene spirituale, che per lo temporale: in due anni dacché fu stabilito ce ne diede non dubbia prova. [Le suore] stabilironsi in sul finire dell'anno 1843, e secondo le regole del loro Istituto aprirono due classi, una delle Penitenti e l'altra detta della Preservazione. [...] Se sia cosa importante e vantaggiosa questa istituzione, basta l'osservare il bene, che fin qui da essa venne operato verso quelle disgraziate giovani, che più di ogni altra cosa dovrebbero essere compassionate e soccorse, sia per se stesse, sia per il male grandissimo, di cui son causa talora; e non v'ha chi ne senta compassione, e corra al loro soccorso onde torle dal precipizio in cui il

---

<sup>202</sup> *L'Istituto del “Buon Pastore”*, articolo apparso su *La Stampa*, 6 aprile 1932.

<sup>203</sup> La costruzione della chiesa, a navata unica, è stata invece avviata nel 1849 (Suore del Buon Pastore, 2004, p. 40) e completata nel 1854 (*Lotto n. 21 – Scheda tecnico patrimoniale compendio sito in Torino, corso Principe Eugenio n. 18, angolo via Moris n. 9. Diritto di superficie/proprietà superficaria novantanovenale*, p. 3).

<sup>204</sup> Verbale 6 luglio 1846, ASTo, Luoghi Pii e Opere Pie, Istituto del Buon Pastore, mazzo n. 219.

mondo medesimo, e spesso la povertà le trasse, e così abbandonate s'ingolfano perdutamente nel male<sup>205</sup>.

Per anni il Sovrano ha mostrato favore verso l'Istituto e l'attività delle suore è proseguita in autonomia, senza essere soggetta alle autorità statali. Anzi, nella Relazione relativa alla citata udienza del 7 febbraio 1846, il Re ha espressamente richiesto la cancellazione delle ultime parole riportate nella stessa, che recitavano: “con che in ogni caso sia la medesima (Società) tenuta a presentare a questa Regia Segreteria di Stato il rendiconto delle sue operazioni nell'anno scaduto, assimilandola così alle associazioni di cui fa cenno l'art. 34 del R. Editto 24 dicembre 1836<sup>206</sup>”. Di tenore simile, una nota del 18 marzo 1852 in cui il Ministero dell'Interno ha dichiarato di “non essere il caso di applicare a quell'Istituto le regole generali sugli Istituti di beneficenza sancite col R. Editto 24 dicembre 1836, tanto più che nessun lascito speciale gli era stato fatto sino allora pel ricovero di povere fanciulle”<sup>207</sup>. Nel 1855 l'Istituto è divenuto sede provinciale dell'ordine delle suore di Nostra Signora della Carità<sup>208</sup>.

Nei suoi primi anni di vita, il Buon Pastore non aveva una precisa connotazione amministrativo-istituzionale: era piuttosto assimilabile alla molteplicità di istituti “pensati per le donne in età moderna e che ancora erano presenti sulla scena”, i correzionali, i conservatori, i rifugi, i ritiri a cui fa riferimento S. Trombetta (2004, p. 13). La stessa qualifica di “ritiro”, generalmente attribuita al Buon Pastore in questa fase, richiama gli istituti di internamento per pericolanti e pericolate diffusi soprattutto a partire dalla prima età moderna, che non sono scomparsi con l'affermazione della prigione nel XIX secolo, ma che, anzi, secondo Sherrill Cohen (1992) hanno avuto una certa influenza sulla conformazione del carcere femminile<sup>209</sup>. Spesso, peraltro, ci si riferiva al Buon Pastore come a un “monastero”, elemento che sottolinea ancor di più la connotazione prettamente religiosa dell'Istituto nella prima fase<sup>210</sup>.

---

<sup>205</sup> Memoria allegata alla lettera della contessa Carolina Solaro della Margarita del mese di febbraio 1846, ASTo, Luoghi Pii e Opere Pie, Istituto del Buon Pastore, marzo n. 219.

<sup>206</sup> Che prevedeva: “Sarà sempre sottoposta alla nostra approvazione l'erezione di ogni nuovo Istituto di carità, e di beneficenza, qualunque ne sia l'oggetto, quando ne abbia una speciale Amministrazione, ancorché tale erezione si facesse per mezzo di sottoscrizioni, od associazioni volontarie”.

<sup>207</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 6, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, marzo n. 2.

<sup>208</sup> L'altra sede provinciale in Italia era stabilita a Roma, come emerge dalla ricostruzione delle suore del Buon Pastore (2004, p. 9).

<sup>209</sup> Cfr. *supra*, primo capitolo, par. 1.3.2.

<sup>210</sup> Sull'influenza delle istituzioni monastiche sulle istituzioni totali, anche di tipo penitenziario, è stato sviluppato il progetto di ricerca *Enfermements*, che si è proposto di studiare la storia dell'internamento monastico e la storia dell'internamento nelle istituzioni penitenziarie come una storia *comune*, si v. I. Heullant-Donat, J. Claustre, E. Lusset (2011). Nell'ambito del progetto sono stati prodotti tre volumi, uno dei quali si propone di studiare la storia dell'internamento monastico e penitenziario da una

Per quanto concerne l'organizzazione interna, come precisato da una lettera della Superiora, suor Maria di Gesù, del 1863, l'Istituto non aveva "speciale amministrazione e [...] altro statuto o regolamento al di fuori delle *Costituzioni* approvate dalla Chiesa per la Congregazione dell'Ordine"<sup>211</sup>. Queste prevedevano che nei Monasteri delle suore del Buon Pastore fossero internate

le donne cadute in libertinaggio e che vogliono convertirsi a Dio, così che vi saranno ricevute (sino a quel numero che la capacità e le facoltà di ciascun Monastero il comportano) tutte quelle che il domanderanno, sol che non manchino delle condizioni seguenti: I. Che dieno segno di esser mosse da Dio, e mostrino volontà di cambiar vita. II. Ch'entrino volontariamente nel Monastero; imperciocché non vi sarà alcun obbligo di ricever quelle che vi fossero costrette. III. Che non dieno alcun sospetto di esser incinte, ovvero infette di malattia contagiosa<sup>212</sup>.

Dal testo considerato emergono alcuni elementi in comune con le istituzioni semi-penali di cui è occupata A. Barton (2005, pp. 35-37)<sup>213</sup>: si trattava di una istituzione di carattere privato, fondata e gestita da un ordine religioso; negli intenti formali, l'ingresso in Istituto doveva essere di carattere *volontario*; le donne che vi facevano ingresso non erano necessariamente delle *criminali*, non avevano commesso un reato, ma comunque non si erano conformate al comportamento che a loro si richiedeva per essere considerate virtuose (erano *cadute in libertinaggio*, si dice). Inoltre, come si è accennato *supra*, in questa prima fase l'Istituto non era sottoposto ad alcun controllo statale.

Il testo delle *Costituzioni* è seguito da un *Regolamento per le figlie e le donne penitenti*, che prevede la disciplina a cui doveva essere sottoposta questa categoria di internate. Nel *Regolamento* vengono esplicitate le norme fondamentali previste per l'ingresso nell'istituzione, alcune delle quali sembrano richiamare le procedure di ammissione (E. Goffman, 2010) tipiche delle istituzioni totali, come quella che impone al momento dell'entrata nell'istituzione di fare "una nota di tutte le cose mobili che [le penitenti] vi recheranno, e questa nota sarà da loro sottoscritta", nonché di deporre, in quello stesso momento, "ogni vanità" facendo "in modo che tutte siano semplicemente e modestamente vestite" (Regolamento penitenti, capitolo I, nn. 2-3). L'obbedienza allo staff era "la cosa la più importante del Monastero" (Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 4) ed era prevista dalla norma che imponeva alle penitenti di prestare "ogni

---

prospettiva di genere, si v. M. Perrot (2017) e F. Bretschneider, J. Claustre, I. Heullant-Donat et al. (2017).

<sup>211</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, pp. 6-7, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, marzo n. 2.

<sup>212</sup> Costituzione I, n. 4 suore del Buon Pastore, p. 66.

<sup>213</sup> Sulle caratteristiche delle istituzioni semi-penali ci si è soffermati *supra*, primo capitolo, paragrafo 1.3.1.



ossequio ed obbedienza alle loro Maestre, cioè alle Religiose che le governano, riguardandole come persone che loro tengono il luogo del Salvatore e che cooperano con Lui alla salute della loro anima” (Regolamento penitenti, capitolo I, n. 1)<sup>214</sup>. Era stabilito che le colpe contro l’*ubbidienza* avrebbero dovuto essere “castigate secondo il loro merito, poiché si è la virtù, per mezzo della quale il buon ordine della Casa deve essere principalmente mantenuto e conservato” (Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 4). Le internate avrebbero dovuto osservare scrupolosamente la regola dell’obbedienza anche nelle penitenze. Era infatti previsto che “quelle [...] portate ad austerità esteriori e corporali” avrebbero dovuto dichiarare “il loro desiderio alla Maestra”. Quest’ultima avrebbe dato loro il permesso di metterle in atto “secondo che lo crederà a proposito per esercitarle nella pratica della penitenza”, precisando che le internate non avrebbero potuto fare “nulla senza il permesso della loro Maestra” (Regolamento penitenti, capitolo V, n. 4).

Il Regolamento prevede una scansione minuziosa del tempo, dall’orario della sveglia – alle ore cinque d’estate e alle cinque e trenta d’inverno – al momento di coricarsi alle dieci di sera (Regolamento penitenti, capitolo III, n. 1 e 19). Le attività da svolgersi, definite “esercizi della giornata”, prevedono l’imposizione di una disciplina rigorosa secondo il modello monastico, sperimentato negli ordini religiosi i quali, come evidenziato da Foucault (2014, p. 163), per secoli sono stati “maestri di disciplina; specialisti del tempo, grandi tecnici del ritmo e delle attività regolari”. Tale modello avrebbe poi influenzato le “nuove discipline”, che si sono affermate “nei collegi, laboratori e ospedali” e anche nelle prigioni, e che hanno poi raffinato “i procedimenti di regolarizzazione temporale che hanno ereditato” dai monasteri (ivi, pp. 163 e ss.)<sup>215</sup>.

La disciplina imposta alle internate aveva la preghiera e il lavoro come elementi principali. La preghiera era prevista al mattino appena alzate, prima e dopo l’ora di pranzo, nel pomeriggio e prima di andare a dormire; ogni giorno le penitenti assistevano alla messa (Regolamento penitenti, capitolo I, nn. 2-19)<sup>216</sup>. Si prevedeva che si recassero al lavoro “Un’ora dopo la loro levata, al più tardi” e che non lo avrebbero lasciato “che per andare alla Santa Messa, al refettorio ed a ciò che l’obbedienza loro

---

<sup>214</sup> La necessità di obbedire alle suore del Buon Pastore è richiamata anche dal capitolo VII, n. 4 del *Regolamento*, che definisce l’obbedienza “come la cosa più importante del Monastero”, la cui trasgressione avrebbe dato adito a castighi “secondo il loro merito, poiché si è la virtù, per mezzo della quale il buon ordine della Casa deve essere principalmente mantenuto e servato”.

<sup>215</sup> Sull’influenza della disciplina monastica su quella sperimentata nelle istituzioni totali del XIX secolo, soprattutto per quanto concerne la regolamentazione della vita delle persone internate si v. I. Heullant-Donat, J. Claustre, F. Bretschneider et al. (2015).

<sup>216</sup> In coda al regolamento sono previste le preghiere giornaliere che le penitenti dovevano recitare.

permetterà” (Regolamento penitenti, capitolo I, n. 4). In alcuni momenti, le internate si esercitavano contemporaneamente nella preghiera e nel lavoro: durante l’Ufficio di Terza (ossia alle nove del mattino) dovevano recitare la corona del Rosario lavorando e nel pomeriggio, sempre durante il lavoro, dovevano recitare “Vespro e Compieta”, poi fare una lettura spirituale di un quarto d’ora (dalle tre alle cinque), dire il Rosario (alle cinque) e poi meditare in silenzio (Regolamento penitenti, capitolo I, nn. 6-15-16)<sup>217</sup>.

I momenti di ricreazione erano due – dopo il pranzo e dopo la cena– e dovevano durare circa un’ora. Con riferimento alla ricreazione successiva al pranzo, il Regolamento precisa che durante la medesima alle penitenti sarebbe stato “permesso di parlare di ciò che vorranno, purché nei loro discorsi esse si astengano di parlare di cose cattive” (Regolamento penitenti, capitolo III, n. 12), con la proibizione di parlare “di mode, vanità e curiosità del mondo, né di alcuna altra cosa si discosti dalla onestà, dalla modestia, e dal timor di Dio. Loro non sarà permesso di parlar in segreto le une alle altre, ma quando si parleranno lo faranno ad alta voce in modo, che possano essere intese” (Regolamento penitenti, capitolo III, n. 13). La centralità del lavoro ritornava nella previsione per cui le penitenti avrebbero dovuto continuare “sempre il loro lavoro” (Regolamento penitenti, capitolo III, n. 13). Nello stesso senso, per l’orario serale era stabilito che “il resto del tempo la Maestra lo [avrebbe fatto] impiegare in ciò che [avrebbe creduto] più conveniente, sempre però lavorando” (Regolamento penitenti, capitolo III, n. 18).

Il Regolamento prevede alcune indicazioni specifiche sulle penitenze da osservare: dopo l’ingresso nell’istituzione le internate si sarebbero dovute sottoporre ad una confessione generale a cui si sarebbero preparate “per mezzo di un buon esame, e di molte preghiere che faranno a Dio, alla Santa Vergine ed a tutti i Santi” (Regolamento penitenti, capitolo V, n. 1). Secondo Foucault (2004b, p. 54), la confessione è una procedura “da cui si attende la produzione delle verità”: tramite la confessione le soggettività sono portate a dire una verità inaccessibile, spesso relativa alla sfera della sessualità, che nelle società occidentali viene associata a “quel che si nasconde” (ivi, p. 56). Secondo il filosofo, la confessione viene percepita da chi ad essa si sottopone come una liberazione (ivi, p. 56), ma “si dispiega in un rapporto di potere, poiché non si confessa senza la presenza almeno virtuale di un partner che non è semplicemente l’interlocutore, ma l’istanza che richiede la confessione” (ivi, p. 57). La confessione è

---

<sup>217</sup> Alcune regole più specifiche sui momenti in cui osservare il silenzio sono previste al capitolo IV del Regolamento.

una procedura che individualizza il soggetto e lo definisce “attraverso il discorso di verità che era capace o obbligato a fare su se stesso” (ivi, p. 54), che è un discorso che “promette la salvezza” a chi lo compie (ivi, p. 57). Successivamente alla confessione, le penitenti si sarebbero dovute sforzare

di rendersi accette a Dio, e di confondere il demonio durante tutto il resto della loro vita per mezzo delle loro preghiere, dei digiuni, e d’ogni sorta di buone opere, specialmente per mezzo dell’esercizio dell’umiltà, dell’obbedienza, e della mortificazione dei loro sensi e delle loro inclinazioni (Regolamento penitenti, capitolo V, n. 2).

Anche la conservazione della castità era al centro della disciplina impartita alle penitenti dalle suore del Buon Pastore:

per combattere con buon successo le cattive inclinazioni ed abitudini, che possono aver contratte, serberanno il più circospetto contegno in tutte le loro conversazioni. Non si toccheranno mai le une le altre né per giuoco, né per amicizia, e molto più dovranno astenersi dai baci, da tutte sorta d’azioni indecenti, discorsi lubrici, canzoni mondane e qualunque altra cosa contraria all’onestà (Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 2).

Era richiesto alle penitenti di mantenere un atteggiamento dimesso e composto:

Per ordinario terranno gli occhi bassi, cammineranno posatamente, parleranno sottovoce e modestamente, senza disturbare le altre e senza essere stizzose, superbe o leggere nei loro discorsi, e se le loro mani non sono occupate, le terranno entro le maniche. Esse avranno una gran cura di tenersi pulite in tutte le cose senza affettazione (Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 5).

Le penitenti erano incoraggiate ad adottare una modalità di comportamento amorevole le une verso le altre<sup>218</sup>, nonché scoraggiate dal manifestare emozioni *distruttive* nei confronti delle compagne, come evidenziato dal seguente passo:

Egli è dunque necessario, che sappiano, che non si soffrirà giammai alcuna sorta di beffe, di frizzi, di rimproveri, di querele, d’ingiurie, di parole pungenti o mordaci, né discorsi di disprezzo o di collera, né dispute, recriminazioni, alterchi, né altro che rompa menomamente l’unione e la concordia; e sappiano, che saranno castigate giusta la gravità della loro mancanza, ma soprattutto se avvenisse, che alcuna rinfacci ad una altra qualsivoglia falla della vita passata, né sarà castigata come una delle maggiori e delle più dannose colpe, che possano essere commesse nella Casa. Esse non parleranno mai male di chicchessia presente o assente; e se qualcuna per indiscrezione, malizia o leggerezza uscisse in qualche discorso, che si avvicinasse menomamente alla detrazione, le altre avranno cura di distornarla, introducendone un altro (Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 6).

Quando le internate venivano rimproverate dovevano assumere un atteggiamento contrito e sottomesso: era richiesto che si mettessero “subito in ginocchio” ascoltando la

---

<sup>218</sup> Come evidenziato dal punto n. 6 del capitolo VII del Regolamento penitenti.

Superiora o la Maestra “umilmente senza interromperla o scusarsi”, con la previsione per “quelle che risponderanno con audacia o poco rispetto” di essere “punite o subito o più tardi” (Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 7). Il regolamento non specifica le singole infrazioni con le relative punizioni da impartirsi, ma si limita a fare alcuni riferimenti a generiche *punizioni*. Viene tuttavia prevista la presenza di “una camera separata e lontana dai luoghi regolari, sana, quanto si potrà, forte, che si chiuda chiave e sbarra”, che si sarebbe potuta utilizzare per “richiudere per un tempo o per sempre quelle” che ne avrebbero dato “motivo per la loro cattiva condotta, o qualche colpa grave”. Si specifica anche che nel caso in cui qualcuna avesse fatto “difficoltà ad entrarvi”, sarebbe stata costretta e poi trattata nel modo ordinato dalla Superiora (Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 3).

La virtù principale della donna, secondo quanto emerge dal Regolamento, era la modestia, relativamente alla quale le penitenti avrebbero dovuto guardarsi “attentamente da tutto ciò, che è ad essa contrario, specialmente dalle grida, dai motteggi, buffonerie, risa eccessive e da ogni atto e movimento indecente” (Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 5).

Il Regolamento sembra quindi delineare un’immagine di donna pentita delle sue colpe passate, sottomessa allo staff dell’istituzione, disponibile e amorevole nei confronti delle altre internate, capace di mantenere un comportamento decoroso in ogni situazione<sup>219</sup>. L’atteggiamento richiesto dal Regolamento è infatti connotato dall’equilibrio in ogni contesto: da una parte si richiedeva alle penitenti di essere attente al decoro e all’igiene personale, dall’altra non si voleva che le giovani diventassero *affettate*, viziate e attente principalmente all’*esteriorità*. Si valorizzava la dimensione della privazione, ma non si voleva che le penitenti eccedessero nella mortificazione (occorreva chiedere un permesso anche in quel caso). Le penitenti erano invitate all’*amorevolezza* nei confronti delle compagne, a non sparlare delle altre, ma, allo stesso tempo, venivano scoraggiate le dimostrazioni di affetto espresse tramite la fisicità. In generale, sembra quindi che il Regolamento volesse evitare ogni tipo di *eccesso*. Ciò emerge anche negli ultimi brani richiamati, in cui si fa riferimento ai discorsi di *disprezzo* e di *collera* nei confronti delle compagne, così come alle *grida* e alle *risa*, definite per l’appunto, *eccessive*. In generale, si voleva evitare che le penitenti

---

<sup>219</sup> Il modello presenta tratti in comune con quelli, di docilità e pentimento, delineati da Faccioli (1990, pp. 130-132) relativamente alla gestione religiosa del carcere femminile nell’Ottocento.

diventassero preda di una forte emotività, che, come si vedrà *infra*, è stata motivo di internamento delle donne nella storia sotto molteplici forme.

In merito alle ricoverate presso l'Istituto di Torino, è noto grazie alla ricostruzione di Casalis del 1851 (p. 206) come a pochi anni dalla fondazione dell'Istituto “vi si contavano non meno di quaranta donne penitenti, e sessanta fanciulle della classe di preservazione”<sup>220</sup>. Da quella effettuata dalle suore del Buon Pastore (2004, p. 39) emerge come già dalla fine del 1844 l'Istituto avesse ospitato due classi di penitenti e una classe di preservazione. Alcune informazioni sulle ragazze presenti in Istituto a quell'epoca sono desumibili dai documenti conservati presso l'archivio della Compagnia di San Paolo, che negli anni ha attribuito all'Istituto sussidi e contributi per l'accoglienza. Infatti, con deliberazione del 10 febbraio 1852 la Compagnia aveva deciso di sovvenzionare presso il Buon Pastore alcune “donne e fanciulle pericolanti o cadute”, che avrebbero dovuto essere ospitate all'interno della Casa del Deposito della Compagnia, istituto in precedenza adibito alla medesima *utenza* – ossia donne pericolanti o cadute – del Buon Pastore, poi convertito in “casa di educazione”<sup>221</sup>. Era infatti già stato deciso dalla Compagnia nel 1844 che le ragazze “pericolanti o cadute” ad essa affidate avrebbero dovuto essere collocate “presso qualche famiglia di artigiani oppure in altri stabilimenti purché apprendessero un qualche mestiere, prelevando dal bilancio della casa del Deposito la somma di lire 2500 per retribuire le famiglie o gli istituti che avevano dette donne o fanciulle ricoverate”, decisione poi approvata dall'Arcivescovo della Diocesi di Torino nel 1846<sup>222</sup>. Come conseguenza, quattordici ragazze sono state affidate all'Istituto del Buon Pastore, con l'attribuzione, da parte

---

<sup>220</sup> Cibrario (1846, pp. 104-105) aveva già evidenziato che, a due anni dalla fondazione del Buon Pastore, vi si trovavano trentatré penitenti e cinquanta ragazze “della classe di preservazione”. Entrambi gli studiosi riportano l'entità delle rette: 10 lire al mese per le penitenti e 12 per le ragazze della classe di preservazione.

<sup>221</sup> L'istituto noto come “Casa del Deposito” – la cui denominazione corretta era “Opera del Deposito intitolata in origine Casa del Deposito delle Donne Convertite e pericolose” – è stata fondata nel 1683 dalla Compagnia di San Paolo con la finalità di servire al ricovero delle seguenti “Classi di donne”: 1) “quelle pubblicamente prostitute le quali dessero segni molto chiari di soda e vera conversione”; 2) “quelle che sono bensì cadute, ma non esposte al pubblico, massimamente se cadute di fresco, e tali da poter riuscire di non ordinario incentivo al peccato”; 3) “quelle che sono in pericolo prossimo di cadere o in sospetto di già seguita caduta”. Dal 1774, quando nella Casa del Deposito hanno iniziato a ricevere “giovani figlie dall'età di 12, sino a quella di 25, anni” la medesima ha cominciato “ad essere considerata come una vera Casa d'Educazione di zitelle”, venendo assimilata alla Casa del Soccorso, altro istituto fondato dalla Compagnia adibito a quest'ultimo scopo, “Ricorso per la trasformazione della Casa del Deposito in Casa di Educazione come quella del Soccorso”, 1846, Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, n. 14.

<sup>222</sup> Delibera 10 Febbraio 1852 - 28 Aprile 1852, Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, n. 24.

della Direzione della Compagnia, di un sussidio di 200 lire all'anno per ciascuna, per un totale di 4000 lire<sup>223</sup>.

Se risulta complesso ricostruire i requisiti previsti dalle suore per l'ingresso delle ragazze in Istituto ulteriori rispetto a quanto stabilito dalle *Costituzioni* dell'ordine<sup>224</sup>, più agevole è l'individuazione degli elementi presi in considerazione dalla Compagnia per l'attribuzione dei sussidi.

Le ragazze che richiedevano di fare ingresso in Istituto a cui la Compagnia forniva sussidi erano povere, in linea con la concezione secondo cui la povertà, l'immoralità e la devianza erano potenzialmente correlate. Un altro elemento che favoriva la possibilità di ottenere la sovvenzione era l'assenza della figura paterna<sup>225</sup>. In questo senso, la Direzione ha concesso un posto gratuito nel ritiro per Adelaide Travaglio, "abbandonata dal padre, il quale fece scialacquo di tutte le sue sostanze, ed anche di quelle della moglie, che si trovò costretta ad occuparsi colla figlia in una manifattura di stoffe di cotone in Chieri onde procurarsi i mezzi di sussistenza". Nel richiedere alla Direzione il sussidio, il Commissario della Casa del Deposito ha sottolineato come molti fossero "i pericoli cui andava soggetta la detta ragazza in quella manifattura" e come per tale motivo fosse necessario "provvedere alla di lei sicurezza"<sup>226</sup>. Una sorte analoga era

---

<sup>223</sup> Già nella prima fase di vita dell'Istituto alcune ragazze erano ospitate a spese del Governo, come si evince dalla decisione assunta dalla Compagnia di intervenire, in seguito ad una richiesta d'aiuto del medesimo poiché in forti difficoltà economiche, pagando un sussidio a cinque delle ventidue ragazze ospitate dal Buon Pastore a spese del Governo in data 29 settembre 1854 (delibera "2. Prelevamento di lire 1.000 sul lascito Tana per il pagamento della pensione di 5 zitelle ricoverate nel ritiro del Buon Pastore", 29 settembre 1854, Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, n. 2; delibera "1. Ringraziamento dell'Ufficio d'Intendenza Generale per l'assegnamento di lire 1000 (verbale precedente) a cinque zitelle ricoverate all'Istituto del Buon Pastore come pensione annuale", 18 ottobre 1854, Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, n. 1). La sovvenzione della Compagnia di San Paolo di lire 4000 per quattordici ragazze è stata poi diminuita il 25 gennaio 1881 in lire 200 per una ragazza sola, cfr. Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 8, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

<sup>224</sup> Gli studi che si sono concentrati sui conservatori della virtù femminile nella prima età moderna hanno individuato alcuni requisiti per l'ammissione in istituto: oltre ad essere in stato di indigenza, spesso era richiesto di essere graziose di aspetto (L. Ciammitti, 1979, p. 761; M. Chojnacka, 1998, p. 80; A. Groppi, 1994, p. 70): era infatti diffusa la convinzione per cui le ragazze belle di aspetto fossero maggiormente a rischio di venire traviate (A. Franco, 2018, p. 221). Sulla base della stessa considerazione in alcuni istituti era vietato ammettere fanciulle dotate di *imperfezioni fisiche* "attinenti tanto la malattia quanto la deformità", poiché da una parte non erano ritenute esposte al pericolo di essere corrotte e dall'altra la deformità fisica era associata alla immoralità degli individui e delle donne in particolare (A. Groppi, 1994, p. 70). Lo studio di Groppi (ivi, p. 74) sui conservatori romani dello Stato Pontificio ha evidenziato che in essi non solo le giovani ragazze inferme non potevano fare ingresso, ma, conseguentemente, venivano anche estromesse qualora avessero sviluppato una disabilità fisica o mentale durante la permanenza nell'istituzione.

<sup>225</sup> Nella prima età moderna le ragazze che facevano ingresso nei conservatori femminili erano spesso orfane poiché, essendo "prive di una struttura familiare, erano facili prede della seduzione e della violenza maschili" (S. D'Amico, 2008, p. 241).

<sup>226</sup> Delibera "13. Ritiro del Buon Pastore", 13 agosto 1852, Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, n. 13.

toccata alla “povera Peretti Giuseppa, orfana di padre e priva di tutti quei soccorsi di assistenza che valgono a tenerla lontana dai pericoli a cui nella sua età d’anni tredici era soggetta”<sup>227</sup>, così come per un’altra ragazza assegnata all’Istituto in quanto “orfana di padre ed appartenente a famiglia povera e numerosa”<sup>228</sup>.

I pericoli da cui si riteneva di dover difendere queste ragazze erano di natura prettamente sessuale, come nel caso di tre pericolanti a cui la Compagnia ha fornito sussidi nonostante i posti sovvenzionati fossero formalmente terminati, con la motivazione per cui esse “trovasi in stato tale che abbisognano di essere sorvegliate per prevenire ogni pericolo, che potrebbero cadere in qualche mancamento che pregiudichi la loro reputazione”<sup>229</sup>. Queste parole lasciano intravedere il permanere di una certa confusione tra vittimizzazione e colpevolizzazione delle donne internate, in linea con l’interpretazione – già diffusa nella prima età moderna – che “non individuava una netta distinzione fra donna-trasgressiva e donna-vittima” (S. D’Amico, 2008, pp. 250). In questa prima fase l’Istituto ha svolto una funzione *conservativa* della virtù delle ragazze, in continuità con l’approccio adottato da secoli nei confronti della devianza femminile<sup>230</sup>. Ciò non significa affermare che l’internamento femminile ottocentesco fosse perfettamente sovrapponibile a quello antecedente. Tuttavia, nella prima metà dell’Ottocento l’intervento dell’Istituto è stato tendenzialmente fondato, come in altre esperienze, su “metodi coercitivi incentrati su precetti morali e religiosi tradizionali” (A. Carbone, 2016, p. 106)<sup>231</sup>.

Anche l’abbigliamento delle ricoverate richiamava le classificazioni della prima età moderna, come evidenziato dalle parole di Casalis (1851, p. 206), che nel testo già citato sottolinea come i due gruppi – delle penitenti e della classe di preservazione – fossero separati l’uno dall’altro e come essi si distinguessero anche “per l’abito, che è nero per le prime, ed azzurro per le seconde”<sup>232</sup>. L’origine degli istituti di internamento femminile è stata individuata da Sherrill Cohen (1982, p. 46) in una moltitudine di

---

<sup>227</sup> Delibera “4. Peretti Giuseppa. Assegnamento di un posto gratuito nel Ritiro del Buon Pastore”, 10 marzo 1854, Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, n. 4.

<sup>228</sup> Delibera “2. Ritiro del Soccorso e Ritiro del Buon Pastore: annessione di zitelle a posti gratuiti e di una pensionaria”, 5 maggio 1856, Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, n. 2.

<sup>229</sup> Delibera “15. Annessione di povere figlie nel ritiro del Buon Pastore”, 28 giugno 1852, Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, n. 15.

<sup>230</sup> Tale impostazione è stata individuata già nell’organizzazione dei “rifugi per peccatrici e “fanciulle pericolanti” della Milano rinascimentale (S. D’Amico, 2008, pp. 250).

<sup>231</sup> Sull’internamento delle donne nei ritiri e nei conservatori del XIX secolo cfr. A. Groppi (1988, pp. 130-147), la quale si concentra sul caso dello Stato Pontificio, occupandosi in quel contesto dell’attività delle suore del Buon Pastore in alcuni istituti romani. Sull’attività delle suore del Buon Pastore a Roma si v. anche M. Gibson (2022, pp. 248-254), su cui si tornerà *infra*.

<sup>232</sup> Nello stesso senso si esprime Cibrario (1846, pp. 104-105).

istituzioni religiose o semi-religiose sorte e sviluppatesi in Italia – e in tutta Europa – a partire dall’età Medievale e Rinascimentale (Sh. Cohen, 1982, p. 46), in un primo momento con una conformazione di tipo monastico-informale e, con l’avvento dell’età della Controriforma sul territorio italiano, con caratteristiche anticipatorie delle istituzioni di internamento moderne (Sh. Cohen, 1992, p. 143). Tale mutamento sarebbe intervenuto anche come conseguenza di una modificazione della risposta sociale al *vizio* femminile, in particolare per quanto concerne il fenomeno della prostituzione. In età medievale, infatti, nei confronti delle prostitute le autorità civili e religiose avevano adottato un atteggiamento al contempo stigmatizzante e tollerante. Tuttavia, tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento un periodo di crisi relativo all’ordine pubblico, alla salute pubblica e ai rapporti sociali avrebbe determinato un mutamento delle politiche in risposta al *problema sociale* della prostituzione, tradottosi in una *campagna* mirata alla conversione delle prostitute, anche tramite la fondazione di istituti di internamento adibiti ad accogliere le penitenti e a proteggere le ragazze a rischio (Sh. Cohen, 1989, p. 168). Spesso si trattava di istituti separati (S. D’Amico, 2008, p. 241), ma talvolta vi erano degli istituti in cui venivano perseguiti entrambi gli obiettivi citati, con una certa tendenza a mantenere comunque una separazione interna tra donne connotate da esperienze di vita differenti (Sh. Cohen, 1982, p. 46). Il Buon Pastore di Torino rispecchia quest’ultimo modello, nel prevedere una compresenza tra pericolanti e penitenti, contemperata dalla separazione tra le ragazze. Sia nel caso delle istituzioni finalizzate alla conversione delle prostitute o delle donne, anche già sposate, in qualche modo cadute nel peccato (Sh. Cohen, 1982, p. 51), sia nel caso di quelle destinate alle giovani *in pericolo* la finalità era analoga: condurre le internate ad un destino femminile *onesto*<sup>233</sup>, che corrispondeva perlopiù ad una condizione di illibatezza o comunque ad un esercizio *lecito* della sessualità. Se nella prima età moderna gli istituti erano affidati talvolta a personale religioso – come nel caso del Monastero delle Convertite di Firenze<sup>234</sup> o del Conservatorio di Santa Caterina a Roma<sup>235</sup> – talvolta a personale

---

<sup>233</sup> Questo destino avrebbe potuto coincidere con il matrimonio, con la monacazione o anche con il servizio domestico presso qualche famiglia. Per poter abbracciare il matrimonio o la monacazione era necessario ottenere una dote e gli istituti potevano essere uno strumento con cui ottenerla. Per approfondire le problematiche concernenti l’assegnazione delle doti alle internate e le negoziazioni in merito a tale questione in cui le stesse, le loro famiglie, gli istituti e le amministrazioni cittadine erano coinvolti si vedano L. Ciammitti (1983, pp. 469-497) e A. Groppi (1994, pp. 174-213). Inoltre, in alcune istituzioni attive nella prima età moderna, un possibile sbocco per le internate avrebbe potuto consistere nel permanere nell’istituto come figure ausiliarie alle ragazze più giovani, come nel caso delle “Maestre” della Casa delle Zitelle a Venezia (M. Chojnacka, 1998, p. 76).

<sup>234</sup>Si v. Sh. Cohen (1982, p. 47).

<sup>235</sup>Si v. A. Franco (2018, p. 220).



laico<sup>236</sup>, come nella Casa delle Zitelle di Venezia o nella Casa delle Malmaritate di Firenze<sup>237</sup>, nel corso dell'Ottocento si è significativamente affermata la gestione religiosa di queste istituzioni (A. Groppi, 1988, p. 138). Il Buon Pastore di Torino appartiene al gruppo delle istituzioni gestite dalle religiose.

Indipendentemente dal tipo di gestione, in generale si può considerare come la distinzione tra gli istituti correttivi e quelli monastici risiedesse più che altro nella finalità dell'istituzione: il monastero vero e proprio non prevedeva che dall'istituzione si potesse e si volesse uscire, mentre dagli istituti adibiti a *rifugio* o *ritiro* si poteva e si doveva uscire. Lo scopo di questi luoghi era infatti quello di offrire alle internate la possibilità di rientrare in società (Sh. Cohen, 1989, p. 177)<sup>238</sup>.

È stato considerato come già nel contesto istituzionale dei conservatori la vita delle ospiti fosse normata in ogni suo aspetto, dalle regole relative all'abbigliamento e al cibo ai momenti che scandivano la loro vita spirituale (M. Chojnacka, 1998, p. 80).

Per quanto concerne l'educazione, non si hanno notizie certe di come essa fosse strutturata nell'Istituto del Buon Pastore, ma alcuni elementi fanno pensare che non fosse particolarmente elaborata. La Compagnia di San Paolo aveva infatti espresso la necessità di evitare che nella Casa del Deposito – così come nella Casa del Soccorso – venissero ammesse “figlie a cui o per disposizione dei pii fondatori ne appartiene il diritto, od altrimenti ne hanno i requisiti, ma che per la loro condizione e per l'estrema loro povertà o per la sospetta loro condotta sono poco appropriate a ricevere l'educazione che si dà in queste Case, la quale tornerebbe loro piuttosto nociva che vantaggiosa”<sup>239</sup>. Da questa considerazione è discesa la decisione di assegnare le ragazze maggiormente povere o moralmente riprovevoli ad altri istituti, come il Buon Pastore. Questa impostazione lascia quasi intravedere il timore di impartire alle soggettività

---

<sup>236</sup> Un aspetto interessante della gestione laica degli istituti dell'età moderna riguarda l'organizzazione, talvolta anche piuttosto complessa, interna degli stessi, in cui spesso si costituivano spontaneamente significative comunità femminili, che vedevano il coinvolgimento di donne di classi sociali differenti, nei ruoli amministrativi, gestionali e di custodia (M. Chojnacka, 1998, p. 73). Nella gestione e talvolta nella fondazione di queste istituzioni erano infatti coinvolte nobildonne che avevano l'occasione di sperimentare delle opportunità *professionali* che in altri contesti non avrebbero sperimentato. Anche alcune ragazze che avevano l'opportunità di collaborare alla gestione quotidiana dell'istituto una volta raggiunta un'età idonea potevano assumere un ruolo diverso da quelli socialmente attribuiti alle donne (ossia quello della moglie, della suora o della prostituta, *ivi*, pp. 88-89).

<sup>237</sup> Si v. rispettivamente M. Chojnacka (1988) e Sh. Cohen (1982).

<sup>238</sup> Spesso, tuttavia, da questi istituti si faticava ad uscire, anche a causa della difficoltà di reperimento delle doti; sul punto cfr. A. Groppi (1994).

<sup>239</sup> Documento “Ricorso per la trasformazione della Casa del Deposito in Casa di Educazione come quella del Soccorso”, 1846, Archivio Storico Compagnia di San Paolo, n. 14.

appartenenti alle classi pericolose un'educazione troppo elevata<sup>240</sup>. È inoltre ragionevole pensare che le ragazze ricevessero un'istruzione di tipo professionale. Sempre dalla documentazione della Compagnia di San Paolo si evince infatti che le ragazze che non avessero più trovato posto – in base al requisito della povertà o della condotta di cui si è appena detto – presso la Casa del Deposito avrebbero dovuto essere collocate presso qualche famiglia di artigiani oppure in altri stabilimenti [tra cui il Buon Pastore] purché apprendessero un qualche mestiere<sup>241</sup>; l'importanza del lavoro negli istituti gestiti dalle suore del Buon Pastore emerge anche dal Regolamento per le penitenti su cui ci si è soffermati *supra*.

Si vedrà in seguito come nell'Istituto vi fosse una certa commistione tra istruzione, educazione professionale e lavoro, sempre declinato nei cosiddetti *lavori donneschi*: verso la fine del secolo le internate del Buon Pastore sarebbero state impegnate fino ad otto ore al giorno nello svolgimento di mestieri necessari alla cura della casa, insieme a lavori “di confezione di biancheria, lavori in maglia e fabbricazione di guanti in pelle”, accompagnando il tempo del lavoro con la preghiera e con la lettura di libri morali (E. De Fort, 2011, p. 38). Secondo Groppi (1994, p. 229), il lavoro nei conservatori della virtù femminile era concepito come uno strumento di educazione delle ragazze e come un utile elemento per valutare le capacità e la virtù delle donne, soprattutto da parte di un potenziale marito. Non rispondeva dunque ad una logica strettamente produttivistica e non era concepito come uno strumento con cui le internate avrebbero potuto raggiungere una totale “autonomia di esistenza” (ivi, p. 148).

Elemento essenziale nell'educazione delle ragazze del Buon Pastore era l'istruzione religiosa. La ricostruzione effettuata dalle suore del Buon Pastore evidenzia come “Spiritualmente, sia le Suore che le ragazze, [erano] aiutate e formate” (2004, p. 41): le lezioni di catechismo erano impartite da Padre Murialdo<sup>242</sup>, fondatore dell'ordine dei Giuseppini, ogni domenica e durante il tempo di Quaresima.

In generale, l'educazione in questi istituti di internamento ha assunto i tratti di una educazione “di genere”, finalizzata a “plasmare figure ideali di donne mansuete,

---

<sup>240</sup> La storia dell'educazione femminile all'interno dei conservatori nel contesto italiano è stata tradizionalmente improntata ai principi della morale cristiana, ma in alcuni casi anche allo studio delle lettere, della musica e all'apprendimento di mestieri tradizionalmente associati alla femminilità, come il cucito, il lavoro a maglia, la tessitura (A. Franco, 2018, pp. 225-226). Allo stesso modo, il lavoro era praticato e consisteva anch'esso in attività ritenute adeguate al genere femminile.

<sup>241</sup> Delibera del 10 Febbraio 1852 - 28 Aprile 1852, Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, n. 24.

<sup>242</sup> Il nome del religioso è riportato nel testo predisposto dalle suore del Buon Pastore come “padre Muraldi, fondatore dei PP. Giuseppini” (2004, p. 41).

obbedienti e pie secondo moduli educativi che attraversano lunghissime diacronie e aree geografiche differenti” (A. Groppi, 1994, p. 125) e rispondente a “un progetto di gestione ‘totale’ di alcune esistenze” poiché “non si tratta di sviluppare le potenzialità individuali in vista di una realizzazione di sé, ma di adattare le singole persone al progetto più generale ritenuto pertinente, anzi obbligato, per il loro sesso” (ivi, p. 280)<sup>243</sup>.

Allo stesso tempo, come accennato nel primo capitolo, molteplici erano le reti di relazione e i rapporti di scambio registrati nell’ambito delle istituzioni di internamento femminile. La stessa rigidità nelle regole che normavano la vita delle internate è stata associata alla “implicita timorosa consapevolezza che la pratica non si sarebbe mai adeguata a una prescrizione così severa” (Sh. Cohen, 1982, p. 58). Spesso le internate ottenevano dei privilegi rivolgendo delle suppliche ai vertici delle istituzioni, riuscendo a portare avanti i propri interessi. A tal proposito, talvolta le giovani erano messe in condizione di trascorrere periodi di vita anche prolungati nel tempo all’esterno degli istituti permanendo presso la propria famiglia (A. Groppi, 1994, pp. 117-120), oppure riuscivano ad abbandonarli. Come evidenziato dalla documentazione della Compagnia di San Paolo, non era raro che le ragazze abbandonassero la casa e che altre venissero ammesse a godere dei sussidi della stessa “in surrogazione” di quelle che lasciavano. A questo proposito, con deliberazione del 28 aprile 1852 la Compagnia ha ritenuto necessario stabilire, a pochi mesi dalla decisione che aveva attribuito il sussidio a quattordici ragazze del Buon Pastore,

che nessuna ragazza possa d’ora in poi essere ammessa a godere del sussidio della pensione nel ritiro medesimo senza una speciale deliberazione della Direzione a cui dovranno perciò essere trasmesse tutte le domande che fossero presentate direttamente al ritiro [prevedendo altresì] che non possano le ragazze essere licenziate, o abbandonare il ritiro salvo dietro deliberazione della Direzione da prendersi su apposita domanda dei parenti o tutori se sono ancora in età minore, ovvero su loro richiesta, essendo maggiori, e non avendo parenti<sup>244</sup>.

---

<sup>243</sup>Sherrill Cohen ha in questo senso associato gli istituti di internamento per le donne della prima età moderna alle istituzioni totali (pur riconoscendo alcune differenze funzionali rispetto alle istituzioni sorte dopo l’*ancien régime*). Interessanti sono poi le considerazioni effettuate da Nash (1984, pp. 617-618; p. 624) in merito al *Magdalen Hospital*, istituto inglese finalizzato al recupero di ex prostitute nell’Inghilterra del 1758, laddove afferma che le regole vigenti all’interno dell’istituzione, le punizioni, il lavoro, la gestione della vita delle ragazze, la separazione tra le stesse, l’utilizzo di termini come “*reform*” e “*rehabilitation*” sono elementi anticipatori delle tecnologie punitive che sarebbero state successivamente messe in pratica nell’ambito degli istituti carcerari. Secondo l’autore questi istituti rappresentano un primo stadio nell’evoluzione delle modalità di esercizio dell’autorità nelle istituzioni di internamento.

<sup>244</sup> 10 febbraio 1852-28 aprile 1852, Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, n. 24.

Tale posizione è stata poi successivamente *ammorbida*, dopo un sopralluogo operato dalla Commissione per la Casa del Deposito della Compagnia presso l'Istituto, dalla deliberazione del 3 giugno 1852, con cui è stato stabilito: “quando li presentano domanda parenti i quali non possono attendere che la Direzione sia riunita per deliberare” per l'uscita dal ritiro delle ragazze “non si potrebbe frapporre indugio” a consentire la medesima, autorizzando la Commissione a decidere in merito, sempre con la previsione di “riferirne alla Direzione” in modo che “provveda tosto al surrogamento delle ragazze che lasciano vacante il posto”<sup>245</sup>. La Madre Superiora ha comunque conservato un certo ascendente nelle raccomandazioni relative alle ragazze da ammettere (anche in sostituzione) presso il ritiro<sup>246</sup>. Allo stesso tempo, l'Istituto è nato in un periodo storico in cui i rapporti tra istituzioni benefiche private e mondo esterno si stavano irrigidendo, riconfigurandosi. Groppi ha evidenziato come in tali istituzioni si siano infatti sviluppati man mano “stili organizzativi che prevedono forme di assistenza sempre più istituzionalizzate e quindi sempre meno riconducibili ai tratti caritativi del passato” (ivi, p. 123), connotati, soprattutto nella seconda metà del XIX secolo, dalla rigidità caratteristica delle istituzioni totali<sup>247</sup>. Si vedrà nelle prossime pagine come in tale riconfigurazione istituzionale un ruolo importante sia stato svolto dalle autorità statali, che hanno cercato in modo crescente di assumere il controllo della gestione degli istituti.

---

<sup>245</sup> Delibera “10. Buon Pastore”, 3 giugno 1852, Archivio Storico Compagnia di San Paolo, n. 10.

<sup>246</sup> Come si evince dalla medesima deliberazione del 3 giugno, *ibidem*. Si vedrà come il tentativo di conservare il controllo dell'Istituto da parte della Madre Superiora verrà portato avanti anche successivamente all'Unità d'Italia, quando il Buon Pastore comincerà a perdere parte della propria autonomia e a mutare la propria configurazione.

<sup>247</sup> Peraltro, è interessante evidenziare il fatto che contestualmente ad una maggiore istituzionalizzazione dei luoghi di internamento, è mutata in parte anche la risposta della società al *disonore* delle donne. Se infatti nella prima età moderna le donne avevano una maggiore possibilità di far ricadere sugli uomini la responsabilità della perdita del proprio onore, consistente spesso nel fatto di avere intrattenuto rapporti sessuali prima del matrimonio, a partire dalla seconda metà del Settecento si è assistito ad una politica di ufficializzazione delle promesse matrimoniali, che non giustificava i rapporti sessuali prematrimoniali. In questa fase l'uomo poteva essere ritenuto colpevole di avere disonorato una donna solo in presenza di violenza sessuale. In questo modo viene consolidata maggiormente la convinzione secondo cui la donna deve essere ritenuta l'unica colpevole della perdita del proprio onore e l'unica responsabile per la prole nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, con il conseguente aumento di figli dichiarati illegittimi e un aumento della fondazione di istituti in cui ospitarli (S. Cavallo e S. Cerutti, p. 347; pp. 371-374). Sul concetto di onore femminile si v. anche *infra*, nota n. 294.

### **2.3. L'Istituto dopo l'Unità d'Italia: la lenta trasformazione da ritiro a correzionale**

Con la Proclamazione del Regno d'Italia nel 1861 si è consolidata la politica volta alla separazione tra Stato e Chiesa in nome dell'affermazione del principio di laicità, già avviata tramite una serie di iniziative legislative nel Regno di Sardegna<sup>248</sup>.

Con legge 3 agosto 1862 è stata emanata una disciplina uniforme in materia di *opere pie*, che sono state qualificate come “gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere” (art. 1, l. 3 agosto 1862, n. 753)<sup>249</sup>. Nel novero delle opere pie, la legge ha collocato altresì gli Istituti di carità e beneficenza caratterizzati anche da “uno scopo ecclesiastico” o da una gestione economica di “persone o corporazioni ecclesiastiche sì regolari che secolari” (art. 2, comma 1, l. 3 agosto 1862, n. 753). Tramite le disposizioni della legge, lo Stato ha previsto una regolamentazione in merito all'amministrazione e alla gestione finanziaria delle opere pie, richiedendo agli Istituti di natura mista – caritativa ed ecclesiastica – di amministrare le due componenti separatamente. Alcuni articoli si sono occupati dell'ingerenza dello Stato nell'attività delle opere pie, soprattutto nel caso in cui le spese ordinarie degli Istituti siano in carico allo Stato e laddove l'amministrazione degli Istituti non sia regolare o qualora questi non rispettino le leggi e i regolamenti (artt. 19-20, l. 3 agosto 1862, n. 753). La legge del 1862 è stata valutata da alcuni commentatori in modo negativo (P. Addis, E.A. Ferioli, E. Vivaldi, 2011, pp. 148-149), come conseguenza di un susseguirsi di “voci di abusi, di irregolarità amministrative, di malversazioni” (V. Nuti, 1992, p. 16)<sup>250</sup>. In generale, la nuova legislazione era reputata troppo blanda e idonea esclusivamente a svolgere una funzione simbolico-formale di

---

<sup>248</sup> Una politica separatista tra Stato e Chiesa era infatti già stata avviata in Piemonte, in epoca preunitaria. Per quanto i sovrani piemontesi siano stati sovrani cattolici – che da una parte avevano utilizzato il valore politico del cattolicesimo come religione di Stato per rafforzare sia la Controriforma che la restaurazione e che dall'altra coltivavano altresì la propria fede e spiritualità personale – essi si erano già fatti promotori, a partire dallo Statuto Albertino, di una legislazione volta ad affermare la laicità dello Stato. In questo senso, è opportuno citare lo scioglimento della Compagnia di Gesù avvenuto con legge del 25 agosto 1848, n. 777; le leggi Siccardi n. 1013 del 9 aprile e n. 1037 del 5 giugno 1850, tramite le quali sono state abolite le immunità ecclesiastiche ed è stato parificato il trattamento tra enti ecclesiastici ed enti laicali; la legge Rattazzi del 29 maggio 1855, n. 878, con cui sono stati aboliti gli enti morali che “non attendono alla predicazione, all'educazione o all'assistenza degl'infermi”, istituendo al contempo la Cassa ecclesiastica, adibita all'amministrazione di tali enti (F. Campobello, 2015, pp. 8-18).

<sup>249</sup> La legge sulle opere pie del 1862 costituisce la trasposizione postunitaria del modello della legge sarda sulla medesima materia del 20 novembre 1859, n. 3779.

<sup>250</sup> Per una ricognizione di alcuni commenti, positivi e negativi alla legge, si v. A. Rizzo (2012, pp. 17-18).

regolamentazione della materia. In questo senso, è stato considerato come nei primi anni di vita della legge lo Stato fosse maggiormente interessato allo sviluppo di una legislazione uniforme sul territorio nazionale e al controllo della gestione economica degli Istituti, piuttosto che alla effettiva implementazione della nuova normativa (A. Rizzo, 2012, p. 18)<sup>251</sup>.

Tale considerazione trova conferma nelle sorti del Buon Pastore negli anni successivi all'Unità: nel 1863 alla Madre Superiora Suor Maria di Gesù è stato sufficiente asserire che l'Istituto "non ha speciale amministrazione e non ha altro statuto o regolamento al di fuori delle Costituzioni approvate dalla Chiesa per la Congregazione dell'Ordine", negandone la natura di Opera Pia soggetta alla legge del 3 agosto 1862, per procrastinare lo stato di mancata sottoposizione al nuovo regime giuridico vigente<sup>252</sup>. Allo stesso tempo, è possibile che il sostegno che il Sovrano – il quale, come noto, nel frattempo era mutato – aveva accordato al Buon Pastore dalla sua fondazione avesse contribuito a tutelarlo dall'intervento delle autorità statali.

Il Buon Pastore ha continuato a vivere in una condizione di autonomia sino al 30 agosto 1868, quando l'Amministrazione del Fondo per il Culto ha dichiarato l'Istituto "ente di natura laica"<sup>253</sup>. Nel 1870 la Deputazione provinciale<sup>254</sup> di Torino ha provveduto a

---

<sup>251</sup> Sull'impianto della legge si v. anche P. Addis, E.A. Ferioli, E. Vivaldi (2011, pp. 144-150).

<sup>252</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, pp. 6-7, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, marzo n. 2.

<sup>253</sup> È opportuno richiamare la legislazione adottata nel biennio 1866-1867. Con legge n. 3096 del 7 luglio 1866 erano infatti stati soppressi tutti gli enti "i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico" (art. 1, comma 1 l. 7 luglio 1866, n. 3096), ed erano stati devoluti al demanio dello Stato. La legge aveva previsto la sostituzione con il Fondo per il culto, dipendente dal Ministro di Grazia e Giustizia, della Cassa Ecclesiastica. Il Fondo aveva il compito di procedere all'inventario dei beni soppressi, di corrispondere le pensioni ai religiosi degli enti soppressi, di soccorrere i parroci destinatari di rendite particolarmente basse. Il processo di soppressione degli enti morali si è ulteriormente consolidato con le successive leggi n. 3848 del 15 agosto 1867, n. 86 del 27 marzo 1869, il R.D. n. 5342 del 17 ottobre 1869, n. 5784 del 11 agosto 1870; per approfondire la "legislazione eversiva" del Regno d'Italia nei confronti degli enti ecclesiastici si v. F. Campobello (2017, pp. 16-41; 2015, pp. 18-27).

<sup>254</sup> La Deputazione Provinciale era un organo dell'amministrazione della Provincia. Quest'ultima era composta dal Prefetto, che veniva nominato dal Sovrano, da un Consiglio di Prefettura, da un Consiglio Provinciale (cfr. artt. 155-178). Nell'ambito del Consiglio veniva eletta la Deputazione Provinciale presieduta dal Prefetto (P. Costa, 2014, p. 6); per approfondire la storia della provincia cfr. P. Costa (2014, pp. 1-13). Ai sensi dell'art. 179 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 la Deputazione Provinciale era composta "del prefetto che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti" e aveva il compito di esercitare "verso i comuni, i consorzi e le opere pie, le attribuzioni che le sono dalla legge affidate" (art. 180, n. 12). A questo proposito, l'art. 14 della legge n. 753/1862 prevede che "ogni opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione Provinciale", la quale ha il compito di approvare "i regolamenti d'amministrazione" (art. 15, n. 1); "I conti consuntivi, salvo il disposto dell'art. 19; quando una parte delle spese ordinarie del pio Istituto è a carico della Provincia, debbono essere approvati anche i bilanci" (art. 15, n. 2); "I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve, per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali, che sarà pubblicata nei nuovi territori" (art. 15, n.3); "Le deliberazioni che importano trasformazione e diminuzione di patrimonio o che impegnano le Opere pie a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite" (art. 15, n.

proporre all’Istituto del Buon Pastore un nuovo Statuto, di cui – come evidenziato dalla stessa Madre Superiora nella lettera di cui sopra – il medesimo era sprovvisto<sup>255</sup>. Con deliberazione del 31 gennaio 1870 la Deputazione Provinciale di Torino ha trasmesso alla Prefettura della Provincia di Torino lo schema di Statuto organico del Buon Pastore, al fine di “riconoscere il medesimo qual corpo morale malgrado le difficili sue condizioni economiche”. La Deputazione aveva infatti ritenuto “di suprema ed assoluta necessità la conservazione dell’Istituto”. Nella relazione esplicativa del provvedimento della Deputazione vengono ulteriormente sottolineate le difficoltà economiche dell’Istituto, precisando che, per quanto salvare un’istituzione gravata da tali difficoltà “sia anormale, sarà sempre un male minore che la soppressione dell’Istituto la quale sarebbe una necessaria conseguenza se esso non fosse eretto in corpo morale ed in Opera Pia”. Nella medesima relazione la Deputazione Provinciale ha richiesto al Governo del Re di consentire la trasformazione dell’Istituto in Opera Pia e il “riconoscimento dell’attuale Superiora, come unica Amministratrice vita sua durante, quale fondatrice dell’Istituto”. La proposta di nominare la Superiora come unica Direttrice dell’Istituto si poneva in aperto contrasto con lo schema di Statuto proposto dalla medesima Deputazione Provinciale, che ha motivato tale richiesta con la volontà di “non allontanar per ora quelle numerose beneficenze delle quali solo vive l’Istituto”, che avrebbero potuto venire meno nel caso in cui la Madre Superiora fosse stata improvvisamente sostituita con una Direzione diversa<sup>256</sup>. La proposta della Deputazione non ha trovato accoglimento poiché, con Regio Decreto del 13 febbraio 1870 la Prefettura di Torino ha “approvato la nuova amministrazione per l’Istituto del Buon Pastore in Torino” così come risulta dallo “Statuto organico all’uopo compilato e che si è composto di N. 26 articoli”<sup>257</sup>. L’amministrazione del Buon Pastore prevedeva un Consiglio di Direzione composto da un presidente e da alcuni direttori e direttrici, senza prevedere la possibilità per la Superiora di fare parte della Direzione o di sostituirsi alla medesima<sup>258</sup>. I membri della Direzione sono stati nominati con i successivi decreti del

---

4); “I regolamenti che determinano i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti che avendo uno scopo analogo intendono di unire le loro amministrazioni, tenendone però distinto il rispettivo patrimonio” (art. 15, n. 5). È stata soppressa per il tramite della legge n. 2962 del 27 dicembre 1928.

<sup>255</sup> La seconda frase del citato art. 4 prevede infatti che “Quando venga a mancare l'amministrazione di un'Opera pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale”.

<sup>256</sup> Deputazione Provinciale di Torino, 31 gennaio 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, marzo n. 149.

<sup>257</sup> Prefettura della Provincia di Torino, 13 febbraio 1870, art. 1, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, marzo n. 149. Per un approfondimento sulle norme dello Statuto si v. *infra* il prossimo paragrafo.

<sup>258</sup> Come si vedrà *infra*, nel prossimo paragrafo.

16 aprile 1870 e del 21 aprile 1870 della Prefettura di Torino<sup>259</sup> e sono stati convocati presso il Municipio il 23 aprile del medesimo anno per “essere costituiti in ufficio” nella qualità di Presidente, Direttori e Direttrici e per essere “autorizzati ad esercitare tutti quegli atti di amministrazione e di sorveglianza che dallo Statuto organico sono ad essi demandati”<sup>260</sup>.

Guardando al caso del Buon Pastore di Roma chiamato anche “Riformatorio del Buon Pastore”, gestito dalle suore di Nostra Signora della Carità dal 1838, si può notare una evoluzione simile: prima dell’annessione di Roma al Regno d’Italia, l’istituto ospitava ragazze bisognose di assistenza e adulte penitenti internate per il volere dell’autorità familiare maschile (padre, marito, fratello), dopo l’annessione è stato dichiarato “opera pia”, sotto la sovrintendenza delle autorità statali e, trasformato in riformatorio privato, ha preso ad accogliere “ragazze consegnate dai genitori o dalla polizia sulla base di quanto stabilito dai codici del nuovo Stato” (M. Gibson, 2022, pp. 248-249)<sup>261</sup>.

Con l’approvazione dello Statuto e della nuova amministrazione le funzioni dell’Istituto del Buon Pastore di Torino, fino ad allora configurato come ritiro per donne pericolanti e pericolate, si sono progressivamente trasformate.

Infatti, se nella prima fase della sua vita istituzionale il Buon Pastore, anche se nato nel XIX secolo, era maggiormente assimilabile, per quanto concerne le funzioni, il linguaggio adottato, l’informalità della gestione, ai conservatori e ai rifugi della prima età moderna, dopo la declaratoria di “ente di natura laica”, l’Istituto è divenuto, almeno in parte, un correzionale per giovani ragazze – molte delle quali a carico dello Stato – internate su provvedimento delle autorità.

I primi istituti di tipo correzionale per minori sono stati stabiliti in Italia nel XVII secolo<sup>262</sup>, per poi proseguire la propria attività in forma maggiormente organica nel XVIII, XIX e XX secolo. Essi sono sorti in contesti politico-territoriali e temporali

---

<sup>259</sup> Con decreto del 16 aprile sono stati nominati il Marchese Vittorio del Carretto come Presidente (poi riconfermato anche per il periodo 1874-1878), il Conte Nicola D’Aglia, il Conte Domenico Schiari, il Notaio Pietro Vaccarino, il cavalier Carlo Cimossa come Direttori, la Marchesa Maria di S. Germano come Direttrice e con decreto del 21 aprile è stata nominata Tarsilla Cassinis come ulteriore Direttrice dell’Istituto, Prefettura della Provincia di Torino, decreti 16 aprile 1870 e 21 aprile 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 149.

<sup>260</sup> Città di Torino, Ufficio 3° Scuole e Beneficienza, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 149.

<sup>261</sup> Le suore del Buon Pastore erano state chiamate a Roma nel 1838 da Papa Gregorio XVI per gestire il conservatorio. Nel 1854 il Papa aprì un’ala adibita a prigione, ampliando l’istituto. Dopo l’Unità d’Italia e l’annessione di Roma, il conservatorio divenne un’opera pia e l’ala penitenziaria venne requisita dallo Stato, ma le suore continuarono a gestire sia il conservatorio che il carcere (M. Gibson, 2022, pp. 248-250; si v. anche M. Gibson, 2021, p. 73 e ss.). Sull’ala penitenziaria del Buon Pastore si v. Morichini (1870, pp. 730-731).

<sup>262</sup> Si v. il caso della Casa di Correzione di S. Michele a Ripa a Roma, di cui si occupano L. Cajani (1997) e R. Raimondo (2014).



differenti, ma nei loro confronti sono state ravvisate “analogie nelle finalità e nella tipologia di interventi educativi” (R. Raimondo, 2014, p. 51). Nelle case di correzione potevano, in generale, essere internati giovani di entrambi i sessi che venivano definiti *discoli* (ivi, p. 86). Potevano essere “discoli di famiglia”, in quanto disobbedienti all’autorità familiare<sup>263</sup>, principalmente paterna, nonché “discoli di polizia”, internati in qualità di piccoli criminali, vagabondi o prostitute (ivi, p. 86). I discoli potevano essere internati su provvedimento dell’autorità, giudiziaria o di polizia, talvolta in seguito alla violazione della legge penale talvolta come conseguenza della trasgressione di norme sociali o morali (Sh. Cohen, 1992, pp. 147-149). Erano spesso figli di poveri, che si sottraevano “al controllo della famiglia e delle istituzioni”, trascorrevano il tempo “oziano e girovagando”, disubbidivano ai genitori e rifiutavano “ogni disciplina” (B. Montesi, 2007, p. 29). Sempre secondo l’ideologia che metteva in correlazione l’ozio, la povertà e la criminalità, il discolo era concepito come “il criminale in potenza” (*ibidem*).

Scopo delle case di correzione era da una parte quello di sorvegliare e correggere gli internati e dall’altra di “riplasmare la personalità del recluso secondo le pratiche della perfezione cristiana, tramite l’obbedienza, la sottomissione, la disciplina del corpo, la vita in comune” (R. Raimondo, 2013, p. 147). Per raggiungere tali obiettivi nell’ambito degli istituti correttivi venivano messi in atto tutti i meccanismi di mortificazione tipici delle istituzioni totali: spoliazioni, spersonalizzazione attraverso l’assegnazione di un numero e di un’uniforme, visite mediche (R. Raimondo, 2014, p. 65). Anche la normazione dettagliata della giornata degli internati prevista dai regolamenti, scandita dalla preghiera e dal lavoro<sup>264</sup>, era tendenzialmente rivolta al controllo e al disciplinamento degli individui (R. Raimondo, 2013)<sup>265</sup>.

---

<sup>263</sup> Rilevante nelle procedure di accesso era quindi il potere correttivo della famiglia, che poteva essere esercitato in primo luogo dai padri (ma talvolta anche dai maschi adulti della famiglia nei confronti di fratelli minori), e dalle madri “soltanto se sole e impossibilitate a badare adeguatamente ai figli”, come nel caso della Casa di Correzione di Firenze (S. Della Vista, 2017, pp. 17-18). Nell’Ottocento si è poi parlato di discoli internati per “correzione paterna”, istituto che verrà approfondito *infra* nel presente capitolo (B. Montesi, 2007, pp. 147-149).

<sup>264</sup> Con riferimento al correzionale maschile per i minori di Trieste nella seconda metà del XIX secolo, L. Fabi (1983) sottolinea la funzione di disciplinamento assunta dal lavoro: esso era basato sullo sfruttamento della manodopera, che non avrebbe comunque consentito ai giovani internati di divenire “competitivi” sul mercato una volta usciti dall’istituzione, ma che aveva la finalità, insieme alle altre regole che normavano le istituzioni, come le classificazioni interne, le punizioni e i premi – che spesso venivano assegnati sulla base di un sistema di privilegi – di instillare nei giovani il germe dell’obbedienza all’autorità.

<sup>265</sup> Relativamente al Reclusorio per i discoli di Bologna R. Raimondo (2013, p. 146) evidenzia come il modello educativo messo in atto non abbia previsto un significativo intervento di alfabetizzazione e di istruzione dei reclusi.

Per quanto riguarda le “discole”, ossia le minori internate per correzione paterna o per oziosità o vagabondaggio, anch’esse erano spesso povere, ma le condotte devianti che le conducevano negli istituti riguardavano, come è già stato accennato in precedenza, “la sfera sessuale” (R. Raimondo, 2014, p. 58)<sup>266</sup>. Molte ragazze entrate nel Buon Pastore nell’Italia postunitaria condividevano, come si vedrà, proprio queste caratteristiche. Inoltre, sembra che l’Istituto del Buon Pastore abbia raccolto l’eredità dei molteplici ritiri per pericolanti e pericolate diffusi nel contesto italiano dalla prima età moderna<sup>267</sup> (Sh. Cohen, 1992) anche sotto il profilo della multifunzionalità: si vedrà *infra* come l’istituzione torinese abbia ospitato soggettività femminili non conformi alle norme sociali per ragioni diverse, con una finalità moralizzante di fondo che caratterizzava in generale le attività svolte nel Buon Pastore.

### 2.3.1. Lo Statuto organico del Buon Pastore

Nella consapevolezza che tra ciò che prevedono le norme *sulla carta* e il diritto *in azione* vi è, specie nell’ambito delle istituzioni totali, una significativa discrepanza, si ritiene importante gettare uno sguardo d’insieme sulle disposizioni dello Statuto Organico<sup>268</sup>, per iniziare a comprendere quale soggettività e quale modello di gestione trapelassero dalla regolamentazione statutaria, prima di addentrarci nell’analisi del funzionamento concreto dell’istituzione.

Lo Statuto del 1870 risulta composto da ventisei articoli. La parte generale – in cui viene delineato lo scopo dell’Istituto, la composizione del Consiglio di Direzione con i relativi obblighi e le funzioni – è la più corposa, composta da diciassette articoli. Seguono tre articoli specifici che elencano le funzioni del Consiglio di Direzione, del Presidente di quest’ultimo e della Superiora. Solo tre articoli sono dedicati alle donne internate presso il Buon Pastore. Tre articoli sono infine dedicati agli altri impieghi che dovevano essere svolti presso l’Istituto.

---

<sup>266</sup> Nello stesso senso, S. Della Vista (2017, pp. 18-22) sulla Casa di correzione leopoldina, in riferimento alla quale evidenzia che spesso i mariti utilizzavano l’internamento della moglie per terminare un legame coniugale non più desiderato o, al contrario, per predisporre il rientro della moglie in famiglia nel caso avessero voluto ripristinare il legame. In tale contesto, inoltre, spesso le donne venivano internate poiché il loro comportamento era ritenuto scandaloso per le figlie (*ibidem*). Relativamente al Reclusorio per discolori di Bologna, R. Raimondo (2014, p. 121) rileva come in molte domande di ammissione delle discole vi fossero riferimenti alla condotta moralmente riprovevole della donna in questione, in linea con la configurazione dell’internamento nei correzionali come “soccorso” e “tutela dell’onore femminile”, per cui “i problemi legati ai comportamenti sessuali devianti rivestivano un’importanza pubblica, richiedendo, di conseguenza, l’intervento da parte delle autorità” (ivi, p. 125).

<sup>267</sup> Come si è visto nel primo capitolo, paragrafo 1.3.2.

<sup>268</sup> Lo Statuto organico a cui si fa riferimento in questo capitolo è il primo approvato dopo la declaratoria di “ente di natura laica” ed è datato 13 febbraio 1870; copia dello Statuto si trova all’ASTO, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

Secondo l'art. 1 il Buon Pastore “ha per iscopo di ricoverare ed educare ragazze povere ed abbandonate. Esso può anche dar ricovero temporaneo a donne di agiata condizione, che per lo stato della loro mente avessero bisogno di speciali cure e di vita calma e ritirata”. Nel riferirsi a “ragazze povere e abbandonate”, la norma non sembra discostarsi dalle categorie di ragazze – pericolanti e pericolate – ospitate nell'Istituto fino a quel momento, ma si vedrà ben presto come dall'analisi dei documenti d'archivio emerga una classificazione delle ospiti del Buon Pastore maggiormente articolata. Quando vengono menzionate le “donne di agiata condizione” che necessitavano di cure “per lo stato della loro mente”, il riferimento è ad una sezione dell'Istituto destinata ad ospitare donne adulte con disagio psichico<sup>269</sup>, affine ad una struttura di tipo manicomiale.

L'amministrazione dell'Istituto era affidata a un Consiglio di Direzione, composto da un presidente e da quattro membri nominati dal Prefetto. Lo Statuto prevede la possibilità di nominare, oltre ai quattro direttori, due signore come direttrici, anch'esse nominate dal Prefetto (cfr. artt. 5-6 Statuto organico 1870). La nomina di due signore è in linea con altre esperienze in cui la direzione, oltre che la gestione, di istituzioni totali per le donne è stata affidata a personale femminile<sup>270</sup>. Tutti i membri erano in carica per cinque anni, ne scadeva uno all'anno ed erano rieleggibili. Era previsto che il Consiglio di Direzione si riunisse una volta al mese<sup>271</sup>, anche se nella pratica le riunioni erano maggiormente sporadiche.

Nell'amministrare l'Istituto, il Consiglio doveva attenersi scrupolosamente a quello che prevedeva la legge sulle opere pie del 1862. Gli obblighi del Consiglio erano i seguenti:

- “formare ogni anno i bilanci, e rendere i conti nei modi ivi tracciati” (art. 17, n. 1 Statuto Organico 1870)

---

<sup>269</sup> Nel ricostruire la storia dell'Istituto, si adoterà spesso la terminologia – alterazione, alienazione, malattia mentale, pazzia – utilizzata dall'istituzione per riferirsi alle donne internate sulla base di un asserito disagio psichico. Si tratta di una terminologia stigmatizzante e non più in uso. Ciò che interessa alla scrivente è comprendere quali fossero i comportamenti che portavano le istituzioni ad etichettare le donne come devianti in quest'ambito e il tipo di sorveglianza e di trattamento a cui venivano sottoposte.

<sup>270</sup> Anche se, come si è detto, le istituzioni caritative femminili a partire dall'Ottocento sono state affidate prevalentemente a personale religioso, a differenza di quanto avveniva nella prima età moderna; sul punto cfr. A. Groppi (1988; 1994). Per alcune esperienze di gestione e direzione femminile delle istituzioni penitenziarie per le donne si vedano S. Trombetta (2004); A. Pennini (2018), in cui ci si sofferma sul noto caso del carcere delle Forzate di Torino, retto dalla Marchesa di Barolo, e su quello del carcere di Pallanza, retto e gestito dalle suore della Carità. Nel testo di Trombetta viene riportato anche il dibattito ottocentesco sull'opportunità di affidare la gestione del carcere femminile alle donne.

<sup>271</sup> L'art. 10 dello Statuto Organico prevede anche come numero legale per deliberare la presenza della metà dei componenti la Direzione. Le votazioni dovevano essere effettuate a voto pubblico e a voto segreto (quelle che riguardano le persone dovevano essere effettuate sempre a voto segreto, cfr. art. 11 Statuto organico 1870), con deliberazione presa a maggioranza dei voti (art. 12 Statuto organico 1870).

- “tenere in continua evidenza le attività e le passività dell’Opera” (art. 17, n. 2, Statuto Organico 1870)
- “rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie” (art. 17, n. 3 Statuto Organico 1870)
- “sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti, e regolamenti, e contratti, e deliberamenti soggetti all’approvazione di questa” (art. 17, n. 4 Statuto Organico 1870)
- “rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sull’andamento morale, economico e direttivo dell’Istituto, non che sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili, ed altre simili particolarità” (art. 17, n. 5 Statuto Organico 1870)
- “provvedere per la manutenzione dei mobili; per la conservazione degli stabili, capitali, censi e livelli, ecc. per l’accrescimento delle entrate, per la possibilità o convenienza di ridurre od abolire alcune spese”<sup>272</sup> (art. 17, n. 6 Statuto Organico 1870)
- “prendere in attento esame nella prima adunanza dell’anno gl’inventarii, facendovi compilare gli stati di variazioni, e trasmetterli tosto all’Autorità Governativa, come è prescritto dagli articoli 8 e 9<sup>273</sup> della legge” (art. 17, n. 7 Statuto Organico 1870).

La gestione del “servizio interno” era affidata alla Madre Superiora (art. 5 Statuto Organico 1870), nominata dal Consiglio di Direzione (art. 18, n. 1 Statuto Organico 1870), la quale aveva il compito di dirigere “l’andamento generale dell’Istituto, il mantenimento, l’educazione e l’ordine delle ricoverate” (art. 20, n. 1 Statuto Organico 1870).

Per quanto concerne il mantenimento, lo Statuto prevede che questo derivi dal “reddito di capitali mobiliari ed immobiliari descritti nell’inventario da farsi a mente dell’art. 8 della Legge 3 agosto 1862, n. 753<sup>274</sup>, e dell’art. 7 del Regolamento approvato con

---

<sup>272</sup> Oltre che “per la conversione in rendite sul debito pubblico consolidato od in altro migliore impiego degli avanzi o dei capitali provenienti da vendita di beni od altrimenti; per la rivendicazione di giusti diritti; per l’avviamento delle liti; per la reintegrazione in caso di turbato possesso, per le servitù passive, ecc.” (art. 17, n. 7 Statuto Organico 1870).

<sup>273</sup> L’articolo 9 della legge sulle opere pie del 1862 recita: “Due copie autentiche in carta libera dell’inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui all’articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della Provincia. Il Prefetto ne riterrà una copia e spedisce l’altra al Ministero dell’Interno”.

<sup>274</sup> Che recita: “Le Amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti. Quest’inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione”.

Decreto R. in data 27 novembre stesso anno<sup>275</sup>”, dalle “pensioni pagate per conto delle ricoverate” e dal “prodotto dei lavori eseguiti dalle ricoverate” (art. 2, nn.1-3 Statuto organico 1870).

Come si è detto, poche sono le disposizioni relative alle giovani internate: lo Statuto prevede che esse siano “ricoverate a titolo gratuito, o mediante pensione”, precisando che “possono essere ricoverate a titolo gratuito quelle che o per assoluta povertà o per condizioni di famiglia non sono in condizione di pagar pensione” (art. 21 Statuto organico 1870). L'accettazione delle ragazze spettava alla Madre Superiora (artt. 20, n. 2 e 22, comma 3 Statuto organico 1870).

Per poter essere accettate, erano previsti i seguenti requisiti: “devono essere di età superiore ai 10 e inferiore ai 20” anni; devono “essere di sana costituzione fisica, essere state vaccinate, od aver sofferto il vaiuolo”; l'uscita dall'Istituto era prevista al compimento dei 21 anni<sup>276</sup> (art. 23 Statuto organico 1870).

All'interno dell'Istituto si prevedeva infine l'impiego di un Segretario, di un Tesoriere, nonché di Maestre, Direttrici, Assistenti e Inservienti in numero “determinato dalla Direzione su proposta della Madre Superiora” (art. 24 Statuto organico 1870).

### **2.3.2. Le internate: discole, pazze, maddalene**

Nel 1869, un anno dopo la declaratoria di “ente di natura laica” attribuita all'Istituto, la composizione delle internate era la seguente:

- le “penitenti” cioè le “giovani traviate e convertite” erano 120
- le “preservande”, cioè le “giovani povere che sono in pericolo” erano 85
- le “educande”, cioè le “giovani oneste di famiglie civili” erano 60
- le “maddalene”, cioè le “giovani convertite che aspirano alla professione monastica” erano 24<sup>277</sup>.

Si è visto come la dicitura contenuta nello Statuto organico del 1870 per riferirsi alle giovani internate – “ragazze povere ed abbandonate” – appaia in continuità con i precedenti riferimenti alle penitenti e alle preservate. Nello stesso senso si esprime il Regolamento interno di Istituto, approvato dalla Deputazione Provinciale il 5 luglio

---

<sup>275</sup> Che a sua volta prevede che “L'inventario, di cui è parola negli articoli 8 e 30 della legge, conterrà una descrizione sommaria e ordinata dei titoli, degli atti, dei registri, e di ogni altro documento dai quali risulta del patrimonio dell'Opera pia”.

<sup>276</sup> Lo Statuto prevede che, per quanto concerne le minorenni “pericolanti o traviate”, è compito della Direzione “procurare il loro collocamento appena avranno dato segno di ravvedimento” (art. 23 Statuto organico 1870).

<sup>277</sup> Come risulta dal secondo volume dell'opera *Torino descritta* di P. Baricco del 1869 (pp. 801-802). Secondo la ricostruzione di Baricco, le internate erano all'epoca 289 e le suore erano 50.

1871. In esso, l'art. 64 presenta gli scopi dell'istituzione, effettuando una panoramica delle diverse soggettività accolte presso il medesimo. Viene infatti precisato che scopo del Buon Pastore è “di dar ricovero a giovani fanciulle onde preservarle dai lacci della seduzione, cui o per mancanza, o per negligenza dei loro genitori sono troppo facilmente esposte” (art. 64, n. 1 Regolamento interno 1871). Tale descrizione corrisponde alla categoria delle *preservate*, già presente al momento della fondazione dell'Istituto ed è altresì corrispondente a quella delle *pericolanti*, ospitate nei conservatori della virtù dalla prima età moderna. Altro scopo del Buon Pastore è di “offrire asilo a quelle donne le quali stanche d'una vita scioperata e colpevole, sentono il bisogno di riformare i loro costumi, emendare i loro passati errori ed abilitarsi a rientrare nella civile società” (art. 64, n. 2 Regolamento interno 1871). La descrizione corrisponde in questo caso alla categoria delle *penitenti*, anch'esse ospitate presso l'Istituto sin dalla sua fondazione, e corrispondente a quella delle *pericolate*, internate nei rifugi della prima età moderna. A queste due categorie si aggiunge quella delle “donzelle di civil condizione onde procurar loro una conveniente educazione ed istruzione” (art. 64, n. 3 Regolamento interno 1871), che costituisce la categoria delle educande. Infine, quella delle “donne di agiata condizione le quali per lo stato di loro salute abbisognano di cure speciali, ovvero bramano di condurre una vita calma e ritirata” (art. 64, n. 4 Regolamento interno 1871), quindi le donne con disagio psichico<sup>278</sup>.

Fanciulle povere, spesso ritenute in pericolo di perdere il proprio onore, donne pentite con la volontà di vivere distaccate dal mondo oppure di rientrare in società per condurre una vita ordinata, donne *alienate* di mente che *sentivano il bisogno* di condurre una vita ritirata: erano queste le ragazze a cui l'Istituto si rivolgeva, prima e dopo la presa di servizio della nuova Amministrazione.

Le categorie delle ospiti dell'Istituto sono analoghe ad alcune di quelle elencate da A. Barton con riferimento alle istituzioni semi-penali femminili inglesi affermatesi a partire dal XVIII secolo e sviluppatesi soprattutto nel XIX e XX secolo: nello specifico, alle istituzioni destinate alle “*wayward girls*”<sup>279</sup> e a quelle destinate alle “*mad women*”. Nel primo caso, si trattava di istituti perlopiù privati in cui venivano internate giovani ragazze anch'esse ritenute in bilico tra essere pericolose ed essere in pericolo: facevano ingresso nell'istituzione su iniziativa dell'autorità maschile competente in famiglia

---

<sup>278</sup> Che non erano richiamate nel riferimento al Buon Pastore all'interno dell'opera *Torino descritta*, a cui si è fatto riferimento.

<sup>279</sup> Espressione traducibile con *ragazze difficili*.

(principalmente il padre) e ne uscivano solo quando erano giudicate riformate dall'istituto. Nel caso inglese, peraltro, le giovani appartenenti a questa categoria non erano trattenute sulla base di un provvedimento del giudice, quindi la volontarietà della reclusione, con tutti i limiti della discrepanza tra *law in the books* e *law in action*, era un elemento rilevante da un punto di vista formale (A. Barton, 2005, pp. 42-44). Presso il Buon Pastore si vedrà *infra* come siano state accolte *ragazze difficili* internate su provvedimento di un giudice o comunque di un'autorità pubblica (anche se non di tipo penale) facendo venire meno l'elemento della volontarietà formale. Un altro tipo di istituzione su cui si è soffermata Barton (ivi, pp. 47-48) è quella destinata alle “*mad women*”, ossia l'insieme di istituzioni pubbliche e private adibite all'internamento e all'esclusione della malattia mentale dalla società. La studiosa sottolinea come queste istituzioni si siano affermate soprattutto a partire dalla fine del XIX secolo, quando si è affermata l'idea, anche nell'ambito dell'approccio positivista, che la devianza fosse una conseguenza della patologia, soffermandosi anche sulle funzioni di controllo e disciplinamento che queste istituzioni hanno svolto nei confronti delle donne della classe lavoratrice a cavallo tra XIX e XX secolo. Inoltre, Barton richiama la significativa commistione tra patologizzazione e moralizzazione nelle istituzioni psichiatriche destinate alle donne (*ibidem*). La sezione per le donne adulte con disagio psichico presso il Buon Pastore era espressamente destinata a donne di agiata condizione. In questo caso, quindi, il controllo era destinato ad una classe specifica, che tuttavia non faceva parte delle classi lavoratrici, bensì di quelle abbienti. Si vedrà peraltro come all'interno di questa sezione la componente della moralizzazione fosse particolarmente presente, a scapito della patologizzazione, almeno in una prima fase. Questo potrebbe essere correlato anche alla natura privata e religiosa che ha connotato l'Istituto sin dalla sua fondazione e che in qualche modo lo ha caratterizzato nel corso della sua storia, nonostante alcuni cambiamenti formali.

Il Regolamento del Buon Pastore, approvato dalla Deputazione Provinciale il 5 luglio 1871 dopo l'approvazione dei membri del Consiglio di Direzione il 20 giugno dello stesso anno<sup>280</sup>, riporta le sezioni – suddivise in categorie – che sono state costituite per ospitare le ricoverate, con le relative prescrizioni normative. Tali prescrizioni possono fornire alcuni elementi interessanti sui *tipi* di internate all'epoca presenti in Istituto e, di

---

<sup>280</sup> Come si evince dalla risposta ad una serie di quesiti somministrati dal Prefetto al Buon Pastore in data 20 agosto 1873, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

conseguenza, su come venissero “istituiti, naturalizzati e stabiliti” (J. Butler, 2018, p. 208) i termini del genere femminile nelle istituzioni totali.

La prima categoria di sezione viene denominata dal Regolamento “Casa di riabilitazione” e si compone di tre classi: una prima classe definita “delle preservate”, una seconda classe “delle penitenti” e una terza classe “delle Maddalene convertite” (art. 160 Regolamento interno 1871). Per essere ammesse alla prima classe le ragazze dovevano avere un’età tra i 10 e i 20 anni, mentre l’uscita dall’Istituto era fissata ad anni 21 (art. 172 Regolamento interno 1871). Erano ammesse gratuitamente – se munite di certificato di povertà assoluta – o su pagamento di una pensione che non poteva essere inferiore alle 200 lire (artt. 173-175). Per l’ammissione alla seconda classe le ragazze dovevano avere un’età compresa tra i 12 e i 20 anni. L’uscita era prevista al compimento degli anni 21 per le ragazze inviate dalla Questura e per quelle ricoverate gratuitamente, mentre le altre potevano rimanere presso il Buon Pastore “finché la Direzione creda di conservarle, od abbia loro trovato un conveniente collocamento” (art. 179 Regolamento interno 1871). Anch’esse potevano essere ammesse gratuitamente o su pagamento di una pensione da concordarsi (art. 180 Regolamento interno 1871)<sup>281</sup>. La terza classe era riservata a quelle giovani o a quelle donne che, dopo avere trascorso del tempo nelle altre due classi, avessero “dato non dubbia prova di loro sincera emendazione” e che avessero manifestato “il desiderio di voler far vita penitente”. Queste donne potevano, su proposta della Superiora e autorizzazione della Direzione, essere collocate presso la classe delle Maddalene convertite per “terminare la loro vita” (art. 184 Regolamento interno 1871), gratuitamente o su pagamento di una pensione annuale (art. 186 Regolamento interno 1871). Non vi era un limite di età per essere ammesse alla classe delle Maddalene. Potevano infatti essere ammesse anche altre donne non provenienti dall’Istituto, se possedevano i requisiti (art. 185 Regolamento interno 1871).

La seconda categoria viene denominata nel Regolamento interno “Casa di educazione”, in cui venivano ricoverate ragazze con lo scopo di “ricevere un’educazione ed un’istruzione”, ammesse tra i 10 e i 12 anni, permanenti presso l’Istituto sino al compimento dei 18 “e finiti gli studi relativi” (art. 191 Regolamento interno 1871).

---

<sup>281</sup> La pensione per le ragazze tradotte presso l’Istituto dalla Questura era fissata a 200 lire all’anno (art. 180 Regolamento interno 1871).



Potevano essere ammesse gratuitamente o su pagamento di una pensione annua di 360 lire (art. 192 Regolamento interno 1871)<sup>282</sup>.

L'ultima categoria, denominata "Casa di ritiro", prevedeva l'accoglienza di "donne di agiata condizione, le quali per lo stato della loro mente cercano quivi ricovero, per sottomettersi ad una cura speciale" o "quelle che desiderano passare una vita calma e ritirata" (art. 202 Regolamento interno 1871) su pagamento di una pensione annuale non inferiore a 1200 lire, da concordarsi "secondo le condizioni loro, le cure ed i trattamenti di cui abbisognano" (art. 204 Regolamento interno 1871).

Il Regolamento prevede che ciascuna categoria sia separata dalle altre – così come le tre classi nella prima categoria – e che, di conseguenza, ognuna abbia il "proprio coro in chiesa, scuola, laboratorio, refettorio, dormitorio e giardino per la ricreazione" (art. 161 Regolamento interno 1871)<sup>283</sup>, per evitare che le giovani appartenenti a classi diverse si *corrompessero* reciprocamente. La finalità era protettiva: le internate della Casa di Educazione e di Ritiro dovevano essere protette dalle prime due classi della Casa di Riabilitazione – così come le Maddalene dovevano essere protette dalle altre due classi della medesima sezione – e le internate della Casa di Riabilitazione e di Educazione dovevano essere tutelate dalle donne adulte con disagio psichico presenti nella Casa di Ritiro, come si vedrà *infra* in questo capitolo.

Le internate avevano l'obbligo di riconoscere come "Superiori maggiori i membri tutti componenti la Direzione" e come Superiori "immediati la Superiora, le Maestre, le Istitutrici ed il Cappellano, e tutte quelle altre persone preposte dalla Direzione stessa al buon andamento dell'Istituto" e di prestare a tutti "intiera sommissione ed ubbidienza" (art. 169 Regolamento interno 1871).

Tutte avevano l'obbligo di alzarsi al primo suono della campanella, "vestirsi colla dovuta decenza e modestia", riordinare il letto, lavarsi, pettinarsi, pulirsi e discendere in cappella al secondo suono della campanella (art. 209 Regolamento interno 1871). Un comportamento calmo e modesto doveva anche essere tenuto nei corridoi, evitando schiamazzi (art. 214 Regolamento interno 1871). Nel dormitorio era obbligatorio

---

<sup>282</sup> Con la previsione secondo cui le spese di cancelleria e di malattia erano a carico delle ragazze (art. 197 Regolamento interno 1871).

<sup>283</sup> Ai sensi dell'art. 163 del Regolamento per essere ammesse occorre presentare: "Estratto dell'atto di nascita dello stato civile" (n. 1); "La dichiarazione medica di vaccinazione o di sofferto vaiuolo" (n. 2); "Altra dichiarazione comprovante la sua costituzione fisica" (n. 3); "Un certificato di povertà per quelle che aspirano ad un posto gratuito" (n. 4); "Un'obbligazione scritta per il pagamento della pensione e delle altre spese occorrenti" (n. 5); "Una persona residente in Torino solidale ed accetta alla Direzione, la quale si obblighi al pagamento della pensione e delle altre spese ed a ritirare la ricoverata quando debba uscire dall'Istituto" (n. 6). Il numero delle ricoverate era stabilito dalla Direzione a seconda della disponibilità dell'Istituto (art. 162 Regolamento interno 1871).

rimanere in silenzio dall'ingresso serale all'uscita del mattino (artt. 210-211 Regolamento interno 1871), così come era proibito “coricarsi nell'altrui letto”, spostare il proprio letto o fare qualunque, seppur minima, indecenza, né tantomeno utilizzare i lumi per leggere o scrivere (art. 212 Regolamento interno 1871). La cultura fuori dal controllo istituzionale era temuta, come dimostra la previsione che vietava di “introdurre, ricevere, o ritenere libri, anche buoni, fuori di quelli prescritti di religione e di scuola” (art. 215 Regolamento interno 1871).

Era previsto che in Istituto quelle assegnate alla prima classe “di preservazione” della categoria della Casa di rieducazione ricevessero “un'educazione religiosa e morale propria del loro stato ed un'istruzione comprendente la lettura, la scrittura, e gli elementi di aritmetica, ed i lavori propri del sesso, come quelli che debbono formare il principale mezzo di sussistenza” (art. 177 Regolamento interno 1871).

Per quanto concerne le ragazze della categoria della “Casa di educazione”, invece, si precisa nel Regolamento che esse avrebbero dovuto ricevere “quell'istruzione ed educazione morale, religiosa e civile che la Direzione giudicherà più conveniente”, secondo il programma stabilito dalla Direzione (art. 194 Regolamento interno 1871), oltre che un'istruzione “nei lavori che sono propri del sesso, tanto pel servizio di famiglia, quanto per abilitarle a procurarsi un'onesta sussistenza”, come cucire e ricamare (art. 195 Regolamento interno 1871). In ogni caso, le remunerazioni corrisposte per i lavori realizzati dalle internate in Istituto venivano destinati “interamente a beneficio dell'Istituto” (art. 221 Regolamento interno 1871).

Tutte le internate avevano, tranne quelle della classe delle “Maddalene convertite”<sup>284</sup>, un'ora di passeggio alla settimana nella stagione invernale e due ore (un'ora per due giorni) alla settimana nella stagione estiva, in fila per due e, ancora una volta, con l'obbligo di rimanere “composte” e “sottomesse” alle persone incaricate di accompagnarle (art. 218 Regolamento interno 1871).

Tutte potevano ricevere le visite dei parenti, anche se con cadenze diverse a seconda della categoria o classe di appartenenza: le ragazze della classe di preservazione una volta al mese (la prima domenica) per due ore (dalle 13 alle 15), così come quelle della classe delle penitenti (il secondo giovedì del mese dalle 13 alle 15), tranne che nei casi di cattiva condotta (artt. 178 e 183 Regolamento interno 1871). Solo un'ora al mese era

---

<sup>284</sup> Le Maddalene avevano l'obbligo di “uniformarsi pienamente alla regola rigorosa per esse stabilita” (art. 187 Regolamento interno 1871), che prevedeva di osservare per tutto il giorno “un silenzio rigoroso [...], salvo che nelle ore di ricreazione, durante la quale però debbono occuparsi in qualche lavoro” (art. 190 Regolamento interno 1871).

prevista per la classe delle Maddalene (la seconda domenica del mese dalle 13 alle 14, come prescritto dall'art. 188). Due visite al mese erano previste per la categoria delle educande, ma per un'ora sola (il primo e il terzo giovedì del mese dalle 13 alle 14), tranne che per cattiva condotta nella quindicina antecedente la visita. Le educande potevano però anche andare a casa due volte all'anno (così come anche in casi straordinari) e potevano trascorrere qualche giorno di vacanza in famiglia terminati gli studi in autunno, sempre se ritenute meritevoli (art. 201 Regolamento interno 1871). Le donne della Casa del Ritiro potevano ricevere visite ogni giorno dalle 9 fino al calare della notte e potevano uscire accompagnate da qualcuno previo avviso alla Superiora (art. 208 Regolamento interno 1871). Tutte le internate avevano il divieto di "assentarsi dall'Istituto, salvo per qualche grave comprovato motivo e col consenso della Superiora" (art. 220 Regolamento interno 1871). Come nelle istituzioni semi-penali descritte da Barton (2005, p. 36), anche il Buon Pastore era caratterizzato da un regime di vita prevalentemente chiuso, che comprendeva però qualche momento di apertura e contatto tra le internate e il mondo esterno.

L'immagine della donna – mansueta, sottomessa, controllata in ogni aspetto – non sembra molto distante da quella fornita dalle *Costituzioni* delle suore del Buon Pastore e dal relativo Regolamento per le penitenti<sup>285</sup>. L'unico aspetto che lascia intravedere un mutamento nella gestione delle internate è la maggiore categorizzazione di queste ultime – che si esprime anche in un maggior numero di articoli loro dedicati – nonché in una specificazione maggiore degli obblighi, dei divieti, delle facoltà previste per ciascuna categoria.

Si è affermato che con la trasformazione dell'Istituto le funzioni del medesimo si sono specializzate e che in esso hanno iniziato ad essere *accolte* ragazze minorenni internate in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria o in base alle leggi di pubblica sicurezza<sup>286</sup>.

Sull'organizzazione delle diverse sezioni dell'Istituto in questa fase si sofferma anche la "monografia storica" sul Buon Pastore predisposta nel 1886 dal condirettore avv. Tancredi Frisetti<sup>287</sup>, su impulso del Presidente dell'Istituto On. avv. Badini<sup>288</sup>. Dalla

---

<sup>285</sup> Su cui ci si è soffermati *supra*, nel paragrafo 2.2.

<sup>286</sup> Difficile definire l'anno esatto in cui l'istituto ha iniziato ad ospitare le minori su provvedimento di correzione paterna e su provvedimento in base alla legge di pubblica sicurezza.

<sup>287</sup> Nominato come membro del Consiglio di Direzione con Decreto Prefettizio, verbale Consiglio di Direzione, 5 giugno 1886, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>288</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 28 dicembre 1886, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

relazione del Condirettore, così come da una integrazione di quest'ultima del 1890<sup>289</sup> si evincono preziose indicazioni sia sui numeri delle ricoverate che sull'andamento delle diverse sezioni negli anni '80 dell'Ottocento da una prospettiva, per quanto interna all'Amministrazione, comunque interessata a riportare non tanto le previsioni regolamentari, quanto piuttosto alcune questioni problematiche relative all'Istituto. Secondo le ricostruzioni contenute nella relazione e nella sua integrazione, le ricoverate presso l'Istituto sarebbero state in media circa 330 nel decennio compreso tra il 1880 e il 1889:

Anno	N. Ricoverate totali
1880	343
1881	326
1882	353
1883	330
1884	304
1885	326
1886	324
1887	321
1888	340
1889	335

Il Condirettore si sofferma analiticamente sulle quattro sezioni dell'Istituto, ciascuna avente a disposizione un fabbricato dedicato.

Per quanto riguarda la "Sezione Corrigende", in essa venivano ricoverate minorenni su decreto del Presidente del Tribunale emesso su istanza dei genitori o del tutore ai sensi degli artt. 222 e 279 del Codice civile del 1865. L'art. 222 prevedeva che

Il padre che non riesca a frenare i travimenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo. L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto<sup>290</sup>.

<sup>289</sup> La relazione del 1890 era stata elaborata per esplorare la possibilità di un trasferimento della sede del Buon Pastore in altri immobili, trasferimento che non si è poi concretizzato, Relazioni Amministrativa e Tecnica per il trasloco della Sede dell'Istituto del Buon Pastore con aggiunte storico-amministrative e tre planimetrie, 1890, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

<sup>290</sup> Il medesimo potere era previsto in capo al tutore ai sensi dell'art. 279, il quale "in caso di doglianza per la cattiva condotta del minore" poteva riferirne al consiglio di famiglia, organo presieduto dal pretore e composto anche da quattro consulenti, dal tutore, dal protutore e dal curatore per il minore emancipato, costituito in caso di apertura di una tutela (cfr. art. 251 Codice civile 1865), il quale avrebbe potuto "autorizzarlo a provocare dal presidente il provvedimento indicato nell'articolo 222".

Si tratta del potere di “correzione paterna” attribuito al padre dall’ordinamento, potere con radici storiche molto risalenti<sup>291</sup> e che, con l’introduzione del Codice civile del 1865 – il c.d. codice Pisanelli – è stato sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria. Il potere di correzione paterna era espressione della *patria potestas*, tramite la quale il padre poteva richiedere l’internamento, ma anche la dimissione dei figli dagli istituti (B. Montesi, 2007, p. 16)<sup>292</sup>. Se da una parte l’istituto costituiva l’espressione del potere del padre, dall’altra esso era anche la manifestazione della sua incapacità di controllare i figli, poiché per ottenere l’internamento egli doveva dimostrare di “non poter sorvegliare la prole adeguatamente” (ivi, p. 22). Le ricerche hanno evidenziato un significativo utilizzo strumentale dell’istituto giuridico da parte dei genitori, i quali richiedevano l’internamento dei figli per svariati motivi, non sempre riconducibili ai *traviamenti* dei medesimi, ma, spesso, all’estrema povertà della famiglia, alla volontà di disfarsi dei figli, all’emigrazione dei genitori (ivi, pp. 39-45). È stato peraltro sottolineato come l’utilizzo strumentale della misura da parte dei genitori denotasse una mancata comprensione della finalità sottesa all’istituto e delle funzioni degli istituti di internamento per minorenni, che avevano scopo correttivo e non meramente caritativo-assistenziale (*ibidem*). I giovani corrigendi internati per correzione paterna erano chiamati *discoli* e spesso avevano vissuti di povertà (a questo proposito, i genitori insistevano nelle richieste anche per ottenere il pagamento della retta da parte dello Stato), erano descritti come totalmente recalcitranti all’autorità, non interessati al lavoro e allo studio (ivi, pp. 21-29). Questo per quanto concerne i giovani di sesso maschile, mentre per le ragazze – le *discole* – i vissuti di povertà si accompagnavano quasi sempre ad una condotta ritenuta sessualmente riprovevole, che tale veniva considerata anche nelle situazioni in cui le ragazze erano vittime di violenza, secondo l’assunto – che sarebbe stato avvallato poi anche dagli scritti di Lombroso<sup>293</sup> – per cui “chi aveva subito una violenza in fondo non aveva desiderato veramente sottrarvisi” (ivi, pp. 65-66). Un concetto particolarmente rilevante per comprendere questa dinamica era quello di “onore”<sup>294</sup> familiare, socialmente rappresentato dal “corpo” e dal “comportamento

---

<sup>291</sup> Il potere dei padri di punire i figli disobbedienti con finalità correttive e educative si è manifestato, in forme diverse, sin dall’antichità romana, passando per il Medioevo e la società di *ancien régime*. Celebre è, relativamente a quest’ultima, il potere di incarcerazione dei figli tramite l’istituto delle *lettres de cachet*, solitamente per condotte correlate al “disordine sessuale (*débauche*) [o] a quello finanziario (*dissipation*)” (M. Cavina, 2007, p. 225).

<sup>292</sup> Si v. anche B. Montesi (2021).

<sup>293</sup> In particolare, nella celebre opera scritta con Ferrero, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale* del 1893, su cui si tornerà nel capitolo successivo.

<sup>294</sup> Il concetto di onore era rilevante anche nella prima età moderna. Derivante dalla tradizione cavalleresca, il concetto, relativamente alle donne, ha sempre fatto riferimento alla purezza sessuale, che

femminile”: il corpo delle ragazze doveva essere *integro*, le famiglie dovevano garantire ad un eventuale marito che la futura sposa fosse vergine, e per tale ragione ad esse era attribuito il compito di sorvegliare le giovani e il loro comportamento (ivi, pp. 57-69).

L'internamento nella sezione poteva anche avvenire ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza “per essere trovate senza appoggio ed indirizzate su strada non buona”: si tratta del “ricovero forzato ordinato dall'autorità”. A questo proposito, la legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 stabiliva per gli oziosi e i vagabondi la possibilità di essere “ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro” dall'autorità di pubblica sicurezza<sup>295</sup>. La legislazione di pubblica sicurezza è stata riformata con la legge n. 6144 del 30 giugno 1889, nella quale è stato stabilito che il minore di anni diciotto ozioso, vagabondo, o esercitante la mendicizia o il meretricio (artt. 115 e 116, l. 6144/1889) “privo dei genitori, ascendenti o tutori”, o laddove “questi non possono provvedere alla sua educazione o sorveglianza”, poteva essere ricoverato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato “presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finché non abbia appreso un'educazione, un'arte o un mestiere; ma non oltre il limite della minore età”, con l'obbligo per i genitori di provvedere al pagamento della retta o di parte di essa (art. 114, l. 6144/1889).

A seconda del provvedimento di internamento le corrigende potevano quindi rimanere presso l'Istituto “sino al diciottesimo anno” oppure “sino a compiuta correzione”<sup>296</sup>. I numeri delle corrigende internate nel Buon Pastore negli anni Ottanta dell'Ottocento sono stati i seguenti:

Anno	Ricoverate corrigende
1880	70
1881	63
1882	69
1883	70

---

si esprimeva nella castità per le donne non sposate e nella fedeltà per quelle sposate (Sh. Cohen, 1992, p. 22). Sul tema dell'onore femminile e sul mutamento della percezione del medesimo si v. anche la nota n. 247.

<sup>295</sup> Nei casi stabiliti dal Codice penale vigente, che prevedeva l'internamento per i minori “privi di genitori o tutori” (art. 441, comma 3 Codice penale 1859) o per quelli a cui i genitori non prestavano la propria educazione (art. 441, comma 1 e 2 Codice penale 1859) o per quelli che nonostante le cure dei genitori “non vogliono darsi a stabile lavoro” (art. 441, comma 3 Codice penale 1859).

<sup>296</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 13, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

1884	59
1885	73
1886	70
1887	65
1888	145
1889	165

I locali a disposizione delle corrigende comprendevano un fabbricato a due ali prospicienti il cortile, in cui si trovavano un laboratorio, un'infermeria, un refettorio e un dormitorio al piano superiore. Quest'ultimo era comune ed è interessante la considerazione del Condirettore Frisetti in merito alla mancata separazione delle corrigende:

I dormitori sono comuni; ma se non vi si trova l'isolamento delle corrigende in celle separate, quale sarebbe suggerito da parte di coloro che si occupano della materia concernente la correzione dei minorenni ed è indicato come mezzo preservativo di speciali mali e riprovevoli inclinazioni, nonché di possibile mutua correzione; sono però disposti in modo che oltre a sufficiente distanza fra una ricoverata e l'altra, riesce poi abbastanza facile la sorveglianza per parte di chi ne ha l'incarico.

Il Condirettore, nella propria relazione, tenta quindi di giustificare il motivo per cui in Istituto le indicazioni di *coloro che si occupano della materia concernente la correzione dei minorenni* non erano seguite. Ciò è probabilmente indice di una certa rilevanza assunta all'epoca dagli studi degli esperti delle scienze criminologiche per coloro i quali si occupavano di questi temi. Nello stesso senso viene presentata la considerazione per cui, secondo il Condirettore, sarebbe stata necessaria la costituzione di patronati per le adulte al fine del reinserimento delle corrigende:

A tale scopo, oltre agli altri provvedimenti di riforme interne, potrebbe rispondere l'istituzione di un patronato per le adulte per mezzo del quale oltre ad un controllo dei risultati ottenuti in fatto di correzione si potrebbe avere un valido appoggio per le liberate, che rilasciate dall'Istituto del Buon Pastore, o dagli altri congeneri, troverebbero nel patronato un complemento del riformatorio da cui sortono ed un aiuto per avere col lavoro i mezzi del vivere onestamente. L'istituzione dei patronati per gli adulti, combattuta dai fautori della scuola positiva fra i quali essenzialmente il Lombroso, però piuttosto nella forma che nell'idea sostanziale, trova già e trova tuttora a quanto consta, le simpatie del Governo. [...] Certo non si vorrebbe far consistere lo scopo morale del patronato in una semplice serie di sensazioni uditive e visive presentate all'individuo col mezzo dei consigli e dell'esempio, del quale sistema uno dei validi campioni della scuola pratica, il Ferri, lamenta giustamente la inefficacia. [...] L'influenza efficace della scuola è ammessa e riconosciuta dagli stessi avversari in massima del patronato. Troviamo infatti fra altri nel già citato Archivio di

psichiatria e scienze penali un elogio meritato diretto all'egregio Benelli per aver tenuto a Reggio una conferenza per eccitare il paese ad aprire scuole, istituti e ricoveri per i minorenni onde sostituire e correggere i riformatori.

La centralità della scuola e dell'educazione era, nell'epoca considerata, uno dei temi portati avanti dagli *esperti dei bambini* per prevenire la delinquenza minorile (F. Colao, 2016). Allo stesso tempo, le posizioni degli esperti dell'infanzia, improntate alla scienza positiva<sup>297</sup>, e quelle degli istituti caritativi, principalmente ispirati da ideali religiosi, erano spesso in contrasto tra loro (P. Guarnieri, 2006, pp. 258-259). Ciò anche a causa di una certa visione *negativa* dei bambini – che ne negava l'innocenza e la purezza – promossa dal positivismo a cavallo tra Ottocento e Novecento, visione che si contrapponeva all'idealizzazione del mondo infantile promossa fino a quel periodo sia dalla cultura religiosa sia da quella illuminista (ivi, p. 273). Dalle parole del condirettore Frisetti emerge la percezione della rilevanza delle teorizzazioni elaborate dagli esperti in materia di correzione dei soggetti devianti, anche laddove il medesimo indica per l'Istituto e per le ragazze ivi ricoverate soluzioni in controtendenza rispetto a quanto da essi sostenuto. Sembra peraltro che il condirettore Frisetti fosse particolarmente vicino al positivismo: lui stesso, nella relazione, si riferisce a Lombroso come al suo “antico e carissimo maestro”. Lombroso, da parte sua, cita il nome di Frisetti ne *L'uomo delinquente*, richiamando gli studi condotti insieme a La Generala di Torino. Ciò potrebbe spiegare l'attenzione di Frisetti agli studi scientifici sulla devianza giovanile. L'auspicio della costituzione di un patronato destinato alle minorenni uscite dall'Istituto si accompagna, nella relazione del Condirettore, alla convinzione che esso debba essere governato da signore “cui il sentimento del cuore è spinto e l'educazione della mente può essere guida”, in linea con l'idea secondo cui le signore delle classi abbienti della società che conducevano una vita onorata fossero particolarmente indicate ad occuparsi del benessere materiale e spirituale delle devianti.

Inoltre, sembra emergere dalle parole del Condirettore un certo timore relativo al potenziale utilizzo strumentale della correzione paterna di cui all'art. 222 del Codice civile del 1865, a cui, come sottolineato *supra*, i genitori facevano ricorso per svariate ragioni. Il ricorso strumentale alla misura era stigmatizzato dalle autorità del Buon Pastore, come si evince dalla relazione dell'avv. Frisetti, il quale ha evidenziato come le

---

<sup>297</sup> Gli esperti dell'infanzia facevano parte della cerchia degli “scienziati degli anormali” di orientamento positivista (P. Guarnieri, 2006, p. 273). Sulle teorizzazioni degli esperti dei bambini, soprattutto per quanto concerne la delinquenza minorile si v. anche P. Guarnieri (2008), B. Montesi (2007; 2021), V. Nuti (1992).



ragazze oggetto del provvedimento avessero una famiglia a cui fare ritorno dopo l'uscita dall'istituto, essendo per loro il ricovero presso il medesimo solo “un aiuto che l'autorità pubblica concede al padre od al tutore quando coi mezzi di cui essi possono disporre sia loro tornato impossibile di frenare i travimenti della minorenni soggetta alla loro autorità”<sup>298</sup>, sottolineando in questo senso l'affiancamento e talvolta la sostituzione dell'autorità paterna di cui, successivamente all'Unità d'Italia, aveva iniziato a farsi carico lo Stato, che si era assunto il compito non solo di “garantire l'ordine sociale”, ma anche di educare i fanciulli, “futuri cittadini della nazione” (B. Montesi, 2007, p. 15)<sup>299</sup>. L'altro lato della medaglia dell'utilizzo strumentale dell'istituto della correzione paterna erano le richieste “di rilascio” delle minorenni, anche qualora fossero state ricoverate presso il Buon Pastore da poco tempo. Il Condirettore evince da tale pratica la probabile insussistenza sin dal principio delle cause legittimanti “un ricovero di tale gravità”: al contrario, qualora le cause fossero esistite, sostiene Frisetti, esse non avrebbero potuto cessare in tempi così brevi.

L'avv. Frisetti sottolinea la necessità di tenere separate le minori internate per correzione paterna da quelle ricoverate per ordine dell'autorità di pubblica sicurezza. Queste ultime, infatti, erano spesso prive di una famiglia a cui fare ritorno e necessitavano di una educazione che fosse finalizzata ad apprendere un mestiere che permettesse loro di sopravvivere nel mondo esterno senza pregiudizio per il proprio onore<sup>300</sup>. Da questa considerazione si evince come, invece, l'educazione impartita alle ragazze internate per correzione paterna non fosse ritenuta essenziale per accedere al mondo del lavoro: si limitava ad essere un elemento della loro *rieducazione*, che doveva evitare nella riconduzione alla famiglia per poter poi abbracciare il proprio destino di mogli e madri. Emerge quindi una distinzione di classe – o comunque di privilegio – tra giovani appartenenti alle due categorie, che si rifletteva anche nel regime disciplinare impartito.

La sezione destinata alle “Educande” ospitava “ragazze appartenenti a famiglie di non largo censo, o raccomandatevi da patrone che se ne incaricano”, ricevute presso

---

<sup>298</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 19, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, marzo n. 2.

<sup>299</sup> Sulla questione dell'educazione dei fanciulli nell'Italia liberale, anche come metodo per prevenire la delinquenza si v. F. Colao (2016).

<sup>300</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, pp. 20-21, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, marzo n. 2.

l'Istituto dai 6 ai 16 anni<sup>301</sup>. Tramite l'approvazione, intervenuta il 7 aprile 1890, del programma d'ammissione e del regolamento interno della sezione, è stato poi precisato che l'ammissione era prevista tra i 7 e i 15 anni e che la permanenza presso l'Istituto poteva protrarsi fino al ventunesimo anno compiuto<sup>302</sup>. Era previsto che le ragazze ricevessero l'istruzione elementare (quattro classi) "secondo i programmi didattici ministeriali"<sup>303</sup>. Erano "indirizzate ed ammaestrate in lavori proprii del loro sesso e diretti a dar loro, oltre alle cognizioni pratiche necessarie per una donna nella vita familiare, anche il mezzo di sopperire a se stesse col lavoro"<sup>304</sup>. Anche le educande erano sottoposte ad una disciplina rigida, che prevedeva una precisa scansione del tempo della giornata, così come i premi e le punizioni disciplinari<sup>305</sup>.

La pensione era di 15 lire al mese, oltre alle spese per la cancelleria, per l'uso delle uniformi (appartenenti all'Istituto), per il corredo e per la farmacia. Nella sezione "Educande" erano ospitate ragazze a carico dei parenti, a carico dei parenti solo in parte (e in parte a carico dell'Istituto), totalmente a carico dell'Istituto. Queste ultime hanno rappresentato per alcuni anni la maggioranza: nel 1888, quando si è iniziato a considerare questa suddivisione dal punto di vista statistico, erano 45 le ragazze a carico totale dell'Istituto, mentre erano 18 quelle a carico totale dei parenti e 12 quelle a carico dei parenti solo in parte; nel 1889 erano 28 quelle a carico totale dell'Istituto, mentre erano 10 e 12 quelle a carico totale e parziale dei parenti<sup>306</sup>.

Per quanto concerne la "Sezione Maddalene", essa comprendeva le internate che, dopo avere trascorso un periodo di ricovero presso l'Istituto in altra sezione, rimanevano presso il medesimo pronunciando i voti, indossando l'abito e attendendo al lavoro di

---

<sup>301</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 12, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2. Il range di età riportato dal Condirettore risulta diverso da quello indicato nel regolamento interno dell'Istituto all'art. 191, a cui si è fatto cenno *supra*.

<sup>302</sup> Relazioni Amministrativa e Tecnica pel trasloco della Sede dell'Istituto del Buon Pastore con aggiunte storico-amministrative e tre planimetrie, p. 29, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

<sup>303</sup> Relazioni Amministrativa e Tecnica pel trasloco della Sede dell'Istituto del Buon Pastore con aggiunte storico-amministrative e tre planimetrie, p. 29, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

<sup>304</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 12, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2. Nell'Italia liberale sono sorte molteplici iniziative educative, per una panoramica torinese generale si v. E. De Fort (2001), D. Xoccatò (2015), per l'educazione femminile si v. E. De Fort (1995; 2011), D. Xoccatò (2016).

<sup>305</sup> Relazioni Amministrativa e Tecnica pel trasloco della Sede dell'Istituto del Buon Pastore con aggiunte storico-amministrative e tre planimetrie, p. 30, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

<sup>306</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 12, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

confezionamento di biancheria e di ricamo<sup>307</sup>. Le motivazioni alla base della scelta di rimanere presso l'Istituto potevano essere correlate ad una "particolare aspirazione e tendenza", ma anche all'assenza di appoggi nel mondo esterno. Per quanto gli istituti correzionali per i minori avessero l'obiettivo formale di ricondurre gli internati ormai normalizzati nella società (l'internamento doveva infatti essere temporaneo), da molti istituti di internamento per giovani ragazze non era immediato uscire. Diverse motivazioni sono state individuate alla base di tale circostanza: lo stigma proveniente dall'internamento presso un istituto correzionale; la mancanza di istruzione realmente professionalizzante all'interno degli istituti, spesso a sua volta correlata ad una educazione che privilegiava la moralizzazione delle ragazze perseguita anche tramite l'insegnamento di mestieri ritenuti adeguati al loro sesso rispetto a mestieri maggiormente remunerativi; l'assenza di reti di supporto nella società esterna all'Istituto (Sh. Cohen, 1992, p. 139). La presenza nel Buon Pastore di una sezione come quella dedicata alle "Maddalene" costituiva una possibilità di vita per le giovani ragazze che avessero desiderato intraprendere la strada della monacazione – o che non avessero voluto o potuto intraprendere altre strade – senza la necessità di fare un percorso all'interno di un ordine religioso, potendo anche rimanere all'interno dell'ambiente *familiare* dell'Istituto. Per il Buon Pastore, d'altro canto, le ragazze internate nella sezione Maddalene erano un modello di riabilitazione avvenuta con successo, anche se le ragazze internate nella sezione non tornavano nella società esterna. Le Maddalene erano un simbolo di *onore ritrovato* – per utilizzare un'espressione di L. Ferrante (1983) – che poteva fungere da modello normativo per tutte le altre. Sulla "Sezione Alterate di mente", in merito alla quale il Condirettore richiama una questione in essere tra la Direzione dell'Istituto e la Prefettura della Provincia di Torino, ci si soffermerà nel paragrafo successivo.

#### **2.4. La nuova configurazione istituzionale nelle relazioni di potere tra Stato, Amministrazione e suore del Buon Pastore**

Come si è visto, con la declaratoria di "ente di natura laica" attribuita dall'Amministrazione del Fondo per il culto del Regno d'Italia al Buon Pastore, la configurazione istituzionale del ritiro ha subito delle profonde modificazioni, che si

---

<sup>307</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 22, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, marzo n. 2.

sono espresse principalmente nella sua sottoposizione alla legge sulle opere pie del 1862 e nell'affidamento della direzione del Buon Pastore ad un Consiglio munito del potere di controllare l'operato della Madre Superiora dell'Istituto e, di conseguenza, la gestione di quest'ultimo da parte delle suore. Come noto, il diritto ha storicamente faticato ad affermarsi nell'ambito delle istituzioni totali (C. Sarzotti, 2010)<sup>308</sup>. La legge del 1862 ha improntato la gestione delle opere pie a principi di "unità e libertà", ponendosi "l'obiettivo di un'istituzionalizzazione del Terzo settore su tutto il territorio nazionale al di fuori di indebite ingerenze governative" (E. Bressan, 2011, p. 33). Tale politica ha comunque consentito un ampio margine di manovra alle amministrazioni dei pii istituti, con la conseguente disapplicazione, in molti casi, delle norme della legge stessa. Anche l'Amministrazione del Buon Pastore è stata caratterizzata da una serie di pratiche organizzative e gestionali improntate all'informalità, spesso in aperto contrasto con la legislazione vigente in materia di opere pie e, talvolta, anche con i propri statuti e regolamenti. I primi decenni di vita dell'Istituto sono infatti stati caratterizzati da rapporti conflittuali tra il Consiglio di Direzione e la Deputazione Provinciale presieduta dal Prefetto, in merito alla mancata applicazione di alcune norme di legge. Tale conflittualità può essere rilevata altresì nell'ambito delle relazioni interne all'Istituto tra il Consiglio e la Madre Superiora. Al centro dei conflitti tra le varie figure istituzionali – volti a conservare o ad assumere il controllo dell'Istituto – vi erano le internate, non sempre menzionate dai tanti documenti istituzionali, ma principali destinatarie, direttamente o indirettamente, delle decisioni degli altri soggetti qui richiamati. Alcuni rilievi in merito alla gestione dell'Istituto nei primi anni della nuova amministrazione sono stati effettuati in seguito all'ispezione del cavalier Giacinto Cibrario<sup>309</sup>, "delegato dal Ministero per conoscere se l'andamento di questo istituto procedesse regolarmente"<sup>310</sup>.

---

<sup>308</sup> Le motivazioni per cui il diritto ha faticato ad affermarsi nelle istituzioni totali sono state analizzate approfonditamente per quanto concerne in particolare il contesto penitenziario e quelle che sono state messe in rilievo sono: la scarsa visibilità degli abusi che si celano dietro le mura dell'istituzione; la violenza a cui sono state spesso improntate le relazioni tra custodi e custoditi; l'organizzazione istituzionale come burocrazia, che spesso ha privilegiato lo svolgimento delle funzioni amministrative rispetto alla tutela dei diritti (C. Sarzotti, 2010, pp. 186-187).

<sup>309</sup> L'avvocato Giacinto Cibrario era uno dei figli di Luigi Cibrario, autorevole politico e magistrato piemontese. Alla commemorazione in Senato avvenuta in seguito alla sua morte, di lui si è detto: "Avvocato fornito di dottrina e facondia, cittadino premuroso, uomo di spirito, fu l'eletto [sic!] nel 1882, del collegio 3° di Torino, poi di Ciriè, e fu alla Camera in più legislature. Diede opera zelante al comune ed alla provincia, sedendo nei Consigli amministrativi molti anni; e prestossi alacre alle istituzioni pubbliche. Fondatore del Circolo Filologico in Torino, ne fu presidente lungamente. Benemerito del civico Ospedale di San Giovanni, ne era da ultimo pure presidente. Senatore venne per nomina del 14 giugno 1900" (Senato del Regno, *Atti parlamentari. Discussioni*, 6 marzo 1917, link:

Nel medesimo verbale viene precisato che il controllo dell'Ispettore sarebbe stato giudicato “tutto ché prevenuto” e che il medesimo avrebbe affermato che la Direzione “meritava elogi per il modo quasi prodigioso col quale amministrava questo istituto provvedendo al mantenimento ed educazione di un numero stragrande di ricoverate, senza avere alcun reddito fisso” (*ibidem*). Tuttavia, il cavalier Cibrario avrebbe esternato, a suo avviso, la necessità di introdurre un registro in cui annotare “il nome delle singole ricoverate la data della loro entrata e della loro uscita, insomma una regolare matricola”<sup>311</sup>. Registri di questo tipo esistevano negli istituti carcerari ormai da cinquant'anni: ciò dimostra la scarsa burocratizzazione propria degli istituti privati come il Buon Pastore nel periodo qui considerato. Nel precisare che un elenco delle ricoverate era già stato formato presso l'Istituto, la Direzione ha ammesso che il medesimo non è mai stato “molto compilato”, poiché in esso erano state, fino al momento dell'ispezione, annotate solo le generalità delle ricoverate. In seguito a tale rilievo, il Consiglio ha attribuito ad una delle Diretrici all'epoca nominate presso l'Istituto, la contessa Elisa Cibrario Carbonazzi<sup>312</sup>, il compito di predisporre di concerto con la Madre Superiora “questo registro in cui siano iscritti i nomi delle ricoverate divise per categoria cioè penitenti e convertite ed educande attualmente esistenti nell'Istituto” e di aggiornare il registro ad ogni variazione nella composizione della popolazione internata. Dal verbale emerge anche la previsione di una procedura, seppur minima, finalizzata all'accettazione rispettivamente delle minori ricoverate e delle signore “alienate di mente”.

Per quanto riguarda le prime, nel verbale viene previsto in capo alla Superiora, allorché abbia accettato una nuova ragazza ai sensi degli artt. 20 e 22 dello Statuto organico<sup>313</sup>, l'obbligo di “renderne partecipe la preposta sig.ra Condirettrice la quale si

---

<http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/38c577ccd5139785c1257bec004a1954/3181584e8de7cd624125646f005a2974?OpenDocument>).

<sup>310</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 febbraio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>311</sup> Peraltro, la tenuta di tale registro è prevista espressamente dall'art. 77 del regolamento interno del 1871, il cui primo periodo recita: “Deve perciò tenere un apposito registro delle ammissioni nell'Istituto, da cui risulti per ciascuna del giorno dell'ingresso, del nome e cognome suo, e dei genitori, della patria, dell'età e della categoria e classe cui fu destinata”.

<sup>312</sup> Si precisa peraltro che all'epoca dell'ispezione la Contessa Elisa Cibrario Carbonazzi, nuora di Luigi Cibrario per avere sposato uno dei figli, Matteo Ippolito, e cognata di Giacinto, era all'epoca una delle Diretrici dell'Istituto; su Elisa Carbonazzi Cibrario cfr. S. Mais (2020, p. 266).

<sup>313</sup> Lo Statuto organico precisa che: “La Superiora: 1° Dirige l'andamento generale dell'Istituto, il mantenimento, l'educazione e l'ordine delle ricoverate; 2° Accetta le ragazze postulanti al ricovero; 3° Amministra e spende le somme iscritte in bilancio; 4° Prepara il bilancio e le proposte da presentarsi alla Direzione; 5° Eseguisce le deliberazioni della Direzione” (art. 20); “Il numero delle ricoverate sia a titolo gratuito che mediante pensione, e l'ammontare di questa è stabilito dalla Direzione. Le pensioni possono essere di vari gradi. L'accettazione delle ragazze è fatta dalla Superiora” (art. 22).

accernerà che sia stata regolarmente iscritta nel detto registro” non più tardi di ventiquattro ore dalla accettazione (*ibidem*).

Per quanto concerne le signore alienate di mente ricoverate ai sensi dell’art. 1 dello Statuto organico si prevede, oltre alla costituzione di un registro a parte, che l’accettazione delle medesime venga deliberata, su segnalazione della Madre Superiora, dalla Condirettrice preposta, la quale avrebbe dovuto assumere “le informazioni che crederà opportune” e, in base a queste, autorizzare o rifiutare l’accettazione, precisando che, in questi casi, si sarebbe dovuto “procedere colla massima cautela”<sup>314</sup>.

Dal verbale del Consiglio sembra emergere che le motivazioni alla base delle decisioni in merito alla Sezione “Alienate di mente” siano da ricondursi non solo alla ispezione del delegato cav. Cibrario, ma anche a “insinuazioni per parte di certa stampa”<sup>315</sup>. In una riunione successiva dell’Amministrazione è stato chiarito maggiormente questo punto: si è fatto riferimento ad alcuni articoli del giornale *Gazzetta del Popolo*<sup>316</sup> da cui emerge una critica aspra all’operato del Buon Pastore, specie in merito al trattamento delle signore *ospitate* nella sezione. Il Consiglio si è soffermato in particolare modo sul numero 78 del 18 marzo 1880<sup>317</sup> della *Gazzetta del Popolo* in cui ci si riferisce alle signore, internate “da fratelli perfidi, da tutori inumani, da mariti senza cuore”, le quali sarebbero “con un pretesto qualsiasi rinchiusi nel ritiro del Buon Pastore”. Nell’articolo di giornale si asserisce che le signore “trovano nel Buon Pastore il loro carcere se non la loro tomba”<sup>318</sup>. Le religiose vengono accusate di accogliere “a braccia aperte” “le donne rifiutate dai pubblici manicomi”<sup>319</sup>, nonché di schierarsi sempre dalla parte dei parenti richiedenti l’internamento immotivato (“sono sempre pronte a proteggere i persecutori contro le vittime”)<sup>320</sup>. Le suore vengono accusate dal Giornale di essere mosse da motivazioni prettamente economiche, accettando presso l’Istituto donne che non sono

---

<sup>314</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 febbraio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>315</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 febbraio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>316</sup> Quotidiano di orientamento liberale, fondato a Torino nel 1848.

<sup>317</sup> Richiamando brevemente anche il numero 322 del 20 novembre 1879 e il numero 76 del 16 marzo 1880.

<sup>318</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 19 aprile 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>319</sup> In quel periodo il Manicomio di Torino era attivo in via Giulio a Torino e nella succursale alla Certosa di Collegno, si v. M. Gillio (2007). L’edificio che ha ospitato il Manicomio di Torino di via Giulio è stato costruito a partire dal 1828 e ha sostituito il precedente Ospedale dei Pizzerelli, sulla storia della fondazione dell’istituto si v. S. Montaldo (2007).

<sup>320</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 19 aprile 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

“pazze”<sup>321</sup> pur di percepire le rette. La decisione da parte del Consiglio di Direzione di sporgere formale querela contro la *Gazzetta del Popolo* per diffamazione ai sensi degli artt. 570 e 571 del codice penale del 1859, nonché degli artt. 27 e 28 della legge n. 695 del 1848 sulla stampa conduce a riflettere sul ruolo che l'*opinione pubblica*<sup>322</sup> ricopriva per gli istituti di carità, anche in considerazione del fatto che lo stesso Consiglio ha insinuato che l'obiettivo della *Gazzetta del Popolo* era di indirizzare “l'opinione pubblica contro l'Istituto”<sup>323</sup>. A questo proposito, è stato sostenuto che nella seconda metà dell'Ottocento si è affermato definitivamente nel *pubblico* il gusto per “il quotidiano [...]. Il rovesciamento dei ruoli e delle norme, lo «scandalo», legittima la pubblicità di ciò che è generalmente riconosciuto come privato”<sup>324</sup> (G. Civile, 2000, p. 496)<sup>325</sup>. I fatti privati raccontati in quel periodo avevano iniziato ad assumere un valore politico (M. Perrot, 1983). In questo senso, dalla preoccupazione espressa dal Consiglio in merito alla ricezione dei contenuti degli articoli della *Gazzetta del Popolo* da parte dell'opinione pubblica sembra emergere una certa attenzione alla possibile influenza che gli stessi avrebbero potuto esercitare sulle sorti dell'Istituto.

Sulle criticità della sezione delle “alienate di mente” si sofferma anche la nota del Prefetto inviata all'Istituto in seguito alla relazione dell'ispettore Giacinto Cibrario, in cui viene sottolineata, sulla base delle considerazioni già rese in merito dal Ministero dell'Interno,

l'ammissione nel ricovero annesso all'Istituto di donne alienate di mente senza alcuna di quelle formalità che valgano ad assicurare contro possibili violenze ed attentati alla libertà individuale, e

---

<sup>321</sup> Secondo il giornale, spesso si trattava di donne internate perché i familiari volevano appropriarsi del loro denaro, come nel caso di una donna che, secondo la *Gazzetta del Popolo*, pare essere stata richiusa su impulso della madre, al fine, da parte di quest'ultima, di potersi godere “in maggior tranquillità il patrimonio che il papà lasciò alla figlia” (verbale Consiglio di Direzione, 19 aprile 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, marzo n. 6).

<sup>322</sup> La nozione di opinione pubblica è, come noto, problematica, in quanto, come evidenziato da Pierre Bourdieu (1976) nel suo scritto in merito ai sondaggi di opinione, “artificio puro e semplice la cui funzione consiste nel dissimulare il fatto che lo stato dell'opinione, in un determinato momento, è un sistema di forze, di tensioni”. Per una sintesi delle diverse prospettive teoriche formulate attorno al concetto di opinione pubblica cfr. M. Barisone (2011, pp. 571-605).

<sup>323</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 19 aprile 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, marzo n. 6.

<sup>324</sup> Peraltro, questa attenzione al quotidiano ha altresì condotto ad una diversa percezione delle questioni legate alla sfera della criminalità e della giustizia, che in precedenza non trovavano spazio di comunicazione mediatica. Tra le conseguenze di tale modificazione nella percezione popolare delle questioni citate si può individuare anche una trasformazione in senso repressivo delle politiche criminali (L. Lacchè, 2019, pp. 161-162). Per una prospettiva storico-sociologica sull'influenza della comunicazione sulla costruzione della penalità si v. C. Sarzotti (2021; 2020c; 2019).

<sup>325</sup> Su questa affermazione del gusto per il quotidiano nell'Ottocento cfr. M. Perrot (1983, pp. 911-919).

il conseguente fatto della reclusione nel Ricovero di donne ferme di mente ed ivi accolte come pazze<sup>326</sup>.

Nella nota si fa riferimento all'ammissione senza alcuna formalità delle donne internate presso la suddetta sezione, anche in forza dell'art. 1 dello Statuto organico, che, come si è affermato *supra*, prevede genericamente la possibilità di “dar ricovero temporaneo a donne di agiata condizione, che per lo stato della loro mente avessero bisogno di speciali cure e di vita calma e ritirata”. Le motivazioni alla base di tale noncuranza per le formalità sarebbero da ricondursi ad una *alleanza* con le famiglie nel mantenere segreto il ricovero o comunque le motivazioni di quest'ultimo. Il Prefetto precisa che, in mancanza di una legge generale sui *mentecatti* debbano essere applicate “le disposizioni tuttora vigenti in questa provincia pel ricovero dei mentecatti negli stabilimenti pubblici e privati”. In seguito a ciò si richiede all'Istituto che “nello Statuto medesimo venga approvata una speciale disposizione per la ammissione delle mentecatte con l'indicazione degli attestati in base ai quali potrà essere autorizzata l'ammissione medesima” (*ibidem*), richiedendo alla Direzione di presentare entro un mese dalla nota del Prefetto una proposta di articolo, precisando che nel medesimo avrebbero dovuto essere previsti i seguenti requisiti per l'ammissione:

1. fede di nascita
2. attestazione giurata da due testimoni “cogniti e idonei”
3. dichiarazione giurata di un medico.

In merito all'assistenza sanitaria, nella relazione si precisa che “manca una assistenza diurna e notturna” alle recluse alienate, specificando che le visite del medico erano limitate ad una sola visita giornaliera, accusando il medesimo di non prestare le proprie cure alle alienate se “non dietro richiesta dei parenti che raramente vien fatta”. Viene sottolineata la “troppa condiscendenza degli amministratori” in merito, i quali in questo modo rischierebbero di compromettere la propria dignità e la propria responsabilità di fronte alla legge.

Il Consiglio di Direzione ha risposto alla nota del Prefetto con il verbale del 6 luglio 1880, poi approvato e inviato al Prefetto per decisione assunta nella seduta successiva<sup>327</sup>, asserendo che, per quanto riguarda le donne alienate di mente, non esisteva alcuna disposizione provinciale sul tema dell'ammissione delle donne nei

---

<sup>326</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>327</sup> Il verbale del 6 luglio 1880 è intervenuto, come si vedrà nelle pagine seguenti, su tutti i rilievi mossi dal Prefetto in seguito all'ispezione del cav. Cibrario, verbale Consiglio di Direzione, 10 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.



manicomi privati, precisando come, in caso contrario, nell'approvare lo Statuto<sup>328</sup>, la Deputazione Provinciale lo avrebbe fatto presente. La Direzione dell'Istituto ha confermato, peraltro, che la motivazione alla base della carenza di formalità in merito all'ammissione risiede nella volontà delle famiglie delle internate di mantenere il segreto sul disagio psichico delle parenti: le famiglie non avevano alcuna intenzione di provvedere con la richiesta di dichiarazioni giurate e ciò per evitare scandali, soprattutto se provenienti da piccoli centri abitati. Una ricerca sull'internamento delle donne ritenute "folli" tra Ottocento e Novecento ha messo in evidenza come fossero proprio i rapporti familiari il luogo in cui venivano esercitate le pratiche repressive nei confronti delle donne "alienate di mente" (D. Tabor, 2015, p. 3-4). Queste ultime erano percepite dai propri gruppi sociali di riferimento come donne che deviavano dalla norma e che, per tale ragione, dovevano essere sanzionate (ivi, p. 5). La follia è sempre stata considerata una forma di devianza tipica delle donne. In particolare, essa è stata percepita come deviazione dalla natura e dai ruoli di genere attribuiti alle persone di sesso femminile (T. Pitch, 1975, pp. 380-382). In questo senso, era una devianza che si consumava nella sfera privata, a cui all'epoca erano relegate le donne. Essa poteva anche assumere i contorni di un tentativo *non riuscito* di rifiuto del destino femminile, poiché spesso la pazzia delle donne si esprimeva in comportamenti di estrema dipendenza da altre persone e di grande emotività<sup>329</sup>. Per queste ragioni, la follia suscitava "scandalo" nelle famiglie, che spesso ricorrevano all'istituzionalizzazione delle donne per delegare ad altri la gestione di questo tipo di devianza (ivi, pp. 380-384). In linea con queste considerazioni, il Consiglio ha sottolineato che, a proprio avviso, le famiglie delle donne già ricoverate, piuttosto che richiedere dichiarazioni giurate – esponendosi allo scandalo di vedere associata al proprio gruppo familiare la follia femminile – avrebbero preferito spostare le proprie parenti in un altro istituto in cui le dichiarazioni non erano richieste. La risposta della Direzione sul punto si conclude con una sorta di *provocazione* mossa nei confronti della Prefettura, poiché viene dichiarato:

la Direzione, unanime crede essere difficilissimo che le famiglie vogliano adattarsi a procurarsi queste dichiarazioni giurate, e se mai all'Istituto venisse a mancare questo cespite di rendita [...] ne sarà astretta di licenziare un cento e cinquanta tra monache e povere ricoverate: se il Governo

---

<sup>328</sup> Ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge n. 753/1862.

<sup>329</sup> Come si è visto *supra*, al paragrafo 2.2. con riferimento al Regolamento per le penitenti, l'emotività femminile eccessiva veniva scoraggiata anche nell'istituzione del Buon Pastore.

non rifugge tale disastrosa conseguenza è indifferente qualunque condizione voglia apporre alla ammissione delle ricoverande, perché cesseranno le domande<sup>330</sup>.

Nella relazione del 1886 il Condirettore dell'Istituto Tancredi Frisetti ha ribadito la mancata volontà della Direzione di aderire alle richieste effettuate dalla Prefettura in merito all'introduzione dell'obbligo di attestazione medica giurata e di un'attestazione resa da due testimoni in atto notorio ai fini dell'internamento delle signore. Il Condirettore ha evidenziato come le uniche *rifforme* percorribili corrispondano all'introduzione di "speciali ispezioni periodiche e straordinarie" della sezione, richiamando ancora una volta le "valide ragioni anche d'umanità e convenienza sociale" delle famiglie a mantenere segreto l'internamento delle parenti<sup>331</sup>.

Per quanto concerne poi il rilievo sollevato dal Prefetto in merito alle cure mediche, la Direzione risponde asserendo che nelle case private "nessuno è obbligato a ricoverare la sua parente", sottolineando che, alla mancata soddisfazione circa il trattamento delle proprie familiari, poteva corrispondere la decisione di ritirare le donne dall'Istituto. Di particolare interesse poi il riferimento al rilievo operato dalla Direzione in merito alla circostanza per cui in Istituto non venivano accettate "pazze furiose", ma principalmente donne "affette da manie erotiche o melanconiche"<sup>332</sup>. Tabor (2015, pp. 7-10) ha evidenziato che le donne internate nei manicomi a Torino tra XIX e XX secolo spesso avevano subito traumi – ad esempio, perdite significative nel gruppo familiare – o violenze, spesso di tipo sessuale, oppure ancora avessero un passato di prostituzione o di esperienze sessuali in età particolarmente giovane. Un'altra tipica espressione della follia femminile era appunto la "melanconia" o depressione<sup>333</sup> che, secondo Pitch (1975, p. 384), chiude "il cerchio della passività e dell'impotenza portando all'estremo limite d'adeguamento la rinuncia e l'autodistruzione". L'internamento delle donne in un'istituzione totale di tipo manicomiale, in questo senso, consentiva alle stesse di *rifugiarsi* in un luogo di estrema deresponsabilizzazione e dipendenza (*ibidem*). Inoltre, la gestione delle internate da parte di personale femminile tendeva ad assumere i connotati di un rapporto madre-figlia tra personale e internate (*ibidem*). Nel caso della sezione "alienate di mente" del Buon Pastore tale rapporto risulta essere particolarmente pregnante, poiché le suore esercitano un ruolo connotato come *materno* per eccellenza,

---

<sup>330</sup> Verbale 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>331</sup> Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 24, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

<sup>332</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>333</sup> Su donne e depressione cfr. anche P. Chesler (1977, pp. 46 ss.).

in una commistione – tipica delle istituzioni totali femminili rette da personale religioso – tra malattia e peccato, tra cura e penitenza. Ciò è particolarmente evidente sia nella considerazione della Direzione, per cui le manie delle internate sarebbero state “resistenti ad ogni cura medica”, sia nella convinzione che ad esse giovasse “piuttosto la cura morale” trovata “nella affettuosa compagnia di queste suore”<sup>334</sup>. Relativamente a queste ultime, il Consiglio precisa che esse, non percependo alcuno stipendio, si *accontentavano* “di un povero vitto” e di essere “sorrette dalla carità cristiana”. Tali circostanze avrebbero portato le donne internate ad affezionarsi “dolcemente” alle suore, tanto che, una volta uscite dall’Istituto, quando “ricadono nelle loro melanconiche idee chiedono esse stesse di venire nuovamente in questo Istituto accolte”<sup>335</sup>. Da quest’ultima considerazione emerge come l’internamento potesse in alcuni casi essere percepito come rifugio “dalle conseguenze minacciose (psicologiche e sociali) di una contestazione del ruolo” da parte delle donne stesse (T. Pitch, 1975, p. 384)<sup>336</sup>.

In merito alle procedure di ammissione, la Direzione del Buon Pastore ha richiesto al Prefetto di formulare dei requisiti che costituissero il risultato di un bilanciamento tra l’interesse delle famiglie e l’interesse pubblico, con la finalità di evitare il *crollo* dell’Istituto del Buon Pastore e di altre istituzioni private analoghe. Da questa considerazione si evince come la prassi di accettare l’internamento senza formalità fosse diffusa anche in altre strutture.

Nella nota del Prefetto vengono mossi anche altri rilievi critici all’Istituto, relativamente alla mancata applicazione delle previsioni normative al Buon Pastore. Il Prefetto evidenzia la violazione dell’art. 14 della legge sugli appalti e gli artt. 43-44 del regolamento applicativo n. 1007/1862 della medesima legislazione. Infatti, l’articolo 13 prevedeva l’asta pubblica per “le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose od opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento”,

---

<sup>334</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>335</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>336</sup> Ciò che risulta in parte assente dalla gestione dell’alienazione mentale in Istituto in questa fase della sua vita è la cura specialistica continuativa da parte di uno psichiatra, a cui, come è stato evidenziato dagli studi sul controllo sociale della follia delle donne in un’ottica femminista, è stato spesso associato un controllo di tipo *paterno* delle pazienti (P. Chesler, 1977; T. Pitch, 1975, p. 384). Ciò potrebbe essere attribuibile alla gestione religiosa dell’Istituto e alla – già menzionata – associazione tra male psicologico e male morale, *curabile* tramite l’assistenza delle suore. È interessante richiamare il fatto che anche negli studi sulla follia femminile condotti dagli psichiatri tra Ottocento e Novecento erano particolarmente attenzionate le “cause morali della pazzia”, che erano associate più alle donne che agli uomini (D. Tabor, 2015, p. 15).

con la possibilità in capo alla Deputazione provinciale di “permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata”<sup>337</sup>. Il Buon Pastore non era solito procedere con asta pubblica per l’acquisto di beni. Secondo la Direzione, per motivi economici dettati dalla mancanza di redditi fissi dell’Istituto<sup>338</sup>, non sarebbe stato possibile rispettare gli obblighi derivanti da una procedura di appalto<sup>339</sup>. Su questo punto, il Consiglio ha proseguito sulla strada già praticata dalle monache quando l’Istituto non era ancora stato dichiarato ente di natura laica, consistente nel reperire le provviste in economia<sup>340</sup>, ossia senza seguire la procedura per gli incanti pubblici. La mancanza di redditi fissi avrebbe infatti impedito alla Direzione di rispettare le scadenze di pagamento previste nell’ambito di un pubblico incanto<sup>341</sup>. In merito all’assenza di autorizzazione cui fa riferimento la legge sulle opere pie, essa non era stata richiesta secondo il Consiglio poiché la Deputazione Provinciale, pur essendo a conoscenza delle modalità di reperimento delle provviste da parte dell’Istituto (anche in seguito all’invio periodico alla Deputazione del conto consuntivo), non aveva in alcuna occasione mosso rilievi alla Direzione su questo punto<sup>342</sup>.

In seguito all’appunto mosso dal Prefetto, a partire dalla seduta del 29 dicembre 1880 il Consiglio ha cominciato a richiedere alla Deputazione provinciale l’autorizzazione ad acquistare le provviste in economia di anno in anno<sup>343</sup>. Conseguentemente, la Deputazione provinciale ha preso ad approvare le richieste pervenute<sup>344</sup>, per quanto le motivazioni fornite dall’Istituto per le relative richieste non fossero particolareggiate nel

---

<sup>337</sup> L’art. 43 del regolamento applicativo prevede che “Per le deliberazioni di opere o di somministrazioni d’oggetti o di derrate dovranno essere preventivamente accertati il montare della spesa e la natura o il modo di esecuzione della medesima per mezzo di regolari stime, di piani e di capitolati” e l’art 44 stabilisce: “Dove l’Amministrazione ricorra alla Deputazione Provinciale per eseguire a licitazione o trattativa privata i contratti pei quali è prescritta la formalità dell’incanto dall’art. 13 della legge, dovrà dimostrare in modo particolareggiato la necessità o convenienza della sua domanda”.

<sup>338</sup> I quali erano costituiti dal pagamento delle rette delle donne alienate di mente, dai proventi del lavoro delle ricoverate e dall’assegno pagato dal Governo di ottanta centesimi per ciascuna delle internate a suo carico.

<sup>339</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>340</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 29 dicembre 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>341</sup> Verbale dell’8 gennaio 1881, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

<sup>342</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>343</sup> Si vedano, a titolo esemplificativo, il verbale dell’8 gennaio 1881, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150 e del 17 dicembre 1881, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>344</sup> Sul punto si v. ad esempio i verbali del 30 dicembre 1882 approvato il 29 gennaio 1883 e del 5 febbraio 1884 approvato a fine febbraio.

descrivere le necessità e la convenienza della domanda, ma ripetessero brevemente la motivazione originaria<sup>345</sup>, ossia la mancanza di redditi fissi.

Il Prefetto ha altresì rilevato l'assenza di un tesoriere che prestasse "idonea cauzione nei modi e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive Amministrazioni", come previsto dall'art. 11, comma 4 della legge n. 753/1862<sup>346</sup>.

Per quanto concerne il tesoriere, il Consiglio ha sottolineato come si fosse ritenuto di affidare le sue funzioni ad una suora, come previsto dall'art. 116 del regolamento interno dell'Istituto<sup>347</sup>.

Inoltre, il Prefetto ha rilevato la mancanza di un registro regolare di matricola per tutte le persone ricoverate e abitanti nell'Istituto e di un registro di conto corrente, come prescritto dagli artt. 77<sup>348</sup>, 123 e 124<sup>349</sup> del regolamento di servizio interno.

In merito al registro di matricola, il Consiglio ha precisato che il medesimo era già stato introdotto in conseguenza della relazione dell'ispettore Cibrario, come da verbale del 6 febbraio 1880<sup>350</sup>, e per quanto concerne quello di conto corrente, la Direzione ha asserito che "esso sarà sfuggito alla comunque diligentissima ispezione de' registri sottoposta alla ispezione del signor Commissario, ma esiste di fatto"<sup>351</sup>.

Infine, il Prefetto ha rilevato "un soverchio accentramento di potere" nelle mani della Madre Superiora, a scapito dell'autorità della commissione amministrativa e con conseguente "offesa della legge dello Statuto del luogo"<sup>352</sup>. Questa considerazione mette in luce il conflitto tra un'istituzione pubblica, con un'organizzazione burocratica e formale tipica di un apparato statale, e un istituto privato, caratterizzato dalla tendenza a non sottostare alla medesima burocratizzazione e formalizzazione.

---

<sup>345</sup> Come previsto dall'art. 44 del regolamento n. 1007/1862.

<sup>346</sup> La presenza di un Tesoriere è altresì prevista dall'art. 24 dello Statuto organico.

<sup>347</sup> L'articolo del Regolamento prevede che alla suora "economa" possano "contemporaneamente essere affidate le incombenze della Tesoreria sotto l'assistenza e col consiglio del Direttore a questa parte di servizio delegato" (art. 67 Regolamento interno 1871).

<sup>348</sup> Che prescrive in capo all'economa-tesoriera l'obbligo di "tenere un registro delle ammissioni nell'Istituto" (art. 77 Regolamento interno 1871).

<sup>349</sup> L'art. 123 statuisce in proposito che "Altro registro deve essa [ossia l'economa-tesoriera] formarsi appena approvato il bilancio per il conto corrente dei capitali delle spese" e il 124 che "Tale registro deve constare di tutti i capitoli di spesa contemplati in detto bilancio, lasciando da un capitolo all'altro uno spazio sufficiente per registrarvi il montare complessivo di ciascun capitolo soddisfatto".

<sup>350</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>351</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>352</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

Il potere della Superiora, e soprattutto le modalità di esercizio del medesimo rappresentano un tema ricorrente negli studi sulle istituzioni totali femminili ottocentesche<sup>353</sup>. Ciò in considerazione del fatto che alla medesima era affidata la gestione interna degli istituti: era la Superiora a dover tradurre nella pratica le disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti e negli statuti, con ampio margine di discrezionalità sussistente non di diritto, bensì di fatto. In questo senso, prima che divenisse fonte di conflitto tra il Prefetto e il Consiglio di Direzione dell'Istituto, la gestione dell'Istituto era già stata terreno di conflitto tra quest'ultima e la Direzione stessa.

Il Consiglio aveva infatti rilevato l'accentramento di potere nelle mani della Superiora, suor Maria di Gesù, in sedute antecedenti. Si può ricordare in questo senso la riunione del mese di novembre 1876 in cui, nell'evidenziare una discrepanza tra il conto consuntivo e le spese effettivamente sostenute per l'Istituto, si era riscontrato un certo malcontento nei confronti della Madre Superiora, evidenziando come quest'ultima avesse utilizzato "fondi di cassa per far fronte a spese da essa ordinate" senza rendicontare tali spese in modo corretto (alcune spese segnate al passivo non erano state sostenute, mentre altre spese non indicate al passivo erano state sostenute). Nella medesima occasione era stato anche messo in evidenza un conflitto tra la Superiora e il cappellano, un certo don Giovanni Brizio, nominato il 21 giugno 1871<sup>354</sup>: era stato specificato che quest'ultimo non era *esente da responsabilità*, ma che la maggiore responsabilità doveva essere ascritta alla Madre Superiora, poiché la medesima usava "in modo del tutto dispotico del suo comando, per cui si può dire che il suo governo è una continua oppressione per tutti coloro che ne dipendono", come anche "per le monache stesse del Buon Pastore", riportando che "questo è il generale lamento"<sup>355</sup>.

Tuttavia, nonostante le ripetute lamentele nei confronti della Madre Superiora, quest'ultima non è stata deposta fino al 1882. Lo stesso conflitto con il cappellano non si è risolto nell'allontanamento della Madre Superiora, nonostante il Consiglio di direzione avesse autorizzato il Presidente a richiederne la sostituzione alla Superiora

---

<sup>353</sup> Sul punto, si v. anche le riflessioni di S. Trombetta (2004) sulla gestione religiosa delle carceri femminili ottocentesche.

<sup>354</sup> Copia della lettera di nomina a Cappellano, 21 giugno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

<sup>355</sup> Verbale Consiglio di Direzione, novembre 1876, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6. In generale, V. Gigliotti (2018, pp. 245 e ss.) ha sottolineato come negli Ordini religiosi e nei corpi morali sia storicamente riscontrabile una difficoltà a gestire i conflitti interni – o tra soggetti interni ed esterni – tramite l'utilizzo di strumenti giuridici, e una tendenza a risolvere tali conflitti internamente o, talvolta, a negare la dimensione della conflittualità.

Generale dell'Ordine delle suore del Buon Pastore, facendo presente a quest'ultima che in caso contrario il Consiglio sarebbe stato *costretto* a destituirlo, riservandosi di licenziare *eventualmente* il cappellano<sup>356</sup>. In ultima analisi, si è stabilito di percorrere questa seconda soluzione: il cappellano è stato licenziato, con la motivazione per cui i dissidi tra il medesimo e la Superiora avevano raggiunto il livello dello *scandalo*<sup>357</sup>. Una traccia della motivazione per cui la strada dell'allontanamento della Superiora non è stata praticata per molti anni emerge dalla risposta della Direzione alla nota del Prefetto trasmessa in seguito alla ispezione del cav. Cibrario. In quest'ultima è stato rilevato "Un soverchio accentramento di potere nella Superiora con scapito dell'autorità della commissione amministrativa ed anche con offesa della legge dello Statuto del luogo"<sup>358</sup>. A questo proposito, l'Amministrazione dell'Istituto ha respinto l'accusa di avere avallato l'accentramento di potere, evidenziando che un grosso margine di azione veniva attribuito alla Superiora dallo stesso Statuto e dal Regolamento interno. Nell'auspicare dalla Casa Madre delle suore del Buon Pastore sita ad Angers un cambio della Superiora, la Direzione ha comunque precisato come la sostituzione di quest'ultima non fosse agevole, essendo la Superiora "donna di non comune ingegno", soprattutto nel campo del reperimento di lavorazioni da affidare alle ricoverate. Questo elemento veniva valutato positivamente, sempre perché l'Istituto non aveva redditi fissi e si manteneva con le pensioni delle ricoverate e le donazioni dei benefattori. Sul tema, si è già fatto riferimento alla proposta della Deputazione Provinciale effettuata al momento dell'approvazione dello Statuto del 1870, in cui quest'ultima aveva richiesto al Prefetto di nominare la Superiora Direttrice unica dell'Istituto, sino al momento della sua morte, temendo un allontanamento dei benefattori dal Buon Pastore in caso di nomina arbitraria di una nuova amministrazione<sup>359</sup>. Anche se tale strada non era stata praticata, essa mette in luce il peso della Superiora nei rapporti di forza interni all'Istituto. Nella stessa risposta della Direzione alla nota del Prefetto non sembra manifestarsi una *reale* volontà di sostituire la Superiora, poiché il Consiglio si è limitato a precisare che quest'ultima da quel momento in avanti si sarebbe attenuta alle

---

<sup>356</sup> Verbale Consiglio di Direzione, novembre 1876, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>357</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 25 gennaio 1877, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>358</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 25 gennaio 1877, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>359</sup> Deputazione Provinciale di Torino, 31 gennaio 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 149.

disposizioni del medesimo e che già *negli ultimi tempi* aveva migliorato la propria condotta<sup>360</sup>.

L'evento che ha condotto il Consiglio verso la rottura definitiva dei rapporti con la Madre Superiora deve essere fatto risalire all'anno successivo. Da un verbale del mese di ottobre 1881 si evince che la Superiora aveva *scacciato* due ragazze dall'Istituto mettendole "letteralmente fuori dalla porta", senza peraltro informare della circostanza le famiglie delle ricoverate. La Direzione, dopo avere precisato di avere prontamente rimproverato la Superiora per il comportamento, evidenziando che lo Statuto attribuisce alla medesima la facoltà di ammettere le ricoverate e non quella di licenziarle, ha richiesto una volta per tutte alla Casa Madre di Angers la sua sostituzione<sup>361</sup>. Nella decisione del Consiglio sembra che abbia pesato in particolare modo l'arbitrio esercitato dalla Superiora nel caso di specie. Viene infatti sottolineato il comportamento inopportuno della stessa, dettato soprattutto dal fatto che una delle ragazze allontanate "teneva una condotta lodevole e non poté certo diventare ad un tratto perversa e tale da meritarsi di venire scacciata"<sup>362</sup>. Per espandere il proprio potere di controllo dell'Istituto la direzione ha espressamente chiesto che la nuova Superiora fosse un soggetto *benvisto* dalla Direzione. La conferma della cessazione delle funzioni della Superiora, suor Maria di Gesù, è giunta con il verbale del 10 gennaio 1882, in cui è stata altresì sancita la nomina della nuova Superiora, suor Maria di San Bernardo, ai sensi dell'art. 18<sup>363</sup> dello Statuto organico<sup>364</sup>. Il nuovo incarico sembra avere appianato i conflitti: la sostituta pare essere stata gradita al Consiglio, che le ha conferito tramite votazione, alcuni anni dopo, un elogio<sup>365</sup>. Nonostante il miglioramento dei rapporti, la Direzione non ha cessato le azioni volte a consolidare il proprio potere in Istituto, come nel caso di una decisione in merito alla corrispondenza, assunta alcuni anni dopo la sostituzione (poco prima del voto di elogio), in relazione alla quale è stato stabilito di vietare alla Superiora di rispondere alle missive provenienti dall'autorità politica e giudiziaria poiché tale

---

<sup>360</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>361</sup> Il diritto di licenziare le ricoverate spettava alla Direzione "quando sull'esposizione della Superiora creda quella misura conveniente, e nell'interesse dell'Istituto stesso" (art. 167 Regolamento interno 1871).

<sup>362</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 29 ottobre 1881, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

<sup>363</sup> Che attribuisce alla Direzione il compito di nominare la Superiora (art. 18, n. 1 Statuto organico 1870).

<sup>364</sup> Pio Istituto del Buon Pastore, 10 gennaio 1882, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

<sup>365</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 28 dicembre 1886, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.



compito spettava alla Direzione. Contestualmente, è stato previsto – da quel momento in avanti – di protocollare la corrispondenza del Buon Pastore<sup>366</sup>.

Si è visto come nei suoi primi anni da “ente di natura laica” il Buon Pastore sia stato terreno di conflitto tra la Direzione, la Prefettura (e più in generale le autorità statali) e la Superiora, i quali, come attori del campo giuridico dell’Istituto<sup>367</sup>, hanno cercato ciascuno di affermare il proprio potere nella gestione del medesimo e delle internate. Queste dinamiche hanno spesso avuto come oggetto principale dei conflitti le norme giuridiche, soprattutto la disciplina in materia di opere pie, lo Statuto e il Regolamento interno. In questo senso gli attori sociali coinvolti hanno spesso lottato per il *monopolio del diritto di dire il diritto* (P. Bourdieu, 1986, p. 4), per applicare o disapplicare alcune norme o per interpretarle in un modo piuttosto che in un altro. Inoltre, da alcune espressioni utilizzate dal Consiglio di Direzione nel verbale del 6 luglio 1880 sembra emergere una visione del *diritto* come ostacolo per il perseguimento del vantaggio dell’Istituto: la Direzione ha sottolineato come il mancato rispetto delle leggi nell’ambito della gestione del Buon Pastore debba essere motivato – e dal proprio punto di vista giustificato – dalla necessità di perseguire e ottenere il maggiore vantaggio per l’Istituto.

La violazione delle norme giuridiche motivata con la necessità di conseguire un vantaggio o di perseguire una finalità istituzionale è tipica delle istituzioni totali. Tuttavia, come si è visto nel caso delle “alienate di mente” e come si vedrà in seguito con riferimento alle altre categorie di reclusi presso il Buon Pastore, il perseguimento di un maggiore vantaggio per la vita dell’Istituto corrispondeva spesso alla promozione, da parte dell’Amministrazione, di una femminilità normativa, in tutto e per tutto subordinata e dipendente dalla *famiglia* istituzionale.

---

<sup>366</sup> Verbale Consiglio di Direzione, senza data (vista la collocazione nei documenti d’archivio, probabilmente è la coda del verbale del 5 giugno 1886), ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>367</sup> Sul concetto di campo in sociologia esiste una letteratura sterminata. Sul concetto di campo giuridico si v. in particolare il celebre lavoro di P. Bourdieu (1986) e sul concetto di campo applicato ad una particolare istituzione totale, ossia l’istituzione penitenziaria si v. il contributo di C. Sarzotti (2010) sul campo giuridico del penitenziario.

### *Capitolo 3. Il Buon Pastore tra XIX e XX secolo: mutamenti normativi e soggettività internate*

#### **3.1. La riforma della beneficenza del 1890**

Come accennato nel capitolo precedente, all'indomani della sua approvazione, la legge sulle opere pie del 1862 ha suscitato critiche, che ne hanno contestato la natura simbolica, per il suo essere volta a regolamentare la beneficenza in senso formale e non in senso sostanziale. Interessanti a questo proposito sono i risultati dell'indagine statistica della Commissione Reale d'inchiesta condotta nel 1880, che da una parte ha messo in evidenza alcune problematiche nella gestione economica e amministrativa delle opere pie e che dall'altra ha registrato una certa solidità economica delle medesime nel settore della beneficenza, soprattutto per quanto concerne la situazione nel nord del Regno d'Italia (E. Bressan, 2011, pp. 43-44)<sup>368</sup>.

Un significativo intervento nella materia delle opere pie è stato proposto dal governo Crispi con il disegno di legge 18 febbraio 1889, che aveva l'obiettivo di riorganizzare il settore della beneficenza – nel periodo considerato ancora gestita prevalentemente dalla Chiesa cattolica proprio tramite le opere pie – sottoponendolo ad un controllo di Stato maggiormente rigoroso e capillare rispetto alla legislazione precedente.

Numerose critiche, soprattutto da parte cattolica<sup>369</sup>, sono state mosse al disegno di legge, ma, nonostante ciò, la riforma è stata approvata con legge 17 luglio 1890 n. 6972, entrata in vigore il 6 agosto dello stesso anno.

Scopo della normativa era dunque “riordinare l'intero patrimonio ecclesiastico, tanto in capo alla sua amministrazione quanto alla sua conservazione e utilizzo, sottraendolo al potere diretto o indiretto della Chiesa cattolica” (F. Campobello, 2015, p. 32).

La legge definisce “istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia; b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale od economico” (art. 1 l. 6972/1890). Il Buon Pastore è stato quindi sottoposto alla riforma, essendo un'opera pia finalizzata all'assistenza di

---

<sup>368</sup>Una prima inchiesta in materia di opere pie era stata condotta nel 1861 prima dell'adozione della legge 3 agosto 1862; su tale inchiesta si v. il contributo di M. Piccialuti Caprioli (1980).

<sup>369</sup> Per una sintesi, si v. E. Bressan (2011).

ragazze *povere*, alla loro educazione, anche professionale, e al loro *miglioramento morale*. L'amministrazione di questi istituti è stata attribuita alle congregazioni di carità<sup>370</sup> – enti la cui istituzione in ogni comune è prevista dalla medesima legge – oppure ai “corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati” (art. 4 l. 6972/1890). È quest'ultimo il caso dell'Istituto del Buon Pastore, la cui amministrazione tramite il Consiglio di Direzione era stata prevista dallo Statuto approvato regolarmente nel 1870. La legge contiene molteplici disposizioni relative alla gestione economica delle istituzioni di beneficenza concernenti, a titolo esemplificativo, l'inventario dei beni, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la tesoreria, i contratti (cfr. artt. 18 e ss. l. 6972/1890)<sup>371</sup>.

Il controllo statale sulle istituzioni di beneficenza si esplica nell'ambito della normativa per mezzo di alcune disposizioni relative alle deliberazioni dei consigli amministrativi, come quella che prevede che “le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta degli intervenuti” (art. 32, n. 1 l. 6792/1890).

È stabilito che “le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa<sup>372</sup>” (art. 35 l. 6972/1890), incaricata di approvare alcuni documenti e deliberazioni dei consigli amministrativi<sup>373</sup>. L’“alta sorveglianza”

---

<sup>370</sup> La composizione della congregazione di carità prevedeva un presidente e quattro membri nei comuni con una popolazione inferiore a cinquemila abitanti; otto nei comuni con una popolazione tra cinquemila e cinquantamila abitanti; dodici nei comuni con una popolazione superiore a cinquantamila abitanti (art. 5 l. 6972/1890). L'elezione dei membri delle Congregazioni era in capo al Consiglio comunale (art. 6 l. 6972/1890).

<sup>371</sup> Prevede altresì alcune ipotesi di incompatibilità con la carica di membro delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza o delle congregazioni di carità (cfr. art. 11 l. 6972/1890).

<sup>372</sup> La Giunta provinciale amministrativa è stata istituita, tramite la legge 30 dicembre 1888 n. 5865, entrata in vigore il 15 gennaio 1889, in ogni provincia ed era composta “dal prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni biennio” (art. 64, comma 1 l. n. 5865/1888). La legge di istituzione ha attribuito alla Giunta provinciale ogni “attribuzione di tutela data dalle leggi alla Deputazione provinciale” (art. 64, comma 5 l. n. 5865/1888).

<sup>373</sup> A questo proposito, l'art. 36 della legge sottopone all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa: “a) i bilanci preventivi; b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori; c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione o il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 giugno 1850, relative alla capacità di acquistare dei corpi morali; d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni; e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio; f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni delle pensioni; g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri; h) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione. Qualora i lasciti o

sulla pubblica beneficenza spettava al Ministro dell'Interno, che avrebbe dovuto vigilare “sul regolare andamento delle istituzioni”, esaminare le condizioni delle medesime in relazione ai loro fini e curare “l’osservanza della [...] legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti” (art. 44 l. n. 6972/1890).

Viene stabilita altresì la facoltà di sciogliere le amministrazioni degli istituti di beneficenza quando, “dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima”<sup>374</sup>. Inoltre, era previsto l’annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti delle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità quando “contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge” (art. 52 l. n. 6972/1890).

Sulla linea della legislazione in tema di soppressione degli enti ecclesiastici a cui si è fatto cenno *supra*<sup>375</sup>, alcune disposizioni previste dalla legge del 1890 hanno consolidato il superamento delle istituzioni gestite dalla Chiesa non finalizzate alla pubblica beneficenza. In questo senso, l’art. 70 stabiliva che le istituzioni “alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perché siano al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto”<sup>376</sup> dovessero essere trasformate. A questo proposito, è stato considerato che “L’ingerenza della nuova legislazione in enti che per secoli avevano mantenuto la loro totale autonomia si spinge sino a comportare una novazione di personalità”, costituendo un intervento in grado di “incidere profondamente sulla natura delle istituzioni” (F. Campobello, 2015, pp. 36-37).

---

doni riguardino beni mobili che non abbiano valore superiore a lire 5,000, l’autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto”.

<sup>374</sup> Lo scioglimento avrebbe dovuto essere operato con decreto reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato (art. 46 l. n. 6972/1890).

<sup>375</sup> Nel secondo capitolo, paragrafo 2.3.

<sup>376</sup> Gli artt. 90 e 91 elencano gli enti soggetti a trasformazione. L’art. 90 menziona le doti per monacazione, le fondazioni per i carcerati e i condannati (da convertirsi in “fondazioni di patronato per i liberati dal carcere”), gli ospizi dei catecumeni. L’art. 91 evidenzia che “Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell’articolo 70: 1. I conservatorii che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale; 2. Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell’art. 70; 3. Le opere pie di culto, lasciti e legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni o agli economati generali dei benefici vacanti”.

Tuttavia, è stato sostenuto che, a fronte dell'incremento dei controlli dello Stato sulle istituzioni di beneficenza, non è comunque possibile affermare che vi sia stata una vera e propria statualizzazione dell'assistenza sociale, la cui gestione è rimasta nella maggior parte dei casi in mano ai privati che componevano i consigli amministrativi (E. Bressan, 2011, pp. 52-53). Tra l'altro, la gestione di tipo privatistico di queste istituzioni si esplicava non solo nelle amministrazioni degli istituti, ma anche nella gestione interna dei medesimi, che spesso era e rimaneva affidata a congregazioni religiose, come nel caso del Buon Pastore di Torino.

La stessa legge del 1890 è intervenuta sottolineando ripetutamente la necessità di continuare a riconoscere, ove possibile, la capacità statutaria degli istituti e la volontà dei fondatori (P. Addis, E.A. Ferioli, E. Vivaldi, 2011, p. 160).

In questo senso, a titolo esemplificativo, si possono ricordare alcune norme. L'art. 9 recita: "La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti". L'art. 55 richiedeva, in caso di revisione degli statuti e regolamenti delle istituzioni "elemosiniere" per adeguarle agli scopi previsti dalla legge, "che più [ci] si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore". Inoltre, l'art. 70 sulla trasformazione degli enti stabiliva che detta trasformazione si dovesse allontanare "il meno possibile dalla intenzione dei fondatori".

Sembrerebbe quindi essere stato effettuato, a livello normativo, un ennesimo bilanciamento tra esigenze di controllo statale e preservazione della gestione privata delle istituzioni di beneficenza, senza prevedere una vera e propria assunzione di responsabilità da parte dello Stato in materia di assistenza. In questo senso, è interessante richiamare la considerazione secondo cui "il neonato interesse statale in questo campo affondava le sue motivazioni essenzialmente in ragioni di ordine pubblico, cioè nell'idea che la povertà delle masse proletarie fosse pericolosa benzina sul fuoco della lotta di classe e della destabilizzazione delle strutture dello Stato liberale, piuttosto che sulla convinzione della doverosità di un intervento egualitaristico-redistributivo dello Stato nella società, idea che sarà più tardi alla base della costruzione del moderno *welfare state*" (P. Addis, E.A. Ferioli, E. Vivaldi, 2011, p. 158).

### **3.2. L'Istituto del Buon Pastore dopo la legge del 1890: una copiosa attività di regolamentazione**

Con l'entrata in vigore della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, l'Istituto del Buon Pastore di Torino ha dato avvio ad un lento processo di adeguamento alla nuova normativa.

Il Consiglio di Direzione è intervenuto su questo tema nella seduta del 10 ottobre 1890, in cui ha espresso “il vivissimo desiderio e la ferma intenzione che l'Amministrazione e l'andamento interno dell'Istituto siano ordinati in modo da corrispondere alle prescrizioni della legge e che questa sia esattamente applicata”, deliberando “che si abbia a procedere alla revisione dello Statuto e regolamento interno, non appena sia pubblicato il regolamento per la applicazione della legge sulle Opere Pie”, in modo da poter sottoporre il progetto all'approvazione delle autorità superiori ad essa adibite<sup>377</sup>. I regolamenti per l'esecuzione della legge del 1890 sono stati approvati nel 1891<sup>378</sup> e, successivamente, la Direzione dell'Istituto ha nominato una commissione per lo studio delle nuove norme, con la finalità di proporre una riforma dello Statuto<sup>379</sup>. Nonostante la tempestiva istituzione della commissione, tuttavia, la riforma non è stata approvata sino al 1914<sup>380</sup>.

Esecuzione relativamente tempestiva è stata invece data alle disposizioni della legge e del regolamento attuativo che riguardavano l'autorizzazione maritale ai fini dell'appartenenza delle donne sposate alle amministrazioni delle istituzioni di beneficenza. L'art. 12 della legge del 1890 precisava infatti che “La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 34, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale<sup>381</sup>”. In attuazione di tale disposizione il Consiglio direttivo ha ritenuto

---

<sup>377</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 10 ottobre 1890, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7. La Giunta Regionale del Piemonte del 19 dicembre 2016, n. 34-4401 ha deliberato l'estinzione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza “Istituto del Buon Pastore”, inattiva dalla fine degli anni Settanta, precisando che la medesima Istituzione era stata “giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890”.

<sup>378</sup> Con regio decreto del 5 febbraio 1891 n. 99. I regolamenti esecutivi della legge sono allegati al citato regio decreto e si compongono di un regolamento amministrativo e di un regolamento di contabilità.

<sup>379</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 11 maggio 1891, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7

<sup>380</sup> Come si vedrà nel paragrafo successivo, in cui ci si soffermerà proprio sulla riforma dello Statuto.

<sup>381</sup> L'autorizzazione maritale era prevista dall'art. 134 del Codice civile del 1865, che aveva stabilito che la moglie non potesse “donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti senza l'autorizzazione del marito”. L'istituto era presente anche in molte legislazioni preunitarie, oltre che nelle

“opportuno e doveroso di ricordare alle Egregie Condirettrici Sig. Giuseppina Geisser Muller<sup>382</sup> e Contessa Elisa Cibrario Carbonazzi<sup>383</sup> l’obbligo della autorizzazione maritale che viene loro imposto dagli art. 12 della Nuova Legge delle Opere Pie 17 luglio 1890 n. 6972 e 13<sup>384</sup> del relativo regolamento 5 febbraio 1891”<sup>385</sup>. Benché infatti l’istituto dell’autorizzazione maritale fosse presente anche in diverse legislazioni preunitarie vigenti antecedentemente all’adozione del Codice civile del 1865, esso non era menzionato nella disciplina sulle opere pie del 1862. Il Consiglio ha così successivamente preso atto della ricezione, da parte della Prefettura, delle lettere di autorizzazione maritale delle Condirettrici, richieste dalla nuova normativa<sup>386</sup>.

La previsione dell’autorizzazione maritale nella disciplina del 1890 si è inserita in uno dei pochi settori, quello della beneficenza, in cui alle donne era consentita la partecipazione alla vita pubblica<sup>387</sup>, anche perché in base al Codice civile del 1865 esse erano in generale escluse dal godimento dei diritti civili e politici (M. Lucchesi, 2020, pp. 33-35)<sup>388</sup>. L’assistenza alle classi subalterne aveva tuttavia visto una significativa partecipazione e iniziativa femminile sin dall’epoca preindustriale. Nelle istituzioni caritative le donne avevano esercitato “un tipo di potere che era normalmente di esclusivo appannaggio maschile”, anche in ragione del ruolo materno socialmente associato a tutte le donne, che ben si confaceva agli scopi di tali istituzioni (L. Ferrante,

---

legislazioni signorili precedenti. Per approfondire la storia di tale istituto si v. S. Bartoloni (2021); L. Martone (1996).

<sup>382</sup> La signora Giuseppina Muller probabilmente era svizzera ed era la moglie di Ulrich Geisser, banchiere, anch’egli di origine svizzera.

<sup>383</sup> Che, come si è detto nel secondo capitolo al paragrafo 2.4., era la nuora di Luigi Cibrario, poiché aveva sposato il figlio di quest’ultimo, Matteo Ippolito, che è stato Comandante dell’Ordine cavalleresco dei Santi Maurizio e Lazzaro di Casa Savoia.

<sup>384</sup> Il regolamento prevede sul punto che “l’atto di autorizzazione maritale prescritto dall’art. 12 della legge sarà prodotto dalla congregazione di carità, dall’amministrazione dell’istituto di beneficenza o dal sindaco all’ufficio di prefettura pel circondario capoluogo di provincia ed a quello di sotto prefettura per gli altri circondari, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’atto di nomina. L’ufficio di prefettura o sotto prefettura ne segna tosto ricevuta, e quando riconosca che l’atto presentatogli non è regolare, lo rinvia all’amministrazione mittente, dichiarando sospesi gli effetti della nomina fino all’avvenuta regolarizzazione dell’atto. I motivi della sospensione sono notificati alla donna maritata, la quale è tenuta a porsi in regola entro il termine di due mesi, sotto pena di decadenza” (art. 13 Regolamento amministrativo, R.D. 99/1891).

<sup>385</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 25 maggio 1891, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7

<sup>386</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 7 ottobre 1891, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>387</sup> Secondo Valeria Benetti, pedagoga della scuola romana nata nel 1878, l’altro settore che ha visto la partecipazione delle donne alla vita pubblica ha coinciso con la giurisdizione sulle controversie di lavoro, in relazione alla quale le donne erano eleggibili come membri del Tribunale industriale, entro alcuni limiti (M. Lucchesi, 2020, p. 35).

<sup>388</sup> Pare calzante a questo proposito la considerazione di M. Gibson (2007, p. 188) secondo cui “nel momento in cui gli uomini si trasformarono, da sudditi delle monarchie assolute dell’*ancien régime*, in cittadini delle nuove nazioni parlamentari, le donne restarono sulla soglia della cittadinanza e della stessa modernità”.

1988, p. 59). Tuttavia, è stato evidenziato come nella seconda metà dell'Ottocento la percezione dell'impegno femminile nelle istituzioni caritative sia mutata in relazione allo sviluppo di una "cultura maschile" impregnata "sempre di più di individualismo e di liberalismo" (L. Ferrante, M. Palazzi, G. Pomata, 1988, p. 20). L'esplicita richiesta dell'autorizzazione maritale da parte della legge del 1890 sembra inserirsi dunque nell'orientamento volto a sottoporre il settore dell'assistenza ad un maggiore controllo maschile, delegittimando il potere esercitato dalle donne in materia (*ibidem*)<sup>389</sup>. Su questa linea sembra porsi anche l'invito del Consiglio direttivo del Buon Pastore alle due condirettrici di "formulare prossimamente le proprie decisioni dopo sentito, come di dovere, l'avviso dei propri mariti"<sup>390</sup>.

A partire dal 1890, ossia dal momento in cui è stata approvata la riforma in materia di pubblica beneficenza, l'Istituto ha condotto un'opera di regolamentazione interna, che è culminata, come si è accennato, nella riforma dello Statuto.

La previsione di norme che disciplinano la vita degli internati, ma anche compiti e doveri del personale dello staff, è tipica delle istituzioni totali. Questo aspetto è stato messo in evidenza da Goffman in *Asylums* (2010, p. 34) e anche da Foucault, con particolare riferimento al penitenziario e alla regolamentazione dettagliata della vita dei detenuti, in *Sorvegliare e punire* (2014, pp. 8-9)<sup>391</sup>. La regolamentazione è tipica anche delle istituzioni semi-penali (F. Bretschneider et al., 2015), al cui novero appartiene l'Istituto del Buon Pastore. Prima di addentrarci nell'analisi delle disposizioni regolamentari che sono state prodotte in Istituto dal 1890, è utile richiamare ancora una volta il fatto che il Buon Pastore era gestito internamente dalle suore appartenenti all'ordine omonimo, da cui era stato fondato in epoca preunitaria. Recenti studi hanno posto in relazione la regolamentazione tipica delle istituzioni penali con le regole che hanno governato – e che governano tuttora – le istituzioni monastiche<sup>392</sup>, anch'esse da ritenersi istituzioni totali secondo la ricostruzione di Goffman (2010, p. 35), rilevando

---

<sup>389</sup> Come già evidenziato, il settore dell'assistenza ai poveri ha sempre visto le donne in una posizione gestionale e – soprattutto nella prima età moderna, ma in alcuni casi anche successivamente – direttiva.

<sup>390</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 25 maggio 1891, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, marzo n. 7.

<sup>391</sup> Sulla regolamentazione dettagliata in carcere e sulle sue funzioni si v. anche G.M. Sykes (2004, pp. 225-227).

<sup>392</sup> Tramite il progetto *Enfermements* di cui si è detto anche nel precedente capitolo. Il secondo volume, *Règles et dérèglements en milieu clos (iv<sup>e</sup>-xix<sup>e</sup> siècle)*, a cura di I. Heullant-Donat et al. (2015), pubblicato nell'ambito del citato progetto è stato dedicato proprio ad una analisi comparata della regolamentazione nelle istituzioni monastiche e penitenziarie.



una certa influenza delle seconde sulle prime (F. Bretschneider et al., 2015)<sup>393</sup>. Certamente occorre distinguere tra istituzioni in cui l'internamento presentava degli elementi di volontarietà – quali i monasteri e i conventi – e istituzioni di internamento coatto, come i correzionali e le carceri. Il Buon Pastore era una istituzione mista, in cui alcune giovani erano internate su ordine delle autorità statali, altre facevano ingresso nell'istituzione per volontà della famiglia e altre decidevano di rimanere nell'istituzione prendendo i voti. In Istituto era inoltre centrale la compresenza di elementi formali, propri delle istituzioni statali, e informali, propri dell'istituto religioso, nel controllo esercitato. È importante considerare la commistione tra tutti questi elementi nell'analisi delle regole emanate nel periodo considerato dal Consiglio di direzione.

Nello stesso anno di emanazione della nuova legge in materia di opere pie è stato approvato il *Programma di ammissione per le fanciulle ricoverate*, che ha previsto i requisiti concernenti il ricovero delle ragazze destinate alla sezione educande dell'Istituto, oltre all'orario giornaliero, l'indicazione del vitto, della ricreazione, delle punizioni, dei premi, del lavoro previsti nella stessa sezione<sup>394</sup>.

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, nel testo ci si limita a richiamare la circostanza per cui erano ammesse nell'Istituto giovani “non minori di anni 7 e non maggiori di anni 15” che fossero “sane di mente e di costituzione fisica”, con la possibilità di permanere nell'Istituto sino al compimento di 21 anni. Il *Programma* stabiliva che alle ricoverate venisse impartita un'educazione pari a “quattro classi elementari”<sup>395</sup>: la legge Coppino aveva previsto la scuola obbligatoria fino a nove anni<sup>396</sup>. Altro elemento fondamentale del trattamento delle educande era il lavoro, previsto a partire dall'età di quattordici anni qualora, “per aver compiuto il corso elementare o per poca inclinazione allo studio”, le ragazze non avessero più frequentato la scuola. I lavori compiuti all'interno dell'istituzione erano sempre quelli ritenuti adatti

---

<sup>393</sup> A tal proposito, nell'introduzione al volume dedicato alle regole nell'ambito del progetto *Enfermements* viene richiamata la questione posta dai sociologi Hubert Treiber e Heinz Steinert secondo cui la Regola monastica benedettina avrebbe avviato la trasmissione di un potente "assetto istituzionale", che avrebbe influenzato tecniche e pratiche diffuse in molteplici istituzioni disciplinari: monasteri, carceri, scuole e fabbriche (F. Bretschneider et al., 2015).

<sup>394</sup> Che ha visto nel corso degli anni Novanta una riduzione delle ospiti. Come si è visto nella relazione del Condirettore Frisetti, nel 1886 erano 75 le ricoverate nella sezione educande, nel 1889 erano 50 e nel 1895 sono passate a 30, Un decennio di amministrazione nell'Istituto Buon Pastore in Torino. Cenni storico-amministrativi, 1896, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 3.

<sup>395</sup> Al *Programma di ammissione* era allegato il programma ministeriale, Programma d'ammissione per le fanciulle Ricoverate, 1° aprile 1890, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>396</sup> Sulla legislazione sull'obbligo scolastico e sulla scuola elementare in generale si v. E. De Fort (1996).

al sesso femminile, come il “lavoro di cucito in biancheria, di ricamo in bianco, in colore, in lavori di maglia, secondo la capacità e l’inclinazione propria”<sup>397</sup>.

È interessante evidenziare come anche nei confronti delle giovani educande – dunque nei confronti di ragazze di “civile condizione”, che facevano ingresso in Istituto per ricevere un’educazione – fosse previsto un “Orario giornaliero” relativamente dettagliato, in linea con la scansione del tempo prevista nelle istituzioni totali. In ciò pare risuonare l’argomento secondo cui le discipline sono state adottate nella società moderna anche con soggetti diversi da quelli esplicitamente sottoposti ad un internamento di carattere punitivo o correzionale, espresso da Foucault quando si è occupato dello sviluppo del “continuum carcerario” che ha interessato tutta la società, non solo la sfera giuridico-penale (2014, pp. 324 e ss.). La stessa considerazione può essere effettuata relativamente alla previsione espressa di “premi” – consistenti in “Parole d’incoraggiamento. Medaglia scolastica. Visita dei parenti una volta al mese” – e soprattutto di “pene disciplinari”, consistenti in “Ammonizioni, ripetizioni di compiti mal eseguiti, o delle lezioni mal studiate”. Come si è affermato nel primo capitolo, infatti, le tecnologie disciplinari, pur richiamandosi ad un immaginario giuridico-penale, lo oltrepassano, istituendo una normatività che da una parte corregge, addestra, sanziona i comportamenti non conformi e che dall’altra gratifica e premia per i comportamenti conformi (G. Campesi, 2008, p. 23). Le discipline intese come “anatomo-politica del corpo umano” sono espressione del “potere sulla vita” – il biopotere – sviluppatosi a partire dal XVI secolo (M. Foucault, p. 2004, 123). Esse si concentrano sul “corpo in quanto macchina”: non solo rendono il corpo docile, ma lo rendono anche maggiormente utile, potenziando le sue attitudini e integrandolo “a sistemi di controllo efficaci ed economici” (*ibidem*). La prescrizione effettuata dal *Programma* per la sezione educande relativamente alle pene disciplinari, che specifica che esse debbono consistere in “Punizioni regolamentari, regolate alla stregua delle ultime istruzioni Ministeriali in modo che riescono né di danno alla allieva, né possono in modo alcuno

---

<sup>397</sup> Programma d’ammissione per le fanciulle Ricoverate, 1° aprile 1890, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3. I lavori realizzati dalle ricoverate, sia educande sia corrigende, sono stati presentati a diverse esposizioni, tra cui in questa sede si ricorda quella del 1891 nella quale l’Istituto ha ottenuto dei premi – due medaglie e due diplomi – e ricevuto gli elogi delle giurie per i “lavori in maglieria di lana, di cucito e ricamo in bianco eseguito dalle giovani ricoverate nelle due sezioni educande e corrigende”, lavori che sono stati ritenuti “eseguiti con accuratezza”, Verbale Consiglio di Direzione, 16 marzo 1891, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

intaccare il morale, né il sentimento personale”<sup>398</sup>, sembra porsi su questa linea. Effettuando un confronto con le istituzioni penitenziarie dell’epoca, nelle quali erano ancora comminate punizioni corporali legittimate dai regolamenti, le istituzioni correzionali sembrano essere connotate da una maggiore attenzione alla tutela della dignità delle ragazze internate. D’altra parte, in un’ottica foucaultiana questa specificazione normativa pare funzionale a correggere il comportamento non conforme senza annientare il corpo e l’anima del soggetto che lo mette in atto, rendendo quest’ultimo maggiormente produttivo e utile<sup>399</sup>. Le discipline, attuate da istituzioni diverse, tra cui anche le scuole e i collegi, così come le prigioni e i correzionali, hanno infatti consentito “L’investimento del corpo vivente, la sua valorizzazione e la gestione distributiva delle sue forze”<sup>400</sup> (M. Foucault, 2004, p. 125).

Una significativa attività di regolamentazione è stata effettuata in merito alla sezione alterate di mente, che era stata, come sottolineato nel capitolo precedente, oggetto di rilievi da parte dell’ispettore Giacinto Cibrario e della Prefettura, oltre che di critiche da parte della stampa cittadina. Nella Relazione di Tancredi Frisetti del 1896, redatta dieci anni dopo la relazione del 1886, il Condirettore è ritornato sulla gestione delle diverse sezioni dell’Istituto, evidenziando come, per quanto concerne la sezione alterate di mente, essa sia stata “riordinata in modo che ora, mentre continua a corrispondere allo scopo per cui fu istituita, trovasi in perfetta regola davanti alla legge”<sup>401</sup>.

Già nel 1890 il Consiglio di Direzione aveva nominato una commissione di studio composta da due direttori e dal medico nominato presso l’Istituto per adeguare la sezione “alle disposizioni contemplate nella legge di sanità pubblica nella parte che si riferisce alle case di salute”<sup>402</sup>. Nel mese di marzo 1891 al Buon Pastore è stata poi inviata una lettera della Commissione per la ispezione dei Manicomi del Regno nominata dal Ministero per gli Affari Interni avente ad oggetto la trasmissione di un questionario con finalità statistica “da riempirsi con le maggiori indicazioni possibili sulla Casa di Salute” del Buon Pastore. Nel mese successivo, l’Istituto è stato visitato

---

<sup>398</sup> Programma d’ammissione per le fanciulle Ricoverate, 1° aprile 1890, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, marzo n. 3.

<sup>399</sup> Peraltro, le categorie giuridiche, specie per quanto concerne l’affermazione dei diritti individuali, hanno spesso costituito il *mascheramento* e la giustificazione formale dello sviluppo del biopotere (H.L. Dreyfus e P. Rabinow, 1989, p. 159)

<sup>400</sup> Elementi indispensabili, peraltro, allo sviluppo del capitalismo (M. Foucault, 2004, p. 125), come si è detto anche nel primo capitolo.

<sup>401</sup> Un decennio di amministrazione nell’Istituto Buon Pastore in Torino. Cenni storico-amministrativi, 1896, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, marzo n. 3.

<sup>402</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 10 ottobre 1890, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, marzo n. 7. La legge “Sull’ordinamento dell’amministrazione e dell’assistenza sanitaria del Regno” è la 22 dicembre 1888, n. 5849 e il regolamento esecutivo è il 9 ottobre 1889, n. 6442.

dalla Commissione. Successivamente, il Consiglio di Direzione ha assicurato che durante l'ispezione il condirettore Frisetti e il medico dell'Istituto dott. Lombard avevano fornito "tutti quegli schiarimenti che credevano opportuni a raggiungere lo scopo prefissato", dichiarando che non era più "il caso di rispondere al questionario"<sup>403</sup>. Nel 1892 una ispezione del medico provinciale, il dott. Pietravalle, ha fatto emergere una precaria condizione sanitaria dell'Istituto e, conseguentemente, il Prefetto ha raccomandato

che si provveda ad una migliore areazione degli ambienti, alla tinteggiatura con latte di calce ed alla migliore pavimentazione di alcune camere, tenendo conto delle relative raccomandazioni nelle occasioni in cui si abbia a provvedere alla manutenzione dei fabbricati<sup>404</sup>.

Sulla stessa linea, il Prefetto ha raccomandato di provvedere alla sistemazione delle latrine, "che non corrispondono alle esigenze dell'igiene"<sup>405</sup>. Come evidenziato dal condirettore Frisetti, dopo l'ispezione del medico la Direzione dell'Istituto ha attuato alcuni miglioramenti igienici, ha stabilito la capienza della sezione (prevedendo di poter ospitare fino a tredici ricoverate) e ha predisposto il regolamento interno della sezione.

Nel capitolo precedente si è visto come le autorità statali avessero richiesto all'Istituto di adeguarsi alla regolamentazione manicomiale provinciale

Come modello per il regolamento interno della sezione potrebbe essere stato utilizzato il *Programma per l'ammissione dei mentecatti e pel loro trattamento* del Regio Manicomio di Torino. Non è certo, ma esso è presente tra i documenti d'archivio relativi al citato regolamento, poi approvato, e nei contenuti i due documenti presentano delle similitudini.

Il *Programma* del Regio manicomio è datato 1892, prevede la documentazione richiesta ai fini dell'ammissione dei ricoverati al Regio manicomio di Torino, sia pensionati che poveri, oltre alle classi (tre) di pensione. Per quanto riguarda i pensionati, il regolamento richiede la copia dell'atto di nascita della persona di cui si voleva chiedere il ricovero, la domanda del parente più prossimo al ricoverando diretta al Prefetto e l'attestazione giudiziale di un medico e di due testimoni resa davanti al Pretore da cui si

---

<sup>403</sup>Riservandosi di rispondere in seguito ad una nuova richiesta esplicita della Commissione, verbale Consiglio di Direzione, 11 maggio 1891, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>404</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 18 luglio 1892, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>405</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 18 luglio 1892, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7. Il progetto di ristrutturazione delle latrine è stato realizzato, come evidenziato dal condirettore Tancredi Frisetti in una relazione del 1896, Cenni storico-amministrativi, 1896, p. 8, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 3.

evincesse, “per la natura e gravità della malattia, [...] la necessità del ricovero”<sup>406</sup>. Proprio quest’ultimo requisito era stato oggetto di conflitto tra la Direzione dell’Istituto e la Prefettura di Torino qualche anno prima. Il Consiglio di direzione temeva che le famiglie delle ricoverate non avrebbero accettato di fornire la documentazione richiesta, preferendo ritirare le proprie parenti dall’Istituto piuttosto che fornire *attestazioni giudiziali*. Con queste premesse, il Consiglio direttivo aveva preferito mantenere lo *status quo* e, al contempo, l’amministrazione statale non si era ulteriormente imposta.

Il *Regolamento per la Sezione delle signore ammalate di mente* dell’Istituto è stato approvato dal Prefetto il 28 ottobre 1892<sup>407</sup>. La nuova regolamentazione interna è stata così adeguata a quella del Regio manicomio di Torino e alle richieste della Prefettura presentate in seguito alla ispezione di Giacinto Cibrario del 1880. Infatti, il *Regolamento* del Buon Pastore richiede espressamente ai fini dell’ammissione delle signore nell’Istituto non solo “la presentazione di una domanda di chi ha la cura o la responsabilità della persona ricoveranda”, ma anche l’atto di nascita, il certificato medico e l’atto di notorietà “asseverati con giuramento da cui risulti il disordine psichico della ricoveranda e la convenienza del suo ricovero”<sup>408</sup>. Come previsto dal *Programma di ammissione* del Manicomio di Torino, inoltre, il *Regolamento* prevede una fase di ricovero provvisorio delle presso l’Istituto. L’accettazione definitiva spettava al Prefetto della Provincia di Torino “dopoché, compiuto un breve periodo di esperimento, la Direzione dichiara necessario continuare la cura”. Il Prefetto, prima di finalizzare l’accettazione, poteva ordinare una visita medica della ricoverata a spese della famiglia<sup>409</sup>.

La regolamentazione interna prescrive alcune formalità per poter procedere con il ricovero delle donne nella casa di salute, adeguandosi alla volontà delle autorità statali in materia. Allo stesso tempo, la Direzione dell’Istituto ha conservato il potere di esprimere un parere, anche se non la decisione finale, sull’accettazione definitiva delle ricoverate. Questo sembra svuotare la regolamentazione della possibilità di incidere da un punto di vista sostanziale sul trattamento interno all’istituto. Ciò risulta confermato anche dall’assenza di norme regolamentari che disciplinano tale trattamento: il *Regolamento* si limita ad affermare che “Il servizio sanitario è affidato al medico

---

<sup>406</sup>Per quanto riguarda i poveri, il *Programma* del Regio Manicomio stabiliva la presentazione dei medesimi documenti previsti per i pensionati e anche altra documentazione finalizzata ad attestare lo *status* di povertà del soggetto da internare.

<sup>407</sup> Dal Consiglio di direzione era stato approvato il 6 aprile del medesimo anno.

<sup>408</sup>Regolamento per la Sezione delle signore ammalate di mente, 28 ottobre 1892, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 151.

<sup>409</sup> Come previsto dagli artt. 3 e 4 del Regolamento.

dell'Istituto, sotto la sorveglianza del Condirettore sanitario”, prevedendo in capo alla famiglia la facoltà “di ricorrere per la cura ad un medico di sua scelta”<sup>410</sup>. Riconosciute alcune minime formalità all'ingresso, la gestione interna della sezione è rimasta affidata alla discrezionalità del personale dell'Istituto, già sulla linea di quella che sarà di lì a poco l'impostazione della legge del 14 febbraio 1904 n. 36 sui manicomi e sugli alienati.

In merito alle soggettività da internare, la relazione del Condirettore Frisetti del 1896 ha ripreso quanto già evidenziato nella precedente relazione risalente a dieci anni prima: nell'Istituto non vi erano – e non si sarebbero dovute accettare – “pazze furiose”, ma solo donne affette da “monomanie erotiche” o “melanconiche”, che avrebbero potuto trovare giovamento non solo nelle cure mediche, ma anche nella cura *morale* delle religiose<sup>411</sup>.

Alcuni cambiamenti in merito alla normazione interna della sezione alterate di mente si sono verificati con l'adozione del nuovo regolamento, approvato nel 1911, che ha rappresentato un'ulteriore occasione di regolamentazione condotta dal Consiglio di Direzione in questa fase della vita dell'Istituto. Come si è accennato, nel 1904 era stata approvata la legge n. 36<sup>412</sup>, la prima normativa organica sui manicomi. La legge aveva stabilito espressamente che dovessero “essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo o non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi”, precisando che alla denominazione di “manicomio” corrispondono “tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere” (art. 1, comma 1, l. n. 36/1904). L'ammissione nei manicomi poteva essere richiesta dai parenti, dai tutori o dai protutori e anche “da chiunque altro nello interesse degli infermi e della società” (art. 2, comma 1 l. n. 36/1904). L'autorizzazione all'ingresso poteva essere fornita, in via provvisoria, dal pretore in base alla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà. L'autorizzazione era quindi concessa in via definitiva dal Tribunale su istanza del pubblico ministero, “in base alla relazione del Direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese” (art. 2, comma 2 l. n. 36/1904). L'ingresso nel manicomio era quindi consentito sulla base

---

<sup>410</sup> Come previsto dall'art. 6.

<sup>411</sup> Cenni storico-amministrativi, 1896, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, marzo n. 3. Per alcune considerazioni sul punto si rimanda al capitolo 2, par. 2.4.

<sup>412</sup> Sull'iter di approvazione della legge si v. R. Canosa (1979).

dell'adempimento di alcune previsioni formali. Tuttavia, la gestione dell'istituto non era sottoposta al controllo della legge, poiché era espressamente prevista in capo al Direttore la “piena autorità nel servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati”. La normativa si limitava a sancire la responsabilità del Direttore per l'andamento del manicomio e per l'esecuzione della legge (art. 4, comma 1 l. n. 36/1904), nonché a stabilire in capo al Ministro dell'Interno e ai Prefetti il potere di vigilare sui manicomi pubblici e privati<sup>413</sup>. La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli *alienati* curati in casa privata è affidata al Ministro dell'interno ed ai Prefetti (art. 8, comma 1 l. n. 36/1904). In generale, è stato considerato che, a fronte delle poche garanzie formali previste al momento dell'ingresso, “tra le mura del manicomio il soggetto ricoverato [era] affidato soprattutto al direttore che, sia secondo la legge 36 del 1904 che per il regolamento attuativo, emanato con eloquente lentezza nel 1909, [era] il *dominus* dell'istituzione sotto il profilo medico, organizzativo, disciplinare e finanziario” (E. De Cristofaro, 2018, p. 9).

Alla sezione alterate di mente nel Buon Pastore di Torino era stato da poco destinato un nuovo edificio – costruito tra il 1908 e il 1910 – che era stato presentato come “casa per malate di mente isolata, circondata da ampi giardini, retta secondo tutte le norme e le prescrizioni della legge sui manicomi”<sup>414</sup>. La casa, composta da un pian terreno e due piani soprastanti, era dotata dei locali per le visite mediche, del parlatorio, di una camera di osservazione e isolamento, di una sala per le riunioni, per il lavoro e per la ricreazione, dalle camere delle malate e dalla camera della sorvegliante. Le camere per le malate erano, sui tre piani, complessivamente venticinque, con due bagni per piano. L'ingegner Losio, che ha curato la costruzione della casa, sottolinea nella relazione di presentazione della medesima che “I suoi ambienti sani ed areati” erano “rispondenti ad ogni moderna esigenza ed alla tecnica manicomiale” e “colla assistenza e sorveglianza che verranno prodigate, daranno modo alle malate di mente, ivi ricoverate, di avere tutte le speciali cure di cui abbisognano e di fare la vita calma e ritirata, come si era appunto prefisso lo statuto della Pia Opera”<sup>415</sup>.

---

<sup>413</sup> Tale vigilanza doveva essere esercitata nelle Province “da una Commissione composta del Prefetto, che la presiede, del medico provinciale e di un medico alienista nominato dal Ministro dell'Interno” (art. 8, comma 2 l. n. 36/1904).

<sup>414</sup> Ing. C. Losio, Casa per malate di mente dell'Istituto del “Buon Pastore” in Torino, ottobre 1910, p. 3, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

<sup>415</sup> Ing. C. Losio, Casa per malate di mente dell'Istituto del “Buon Pastore” in Torino, ottobre 1910, p. 8, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

Il Consiglio di Direzione ha approvato il progetto del nuovo regolamento – proposto dal medico dell’Istituto – per la prima volta nella deliberazione del 15 aprile 1910, contestualmente alla fine dei lavori di costruzione della casa dedicata alla sezione.

Composto da 19 articoli contro i 7 del precedente, il nuovo regolamento fornisce maggiori indicazioni relativamente alla gestione delle ricoverate. Dichiarò innanzitutto che la sezione è “amministrata dal Consiglio direttivo” del Buon Pastore, rappresentato presso i parenti delle ricoverate dalla Madre Superiora dell’Istituto (art. 1 Regolamento interno 1910). Il medico della sezione è rimasto il medico dell’Istituto del Buon Pastore<sup>416</sup>, ma, a riprova della volontà di prevedere un maggiore controllo formale sulle attività del sanitario rispetto al precedente regolamento, si stabilisce che quest’ultimo “esegue le deliberazioni del Consiglio direttivo” (art. 7 Regolamento interno 1910). La commistione tra assistenza sanitaria e controllo nei compiti del medico dell’Istituto si esprime laddove si afferma che quest’ultimo “ha l’obbligo di mantenerne la disciplina e di prestare ad ogni evenienza l’opera sua” (art. 7 Regolamento interno 1910), oltre alla “sorveglianza igienica” della sezione. Tra i suoi compiti vi sono quello di visitare “giornalmente tutte le ammalate ricoverate”, di dare ordine “che si prendano i provvedimenti necessari” (art. 8 Regolamento interno 1910), di proporre “le ammissioni definitive e le dimissioni delle Sig. ricoverate”, di suggerire “alla Superiora i cambiamenti nel personale di infermiere che credesse utile al buon andamento del servizio scolastico”, di deferire “alla Superiora quella Suora infermiera che avesse commesso mancanze verso le ricoverate”, di redigere le storie cliniche e di procurare “che ogni cosa proceda secondo la legge sui manicomi” (art. 9 Regolamento interno 1910).

Nel dichiarare che nella sezione “si accettano malate di mente non impulsive, né soverchiamente rumorose” (art. 2 Regolamento interno 1910), la normativa richiede ai parenti delle signore di impegnarsi insieme al medico e alla Superiora a provvedere al trasferimento delle ricoverate in un altro Istituto qualora fossero divenute impulsive o rumorose (art. 3 Regolamento interno 1910). Ancora una volta è stata posta l’attenzione sull’impulsività femminile: il regolamento per le penitenti delle suore del Buon Pastore<sup>417</sup> stigmatizzava gli eccessi femminili e richiedeva alle internate di essere moderate in ogni aspetto. Allo stesso tempo, la morale borghese auspicava una soggettività femminile morigerata e riflessiva. La stigmatizzazione dell’impulsività pare

---

<sup>416</sup> Il regolamento ribadisce anche che i parenti delle ricoverate avrebbero potuto invitare come consulente qualunque medico di loro gradimento.

<sup>417</sup> Di cui si è parlato *supra*, secondo capitolo, par. 2.2.



essere quindi un terreno di incontro tra morale religiosa e morale borghese, sancita anche dal Regolamento dell'Istituto per la sezione dedicata alle donne con disagio psichico. Un discorso analogo può essere effettuato con riguardo al *rumore*. Il Regolamento per le penitenti delle suore di Nostra Signora della Carità prevedeva la meditazione silenziosa dopo la preghiera (Regolamento penitenti, capitolo I, nn. 6-15-16) e in altri momenti specifici (Regolamento penitenti, capitolo IV), ma anche il Regolamento interno del Buon Pastore di Torino del 1871 richiedeva alle internate il silenzio all'interno del dormitorio e, in generale, imponeva alle giovani di evitare *schiamazzi*. Anche nella previsione regolamentare per la sezione destinata alle donne con disagio psichico è stata perpetrata una stigmatizzazione delle ospiti rumorose, in linea con le regole dell'ordine religioso che promuovevano un modello di femminilità moderato, che non arrecasse disturbo.

In ottemperanza del nuovo regolamento sui manicomi del 16 agosto 1909, art. 58<sup>418</sup>, il regolamento della sezione ha previsto un periodo di osservazione di quindici giorni – o, se il medico dell'Istituto lo avesse ritenuto opportuno, di un mese – per le ricoverate non provenienti da un altro istituto (art. 5 Regolamento interno 1910).

Il Regolamento entra per la prima volta nel merito dei compiti delle religiose del Buon Pastore relativamente alle signore ricoverate: prevede un servizio di infermeria diretto da una suora direttrice e “da un numero variabile di infermiere non mai minore di una per ogni quattro ammalate” (art. 10 Regolamento interno 1910). Il regolamento prevede espressamente l'obbligo per le suore di trattare le ricoverate “con urbanità e dolcezza evitando assolutamente ogni atto e parola che possa irritarle ed offenderle” (art. 11 Regolamento interno 1910). L'utilizzo dei mezzi di coazione nei confronti delle ricoverate era posto sotto il controllo del medico, in quanto potevano essere usati dalle suore solo sotto prescrizione di quest'ultimo. Dalle parole del Regolamento emerge peraltro un certo disincentivo ad applicare mezzi di correzione, poiché l'obbligo di prescrizione di tali mezzi è preceduto dalla formulazione: “se non aboliti in modo assoluto” (art. 11 Regolamento interno 1910). La suora direttrice dell'infermeria aveva il compito di “far eseguire” alle proprie sottoposte i doveri e i servizi ad esse spettanti, prestando attenzione alla pulizia delle signore e delle loro camere; doveva inoltre vigilare sulla distribuzione dei pasti (art. 12 Regolamento interno 1910). La suora

---

<sup>418</sup> Che recita: “Durante il periodo di osservazione i ricoverati nei manicomi debbono essere tenuti costantemente nell'apposito locale prescritto dal secondo comma dell'art. 2 della legge. Per l'infrazione di tale disposizione, non giustificata da assoluta necessità, il direttore è sottoposto ad una pena pecuniaria da L. 4.000 a L. 20.000”.

direttrice era anche incaricata di accompagnare il medico nella visita giornaliera prendendo nota dei suoi ordini e assicurandosi che essi venissero eseguiti puntualmente (art. 13 Regolamento interno 1910). Come figura che ricopre un ruolo preminente nello staff dell'istituzione, è alla suora direttrice che spettava di far “praticare, quando lo creda, in sua presenza minuta ispezione sulla persona e sulla camera delle ammalate per evitare che esse vengano in possesso e ritengano presso di sé oggetti pericolosi e ne riferisce subito al medico” (art. 15 Regolamento interno 1910). Il Regolamento stabilisce anche che le signore non dovessero mai essere lasciate senza sorveglianza, prevedendo in capo alla suora direttrice l'obbligo di rimanere sempre presso la sezione o di farsi sostituire dalla sottoposta più anziana in caso di uscita dalla sezione (art. 17 Regolamento interno 1910).

L'art. 18 si occupa degli obblighi delle suore infermiere, per le quali era previsto di dover “obbedire a qualunque ordine o disposizione di servizio del Medico e della Suora direttrice di infermeria”. Anche le infermiere erano considerate responsabili della pulizia delle signore e delle loro stanze e incaricate “di sorvegliare incessantemente le Signore loro affidate e accompagnarle alla chiesa o nel giardino e dovunque senza mai perderle di vista” (art. 18 Regolamento interno 1910).

Dopo la prima approvazione del Consiglio di Direzione il progetto di regolamento è stato trasmesso alla Prefettura della Provincia di Torino, la quale con nota del 6 settembre dello stesso anno ha mosso un rilievo relativo all'art. 19, che stabiliva in capo alla Superiora il compito di determinare le rette delle signore insieme ai parenti. In linea con l'organizzazione amministrativo-burocratica delle istituzioni totali, attenta in primo luogo alle ricadute economiche delle scelte effettuate, il Prefetto ha sottolineato che non sarebbe stato opportuno affidare il compito alla Superiora, suggerendo di prevedere che fosse lo stesso regolamento a stabilire le rette<sup>419</sup>. Dopo aver preso atto di tale indicazione, nella seduta del 30 settembre 1910 è stato modificato il Regolamento, approvato dalla Prefettura e pubblicato l'anno successivo con la sola modificazione indicata<sup>420</sup>.

Il Regolamento interno del 1910 è quindi entrato, a differenza del precedente, nel merito della gestione della sezione, prescrivendo i compiti dello staff adibito a quest'ultima, dal ruolo direttivo del sanitario, a quello, sempre direttivo, ma subordinato al medico,

---

<sup>419</sup> R. Prefettura della Provincia di Torino, 6 settembre 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 151.

<sup>420</sup> L'art. 19 prevede, nella sua versione definitiva, che la retta sia determinata da un'apposita tabella deliberata ogni anno dal Consiglio di Direzione, Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Direzione, 30 settembre 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

della suora direttrice, fino a quello operativo delle suore infermiere. Uno degli elementi principali su cui insiste il regolamento è quello dell'igiene della sezione, di cui tutti i ruoli citati dovevano a vario titolo occuparsi<sup>421</sup>. Un altro elemento centrale è quello della sorveglianza costante delle internate da parte dello staff, tipica delle istituzioni totali, anche se questa non si esplicava nel modello panottico di sorveglianza: le suore dovevano controllare attivamente le ricoverate senza preoccuparsi di essere *viste* da queste ultime. Un ulteriore elemento significativo è l'accennata commistione nei compiti del medico della tutela sanitaria delle donne internate e del mantenimento della disciplina della sezione, che ricalca la funzione custodiale che avrebbe dovuto essere esercitata – e che in concreto è stata esercitata – dall'istituzione manicomiale in base alla legge n. 36 del 1904 (G. Melani, 2014). Più che luoghi di tutela della salute, le istituzioni di internamento per persone *alienate*<sup>422</sup> di mente sviluppatasi tra XIX e XX secolo erano infatti luoghi in cui venivano confinati soggetti disadattati rispetto a vari campi dell'agire sociale, familiare o lavorativo, a scopo di tutela dell'ordine sociale (E. De Cristofaro, 2018, p. 3). Come evidenziato nel capitolo precedente in riferimento all'andamento dell'Istituto dopo la trasformazione del medesimo in opera pia, anche alla fine del secolo la sezione alterate di mente del Buon Pastore assolveva a questo scopo, tramite l'allontanamento delle donne che avevano manifestato qualche forma di disagio psichico dalle famiglie e il confinamento nell'istituzione. Le norme di legge, così come la normativa regolamentare interna, sembrano da questo punto di vista avere formalizzato le prassi di segregazione della follia già sperimentate in passato.

### **3.2.1. Segue. La riforma dello Statuto del Buon Pastore**

La principale attività di regolamentazione dell'Istituto successiva alla riforma delle opere pie si è espressa nella revisione dello Statuto organico che è stata avviata nel 1891 con la nomina di una commissione apposita. Lo Statuto vigente era stato approvato nel 1870. La revisione statutaria ha avuto come protagonisti diversi attori, non solo il Consiglio di Direzione dell'Istituto, ma anche la Prefettura, il Consiglio e la Giunta della Città di Torino, la Deputazione e la Giunta Provinciale di Torino, che hanno tentato di fare valere le proprie istanze nell'ambito della riforma della normativa interna dell'Istituto.

---

<sup>421</sup> L'insistenza sull'elemento dell'igiene e della pulizia era comune nei regolamenti delle istituzioni totali di tipo ospedaliero, sul punto si v. il contributo di M. Scheutz (2015).

<sup>422</sup> Si richiama quanto evidenziato *supra* nel capitolo 2, paragrafo 2.3.1., nota n. 269 sulla terminologia adottata per riferirsi al disagio psichico nel presente lavoro.

Innanzitutto, occorre considerare che è trascorso diverso tempo prima che il Consiglio di direzione, dopo aver nominato la commissione di riforma, abbia presentato il primo progetto di riforma.

Con nota dell'8 gennaio 1897 il Prefetto della Provincia di Torino ha sollecitato l'Istituto a provvedere<sup>423</sup>, al fine di porre lo Statuto "in armonia colle vigenti disposizioni"<sup>424</sup>. L'adeguamento richiesto al Buon Pastore è stato principalmente di tipo formale, correlato alla necessità di formalizzare le prassi già in essere nell'Istituto, più che di tipo sostanziale: in questo senso, il Sindaco della Città di Torino ha comunicato, su richiesta del Prefetto, alla Direzione dell'Istituto che "nulla doversi innovare all'attuale modo di essere dell'Istituto stesso", a cui è stato concesso di rimanere un "ente autonomo". Tuttavia, anche secondo il Sindaco, la revisione dello Statuto organico era di primaria importanza per "renderlo consono alle vigenti disposizioni della Legge sulle Istituzioni di pubblica beneficenza 17 luglio 1890 e dei relativi Regolamenti"<sup>425</sup>.

Tra le richieste delle autorità cittadine e la prima approvazione del progetto di Statuto organico da parte del Consiglio di Direzione sono passati tuttavia più di dieci anni: la proposta è stata infatti approvata nella seduta del 3 aprile 1908.

Nel frattempo, era stato approvato con R.D. 14 luglio 1907, n. 606 il regolamento per i riformatori governativi, che aveva disciplinato per la prima volta in modo unitario l'internamento dei giovani nei riformatori. Precedentemente, il regime interno ai riformatori giovanili era normato dal regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari

---

<sup>423</sup> "A termini dell'art. 33 della Legge 17 luglio 1890 e 138 del relativo regolamento amministrativo". La revisione richiesta al Buon Pastore di Torino è del tipo previsto dall'art. 138 del regolamento attuativo della riforma del 1890, che si occupa delle istituzioni "i cui statuti non siano sottoposti a revisione obbligatoria a sensi degli articoli 55, 60, 70, 93, e 94 della legge". Queste istituzioni avrebbero dovuto "nel termine di un anno dalla pubblicazione del [...] regolamento, presentare al Prefetto della provincia le proposte occorrenti per coordinare i loro particolari statuti alle disposizioni sancite nell'art. 32 della legge, mediante articoli addizionali da approvare in appendice agli istituti medesimi, qualora questi già non vi provvedano" (art. 138, comma 1 R.D. 99/1891). La norma regolamentare precisa altresì che "Negli articoli addizionali si terrà presente soprattutto la necessità di designare l'impiegato capo d'ufficio destinato ad apporre la propria firma, insieme a quella di colui che abbia la rappresentanza dell'ente, alle dichiarazioni, provvedimenti, contratti ed atti in genere emanati dall'amministrazione e designare altresì l'amministratore incaricato, in mancanza del segretario o di apposito impiegato, dalla compilazione dei processi verbali delle deliberazioni, ne' casi previsti dei nn. 2 e 5 del citato art. 32" (art. 138, comma 2 R.D. 99/1891). In merito all'approvazione si stabilisce che "Le suddette proposte col voto della Giunta provinciale amministrativa saranno inviate al Ministero dell'interno pe' provvedimenti dell'art. 33 lett. C", che prevede che per le istituzioni – come il Buon Pastore di Torino – non soggette a revisione obbligatoria il Governo del Re avrebbe provveduto all'applicazione delle disposizioni dell'art. 32 della legge del 1890 "nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della [...] legge" (art. 33, lett. c) l. n. 6972/1890).

<sup>424</sup>R. Prefettura della Provincia di Torino, 8 gennaio 1897, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

<sup>425</sup>Città di Torino. Ufficio Legale, 17 agosto 1897, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

e pei Riformatori governativi del Regno n. 260/1891<sup>426</sup>. Il regolamento del 1907 era tenuto in considerazione dall'amministrazione dell'Istituto: nel 1909, il Consiglio di direzione, nel deliberare l'istituzione di una commissione finalizzata alla riforma del regolamento interno dell'Istituto ha espressamente richiamato la necessità di uniformarsi alla normativa del 1907 sui riformatori governativi<sup>427</sup>. Su alcuni contenuti del regolamento del 1907 si tornerà in seguito, in questa sede ci si limita a richiamare che la finalità dei riformatori era, in base all'art. 1 del R.D. 606/1907, quella del ricovero:

di minorenni travati e ribelli all'autorità paterna per modo che il genitore o il tutore siano impotenti a correggerli (art. 222 del Codice civile);

di oziosi e vagabondi, dei mendicanti e delle meretrici abituali, minori degli anni diciotto, privi di genitori, o aventi questi incapaci a provvedere alla loro educazione e sorveglianza (articoli 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza);

dei colpevoli di delitti comuni che, nel momento in cui commisero il fatto delittuoso, non avevano compiuto i nove anni; o che, avendo più di nove anni, ma non più di quattordici, agirono senza discernimento (articoli 53 e 54 del Codice penale).

Analogamente al precedente regolamento penitenziario del 1891, anche quello del 1907 prevedeva pochi articoli – 4 su 299 – dedicati all'internamento dei soggetti di genere femminile<sup>428</sup>. L'art. 166 prevedeva una identità di scopo e di organizzazione – tra cui il sistema di educazione, il trattamento disciplinare, i premi e i castighi – tra i riformatori per maschili e femminili “salvo le varianti relative alle peculiari necessità del sesso”. Quest'ultima espressione da un punto di vista sostanziale era ovviamente passibile di essere *riempita* in base alle norme e alle caratteristiche attribuite al genere femminile, oltre che alla discrezionalità delle amministrazioni (M. Gibson, 2004, p. 272). Una

---

<sup>426</sup>La precedente normativa prevedeva che i riformatori potessero essere anche privati e che potessero essere stipulate speciali convenzioni “con le singole direzioni dei riformatorii privati o colle famiglie suddette, per quanto riguarda la retta da corrispondersi, il trattamento da dare ai ricoverati e tutto quanto ad essi si riferisca” (art. 496 R.D. 1891). I regolamenti interni dei riformatori privati dovevano regolare, come quelli dei riformatori governativi, “tutte le norme speciali da osservarsi per quanto si riferisce alle passeggiate, ai colloqui, alla corrispondenza, al sopravvito, alle ricompense ecc.” con l'obbligatorietà di: “tenere affatto separate le diverse categorie di minorenni, e, possibilmente, nelle singole categorie, i minorenni di diverse età” (art. 497, lett. a) R.D. 260/1891); “infondere nell'animo dei ricoverati l'amore dell'ordine, il sentimento della disciplina e il rispetto verso i superiori” (art. 497, lett. b); “abitarli alla nettezza del corpo, alla castigatezza dei modi e del linguaggio” (art. 497, lett. c); di “stabilire una sorveglianza continua ed efficace, senza renderla odiosa o sospetta” (art. 497, lett. d); “obbligare tutti i ricoverati ad un lavoro che sia adattato alle loro età, alle loro condizioni di famiglia, ai loro precedenti, al loro avvenire” (art. 497, lett. e); “incoraggiare l'istruzione industriale, accordando delle gratificazioni sul prodotto del lavoro” (art. 497, lett. f); “impartire la istruzione civile, morale, religiosa, industriale con lo scopo di facilitar loro un onesto collocamento tra le classi sociali donde provengono” (art. 497, lett. g); “punire i manchevoli e premiare i meritevoli, in guisa che le punizioni e i premi siano sempre ispirati alla benevolenza e al desiderio di rialzarne il sentimento morale, e formarne il carattere” (art. 497, lett. h).

<sup>427</sup>Verbale Consiglio di Direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>428</sup>Sul regolamento del 1907 si v. anche M. Gibson (2004, pp. 271 e ss.).

differenza fondamentale formalizzata dal regolamento del 1907 consisteva nella previsione della gestione religiosa dei riformatori femminili, che non era prevista per i correzionali maschili. La Superiora aveva il compito di dare una valutazione alla condotta morale alle giovani. Le suore abilitate potevano essere incaricate dell'insegnamento elementare, del disegno e del canto corale. In difetto della presenza di suore abilitate il compito doveva essere affidato a maestre esterne. Anche l'istruzione professionale era impartita dalle suore con la finalità "di rendere le giovanette abili nell'esercizio di un mestiere, escluse ogni idea ed ogni pratica di lusso inopportuno, e di abituarle nello stesso tempo alle faccende domestiche" (art. 166 R.D. 606/1907). A quest'ultimo fine, le ragazze che avevano compiuto i 15 anni dovevano essere "destinate per turno ai servizi della casa". Tutte le minorenni ritenute adatte avrebbero dovuto, per almeno tre mesi, essere addette "alla cucina, alla lavanderia, alla guardaroba, ai magazzini e al servizio di nettezza generale dell'istituto", in modo proporzionato all'età e alla condizione fisica (art. 167 R.D. 606/1907). Nelle ricompense, i gradi militari indicati per i maschi dovevano essere sostituiti con le "distinzioni usuali negli incarichi scolastici e industriali". Inoltre, occorreva scegliere alcune monitrici tra le ricoverate, le quali, sotto la direzione e la sorveglianza delle suore preposte, avevano il compito di attendere all'ordine della rispettiva sezione<sup>429</sup>.

Il primo progetto di revisione dello Statuto del Buon Pastore, approvato nel 1908, aveva un impianto composto da 33 articoli, a fronte dei 26 della versione precedente. I contenuti essenziali del nuovo Statuto verranno ripresi al termine di questo paragrafo, basti per il momento precisare che, rispetto al precedente, quello nuovo si apre con una breve ricostruzione della fondazione dell'Istituto e della successiva trasformazione in "ente di natura laica", richiamandone anche il patrimonio (art. 1 progetto di Statuto)<sup>430</sup>. Inoltre, nel nuovo Statuto sono state precisate maggiormente le categorie delle internate, con l'indicazione sommaria dei requisiti di ammissione e degli elementi del trattamento. Alle internate è infatti dedicata la maggior parte degli articoli del capo intitolato "Origine e scopo dell'Istituto" (artt. 2-9), mentre nella versione precedente gli articoli dedicati alle ricoverate erano pochi e situati nella parte finale della normativa statutaria. La risposta della Prefettura al progetto inviato è giunta un anno dopo, con nota del Prefetto del 30 aprile 1909. Con la medesima, il Prefetto ha richiesto al Consiglio di

---

<sup>429</sup> Le monitrici sostituivano nei riformatori femminili i ruoli di comandante, vicecomandante e caposquadra, previsti nei riformatori maschili.

<sup>430</sup> Progetto di Statuto Organico per l'Istituto del Buon Pastore, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, marzo n. 4.

Direzione alcune modifiche al progetto approvato, concernenti, nello specifico, alcuni punti.

Infatti, il primo progetto di Statuto non riportava la “dichiarazione della competenza territoriale nella quale si esplica la beneficenza di ricovero del Pio Ente”. Per tale ragione, la Prefettura ha richiesto che venisse specificato “se nell’Istituto vengono ricoverate fanciulle appartenenti al solo Comune di Torino od anche al Circondario od alla Provincia intera”. Il secondo rilievo mosso alla Direzione dell’Istituto concerneva la sezione “alterate di mente”: la presenza di tale sezione non era stata menzionata all’articolo relativo alle categorie di internate ammesse nell’Istituto<sup>431</sup>, bensì solo all’articolo inerente alla dimissione delle ricoverate<sup>432</sup>. Il Prefetto ha quindi richiesto che di tale sezione venisse fatta “espressa menzione” all’art. 2 dello Statuto. Inoltre, ha domandato alla Direzione di riunire in un solo articolo dello Statuto la materia delle ammissioni delle ricoverate, demandando al regolamento di Istituto “le parti eminentemente regolamentari”, precisando che a tali parti corrispondevano anche altri articoli inizialmente presenti nel progetto<sup>433</sup>. Il Prefetto ha in conclusione restituito gli atti al Consiglio di Direzione dell’Istituto “perché siano ripresi in esame e modificati in conformità delle su espresse istruzioni, seguendo il modello allestito dal Ministero”<sup>434</sup>. La risposta ai rilievi del Prefetto da parte dell’Amministrazione dell’Istituto non è stata immediata, tanto che il primo ha sollecitato l’Istituto ad effettuare le modifiche richieste solo con nota del 6 settembre 1910, richiamando la necessità di rivedere lo Statuto del 1870 alla luce delle nuove disposizioni normative, anche in vista della imminente apertura, di cui si è detto nel paragrafo precedente, della nuova casa di salute<sup>435</sup>, anche definita “casa per malate di mente”<sup>436</sup>.

In risposta ai rilievi presentati dal Prefetto, il Consiglio di direzione ha effettuato alcune considerazioni nella seduta del 30 settembre 1910. Per quanto concerne la competenza territoriale dell’Ente, il Consiglio ha precisato che limitare la competenza ad una sola provincia non sarebbe stato coerente con lo scopo e con il concreto funzionamento dell’Istituto: la maggior parte delle internate veniva infatti inviata al Buon Pastore dal

---

<sup>431</sup> Art. 2 del progetto.

<sup>432</sup> Art. 6 del progetto.

<sup>433</sup> Gli artt. 5, 8, 11 e 13 del progetto, Progetto di Statuto Organico per l’Istituto del Buon Pastore, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo 4.

<sup>434</sup> R. Prefettura della Provincia di Torino, 30 aprile 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo 152.

<sup>435</sup> R. Prefettura della Provincia di Torino, 6 settembre 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo 152.

<sup>436</sup> Ing. C. Losio, Casa per malate di mente dell’Istituto del “Buon Pastore” in Torino”, ottobre 1910, pp. 3 e ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo 148.

Ministero dell'Interno indipendentemente dal territorio di provenienza, dunque restringere il raggio di azione dell'Istituto in base ad una disposizione statutaria avrebbe significato “venir meno alla natura e funzione dell'Istituto e ridurre questo all'impotenza”. In relazione a ciò, il Consiglio ha proposto di aggiungere all'art. 2 del progetto l'esplicito riferimento alla facoltà di accogliere ragazze “di qualunque provincia del Regno”<sup>437</sup>.

Per quanto concerne il mancato riferimento alla sezione “alterate di mente”, il Consiglio ha evidenziato che il ricovero delle donne con disagio psichico non rientrava nello “scopo di beneficenza dell'Istituto”<sup>438</sup>, bensì rappresentava un mezzo per conseguire redditi tramite le pensioni delle ricoverate<sup>439</sup>. Infine, per quanto concerne la richiesta di eliminare dal progetto di Statuto alcune norme che riguardavano aspetti regolamentari, il Consiglio ha precisato che il progetto in esame era stato compilato ai sensi del modello inviato dalla Prefettura, in cui tali norme erano richiamate e che queste contenevano solo alcune indicazioni di massima, che avrebbero dovuto essere eseguite tramite il regolamento interno. L'Amministrazione non riteneva quindi necessario eliminare quelle disposizioni dal progetto, a meno che le autorità superiori non avessero insistito<sup>440</sup>. Quest'ultima divergenza lascia intravedere la volontà, da parte del Consiglio direttivo, di opporsi alle autorità statali anche se la questione in gioco non era particolarmente rilevante, per mantenere intatta la propria autonomia decisionale. In definitiva, l'unica modifica effettuata dal Consiglio nella seduta richiamata concerne la competenza territoriale dell'Istituto, mentre per quanto riguarda le altre questioni esso ha stabilito “di mantenere sulle restanti parti del progetto così come venne già approvato”<sup>441</sup>.

---

<sup>437</sup> Si vedrà infra nel prossimo capitolo al paragrafo 4.4. che le ragazze venivano effettivamente inviate da diverse province del Regno.

<sup>438</sup> Tale considerazione del Consiglio pare in contraddizione con quella resa in un verbale dell'anno precedente, in cui, in risposta ad un rilievo mosso nell'ambito di una ispezione governativa, che criticava la compresenza nell'Istituto di inferme di mente e corrigende, aveva sottolineato come “la Casa di salute formò sempre parte integrante dell'Istituto e fu anche uno degli scopi dell'Ente, il ricovero delle inferme di mente oltre che il ricovero delle inferme di animo”, oltre a costituire “una parte di reddito per l'Istituto e quindi un cespite di questo che viene devoluto totalmente a beneficenza per il mantenimento e ricovero delle ragazze ed a tale cespite non è possibile all'Ente che non ha patrimonio rinunciare senza pregiudizio della sua esistenza e funzionamento”, verbale Consiglio di direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo 8.

<sup>439</sup> Pur riconoscendo che tale mezzo per reperire redditi era finalizzato al mantenimento delle giovani fanciulle povere e, in ultima analisi, risultava indirettamente strumentale al perseguimento dello scopo dell'Istituto, verbale Consiglio di direzione, 30 settembre 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo 8.

<sup>440</sup> Verbale Consiglio di direzione, 30 settembre 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo 8.

<sup>441</sup> Verbale Consiglio di direzione, 30 settembre 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo 8.



Al fine di sottoporre il progetto ai Corpi Consultivi per il loro parere ai sensi degli artt. 94 e 95<sup>442</sup> del regolamento amministrativo in attuazione della legge del 1890, il Prefetto ha richiesto una integrazione di documenti all'Istituto e, successivamente, ha trasmesso tale progetto al Comune di Torino<sup>443</sup>.

Prima che il Consiglio comunale si esprimesse con un parere, sono state formulate alcune osservazioni da parte dall'Ufficio legale del Comune di Torino: molte delle considerazioni erano finalizzate ad una maggiore precisazione delle norme statutarie da parte del Consiglio di direzione. In merito alle osservazioni dell'Ufficio, il Consiglio dell'Istituto ha precisato che “una sola proposta tocca il merito ed è quella che riflette la nomina dei membri della Direzione (art. 11 del progetto<sup>444</sup>) nel senso di restringere la facoltà totale di nomina accordata al Prefetto, conferendo al Consiglio Comunale la facoltà di nominare due membri”<sup>445</sup>. In merito a tale richiesta, il Consiglio di direzione ha evidenziato come, a suo avviso, non fosse “in suo potere sottrarre al Prefetto il diritto di nomina totale”<sup>446</sup>, che peraltro era previsto già nella versione precedente dello Statuto. L'Ufficio legale del Comune ha insistito sulla questione e così ha fatto il Consiglio di direzione con deliberazione del 9 luglio 1912, rimettendo ancora una volta la questione alla superiore autorità.

L'Ufficio Legale ha inoltre proposto di attribuire al Consiglio di direzione il potere di “Deliberare circa la ammissione, il licenziamento, la riconsegna alle famiglie e l'espulsione delle ricoverate ed in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituto”, togliendolo dalle mani della Madre Superiora<sup>447</sup>. Il Consiglio ha inizialmente rifiutato di

---

<sup>442</sup>Gli artt. 94 e 95 prevedono i documenti – tra cui, ai sensi dell'art. 95, lo schema di Statuto organico – da allegare alla domanda da inviare al Re per la costituzione in corpo morale di nuove istituzioni. L'art. 95 specifica che il Prefetto deve inviare la domanda al Ministero dell'Interno “aggiungendovi il loro parere sulla convenienza ed opportunità di secondare la domanda, tenuto conto, per ciò che riguarda i mezzi e le condizioni di stabilità del nuovo istituto, delle guarentigie che possono offrire l'influenza e l'autorità del nome e l'operosità della persona e persone che intendono promuovere l'istituzione stessa”.

<sup>443</sup>R. Prefettura della Provincia di Torino, 29 gennaio 1911 ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo 151. Il Comune si sarebbe dovuto pronunciare ai sensi dell'art. 51 della medesima legge, che prevedeva proprio che la fondazione di nuove istituzioni pubbliche sia effettuata con decreto reale “previo parere del consiglio comunale e del consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del consiglio di stato” (art. 51 l. n. 6972/1890).

<sup>444</sup>Progetto di Statuto Organico per l'Istituto del Buon Pastore, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo 4. L'art. recita: “L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Direzione ed è retto quanto al servizio interno da una Superiora sotto la sorveglianza e dipendenza del Consiglio. Il Consiglio è composto di un presidente e di quattro membri nominati dal Prefetto. Possono inoltre far parte della Direzione due signore nominate pure dal Prefetto”, che ricalcava gli artt. 4 e 5 del precedente Statuto.

<sup>445</sup>Estratto verbale Consiglio di direzione, 10 novembre 1911, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo 151.

<sup>446</sup>Estratto verbale Consiglio di direzione, 10 novembre 1911, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo 151.

<sup>447</sup>Estratto verbale 9 luglio 1912, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo 151.

occuparsi in prima persona dell'ingresso e dell'uscita delle ricoverate dal Buon Pastore. Dato che l'impegno sarebbe stato gravoso, il Consiglio avrebbe potuto dare alla Madre Superiora le indicazioni generali relative alla ammissione delle ricoverate, indicazioni che la medesima avrebbe applicato in concreto. Ancora una volta l'Amministrazione dell'Istituto ha scelto di prevedere alcune garanzie formali di controllo della gestione interna, senza intaccare la discrezionalità dell'ordine religioso<sup>448</sup>.

Il progetto ha ricevuto il parere favorevole della Giunta comunale il 13 novembre 1912<sup>449</sup> e, nel mese successivo, quello del Consiglio Comunale.

Anche la Deputazione Provinciale di Torino si è pronunciata in modo favorevole, con la relazione dell'8 marzo 1913, la quale ha riconosciuto che il nuovo schema di Statuto "risponde alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, si adatta – meglio dello Statuto antico – alle esigenze dei tempi, e provvede convenientemente al governo della pia opera". La Commissione per gli affari generali del Consiglio provinciale ha concordato con le considerazioni della Deputazione Provinciale, suggerendo al medesimo Consiglio di dare parere favorevole al nuovo progetto di Statuto, chiedendo però al Consiglio di Direzione di prevedere la nomina di due membri della Direzione da parte del Consiglio provinciale<sup>450</sup>.

Interessante è la discussione che si è sviluppata nella seduta del Consiglio provinciale in cui si è discusso lo schema di Statuto, proprio a partire dalla questione della possibilità di eleggere alcuni membri della Direzione dell'Istituto. Il consigliere Cattaneo ha concordato con la citata deliberazione della Commissione sottolineando che "l'Istituzione del Buon Pastore fu sempre amministrata da membri di nomina governativa: il farvi partecipare due membri elettivi, sopra sette, [...] pare sia già, per la Provincia, un mezzo sufficiente di far sentire la sua voce"<sup>451</sup>. Più incisiva sull'elettività dei membri appare la proposta del consigliere Sabbione che, tuttavia, non è stata

---

<sup>448</sup> La norma che la Direzione ha proposto di inserire nello Statuto, poi conservata nella versione finale del medesimo, prevede che al Consiglio spetti di "Deliberare sulle disposizioni generali concernenti l'ammissione, il licenziamento, la riconsegna alle famiglie e l'espulsione delle ricoverate" stabilendo poi che "L'applicazione di tali disposizioni e le conseguenti ammissioni, licenziamenti e riconsegne, spetteranno alla direttrice interna salvo diversi provvedimenti del Consiglio", Estratto verbale Consiglio di direzione, 9 luglio 1912, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, marzo 151.

<sup>449</sup> La Giunta ha richiesto al Consiglio di direzione soltanto una modifica relativa alla norma sulle ammissioni delle ricoverate, che però non ha modificato la sostanza di quanto già previsto dal progetto. La deliberazione della Giunta è stata letta nell'ambito della seduta del Consiglio Comunale di Torino del 9 dicembre 1912, Consiglio Comunale di Torino, 9 dicembre 1912, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, marzo 4.

<sup>450</sup> Consiglio Provinciale di Torino. La Commissione per gli affari generali, 24 luglio 1913, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, marzo 4.

<sup>451</sup> Consiglio Provinciale di Torino, 11 agosto 1913, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, marzo 4.

approvata dal Consiglio. Il consigliere aveva proposto infatti che metà dei membri della Direzione dell'Istituto fossero nominati da Consiglio provinciale, oppure che due fossero nominati dal Consiglio provinciale e uno dal Consiglio comunale, limitando la nomina prefettizia a tre membri e al Presidente. In merito all'elettività delle cariche, il Consigliere ha precisato che “quando un concetto è buono tanto vale adottarlo nella sua integrità”, senza limitarsi ad introdurlo “scarsamente”, per non dover in un non lungo volgere di anni [...] ritornarvi sopra”. Inoltre, il consigliere Sabbione aveva proposto la rotazione delle cariche, proponendo di limitare la rieleggibilità dei direttori dell'Istituto per una sola volta. Anche questa proposta non è stata accolta<sup>452</sup>. Particolarmente interessanti ai nostri fini sono le considerazioni – per quanto anch'esse non abbiano ricevuto alcun seguito nella pratica – del consigliere Sabbione in merito alle condirettrici del Consiglio di direzione: il Consigliere aveva proposto che metà dei membri del Consiglio di amministrazione del Buon Pastore fossero donne:

Proporrei poi che si fosse un po' più cavallereschi. So che non conviene trascinare l'elemento femminile nelle lotte politiche od amministrative; ma quando si tratta dell'Istituto del Buon Pastore, il quale si occupa esclusivamente di ragazze, forse sarebbe bene che metà dei membri del Consiglio fossero donne. Queste potrebbero, assai meglio degli uomini, coadiuvare la Direttrice nell'adempimento delle sue delicate mansioni.

Secondo il Consigliere, sarebbe stato opportuno dare

largo posto all'elemento femminile, trattandosi, nel caso specifico, di mansioni che possono essere esercitate più nobilmente e più compiutamente da donne. [...] una parte dei fondi di cui si giova l'Amministrazione dell'Istituto è costituita da oblazioni; ora le donne sono certamente meglio adatte e più abili nell'arte di raccogliere fondi per i poveri<sup>453</sup>.

Messa ai voti, la proposta del consigliere Sabbione in merito alla nomina di tre donne nel Consiglio al posto di due non è stata approvata. Le considerazioni del Consigliere sono comunque interessanti poiché lasciano intravedere alcuni discorsi che si sono sviluppati attorno al tema dell'impegno femminile nella beneficenza. Le donne di agiata condizione potevano e dovevano impegnarsi nella pubblica beneficenza, a patto che si occupassero di questioni adatte all'*elemento femminile*, ossia che si occupassero della cura di altre donne (o di minori) possibilmente indigenti, poiché in quel caso avrebbero potuto mettere in atto la propria *abilità* nel raccogliere offerte per i poveri. L'idea che le donne fossero particolarmente adatte a sorvegliare o a dirigere altre donne

---

<sup>452</sup> In senso contrario, è stato considerato dal Consigliere Garnery che il principio della rotazione impediva talvolta di nominare più volte di seguito validi presidenti, forzando le amministrazioni “a nominare, per uno o due anni, un altro Presidente, che non fa nulla, per rinominare, poi, il Presidente antico”.

<sup>453</sup> Consiglio Provinciale di Torino, 11 agosto 1913, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo 4.

era diffusa già nelle idee dei riformatori penitenziari ottocenteschi<sup>454</sup>. Tuttavia, nel caso del Buon Pastore di Torino, così come in molte altre istituzioni femminili, le donne condirettrici del Buon Pastore e quelle che gestivano la quotidianità dell'Istituto avevano delle caratteristiche particolari. Le prime, dovendo essere in grado di *raccogliere fondi per i poveri*, erano donne che appartenevano alle classi agiate della società. In questo senso, ritorna quanto evidenziato da Rafter nel suo lavoro sugli istituti penitenziari e sui riformatori femminili statunitensi: il controllo esercitato all'interno di queste istituzioni era anche controllo *di classe*, poiché le internate erano, come anche nel caso dell'Istituto torinese, donne povere, appartenenti alle classi lavoratrici, che erano controllate e gestite da donne della classe media o anche, nel caso italiano, della nobiltà. L'ideale di femminilità promosso da queste ultime era quindi tipicamente borghese<sup>455</sup>. Le seconde, ossia le donne a cui era demandata la gestione interna dell'Istituto, erano religiose e questa è la differenza principale tra il contesto italiano e il contesto statunitense di cui si è occupata Rafter (1990). L'ideale di femminilità promosso nei confronti delle internate nelle istituzioni penali e semi-penali del Regno d'Italia era generalmente trasmesso dalle suore. Queste ultime, essendo madri solo spirituali – erano vergini o comunque votate alla castità – potevano assumere un ruolo pregnante nella promozione di un'ideale di femminilità basato sulla maternità: come è stato evidenziato da Groppi (1988, p. 145), le religiose, in quanto “non coinvolte in un'esperienza reale di maternità, ne possono, paradossalmente, meglio incarnare il significato simbolico prescrittivo”.

Dopo il parere favorevole del Consiglio provinciale è intervenuta la Commissione provinciale di beneficenza<sup>456</sup> nella seduta del 4 novembre 1913: anche quest'ultima si è espressa favorevolmente in merito allo schema di Statuto, in quanto “risponde indubbiamente e con modernità e praticità di intenti, ai rinnovati bisogni e scopi del

---

<sup>454</sup> Sul punto, si v. S. Trombetta (2004, pp. 28 e ss.).

<sup>455</sup> Nei riformatori americani studiati da Rafter l'ideale veniva promosso tramite l'insegnamento di varie abilità che la società riteneva tipicamente femminili (N. Rafter, 1990, p. 163), sul punto si veda anche il capitolo 1, par. 1.3.1.

<sup>456</sup> Le Commissioni provinciali erano state istituite con legge 18 luglio 1904, n. 390 (artt. 1 e ss.) e avevano il compito di approvare: “tutte le materie relative alla beneficenza pubblica ora sottoposte all'esame della Giunta provinciale amministrativa” (art. 3, comma 1). Tra le diverse materie, avrebbero dovuto approvare “i regolamenti interni di amministrazione delle istituzioni di pubblica beneficenza ed i regolamenti relativi alla costituzione di società comunali o provinciali di patronato dei liberati dal carcere” (art. 3, comma 1, lett. h)).

Pio Ente<sup>457</sup>, ribadendo comunque le proposte di modificazione presentate dal Consiglio comunale<sup>458</sup> e dal Consiglio provinciale<sup>459</sup>.

Sul progetto di Statuto si è espressa la Prefettura con nota dell'8 aprile 1914, nella quale il Prefetto ha riportato i rilievi effettuati nella seduta del mese di marzo del medesimo anno del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica<sup>460</sup>. I rilievi più significativi hanno riguardato le seguenti questioni:

- la nomina del Consiglio di direzione: “è opportuno affidare la nomina di due dei sette amministratori al Consiglio Provinciale”, mentre della carica di direttrice interna e di segretario si sarebbe dovuto occupare il regolamento interno; i sette consiglieri avrebbero dovuto essere rinnovabili per la metà ogni biennio e la durata in carica del Presidente avrebbe dovuto essere ridotta a tre anni;
- le ricoverate, in merito alle quali si sarebbe dovuto precisare che lo scopo principale dell'Istituto consisteva nella gratuità dell'assistenza alle ragazze povere;
- il lavoro delle ricoverate, in relazione al quale è stato precisato che “è giusto che le ragazze siano ammesse alla compartecipazione agli utili dei lavori cui prendono parte”<sup>461</sup>;
- le procedure di ingresso e di uscita dall'Istituto, che avrebbero dovuto essere poste sotto la responsabilità del Consiglio di direzione “perché non sembra opportuno lasciare una materia così importante all'arbitrio della direttrice”; in merito all'uscita dall'Istituto delle ricoverate è stato anche raccomandato di consentire che questa potesse avvenire prima del termine previsto, qualora alle ragazze venisse offerta “la occasione mediante un conveniente collocamento di migliorare la propria sorte”.

Il Prefetto ha quindi richiesto all'Istituto di effettuare le modifiche indicate dal Consiglio e di deliberare nuovamente sul progetto<sup>462</sup>.

---

<sup>457</sup> Prefettura di Torino. Commissione provinciale di beneficenza, 4 novembre 1913, Consiglio Provinciale di Torino, 11 agosto 1913, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo 4.

<sup>458</sup> Consistente nella richiesta di modificare la parte finale dell'art. 32 del modello di Statuto.

<sup>459</sup> In cui è stato richiesto di affidare la nomina di due membri del Consiglio di Direzione dell'Istituto al Consiglio provinciale.

<sup>460</sup> Il Consiglio era stato istituito dalla legge 18 luglio 1904, n. 390 (artt. 14 e s.s.) ed era “incaricato di dar parere su tutte le questioni che gli saranno sottoposte dal Ministro dell'Interno, relative all'organizzazione od al funzionamento delle istituzioni di pubblica beneficenza e dei servizi di pubblica assistenza ed al loro sviluppo in rapporto anche alla beneficenza privata” (art. 16, comma 1). Era espressamente previsto che “li schemi di statuti-modelli da adottarsi dai vari tipi di istituzioni di beneficenza” dovessero essere sottoposti al Consiglio per un parere (art. 16, comma 2, n. 3).

<sup>461</sup> Dello stesso tenore era stato il rilievo effettuato da un'ispettrice governativa, come si vedrà in seguito, R. Prefettura della Provincia di Torino, 5 novembre 1888, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>462</sup> R. Prefettura della Provincia di Torino, 8 aprile 1914 e Consiglio Provinciale di Torino, 11 agosto 1913, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo 4.

Investita ancora una volta della questione, nella seduta dell'8 maggio 1914, la Direzione del Buon Pastore ha evidenziato che la modificazione più grave richiesta dal Consiglio “riflette la nomina, la durata in carica e la rinnovazione degli amministratori”, considerandola non opportuna tenendo conto “della natura, scopo, funzionamento dell'Istituto”. Nel rigettare la proposta, infatti, il Consiglio si è appigliato in primo luogo allo scopo dell'Istituto esprimendosi nei seguenti termini:

trattandosi di opera che ha principalmente carattere di riformatorio ed in cui la massima parte delle ricoverate sono a carico dello Stato, opportunamente la nomina del Consiglio fu sempre riservata al Prefetto, il quale meglio che un Consiglio elettivo e non sottratto alle influenze di idee politiche ed amministrative ed ispirato talora a criteri del momento od impressione o settarie tien conto delle esigenze, del maggior vantaggio e del carattere dell'Istituto.

Inoltre, il Consiglio ha precisato che la rieleggibilità ogni due anni dei membri, la durata in carica per tre anni del Presidente e le non rieleggibilità per più di una volta sola avrebbe rischiato di nuocere “alla regolarità, continuità ed uniformità di indirizzo della amministrazione, alla attuazione di un programma, al miglior andamento e progressivo miglioramento dell'Istituto”, specialmente in periodo di riforme. Il Consiglio ha sottolineato in questo senso la necessità di “continuità e stabilità” sia per gli amministratori del Buon Pastore, sia per le religiose che gestivano l'andamento interno, sia anche per i benefattori che sostenevano l'Istituto con le proprie offerte. La Direzione ha quindi richiesto di poter mantenere la nomina prefettizia per i membri dell'Amministrazione, prevedendone la rieleggibilità anche per più di una volta e la durata in carica del Presidente per cinque anni. La Direzione ha altresì ribadito di non essere in grado di occuparsi delle procedure di ammissione e dimissione delle ricoverate, bensì di potersi limitare a dare le direttive alla Superiora, senza modificare lo Statuto in quella parte<sup>463</sup>.

Tuttavia, il Prefetto, con nota del 22 luglio 1914, ha richiesto di adottare tutte le modifiche richieste “non potendosi ritardare oltre una risposta al Ministero dell'Interno”<sup>464</sup>, rigettando quindi le richieste dell'Istituto.

Il nuovo Statuto organico del Buon Pastore è stato approvato definitivamente con decreto del Re del 1° ottobre 1914, prevedendo in capo al Ministro dell'Interno l'incarico di darne esecuzione.

---

<sup>463</sup> Consiglio di Direzione, 8 maggio 1914 e Consiglio Provinciale di Torino, 11 agosto 1913, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, marzo 4.

<sup>464</sup>R. Prefettura della Provincia di Torino, 22 luglio 1914 e Consiglio Provinciale di Torino, 11 agosto 1913, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, marzo 4.

Lo Statuto approvato nella sua versione definitiva risulta composto da 33 articoli, suddivisi in 6 capi dedicati all'“Origine e scopo dell'Istituto”, al “Consiglio di Amministrazione”, alle “Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Direzione”, alle “Attribuzioni del Presidente”, alle “Avvertenze e norme generali di Amministrazione”, alle “Disposizioni finali”.

Come si è accennato, i primi articoli del nuovo Statuto hanno ad oggetto, a differenza del precedente, le internate. L'art. 2 elenca le diverse categorie di ricoverate ospitate nell'Istituto, utilizzando un linguaggio che in alcuni punti sembra ancora richiamare le vecchie categorie delle *preservate* e delle *penitenti*. Viene infatti precisato che “L'Istituto ha per iscopo di provvedere in distinte sezioni al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica ed istruzione” di alcuni tipi di internate. In primo luogo, vengono citate le “ragazze povere onde preservarle dai pericoli di corruzione, per mancanza o negligenza dei genitori” (art. 2, lett. a) Statuto 1914), una definizione che ricorda ancora una volta quella delle *preservate* internate sin dalla fondazione dell'Istituto. Vengono poi citate le “fanciulle povere, discole e bisognose di correzione” (art. 2, lett. b) Statuto 1914). Queste ultime potrebbero ricordare le *penitenti* internate anche prima della trasformazione dell'Istituto in opera pia. Tuttavia, l'art. 4 dello Statuto precisa il contenuto di questa definizione, specificando che

Il ricovero per motivi di correzione è fatto ad istanza di chi esercita la patria potestà in seguito a decreto del Presidente del Tribunale secondo le norme del Codice Civile, oppure per motivi di pubblica sicurezza ad istanza dell'Autorità competente.

Sono state così trasposte sulla carta le prassi di internamento a scopo di correzione che da tempo avevano reso il Buon Pastore un *riformatorio* per giovani corrigende, nella maggior parte dei casi a carico dello Stato, come richiamato già più volte dai membri della Direzione e dalle relazioni del condirettore Frisetti. Le giovani da internarsi dovevano essere per la maggior parte povere, ma nel nuovo Statuto viene precisato che “Esistendo posti disponibili oltre quelli gratuiti possono essere accolte ragazze anche non povere nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) verso il pagamento di una retta” (art. 2, lett. c) Statuto 1914). Alcuni requisiti minimi per l'ingresso delle ragazze in Istituto risultano fissati dall'art. 3, che richiedeva alle istanti di avere un'età compresa tra il decimo e il ventesimo anno, di essere vaccinate o di avere sofferto il vaiolo, di essere di sana costituzione fisica, di non avere malattie contagiose (art. 3 Statuto 1914). Anche la presenza nell'Istituto della sezione destinata a donne con disagio psichico viene espressamente richiamata nel nuovo Statuto, laddove si legge che “L'Istituto può dar ricovero temporaneo a donne di agiata condizione che per lo stato di loro mente

avessero bisogno di speciali cure oppure di vita calma e ritirata” (art. 5 Statuto 1914). La precisazione secondo cui “Il ricovero ed il rilascio di quelle da considerarsi come alienate è fatto in conformità delle vigenti leggi” di cui allo stesso art. 5<sup>465</sup> sembra voler rappresentare la garanzia del rispetto formale della legge da parte dell’Istituto, dopo i ripetuti conflitti tra Direzione e autorità statali sulle procedure di ingresso nella sezione e sul suo andamento.

L’art. 6 prevede, qualora le domande avessero superato i posti disponibili in Istituto, un sistema di precedenza per le ragazze che si trovassero in una condizione di *maggior pericolo*. Interessante l’ordine di preferenza esposto dallo Statuto in relazione alle le condizioni ritenute maggiormente pericolose per la virtù delle ragazze. Nell’ordine, infatti, dovevano essere preferite le fanciulle:

- “che non abbiano parenti tenuti per legge ed in grado di provvedere alla loro sorte”;
- “gli orfani di entrambi i genitori”
- “gli orfani di madre”.

La prassi di preferire alcuni orfani ad altri ai fini dell’ammissione negli Istituti era già diffusa nella prima età moderna<sup>466</sup>. Il fatto di preferire le orfane di madre rispetto alle orfane del solo padre – le quali non avevano alcun requisito preferenziale rispetto alle altre, poiché rientravano “Negli altri casi”, in cui si teneva esclusivamente “conto dell’ordine di presentazione della domanda” – sembra riconducibile all’idea secondo cui la cura dei figli era un compito attribuito principalmente alle madri, tanto da istituire una preferenza che sembra significare che le prime erano *maggiormente orfane* delle seconde.

Diversamente dal precedente, lo Statuto si focalizza anche sul trattamento impartito alle ragazze all’interno dell’Istituto. Esso comprendeva l’istruzione, sia scolastica che professionale, e il lavoro. Per quanto concerne l’istruzione, alle ragazze veniva impartita quella elementare e quella professionale pratica, dichiarando di tenere conto “delle loro tendenze ed attitudini” (art. 7 Statuto 1914). L’igiene e l’economia domestica erano materie insegnate alle alunne. A queste ultime, venivano impartiti “gli insegnamenti teorico-pratici per l’esercizio di mestieri e di professioni che meglio si addicono alla donna”, nonché “quelli indispensabili per il buon governo della casa”. Altro elemento

---

<sup>465</sup> Sulla normativa in tema di istituzioni manicomiali e sulla regolamentazione della sezione alterate di mente del Buon Pastore si v. anche quanto scritto nel paragrafo 3.2. di questo capitolo.

<sup>466</sup> In altre istituzioni di assistenza venivano tuttavia preferite le orfane di padre alle orfane di madre, come evidenziato da A. Groppi (1994, p. 91).



importante era il lavoro che, dopo le sollecitazioni del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, vedeva le ragazze essere ammesse a partecipare agli utili dei lavori svolti, utili che venivano depositati sui libretti individuali delle ricoverate e che dovevano essere consegnati a chi di dovere al momento dell'uscita dall'Istituto (art. 9 Statuto 1914)<sup>467</sup>.

Era espressamente vietata ogni disparità di trattamento tra le ricoverate a titolo gratuito e quelle ricoverate su pagamento di una retta (art. 10 Statuto 1914).

In merito all'uscita dall'Istituto, questa era prevista al compimento di anni 21; il collocamento delle ragazze all'esterno avrebbe dovuto essere *convenevole*. Prima di compiere 21 anni le ragazze potevano essere dimesse dall'Istituto, qualora fosse possibile offrire loro, “mediante un conveniente collocamento, di migliorare la propria sorte” oppure “in seguito a decreto del Tribunale, quando risulti essersi conseguito lo scopo del ricovero e ne sia fatta istanza da chi esercita la patria potestà, oppure d'ufficio dal Consiglio di Direzione, quando risulti che sia cessato lo scopo del ricovero” (art. 12 Statuto 1914). L'uscita dall'Istituto poteva anche essere dovuta ad “espulsione per indisciplinezza o per cattiva condotta” (art. 13 Statuto 1914). Infine, la preoccupazione per il futuro delle ricoverate che avevano bisogno di collocamento o di pubblica assistenza, espressa anche da Tancredi Frisetti nelle sue relazioni, si esprimeva nella norma statutaria che prevedeva la notifica alla locale società di Patronato, alla Congregazione di Carità e, quando ve ne era bisogno, al Municipio, “per evitare che le licenziate siano abbandonate a loro stesse”. Lo Statuto prevede poi in capo al regolamento interno il compito di disciplinare le norme “per l'ammissione e licenziamento delle ricoverate, per la disciplina e l'ordinamento interno e per l'igiene, pulizia, esercizi fisici e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Istituto” (art. 32 Statuto 1914).

Per quanto riguarda l'amministrazione dell'Istituto, lo Statuto illustra la composizione dei membri del Consiglio di Direzione, precisando le modalità di elezione, di rieleggibilità e la durata in carica del Presidente, recependo quanto richiesto dal Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica (art. 17 Statuto 1914). Le adunanze del Consiglio di Direzione erano ordinarie nei mesi di gennaio, marzo,

---

<sup>467</sup> I lavori delle ricoverate costituivano, come sottolineato anche nello Statuto precedente, uno dei mezzi di finanziamento dell'Istituto (art. 16, n. 3 Statuto 1914), insieme alle rette del proprio patrimonio (art. 16, n. 1 Statuto 1914), alle rette pagate dallo Stato e dai privati per conto delle ricoverate (art. 16, n. 2 Statuto 1914), alle oblazioni di enti e di privati (art. 16, n. 4 Statuto 1914).

maggio, settembre e novembre, e straordinarie allorquando un bisogno lo richiedesse<sup>468</sup> (art. 21 Statuto 1914). Le deliberazioni del Consiglio erano prese a maggioranza assoluta degli intervenuti (art. 23 Statuto 1914). I compiti del Consiglio di Direzione comprendevano

- 1° Provvedere all'amministrazione dell'Istituto ed al suo regolare funzionamento, vigilare al buon andamento del medesimo, alla osservanza della legge e dei regolamenti ed al mantenimento della disciplina;
- 2° Deliberare i progetti e le modificazioni dei regolamenti e promuovere, quando occorra, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- 3° Nominare la Direttrice interna;
- 4° Nominare, sospendere, e licenziare gli impiegati ed i salariati;
- 5° Deliberare in genere su tutti gli affari e contratti che interessano l'Istituto;
- 6° Deliberare circa l'ammissione, il licenziamento, e l'espulsione delle ricoverate e circa il loro collocamento.

L'ultimo punto, quello maggiormente dibattuto nell'ambito della fase di approvazione dello Statuto, ha visto prevalere la posizione delle autorità governative, che avevano richiesto che la materia delle ammissioni e dimissioni fosse sottoposta al Consiglio di Direzione e non lasciata nelle mani della Madre Superiora. Almeno formalmente, quindi, il controllo in merito alle ammissioni è stato posto in capo alla Direzione dell'Istituto, per quanto quest'ultima abbia dichiarato più volte, come si è detto, di non essere in grado, in termini di tempo materiale, di provvedere a tale materia. Ancora una volta sembra che le autorità statali abbiano comunque stabilito di prevedere alcune garanzie formali, non sempre attuabili o attuate in concreto, all'ingresso in Istituto.

Per quanto concerne poi le altre professionalità che lavoravano nell'Istituto, lo Statuto si limita a prevedere che "I modi di nomina, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni del personale sono fissati nel regolamento di servizio interno" (art. 31 Statuto 1914).

È infine esplicito il riferimento alle norme della legge n. 6972/1890<sup>469</sup> per la disciplina delle materie non contemplate dallo Statuto.

---

<sup>468</sup> Su istanza del Presidente, della Direttrice interna, di due membri della Direzione, dell'autorità governativa (art. 21 Statuto 1914).

<sup>469</sup> Così come a quelle della legge n. 390 del 18 luglio 1904 e ai relativi regolamenti, anche se erroneamente è stato indicato nello Statuto l'anno 1914 al posto del 1904. Della legge n. 390/1904 si è parlato anche in precedenza in questo capitolo, v. note nn. 456 e 460.

### 3.3. Nuove norme vecchie devianze: le soggettività internate nell'Istituto a cavallo tra XIX e XX secolo

Tra la documentazione disponibile all'Archivio di Stato di Torino emergono istanze di ricovero a cavallo tra Ottocento e Novecento, che richiamano alla memoria, nelle motivazioni, alcuni elementi alla base dell'internamento delle giovani precedentemente alla trasformazione dell'Istituto in opera pia<sup>470</sup>.

Uno degli elementi ricorrenti era l'esercizio della prostituzione da parte delle ragazze di cui si richiedeva l'internamento. Nei confronti di quest'ultimo fenomeno, nel corso dell'Ottocento si è affermato un approccio orientato a trattare la questione come un problema di igiene, “per tentare di regolare ed incidere sulla espressione della sessualità” (R. Villa, 1981, p. 314)<sup>471</sup>. Anche nell'ambito delle elaborazioni del positivismo – che ha avuto sul tema la sua massima espressione con il testo *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale* pubblicato nel 1893 dal Lombroso e Ferrero – il fenomeno della prostituzione era ritenuto “forma tipica della delinquenza femminile”<sup>472</sup> (M. Gibson e N.H. Rafter, 2009, p. 2). Già ne *L'uomo delinquente*, pubblicato nel 1876, Lombroso aveva sostenuto che “la prostituzione fosse un tipo di criminalità, la criminalità più tipica delle donne” (S. Montaldo, 2019, p. 124). Anche ne *La donna delinquente*, Lombroso ribadisce l'equivalenza tra prostituzione e criminalità femminile, cercando di dimostrare tramite i suoi studi, “nella deviazione dalla sessualità normale la forma più diffusa di degenerazione femminile”<sup>473</sup> (ivi, p. 212). Questa prospettiva ha contribuito ad enfatizzare l'attenzione posta sulla sfera della sessualità nello studio e nella repressione della devianza femminile (M. Gibson e N.H. Rafter, 2009, p. 3)<sup>474</sup>. Allo stesso tempo, Lombroso non auspicava l'utilizzo degli strumenti del diritto penale per reprimere la prostituzione<sup>475</sup>, bensì l'adozione di altri strumenti – i

---

<sup>470</sup> Sul punto si v. il capitolo 2.

<sup>471</sup> Si v. l'articolo di Villa (1981) per una ricognizione delle principali ricerche storiografiche sulla prostituzione nel XIX secolo.

<sup>472</sup> Anche se, come spiegato da Gibson e Rafter nell'introduzione all'edizione pubblicata nel 2009 del testo di Lombroso e Ferrero, il termine “prostituta” e il concetto di prostituzione sono stati utilizzati con accezioni diverse a seconda della necessità degli autori, talvolta per indicare l'esercizio del mestiere che oggi viene definito *sex work*, talvolta per indicare le donne adultere. Inoltre, in alcuni casi gli autori del celebre testo fanno rientrare la prostituzione nella criminalità, in altri la trattano come fenomeno a sé; sul punto si v. M. Gibson, N.H. Rafter (2009, pp. 7-9).

<sup>473</sup> Secondo gli studiosi, le donne primitive erano raramente criminali mentre spesso erano prostitute (S. Montaldo, 2019, p. 210).

<sup>474</sup> Sul tema, si v. anche A. Simone (2017; 2018).

<sup>475</sup> Sulla storia della regolamentazione della prostituzione in Italia si v. M. Gibson (1995).

*sostitutivi penali*<sup>476</sup> – operando quella che è stata definita una “una forma di stigmatizzazione e di «mostruosizzazione» della condotta prostitutoria all’interno di una logica sociale che prevede una sorta di criminalizzazione senza crimine o meglio un’equiparazione al crimine di una condotta penalmente irrilevante che, pur non disciplinata attraverso gli stessi dispositivi utilizzati per «la donna delinquente», va comunque criminalizzata con altri mezzi” (A. Simone, 2017, p. 392). È interessante considerare che tale “criminalizzazione senza crimine” veniva generalmente applicata alle corrigende internate in Istituto, che per la maggior parte non avevano commesso alcun reato<sup>477</sup>, ma che erano comunque *punite* con la segregazione e sottoposte a una rigorosa disciplina, per avere tenuto condotte non penalmente rilevanti, ma comunque riprovate dalla società.

Alcune ragazze venivano internate al Buon Pastore avendo già esercitato il mestiere di prostituta, come la minorenni Regina B. L’internamento della giovane era stato richiesto dal Presidente del Tribunale, il quale aveva sostenuto che “essa si prostituisce, con scandalo anche di una minore sorella, d’onde la necessità e la urgenza del ricovero”. La prostituzione della minore non era solo considerata la prova del *traviamento* della ragazza, ma era anche ritenuta un rischio di potenziale traviamento per altre minori<sup>478</sup>. Interessante notare che il Presidente del Tribunale era intenzionato a richiedere l’internamento nel caso di specie anche se la ragazza era affetta da epilessia, senza che vi fosse il requisito della *sana costituzione fisica*, previsto per l’ingresso in Istituto<sup>479</sup>. Per tale ragione, il Presidente ha domandato al Consiglio di direzione se in precedenza l’Istituto avesse accettato altre ragazze in tali condizioni di salute, al fine di “compiere il dovere di riparare al doloroso stato di cose sovraesposto”. Anche nel caso della minorenni Francesca C. l’esercizio della prostituzione era stato ritenuto un motivo valido per domandare all’Istituto di fare un’eccezione rispetto ai requisiti richiesti per l’ingresso. In questo caso si trattava di una donna maggiore di anni 21, il cui internamento era stato richiesto dal Sindaco del paese di origine della ragazza e dai parenti della medesima dopo averla “ammonita più volte a tenere regolare condotta e di non più darsi alla prostituzione clandestina”. Nonostante i genitori fossero nullatenenti,

---

<sup>476</sup>Sui sostitutivi penali in generale Lombroso e Ferrero, nel testo del 1893 a p. 573, richiamano il testo di Ferri *Sociologia criminale*, anch’esso del 1893. Ferri si era occupato dei sostitutivi penali anche in un testo del 1880, intitolato proprio *Dei sostitutivi penali*.

<sup>477</sup> Salvo i casi particolari previsti dagli articoli 53 e 54 prima alinea del codice penale del 1889, di cui si è detto.

<sup>478</sup>Tribunale Civile e Penale di Torino, 24 aprile 1898, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

<sup>479</sup>Dall’art. 23 dello Statuto organico del 1870.

essi sarebbero stati disposti a pagare una minima retta per il ricovero della figlia “e ciò lo [avrebbero fatto] più volentieri, per non vedere la loro parente iscritta tra le prostitute”<sup>480</sup>. Il Sindaco che ha domandato l'internamento sapeva che la ragazza era più vecchia di quanto era consentito dallo Statuto del 1870. Tuttavia, il Sindaco ha chiesto di fare un'*eccezione*. Il Consiglio di Direzione ha risposto che, in considerazione dell'età della ragazza, non sarebbe stato opportuno accoglierla, per evitare la compresenza in Istituto di giovani di età molto diverse tra loro. Allo stesso tempo, l'Istituto si è reso disponibile ad accogliere la giovane nel caso in cui il Prefetto avesse insistito per l'internamento<sup>481</sup>. In questo senso, il superamento dei requisiti formalmente richiesti per l'ingresso delle internate in Istituto era talvolta promosso da alcune istituzioni (in questo caso il Sindaco o il Presidente del Tribunale).

Le ragazze venivano in alcuni casi avviate alla prostituzione da altri soggetti, ritenuti responsabili del traviamiento. Questo poteva avvenire nel caso in cui la famiglia di provenienza fosse *onorata*, come nel caso di una ragazza, di cui si dice che fosse figlia di laboriosi genitori, che era stata *traviata* da un individuo esterno alla famiglia. Dopo essere stata ricoverata al sifilicomio<sup>482</sup>, è stato asserito che la ragazza in questione si era *pentita* rientrando in famiglia e chiedendo essa stessa di fare ingresso al Buon Pastore per *emendarsi*<sup>483</sup>. In un altro caso riportato da Tancredi Frisetti nella relazione del 1896<sup>484</sup>, una giovane, Maria A., sarebbe stata indirizzata verso la prostituzione dalla stessa madre, dopo l'uscita dal Buon Pastore. Il condirettore Frisetti si sofferma sulle condizioni della madre, risposatasi dopo essere rimasta vedova del marito (che era

---

<sup>480</sup> Le liste di polizia per le prostitute erano finalizzate alla registrazione ufficiale delle donne che esercitavano la prostituzione: le donne potevano registrarsi spontaneamente – e la maggior parte delle prostitute iscritte lo erano su iscrizione volontaria – oppure potevano essere registrate d'ufficio dalla polizia. Le minorenni non potevano essere iscritte al registro, ma le forze di polizia sono state talvolta accusate di aver iscritto minorenni cambiando loro l'età sul registro. L'iscrizione “rendeva pubblico uno status che molte non consideravano fondamentale per la loro identità, ma da cui diventava oltremodo difficile liberarsi” (M. Gibson, 1995, pp. 168 e ss.).

<sup>481</sup> R. Prefettura della Provincia di Torino, 7 novembre 1887, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150. Purtroppo, dai documenti disponibili in archivio non è possibile capire se la giovane sia stata ammessa in Istituto o meno.

<sup>482</sup> Il sifilicomio, anche chiamato ospedale celtico, di Torino era stato stabilito nei locali dell'Ergastolo nel 1836, insieme al Correzionale delle prostitute; sul punto si v. lo scritto di Giovenale Vegezzi del 1838, Cenni intorno al correzionale delle prostitute ed all'ospizio celtico eretti con R. patenti del 28 maggio 1836 nell'edificio dell'ergastolo presso Torino.

<sup>483</sup> Provincia di Cuneo. Sotto-prefettura della Provincia di Saluzzo, 12 aprile 1882, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>484</sup> Nella relazione del 1896, il Condirettore Frisetti si è soffermato sulle vicende di alcune giovani corrigende per sottolineare aspetti problematici o funzionali relativi alla sezione, motivando tale attenzione alla casistica con la propria passata collaborazione con Cesare Lombroso (il quale gli “insegnò a corroborare la teoria colla dimostrazione di esempi pratici”), su cui si tornerà nel paragrafo 3.6., Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 23 e ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

anche il padre della ragazza), lasciando intendere che le seconde nozze della donna abbiano spinto quest'ultima, per lungo tempo, a dimenticare l'esistenza della figlia, ricoverata presso il Buon Pastore da alcuni anni. Al compimento del diciassettesimo anno di età della giovane, Frisetti sottolinea come la madre, "ricordandosi della figlia", abbia ottenuto la liberazione della medesima dall'Istituto con grande insistenza<sup>485</sup>. L'operato della madre, secondo il Condirettore, è stato causa del comportamento della figlia, la quale, ad un paio di settimane dall'uscita dell'Istituto, sarebbe stata non solo avviata alla prostituzione, ma anche coinvolta in un processo per ferimento. In Istituto non bisognava quindi solo rieducare le giovani prostitute, ma anche preservare a tutti i costi le ragazze ritenute a rischio di intraprendere la strada che va "ad aumentare il numero di quelle disgraziate che la società ripudia", come è stato affermato nel caso di una ragazza orfana di padre, con la madre ricoverata in Manicomio. Ospitata per un periodo da uno zio materno, per la giovane è stato richiesto l'internamento presso l'Istituto del Buon Pastore. La condizione di orfana non è stata comunque l'unico elemento che ha portato all'internamento la ragazza, dato che è stato specificato che essa "ha tendenze non troppo consone al buon costume"<sup>486</sup>. La commistione dei due elementi – essere orfana e tenere una condotta non conforme al buon costume – ricorre anche in altri casi, come in quello di una ragazza molto giovane espulsa da una Casa della Provvidenza di Santa Margherita Ligure "per la sua deplorable condotta". Si trattava di "una giovinetta orfana, della quale non si conoscono parenti che di lei possano interessarsi, e per di più di un carattere eccessivamente vivace", di cui si è richiesto l'internamento al Buon Pastore, con la motivazione per cui sarebbe ancora possibile indirizzarla al bene<sup>487</sup>. In questo caso, la motivazione alla base dell'internamento non era il *traviamento* della ragazza, ma la mera possibilità del traviamento, che le autorità avevano intravisto nella sua vivacità. Lo stesso nel caso, riportato da Tancredi Frisetti, di Amalia D.C., proveniente da una onesta famiglia di militari, ma rimasta orfana, sedotta da un amante. La ragazza era stata fatta internare

---

<sup>485</sup> Il Condirettore sottolinea come l'Istituto avesse dato parere sfavorevole al rilascio della ragazza, poiché la madre non avrebbe avuto sufficienti mezzi di sussistenza "tranne quelli che da alcune sue manifestazioni, lasciano capire abbia ella intenzione di trarre da fonte meno che onesta, approfittando della figlia". Tuttavia, sottolinea che la giovane è stata rilasciata poiché la madre avrebbe "tormentato tutte le Autorità" arrivando "a ricorrere sino alla Maestà del Principe", Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, p. 25 e ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

<sup>486</sup> Provincia di Cuneo, Circondario d'Alba, 25 ottobre 1888, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>487</sup> Città di Sestri Levante. Provincia di Genova, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

presso il Buon Pastore da un tutore. In Istituto la ragazza aveva tenuto per un certo periodo un comportamento ribelle, ma, dopo aver cercato di ferire una assistente con un coltello – avendole provocato tagli lievi – ed essere stata *perdonata* dalla medesima, aveva promesso di correggere il proprio comportamento<sup>488</sup>. In questo episodio si intravede ancora una volta il carattere persuasivo e non esplicitamente violento delle sanzioni inflitte al Buon Pastore. Questo atteggiamento era orientato a stimolare nelle internate un'obbedienza *spontanea*, riformando la loro *anima*, per parafrasare Foucault<sup>489</sup>.

In alcuni casi era sufficiente il fatto di essere priva di uno dei due genitori per essere accolte nell'Istituto. Il 3 maggio 1888 è stato richiesto il ricovero di una ragazza, priva di madre, il cui padre non si stava occupando della condotta della figlia<sup>490</sup>. Nello stesso senso, era stato domandato l'internamento di una “giovinezza di civil condizione, abbandonata dalla madre ed orfana di un ufficiale”, non traviata, bensì accolta per ragioni di beneficenza<sup>491</sup>.

Molteplici elementi ricorrevano nella storia della minorenne Marta L., di cui è stato richiesto l'internamento dalla Prefettura di Porto Maurizio. La ragazza era infatti orfana della madre, viveva con il patrigno, Camillo F., e da quindici giorni era fuggita dalla casa del patrigno quando è stata ritrovata presso un postribolo a Porto Maurizio. Interessanti, a questo proposito, sono le considerazioni del Prefetto in merito alla fuga della ragazza dalla casa del patrigno:

essa asserisce, il di lei patrigno, [F.C.], aveva più volte attentato al suo onore, cercando anche di farla prostituire con un vecchio americano in Nizza. Nonostante le raccomandazioni fatte la Marta si rifiutò di raggiungere il patrigno. Ragioni di umanità e di morale mi indussero a non lasciar più oltre la giovinetta fra gli artigiani di detta [P.], vecchia prostituta mantenuta del [patrigno], dal quale era fuggita assieme alla [ragazza], e la tenutaria del postribolo<sup>492</sup>.

Ancora una volta sembra che il tentativo di violenza da parte del patrigno, oltre all'assenza della madre e alla frequentazione con donne che esercitano o hanno esercitato la prostituzione, sia stato considerato dalle autorità un elemento che avrebbe favorito il traviamiento della ragazza, secondo una concezione della violenza subita che

---

<sup>488</sup> Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 23 e ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

<sup>489</sup> Per quanto non sembra che nell'istituzione venisse adottato un modello di controllo di tipo panottico.

<sup>490</sup> R. Prefettura della Provincia di Torino, 3 maggio 1888, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

<sup>491</sup> R. Prefettura della Provincia di Torino, 7 giugno 1887, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>492</sup> Prefettura di Porto San Maurizio. Ufficio Provinciale di Pubblica Sicurezza, 11 aprile 1897, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

univa vittimizzazione e colpevolizzazione della vittima<sup>493</sup>, alla quale era stato comunque più volte proposto di fare ritorno nella casa del patrigno<sup>494</sup>. Tale senso assumono le parole utilizzate dal Prefetto, secondo cui la minorenni, “abbandonata, di certo andrebbe in rovina”, proponendo di riaccompagnarla a Torino, eventualmente presso il Buon Pastore, nel caso in cui non fosse stato possibile affidare la ragazza “a qualche famiglia buona”<sup>495</sup>.

L’esercizio vero e proprio della prostituzione non era richiesto per ritenere una minorenni *traviata*: le ragazze potevano essere internate per correzione anche in seguito a comportamenti non conformi al modello di femminilità docile e virginale richiesto alle giovani all’epoca. Così è avvenuto nel caso di una giovane nei cui confronti i genitori, “Nonostante le amorevoli ammonizioni, ed i severi e rigorosi castighi”, non riuscivano a “farle seguire la via dell’onestà”, e il cui ricovero era stato richiesto, per conto dei genitori stessi, dal Sindaco del paese di origine della ragazza<sup>496</sup>.

Particolarmente rilevante in molte situazioni è il rapporto tra le giovani e le proprie madri. La madre di qualche ragazza veniva ritenuta onesta dalle autorità coinvolte nell’internamento: in questi casi il conflitto con la madre viene identificato con il traviamiento per la ragazza; allo stesso tempo, la riappacificazione con la madre viene considerata segno del ravvedimento dell’internata. Ciò sembra essere avvenuto nel caso di Margherita C., “figlia di un’onesta lavandaia”, “avviata al male” su cattivo consiglio di alcune amiche. Coinvolta in un processo per omicidio, la giovane è stata assolta e ha trascorso un periodo presso il Buon Pastore. Uscita dall’Istituto all’età di diciotto anni, ha preso a lavorare con la madre e, in proposito, Frisetti evidenzia come le notizie sul suo conto lasciassero sperare in una sua buona condotta. In conflitto con la propria madre era anche Teresa F., figlia di commercianti, che rubava nel negozio dei propri

---

<sup>493</sup> La categoria di “vittima” deve comunque essere problematizzata: la sociologia giuridica, anche di stampo femminista, ha infatti evidenziato come tale categoria, nella società contemporanea, sia stata utilizzata per giustificare politiche di *decoro* urbano, sicurezza urbana e criminalizzazione che, in nome della “protezione” delle donne perbene”, separa le condotte di queste ultime da quelle delle “donne permale”, disciplinando i comportamenti delle donne e mantenendole in una posizione subordinata (V. Verdolini, 2019). Sulla questione si v. anche T. Pitch (1989). Sulla “retorica della vittimizzazione” (C. Sarzotti, 2010, p. 227) nella società contemporanea si v. G. Erner (2006).

<sup>494</sup> Peraltro, la Prefettura ha apertamente stigmatizzato la frequentazione tra la giovane Marta e la prostituta mantenuta dal patrigno, anche se entrambe erano fuggite da quest’ultimo. Non è dato sapere se la prostituta fuggita con Marta fosse stata anch’essa in qualche modo *vittima* dei comportamenti di F.C. o meno, ma è interessante considerare che la medesima non era comunque percepita come vittima da parte delle autorità dell’epoca.

<sup>495</sup> Eventualità peraltro non remota, in considerazione delle capacità individuali della giovane, la quale conosceva “molto bene il francese e un poco il tedesco”, Prefettura di Porto San Maurizio. Ufficio Provinciale di Pubblica Sicurezza, 11 aprile 1897, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

<sup>496</sup> Comune di Mango, 1884, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.



genitori e trascorreva la notte fuori casa. Dopo due anni in Istituto si sarebbe riconciliata con la madre e, secondo il Condirettore Frisetti, sarebbe rientrata in famiglia “migliorata e corretta”<sup>497</sup>.

Molteplici sono poi i documenti da cui emerge una colpevolizzazione delle madri per le condotte delle figlie, da parte delle autorità e istituzioni coinvolte. Vi erano situazioni in cui si riteneva che la *colpa* del traviamiento fosse da attribuire ad entrambi i genitori, come nel caso di una bambina di otto anni che, secondo il parroco di San Salvatore di Vercelli, necessitava assolutamente dell'internamento presso un istituto a causa delle condizioni della sua famiglia. Secondo il parroco, l'esempio dei genitori avrebbe presto condotto la bambina al vizio e al disonore, probabilmente nei primi anni della sua gioventù<sup>498</sup>. La madre della bambina aveva assentito all'internamento. Il Presidente del Buon Pastore aveva allora richiesto non solo la lettera di accettazione della madre e gli altri documenti necessari all'ingresso in base alle norme statutarie e regolamentari, ma anche l'assicurazione che la bambina fosse “ancora di buoni costumi e di carattere docile”, in modo da poterla ammettere nella classe delle preservate. Nella concezione della Direzione dell'Istituto la condotta dei genitori sarebbe stata la principale responsabile del traviamiento della giovane<sup>499</sup>, nonostante la sua età, tanto da dover “essere certi che non si ha pericolo a metterla in compagnia di buone fanciulle”, quali erano quelle della classe di preservazione. L'età è stata comunque presa in considerazione dalla Direzione dell'Istituto, che ha affermato che, qualora la bambina non avesse potuto – perché non ritenuta di buoni costumi o sufficientemente docile – essere ammessa alla sezione delle preservate, sarebbe stato meglio affidarla ad un altro istituto. Essendo ancora molto piccola, infatti, la bambina in questione avrebbe potuto, a parere del Consiglio direttivo, non trovare giovamento nella commistione con le altre penitenti/corrigende dato che queste ultime erano, in generale, più grandi di età<sup>500</sup>.

Anche Giovanna A., di anni 13, coinvolta in un processo per furto, era la figlia di genitori ritenuti poco raccomandabili dal Condirettore. Frisetti ha descritto la ragazza come “figlia di uno spazzino e di una donna poco lodevole”. In queste parole, che sembrano associare la modesta occupazione del padre alla condotta moralmente riprovevole della madre, risuona l'associazione tra classi lavoratrici e classi pericolose,

---

<sup>497</sup>Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 23 e ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

<sup>498</sup>Parrocchia di San Salvatore. Vercelli, 22 settembre 1887, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

<sup>499</sup> Peraltro, si tratta di una mera previsione sulla vita futura della bambina.

<sup>500</sup> L'art. 23 dello Statuto organico del 1870 prevedeva comunque per l'ingresso in Istituto l'età minima di anni 10.

spesso praticata dalle classi agiate della società del XIX secolo (L. Chevallier, 1976). La figlia era una piccola mendicante, che vendeva fiori o cerini per conto dei genitori. Giudicata colpevole di furto, è stata internata al Buon Pastore al fine di ricevere un “miglioramento fisico e morale”. Secondo Frisetti, a più riprese i genitori ne avevano richiesto il rilascio. Il Condirettore ha considerato che, qualora la giovane fosse stata dimessa dall’Istituto e rientrata in famiglia, la sua riabilitazione sarebbe fallita<sup>501</sup>.

Spesso, tuttavia, come si è anticipato, la *colpa* della condizione delle figlie è stata attribuita esclusivamente alle madri. Il Condirettore Frisetti si è soffermato in particolar modo sul caso delle sorelle B., provenienti da una famiglia agiata, per sottolineare come, dal suo punto di vista, il trattamento in Istituto abbia influito sul loro comportamento, piegando il loro temperamento ribelle<sup>502</sup>. Frisetti ha associato i loro comportamenti traviati a due elementi: la morte del padre – facendo emergere ancora una volta la rilevanza della condizione di orfana<sup>503</sup> ai fini dell’ingresso in Istituto – e la *timidezza* di carattere attribuita alla madre. Nel caso di specie, la madre viene descritta dal Condirettore come “onesta”, ma incapace di frenare le intemperanze delle figlie, le quali, dopo essere rimaste orfane di padre, avevano iniziato “a ribellarsi alla autorità materna pretendendo di emanciparsi ed essere indipendenti”. Il rifiuto di sottomettersi all’autorità materna, unito allo sviluppo di “amicizie e relazioni non confacenti col loro stato, e poco rassicuranti pel loro avvenire”, aveva condotto le due sorelle all’internamento in Istituto, nel quale, dopo un periodo di ribellione, esse si sono dimostrate, secondo Frisetti, “uno dei migliori casi di ottenuta correzione”.

In altre situazioni, Frisetti non ha attribuito alla madre una responsabilità indiretta, dovuta ad un mancato controllo, ritenendola direttamente colpevole del traviamiento della figlia. Così nella vicenda di Pierina B., giovane di 18 anni, “figlia di padre onesto e rispettato commerciante”, “ricoverata al Buon Pastore perché fuggita dalla casa paterna e datasi a vita non regolare”, che viene descritta come una ragazza con “un carattere protervo, una notevole degenerazione morale”. Il Condirettore si è domandato il motivo del traviamiento, poiché a suo avviso la ragazza sarebbe nata e cresciuta per

---

<sup>501</sup>Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 23 e ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell’Istituto, mazzo n. 3.

<sup>502</sup> Sulla linea di quanto avviene nelle istituzioni totali secondo E. Goffman (2010, p 89): dopo un periodo trascorso nell’istituzione la “linea intransigente” degli internati tendenzialmente viene abbandonata.

<sup>503</sup> Le ragazze orfane in Istituto – in alcuni casi di un solo genitore, in altri di entrambi – o figlie di genitori – uno o entrambi – ignoti erano molte: da un registro in cui sono state iscritte le corrigende internate tra il 1892 e il 1900 emerge che il numero delle orfane o abbandonate corrispondeva a circa 250 ragazze sulle circa 500 presenti nel registro. L’incertezza del dato preciso è da ascrivere alla difficile leggibilità di alcune diciture scritte a mano, Registro 1° luglio 1892, ASTo, Istituto Buon Pastore, Registro delle ricoverate, mazzo n. 85.

molti anni in un “ambiente sano”. Tuttavia, la madre della giovane “da qualche anno, [era] fuggita dal tetto coniugale, abbandonando il marito e i figli per darsi in braccio ad un amante”. Secondo Frisetti, la madre avrebbe istigato “la figlia alla fuga, suggerendole anche di rubare al padre per consegnare il danaro al proprio ganzo di cui facilita la relazione colla figlia all’insaputa del padre”. Dunque, la madre non solo avrebbe tenuto una condotta moralmente riprovevole per se stessa dando il cattivo esempio alla figlia, ma avrebbe spinto la figlia a mettere in pratica una condotta analoga<sup>504</sup>. In alcuni casi le madri erano ritenute pericolose perché favorivano i rapporti delle figlie con altre persone, a loro volta ritenute potenzialmente pericolose, anche dopo l’ingresso in Istituto. Ciò sarebbe avvenuto nel caso di Esterina G., giovane ragazza la cui madre era stata diffidata dalla Questura di Torino “a non turbare in alcun modo la tranquillità della figlia”. In seguito a tale richiesta, la madre “ha dato formale promessa che non condurrà più persone estranee alla famiglia in codesto Pio Istituto per avere colloqui con la figlia”. In questo caso, la madre avrebbe tentato di favorire colloqui, evidentemente giudicati dalla Questura non appropriati, della figlia con altre persone<sup>505</sup>.

Nel caso della giovane Graziella P., invece, il condirettore Frisetti evidenzia la cattiva influenza della madre dopo l’uscita dall’Istituto: quando la ragazza ha compiuto 18 anni, la madre ne ha ottenuto la liberazione e, nonostante agli occhi della Direzione la donna apparisse onesta, sembra che, dopo l’uscita della figlia dall’Istituto, abbia avviato quest’ultima “non solo al mal costume ma al delitto”. Secondo Frisetti, la madre di questa ragazza “dà un esempio tipico della influenza delle tristi madri sulla condizione morale delle figlie”, proprio come a voler affermare che *le colpe delle madri ricadono sulle figlie*<sup>506</sup>. In queste parole si può intravedere il fenomeno del *mother blaming* (V. Reimer, S. Sahagian, 2015), che si sostanzia nella colpevolizzazione delle madri per ciò che viene percepito come sbagliato nella vita dei figli, che è stato ampiamente studiato

---

<sup>504</sup> Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 23 e ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell’Istituto, mazzo n. 3.

<sup>505</sup> Regia Questura di Torino, 28 ottobre 1904, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150. Diversamente, nel caso di un’altra ragazza, la madre, dopo aver consentito più volte ad un maestro di musica di ritirare la figlia minorenni presso l’Istituto e di tenerla con sé per una giornata, non ha più fornito il permesso, ponendo fine alle visite, Questore di Torino, 3 agosto 1888, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>506</sup> Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 23 e ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell’Istituto, mazzo n. 3.

dalla critica femminista<sup>507</sup>. Alcune ragazze sono state internate proprio con lo scopo di essere allontanate dalle madri, come nel caso di Margherita Maria, internata su provvedimento del Tribunale, richiesto dallo zio paterno, il quale aveva domandato al giudice di non permettere alla madre della ragazza di comunicare con lei, poiché si era separata dal padre della giovane<sup>508</sup>. Sottrarsi alla sfera domestica significava mettere in atto un comportamento che era considerato moralmente riprovevole, esponendosi al rischio di non poter più vedere le proprie figlie.

Alcune situazioni sono state connotate da un conflitto tra l'Istituto e le madri di alcune giovani in merito all'uscita delle figlie dal Buon Pastore. Come si è visto nel capitolo precedente, infatti, molte erano le richieste di ritiro delle figlie dall'Istituto da parte dei genitori, talvolta anche poco tempo dopo l'inizio dell'internamento. In alcuni casi l'Istituto si è opposto alle richieste di ritiro delle madri, come nel caso di Celestina M., la cui madre è stata diffidata dalle autorità competenti a domandarne il ritiro – sia di sua iniziativa sia per mezzo del marito – poiché tale richiesta sarebbe stata strumentale all'impiego della figlia nel chiedere l'elemosina (attività in cui sembra che la figlia fosse stata coinvolta in passato). Nel caso di specie, la madre di Celestina era ritenuta particolarmente depravata poiché era anche una prostituta. Di lei è stato infatti riportato che era “inscritta fra le tollerate” e che, per tale motivo, avrebbe potuto trascinare le due figlie “sulla via della perdizione”<sup>509</sup>.

Un'altra madre aveva scritto una lettera all'Istituto nella quale aveva richiesto il rilascio della figlia, con la motivazione che né il proprio dovere né il proprio affetto materno le consentivano di lasciare la figlia in mano altrui, sottolineando che, se qualcuno l'avesse ostacolata nel *riavere con sé* la giovane, avrebbe fatto valere i propri diritti di madre<sup>510</sup>. Il Consiglio di Direzione aveva tuttavia risposto alla donna specificando che, essendo la ragazza stata consegnata all'Istituto da un sacerdote, il permesso di affidarla ad altre persone avrebbe dovuto essere richiesto al medesimo. Questo anche perché non era noto se la donna che aveva richiesto il ritiro fosse davvero la madre della ragazza. La Direzione aveva quindi considerato che, qualora il sacerdote responsabile avesse acconsentito, l'Istituto avrebbe consegnato la giovane alla donna senza alcuna

---

<sup>507</sup> Sulla colpevolizzazione delle madri per la delinquenza dei figli (nello specifico, delle figlie) nel XIX e XX secolo si v. M.E. Odem (1995), mentre per una ricerca sul medesimo fenomeno nella società contemporanea si v. J.T. Pickett (2017).

<sup>508</sup> Tribunale Civile e Correzionale di Torino, 1887, e allegati, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>509</sup> Lettere del Questore, 1° giugno 1889 e 14 settembre 1887, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>510</sup> Lettera, 6 maggio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

difficoltà<sup>511</sup>. Da tali considerazioni emerge anche il fatto che spesso la responsabilità per le giovani internate veniva assunta da soggetti altri rispetto alle famiglie o alle autorità statali e, come si vedrà *infra* nel prossimo capitolo, il sacerdote diveniva un agente della moralità pubblica, facendosi promotore dell'ingresso di giovani in Istituto.

Emerge inoltre da una certa permeabilità tra diversi istituti di assistenza o segregazione, che si esprimeva negli spostamenti delle internate da un'istituzione all'altra.

Alcune correggendo passavano infatti dall'Istituto del Buon Pastore ad altri istituti. Da un registro in cui sono presenti dati relativi alle correggendo tra il 1892 e il 1900 emerge come diverse ragazze, circa ventitré<sup>512</sup>, siano passate ad ospedali e ospizi esterni, la maggior parte delle quali (n. diciassette) sono state dichiarate *ivi defunte*, quindi morte negli ospedali di destinazione. Tre delle correggendo registrate sono inoltre passate “Al Manicomio”, due “al Riformatorio di Vigevano”, due “al Ricovero”, una alla “Maternità”<sup>513</sup>.

Per quanto concerne la fase successiva, il registro delle giornate di presenza delle minori in Istituto riporta i numeri delle correggendo entrate e uscite dall'Istituto mensilmente, evidenziando anche gli istituti di provenienza e di destinazione. Tra il 1900 e il 1910 vi sono stati venti ingressi di giovani correggendo provenienti da altri istituti, di cui quattordici “Ritornati dagli Ospizi esterni” e sei “Provenienti da altri Riformatori”. Per quanto riguarda il periodo 1911-1921, hanno fatto ingresso al Buon Pastore ventiquattro giovani provenienti da altri Istituti: nessuna è ritornata da Ospizi esterni, ventitré sono registrate come “Provenienti da altri Riformatori”, una è ritornata “dalle Carceri giudiziarie”. Per quanto riguarda il momento dell'uscita dall'Istituto, nel periodo 1900-1910 sono venticinque le giovani che risultano passate “agli Ospizi esterni”, cinque che sono state trasferite “ad altri Riformatori” e due passate “alle Carceri giudiziarie”, per un totale di trentadue ragazze. Nel periodo 1911-1921 tre correggendo sono passate “agli Ospizi esterni”, tre sono passate “alle carceri giudiziarie” e una è stata trasferita “ad altri Riformatori”, per un totale di sette giovani. Da queste movimentazioni emerge che alcune giovani ospiti del Buon Pastore erano effettivamente inserite in una *rete* – che è stata definita *arcipelago carcerario* (M. Foucault, 2014, pp. 328-330) o *carcerale*

---

<sup>511</sup> Lettera, 8 maggio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>512</sup> Alcune diciture contenute nel registro sono difficilmente leggibili, quindi il numero potrebbe essere leggermente maggiore.

<sup>513</sup> Senza la specificazione che sia poi rientrata in Istituto, come accaduto invece in un altro caso.

*network* (R.P. Dobash, R.E. Dobash, S. Gutteridge, 1986, p. 72)<sup>514</sup> – di istituzioni di assistenza e segregazione a cui si è fatto riferimento anche nei capitoli precedenti.

### 3.4. Le internate nella sezione corrigende tra il 1890 e il 1921: un po' di numeri

Nelle relazioni del 1896<sup>515</sup> e 1911<sup>516</sup> i condirettori Tancredi Frisetti e Pietro Bottino hanno riportato un aumento della presenza annuale delle corrigende nell'Istituto a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del XIX secolo, registrando i seguenti numeri:

Anno	N. Corrigende	di cui a carico dello Stato <sup>517</sup>	A carico dei parenti	A carico dell'Istituto
1886	70			
1887	65			
1888	145	70	5	70
1889	165	75	5	65
1890	197	114	16	67
1891	206	141	13	52
1892	224	168	9	47
1893	237	201	6	30
1894	244	199	6	39
1895	264	215	5	44
1896	233	203	5	25
1897	236	216	2	16
1898	249	225	5	19
1899	262	237	3	22


Di seguito, il grafico che riporta la serie storica delle corrigende presenti dal 1886 al 1889:

<sup>514</sup> Il lavoro di R.P. Dobash *et al.* Si è occupato nello specifico di internamento femminile. Sul caso di due donne – che, data l'età avanzata, erano probabilmente internate nella sezione alterate di mente – passate dal Buon Pastore al manicomio di Collegno si v. il testo di B. Bertolo (2021, pp. 101-103).

<sup>515</sup> Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 19-20, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

<sup>516</sup> Pietro Bottino, Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910, p. 28, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

<sup>517</sup> I dati delle corrigende a carico dello Stato, dei parenti e dell'Istituto sono stati registrati dal condirettore Frisetti e da Bottino solo a partire dal 1888.



La crescita annuale del numero delle corrigende ha visto un aumento significativo tra il 1887 e il 1888, quando la medesima sezione è cresciuta di 80 unità in un anno. Inoltre, il passaggio tra il 1886 e 1887 è stato l'unico, nell'arco di tempo considerato dal Condirettore, che ha visto una diminuzione, di cinque unità, del numero delle corrigende, fino al passaggio tra il 1895 e il 1896, in cui vi è stata una riduzione di 21 unità, che ha preceduto un nuovo aumento.

Per quanto riguarda il pagamento della retta, tra il 1889 e il 1890 il condirettore Frisetti ha registrato un aumento significativo delle corrigende a carico dello Stato e una riduzione del numero di quelle a carico dell'Istituto, fino ad arrivare ad un minimo di 16 corrigende a carico del Buon Pastore nel 1897, per poi vedere nuovamente un leggero aumento nei due anni successivi. Per quanto riguarda le corrigende a carico dei parenti, il dato medio corrisponde a circa 6,6 internate, con il numero massimo di 16 nel 1890 e minimo di 2 nel 1897.


Il numero totale delle corrigende ha poi visto una diminuzione nel corso del XX secolo, come si evince dai dati statistici raccolti dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle carceri e dei riformatori, tramite questionari annuali. Nella seguente tabella viene riportato il numero delle internate nella sezione nell'arco di tempo tra il 1900 e il 1921, registrato al 31 dicembre di ogni anno<sup>518</sup>.

Anno	N. corrigende	di cui a carico dello Stato	A carico (totale o parziale) della famiglia
1900	238	236	2
1901	253	250	3
1902	210	209	1

<sup>518</sup> Questionari statistici sul Buon Pastore dal 1900 al 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo 145.

1903	187	186	1
1904	184	183	1
1905	175	174	1
1906	170	167	3
1907	158	156	2
1908	152	149	3
1909	123	121	2
1910	139	138	1
1911	128	127	1
1912	124	122	2
1913	111	110	1
1914	111	110	1
1915	119	118	1
1916	123	122	1
1917	129	128	1
1918	119	118	1
1919	128	126	2
1920	118	116	2
1921	113	110	3

Di seguito, il grafico che riporta la serie storica delle corrigende presenti dal 1900 al 1921:



Nel 1900 le internate corrigende erano quindi 238, ma dalla tabella si evince una significativa diminuzione del numero della sezione già a partire dal 1902: se nel 1901 le internate nella sezione erano 253, nell'anno successivo erano 210, con una riduzione di più di quaranta unità, per poi scendere a 187 unità nell'anno successivo: dal 1903 in avanti, le corrigende non hanno più superato le 200 unità. Il numero delle corrigende è



ulteriormente diminuito, con una riduzione di circa 30 unità tra il 1908 e il 1909, per un totale di 123 corrigende. Se poi nel 1910 le internate della sezione erano 139, nel 1915 erano 119 e nel 1920 erano 118. Sulla diminuzione delle corrigende si è soffermato il condirettore Bottino nella relazione storico-amministrativa pubblicata nel 1911: il medesimo ha ricondotto tale fenomeno alla “esistenza di Riformatori governativi ai quali, di preferenza, il Ministro assegna le corrigende”<sup>519</sup>, senza tuttavia esplicitare gli istituti a cui si riferiva. La diminuzione del numero delle corrigende è stata anche rilevata dal Consiglio di direzione nella seduta del 1° giugno 1915, in cui la condirettrice Bianchi ha proposto, nel caso in cui la diminuzione si fosse protratta, di iniziare ad accogliere nell’Istituto “certe categorie di ammalati anche a pensioni modeste”<sup>520</sup>. Nella medesima seduta il Presidente ha riferito al Consiglio di direzione la volontà delle autorità statali di stipulare, in occasione del rinnovo della convenzione che prevedeva l’invio al Buon Pastore di corrigende a spese dello Stato, una convenzione che garantisse il pagamento della retta per un numero di 100 ricoverate, riducendo della metà il numero di 200 ricoverate precedentemente previsto, oltre ad una riduzione del sussidio da corrispondersi per ciascuna internata. Dopo un confronto con le autorità statali, la Direzione dell’Istituto ha ottenuto di mantenere il numero di 200 internate a spese dello Stato nella nuova convenzione<sup>521</sup>. Tuttavia, non si può escludere che la riduzione del numero di ricoverate avvenuta nel primo ventennio del XX secolo sia da ricondursi ad una volontà statale di inviare meno corrigende al Buon Pastore. Questa possibilità sembra intravedersi nelle parole del Presidente, che nella seduta del 15 giugno ha sollecitato il Consiglio a non *irrigidirsi* di fronte alla proposta di prevedere una convenzione con lo Stato per *sole* 100 ricoverate, per evitare “un rifiuto e anzi [...] una diminuzione dell’invio [...] delle ricoverate” in Istituto<sup>522</sup>.

Per quanto riguarda il numero delle internate a carico dello Stato e il numero delle internate a carico della famiglia (totalmente o parzialmente) anche dalla tabella di cui sopra si evince una quasi totalità di internate a carico del primo. Le internate a carico

---

<sup>519</sup> Pietro Bottino, Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910, p. 12, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

<sup>520</sup> Consiglio di Direzione, 1° giugno 1915, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo 9.

<sup>521</sup> Anche se non ha immediatamente ottenuto l’aumento della retta a spese dello Stato, ottenuta successivamente, come evidenziato nei seguenti verbali: Consiglio di Direzione, 20 novembre 1918, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo 9, Consiglio di Direzione, 18 novembre 1919, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo 9.

<sup>522</sup> Di tenore simile sono le parole della condirettrice Bianchi, quando ha manifestato il timore che “domandando troppo si ottenga poco, giacché già altra volta venne manifestata l’idea di mandare altrove le ricoverande”, Consiglio di Direzione, 1° giugno 1915, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo 9.

della famiglia – anche solo parzialmente – non hanno mai superato le tre unità al 31 dicembre di ogni anno dal 1900 al 1921, con una media annuale di circa 1,6. Si può quindi ipotizzare che l’apporto economico delle famiglie delle corrigende al mantenimento delle giovani internate al Buon Pastore fosse irrilevante. I dati che emergono dalla documentazione statistica non sono perfettamente sovrapponibili a quelli registrati dal condirettore Frisetti in relazione al periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo: nelle statistiche permane la preponderanza delle internate a carico dello Stato che il condirettore Frisetti aveva registrato a partire dal 1890, ma in esse viene meno il dato delle corrigende a carico dell’Istituto<sup>523</sup>. Vi erano comunque ancora corrigende a carico dell’Istituto anche ai primi del Novecento, come attestato dalla relazione del condirettore Bottino pubblicata nel 1911: nella relazione vengono riportati i numeri delle corrigende dal 1888 al 1910 in cui vengono indicati, oltre al totale delle corrigende contenuto anche nei questionari statistici del Ministero<sup>524</sup>, anche i dati delle corrigende “a carico dei parenti”<sup>525</sup> e di quelle “a carico dell’Istituto”. Il condirettore Bottino nella relazione sottolinea la diminuzione delle corrigende appartenenti a queste ultime due categorie, ipotizzando, con riferimento alle internate a carico dei parenti, “che la causa risieda nel desiderio di quei parenti di non sobbarcarsi ad alcuna spesa lasciando allo Stato la cura di provvedere al sostentamento della loro prole” e, in relazione a quelle a carico dell’Istituto, richiamando le “ristrettezze finanziarie in cui l’Istituto versa, per cui non si possono accogliere tutte le richieste”<sup>526</sup>.

I numeri delle corrigende al 31 dicembre suddivise per tipo di provvedimento di internamento ricevuto sono disponibili a partire dal 1900, come evidenziato nella tabella seguente<sup>527</sup>:

---

<sup>523</sup> Non è dato sapere se il motivo fosse da ricondursi all’assenza di corrigende a carico dell’Istituto o alla mancata rilevazione di questo dato da parte del Ministero dell’Interno nelle statistiche annuali.

<sup>524</sup> Tuttavia, nella relazione di Bottino, i numeri delle corrigende totali indicati nei questionari statistici corrispondono alla voce “a carico dello Stato” dal dato del 1900 a quello del 1908; per quanto riguarda il 1909, invece, il numero delle corrigende a carico dello Stato è 121 sia nel questionario statistico che nella relazione, mentre nel 1910 il dato della relazione non corrisponde al questionario statistico, anche se lo scarto non è molto elevato. Pietro Bottino, Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910, p. 28, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.


<sup>525</sup> Che si aggiungono rispetto alle corrigende indicate nei dati statistici come ricoverate a carico totale o parziale della famiglia, poiché dai numeri riportati nella relazione del 1911 sembra che queste ultime siano state fatte rientrare dal condirettore Bottino nelle ricoverate a carico dello Stato.

<sup>526</sup> Relazione Bottino, p. 13. Il dato medio delle corrigende a carico dell’Istituto tra il 1900 e il 1911, secondo quanto evidenziato dal Condirettore, corrisponde a 17 unità, con un numero massimo di 21 e un numero minimo di 21 unità.

<sup>527</sup> I dati sono tratti dai questionari statistici dal 1900 al 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo 145, e dalle giornate di presenza delle minori al 31 dicembre di ogni anno dal 1900 al 1921, Modello n. 92. Art. 76, lettera *b* del Regolamento generale, ASTo, Istituto Buon Pastore, Movimenti Mensili, mazzo 86.

Anno	Corrigende totali	di cui ex art. 222 c.c.	ex artt. 114 e 116 l. 6144/1889	ex artt. 53 e 54 c.p.
1900	238	186	49	3
1901	253	198	51	4
1902	210	166	38	6
1903	187	148	33	6
1904	184	154	25	5
1905	175	147	25	3
1906	170	140	27	3
1907	158	126	29	3
1908	152	127	24	1
1909	123	100	23	0
1910	139	112	25	2
1911	128	122	22	4
1912	124	93	27	4
1913	111	84	23	4
1914	111	84	23	4
1915	119	86	29	4
1916	123	68	45	10
1917	129	70	50	9
1918	119	62	50	7
1919	128	64	59	5
1920	118	59	55	4
1921	113	57	53	3

Di seguito, il grafico a colonne che indica le corrigende internate per tipo di provvedimento:



Un primo dato interessante riguarda proprio la motivazione alla base dell'internamento, che non comprende solo la correzione paterna e i provvedimenti in base alla legge di pubblica sicurezza – che sono stati espressamente previsti come motivi di internamento dallo Statuto del 1914<sup>528</sup> – ma anche gli artt. 53 e 54 del Codice penale del 1889. L'art. 53, nel prevedere la non imputabilità del minore di nove anni, stabiliva che il presidente del tribunale civile potesse, su richiesta del pubblico ministero, ordinare la reclusione del minore di nove anni, che avesse commesso un reato, “in un istituto di educazione e di correzione, per un tempo che non oltrepassi la maggiore età”. L'art. 54, prima alinea, prevedeva la non punibilità di “Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici” purché non avesse “agito con discernimento”. Qualora il fatto fosse stato punibile con l'ergastolo o la reclusione, o anche con la detenzione non inferiore ad un anno, il giudice avrebbe potuto ordinare l'internamento, come nel caso del minore di nove anni. Anche il regolamento per i riformatori governativi del 1907 aveva previsto, come si è osservato *supra*, che nei medesimi riformatori avrebbero potuto essere ricoverati minori ai sensi degli artt. 53 e 54 Codice penale<sup>529</sup>. Come si può evincere dalla tabella, le minori internate con questa motivazione erano comunque una minoranza, che non è mai andata oltre alle dieci unità (raggiunte nel 1916).

Come si evince dal grafico, dal 1900 al 1915 è evidente la maggiore presenza di internate in base a provvedimento di correzione paterna previsto dal Codice civile, mentre sono meno rappresentate le internate in base alla legge di pubblica sicurezza. Ad esempio, nel 1900 a fronte di un numero di 238 corrigende totali, erano 186 le internate per correzione paterna (il 78%) e 49 in base a provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza (21%)<sup>530</sup>. Dopo il 1915 le internate in base alla legge di pubblica sicurezza hanno visto un aumento proporzionato al numero – comunque non particolarmente elevato – delle internate totali. Ad esempio, nel 1920 i dati evidenziano una presenza totale di 118 corrigende, delle quali 59 risultano internate per correzione paterna (50%) e 55 in base a provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza (47%): le due categorie sono quasi ugualmente rappresentate in Istituto<sup>531</sup>.

---

<sup>528</sup> E che da tempo costituivano i due motivi di internamento nel riformatorio del Buon Pastore, come attestato dalla relazione del condirettore Frisetti del 1886.

<sup>529</sup> Precedentemente, la norma che prevedeva l'ingresso dei minori non imputabili o non punibili per avere agito senza discernimento nei riformatori era l'art. 12 del regolamento per le carceri giudiziarie del 1891, il cui comma 1 prevedeva che i minorenni menzionati agli artt. 53 e 54 c.p. dovessero essere internati negli “istituti di educazione e di correzione”.

<sup>530</sup> Le minori internate in base al Codice penale erano solo tre, pari all'1% del totale.

<sup>531</sup> Sono invece solo quattro le internate in base agli articoli del Codice penale (3%).

I dati statistici raccolti dal Ministero dell'Interno sono particolarmente interessanti anche per comprendere quali infrazioni disciplinari venivano commesse dalle internate e quali punizioni venivano inflitte dallo staff. Inoltre, è possibile ricostruire le punizioni e i premi previsti dalla regolamentazione e quelli effettivamente attribuiti.

Di seguito, due tabelle che ricostruiscono le infrazioni commesse dalle giovani corrigenze nel periodo dal 1900 al 1921, che hanno subito qualche variazione nelle modalità di registrazione nei fogli statistici nel passaggio dal 1903 al 1904<sup>532</sup>.

*Tabella infrazioni 1900-1903*

Anno	Infrazioni al silenzio	Disubbidienza	Abbandono del posto	Sciupio di effetti	Trascuranza dove ri di pulizia	Sottrazione/ possesso clandestino di oggetti	Insubordinazione/Ingiurie	Rifiuto del lavoro	Manca ze a scuola/in Cappella	Ma lattie simulate	Alterco coi compagni	Altre	Totale
1900	210	105	52	43	55	0	0	15	11	6	0	17	514
1901	165	90	55	60	70	25	5	30	28	18	15	50	611
1902	210	210	86	94	104	16	0	28	20	0	0	0	768
1903	187	134	82	0	116	0	0	10	20	0	0	0	549

*Tabella infrazioni 1904-1921<sup>533</sup>*


Anno	Disubbidienza o pigrizia	Sottrazione possesso clandestino di oggetti	Insubordinazione/Ingiurie	Rifiuto del lavoro	Gio co	Turpiloquio/ bestemmie	Atten tati al buon costume	Simulazione malattie	Alterco coi compagni	Evazioni	Altre	Totale
1904	374	47	8	0	0	31	13	0	26	1	200	700
1905	286	105	28	0	0	26	12	14	65	0	128	664
1906	373	84	13	0	0	22	0	3	48	2	114	659
1907	284	27	20	0	0	12	0	4	66	1	225	639
1909	85	5	10	58	0	0	0	10	23	2	48	241
1910	113	5	3	59	0	0	0	12	18	1	36	247
1911	183	12	3	46	0	0	0	17	25	0	19	305
1912	214	17	8	15	3	2	0	1	5	0	0	265
1913	183	20	5	6	0	1	0	2	7	0	0	224
1914	109	4	3	7	0	0	0	3	11	0	0	137
1915	138	7	4	9	0	0	0	5	23	0	0	186
1916	119	8	6	7	0	0	0	3	19	0	8	170
1917	136	7	5	7	0	0	0	4	18	0	3	180
1918	125	9	3	7	0	0	0	6	9	0	6	165
1919	130	12	5	6	0	0	0	6	20	1	10	190
1920	129	11	8	5	0	0	0	6	18	0	12	189

<sup>532</sup> Diversificare le tabelle ha consentito alla sottoscritta di riportare le ricompense registrate annualmente nel modo più fedele possibile ai documenti d'archivio.

<sup>533</sup> Non è presente in archivio il questionario statistico del 1908, quindi non è stato possibile rilevare i dati delle infrazioni-punizioni-ricompense per quell'anno.

1921	126	11	7	9	0	0	0	6	21	0	9	189
------	-----	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	-----

Di seguito, la serie storica del totale annuale delle infrazioni registrate dal 1900 al 1921:



Dai dati emerge innanzitutto una tendenza alla diminuzione delle infrazioni registrate nel periodo considerato; nei primi anni del Novecento, fino al 1907, le infrazioni hanno sempre superato le cinquecento (e quasi sempre le seicento) unità, mentre soprattutto dal 1914 al 1921 le infrazioni non hanno raggiunto le duecento unità.

Nella tabella che riporta i dati dal 1900 al 1903, per ragioni di spazio, sono state escluse le infrazioni che non sono mai state registrate ai danni delle internate. Infatti, nel periodo citato, i questionari statistici riportavano anche, come possibili infrazioni, la corrispondenza clandestina, il gioco, il turpiloquio e le bestemmie, gli attentati al buon costume, le evasioni. Tutte queste infrazioni sono rimaste, tra il 1900 e il 1903, a zero unità. Sempre con riferimento alla prima tabella, le infrazioni più rappresentate sono quelle al silenzio e all'ubbidienza, ma ci sono anche molteplici infrazioni che consistono in mancanze nei propri doveri di pulizia, nell'abbandono del posto assegnato e nella rovina di oggetti. La configurazione di questi comportamenti come infrazioni – e il fatto che proprio queste infrazioni, tra le tante previste, venissero maggiormente contestate – contribuisce a delineare un modello di internata ubbidiente, silenziosa, pulita e posata, costruito anche dalle norme dell'Istituto, specialmente dalle Costituzioni delle suore del Buon Pastore di cui si è detto *supra*, nel secondo capitolo.

Anche con riferimento alla seconda tabella si può notare che le infrazioni maggiormente contestate alle internate sono state quelle relative alla voce “Disubbidienza e pigrizia”, in linea con il modello, storicamente proposto dalle case di correzione, basato

sull'obbedienza e la produttività<sup>534</sup>. Anzi, il fatto che questi due elementi siano stati riuniti dal 1904 in un'unica infrazione lascia intendere che essi fossero in qualche modo considerati *inscindibili*: la pigrizia consisteva in una disubbidienza agli obblighi imposti dallo staff e dai regolamenti. In questo senso, come si è visto nel primo capitolo, per secoli è stata diffusa la convinzione che l'ozio conducesse alla disobbedienza. Allo stesso tempo, l'obbedienza era uno strumento utilizzato nelle istituzioni totali dallo staff per stimolare gli internati alla produttività.

A parte i primi anni, non sono state molte in generale le infrazioni consistenti nella sottrazione clandestina di oggetti. Alcune infrazioni, non molte, consistono negli alterchi con le compagne, che ancora una volta richiamano un modello di femminilità mansueta, che veniva stigmatizzata quando esprimeva le proprie emozioni. Poche, inoltre, le infrazioni per insubordinazione e ingiurie ai superiori, per il turpiloquio e le bestemmie, per le simulazioni di malattie. Interessante poi notare come in una istituzione totale come il Buon Pastore, che spesso accoglieva giovani ragazze che erano state dedite alla prostituzione o a comportamenti ritenuti moralmente riprovevoli, negli anni considerati non siano state rilevate molte infrazioni relative agli "Attentati al buon costume". Infine, è interessante evidenziare che nei questionari considerati non è specificato quali comportamenti corrispondano alle "Altre [infrazioni] diverse", lasciando intendere una certa discrezionalità dello staff nel qualificare i comportamenti come *infrazioni*.

Sono state contestate solo tre infrazioni per il gioco (nel 1912). In alcuni casi le internate hanno messo in atto delle *evasioni* dall'Istituto, registrate nel 1904 (n. 1), nel 1906 (n. 2), nel 1907 (n. 1), nel 1909 (n. 2), nel 1910 (n. 1), nel 1919 (n. 1)<sup>535</sup>.

Per quanto riguarda le punizioni, di seguito si riportano le tabelle di quelle registrate nel periodo dal 1900 al 1921, distinte tra il periodo dal 1900 al 1905 e quello tra il 1906 e il 1921, perché nel 1906 i tipi di punizioni registrate sono mutati leggermente.

*Tabella punizioni 1900-1905*

Anno	Ammonizioni	Privazione ricreazione/passeggio	Privazione di parte del vitto	Cella semplice	Pane e acqua	Perdita punti di merito	Retrocessione di classe	Totale
1900	55	23	0	18	0	129	0	225
1901	70	32	0	15	0	54	30	201
1902	71	35	0	14	0	105	0	225
1903	220	30	0	20	0	110	0	380
1904	391	9	12	6	0	282	0	700

<sup>534</sup> Ci si è soffermati sul punto nel primo capitolo, soprattutto nell'ambito dei paragrafi 1.1. e 1.2.


<sup>535</sup> Sul tema delle evasioni si tornerà *infra* nel prossimo capitolo, paragrafo 4.3.

1905	396	10	2	8	0	248	0	664
------	-----	----	---	---	---	-----	---	-----

### Tabella punizioni 1906-1921

Anno	Rimprovero semplice	Esclusione dalla ricreazione	Sospensione passeggiate	Isolamento temporaneo	Rimprovero davanti alla squadra	Cella semplice	Ammonizione in presenza della compagnia	Cella di rigore	Espulsione/rifortorio di rigore	Totale
1906	390	28	0	16	0	22	203	0	0	659
1907	337	0	0	0	0	15	287	0	0	639
1909	84	26	0	10	8	6	2	0	0	136
1910	187	24	16	15	5	13	2	0	0	262
1911	226	27	5	25	6	8	6	0	0	303
1912	216	17	8	15	2	5	1	1	0	265
1913	171	14	5	19	1	5	3	0	0	218
1914	84	25	3	11	7	0	7	0	0	137
1915	118	27	7	21	6	0	7	0	0	186
1916	111	17	12	16	9	0	5	0	0	170
1917	140	14	15	10	1	0	0	0	0	180
1918	133	7	7	10	6	0	2	0	0	165
1919	147	18	5	14	5	0	1	0	0	190
1920	142	21	12	11	0	2	1	0	0	189
1921	145	20	7	12	3	0	2	0	0	189

Di seguito, anche il grafico con la serie storica delle punizioni annuali registrate nel medesimo periodo:



In generale, si può notare che le punizioni, come le infrazioni, abbiano avuto la tendenza a diminuire nel corso del tempo. È interessante peraltro confrontare le infrazioni commesse con le punizioni inflitte annualmente:



Anno	Infrazioni	Punizioni
1900	514	225
1901	611	201
1902	768	225
1903	549	380
1904	700	700
1905	664	664
1906	659	659
1907	639	639
1909	241	136
1910	247	262
1911	305	303
1912	265	265
1913	224	218
1914	137	137
1915	186	186
1916	170	170
1917	180	180
1918	165	165
1919	190	190
1920	189	189
1921	189	189

Si può vedere come non sempre ad una infrazione commessa sia corrisposta una punizione: dal 1900 al 1903 le punizioni inflitte sono state molte meno delle infrazioni commesse. Ad esempio, a fronte delle 566 infrazioni registrate nel 1900, le punizioni sono state inflitte per il 40% circa delle infrazioni<sup>536</sup>. Dal 1905 in avanti – tranne che nel 1909<sup>537</sup> – le punizioni hanno più o meno corrisposto alle infrazioni commesse, in alcuni anni con uno scarto di qualche unità<sup>538</sup>.

A partire dal 1906 le punizioni disciplinari che emergono dai questionari statistici risultano diverse dalle precedenti – anche se tendenzialmente sovrapponibili nella sostanza – e corrispondono alle punizioni previste nel regolamento per i riformatori governativi n. 606/1907<sup>539</sup>. Il regolamento fornisce preziose informazioni sul contenuto delle punizioni. Per quanto riguarda la punizione del “Rimprovero semplice”, questa veniva attribuita per “lievi trasgressioni” e consisteva nell’ascoltare il rimprovero in un

<sup>536</sup> Inoltre, occorre precisare che dalle statistiche non emerge quali punizioni siano state inflitte per le singole infrazioni.

<sup>537</sup> Anno in cui lo scarto corrisponde a poco meno di un centinaio di unità.

<sup>538</sup> Nel 1910, nel 1911 e nel 1913.

<sup>539</sup> Il questionario è mutato già dal 1906 probabilmente perché è stato inviato dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 606/1907, con nota del 15 dicembre 1907 avente ad oggetto “Statistica per gli anni 1906-1907”, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo 145.

ufficio, davanti all'“istitutore della [...] squadra” (art. 138 R.D. 606/1907)<sup>540</sup>. L'“Esclusione dalla ricreazione”, veniva inflitta per “mancanze non gravi”<sup>541</sup> e consisteva nel rimanere “Durante il tempo della ricreazione [...] nella stanza dello studio camerale od in altro luogo, soggetti alla vigilanza di un istitutore” (art. 139 R.D. 606/1907). La “Sospensione dalle passeggiate”, si applicava agli allievi che *avessero abusato* del beneficio delle passeggiate, tenendo “fuori dell'istituto contegno scorretto”<sup>542</sup> (art. 140 R.D. 606/1907). L'“Isolamento temporaneo dai compagni” si infliggeva ai giovani che avessero commesso infrazioni disciplinare non gravi, specialmente nei rapporti con i compagni, con la conseguenza che fosse necessario allontanarli “per sopire ire pericolose ed evitare inconvenienti e disordini”<sup>543</sup> (art. 141, comma 1 R.D. 606/1907). Il “Rimprovero al cospetto della squadra” era finalizzato a stimolare nei giovani internati nei riformatori “l'impressione salutare derivante dalla sensibilità dell'offesa all'amor proprio nel subire l'umiliazione alla presenza dei superiori e dei compagni”<sup>544</sup> (art. 142 R.D. 606/1907), quindi era una forma di rimprovero pensata per essere maggiormente umiliante della versione *semplice* della medesima punizione. La “Cella semplice”, era prevista per i giovani più grandi che commettevano mancanze *gravi*, soprattutto quando si fossero rifiutati di obbedire agli ordini dei superiori, avessero danneggiato beni e locali, avessero risposto in modo insolente agli avvertimenti di istitutori e maestri, avessero percosso compagni, il tutto “con pieno discernimento e con atti volitivi decisi e coscienti”<sup>545</sup> (art. 143, commi 1-2 R.D. 606/1907). L'“Ammonizione in presenza della compagnia” consisteva nella pronuncia di un monito con parole severe da parte del direttore dell'Istituto, in modo da impressionare il giovane che avesse commesso l'infrazione e tutti gli altri internati della

---

<sup>540</sup> L'art. 138 del regolamento n. 606/1907 precisa, in relazione al “rimprovero semplice”, che esso doveva essere “dato dal censore per lievi trasgressioni nel momento stesso in cui sono rilevate”.

<sup>541</sup> Secondo il regolamento n. 606/1907, “dovute a vivacità soverchia e ad irriflessione giovanile più che a cattiveria”.

<sup>542</sup> Precisando che la punizione si applica altresì “come sussidiario ad altri gastighi, per i giovani che si mostrino insensibili alle riprensioni degli istitutori e ai rimproveri formali”.

<sup>543</sup> Sulle modalità dell'isolamento il regolamento pone grande discrezionalità in capo al direttore dell'istituto, “il quale giudica se convenga estenderlo a tutte le operazioni e ai movimenti della giornata o limitarlo alle sole ricreazioni, e se gli alunni da isolare debbano nonostante prendere parte alle lezioni”. Il regolamento prevede l'isolamento assoluto per i “giovani che, riconosciuti refrattari alla disciplina dei riformatori ordinari, vengono proposti pel trasferimento al riformatorio di rigore” (art. 141, commi 2-3 R.D. 606/1907).

<sup>544</sup> I giovani rinchiusi nella cella sarebbero usciti da essa solo per frequentare la scuola e l'officina, salvo eccezioni, e avrebbero ricevuto il vitto per intero. Il regolamento precisa anche che la punizione era prevista per coloro i quali si mostravano sensibili ai castighi, ma che commettevano infrazioni dovute a “soverchia vivacità di carattere” (art. 143, commi 1-3 R.D. 607/1907).

<sup>545</sup> Il regolamento indica che sarebbe stato meglio non infliggere questo castigo ai minori di anni dodici.

sezione<sup>546</sup> (art. 144, comma 1 R.D. 606/1907). La “Cella di rigore” si sarebbe dovuta applicare ai casi di mancanze gravissime – atti di aperta ribellione, evasioni, anche tentate, ferimenti dei compagni, furti – ai giovani di età maggiore ai 14 anni, dopo aver sperimentato inutilmente altre forme di punizione<sup>547</sup> (art. 145, commi 1-2 R.D. 606/1907). L’“Espulsione e passaggio al riformatorio di rigore” era prevista nei “casi estremi in cui siano stati inutilmente sperimentati i mezzi disciplinari ordinari, e la inefficacia di essi per la correzione del minorenne apparisca manifesta ed assoluta”<sup>548</sup> (art. 146, comma 1 R.D. 607/1907).

Le punizioni disciplinari maggiormente inflitte sono i rimproveri e le ammonizioni. Queste ultime, nel periodo 1900-1905, non sono meglio specificate nel contenuto. Per quanto riguarda il secondo periodo, la forma di rimprovero più utilizzata era quella *semplice*, quella che non prevedeva la presenza delle compagne. Meno utilizzata era l’ammonizione in presenza della compagnia e, ancora meno, il rimprovero davanti alla squadra. Sotto alle trenta unità massime annuali si attestava l’esclusione dalla ricreazione, mentre l’esclusione dalle passeggiate non ha mai superato le venti unità. Per quanto riguarda le punizioni che consistevano in una ulteriore forma di reclusione – l’isolamento, la cella semplice e la cella di rigore – è interessante notare che l’isolamento si è attestato tra le quindici e le venticinque unità annuali, la cella semplice è stata applicata ancora meno, ventidue volte nel 1906, quindici nel 1907 e poi negli anni successivi non ha superato le tredici unità. La cella di rigore è stata inflitta una sola volta nel 1912. L’espulsione e il trasferimento al riformatorio di rigore non sono mai stati inflitti. In generale, la tendenza ad utilizzare le punizioni ritenute più lievi, ossia rimproveri e ammonimenti, si pone in linea con il carattere paternalistico e persuasivo del controllo esercitato nelle istituzioni di internamento femminile (cfr. F. Faccioli, 1990, p. 132), su cui si tornerà *infra* in questo capitolo.

Per quanto riguarda le “ricompense”, di seguito le tabelle e i grafici riepilogativi dei premi annuali conferiti in Istituto alle giovani corrette dal 1900 al 1921. Si è deciso di elaborare tre tabelle, poiché le ricompense riportate annualmente nei fogli statistici hanno subito alcuni cambiamenti nel 1904 e nel 1906.

---

<sup>546</sup> La punizione è prevista per coloro i quali avessero perseverato nel contegno indisciplinato, nell’avversione allo studio e al lavoro, senza cadere in mancanze gravi (art. 144, comma 2 R.D. 606/1907).

<sup>547</sup> Il giovane rinchiuso nella cella di rigore riceveva solo pane e minestra, con la possibilità di uscire in isolamento in un cortile separato per due ore al giorno (art. 145, comma 3 R.D. 606/1907).

<sup>548</sup> Il provvedimento era deciso dal Ministero su proposta, motivata e suffragata dalle prove dell’incorreggibilità del giovane, del consiglio dell’istituto di rieducazione (art. 146, comma 2 R.D. 606/1907).

*Tabella 1900-1903*

Anno	Lode pubblica	Scuole speciali di disegno	Promozione di classe	Distintivi di merito	Gratificazioni	Passeggio all'esterno	Vitto speciale	Spesa sul peculio in sopravvitto	Premi in libri	Altre	Totale
1900	30	40	0	55	0	0	0	0	155	0	280
1901	22	40	0	82	0	0	0	0	150	0	294
1902	32	23	0	66	0	0	0	0	188	0	309
1903	95	12	0	76	0	0	0	0	210	0	393


*Tabella 1904-1905*

Anno	Distintivi di merito per gradi militari	Passeggiate/visite fuori dal Riformatorio	Vitto speciale	Spesa sul peculio in sopravvitto	Premi in libri	Premi in denaro	Altre	Totale
1904	0	0	0	0	45	10	228	283
1905	0	8	0	0	29	32	164	233

*Tabella 1906-1921*

Anno	Gradi militari	Passeggiate mensili	Passeggiate festive/visite all'esterno	Gite premio	Comitato d'onore	Premi scolastici annuali	Libretti postali/Medaglia	Diverse	Totale
1906	0	0	0	0	0	329	0	0	329
1907	0	0	0	0	0	435	0	0	435
1909	0	0	25	0	35	39	21	456	576
1910	0	139	10	71	30	25	87	123	485
1911	0	128	59	34	0	68	12	117	418
1912	0	156	99	56	0	60	51	481	903
1913	0	327	119	45	0	21	42	355	909
1914	0	532	143	44	0	27	12	358	1116
1915	0	719	198	61	0	45	0	398	1421
1916	0	580	357	109	0	45	0	306	1397
1917	0	544	328	114	0	84	0	96	1166
1918	0	517	333	118	0	80	0	136	1184
1919	0	526	295	113	0	53	4	88	1079
1920	0	513	282	100	0	47	0	84	1026
1921	0	458	235	122	0	44	0	77	936

Serie storica ricompense attribuite tra il 1900 e il 1921:



In generale, si può evidenziare una tendenza a ricorrere alle ricompense in maniera crescente: soprattutto dal 1911 al 1912, quando è stato registrato un aumento di circa cinquecento ricompense conferite. È interessante richiamare che, nel periodo compreso tra il 1911 e il 1921, il numero delle internate è sempre rimasto tra le 110 e le 130 unità. Per quanto riguarda i tipi di ricompense attribuite, è interessante notare che non sono mai state conferite quelle riguardanti la possibilità di usufruire di un vitto migliore delle compagne, consistenti nel vitto speciale o nella possibilità di spendere denaro per acquistare cibo in sopravvitto. Tra le ricompense maggiormente attribuite alle corrigende vi sono le possibilità di uscire dall'istituto, soprattutto tramite le passeggiate mensili, ma anche tramite quelle festive o le gite premio. In generale, è interessante evidenziare come l'ammissione alle passeggiate sia stata iscritta in una logica premiale, anche se il regolamento del 1871 prevedeva all'art. 218 le passeggiate all'esterno dell'Istituto una volta alla settimana in inverno e due volte in estate per tutte le categorie di internate – dunque comprese le corrigende – escluse le Maddalene. Il regolamento per i riformatori governativi n. 606/1907<sup>549</sup> ha poi inserito le passeggiate all'interno delle ricompense, adottando anch'esso una logica premiale. Si può affermare dunque che la prassi istituzionale abbia in questo caso preceduto la normativa<sup>550</sup>.

Soprattutto dal 1900 al 1907 sono stati attribuiti come ricompensa molti premi in libri o comunque premi di tipo scolastico. Inoltre, dal 1909 al 1921 sono state attribuite anche ricompense *diverse* dalle altre indicate, che, in alcuni anni (come, ad esempio, nel 1909

<sup>549</sup> Le ricompense sono indicate all'art. 117.

<sup>550</sup> Il precedente regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno prevedeva che "Per le ricompense da accordare ai ricoverati nei riformatorii provvedono i regolamenti interni" (art. 390 R.D. 260/1891).

e nel 1912) hanno quasi eguagliato – e talvolta superato – nel numero le ricompense specificate. Si può desumere dai documenti d’archivio che tra le ricompense diverse vi fosse la possibilità di essere ammesse “a spettacoli cinematografici e teatrali, gare ginnastiche, di aviazione, ecc.) e visita all’esposizione di lavori femminili, musei, pinacoteche, ecc.”<sup>551</sup>. Tra le ricompense diverse ricadeva quindi l’opportunità di fruire di eventi culturali o sportivi.

Inoltre, i dati statistici sono interessanti in quanto riportano una valutazione generale della “condotta” delle corrigende nell’Istituto al 31 dicembre di ogni anno, prevedendo tre tipi di giudizio di condotta: “buona”; “mediocre”; “cattiva”<sup>552</sup>.

Di seguito, la tabella della condotta nel periodo 1901-1921<sup>553</sup>:


Anno	Buona	Mediocre	Cattiva
1901	145	89	19
1902	54	107	9
1903	116	71	0
1904	66	94	24
1905	36	132	7
1906	34	113	23
1907	7	146	5
1909	22	92	9
1910	37	95	7
1911	94	33	1
1912	60	64	0
1913	88	23	0
1914	62	46	3
1915	69	45	5
1916	68	46	9
1917	69	48	12
1918	72	47	0
1919	105	23	0
1920	93	25	0
1921	84	29	0

Di seguito, un grafico a colonne che riporta le valutazioni della condotta dal 1901 al 1921:

<sup>551</sup> Come riportato su alcuni questionari statistici, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo 145.

<sup>552</sup> Come si evince dai questionari statistici dal 1900 al 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo 145.

<sup>553</sup> Nella documentazione d’archivio non è presente il dato della condotta per il 1900 e il 1908. Per quanto riguarda il 1902, invece, il dato è presente, ma non corrisponde al totale delle corrigende totali presenti nell’anno, probabilmente per un errore di compilazione del questionario.



Ciò che salta all’occhio immediatamente è che la valutazione attribuita più raramente è quella “cattiva”. Quest’ultima, in alcuni degli anni considerati (1903, 1911, 1912, 1913, 1919, 1920, 1921), non è stata proprio attribuita. Nella maggior parte degli anni considerati (1901, 1903, 1911 e poi tutti gli anni dal 1913 all’ultimo anno considerato) la condotta più rappresentata tra le corrigende in Istituto è stata quella valutata come “buona”. Quella “mediocre” è stata la valutazione più attribuita nel 1902 e poi dal 1904 fino al 1910). Nel 1912, invece, la condotta “mediocre” ha superato la condotta “buona” di poche unità (sessantaquattro condotte valutate come mediocri e sessanta condotte valutate come buone). Anche la valutazione della condotta per mezzo di giudizi di valore di tipo morale, come il distinguere tra internate *buone* o *meritevoli* e detenute *cattive* o *immeritevoli*, era tipica del modello di internamento<sup>554</sup> adottato nelle istituzioni totali femminili a gestione religiosa, come evidenziato da Faccioli (1990, pp. 129-132; 1987, p. 123), su cui si tornerà nei prossimi paragrafi.

### 3.5. La gestione dell’Istituto a cavallo tra XIX e XX secolo

Nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento il Buon Pastore ha dovuto fronteggiare dei mutamenti nelle posizioni direttive, che mettono in luce alcune dinamiche sottese all’amministrazione dell’Istituto.

Il Consiglio di direzione è stato chiamato a sostituire alcune personalità che prestavano la propria opera all’interno dell’Istituto da molti anni. Nelle procedure di nomina adottate per le sostituzioni è possibile rilevare una tendenza a scegliere i sostituti

<sup>554</sup>Tale modello è stato definito da Faccioli “familiare” o “conventuale”; paragrafo 2.2.

nell'ambito del medesimo nucleo familiare del soggetto da sostituire<sup>555</sup>, o comunque nell'ambito di soggetti già legati all'Istituto da rapporti di collaborazione.

Ciò sembra essere avvenuto nel caso della nomina della sostituta della condirettrice Giuseppina Geisser-Muller, che aveva assunto la carica nel 1879 – a pochi anni dalla trasformazione dell'Istituto in ente di natura laica – e che era deceduta nel 1898. Sembra che il decesso della Condirettrice, dopo tanti anni di collaborazione, abbia *colpito* particolarmente l'Istituto<sup>556</sup>. Dovendo nominare una nuova condirettrice, il Consiglio ha proceduto, avendone ricevuto la disponibilità, alla nomina della figlia della signora Geisser-Muller, la signora Bianchi. Il Consiglio ha motivato questa decisione considerando che “la signora Bianchi [avrebbe continuato] le generose tradizioni della sua genitrice, e [avrebbe conservato] all'Istituto l'affetto e l'interessamento sempre dimostratole”<sup>557</sup>. La soddisfazione del Consiglio per la decisione presa è stata ribadita anche nella seduta successiva alla nomina, in cui è stato richiamato ancora una volta il ricordo della madre deceduta: “[Il Presidente] ricorda con sentimento di riconoscenza le molte benemerienze della compianta di Lei Sig. Madre, e si conforta nel pensiero di veder continuata nell'amore a questo Istituto, le tradizioni della famiglia Geisser”<sup>558</sup>. La stessa signora Bianchi, nel ringraziare il Consiglio per la nomina, ha richiamato tale ricordo: “La Sig. Bianchi, pur riconoscendo di non poter in alcun modo sostituire la Madre sua dilettezzima ringrazia commossa, e si augura di poter portare il contributo della sua buona volontà nell'Amministrazione di questo Istituto prediletto dai suoi cari”<sup>559</sup>. Le parole del Presidente e della nuova Condirettrice si pongono quindi su un piano prettamente personale, che fa riferimento alle virtù amevoli della Condirettrice sostituita e alla parentela come garanzia di *buona amministrazione*.

Anche in altre occasioni sono stati nominati soggetti scelti nell'ambito di famiglie legate da tempo all'amministrazione dell'Istituto<sup>560</sup>: uno dei casi più interessanti in questo

---

<sup>555</sup> Del resto, la stessa legge del 1890 non lo proibiva. L'art. 11, lett. e) si limita a precisare che “non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza [...] e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza”.

<sup>556</sup> Un gruppo di ricoverate è stato autorizzato a recarsi al funerale della Condirettrice deceduta e un ritratto di quest'ultima è stato appeso in Direzione, verbale Consiglio di Direzione, 4 aprile 1898, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>557</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 4 aprile 1898, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>558</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 16 febbraio 1899, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>559</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 16 febbraio 1899, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>560</sup> Anche nel caso della nomina di un Condirettore nel 1915 si è scelto di optare per Alberto Badini Confalonieri, figlio di Alfonso Badini Confalonieri, che era stato Presidente del Consiglio di direzione



senso riguarda la sostituzione del medico dell'Istituto, dott. Luigi Lombard. Il medico aveva richiesto al Consiglio di direzione di ammettere il proprio nipote, Carlo, come proprio aiutante in Istituto. Il Consiglio si era pronunciato favorevolmente sul punto nella seduta del 4 marzo 1901, precisando che per tale ruolo il nipote-aiutante non avrebbe ricevuto alcun compenso dal Buon Pastore e che la responsabilità di tale incarico sarebbe stata posta in capo al medico in carica<sup>561</sup>. Circa un anno dopo, nel mese di febbraio 1902, il medico incaricato è venuto a mancare. Il Consiglio, nella seduta del 3 marzo 1902, si è interrogato sulla procedura da adottare ai fini della sostituzione, presentando due possibilità: nominare direttamente il dott. Carlo Lombard, nipote del medico deceduto, oppure avviare una procedura concorsuale ai fini della selezione. Il Consiglio ha deciso, “dopo lunga e matura discussione” sul punto, di indire una procedura concorsuale con la motivazione che “non sarebbe né opportuno né regolare addivenire senz'altro ad una nomina definitiva: che il sistema del concorso si presenta più conforme alle prescrizioni della legge”. Il Consiglio ha precisato che le candidature avrebbero dovuto essere presentate al Presidente dell'Istituto entro il giorno 8 aprile 1902, corredate dai relativi titoli, e che le domande sarebbero state sottoposte ad una Commissione di tre esperti della facoltà di medicina dell'Università di Torino, tra cui il Preside. La Commissione avrebbe dovuto formare una graduatoria di eleggibili “tenuto conto in rapporto alle condizioni, natura e bisogno dell'Istituto, delle attitudini, dei titoli e dei servizi dei concorrenti”. Il Consiglio avrebbe nominato il sanitario dell'Istituto tra i medici dichiarati eleggibili. La carica sarebbe durata un anno e la riconferma sarebbe stata di competenza del Consiglio di direzione<sup>562</sup>.

Ricevute tredici – poi scese a dodici<sup>563</sup> – candidature, la Commissione si è dichiarata concorde nel comunicare al Consiglio il candidato che era stato ritenuto più meritevole, “per i numerosi ed importanti titoli di carriera e scientifici che presenta in materia direttamente attinenti al posto in concorso, e che nessun altro aspirante presenti titoli speciali per tale posto”. La Commissione ha altresì stilato la graduatoria degli altri candidati che avrebbero potuto “essere presi in considerazione, per il loro esercizio pratico, come medici”, elencando nove candidati, tra i quali figurava, anche se non in prima posizione, anche il dott. Carlo Lombard.

---

fino al 1902, verbale Consiglio di Direzione, 1° giugno 1915, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 9.

<sup>561</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 4 marzo 1901, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8

<sup>562</sup> Manca la data del verbale, il cui testo è consultabile all'ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>563</sup> Per decesso di uno dei candidati.

Il Consiglio direttivo non ha tuttavia approvato la scelta della Commissione, motivando la propria posizione nel seguente modo:

Pare al relatore che forse la Commissione abbia data soverchia importanza alla Sezione dell'Istituto, delle alienate, la quale non consta invece che di un numero esiguo di ricoverate/12 circa/ in confronto di trecento e più ricoverate delle altre sezioni, per cui egli non crede opportuno la nomina di uno specialista in malattie mentali: ma occorre piuttosto un medico dotato di buona pratica e già esperto delle speciali condizioni e bisogni dell'Istituto.

Il Consiglio ha quindi proceduto “a scheda segreta, dopo aver osservato tutte le formalità di legge, con voti quattro sopra sei votanti [a nominare] a Sanitario dell'Istituto il Dott. Carlo Lombard per un anno, colle condizioni ed obblighi portati dall'avviso di concorso e dal regolamento che verrà compilato”<sup>564</sup>. Il Consiglio, nominando ufficialmente il dottore come sanitario dell'Istituto ha quindi formalizzato le funzioni che il medesimo, in qualità di aiutante del proprio parente, esercitava già da circa un anno. La scelta di indire una procedura concorsuale con relativa valutazione dei titoli dei candidati da parte di una Commissione di esperti sembra, nel caso di specie, avere svolto una funzione di *mistificazione*: la procedura formale parrebbe infatti essere stata utilizzata dal Consiglio per nascondere la propria volontà di nominare un medico noto alla Direzione e già avvezzo ai meccanismi istituzionali. Interessante a questo proposito è una problematica che si è configurata successivamente alla nomina del dott. Lombard relativa proprio alla sezione “alterate di mente”, sezione ritenuta, secondo le affermazioni avallate dal Consiglio di Direzione nella seduta del 28 giugno 1902, di scarsa rilevanza nell'ambito della vita istituzionale. Pare infatti che, al momento della conferma della nomina del dott. Lombard a medico dell'Istituto, sia emerso che il medesimo, nel corso dello stesso anno, aveva ommesso di visitare tale sezione, sostenendo di non essere tenuto a visitare le ricoverate della sezione se non dietro pagamento di un corrispettivo da parte delle medesime. Conseguentemente, il Presidente del Consiglio di Direzione ha diffidato il medico precisando che il medesimo era “tenuto alla visita di tutte le ricoverate, e che non aveva diritto oltre all'indennità di L 200, ad altro corrispettivo sia per parte dell'Istituto, o delle ricoverate, e lo invitava, prima di proporre al Consiglio la sua conferma, di espressamente riconoscere tali condizioni”. Il dott. Lombard ha quindi confermato quanto richiesto dal Consiglio e quest'ultimo ha deliberato di “confermare per un altro anno, il Sanitario dell'Istituto, il Dott. Lombard Carlo”, richiamando “l'obbligo del medesimo di attendere

---

<sup>564</sup>Verbale Consiglio di Direzione, 28 giugno 1902, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8

indistintamente alla visita di tutte le ricoverate di ogni sezione senza aver diritto a speciale corrispettivo, all'infuori della indennità annuale"<sup>565</sup>. Dalla vicenda sembra emergere la percezione, da parte del medico dell'Istituto – il quale frequentava il Buon Pastore da due anni ed era dunque probabilmente consapevole dei meccanismi istituzionali quando è stato ufficialmente nominato – che la sezione destinata alle donne con disagio psichico fosse quella meno rilevante tra le funzioni dell'Istituto, quasi finalizzata ad uno scopo *di lucro*. Tale percezione sembra essere in alcuni casi stata condivisa dalla stessa Direzione, come evidenziato dalle parole del Consiglio nella seduta del 28 giugno 1902, ma anche dalle dichiarazioni rese dal medesimo in riferimento al primo progetto di Statuto organico, nelle quali era stato sottolineato che il ricovero delle donne con disagio psichico non rientrava nell'ambito dello “scopo di beneficenza dell'Istituto”<sup>566</sup>, ma che era più che altro destinato al finanziamento del medesimo, tramite la corresponsione delle rette da parte delle ricoverate.

Se in alcuni casi le procedure di nomina hanno prediletto la scelta di persone legate a membri dell'Istituto da rapporti di parentela, in altre situazioni, verificatesi nel periodo considerato, l'approccio adottato è stato differente. Nel caso della sostituzione di uno dei condirettori che si era dimesso nel 1897, ad esempio, la scelta del nuovo membro del Consiglio è ricaduta su un soggetto dotato di specifiche caratteristiche professionali, con la finalità dichiarata di risolvere un problema pratico che da tempo era emerso in Istituto. Già in una seduta del mese di dicembre 1891 era infatti stato rilevato un aumento dei casi di gravidanza tra le ricoverate. Con riferimento a tale situazione, il Consiglio di direzione si era espresso affermando che “Leggi di convenienza ed igiene richiedono in tali contingenze, l'allontanamento delle fanciulle dal Buon Pastore”, evidenziando tuttavia come le pratiche per il trasferimento delle giovani, sia con la Prefettura che con la Maternità, fossero “lunghe ed intricate”. All'epoca il Presidente del Consiglio di Direzione era stato incaricato di svolgere tali pratiche<sup>567</sup>. Tuttavia,

---

<sup>565</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 20 ottobre 1903, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8. Peraltro, successivamente a tale vicenda, il Consiglio direttivo non si è più espresso nel senso di criticare l'operato del dottor Lombard, confermandolo come medico dell'Istituto anche per l'anno successivo sottolineando la sua “diligenza, attività e cura”, Verbale Consiglio di Direzione, 4 ottobre 1904, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>566</sup> In altre occasioni, come si anche accennato in precedenza, il Consiglio ha invece dimostrato di voler ricondurre la sezione allo scopo istituzionale di beneficenza, come nel caso delle considerazioni rese nella seduta del 14 gennaio 1909, che verranno riprese nel paragrafo 3.7. del presente capitolo, verbale Consiglio di Direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>567</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 30 dicembre 1891, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

quando l'avv. Eligio Peyrot, in carica dal 1891<sup>568</sup> si è dimesso dal ruolo di condirettore, il Consiglio di Direzione ha stabilito di nominare come nuovo condirettore un sanitario<sup>569</sup>. Secondo il Consiglio, un condirettore medico avrebbe infatti potuto “facilitare le frequenti pratiche che si devono compiere presso l’Opera della Maternità pel ricovero temporaneo delle Minorenni”<sup>570</sup>. Non è possibile affermare con certezza se le gravidanze delle minorenni risalissero al periodo antecedente all’ingresso in Istituto o se fossero da ricondursi al periodo di permanenza delle ragazze presso il Buon Pastore. Alcuni elementi consentono di affermare che alcune ragazze erano giunte in Istituto già in stato di gravidanza, come attestato dalla relazione del dott. Lombard presentata al Consiglio nella seduta del 13 gennaio 1905, nella quale il medico ha sottolineato l’invio presso il Buon Pastore di ragazze in condizioni di salute che non avrebbero permesso il ricovero, ad esempio perché in stato di gravidanza<sup>571</sup>. Occorre tuttavia anche tenere presente che la Direzione dell’Istituto temeva che vi fossero contatti inappropriati tra le giovani e gli uomini che per motivi lavorativi accedevano all’Istituto. Tale preoccupazione è stata sottolineata dal Consiglio in una seduta del 9 luglio 1908 quando, deliberando un affidamento diretto di lavori di costruzione di un servizio di fognatura richiesto dal Municipio di Torino, aveva precisato che

Data la natura speciale dell’Istituto e le condizioni delle ricoverate, giovani minorenni corrigende, che per la massima parte hanno peccato per leggerezza e cattivi costumi, è necessario che il personale maschile adibito ai lavori nell’interno dell’Istituto in cui trascorre la intera giornata e che può occasionalmente o per necessità trovarsi a contatto con le ricoverate, non costituisca un pericolo permanente per la disciplina. Cosichè è necessario si conosca bene l’imprenditore, si possa avere in lui la massima fiducia, e come persona onesta ed illibata risponda degli operai che impiega nei lavori. Ora siffatto intento non si può conseguire coll’asta, ma solo contrattando con quella persona di cui si abbia conoscenza e fiducia col mezzo della trattativa privata.

La decisione di rivolgersi ad un impresario che conosceva “l’Istituto e le sue condizioni” e che si era sempre dimostrato “persona onestissima e seria”, che non aveva “mai [...] dato luogo col suo personale al menomo inconveniente” sembra evidenziare la preoccupazione del Consiglio di Direzione. È quindi interessante sottolineare che anche nel contesto di una istituzione totale, che mirava ad un controllo rigoroso di tutti

---

<sup>568</sup> Pietro Bottino, Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910, p. 53, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

<sup>569</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 2 settembre 1897, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>570</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 2 settembre 1897, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>571</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 13 gennaio 1905, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8. Il medico nella stessa relazione aveva lamentato anche l’invio in Istituto di ragazze epilettiche.

gli ambiti della vita delle ragazze e che era finalizzata, in ultima analisi, a ricondurre le internate nella società esterna con una rinnovata *onorabilità*, vi erano trasgressioni e ribellioni, talvolta anche solo temute, tramite le quali le giovani rifiutavano, probabilmente inconsapevolmente, il modello normativo dell'onore femminile proposto dall'istituzione (cfr. D. Adorni, 2018, pp. 15 e ss.), come si vedrà anche nei paragrafi seguenti. La scelta di nominare un medico come condirettore per facilitare i trasferimenti alla Maternità sembra indicare che il fenomeno delle gravidanze tra le ricoverate fosse frequente e percepito come meritevole di una risposta da parte del Consiglio direttivo. Come attestato dal dott. Lombard nel 1905, la situazione ha continuato a verificarsi e ad essere percepita come problematica dal personale dell'Istituto anche negli anni successivi.

Una nomina che ha dato avvio ad un tentativo di apportare alcune modifiche alle modalità di gestione dell'Istituto è stata quella del nuovo Presidente del Buon Pastore, scelto nel 1902 in conseguenza delle dimissioni del presidente Badini, in carica dal 1886, che era stato a sua volta nominato Sindaco di Torino<sup>572</sup>. Dopo un primo momento, in cui il Consiglio aveva chiesto al presidente Badini di riconsiderare le proprie dimissioni, sostenendo l'assenza di incompatibilità tra le due cariche, lo stesso Consiglio ha dovuto cedere di fronte alla decisione<sup>573</sup>. Il nuovo Presidente nominato dal Prefetto è stato l'ingegner Carlo Losio, in carica nel Consiglio di direzione dell'Istituto dal 1893<sup>574</sup>. Il nuovo Presidente eletto ha immediatamente cercato di ricondurre alcune prassi istituzionali al dettato delle norme statutarie: lo Statuto organico prevedeva che le adunanze del Consiglio direttivo fossero mensili. Tuttavia, come accennato anche nel capitolo precedente, il Consiglio si riuniva più raramente a quanto richiesto dalle norme. Il presidente Losio ha quindi stabilito di tenere una adunanza ordinaria del Consiglio di Direzione almeno una volta ogni mese. Tuttavia, dopo alcune riunioni ordinarie, il Consiglio ha ripreso a *saltare* alcune sedute mensili: già nel 1903, dopo la nomina, si è riunito nelle sedute del 2 gennaio, 6 febbraio, 6 marzo, 1° maggio (senza trovarsi,

---

<sup>572</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 27 ottobre 1902, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>573</sup> Lo stesso art. 11 della legge del 1890 prevedeva che “non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza [...] b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa della provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale” (art. 11, lett. b) l. n. 6972/1890).

<sup>574</sup> Pietro Bottino, Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910, p. 53, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

perciò, nel mese di aprile), passando poi al 20 ottobre e al 4 dicembre<sup>575</sup>. Un'altra proposta del nuovo Presidente ha riguardato l'attribuzione di compiti specifici ai diversi direttori e direttrici. Questo provvedimento si inserisce nel processo di progressiva istituzionalizzazione della struttura, che era già stato avviato con l'istituzione di alcuni registri prima della legge del 1890 e che si è affermato ulteriormente, dopo l'approvazione della legge, tramite l'attività di regolamentazione su cui ci si è soffermati *supra* in questo capitolo.

Il Consiglio ha stabilito di ripartire le funzioni nel seguente modo: le due direttrici si sarebbero occupate de "l'ispezione e la sorveglianza interna sulla disciplina e sui lavori delle ricoverate, da farsi per turno un mese caduna", confermando ancora una volta l'impostazione che auspicava una gestione femminile degli istituti femminili<sup>576</sup>. Le funzioni ripartite tra i direttori erano invece, in generale, di tipo economico e scientifico: il servizio di contabilità e tesoreria, le attribuzioni di economo, la sorveglianza sull'igiene e sul servizio sanitario (al direttore medico di cui si è detto), il servizio di segreteria con l'incarico di firmare la corrispondenza<sup>577</sup>.

Interessante è infine la vicenda della sostituzione della Madre Superiora, direttrice dell'Istituto, suor Maria Re, nel 1909. La religiosa ricopriva la carica di direttrice da diversi anni<sup>578</sup>. L'evento scatenante le dimissioni si è verificato quando la suora ha consentito ad una delle ricoverate<sup>579</sup> di uscire accompagnata da un sedicente sacerdote con la finalità di recarsi ad incontrare una donna agiata e perbene che aveva necessità di una dama di compagnia. Il sedicente sacerdote, invece di condurre la ragazza presso il luogo di lavoro, l'aveva condotta in un albergo con il proposito, che non è riuscito a

---

<sup>575</sup> Verbali Consiglio di Direzione, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8. Peraltro, l'obbligo di riunirsi mensilmente è venuto meno con l'approvazione del nuovo Statuto organico del 1914, che ha previsto che le sedute ordinarie del Consiglio di direzione dovessero essere tenute esclusivamente in alcuni mesi, come si è detto nel paragrafo precedente.

<sup>576</sup> Sul punto ci si è soffermati al paragrafo 3.2.1. del presente capitolo.

<sup>577</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 1° dicembre 1902, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8

<sup>578</sup> Un verbale del Consiglio di Direzione ricostruisce il numero delle suore – 54 in tutto – in servizio presso l'Istituto nel 1909. Nello specifico, oltre alla Superiora, vi erano 12 religiose addette alla Casa di Salute, 6 addette alle minori più grandi, 6 addette alle minorenni più piccole, 6 addette alla sezione delle "orfanelle", che probabilmente era la sezione educande, 1 alla sezione delle maddalene convertite, 3 alla cucina, 3 al forno, 1 alla dispensa, 2 al giardino, 2 alla tenuta delle bestie, 2 alla calzoleria, 2 alla lavanderia, 2 alla portineria, 1 al parlatorio, 3 che svolgevano il servizio di fattorine, 1 suora addetta alla segretaria, Verbale Consiglio di Direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>579</sup> Il sacerdote aveva richiesto inizialmente un'altra ragazza, ma, saputo dalla Superiora che questa non era ritenuta adatta al compito da svolgere, aveva domandato "altra ragazza dell'Istituto che avesse potuto con sicura fiducia essere assunta in tale qualità", Verbale Consiglio di Direzione, 18 maggio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

mettere in pratica, di abusare di lei<sup>580</sup>. Il coinvolgimento della Madre Superiora nella vicenda è stato escluso dal Consiglio, ma la medesima è stata comunque ritenuta responsabile di avere usato una *leggerezza* eccessiva nel consentire alla giovane di lasciare l'Istituto in compagnia di uno sconosciuto, senza effettuare alcun accertamento. La Direttrice ha quindi rassegnato le proprie dimissioni, anche sottolineando una certa *stanchezza* professionale, dovuta all'età avanzata. La vicenda ha prodotto alcune conseguenze, anche sul piano normativo e gestionale dell'Istituto: il Consiglio ha deliberato la sospensione dell'esecuzione dell'art. 182 del Regolamento interno del Buon Pastore che prevedeva che nessuno potesse “uscire dall'Istituto salvo per qualche grave motivo e col consenso della Superiora”; inoltre, ha stabilito di affidare ad uno dei direttori, Giovanni Borello, il compito “di speciale sorveglianza sulla disciplina dell'Istituto”, con la previsione che “quotidianamente ed anche più volte al giorno [si recasse] all'Istituto per esercitarvi rigorosa sorveglianza”<sup>581</sup>. Un'altra religiosa, suor Maria Teresa Rossi, è stata nominata come nuova Direttrice, anche se quest'ultima ha rassegnato le proprie dimissioni per l'età avanzata solo due anni dopo<sup>582</sup>. Interessante constatare che, come sostituta di quest'ultima, sia stata nuovamente nominata suor Maria Re, di cui si è detto,

che già tenne per molti anni – prima della Suor Maria Teresa Rossi – la carica stessa: che la Suor Maria Re con autorità, diligenza ed attività tenne sempre la carica, si rese benemerita in ogni modo dell'Istituto non solo con la sua opera, ma anche con aiuti materiali, dotando a sue spese l'Istituto di un fabbricato modello per la sezione alienate e dando altri concorsi; in tal modo dimostrò l'affetto suo grande per l'Ente, ed anche molte migliorie introdusse ed attuò e concorse al progresso dell'Opera.

Suor Maria Re aveva infatti donato all'Istituto il fabbricato in cui è stata realizzata la Casa di Salute<sup>583</sup> ed era benvolta all'Amministrazione. Nonostante avesse rassegnato le proprie dimissioni per asserite ragioni di età, suor Maria Re ha potuto nuovamente ricoprire la carica di direttrice ed ha svolto tale incarico sino al momento del proprio

---

<sup>580</sup> Si legge in un verbale del Consiglio di direzione in cui viene effettuato il resoconto della vicenda che: “La ragazza dalle parole e dai propositi del Vattovaz [ossia il sacerdote in questione] ebbe timore e si diede a chiamare soccorso suonando il campanello. Accorse il personale dell'albergo, la ragazza fu ritirata dalla albergatrice che la ricoverò presso di sé, ed intanto il Vattovaz veniva arrestato”, Verbale Consiglio di Direzione, 18 maggio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>581</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 4 giugno 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8

<sup>582</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 19 maggio 1911, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 9.

<sup>583</sup> Come si evince dal verbale della seduta del Consiglio di Direzione del 30 settembre 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8

decesso<sup>584</sup>. Il Consiglio, trascorsi due anni dalle dimissioni della suora citata, ha optato per la sua *reintegrazione* nel ruolo di Superiora: sembra quindi che nel caso specifico sia stata adottata una logica che ha privilegiato l'interesse generale, anche economico, dell'Istituto, nonostante l'episodio avvenuto ai danni di una ragazza internata presso l'Istituto.

### **3.6. Migliorare la donna per migliorare la società: devianza e correzione nella relazione del condirettore Tancredi Frisetti del 1896**

Sull'andamento delle sezioni educande e corrigende alla fine del XIX secolo, sono intervenuti i condirettori Tancredi Frisetti, nella relazione pubblicata nel 1896, che ha fatto seguito a quella pubblicata dieci anni prima, e Pietro Bottino, in una relazione pubblicata nel 1911. Il condirettore Frisetti ha rilevato una diminuzione del numero delle educande che nel 1886 – quando era stata pubblicata la prima relazione del medesimo – erano 75: nel 1895 si erano ridotte a 30. Sul punto è tornato anche Bottino, motivando tale riduzione con le condizioni economiche dell'Istituto, che avrebbero costretto il medesimo a “farsi più restrittivo nell'accettare le ragazze in educando”<sup>585</sup>. Contemporaneamente alla registrazione della diminuzione del numero delle educande, il Condirettore Frisetti ha dato conto dello “straordinario aumento del numero delle ricoverate”: nel 1886 erano 70, mentre nel 1895 erano 264<sup>586</sup>. Le ricoverate sono, come si è visto *supra* nel paragrafo 3.4., diminuite nel quinquennio 1896-1900, per poi

---

<sup>584</sup> La religiosa è stata sostituita da suor Maria di S. Agnese Zannoni, Superiora del Buon Pastore di Genova, che per molti anni era stata maestra presso l'Istituto di Torino, Verbale Consiglio di Direzione, 7 febbraio 1919, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 9. Suor Maria di S. Agnese è rimasta peraltro in carica per poco tempo prima di rassegnare le proprie dimissioni per malattia, lasciando il posto a suor Maria di S. Clementina Corti, che aveva ricoperto il ruolo di segretaria del Buon Pastore di Torino per dodici anni e che già durante la malattia della Superiora ne aveva fatto le veci, verbale Consiglio di Direzione, 9 marzo 1920, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 9.

<sup>585</sup> Anche Bottino ha sottolineato che alle giovani educande veniva impartita una educazione “adatta alla loro condizione economica” e che venivano avviate “a quei lavori che devono essere a conoscenza di una buona madre di famiglia e che potranno all'occasione anche dar loro modo di sopperire poi da sé stesse al proprio sostentamento”, Pietro Bottino, Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910, p. 11, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

<sup>586</sup> Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, p. 19, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3. Anche la sezione Maddalene ha visto un piccolo aumento di dieci unità (da trenta a quaranta) rispetto alla precedente relazione. In relazione a questa sezione, Frisetti evidenzia il cattivo stato dei locali, che richiederebbero una ristrutturazione che tuttavia l'Istituto non era in grado di sostenere economicamente, secondo il condirettore, *ivi*, p. 34. Nel 1911, il condirettore Bottino esplicita la necessità di ristrutturare i locali destinati alla sezione, Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910, p. 14, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.



aumentare nuovamente (nell'anno successivo) e tornare a diminuire<sup>587</sup>. Frisetti, nella relazione del 1896, ha asserito che la presenza di un elevato numero di corrigende non era “troppo confortante per la moralità” della città di Torino: anche se nell'Istituto non venivano accolte solo giovani della Provincia di Torino, il condirettore ha specificato che in città vi erano anche altri istituti di correzione<sup>588</sup>, deducendo da tale circostanza la sussistenza di un problema sociale di moralità femminile.

Tra i nodi problematici della sezione corrigende il condirettore si sofferma, come dieci anni prima, sulle richieste strumentali dei parenti ex art. 222 c.c. e sulle difficoltà delle ragazze a reinserirsi una volta uscite dall'Istituto.

Per quanto concerne la prima questione, Frisetti evidenzia che

non è fuori di luogo richiamare l'attenzione dell'Autorità superiore, cui spettano i provvedimenti di ricovero e di rilascio [...] per evitare che quello che deve essere un provvedimento di indole assolutamente eccezionale, ed al quale genitori onesti non dovrebbero ricorrere che in casi gravissimi, e quando cause ineccepibili lo rendano necessario, possa invece diventare mezzo per scaricarsi degli obblighi che la legge impone in riguardo alla prole<sup>589</sup>.

Il Condirettore insiste sul fatto che l'indagine sui parenti delle corrigende è molto importante al fine di evitare che la misura venga strumentalizzata<sup>590</sup>. A sostegno di questa considerazione Frisetti sottolinea che molte ragazze di cui veniva richiesto l'internamento avevano un'età tra i 16 e i 19 anni, “quando la minorenni ha già raggiunto una certa età e sviluppo”, e che per molte ragazze veniva richiesto dai parenti il rilascio pochi giorni dopo l'ingresso<sup>591</sup>. Si è visto *supra* nel capitolo precedente al paragrafo 2.2.3. come spesso il provvedimento di correzione paterna venisse utilizzato dai genitori in modo strumentale, per risolvere questioni pratiche all'interno dei gruppi familiari (cfr. B. Montesi, 2007).

Frisetti si sofferma sul tema della correzione delle ragazze, evidenziando un'apparente contraddizione. Per quanto riguarda il comportamento in Istituto, le giovani apparivano tranquille, non erano coinvolte in *ammutinamenti* o *rivolte*<sup>592</sup>, tanto che coloro i quali

---

<sup>587</sup> Pietro Bottino, Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910, p. 12, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

<sup>588</sup> Citando il Rifugio e il Rifugino, ambedue fondati dalla marchesa Giulia Falletti di Barolo, si v. U. Levra, 1988, pp. 134-135.

<sup>589</sup> Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 19-20, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

<sup>590</sup> Si richiamano le considerazioni effettuate sul punto nel secondo capitolo.

<sup>591</sup> Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, p. 22, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

<sup>592</sup> Frisetti menziona un numero di 5 evasioni avvenute in 10 anni, Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 28-29, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

visitavano l'Istituto erano positivamente colpiti dal loro contegno<sup>593</sup>, sostiene il Condirettore.

Secondo Frisetti, peraltro, non sarebbe stato difficile per le ragazze ribellarsi alle autorità del Buon Pastore, poiché, sempre secondo la sua ricostruzione, in Istituto raramente veniva utilizzata la violenza. Specificando che le ragazze erano punite solo per le infrazioni più gravi e la cella di punizione veniva usata con parsimonia<sup>594</sup>, il Condirettore attribuisce il buon comportamento delle ragazze proprio all'assenza della violenza nella disciplina impartita in Istituto. Tuttavia, Frisetti sottolinea come molte ragazze dopo l'uscita dall'Istituto *ricadessero* nella devianza, come se la correzione non fosse avvenuta<sup>595</sup>.

Frisetti tenta, nell'ambito della relazione, di spiegare questo fenomeno.

Innanzitutto, il condirettore cita la ragione *atavica*, “che ormai bisogna riconoscere ed ammettere”<sup>596</sup>, richiamandosi all'approccio dell'antropologia criminale di matrice lombrosiana, secondo cui “il delinquente sarebbe determinato nel suo agire dal riemergere di istinti primitivi e persino da strutture anatomiche arcaiche, tanto da costituire una sottospecie dell'umanità” (S. Montaldo, 2019, p. 110). In riferimento alla delinquenza femminile, ne *L'uomo delinquente* Lombroso aveva sostenuto che, a fronte di statistiche concordi nell'evidenziare la minore partecipazione delle donne alle attività delinquenziali, esse non erano affatto meno delinquenti degli uomini. Infatti, Lombroso sosteneva che vi fosse una specificità nella criminalità femminile. Secondo lo studioso, questa si esprimeva nella commissione di “tipi di reato che spesso sfuggivano alla giustizia perché più difficili da scoprire” (ivi, p. 123). Lombroso riteneva che le donne fossero più crudeli dei delinquenti uomini e, soprattutto, come si è detto *supra*, che la prostituzione fosse assimilabile alla criminalità femminile. Frisetti si riferisce a Lombroso come al suo “antico e carissimo maestro” e lo stesso Lombroso cita il nome di Frisetti ne *L'uomo delinquente*, richiamando gli studi condotti insieme a La Generala

---

<sup>593</sup> L'impressione positiva suscitata nei visitatori delle istituzioni totali è peraltro spesso correlata alla “messa in scena istituzionale” a cui fa riferimento Goffman: le visite sono cerimonie istituzionali, in cui lo staff dell'istituzione mostra ai visitatori solo gli internati e le zone migliori (E. Goffman, 2010, pp. 128 e ss.).

<sup>594</sup> Si è visto *supra* al paragrafo 3.4. che effettivamente la cella di punizione veniva utilizzata in modo relativamente parsimonioso rispetto ad altri tipi di punizione. Allo stesso tempo, le punizioni spesso corrispondevano dal punto di vista numerico alle infrazioni commesse. Occorre peraltro precisare che in merito alle infrazioni e alle punizioni i dati presenti in archivio fanno riferimento al periodo che inizia con il 1900, quindi successivamente alla relazione di Frisetti.

<sup>595</sup> Il Condirettore ha indicato alcuni casi di mancata correzione, su cui ci si è soffermati in questo capitolo, al paragrafo 3.3.

<sup>596</sup> Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, marzo n. 3.

di Torino. La commistione tra delinquenza e prostituzione nelle riflessioni lombrosiane era probabilmente alla base delle ragioni per cui Frisetti si riferisce alla *ragione atavica* nel discutere la mancata correzione di alcune giovani internate al Buon Pastore: anche se in Istituto non tutte le ragazze avevano commesso dei reati – e comunque non erano state internate a seguito dei medesimi – vi erano molte giovani che si erano prostitute o che, secondo le autorità che ne avevano disposto l'internamento, avrebbero facilmente iniziato a prostituirsi se non fossero state internate. Come si è visto *supra*<sup>597</sup>, anche ne *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, pubblicato per la prima volta tre anni prima della relazione del Condirettore, Lombroso e Ferrero avevano riproposto la tesi dell'equivalenza tra prostituzione e delinquenza nelle donne, elaborandola in modo maggiormente complesso.

Altre ragioni addotte dal Condirettore per spiegare la mancata correzione delle ragazze fanno riferimento a cause ambientali o alla carenza di risorse economiche, richiamando in particolare:

- “Il ritorno troppo prematuro delle corrigende al primitivo ambiente”
- “La mancanza di appoggio per potersi procurare una condizione onesta col lavoro”
- “L'insignificante profitto che attualmente una donna può ricavare dal lavoro, non sufficiente a sopperire ai bisogni della vita”<sup>598</sup>.

Il Condirettore si sofferma sull'ambiente come fattore che favorisce la devianza, ma anche sul tema del lavoro *onesto* – ossia, nella concezione del Condirettore, diverso dalla prostituzione – che non consentiva, soprattutto alle donne, di ottenere risorse sufficienti al proprio mantenimento. Nei propri contesti sociali le giovani dimesse non sarebbero state in grado di trovare un lavoro remunerativo e anche moralmente accettabile, ma, spesso, solo una *spinta* per tornare a prostituirsi. Secondo il Condirettore, questo problema era rilevante per le donne anche in ragione dei bassi salari previsti per le operaie, anche specializzate<sup>599</sup>. Dalle considerazioni di Frisetti emergono due elementi:

---

<sup>597</sup> Al paragrafo 3.3. di questo capitolo.

<sup>598</sup> Tancredi Frisetti, *Cenni storico-amministrativi*, 1896, p. 30, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3. Considerazioni analoghe vengono effettuate nella relazione di Bottino pubblicata quindici anni dopo, *Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910*, pp. 14-16, ASTo, Istituto Buon Pastore, *Libricini storici amministrativi*, mazzo n. 4.

<sup>599</sup> Tancredi Frisetti, *Cenni storico-amministrativi*, 1896, pp. 28 e ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3. Posizioni analoghe erano state sostenute dall'ispettore generale delle prigioni francesi Charles Lucas nel 1838, “Fondendo pregiudizi misogini e spunti emancipazionisti” e “individuando nei limiti che la società poneva alle capacità femminili l'innescò del percorso che conduceva alla prostituzione e al delitto” (S. Montaldo, 2019, p. 53).

- il Condirettore fa un ampio utilizzo del paradigma *del deficit* (M. Pavarini, 2013, p. 107), anche di matrice positivista, quando si riferisce esplicitamente all'atavismo e all'influenza dei fattori ambientali ed economici nella devianza delle minori internate<sup>600</sup>

- una certa consapevolezza relativa alle condizioni svantaggiate delle donne nel lavoro salariato<sup>601</sup>, che, secondo il Condirettore, influivano sul *reinserimento* delle stesse.

Le due questioni sono correlate, poiché l'ideologia correzionale si è storicamente fondata sulla riduzione del deficit – economico, culturale, sociale – delle classi lavoratrici attraverso l'educazione al lavoro. Come sottolineato da M. Pavarini (2013, p. 107), “il primo livello di passaggio dalla illegalità alla cultura della legalità – per chi sia povero – si conquista nell'apprendimento delle virtù parsimoniose di chi vive del proprio lavoro”.

Anche in questa relazione, come nella precedente, Frisetti suggerisce una maggiore diffusione dei patronati per gli adulti, per favorire le donne dimesse dall'Istituto nella ricerca di un lavoro onesto. Secondo il condirettore, a questi problemi

deve por mente chi studia, ed ha a cuore le questioni sociali, perché il miglioramento della donna interessa direttamente il benessere della vita sociale, della quale essa è tanta parte, e su cui esercita così grande influenza.

Dalle parole di Frisetti pare altresì emergere la convinzione che l'internamento, che pure era improntato ad una disciplina che il medesimo riteneva valida<sup>602</sup>, non fosse in grado da solo di prevenire e di correggere la devianza femminile, auspicando di inserire tale approccio in un programma politico più strutturato, orientato al reinserimento delle giovani tramite il lavoro dopo l'uscita dall'Istituto<sup>603</sup>. Il Condirettore associa la

---

<sup>600</sup> Interessante sottolineare che Lombroso, soprattutto ne *L'uomo delinquente*, aveva in larga parte trascurato i fattori ambientali ed economici nella sua tesi sulla delinquenza femminile, per quanto Anatole Corne – autore da lui studiato – si fosse soffermato su questi aspetti, sul punto, si v. S. Montaldo (2019, p. 124).

<sup>601</sup> In quel periodo, nel movimento delle donne che si era sviluppato, la condizione femminile nel lavoro era una questione rilevante (Salveti M., 2021). Lo stesso Lombroso aveva un rapporto ambivalente con le istanze del movimento delle donne: se da una parte aderiva al socialismo ed era personalmente amico di alcune femministe – come Anna Kuliscioff – dall'altra aveva sostenuto diffusamente l'inferiorità biologica della donna rispetto all'uomo nei suoi studi (M. Gibson, N.H. Rafter, 2009, pp. 12-17). Cfr. anche M. Gibson (2009, pp. 155-156) per una contestualizzazione dell'opera di Lombroso nel periodo dell'espansione del movimento per l'emancipazione femminile.

<sup>602</sup>La prospettiva del condirettore Frisetti sulla disciplina in Istituto era certamente parziale: da una ispezione governativa i cui risultati sono stati trasmessi in Istituto con nota della Prefettura del 5 novembre 1888 emerge una prospettiva diversa sulla disciplina impartita alle internate, che sarebbe stata improntata, se non proprio alla violenza, comunque ad una rigidità ritenuta, da parte dell'ispettrice, eccessiva, R. Prefettura della Provincia di Torino, mese di novembre 1888, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, marzo n. 153.

<sup>603</sup> Questa linea è accostabile ad un dibattito diffuso tra gli studiosi a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in relazione ai riformatori giovanili e alla loro tendenza criminogena. Diversi

necessità di intervenire su questo aspetto alla finalità di *migliorare la donna per migliorare la società*. L'idea che la devianza femminile fosse particolarmente pericolosa per la società era diffusa tra i riformatori penitenziari del XIX secolo<sup>604</sup>. Nel primo capitolo si è fatto cenno alla prospettiva che riteneva la donna criminale più pericolosa dell'uomo criminale. Secondo tale prospettiva, la femminilità ideale era moralmente elevata, più della maschilità. Al contempo, la trasgressione dell'ideale di femminilità era ritenuta particolarmente depravata, anche perché in grado di influenzare il comportamento maschile, secondo un'impostazione che affondava le proprie radici in un immaginario di derivazione cristiana (L. Zedner, 1995, p. 332). Partendo da presupposti molto diversi, anche l'antropologia criminale di Lombroso e Ferrero aveva sostenuto la criminalità femminile più efferata rispetto a quella maschile, almeno nel caso della delinquente nata. Infatti, così come il delinquente nato era un'eccezione rispetto alla normalità, la delinquente nata era un'eccezione rispetto alla delinquenza maschile. La delinquente nata costituiva pertanto, secondo i due studiosi, una doppia eccezione alla normalità (M. Gibson, N.H. Rafter, 2009, pp. 4-5). Allo stesso tempo, Lombroso e Ferrero avevano sostenuto che la delinquente nata si manifestasse raramente e che fossero più frequenti le criminali d'occasione, poiché, essi sostenevano, in tutte le donne vi era un "fondo d'immoralità latente"<sup>605</sup> (S. Montaldo, 2019, p. 211). Come messo in luce da A. Simone (2018, pp. 210 e ss.), l'antropologia criminale di Lombroso e Ferrero ha prodotto "il primo ordine discorsivo sistematizzato sulla devianza femminile", che si è fondato sulla "necessità di costruire un "regime di verità" sul sesso e sulla sessualità" (ivi, pp. 213). Questo regime di verità è divenuto "costruzione identitaria" e "naturalizzazione" della differenza sessuale e, allo stesso tempo, produzione della devianza femminile (ivi, pp. 213-214).

Nelle parole con cui il condirettore Frisetti ha enfatizzato la necessità, dal proprio punto di vista, di dedicare maggiore attenzione al problema sociale della devianza femminile risuonano queste concezioni. In linea con quanto affermato da F. Di Pasquale (2021, p. 97), si può richiamare l'"azione contemporanea di vari modelli punitivi", di matrice religiosa e di matrice positivista, nella seconda metà dell'Ottocento. Il fatto che la gestione interna dell'Istituto sia sempre stata affidata alle religiose non si pone in

---

autori hanno infatti auspicato un maggiore intervento istituzionale nel campo dell'educazione giovanile e dei patronati, per approfondire si v. F. Colao (2016), pp. 14-17.

<sup>604</sup> Si v., a titolo esemplificativo, le posizioni di Franz Lieber negli anni '30 dell'Ottocento in America, S. Montaldo (2019, pp. 50-52).

<sup>605</sup> Gli studi di Ferrero sulla donna normale avevano *dimostrato* che le donne fossero scarsamente sensibili e intelligenti e che in esse si celasse uno squilibrio latente dovuto ad una compresenza di altruismo e di crudeltà (S. Montaldo, 2019, p. 208).

contraddizione con la statualizzazione e con le idee provenienti dal bagaglio dell'antropologia criminale che circolavano anche nella Direzione del Buon Pastore. O meglio, la contraddizione è *apparente*: la moralizzazione religiosa è stata un elemento di cui le istituzioni si sono servite “come opera di rieducazione per la costruzione dell'italianità” (ivi, p. 98)<sup>606</sup>. Il *miglioramento* della società italiana passava quindi anche tramite il *miglioramento* delle donne devianti. Le norme e le prassi consolidate all'interno dei ritiri gestiti dagli ordini religiosi erano funzionali a questo scopo.

### **3.7. La gestione delle internate attraverso lo sguardo delle ispezioni dell'Istituto**

Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento l'Istituto è stato oggetto di alcune ispezioni da parte delegate delle autorità governative, che si sono occupate dell'andamento dell'Istituto, contribuendo a svelare alcune dinamiche.

Sono stati mossi alcuni rilievi sulla separazione tra ricoverate che presentavano caratteristiche diverse. Nel 1889 sono stati trasmessi i risultati di una visita condotta da un'Ispettrice governativa<sup>607</sup> per gli educatori femminili, nell'ambito della quale era stato registrato un “grave inconveniente”, definito anche “fatto deplorabile”. Dopo avere evidenziato la presenza di tre stabilimenti nel Buon Pastore, “uno per ricovero di bambine miserabili, un secondo come casa di correzione per ragazze discole e traviate, l'altro come ospizio per alienate di mente”, l'Ispettrice ha evidenziato che

assieme alle ragazze discole e traviate si mantenevano alcune bambine perché figlie di genitori condannati ad espiare nelle carceri qualche pena. Indubbiamente il ricovero di tali bambine è opera caritatevole, ma il collocarle a contatto delle adulte e traviate non può essere loro che di danno morale gravissimo, esponendole a pericolo della corruzione dalla quale si vorrebbe salvarle. Né pare che una ragione economica consigliasse questo provvedimento, poiché se nel ricovero di bambine povere vi sono parecchie paganti una modica pensione, sonvene poi altre tenute affatto gratuitamente, per cui si deve credere che il solo fatto d'essere figlie di condannati abbia determinato il Consiglio d'Amministrazione ad accumularle con le discole, ma ciò non è giusto, né provvido<sup>608</sup>.

Dalla nota emerge un canale di comunicazione tra istituzioni totali: il disciplinamento delle classi marginali passava attraverso quel *continuum carcerario* che comprendeva prigionieri e riformatori giovanili (M. Foucault, 2014). Il *continuum* si manifestava non solo nei confronti degli stessi soggetti, che potevano passare da un'istituzione all'altra

---

<sup>606</sup> Di Pasquale si sofferma sul caso di una colonia agricola per giovani ragazzi a Palermo.

<sup>607</sup> Della quale non è riportato il nome.

<sup>608</sup> R. Prefettura della Provincia di Torino, 24 maggio 1889, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

nel corso della vita, ma anche contemporaneamente nei confronti di soggetti diversi all'interno dello stesso gruppo familiare<sup>609</sup>.

Nella nota sembra altresì scorgersi l'idea, diffusa anche tra gli studiosi che nell'Ottocento si sono occupati di penalità, che voleva tenere distinte *situazioni diverse in sezioni diverse*. Nel caso di specie, la finalità della separazione era anche quella di preservare le fanciulle molto giovani *non discole* dalla corruzione che avrebbero potuto *subire* dalle discole più grandi. Dalle parole dell'Ispettrice sembra possibile desumere anche una critica alla concezione, anch'essa di matrice positivista, ereditaria della devianza, secondo cui quest'ultima si trasmetteva geneticamente dai genitori ai figli<sup>610</sup> (M. Gibson, 2004, pp. 249 e ss.). Come vedremo nei paragrafi successivi, questa concezione ha informato alcune procedure messe in atto ai fini dell'ingresso delle ragazze in Istituto.

Sollecitata ad adempiere alla richiesta delle autorità statali, la Direzione del Buon Pastore ha precisato di avere suddiviso la sezione corrigende in due sezioni diverse, in modo da tenere separate quelle "relativamente migliori" dalle altre. Tuttavia, in merito al rilievo mosso circa la collocazione di giovani non discole nella sezione corrigende, il Consiglio si è limitato a sostenere che si era trattato di una *circostanza momentanea*, che non è più stata rilevata in ispezioni successive<sup>611</sup>.

Nel 1893 le sezioni del Buon Pastore sono state riorganizzate, in seguito ad una ispezione, questa volta interna, condotta dallo staff dell'Istituto, nello specifico, dalla Superiora insieme al Presidente del Consiglio di direzione e al sanitario. Nell'ambito dell'ispezione è stata rilevata

l'assoluta necessità di riordinare totalmente le diverse sezioni, perché in alcune di esse e specialmente nella 1° sezione corrigende le ricoverate nei dormitori e nel laboratorio si trovano in numero soverchio con danno e pericolo dell'igiene e altri inconvenienti<sup>612</sup>.

Si è quindi stabilito di organizzare tre sezioni per un numero totale di posti che corrispondevano all'incirca al numero di ragazze ospitate in quel periodo presso il Buon Pastore come corrigende e come educande. All'epoca la sezione educande ospitava circa 50 persone. Vi era poi una prima sezione corrigende che ne ospitava 162 e una

---

<sup>609</sup> Come si è visto *supra*, al paragrafo 3.3.

<sup>610</sup> Gli studiosi positivisti non negavano l'influenza dei fattori ambientali sulla delinquenza dei fanciulli, ma ritenevano che fosse più che altro la "patologia congenita la radice prima dell'alienazione mentale" (M. Gibson, 2004, p. 249). Secondo Lombroso, il motivo per cui un gran numero di orfani e *trovatelli* commetteva reati era da ricondursi all'ereditarietà dell'anormalità (ivi, p. 264).

<sup>611</sup> Lettera, 9 settembre 1889, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>612</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 2 aprile 1893, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

seconda sezione corrigende in cui erano presenti 64 ricoverate, per un totale di 276<sup>613</sup>. Scopo degli spostamenti sarebbe stato quello di ottenere “senza incontro di spese [...] una più razionale ed igienica distribuzione delle ricoverate ed un miglior funzionamento delle rispettive sezioni tanto pei laboratori che pei dormitori”<sup>614</sup>. Gli spostamenti delle corrigende più giovani dalla sezione più *affollata* a quella meno numerosa suggeriscono anche che la Direzione dell’Istituto volesse favorire la sorveglianza di entrambe le sezioni e *preservare* maggiormente le più giovani dall’influenza delle più grandi.

Tornando indietro di alcuni anni, come evidenziato dai verbali del Consiglio di direzione, con nota del 21 dicembre 1887<sup>615</sup> è stata annunciata dal Ministero dell’Interno la visita di una contessa incaricata di Ispezionare l’Istituto<sup>616</sup>. Le risultanze dell’ispezione sono state trasmesse all’Istituto con nota della Prefettura del mese di novembre 1888. Il Prefetto ha riportato la considerazione dell’Ispettrice secondo cui:

La disciplina infine è piuttosto rigorosa e sebbene ciò dipenda forse dalla indole delle ragazze, che ivi vengono rinchiusi quando sono già corrotte, forse sarebbe più conveniente usare per quanto è possibile modi concilianti e parole d’affetto per ottenere la correzione<sup>617</sup>.

In risposta a questa considerazione il condirettore Frisetti ha sottolineato che “senza la disciplina ordinata che si tiene attualmente, sarebbe impossibile il poter continuare il regolare andamento che la stessa ispezione ebbe a constatare”. Frisetti ha comunque

---

<sup>613</sup> Gli spostamenti deliberati dalla Direzione vengono ricostruiti nel seguente passaggio: “la Sezione Educande andrebbe ad occupare [i locali] attualmente adibiti alla 2° Sezione Corrigende: e pei dormitori Numero 30 Educande occuperebbero l’attuale dormitorio detto delle Giuseppine, e le rimanenti 20 si alloggerebbero in due cameroni trasformati in dormitorio. La 1° Sezione Corrigende restando negli attuali locali verrebbe diminuita di numero, mediante il passaggio delle ricoverate più giovani alla 2° Sezione; e pei dormitori verrebbe così distribuita:

N. 84 negli attuali dormitori

N. 14 nell’attuale infermeria che si sopprime

N. 2 in una camera attigua al laboratorio

N. 17 nell’attuale dormitorio delle Corrigende più piccole che passano ad altra Sezione

N. 45 nel dormitorio superiore nel 1° braccio fabbricato a destra.

La 2° Sezione Corrigende si porterebbe a circa 70 ricoverate e andrebbe ad occupare l’attuale locale della Sezione Educande e si allogherebbe nel dormitorio in numero di 50 nell’attuale dormitorio delle Educande e per 14 nello studio della Sezione trasformato in dormitorio, calcolando a complemento in numero di 6 la oscillazione delle ricoverate assenti dall’Istituto”, verbale Consiglio di Direzione, 2 aprile 1893, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>614</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 2 aprile 1893, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>615</sup> Il cui nome risulta difficilmente decifrabile dai documenti a disposizione, Ministero dell’Interno. Direzione Generale delle Carceri, 21 dicembre 1887, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>616</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 28 dicembre 1887, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>617</sup> R. Prefettura della Provincia di Torino, mese di novembre 1888, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153. Peraltro, nell’ambito di una visita effettuata presso l’Istituto nel 1894 da un’ispettrice che aveva il compito di ispezionare gli istituti femminili di educazione è stata sottolineata l’inadeguatezza delle suore – dipinte dall’ispettrice come buone, ma ignoranti – nell’opera di *rigenerazione* di giovani che avevano vissuto esperienze molto lontane dalla virtù (E. De Fort, 1995, pp. 304-305).



assicurato di aver comunicato alle maestre preposte alla sezione delle corrigende i rilievi mossi dall'Ispettrice, in modo che ne tenessero conto nello svolgimento delle loro mansioni<sup>618</sup>. Nelle parole del condirettore Frisetti, così come in quelle dell'Ispettrice<sup>619</sup>, risuona la considerazione di Sykes in merito alla regolamentazione dettagliata adottata nelle istituzioni penitenziarie relativamente alla “questione della natura e del disordine che sorgerebbe all'interno della prigione se gli addetti alla custodia non esercitassero una stretta supervisione e uno stretto controllo sulle attività dei detenuti” (G.M. Sykes, 2004, p. 229). Ora, il contesto di cui si è occupato Sykes – un carcere americano di massima sicurezza – è molto diverso da quello di cui ci si sta occupando in questo lavoro, ossia una istituzione semi-penale per minori. Tuttavia, la rigida disciplina imposta alle corrigende rilevata dall'Ispettrice e confermata dal Condirettore può essere ricondotta alla stessa motivazione: mantenere l'ordine nell'istituzione.

Nei primi anni del XX secolo è stata posta nuovamente la questione dell'implementazione della separazione tra le internate delle diverse sezioni, nell'ambito di due ispezioni condotte dalla signora Tartarini<sup>620</sup>. L'ispettrice delegata dal Ministero degli Interni in questo caso era Zina Centa Tartarini, giornalista e femminista di orientamento socialista – anche se moderato – che è stata l'unica donna a ricoprire il ruolo di ispettrice delle prigioni, dal 1903 al 1935. Con lo pseudonimo di “Rossana” ha pubblicato un articolo nel 1912 in cui si è fatta promotrice di una riforma delle prigioni femminili, proprio sulla base della sua esperienza come ispettrice (M. Gibson, 2007; 2022).

I risultati della visita sono stati discussi dal Consiglio nella seduta del 14 gennaio 1909<sup>621</sup>. Pare che l'Ispettrice abbia sottolineato il potenziale pericolo derivante dalla compresenza in Istituto di internate “inferme di mente” e corrigende, “per le vicinanze” tra le internate e “per la influenza” che potrebbero esercitare le une sulle altre. La cattiva influenza temuta deve essere stata quella delle prime sulle seconde, dato che la Direzione ha tenuto a sottolineare, come rassicurazione, che “Nella casa di salute [...] non si ricoverano né maniache furiose o pericolose ma esclusivamente sceme croniche

---

<sup>618</sup> Lettera Tancredi Frisetti, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>619</sup> Laddove aveva ipotizzato che la disciplina rigorosa dipendeva probabilmente *dalla indole delle ragazze*.

<sup>620</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 19 ottobre 1908, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>621</sup> Pur non avendo a disposizione il resoconto della ispezione è comunque possibile desumere le criticità riscontrate dalla ispettrice, poiché il Consiglio di Direzione ha discusso tutti i rilievi approfonditamente.

che sono tranquille né si verificano grida od atti incomposti”<sup>622</sup>. Il Consiglio ha sottolineato che il pericolo risultava stemperato anche dalla costruzione del nuovo fabbricato adibito a casa di salute, costruito “anche allo scopo sotto questo aspetto di togliere ogni eventuale contatto ed inconveniente”. Il Consiglio ha precisato come tale fabbricato sarebbe stato in futuro “meglio ancora isolato anche con apposito muro”<sup>623</sup>. L’ispettrice Tartarini ha mosso alcuni rilievi anche in una visita effettuata successivamente, auspicando una maggiore separazione tra la sezione corrigende e la sezione maddalene: la Direzione ha stabilito di *chiudere* il cortile tra le due sezioni, in modo che le rispettive ospiti non potessero incontrarsi durante la ricreazione. In questo caso, il timore era certamente che le corrigende *corrompessero* le maddalene, essendo queste ultime delle giovani pentite che, dopo aver trascorso un periodo presso un’altra sezione, avevano pronunciato i voti stabilendosi definitivamente presso l’Istituto<sup>624</sup>. D’altra parte, le ispezioni dell’inizio del Novecento – condotte a circa vent’anni di distanza da quella effettuata tra il 1887 e il 1888 sulla disciplina, di cui si è detto *supra* – hanno portato l’Ispettrice Tartarini, incaricata, ad effettuare alcuni rilievi in tema di disciplina. Quest’ultima è stata giudicata, al contrario dell’ispezione precedente, “mancante” e troppo improntata alla “amorevolezza” da parte delle suore. Il Consiglio sottolinea come i rilievi effettuati dalla Ispettrice in merito alla carenza di disciplina in Istituto riguardassero la mancanza nell’orario, la mancanza di ordine, la troppa libertà nella ricreazione e nei colloqui delle internate con i famigliari<sup>625</sup>.

---

<sup>622</sup> Inoltre, l’ispettrice aveva probabilmente rilevato il pericolo che la presenza della casa di salute potesse distogliere le suore adibite al controllo delle corrigende da tale compito. Il Consiglio di Direzione ha precisato che alla casa di salute erano destinate suore “specialmente adibite al servizio delle inferme di mente”, che non si occupavano delle corrigende, a cui erano invece adibite altre suore in modo *esclusivo*, “onde non possono queste essere in alcun modo disturbate nel loro ufficio dalla esistenza della casa di salute, né può in alcun modo riuscire a scapito dell’ordine e della disciplina tanto meno viene in alcun modo a distogliere la direzione dall’adempimento del suo ufficio in ordine alle corrigende”, verbale Consiglio di Direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>623</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>624</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 15 aprile 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>625</sup> La Direzione si è pronunciata su ogni punto specifico, precisando che: “Non reggono d’altra parte gli appunti di mancanza nell’orario per il quale anzi le suore esigono rigoroso rispetto, e quello di mancanza d’ordine solo perché tutte le suore non conoscono il funzionamento di tutti i servizi, ma invece solo ciascuna conosce quello del proprio servizio e del proprio riparto. È la divisione delle attribuzioni e del lavoro anzi una norma elementare d’ordine che evita il confusionismo e le indebite ingerenze: sarebbe assurdo pretendere che le suore addette al lavoro oppure alla sorveglianza si occupassero come sia regolata l’infermeria la cucina e viceversa. Ognuno non può e non deve attendere che al proprio ufficio e ciò per il migliore andamento dello stesso. La ricreazione non si effettua in piena libertà ma solo passeggiando ogni sezione nel proprio riparto sotto la vigile e continua sorveglianza delle suore, né ha potuto la Sig.ra Ispettrice constatare altrimenti non avendo essa assistito nei brevi momenti in cui visitò l’Istituto nell’ora della ricreazione. E così non sussiste che le famiglie siano ammesse a colloquio ogni

Il Consiglio di Direzione è intervenuto asserendo come la disciplina in Istituto non abbia “mai dato luogo al minimo inconveniente, né mai venne finora infranta, ed al riguardo la relazione non indica alcun fatto specifico”. Dalle spiegazioni fornite dal Consiglio in merito pare che la disciplina impartita dalle suore fosse improntata ad una certa flessibilità<sup>626</sup>:

La correzione, la correttezza dei modi e del contegno, il rispetto reciproco, il retto agire e sentire non si ottiene che a gradi mediante la educazione, ed è un lavoro continuo e paziente che tende allo scopo finale della rigenerazione attraverso un procedimento complesso con mezzi idonei e cure assidue e lunghe e talora pur troppo il risultato dell’opera di correzione per alcune renitenti e recidive riesce negativo. Ora non si può dal contegno di una, arguirsi senz’altro che la disciplina sia mancante e che troppo tolleranti siano le suore, se alcuna volta col sistema dell’amorevolezza e colla persuasione tentano di ottenere quello che col rigore non riuscirono a raggiungere.

Sembra quindi desumersi, dalle parole della Direzione, che le suore tendessero ad adottare il metodo dell’*amorevolezza* strumentalmente, poiché quello del rigore non consentiva di ottenere l’obbedienza e l’educazione da parte di alcune internate. Allo stesso tempo, una disciplina improntata al valore dell’amorevolezza e della cura, più che a quello del rigore, era tipica delle istituzioni totali femminili rette da personale religioso, come evidenziato da Trombetta (2004) e Faccioli (1992; 1990; 1987). Come sottolineato da Faccioli (1990, p. 132), la gestione del controllo in queste istituzioni rispondeva ad un modello paternalistico, improntato ad “una violenza latente, che sottende i rapporti tra le detenute e tra queste e l’istituzione e che si basa sul condizionamento psicologico”. Sono la persuasione e il consiglio delle suore gli strumenti tramite cui le internate sono incoraggiate “a comportarsi secondo le regole per non incorrere in sanzioni” (*ibidem*)<sup>627</sup>. A questo proposito, dalle parole del Consiglio sembra emergere come alcune internate adottassero nell’Istituzione una “linea intransigente”, nell’ambito della quale, come noto, “l’internato sfida intenzionalmente

---

qual volta alcuno si presenti, ma il colloquio è concesso per ognuna una sola volta al mese, salvo per ragioni gravi od eccezionali ed in casi urgenti”, verbale Consiglio di Direzione, 14 gennaio 1909, ASTO, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>626</sup> Che spesso informa la gestione degli internati da parte dello staff nelle istituzioni totali (C. Sarzotti, 1999, p. 14).

<sup>627</sup> In relazione alle istituzioni penitenziarie femminili postunitarie, è stato evidenziato come tale modalità persuasiva di esercizio del potere abbia costituito una criticità propria della gestione religiosa di tali istituzioni. Le suore tendevano a distinguere tra detenute *buone* o *meritevoli* e detenute *cattive* o *immeritevoli*, attribuendo privilegi alle prime e riservando un trattamento peggiore alle seconde (F. Faccioli, 1987, p. 123). Da ciò sarebbe derivata l’esclusione per lungo tempo dalla fruizione dei «diritti negativi», ossia i diritti «dei detenuti in attesa di giudizio o dei condannati» nella fase postunitaria (M. Gibson, 2007, p. 190): la tendenza delle religiose a sottrarsi al controllo delle autorità statali sfociava in alcuni casi in abusi e nel mantenimento di cattive condizioni di vita negli istituti (ivi, pp. 193-207; cfr. anche M. Gibson, 2022).

l'istituzione rifiutando, apertamente, di cooperare con il personale" (E. Goffman, 2010, p. 89):

Convieni tener conto che si tratta di ricoverate, le quali entrano nell'Istituto traviate, ispirate a sentimenti disonesti e di ribellione raccolte per la massima parte sul lastrico della strada dedite alla mala vita, e quindi non si può pretendere che fin dal loro ingresso nell'Istituto tengano contegno corretto e composto nella posa negli atti, e tanto meno si può questo pretendere tanto maggiore è la età nella quale entrano nell'Istituto<sup>628</sup>.

Come evidenziato in *Asylums*, questo tipo di adattamento è tipico della fase iniziale della vita nell'istituzione totale, poiché l'internato viene con il tempo solitamente "domato" dall'istituzione. Per *piegare* le internate, come si è accennato *supra*, secondo la Direzione le suore del Buon Pastore mettevano quindi in atto un "lavoro continuo e paziente che tende allo scopo finale della rigenerazione attraverso un procedimento complesso con mezzi idonei e cure assidue e lunghe"<sup>629</sup>.

Se la disciplina in Istituto è stata ritenuta troppo morbida dall'Ispeitrice governativa, per quanto concerne i passeggi fuori dall'Istituto la medesima ha rilevato un regime particolarmente rigoroso nel constatare che, nonostante i passeggi fossero previsti dal regolamento interno per tutte le sezioni ad eccezione di quella per le Maddalene<sup>630</sup>, le giovani internate non uscivano dall'Istituto. Nel verbale del 14 gennaio 1909 la Direzione ha confermato questa circostanza, sostenendo di avere intenzione di prendere provvedimenti per ovviare alla situazione<sup>631</sup>. La questione si è riproposta successivamente ad una nuova ispezione dell'Istituto da parte signora Tartarini, quando la Direzione ha deciso di *concedere* le passeggiate, in via di esperimento, alle "migliori ragazze per condotta, per buona volontà, per lavoro, per disciplinezza, a titolo di premio". Le passeggiate si sarebbero dovute svolgere a piccole squadre e sotto la responsabilità della Direttrice "e colla sufficiente sorveglianza"<sup>632</sup>. L'approccio adottato dall'istituzione è esplicitamente premiale, che applicava la previsione regolamentare in via eccezionale e *sperimentale*<sup>633</sup>, in linea con il sistema di privilegi tipico delle

---

<sup>628</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>629</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>630</sup> Si v. l'art. 218 del Regolamento interno 1871.

<sup>631</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>632</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 15 aprile 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>633</sup> Tuttavia, occorre specificare che la premialità delle passeggiate era stata nel frattempo prevista dall'art. 117 del r.d. 14 luglio 1907, n. 606, che aveva approvato "l'unito regolamento per i riformatori governativi", su cui ci si soffermerà anche in seguito, che trovava applicazione anche nei confronti dei giovani ospitati nei riformatori privati – come il Buon Pastore – a carico dello Stato.

istituzioni totali. Tale sistema consiste nell'offerta, nell'ambito dell'ambiente rigido dell'istituzione, di “un numero esiguo di compensi o di privilegi, esplicitamente definiti come tali, in cambio dell'obbedienza, materiale e psicologica allo staff” (E. Goffman, 2010, p. 76).

In tempi diversi – e da ispettrici diverse – sono state poi rilevate alcune criticità in merito ai due elementi principali del trattamento delle internate, la scuola e il lavoro.

Per quanto concerne la scuola, la contessa che ha ispezionato l'Istituto a fine Ottocento ha rilevato che le fanciulle ricoverate per conto del Governo non avrebbero ricevuto “una sufficiente istruzione”<sup>634</sup>. Anche l'ispettrice Tartarini, a inizio Novecento, sembra avere rilevato alcune criticità in merito alla scuola – relative, nello specifico, all'inattività della medesima e all'assenza di libri e quaderni in possesso delle internate – poiché il Consiglio di Direzione ha tenuto a precisare nel verbale del 14 gennaio 1909 che:

Considerato quanto alla scuola che essendo la visita della Sig. Ispettrice avvenuta nel mese di settembre e quindi nel periodo delle vacanze scolastiche, si comprende come non funzionasse allora, per quanto regolarmente durante l'anno scolastico funzioni, e vi siano mandate tutte le ricoverate che ancora non hanno compiuto la istruzione elementare. Non funzionando la scuola per il periodo delle vacanze si comprende pure che le giovinette fossero sfornite di libri e quaderni, i quali erano depositati nei locali della scuola che la Sig. Ispettrice non si curò di visitare.

Il Consiglio ha criticato il *modus operandi* dell'Ispettrice relativamente alle maestre<sup>635</sup>. Non essendo stata riscontrata la presenza di queste ultime in Istituto durante la visita, era stato ipotizzando – erroneamente, secondo il Consiglio – che si trovassero in ferie. La Direzione ha quindi lamentato che l'Ispettrice non abbia proceduto ad interpellare le suore<sup>636</sup>. Si può ipotizzare che lo staff dell'istituzione intendesse criticare più in generale i controlli dello Stato, che apparivano alla direzione come ingerenze nella vita dell'Istituto, portate avanti in un modo che poteva essere percepito come superficiale.

Per quanto concerne il lavoro delle ricoverate, le criticità riscontrate dalle ispettrici hanno riguardato il medesimo punto, che è stato altresì affrontato nell'ambito della revisione dello Statuto: la mancata corresponsione di una mercede alle internate<sup>637</sup>. L'Ispettrice che ha ispezionato il Buon Pastore tra il 1887 e il 1888 ha rilevato che tale scelta condizionava negativamente sia la partecipazione delle ricoverate alle attività

---

<sup>634</sup> R. Prefettura della Provincia di Torino, mese di novembre 1888, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>635</sup> Che erano, secondo quanto asserito dalla Direzione, due religiose munite di patente per l'insegnamento.

<sup>636</sup> Non è dato sapere se l'Ispettrice abbia richiesto un colloquio con le maestre o meno e quale sia stata la disponibilità dell'Istituto nell'ambito dell'ispezione.

<sup>637</sup> Che invece nel periodo considerato era riconosciuta nelle carceri dello Stato.

lavorative (poiché esse si sarebbero applicate con poco profitto ai lavori da svolgere), sia il loro reingresso in società. Secondo l'Ispettrice, la corresponsione di "una mercede sia pura in minima proporzione alle minorenni" avrebbe infatti consentito alle stesse di "formarsi un peculio che potrebbe loro servire quando vengono liberate"<sup>638</sup>. Sul tema è intervenuto il condirettore Frisetti asserendo che l'Istituto non sarebbe stato in grado di corrispondere alcunché alle ricoverate, a motivo della precaria condizione economica in cui versava, precisando che il Consiglio direttivo si era comunque impegnato ad attribuire un minimo riconoscimento alle ragazze che lavoravano: "a quelle che inclinano al lavoro viene fornito alla loro uscita dall'Istituto un piccolo corredo di biancheria, cosa che si fa appunto nello intento di incoraggiarle al lavoro"<sup>639</sup>. La questione veniva quindi all'epoca affrontata dall'Istituto riconducendo il corrispettivo per il lavoro svolto al sistema dei privilegi tipico delle istituzioni totali, già accennato *supra*. Le giovani internate venivano così incoraggiate a lavorare con la promessa di un premio, che tuttavia nel periodo di cui ci si sta occupando non era ancora formalizzato all'interno delle regole dell'istituzione. Il premio sostituiva il salario che, per quanto esiguo, avrebbe potuto essere corrisposto alle internate qualora avessero svolto la medesima attività lavorativa al di fuori dell'istituzione.

La medesima questione sul tema del lavoro è stata posta dall'Ispettrice Tartarini, che ha visitato il Buon Pastore circa vent'anni più tardi, come si evince dalle seguenti considerazioni del Consiglio di Direzione:

a torto si lamenta dalla Sig. Ispettrice che nessun premio o ricompensa viene data alle ragazze più laboriose e diligenti all'infuori di qualche immagine sacra, poiché appena si fosse seriamente informata avrebbe constatato che molti premi consistenti in oggetti utili si danno alle giovani meritevoli e che ad esempio nel teste scorso anno 1908 eransi distribuiti come premio molti tagli di tela per camicie di tagli per abiti per sottane, per soprabiti, per grembiuli, giupponcini<sup>640</sup> a maglia, fazzoletti, scialli, calze, ecc e 50 libri di lettura. Anzi nel nuovo Statuto organico approvato fin dal 3 aprile 1908 in sostituzione del precedente venne fatta facoltà alla Direzione di creare dei libretti di risparmio, come ricompensa per le migliori ragazze e ben 25 libretti postali già furono intestati<sup>641</sup>.

---

<sup>638</sup> R. Prefettura della Provincia di Torino, 5 novembre 1888, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>639</sup> La previsione di attribuire premi per il lavoro svolto era peraltro esplicitamente prevista dal regolamento d'Istituto: "Onde stimolare la loro emulazione [le maestre, anche di lavoro] possono accordare dei premi consistenti in posti di distinzione, in medaglie, in note favorevoli sul registro, ed in qualche favore da intendersi colla Direttrice di servizio" (art. 111 Regolamento interno 1871).

<sup>640</sup> Ossia magliette di lana.

<sup>641</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 19 ottobre 1908, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

Peraltro, nel 1908 le internate nella sezione corrigende in totale erano 152, per cui il numero di libretti intestati era esiguo<sup>642</sup>. Anche il sistema a cui fa riferimento il Consiglio dopo l'ispezione dell'inizio del Novecento è evidentemente premiale. È interessante poi il riferimento allo Statuto del 1908, che all'epoca non era stato ancora ufficialmente approvato dalle autorità competenti e che avrebbe visto la luce solo nel 1914. Come si è visto, solo con il nuovo Statuto è stata introdotta la norma che prevedeva che:

Le ricoverate le quali abbiano approfittato sufficientemente degli insegnamenti a loro impartiti, possono, con deliberazione del Consiglio Amministrativo, essere ammesse alla compartecipazione agli utili dei lavori, cui presero parte nella misura da determinarsi nel regolamento. Tali quote spettanti alle ricoverate sono depositate mensilmente presso la cassa postale di risparmio mediante libretti individuali da consegnarsi a chi di diritto alla uscita delle interessate dall'Istituto (art. 9 Statuto organico 1914).

È possibile quindi che i richiami operati dalle ispettrici sul tema abbiano influito sull'inserimento di tale articolo nel nuovo Statuto<sup>643</sup>. Tuttavia, anche con la nuova formulazione non si può affermare che sia stato riconosciuto il diritto delle ricoverate a ricevere il corrispettivo per il lavoro svolto, poiché si tratta ancora una volta di una facoltà premiale posta in capo al Consiglio di direzione, che quest'ultimo avrebbe potuto esercitare a propria discrezione.

Diverse sono state le considerazioni delle ispettrici sullo stato dei locali e del vitto. L'Ispettrice che ha visitato l'Istituto verso la fine dell'Ottocento ha rilevato “che il fabbricato è in ottime condizioni e ben tenuto, buono il vitto e decente il vestiario delle ricoverate”<sup>644</sup>.

Negli anni successivi sono state adottate anche alcune opere volte a migliorare lo stato e l'igiene dei locali del Buon Pastore. Un progetto per i lavori di risanamento igienico<sup>645</sup> dell'Istituto è stato approvato dal Consiglio di Direzione nella deliberazione del 5 agosto 1893. Nel mese di maggio dell'anno successivo il Consiglio ha discusso un progetto di ampliamento della sezione per le corrigende, con la costruzione di un nuovo piano adibito a dormitorio, anche in considerazione del rilevato costante aumento del

---

<sup>642</sup> Questionari statistici sul Buon Pastore dal 1900 al 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo 145.

<sup>643</sup> Un ulteriore richiamo era stato probabilmente operato nell'ambito di una successiva ispezione, poiché il Consiglio aveva asserito, in risposta a tale ulteriore ispezione, che, per quanto fosse difficile prevedere la partecipazione delle ragazze agli utili del lavoro svolto, a titolo di esperimento si sarebbe potuto prevedere di attribuire loro il 10% sull'utile netto determinato sulla base del bilancio, Verbale Consiglio di Direzione, 15 aprile 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>644</sup> R. Prefettura della Provincia di Torino, mese di novembre 1888, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

<sup>645</sup> Relativo alla sistemazione delle latrine.

numero delle internate della sezione<sup>646</sup>. Tale aumento e la relativa necessità di costruire un nuovo piano dedicato alle giovani discole è stato ribadito altresì nella seduta del 29 maggio 1894, nella quale è stata deliberata l'esecuzione dei lavori. Nella seduta del 22 aprile 1895 è stato evidenziato lo stato avanzato dei lavori finalizzati alla costruzione del piano, ormai quasi ultimati<sup>647</sup>.

La necessità di effettuare alcuni miglioramenti igienici è stata sottolineata dal medico dell'Istituto nuovamente all'inizio del XX secolo: in una relazione sull'andamento sanitario del Buon Pastore ha precisato al Consiglio di direzione di avere già individuato "il modo di attuazione di quelle riforme e miglioramenti compatibili con le condizioni dei fabbricati di quest'Istituto e anche colle condizioni finanziarie del medesimo", ritenendo alcuni di questi provvedimenti urgenti e sottoponendoli al Consiglio"<sup>648</sup>. Alcuni interventi richiesti dal medico sono stati approvati dal Consiglio nella seduta del 20 ottobre 1903, tra cui la previsione di costruire un bagno per la sezione alterate di mente e uno per l'infermeria e di acquistare dodici sputacchiere<sup>649</sup>.

L'Ispettrice Tartarini nel 1908 ha rilevato alcune criticità in merito alle condizioni dei fabbricati, tanto da spingere la Direzione a soffermarsi su queste ultime, evidenziando che

da tempo si è vivamente preoccupata di un tale problema così vitale per l'Istituto e la cui sistemazione trovava immense difficoltà di varia natura non disgiunte dalle condizioni finanziarie dell'Istituto privo di capitali e di risorse. [...] Fallita la speranza del trasloco in sede più opportuna [...] si stabilì di riparare adeguatamente e riordinare i vecchi fabbricati. [...] Fu perciò che anzitutto si pensò di ricostruire prima di ogni altro il fabbricato destinato al ricovero delle signore inferme di mente, sia perché la loro sede attuale non rispondente alle necessità di tale ricovero, opportunamente riparata e modificata e con lieve spesa meglio sarebbesi potuto adibirsi alle corrigende, sia perché i locali per le inferme di mente dovevansi costruire in luogo isolato e separato dagli altri locali, il che fu fatto con un corpo di fabbricato a sé, sia perché col maggior profitto delle pensioni si veniva ad avere un cespite che poteva dare i mezzi per le necessarie ricostruzioni anche per le corrigende al che essenzialmente tendeva e tende l'Amministrazione.

---

<sup>646</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 11 maggio 1894, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7. Progetto di ampliamento di cui si è ribadita la necessità anche nella seduta del 29 maggio 1894.

<sup>647</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 22 aprile 1895, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

<sup>648</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 1° maggio 1903, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

<sup>649</sup> Il Presidente ha evidenziato che alcuni locali erano già stati adattati su impulso del medesimo, come il dormitorio della "Gran Classe" (secondo quanto evidenziato nel capitolo precedente, la classe delle penitenti – poi corrigende – veniva definita "grande classe"), la scuola della seconda sezione, l'infermeria, verbale Consiglio di Direzione, 20 ottobre 1903, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.



Per quanto riguarda l'igiene dei locali, l'Istituto ha precisato che aveva già provveduto all'attuazione della fognatura, alla dotazione delle latrine di acqua corrente, alla pulizia e all'imbiancatura delle pareti, alla pulizia delle vetrate, precisando comunque che si sarebbe continuato nell'opera di miglioramento. L'Ispettrice ha mosso inoltre alcune critiche alla pulizia della biancheria delle ricoverate, probabilmente in seguito al ritrovamento della biancheria sporca di qualche ricoverata sotto il letto della medesima e non nel locale adibito allo scopo. In risposta a tale rilievo il Consiglio ha ascritto il rinvenimento di biancheria sporca presso le internate non alla responsabilità dello staff, bensì alla disobbedienza delle internate:

è solo eludendo in ipotesi la vigilanza del personale che isolatamente qualche ricoverata può aver tenuto momentaneamente della biancheria sporca sotto il letto, ma non è certo né uso generale, né abituale, sibbene eccezionale ed isolata trasgressione di ordini e divieti, che pressoché si verifica inevitabilmente in ogni comunità per quanto attiva e diligente sia la sorveglianza.

Anche il vitto è stato ritenuto non adeguato dall'Ispettrice, a differenza dell'ispezione ottocentesca che si era soffermata su questo medesimo aspetto.

In generale, nel 1909 il Consiglio di direzione ha deciso di inviare al Prefetto il verbale relativo alla discussione dei punti critici sollevati dall'Ispettrice, istituendo una commissione incaricata di studiare tutti i servizi resi dall'Istituto e di proporre miglioramenti in merito all'igiene, ai fabbricati, nonché alla regolamentazione interna dell'Istituto<sup>650</sup>. Per quanto concerne le successive ispezioni effettuate presso il Buon Pastore, ad esclusione di alcuni rilievi di cui si è dato conto nel verbale del 15 aprile 1910, in esse non sono più state riscontrate criticità. Le ispezioni periodiche effettuate tra il 1911 e il 1921 hanno avuto esito positivo<sup>651</sup>.

Anche le due visite condotte all'inizio degli anni '20 del XX secolo condotte rispettivamente dell'Ispettore Generale del Ministero dell'Interno, Commissario Querci e del Direttore Generale delle Carceri e dei Riformatori hanno dato un esito positivo<sup>652</sup>. Successivamente alla prima ispezione, la Prefettura di Torino con lettera del 24 maggio

---

<sup>650</sup> Che avrebbe dovuto essere adeguata al nuovo Statuto in fase di approvazione e anche al regolamento per i riformatori governativi approvato con Regio Decreto n. 606/1907.

<sup>651</sup> Si vedano i verbali del Consiglio di Direzione del 10 novembre 1911, del 19 marzo 1915, del 7 settembre 1915, del 20 novembre 1918, del 18 novembre 1919, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 9. A questo proposito, nell'ambito dell'ispezione di cui si è dato conto nel verbale del 19 marzo 1915 è stata comunicata la "lettera dalla Prefettura nella quale si riferisce che la ispettrice governativa [...] dopo l'ultima ispezione fatta fece relazione di encomio all'andamento dell'Istituto e all'opera della Direzione, della Superiora e delle Suore" e nel verbale del 20 novembre 1918 è stato riportato come l'Ispettrice si sia espressa in merito alla floridezza morale dell'Istituto che non lascia a desiderare anche per quanto riguarda il trattamento fatto alle ricoverate ed al profitto di esse nell'insegnamento scolastico ed industriale e rivolgendo perciò una parola di lode alla Direzione".

<sup>652</sup> Per quanto non siano presenti in archivio le relazioni complete, cfr. verbale Consiglio di Direzione, 17 novembre 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

1921 ha espresso da parte del Ministero dell'Interno “la viva soddisfazione dell'Amministrazione centrale pel regolare funzionamento della istituzione, il cui merito va dovuto all'opera zelante ed indefessa di codesta Direzione, delle Suore e di tutto il personale addettovi”. Il Direttore Generale delle Carceri e dei Riformatori, con lettera inviata pochi mesi dopo, il 7 ottobre 1921, si è riferito alla recente visita effettuata presso il Buon Pastore di Torino affermando di avere apprezzato “altamente l'opera mirabile di educazione che vi si compie dalle benemerite Suore, sotto la direzione sapiente ed ammirevole dell'ottima Superiore e sotto l'alta, illuminata guida della S.V. Ill.ma<sup>653</sup>”.

---

<sup>653</sup> Ossia il Presidente dell'Istituto, Verbale Consiglio di Direzione, 17 novembre 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

## *Capitolo 4. Il Buon Pastore nell'Italia fascista tra statualizzazione del controllo e continuità disciplinare*

### **4.1 Il settore dell'assistenza nel periodo fascista**

La formazione del governo da parte di Mussolini nell'ottobre 1922 ha portato con sé profondi mutamenti nel sistema dell'amministrazione statale<sup>654</sup>, che hanno riguardato anche il settore della beneficenza e dell'assistenza. Quest'ultimo era regolato, come si è visto nel capitolo precedente, dalla legge crispina n. 6972/1890, riformata nel 1904 nel periodo giolittiano<sup>655</sup>. Nonostante alcune proposte di riforma fossero state presentate e discusse in Parlamento subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, i primi interventi significativi nella materia delle opere pie – o istituzioni pubbliche di beneficenza – vanno ricondotti al 1922 (A. Fiori, 2005, p. 197). Infatti, la legge delega 3 dicembre 1922, n. 1601, aveva attribuito al Governo “facoltà di emanare disposizioni aventi valore di legge” sino al 31 dicembre 1923, con la finalità di “ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici ed istituti, renderne più agili le funzioni e diminuire le spese” (art. 1 l. n. 1601/1922).

A tale fine, il regio decreto 4 febbraio 1923, n. 214 ha previsto la soppressione di alcune istituzioni introdotte tramite la legge del 1904, come il Consiglio Superiore di Assistenza e Beneficenza Pubblica e le Commissioni Provinciali di Assistenza e Beneficenza Pubblica<sup>656</sup>, attribuendone le funzioni nel primo caso al Consiglio di Stato e nel secondo caso alla Giunta Provinciale Amministrativa e ai prefetti (A. Fiori, 2005, pp. 198-200).

Un altro provvedimento emanato in attuazione della delega è il regio decreto 26 aprile 1923, n. 976, che ha attribuito al Ministro dell'Interno il potere “di dichiarare sciolte, in deroga alle disposizioni degli articoli 46 e 49 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, le Amministrazioni delle Congregazioni di carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune, e di affidarne la gestione a speciali commissari o Commissioni”. Per mezzo di una circolare, il sottosegretario del primo

---

<sup>654</sup> Sui mutamenti legislativi in campo amministrativo nel periodo fascista si veda, più in generale, L. Tedoldi (2018, pp. 120-171).

<sup>655</sup> Con la legge n. 390/1904.

<sup>656</sup> Su tali organi ci si è soffermati nel capitolo 3, par. 3.2.1.

Governo Mussolini Aldo Finzi<sup>657</sup> ha invitato i prefetti ad applicare il decreto. Tuttavia, poco tempo dopo, Mussolini ha chiesto ai medesimi prefetti una applicazione *cauta* della norma. Le istituzioni pubbliche di beneficenza erano gestite in larga parte dalla Chiesa: si trattava delle ex opere pie, che avevano ottenuto nell'ambito della legge del 1890 – ossia nel momento in cui sono state trasformate in istituzioni pubbliche di beneficenza – il riconoscimento, almeno parziale, della tutela della volontà dei fondatori (ivi, pp. 201 e ss.). È stato sostenuto che Mussolini aveva la necessità “di non inimicarsi eccessivamente, a pochi mesi dalla conquista del potere, il mondo cattolico e soprattutto la Santa Sede”, che avevano aspramente criticato il decreto per l'ingerenza nella materia della beneficenza. I commissari o le Commissioni a cui avrebbe potuto essere affidata la gestione delle amministrazioni delle istituzioni di beneficenza<sup>658</sup> avrebbero infatti proposto le riforme ritenute opportune “negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni medesime, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e per ridurre le spese di gestione” (r.d. n. 976/1923), a scapito delle norme interne che avevano sempre regolato tali istituzioni.

Un provvedimento che è intervenuto in modo significativo sulla disciplina della gestione delle istituzioni benefiche è il regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2841, che all'espressione istituzioni pubbliche di beneficenza ha aggiunto la parola “assistenza”, dando vita a quelle che ancora oggi vengono definite IPAB, ossia Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

La normativa ha modificato la composizione numerica delle congregazioni di carità, attribuendo il potere di nominare gran parte dei loro membri al sottoprefetto<sup>659</sup> e prevedendo un controllo di quest'ultimo sulla decisione di ammettere a far parte di una congregazione il benefattore o una delle persone da lui designate, il fondatore o un

---

<sup>657</sup> Finzi era stato sottosegretario del primo Governo Mussolini dal 31 ottobre 1922.

<sup>658</sup> O delle Congregazioni di Carità.

<sup>659</sup> La legge n. 6972/1890 prevedeva agli artt. 5 e 6 che la congregazione di carità fosse composta da un presidente e da quattro membri nei comuni che hanno una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, da otto membri nei comuni che hanno una popolazione dai cinquemila ai cinquantamila abitanti, da dodici membri negli altri comuni, ponendo l'elezione del presidente e dei membri in capo al consiglio comunale, stabilendo che la durata della carica del presidente fosse di quattro anni e che i componenti si rinnovassero per un quarto ogni anno. L'art. 5 della legge n. 2841/1923 ha previsto una composizione delle congregazione di carità di cinque membri nei comuni con una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, da nove membri nei comuni con una popolazione da cinquemila a cinquantamila abitanti, da tredici negli altri comuni, stabilendo la nomina di tre membri nei comuni fino a cinquemila abitanti, di cinque membri nei comuni da cinquemila e cinquantamila, di sette membri nei comuni con più di cinquantamila abitanti in capo al sottoprefetto, che avrebbe dovuto scegliere “tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza”. Gli altri membri avrebbero dovuto essere eletti da consiglio comunale.

rappresentante dell'opera pia amministrata dalla congregazione<sup>660</sup> (art. 5, commi 5 e 6 l. n. 2841/1890). All'art. 25 della legge del 1890, in tema di ammissione delle istituzioni di pubblica beneficenza al patrocinio gratuito, viene aggiunto un comma che prevede per il Ministro dell'Interno la facoltà di “intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualsiasi stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia” (art. 9 l. n. 2841/1923). La nuova normativa si concentra anche sulla responsabilità degli amministratori: l'art. 12 della legge del 1923 prevede che, “Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre leggi, gli amministratori e gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere”<sup>661</sup>.

Il nuovo regio decreto ha poi stabilito che, qualora l'amministrazione dell'istituto non avesse adempiuto all'obbligo – già previsto dalla legge del 1890 – di conformarsi alle norme di legge, agli statuti e ai regolamenti, essa avrebbe potuto essere sciolta con decreto del prefetto, previo parere del consiglio di prefettura. Il prefetto avrebbe potuto altresì nominare un commissario che ne avrebbe assunto la gestione temporanea (art. 23 l. n. 2841/1923)<sup>662</sup>. L'art. 24 accresce ulteriormente il potere in capo ai sottoprefetti, stabilendo che essi avrebbero potuto in ogni momento ordinare “inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri”, prevedendo altresì che, in caso di inottemperanza delle amministrazioni ad un atto obbligatorio per legge o regolamento, il “sottoprefetto provvede d'ufficio per mezzo di un delegato speciale”. Allo stesso tempo, il sottoprefetto avrebbe potuto sospendere le amministrazioni delle istituzioni

---

<sup>660</sup> La deliberazione in questione spettava comunque alla stessa congregazione di carità (art. 5 l. n. 2841/1923), analogamente a quanto previsto dalla legge del 1890, solo che in quel caso il controllo era previsto in capo al consiglio comunale e alla giunta provinciale amministrativa (art. 5 l. n. 6972/1890).

<sup>661</sup> Le norme successive all'art. 12 stabiliscono una responsabilità solidale nel caso in cui il fatto dannoso sia stato compiuto da più amministratori (art. 13), una esenzione dalla responsabilità per gli amministratori che, “per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso” (art. 14), l'esenzione dalla responsabilità per gli amministratori in caso di fatto dannoso commesso dall'impiegato “purché la destinazione dell'ufficio da questo ricoperto sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave nei rapporti del dovere di vigilanza” (art. 15), la previsione che la prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori si sarebbe prescritta in cinque anni dal giorno in cui è avvenuto il fatto dannoso (art. 16).

<sup>662</sup> L'art. 23 del nuovo regio decreto ha sostituito i precedenti art. 46 e 48 della legge del 1890. Il primo prevedeva il potere di scioglimento delle istituzioni che non si conformavano alle leggi, agli statuti e ai regolamenti in capo al Sovrano, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato. Analogamente, spettava al sovrano, sentiti i medesimi organi, nominare un commissario qualora l'istituzione avesse riguardato più province (per un massimo di un anno) o più comuni (per un massimo di sei mesi) (art. 48 l. n. 6972/1890).

per “gravi motivi di interesse dell’istituto, o di ordine pubblico”, riferendone al prefetto per i provvedimenti ulteriori. Quest’ultimo avrebbe potuto “in qualunque tempo disporre ispezioni e controlli speciali, per accertare il funzionamento delle amministrazioni”<sup>663</sup>.

Significative ingerenze nella gestione delle istituzioni sono state previste dagli artt. 26-31 della legge, oggetto di alcune critiche provenienti dal mondo cattolico (A. Fiori, 2005, p. 208). L’art. 26 stabilisce in capo al sottoprefetto la facoltà di richiedere “copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l’approvazione tutoria”, con la possibilità di pronunciare, con decreto motivato, l’annullamento delle deliberazioni che contenevano violazioni di legge o di regolamento (art. 26)<sup>664</sup>.

L’art. 27<sup>665</sup> elenca i compiti del sottoprefetto in materia di coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza che consistevano nella vigilanza sulla gestione delle congregazioni di carità, nella promozione e istituzione di federazioni tra le istituzioni di assistenza e beneficenza del circondario, nella ricezione delle istanze di ricovero e di sussidio dai soggetti interessati e nella trasmissione di queste alle istituzioni pubbliche o private esistenti nel circondario e ritenute adatte a provvedere<sup>666</sup>.

Successivamente, la medesima norma precisa che al sottoprefetto “è commessa la protezione dell’infanzia abbandonata nel circondario”, precisando che è suo compito: vigilare sull’adempimento da parte delle congregazioni di carità degli obblighi imposti dalle leggi per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani e minorenni abbandonati; curare che gli ospizi per minorenni<sup>667</sup> diano avviso della dimissione dei ricoverati alle congregazioni di carità e al procuratore del re; “favorire la costituzione, nei singoli comuni, di società di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate”; vigilare sui fanciulli, informando l’autorità giudiziaria dei fatti che potrebbero comportare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della

---

<sup>663</sup> L’articolo della legge del 1890 sostituito dal 24 di quella del 1923 prevedeva in capo all’autorità politica la facoltà di ordinare l’esecuzione di un atto reso obbligatorio dalle leggi o dai regolamenti a cui l’amministrazione non avesse ottemperato, per mezzo di un delegato speciale (art. 50 l. n. 6972/1890).

<sup>664</sup> La norma ha previsto in capo all’amministrazione la facoltà di ricorrere al prefetto. L’art. 26 ha sostituito i primi due commi dell’art. 52 della legge del 1890, che stabiliva in capo all’autorità politica la facoltà di annullare i provvedimenti delle istituzioni di beneficenza in violazione di leggi o regolamenti.

<sup>665</sup> Si prevede che la prima parte dell’art. 27 della nuova normativa diventi l’art. 52-bis, da aggiungere alla legge del 1890.

<sup>666</sup> Ma anche nel: fornire alle congregazioni di carità e alle istituzioni le notizie utili al coordinamento delle rispettive funzioni; decidere sui ricorsi presentati sulla concessione o sul diniego di posti di ricovero, di assegni o erogazioni da parte delle istituzioni, quando si adduca che siano incorse violazioni di leggi o di regolamenti, eventualmente annullando le deliberazioni in caso di accoglimento del ricorso

<sup>667</sup> La norma si riferisce agli “stabilimenti indicati nell’art. 262 del codice civile”.

qualità di tutore, assicurandosi che si provveda alla rappresentanza legale dei minori; denunciare i fatti che potrebbero comportare contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli<sup>668</sup>.

Gli articoli successivi si occupano di alcune misure – il concentramento e il raggruppamento delle istituzioni – che il prefetto avrebbe potuto adottare per *riunire* le istituzioni poco proficue o sprovviste di amministrazione<sup>669</sup>.

L'art. 30 ha inoltre istituito la possibilità di costituire consorzi tra più istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sia facoltativamente, su istanza delle istituzioni medesime con approvazione del prefetto e del Ministro dell'Interno, sia d'ufficio da parte di questi ultimi<sup>670</sup>.

L'articolo successivo si sofferma sulle riforme degli statuti organici, delle amministrazioni, delle mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, prevedendo in capo all'amministrazione interessata, alla congregazione di carità o al consiglio comunale l'onere di presentare le proposte in tal senso. La norma prevede che anche il sottoprefetto o il prefetto della Provincia abbiano la facoltà di proporre d'ufficio queste riforme (art. 31 l. n. 2841/1923)<sup>671</sup>.

Il regio decreto n. 2841/1923 è entrato in vigore il 23 gennaio 1924, ma già il 6 marzo 1924 Mussolini ha sospeso l'esecuzione degli artt. 28-32<sup>672</sup>, ricevendo il plauso di parte del mondo cattolico. Come sottolineato da Fiori (2005, pp. 209 e ss.), negli anni successivi si è assistito ad una sorta di *alleanza* tra fascismo e mondo cattolico sul tema

---

<sup>668</sup> La seconda parte dell'art. 27 sarebbe divenuta l'art. 52-ter da aggiungere alla legge del 1890.

<sup>669</sup> L'art. 28 si limita a modificare l'art. 56, lett. a) della legge del 1890 sul concentramento delle istituzioni nelle congregazioni di carità, stabilendo tale concentramento quando le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nel comune non avessero una rendita netta superiore a 20.000 lire (la legge del 1890 fissava la rendita a 5.000 lire). L'art. 29 prevede il raggruppamento delle istituzioni non concentrate, che sarebbe dovuto avvenire su impulso del prefetto o del sottoprefetto. L'articolo stabilisce che agli artt. 58 e 59 della legge del 1890 fosse sostituito il seguente articolo: ««Quando non avvenga il concentramento ordinato dai precedenti articoli 56 e 57, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere riunite per gruppi dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità degli scopi rispettivi. «Il raggruppamento è promosso d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, il quale, tenuto conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propone altresì, per gli enti raggruppandi, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un Consiglio di amministrazione, incaricato di provvedere alla esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti. «Il raggruppamento ed il relativo regolamento organico sono approvati con decreto Reale, contro il quale è ammesso, senza effetto sospensivo, il ricorso solo per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopi. «Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in un solo Ente»»».

<sup>670</sup> Nella normativa del 1890 l'autorizzazione a costituire un consorzio – che poteva essere solo facoltativo – era in capo alla giunta provinciale amministrativa (cfr. art. 61 l. n. 6972/1890).

<sup>671</sup> L'art. 32 si sofferma poi sulle forme di pubblicità delle proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

<sup>672</sup> Oltre che degli artt. 39-41, che vertono su trasformazione e fusione degli istituti, sui legati di culto e sul ricorso verso la trasformazione degli istituti di cui all'art. 90 della l. n. 6972/1890 (cfr. artt. 39-41 l. n. 2841/1823).

dell'assistenza, che avrebbe condotto ad una riduzione del controllo sulle IPAB previsto dai decreti del 1923. Con la legge 17 giugno 1926, n. 1187 è stato, in questo senso, ridotto il numero di membri delle congregazioni di carità nominati dai sottoprefetti<sup>673</sup> e prevista un'ipotesi di ammissione obbligatoria del fondatore o del rappresentante di un'opera pia amministrata dalla congregazione a far parte della congregazione medesima<sup>674</sup>. Viene abrogata la norma del regio decreto n. 2841/1923 che prevede la concentrazione obbligatoria nelle congregazioni di carità delle istituzioni "esistenti nel Comune che non abbiano una rendita netta superiore a lire ventimila" (cfr. art. 6, comma 1 l. n. 1187/1926). Viene altresì prevista la sostituzione degli artt. 56 e 57 della legge 1890 in tema di concentrazione delle istituzioni con la previsione secondo cui, "Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi istituzione di assistenza e beneficenza esistente nel Comune"<sup>675</sup>. Si prevede tuttavia che la concentrazione possa essere promossa dal prefetto o dal sottoprefetto o dagli enti interessati solo previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa "e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione". La norma del 1926 ha ridotto quindi il controllo sulle istituzioni eliminando una ipotesi di concentrazione obbligatoria e introducendo il requisito del parere dell'ordinario diocesano per poter ottenere la concentrazione su iniziativa del prefetto<sup>676</sup>. Anche

---

<sup>673</sup> L'art. 2 della legge del 1926 prevede che vengano sostituiti gli artt. 5 e 6 del decreto n. 2841/1923 e che, in merito alla nomina governativa dei membri delle congregazioni, la nuova regola sia la seguente: "due per i Comuni con meno di 5000 abitanti, quattro per i Comuni che abbiano da 5000 a 50,000 abitanti, e sei per i Comuni con più di 50,000 sono nominati dal Sottoprefetto [...]; gli altri sono eletti dalla rappresentanza comunale [...]".

<sup>674</sup> Gli ultimi due commi del nuovo articolo sulla composizione delle congregazioni di carità recitano: "Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole della istituzione e della rilevanza del suo patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione. L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la netta rendita derivante, secondo i casi, dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata ecceda rispettivamente la somma di L. 1000 per i Comuni con meno di 5000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni dal 5000 a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con più di 50,000 abitanti".

<sup>675</sup> La norma richiama in particolare "le istituzioni che non abbiano una rendita superiore a 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'Amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione".

<sup>676</sup> Gli artt. 56 e 57 della l. n. 6872/1890 prevedevano infatti alcune ipotesi di concentrazione obbligatoria nella congregazione di carità (le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel Comune che non abbiano una rendita superiore a 5000 lire; le istituzioni di qualunque specie che a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni che, insieme, abbiano meno di 10000 abitanti; le istituzioni esistenti nel Comune delle quali sia venuta a mancare l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione e quelle per le quali amministrazione e rappresentanza non si possano costituire). Inoltre, prevedono che possa essere concentrata nella congregazione di carità ogni altra istituzione esistente nel Comune della quale non sia ordinata la concentrazione per i motivi già enunciati "Nell'intento di rendere



l'articolo successivo della legge del 1926, avente ad oggetto il raggruppamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza, è intervenuto sul precedente art. 29 del decreto n. 2841/1923 rendendo prevalentemente facoltativo il raggruppamento previsto dall'art. 58 della legge del 1890, che era stato reso obbligatorio proprio dal citato art. 29<sup>677</sup>. Inoltre, l'art. 9 della legge del 1926 ha previsto alcune modifiche all'art. 31 del decreto n. 2841/1923 in materia di riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, di fusioni e di mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza modificando leggermente i soggetti con la facoltà di proporre tali modifiche.

Nel frattempo, il regime aveva istituito con legge 10 dicembre 1925 n. 2277 l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), che aveva il compito di provvedere “alla protezione e all'assistenza dalle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate; dei bambini lattanti e divezzi sino al quinto anno, appartenenti a famiglie bisognose, dei fanciulli fisicamente o psichicamente anormali, e dei minori materialmente o moralmente abbandonati, travati o delinquenti, sino all'età di anni diciotto compiuti” (art. 4 l. n. 2277/1925). L'ONMI aveva “potere di vigilanza e controllo, su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia” (art. 5 l. n. 2277/1925), con la facoltà di sovvenzionare le istituzioni che non dispongano di adeguate risorse patrimoniali (art. 6, lett. b) l. n. 2277/1925) e di “provvedere al coordinamento di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza della maternità e dell'infanzia indirizzandone le attività secondo i più urgenti bisogni della popolazione locale e promuovendo all'uopo la revisione dei relativi statuti e regolamenti”, nonché, relativamente alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ogni altra riforma consentita dalle leggi in vigore (art. 6, lett. c) l. n. 2277/1925).

È stato considerato come la politica avviata dal fascismo in tema di assistenza e beneficenza, dopo una prima fase di centralizzazione e controllo, sia ritornata verso una maggiore tutela dell'autonomia delle istituzioni e della volontà del fondatore. Allo stesso tempo, l'istituzione dell'ONMI è stata interpretata come un passo verso la

---

più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza”.

<sup>677</sup> L'art. 7 prevede infatti che “Quando non avvenga il concentramento previsto dai precedenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni”, stabilendo altresì che il raggruppamento è proposto dal prefetto o dal sottoprefetto oppure dalle amministrazioni, dalle congregazioni di carità o dai consigli comunali interessati. Si prevede comunque che la proposta possa essere presentata, in mancanza della proposta da parte delle amministrazioni e dei corpi interessati, d'ufficio dal prefetto o dal sottoprefetto nel caso in cui “il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, della riduzione delle spese di gestione” (art. 7 l. n. 1187/1926).

modernizzazione del settore dell'assistenza, che, anche per ragioni di propaganda, la politica del regime tendeva a valorizzare (A. Fiori, 2005, p. 218). Tuttavia, anche l'idea che il fascismo abbia modernizzato attraverso l'ONMI nel campo dell'assistenza è stata problematizzata dagli studi che hanno sottolineato come l'Opera si sia spesso *appropriata* del lavoro di altri enti e istituzioni che si occupavano di maternità e assistenza a cavallo tra XIX e XX secolo, prima dell'avvento del fascismo (P. Guarnieri, 2006, pp. 260 e ss.). Tale operazione si sarebbe esplicitata sostituendo alcune pratiche – sperimentate soprattutto nelle istituzioni di stampo laico e socialista – maggiormente focalizzate sulla tutela dei diritti (soprattutto il diritto alla salute e al lavoro), con altre prassi improntate alla moralizzazione e alla concessione di sussidi e premi (P. Guarnieri, 2007, pp. 75-76).

Per quanto concerne nello specifico l'assistenza nel contesto torinese, S. Musso, in un contributo pubblicato nel volume della *Storia di Torino* dedicato al periodo fascista, ha evidenziato come negli anni Venti questo settore abbia visto una certa collaborazione tra iniziative private e regime fascista, con un crescente coordinamento delle prime da parte di quest'ultimo. Viene richiamata la spinta che la Congregazione di carità torinese ha avuto da parte del partito fascista verso la promozione del contrasto all'accattonaggio nel 1926 e il maggiore controllo del settore dell'assistenza acquisito da parte del medesimo partito tramite la costituzione, nel 1930, dell'Opera assistenza invernale, emanazione della Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista. Quest'ultima sarebbe stata in grado di imporre, tramite la distribuzione di generi alimentari, di medicinali, di indumenti, di sussidi, il controllo dei soggetti e delle famiglie che si rivolgevano alla medesima sul territorio, schedando individui e famiglie (S. Musso, 1998, pp. 389-390). Circa la modernizzazione, essa è stata definita “lenta e contraddittoria, sostanzialmente limitata al campo economico” (ivi, p. 422), consistente in uno sviluppo industriale coesistente con un ritorno a relazioni sociali improntate al paternalismo e alla “pervasività del principio gerarchico” (ivi, p. 423).

Tale impronta autoritaria si è abbattuta principalmente sui soggetti marginali ed è particolarmente evidente nello sviluppo fascista della legislazione minorile, su cui ci si soffermerà nel prossimo paragrafo.

## 4.2 Il Tribunale per i minorenni tra modernizzazione e repressione

Il periodo fascista ha dato origine alla normativa che ha introdotto il Tribunale per i minorenni in Italia nel 1934. Quest'ultimo è tuttavia stato preceduto da numerosi tentativi di riforma, molti dei quali risalenti al periodo antecedente alla presa di potere del regime. Si possono ricordare la circolare del Ministro di Grazia e giustizia Orlando del 1908, nella quale il medesimo si era soffermato sulle cause sociali della delinquenza minorile, domandando al giudice penale di indagare il ruolo dei genitori e dell'ambiente familiare nel reato contestato, e il progetto di riforma della Commissione Quarta, che si è riunita tra il 1909 e il 1912 con il compito di elaborare un codice minorile (G. De Leo, 1981; P. Guarnieri, 2008). Quest'ultima si era concentrata soprattutto sulla necessità di adottare un approccio preventivo nei confronti della delinquenza giovanile (P. Guarnieri, 2008), istituendo un magistrato adibito a ciò per circondario o per provincia, nonché un tribunale e una polizia apposita (G. De Leo, 1981, p. 48). Successivamente, nel 1921, vi è stato il progetto di riforma presentato da Enrico Ferri, in cui nuovamente è stata data grande attenzione alle cause sociali della delinquenza minorile, concentrandosi in modo particolare sulla pericolosità sociale del minore per stabilire il rimedio adatto al caso concreto (G. De Leo, 1981, p. 50). Il progetto Ferri era infatti fortemente improntato al positivismo (M. Gibson, 2004, p. 284). Anche l'ONMI è stata indicata come una delle istituzioni rilevanti nelle politiche di risposta al problema sociale della delinquenza minorile: la rivista dell'Opera, *Maternità ed infanzia*, ha adottato più volte un approccio positivista alla delinquenza minorile, centrato sull'osservazione dei minorenni e sulla loro rieducazione (ivi, p. 286). Un altro momento centrale per l'evoluzione della giustizia minorile coincide con il Codice penale Rocco del 1931, tuttora in vigore con modificazioni<sup>678</sup>. Il codice Rocco ha elevato a quattordici anni l'età della perseguibilità penale: l'art. 97 stabilisce che "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni". Allo stesso tempo, all'art. 98 è stata prevista l'imputabilità di chi, al momento della commissione del fatto, aveva quattordici anni, ma non diciotto "se aveva capacità di intendere e di volere", con la previsione di una diminuzione di pena. L'art. 224 ha stabilito, con riferimento al fatto di reato compiuto dal minore non imputabile

---

<sup>678</sup> Secondo G. De Leo (1981, p. 52), il codice Rocco del 1930 avrebbe costituito un punto di equilibrio e compromesso tra la scuola classica e la scuola positiva: se nei confronti dei soggetti capaci di intendere e di volere il codice presuppone il libero arbitrio e prevede, almeno in teoria, l'applicazione di una pena proporzionale al reato commesso in ottica retributiva, nei confronti dei soggetti incapaci, e dunque non imputabili, il codice prevede l'applicazione di misure di sicurezza, indeterminate nella durata, nelle quali prevalgono le funzioni di difesa sociale e *rieducativa*.

*pericoloso*, che il giudice avrebbe dovuto ordinare il ricovero dello stesso minore nel riformatorio giudiziario oppure la sua sottoposizione a libertà vigilata, “tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto”<sup>679</sup>. Ciò, anche nel caso in cui il minore avesse compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, qualora egli sia stato “riconosciuto non imputabile, a norma dell’articolo 98”<sup>680</sup>. È stato previsto inoltre il ricovero del minore di anni diciotto in un riformatorio giudiziario per un tempo non inferiore a tre anni, se “delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza” (art. 226). Nella terminologia utilizzata per rimarcare la pericolosità sociale dei minorenni – che in alcuni casi trova tuttora applicazione nei confronti degli adulti – sembra riecheggiare la terminologia positivista relativa al “delinquente nato” (M. Gibson, 2004, pp. 287-288). Il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404<sup>681</sup> è intervenuto con l’obbiettivo di affrontare la questione minorile in modo unitario, occupandosi dei minori che commettevano reati, di quelli *traviati* e dei conflitti in materia di famiglia e assistenza dei minori. La normativa disciplina quindi le tre materie, penale, amministrativa e civile, relativamente ai soggetti minori.

L’art. 1 prevede l’istituzione in ogni sede di Corte d’Appello di un riformatorio giudiziario, di un riformatorio per corrigendi, di un carcere minorile, di un centro di osservazione per minorenni in un unico edificio denominato “Centro di rieducazione dei minorenni”. Viene precisato che nel medesimo edificio avrebbe dovuto essere in funzione il Tribunale per i minorenni e la sezione della Corte d’appello per i minorenni. La legge istituisce quindi il Tribunale per i minorenni in ogni sede di Corte d’appello o di sezione di Corte d’appello prevedendo che sia composto da “un magistrato, avente grado di consigliere di Corte di appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un cittadino benemerito dell’assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia” (art. 2)<sup>682</sup>.

---

<sup>679</sup> L’art. 224 recitava altresì: “Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni”.

<sup>680</sup> Anche per quanto riguarda il minore imputabile, il codice Rocco ha previsto: “Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell’articolo precedente. È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d’imputabilità” (art. 225).

<sup>681</sup> Convertito in legge con modificazioni minime per mezzo della legge 27 maggio 1935, n. 835.

<sup>682</sup> Il Tribunale per i minorenni è competente sul territorio della Corte d’appello o della sezione della Corte d’appello in cui è istituito (art. 3). Si prevede altresì l’istituzione di un ufficio autonomo del

La normativa istituisce anche i “centri di osservazione”, organizzati dall’ONMI, “destinati a raccogliere e ospitare i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza o, comunque, in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento in un riformatorio per corrigendi”, con lo “scopo precipuo di fare l’esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il ricupero alla vita sociale” (art. 8 r.d.l. n. 1404/1934). A questo proposito è interessante sottolineare come nel 1939 sia stata avanzata, su proposta del Ministero di Grazia e giustizia<sup>683</sup>, l’ipotesi di istituire un centro di osservazione presso l’Istituto del Buon Pastore di Torino. Tuttavia, in un primo momento l’Istituto ha rifiutato la costituzione del centro, probabilmente anche a motivo del conflitto bellico in corso, tornando a discutere della sua istituzione con il Ministero della Giustizia e con le Autorità Locali nel secondo dopo guerra<sup>684</sup>.

Per quanto concerne la competenza penale del Tribunale per i minorenni, essa è stata individuata in tutti i “procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18” (art. 9 r.d.l. n. 1404/1934), precisando che in tali procedimenti avrebbero dovuto essere effettuate “speciali ricerche”, volte “ad accertare precedenti personali e familiari dell’imputato, sotto l’aspetto fisico, psichico, morale e ambientale” (art. 11 r.d.l. n. 1404/1934) e prevedendo in capo a pubblico ministero, tribunale e sezione della Corte d’appello il potere di assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza formalità o procedure “quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta” (art. 11 r.d.l. n. 1404/1934). La difesa dei minori doveva essere devoluta ad avvocati iscritti ad un albo speciale “reputati idonei alla comprensione dell’opera rieducativa che lo Stato compie verso i minorenni anche con l’esercizio della funzione penale” (art. 12 r.d.l. n. 1404/1934).

Le udienze penali del tribunale per i minorenni dovevano tenersi a porte chiuse. Inoltre, nel caso in cui il minore avesse commesso un reato per cui era prevista una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni o una pena pecuniaria non superiore a 15.000 lire, poteva essere applicato il perdono giudiziale, sia al momento della definizione dell’istruzione ex art. 14 della medesima legge, che nel giudizio (art. 19 r.d.l. n. 1404/1934). Poteva essere disposta anche la sospensione condizionale della

---

pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni (art. 4), nonché una sezione della Corte d’appello appositamente indicata all’inizio dell’anno giudiziario (art. 5).

<sup>683</sup> La Direzione generale delle carceri e dei riformatori è stata trasferita dal Ministero dell’Interno a quello di Grazia e Giustizia a partire dal 15 gennaio 1923, in base al regio decreto 31 dicembre 1922 n. 1718.

<sup>684</sup> La questione è stata riportata dai verbali del Consiglio di direzione del 29 settembre 1939, 23 febbraio 1940 e 15 dicembre 1950, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzi 10 e 11.

pena, “nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai tre anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire 15.000” (art. 20 r.d.l. n. 1404/1934)<sup>685</sup>.

Gli articoli da 25 a 31 riguardano la competenza amministrativa del tribunale per i minorenni, particolarmente rilevanti per il Buon Pastore di Torino, in quanto hanno sostituito l'internamento per correzione paterna previsto dal Codice civile del 1865 all'art. 222, statualizzando ulteriormente la reclusione non penale dei minori, che in precedenza ricadeva in larga parte nella materia civilistica<sup>686</sup>. Nello specifico, l'art. 25 è stato dedicato alla “Assegnazione dei traviati ai riformatori per corrigendi”. La norma, al primo comma, recitava: “Quando un minore degli anni 18, per abitudini contratte, dia manifeste prove di traviamiento e appaia bisognevole di correzione morale, l'autorità di pubblica sicurezza, il procuratore del Re, i genitori, il tutore, il curatore, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, l'Opera nazionale Balilla, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale assunte le opportune informazioni, ordina, con decreto motivato insindacabile, che il minore venga internato in un riformatorio per corrigendi”. L'art. 222 c.c. attribuiva il potere di chiedere al presidente del tribunale l'allontanamento del figlio *traviato* dalla famiglia al padre – o nel caso in cui il padre non avesse potuto esercitare la patria potestà, alla madre o a un tutore – mentre la nuova norma elenca una serie di soggetti, consistenti in autorità statali o organizzazioni nazionali fasciste, a cui è stato attribuito il potere di attivare la procedura di cui all'art. 25. Viene così esteso da un punto di vista formale il controllo sul minore traviato, posto che le istituzioni di cui all'art. 25 avrebbero comunque potuto adire l'autorità giudiziaria anche a seguito di segnalazione ricevuta da terzi non espressamente richiamati dall'articolo, come è accaduto in diversi procedimenti attivati per l'ingresso delle minorenni al Buon Pastore.

Il Tribunale doveva emanare il provvedimento in camera di consiglio senza l'intervento di difensori, dopo avere sentito l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico

---

<sup>685</sup> È stata prevista in capo al Ministro la facoltà di ordinare la liberazione condizionale dei condannati che hanno commesso il reato quando erano minori degli anni diciotto “in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta. Il Ministro può stabilire, col decreto di concessione, che, in luogo della libertà vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente l'internamento in un riformatorio giudiziario se è tuttora minore degli anni 21 o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se è maggiore di tale età. Se per il liberato condizionalmente fu disposto l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro, il tempo trascorso in tali stabilimenti è computato nella durata della pena” (art. 21 r.d.l. n. 1404/1934).

<sup>686</sup> Salvo l'internamento disposto dal giudice in base alla legge di pubblica sicurezza (si v. gli artt. 114 e ss. della normativa del 1889, poi riformati, come si vedrà successivamente, nel 1926 e poi nel 1931). Si è visto tuttavia che gli ingressi nell'Istituto del Buon Pastore erano prevalentemente conseguenza di provvedimenti ex art. 222 del Codice civile.

ministero, il minore e l'esercente la patria potestà o la tutela (art. 25, comma 2 r.d.l. n. 1404/1934). Il Ministero di Grazia e Giustizia avrebbe poi dovuto assegnare il minore ad un riformatorio governativo o ad un riformatorio gestito da pubbliche istituzioni con le quali abbia stipulato apposite convenzioni (art. 25, comma 3 r.d.l. n. 1404/1934)<sup>687</sup>. È il caso dell'Istituto del Buon Pastore, con il quale le autorità statali avevano impostato una collaborazione tramite lo strumento della convenzione diverso tempo prima dell'avvento del regime.

La norma successiva precisa, in relazione al minore il cui traviamiento dipendeva da uno stato di abbandono, che il Tribunale avrebbe potuto "ordinare, su rapporto dell'autorità di pubblica sicurezza, che il minore sia consegnato al padre, a un ascendente o al tutore, con l'intimazione di provvedere all'educazione di lui e di invigilarne la condotta sotto comminatoria del pagamento di una somma sino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende", prima di procedere con l'internamento ex art. 25<sup>688</sup>.

All'art. 27 è stata prevista in capo al pubblico ministero la facoltà di chiedere il provvedimento di cui all'art. 25 citato "se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva". Il provvedimento di assegnazione del minore ad un riformatorio per corrigendi poteva essere richiesto anche se il minore era stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere senza l'applicazione di una misura di sicurezza. Il Tribunale per i minorenni avrebbe dovuto esaminare se fosse stato necessario il provvedimento di assegnazione ex art. 25 "quando ha concesso, in procedimento penale, il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena". L'emanazione di un provvedimento nell'ambito di un procedimento penale ai sensi dell'art. 27 si è verificata più volte nei confronti delle minorenni internate al Buon Pastore<sup>689</sup>.

---

<sup>687</sup> Il minore avrebbe anche potuto essere affidato a "delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere all'educazione o all'assistenza dei minori sottoposti a libertà vigilata" iscritte nel registro presso il Tribunale per i minorenni ex art. 23, comma 1 del r.d.l. n. 1404/1934. In questo caso, ogni tre mesi il minore avrebbe dovuto essere interrogato da un componente del Tribunale per "gli opportuni accertamenti sul successo dell'opera di rieducazione" (art. 25, comma 4 r.d.l. n. 1404/1934).

<sup>688</sup> La norma precisa che, in caso di persistente trascuranza, il pubblico ministero avrebbe dovuto provocare i provvedimenti di cui agli articoli 233 (sulla nomina di un tutore in caso di abuso della patria potestà), 269 n. 3 (in tema di rimozione dagli uffici tutelari delle persone di notoria cattiva condotta, di quelle notoriamente incapaci di amministrare, di provata incapacità e trascuratezza, colpevoli di abuso di autorità nell'esercizio della tutela) e 271 (sulla proposizione della domanda di rimozione dagli uffici tutelari) del Codice civile del 1865.

<sup>689</sup> Sostituendo l'ipotesi, già venuta meno con l'approvazione del codice Rocco, del provvedimento emanato nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di minorenni che avesse agito senza discernimento, che precedentemente era disciplinata dagli artt. 53 e 54 del Codice penale del 1889.

Al riformatorio per corrigendi spettava il compito di riferire al tribunale “particolari e precise notizie sulla condotta del minore, sul profitto nel lavoro e nella scuola, sul rispetto avuto verso i superiori, sulle relazioni con la famiglia, sui rapporti coi compagni, nonché sugli eventuali episodi rivelatori della modificazione o della persistenza delle abitudini che determinarono l’assegnazione di lui al riformatorio” (art. 28, comma 1 r.d.l. n. 1404/1934). Il Tribunale avrebbe dovuto interrogare frequentemente il minore per avere esatta conoscenza delle condizioni del medesimo e dei risultati ottenuti dall’opera di rieducazione.

Le dimissioni del minore dal riformatorio avrebbero dovuto essere ordinate nel momento in cui il Tribunale avesse ritenuto “che il minore non è più bisognevole di correzione”, con la previsione di ordinare obbligatoriamente la dimissione quando il minore ha raggiunto i ventuno anni (art. 29 r.d.l. n. 1404/1934). Prima del compimento del diciottesimo anno di età, il Tribunale avrebbe comunque dovuto accertare che il minore potesse ricevere assistenza da parte della famiglia o delle altre persone o istituti elencati all’art. 23, comma 1 della legge, sospendendo la dimissione fino alla certezza che il minore potesse essere assistito dopo l’uscita dal riformatorio<sup>690</sup> (art. 29 r.d.l. n. 1404/1934). Infine, è stato stabilito che, quando un minore, già internato in un riformatorio per corrigendi e mai condannato per aver commesso dei reati, avesse compiuto diciotto anni, avrebbe potuto domandare al Tribunale di essere dichiarato “completamente emendato”. Il Tribunale, prima di provvedere in questo senso, avrebbe dovuto assumere informazioni “sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nella officina, in pubblici o privati istituti, nelle organizzazioni quali l’Opera nazionale Balilla, i Fasci giovanili di combattimento, l’Opera nazionale del dopolavoro e le associazioni sportive” (art. 24 r.d.l. n. 1404/1934). Qualora avesse ritenuto insufficienti le prove della *emendazione*, il Tribunale avrebbe potuto rinviare l’esame della domanda al compimento dei ventuno anni di età del minore. Il provvedimento del Tribunale per i minorenni recante la dichiarazione di completa emendazione del minore avrebbe dovuto essere comunicato all’autorità di pubblica sicurezza del luogo di nascita e della dimora abituale del minore (art. 31 r.d.l. n. 1404/1934).

La norma successiva è l’unica dedicata alla competenza civile del tribunale per i minorenni: i provvedimenti sulla patria potestà e sulla tutela, quelli sull’interdizione del minore emancipato o non emancipato, sull’esercizio del commercio da parte dei minori,

---

<sup>690</sup> Tuttavia, la norma precisa che la sospensione non si sarebbe potuta protrarre oltre al compimento dei 18 anni da parte del minore internato.



sull'impugnazione dei verbali dei consigli di famiglia e di tutela<sup>691</sup>, sull'ammissione e sul licenziamento dei minori degli anni ventuno nei manicomi vengono attribuiti al Tribunale per i minorenni (cfr. art. 32 r.d.l. n. 1404/1934). P. Guarnieri (2008, p. 196) ha parlato a questo proposito di "costitutiva propensione al penale nel diritto minorile", sottolineando tuttavia una discrasia tra la legge così come è stata emanata e il disegno di legge sull'istituzione del tribunale per i minorenni, maggiormente centrato sull'unificazione delle competenze al fine di meglio tutelare i diritti dei minori. Con la riforma, lo stato si sarebbe "interposto fra i minori e gli adulti anzitutto a difendere questi ultimi dai primi" (ivi, p. 195). Anche nel campo della giustizia minorile, secondo Guarnieri è necessario ridiscutere l'idea della modernizzazione fascista. Come nel caso dell'ONMI, la normativa sul Tribunale per i minorenni si sarebbe infatti inserita in una linea di tentativi di riforma che era già stata tracciata in Italia nel periodo precedente all'avvento del regime, inasprendo l'approccio repressivo e riducendo l'attenzione alla tutela dei diritti dei minori, che aveva informato il dibattito tra riformatori e riformatrici, a livello sia nazionale sia internazionale, nei decenni precedenti (P. Guarnieri, 2008).

In generale, della legge istitutiva del Tribunale per i minorenni è stato sottolineato il paternalismo e la centralità dell'assistenzialismo rispetto alla tutela dei diritti dei minori<sup>692</sup> (M. Gibson, 2004, p. 294; G. De Leo, 1981, pp. 58-59), nonché l'accento sul controllo dei minori devianti. Essi, considerati pericolosi per il regime, venivano sottoposti a repressione non solo tramite un diritto penale indebolito delle garanzie previste per gli adulti (almeno per quelli imputabili), ma anche attraverso le procedure amministrative di internamento. Tali procedure hanno consentito al sistema di rinchiodare i minori *traviati* e le minori *traviate* nelle case di rieducazione, come il Buon Pastore, per periodi di tempo indeterminati, in modo discrezionale e totalmente privo, almeno fino alla riforma della legge del 1934 operata dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, delle garanzie proprie del procedimento penale (cfr. M. Gibson, 2004, pp. 293-294; G. De Leo, 1981, pp. 60-61).

---

<sup>691</sup> Organi richiamati previsti dal Codice civile del 1865 agli artt. 251 e ss.

<sup>692</sup> Che si sono espressi, per esempio, nell'importanza riservata all'accertamento della personalità del minore e delle condizioni morali, sociali ed economiche della sua famiglia, più che nell'accertamento dei fatti, nell'istituzione di un albo speciale per gli avvocati esperti nel diritto minorile che avrebbero dovuto comprendere "l'opera rieducativa che lo Stato compie verso i minorenni anche con l'esercizio della funzione penale" (art. 12, comma 2 r.d.l. n. 1404/1934), nella previsione di applicare in modo massiccio nei confronti dei minori misure quali il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, la liberazione condizionale, la libertà vigilata e soprattutto la riabilitazione, istituita appositamente per i minorenni e da applicarsi nel caso in cui il minore venisse giudicato emendato (G. De Leo, 1981, p. 59).

### 4.3 La gestione dell'Istituto dall'avvento del fascismo alla Seconda guerra mondiale

Nel capitolo precedente si è fatto riferimento alle lettere provenienti rispettivamente dall'Ispettore Generale del Ministero dell'Interno e dal Direttore Generale delle Carceri e dei Riformatori. Da tali missive e dalla lettura dei verbali del Consiglio di direzione dell'inizio degli anni Venti del XX secolo emerge una certa soddisfazione da parte della direzione amministrativa sull'andamento dell'Istituto. Ciò emerge dalle considerazioni effettuate dal Presidente del Buon Pastore nel 1921, secondo cui “nell'interno dell'Istituto ogni cosa procede regolarmente e lodevolmente tanto nella parte disciplinare quanto nell'amministrativa”, richiamando gli encomi dei dirigenti sopra citati<sup>693</sup>. Un plauso particolare è stato mosso alla Direzione interna, la quale, a detta del Presidente, “non trascura occasione per educare le giovanette al bene, all'utile, al risparmio”<sup>694</sup>. Il Presidente ha altresì richiamato all'attenzione il fatto che ogni anno veniva assegnata alle ricoverate “l'interessanza” (ossia l'interesse) maturata sul prodotto del loro lavoro<sup>695</sup>, mostrando ancora una volta il carattere *premiale* del denaro trasferito alle giovani in relazione al lavoro svolto: non si trattava di un giusto compenso corrisposto per la prestazione lavorativa effettuata, bensì di una *eventuale* partecipazione agli utili in conseguenza dell'impegno profuso nel lavoro, a sua volta espressione di un comportamento conforme alle regole dell'istituzione. Il buon andamento dell'Istituto veniva riportato nelle considerazioni di carattere morale<sup>696</sup> – richiamate nel conto consuntivo – che ogni anno erano positive, nonostante in Istituto venissero registrate annualmente numerose infrazioni disciplinari, come si è visto nel capitolo precedente e in questo capitolo<sup>697</sup>.

---

<sup>693</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 17 novembre 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>694</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 19 dicembre 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10. Il plauso all'ordine religioso che gestiva internamente l'Istituto era già stato richiamato dal nuovo Presidente dell'Istituto nominato nella seduta del 29 gennaio 1921, che aveva evidenziato proprio come le suore rappresentassero “la miglior garanzia del buon andamento dell'Istituto”, Verbale Consiglio di Direzione, 29 gennaio 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>695</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 19 dicembre 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>696</sup> A. Propersi (2011, p. 233) utilizza l'espressione “conto morale” precisando che a partire dal XIX secolo, tale terminologia veniva utilizzata “per riferirsi al rendiconto degli enti con finalità erogative, che doveva fornire un'informazione suppletiva, di carattere morale, dei dati di bilancio, e nella prassi usavano inserire nelle relazioni al bilancio alcune considerazioni sulla missione in atto”.

<sup>697</sup> Si vedano, a questo proposito e a titolo esemplificativo, le considerazioni di carattere morale richiamate nei conti consuntivi nei verbali del 23 aprile 1923 e del 3 maggio 1924, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

I positivi riscontri sulla gestione dell'Istituto non hanno ridotto l'attenzione della Direzione alla dimensione della sicurezza e della prevenzione di possibili *eventi critici*. A questo proposito è interessante richiamare la pratica portata avanti, a partire dal 1922, per alcuni anni dal Consiglio di direzione con il proprietario di uno dei terreni confinanti con l'Istituto. Il Consiglio aveva infatti richiesto al vicino di erigere un muro di cinta volto a separare l'Istituto dalla proprietà confinante, poiché l'assenza del muro consentiva alle ricoverate non solo di comunicare con l'esterno, ma altresì di evadere *agevolmente*. Secondo il Consiglio, ciò comportava un "pregiudizio della sicurezza dell'Istituto e della disciplina"<sup>698</sup>. La pratica si è conclusa con la costruzione del muro, dopo una lunga trattativa con il proprietario del terreno confinante, solo nel 1926<sup>699</sup>.

Il periodo dal 1922 al 1925 è stato caratterizzato da alcune difficoltà economiche, alle quali è seguita da parte del Consiglio di direzione la decisione di richiedere alle famiglie delle donne ricoverate per *alienazione* mentale la disponibilità di corrispondere un aumento nel pagamento della retta<sup>700</sup>, richiesta a cui le famiglie hanno acconsentito. Inoltre, le difficoltà economiche hanno spinto la Direzione Generale delle Carceri e dei Riformatori ad aumentare la retta prevista per le corripende internate a carico dello Stato, fino alla scadenza del contratto in essere<sup>701</sup>.

Pertanto, con lettera della Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino del 1925 è stato richiesto all'Istituto se avesse avuto intenzione di rinnovare la convenzione con lo Stato, scaduta il precedente 30 giugno, per la medesima retta corrisposta all'esito dell'aumento appena richiamato (pari a 2,25 lire al giorno per ciascuna ricoverata). Il Consiglio direttivo ha ripercorso nella propria seduta l'evoluzione della retta giornaliera corrisposta dal 1917<sup>702</sup> al momento dell'ultimo aumento, richiedendo un ulteriore aumento della diaria giornaliera delle corripende a 5 lire<sup>703</sup>. Il Consiglio di direzione ha precisato le voci di spesa che hanno subito un aumento (come il vitto, il combustibile, il vestiario, la farina, l'infermeria, la manutenzione). La proposta di aumentare la retta non

---

<sup>698</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 4 marzo 1925, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>699</sup> Per lo sviluppo della pratica si v. Consiglio di direzione, verbali del 27 maggio 1922, 14 novembre 1922, 3 maggio 1924, 6 dicembre 1924, 4 marzo 1925, 12 marzo 1925, 19 giugno 1925, 24 marzo 1926, 12 luglio 1926, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>700</sup> Verbale Consiglio di direzione, 22 novembre 1923, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>701</sup> La retta corrisposta è passata, nel caso considerato, da 1,50 a 2,25 lire giornaliere, verbale Consiglio di direzione, 22 novembre 1923, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>702</sup> Precisando che prima della Grande Guerra la diaria si attestava a 0,80 lire.

<sup>703</sup> Verbale Consiglio di direzione, 16 luglio 1925, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

ha trovato accoglimento nel Ministro di Grazia e Giustizia, che, tramite il Procuratore Generale, ha comunicato che sarebbe stato possibile arrivare ad un massimo di 3,25 lire<sup>704</sup>. Il Consiglio direttivo ha accettato la proposta del Ministro, precisando che sarebbe comunque stato possibile richiedere un ulteriore incremento della retta corrisposta successivamente. Il Consiglio ha richiamato i punti del nuovo schema di convenzione, in cui sono state confermate, con alcune aggiunte, le categorie di internate già accolte a spese dello Stato in precedenza: l'art. 1 dello schema recita:

La Direzione dell'Istituto del Buon Pastore si obbliga a ricevere nell'Istituto sito in Torino, Corso Principe Eugenio n. 12, quelle giovani che da Ministero della Giustizia per mezzo della Direzione Generale delle Carceri e dei Riformatori, le venissero affidate ai termini dell'art. 222 del Codice Civile, degli art. 53, 54, 55 del Codice Penale e 114 della Legge di Pubblica Sicurezza, art. 306 e 315 del Codice di Procedura Penale, e art. 13 della Legge 21 dicembre 1873 sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe.

Le giovani venivano internate in Istituto per decreto di correzione paterna (art. 222 del Codice civile) e ai sensi della legge di pubblica sicurezza (114 e ss.) in base allo Statuto del 1914. Erano inoltre internate in base al Codice penale – come evidenziato dalla documentazione statistica esaminata nel capitolo precedente – le minori di nove anni, che non erano imputabili, e le minori di quattordici anni che avevano agito “senza discernimento”. Dall'analisi dei documenti d'archivio non sembra che in precedenza venissero internate in Istituto giovani ai sensi degli artt. 306<sup>705</sup> – che si occupava dell'arrestato minore per cui la legge autorizzerebbe il mandato di cattura – del Codice di Procedura Penale<sup>706</sup> del 1913. Per quanto riguarda l'art. 13 della legge del 1873, esso era incentrato sui minori impiegati in professioni girovaghe<sup>707</sup> che fossero anche privi di genitori, tutori o persone che si potessero prendere cura “della loro persona e della loro educazione”. L'approccio della legge al tema delle professioni girovaghe confermava il contrasto al vagabondaggio e ai soggetti che in generale rifiutavano il modello borghese di famiglia che ha contraddistinto le legislazioni

---

<sup>704</sup> Proposta formalizzata nell'art. 11 dello schema della convenzione.

<sup>705</sup> L'art. 306 prevede la possibilità, qualora la legge autorizzi il mandato di cattura, ma l'arrestato non abbia compiuto quattordici anni, di ordinarne, “con provvedimento revocabile, il ricovero in un riformatorio, ovvero la consegna a una società di assistenza per minorenni” (comma 3), e che provvedimento simile “può essere dato per l'arrestato che abbia compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, e che in precedenza non sia stato condannato per delitto” (comma 4). L'art. 315 prevede peraltro che “Contro l'imputato che non abbia compiuto quattordici anni non può essere spedito mandato di cattura, ma può essere dato uno dei provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell'articolo 306”.

<sup>706</sup> Né sull'art. 315 del medesimo Codice, sul divieto di spedire mandato di cattura all'imputato minore di quattordici anni.

<sup>707</sup> La legge definisce le professioni girovaghe come “quella di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili” (art. 1 l. n. 21 dicembre 1873 n. 1733).

europee ottocentesche e la legislazione postunitaria nello specifico. Questa ultima categoria di giovani non comprendeva necessariamente minori *traviate*, bensì minori che erano riconosciute come vittime da una legge che criminalizzava la persona maggiorenne che impiegava le persone minorenni in professioni girovaghe. Il fatto che lo schema di convenzione prevedesse l'ingresso di queste giovani nella sezione corrigente – ossia in una sezione adibita a riformatorio – riproduce ancora una volta la concezione secondo cui le giovani che erano vittime di comportamenti che si ponevano al di fuori dalle norme sociali erano anche considerate delle colpevoli da riformare.

Lo schema di convenzione prevede di poter accogliere un numero massimo di 200 di ricoverate a spese dello Stato, numero che il Governo non sarebbe stato obbligato a raggiungere. In ogni caso, quest'ultimo avrebbe comunque tenuto “conto della domanda fatta, dalla Direzione dell'Istituto, di aumentare possibilmente il numero delle assegnazioni al Buon Pastore”. Lo schema richiama l'obbligo previsto in capo all'Istituto di dare alle ricoverate a spese dello Stato “una conveniente educazione ed istruzione morale e civile, nonché di ammaestrarle in tutti i lavori domestici adatti alla loro condizione, onde farne buone operaie e buone madri di famiglia, sicché giunte all'epoca della loro uscita siano in grado di ben condursi e di procurarsi una onesta esistenza” (art. 2). Si tratta dello scopo già previsto dagli Statuti organici dell'Istituto del 1870 e del 1914, che continua a porsi in linea con il modello di femminilità promosso dalla società borghese. Lo schema richiama l'obbligo di garantire alle giovani un vitto e un trattamento dietetico per le sane e le ammalate non inferiore a quanto previsto dal regolamento per i riformatori governativi del 1907 (art. 3), di fornire un vestiario adeguato (art. 4), di fornire una educazione improntata a quella del buon padre di famiglia, sempre tenendo in considerazione il regolamento per i riformatori (art. 5). Vengono poi richiamate altre norme già previste dallo Statuto: le ragazze internate avrebbero dovuto avere un'età compresa tra i dieci e i vent'anni, con la possibilità di uscita dall'Istituto al raggiungimento dei ventuno anni o precedentemente, sempre con il requisito di essere in grado di avere una buona sistemazione all'esterno (art. 7). Un richiamo alla disciplina è contenuto nell'articolo successivo che prevede la sottoposizione delle giovani “alla disciplina interna dell'Istituto” e ad una assidua sorveglianza (art. 8).

Alcune indicazioni vengono date in merito ai casi di evasione dal Buon Pastore: l'Istituto si sarebbe impegnato ad informare immediatamente la Questura per le operazioni di ricerca e arresto, riferendo al Ministero della Giustizia per ogni opportuna

annotazione. Interessante l'utilizzo dei termini "evasione" e "arresto" – appartenenti al linguaggio giuridico-penale – per riferirsi al ritrovamento di giovani che solo in minima parte avevano commesso dei reati e che erano per la maggior parte internate su provvedimento del giudice in base a norme di diritto civile o di pubblica sicurezza. L'Istituto avrebbe avuto la facoltà di scegliere se accettare nuovamente l'evasa o meno, con la finalità di preservare il buon andamento dell'Istituto. Tuttavia, la Direzione avrebbe dovuto accettare la ricoverata provvisoriamente in caso di ritorno spontaneo in Istituto (art. 9). Il potere di ispezionare l'Istituto e di sottoporlo al permanente esame di una Commissione di Vigilanza nominata ai sensi del regolamento per i riformatori governativi è richiamato dall'art. 10 dello schema. La durata della convenzione è stata prevista per un periodo di 5 anni, dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1930 (art. 13), con la possibilità di *risolvere* la convenzione prima del termine stabilito in caso di approvazione di un nuovo regolamento per i riformatori governativi (art. 14). Dalla discussione in seno all'adunanza del Consiglio emerge come le condizioni della convenzione fossero simili anche nella precedente, risalente al mese di dicembre 1920, con l'eccezione della diaria pattuita<sup>708</sup>.

Particolare attenzione alla sezione corrigente è stata altresì posta dall'Istituto del Buon Pastore a cavallo tra gli anni Venti e Trenta del Novecento, quando è stata deliberata e poi realizzata la costruzione di un nuovo padiglione destinato alla medesima sezione. Ciò anche in considerazione del cattivo stato in cui si trovava il fabbricato precedentemente adibito ad ospitare la sezione. Il vecchio fabbricato era inoltre gravato dalla possibile apertura di una via sul luogo ove il medesimo era ubicato, la quale lo avrebbe diviso in due<sup>709</sup>. Scongiurata l'ipotesi di un trasloco dell'Istituto paventata dal Comune<sup>710</sup>, il Consiglio di Direzione ha optato per la costruzione di un nuovo fabbricato con una capienza di 140 posti su progetto dell'architetto Giovanni Chevalley<sup>711</sup>, realizzando un piano economico che avrebbe visto vari soggetti coprire i

---

<sup>708</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 12 novembre 1925, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>709</sup> Per una ricostruzione della vicenda, si v. il verbale Consiglio di Direzione, 27 ottobre 1928, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>710</sup> L'ipotesi di un trasloco di cui, come si è visto, si era già ampiamente discusso in passato in seno al Consiglio di direzione, era stata nuovamente prospettata dal Comune di Torino. Tuttavia, l'Istituto ha nuovamente constatato la difficoltà di effettuare un trasloco, optando per la costruzione di un nuovo fabbricato per la sezione corrigente, verbale Consiglio di Direzione, 27 ottobre 1928, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>711</sup> Noto architetto e politico attivo a Torino dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento, deceduto nel 1954.

costi della costruzione<sup>712</sup>. Quest'ultima è stata affidata alla medesima ditta che si era precedentemente occupata di un lavoro di costruzione di un servizio di fognatura per l'Istituto, di cui si è detto nel terzo capitolo<sup>713</sup>. I lavori di costruzione sono stati completati nel 1931. Al termine dei lavori, l'architetto ha elaborato una relazione con alcune osservazioni relative agli impianti di luce, acqua, riscaldamento, dichiarando comunque la propria soddisfazione per il risultato raggiunto<sup>714</sup>. Nel verbale del collaudo, Chevalley ha ribadito che il lavoro svolto dalla ditta prescelta era stato del tutto soddisfacente<sup>715</sup>.

Per quanto riguarda l'avvento del fascismo al potere, in generale, la vita dell'Istituto è proseguita senza grandi mutamenti rispetto al passato. Tuttavia, i verbali del Consiglio di direzione lasciano intravedere alcune tracce del nuovo assetto politico. In questo senso, nel 1927 è emersa una questione correlata alla applicazione della legge n. 2277/1925<sup>716</sup>, su cui ci si è soffermati *supra* nel par. 4.1., che ha istituito l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia. La normativa prevedeva l'obbligo per le istituzioni pubbliche e private esistenti al momento dell'approvazione della legge per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, nei limiti dei posti disponibili, “di accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza, le donne e i fanciulli inviati dall'Opera Nazionale, dai Consigli direttivi delle Federazioni provinciali e dai patroni, salvo il rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera Nazionale” (art. 14 l. n. 2277/1925). Il Consiglio di direzione ha considerato quindi che sarebbe stato

---

<sup>712</sup> Lo studio del progetto è stato portato avanti dall'architetto Chevalley e dal condirettore Mazzucchelli, che era ingegnere. Il costo dell'operazione è stato quantificato in 1.500.000 lire da corrispondere all'impresa di costruzioni in tre anni: le suore del Buon Pastore avevano inizialmente previsto di corrispondere loro 700.000 lire, mentre 800.000 sarebbero state ripartite tra l'Istituto (200.000 reperite tramite risparmi, vitalizi, invio al mittente di 70 ragazze mandate da vari comitati e ospitate gratuitamente presso il Buon Pastore) e uno o più istituti bancari (600.000), verbale Consiglio di Direzione, 18 marzo 1929, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10. Il mutuo è stato concesso dalla Cassa di Risparmio di Torino per sole 300.000 lire: dopo una trattativa fallita con l'Istituto San Paolo, le suore hanno deciso di corrispondere le 300.000 mancanti, oltre alle 700.000 lire già donate. Il Buon Pastore ha ridotto il numero delle educande ospitate gratuitamente e ha deliberato l'aumento della retta delle donne ospitate nella sezione “alienate di mente”, verbale Consiglio di Direzione, 9 luglio 1929, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>713</sup> La ditta era infatti ritenuta affidabile dal Consiglio di direzione.

<sup>714</sup> Il Consiglio di direzione ha deliberato di domandare alle autorità superiori l'autorizzazione a procedere con trattativa privata all'acquisto di 150 letti oltre ad un montacarichi per il nuovo padiglione, verbale 13 febbraio 1931. L'autorizzazione a procedere con trattativa privata è successivamente giunta, verbale 2 aprile 1931.

<sup>715</sup> Verbale 15 giugno 1931. Per ripercorrere la storia della costruzione del nuovo padiglione si v. verbali Consiglio di Direzione, 17 febbraio 1928, 28 aprile 1928, 4 settembre 1928, 27 ottobre 1928, 18 marzo 1929, 30 aprile 1929, 9 luglio 1929, 4 settembre 1929, 15 dicembre 1929, 3 marzo 1930, 15 aprile 1930, 20 maggio 1930, 25 settembre 1930, 20 ottobre 1930, 4 dicembre 1930, 19 dicembre 1930, 12 gennaio 1931, 13 febbraio 1931, 2 aprile 1931, 15 giugno 1931, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>716</sup> E sul relativo regolamento di attuazione del 1926.

“necessario determinare sia il numero dei posti da lasciare a disposizione di detta Opera, sia la retta giornaliera per il ricovero”. In seguito alla circolare della Presidenza dell’ONMI del 6 maggio 1927 n. 3647 il Consiglio di direzione ha deliberato i seguenti punti:

1. di mettere a disposizione dell’ONMI n. cinquanta posti per il ricovero di ragazze minorenni da dodici a ventuno anni
2. di determinare una retta giornaliera per ogni minorenni assegnata pari a 3,50 lire comprensive di alloggio, vitto, vestiario e cure
3. di prevedere che l’accettazione venisse subordinata alle condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento per i riformatori governativi. Le giovani avrebbero dovuto essere “di sana costituzione fisica, immuni da difetti fisici e malattie contagiose”, e non essere in stato di gravidanza<sup>717</sup>.

Per quanto concerne gli amministratori, è possibile intravedere alcune *tracce* del regime nell’aggiunta dell’appellativo di “camerata” o di “fascista” ai condirettrici e alle condirettrici di nuova nomina all’interno del Consiglio di direzione nel periodo 1939-1940<sup>718</sup> e nella specificazione di incarichi svolti da alcuni componenti del medesimo, come nel caso dell’incarico attribuito alla condirettrice Antonietta Martiny Moriondo, nominata Fiduciaria dei Fasci Femminili<sup>719</sup> della Provincia di Torino<sup>720</sup>.

Una iniziativa avviata in Istituto nel 1936 si colloca, per la sostanza e per il linguaggio adoperato, sulla linea del regime fascista relativamente alla condizione femminile. Durante una seduta del Consiglio di direzione, il Presidente del Buon Pastore ha infatti sottolineato la volontà di

---

<sup>717</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 14 settembre 1927, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>718</sup> Si v. i verbali Consiglio di Direzione, 3 marzo 1939 e 4 ottobre 1940, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10. Per quanto concerne le nomine, anche quella del medico chiamato a succedere al dott. Lombard emerge, tra le *qualità* del sostituto, dott. Felice Cornaglia, su cui è ricaduta la scelta, la sua iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Altri titoli che sono stati valutati positivamente in relazione alla sostituzione sono l’esperienza del dott. Cornaglia in medicina generale, il servizio prestato fino all’anno precedente presso le Carceri Giudiziarie e presso gli Ospedali Psichiatrici della Città di Torino, l’esperienza in tema di psichiatria e malattie celtiche, verbale Consiglio di Direzione, 3 marzo 1939, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10. Sulla nomina definitiva del dott. Cornaglia si v. verbale Consiglio di Direzione, 23 febbraio 1940, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>719</sup> Si trattava dell’organizzazione femminile del regime, fondata da Elisa Mayer Rizzoli nel 1921, passata da movimento politico minoritario (per quanto fosse specificato nello schema di Statuto già dal 1922 che i Fasci Femminili non avrebbero potuto assumere iniziative politiche) ad organizzazione di massa nel 1925, con i seguenti principi: “1. La robustezza fisica e pertanto la sanità morale della nuova generazione. 2. La ricostruzione della famiglia, suprema base sociale, su fondamenti altamente morali, sviluppando il culto della casa e di tutte le attività ad essa inerenti. 3. Infine, il risorgere delle Piccole Industrie Femminili e dell’artigianato” (R. Sassano, 2015, pp. 269 e ss.).

<sup>720</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 23 febbraio 1940, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.



dare alle ricoverate una formazione più adatta ai nostri tempi onde all'uscita dell'Istituto siano abilmente addestrate e in grado di esercitare un mestiere, il che potrebbesi realizzare adibendo, mediante riparazioni, un salone nel vecchio fabbricato della Gran Classe, ora disabitato, in cui tenere corsi di Buona Massaia, di infermiera, cameriera, dattilografa<sup>721</sup>.

Il rapporto tra fascismo e condizione femminile è stato analizzato in molteplici contributi, che hanno osservato come, dopo alcune interlocuzioni iniziali tra fascismo e movimenti delle donne sul tema del suffragio (V. De Grazia, 1993, pp. 62 e ss.), il regime – e il Duce stesso – abbiano promosso un modello di femminilità virtuoso incentrato sulla maternità e sulla domesticità (ivi, pp. 69 e ss.). Allo stesso tempo, tale modello prevedeva che le donne avessero il compito di *moralizzare* la società<sup>722</sup> (R. Sassano, 2015, pp. 270-271). Da un punto di vista sostanziale non si trattava quindi di un modello innovativo: tale modello è stato promosso nell'ambito dell'Istituto del Buon Pastore sin dalla sua fondazione, come si è affermato più volte. Rispetto al passato, dunque, l'innovazione consisteva nelle esigenze alla base del modello: il regime promuoveva la maternità e la natalità con la finalità di costruire una nazione forte da un punto di vista interno – nel settore economico, tramite la formazione di una manodopera a basso costo – e da un punto di vista esterno, che si esprimeva nelle ambizioni imperialiste del regime (V. De Grazia, 1993, pp. 70-71; R. Sassano, 2015, pp. 265-266). Inoltre, un rinnovato accento sulla donna madre era visto come uno strumento di “restaurazione dell'ordine nei rapporti tra i sessi”, che aveva vacillato al tempo del primo conflitto mondiale<sup>723</sup>, quando le donne erano andate a lavorare in massa, sostituendo gli uomini impegnati nel conflitto bellico. La promozione della maternità ricopriva in questo senso quasi una funzione di ordine pubblico (V. De Grazia, 1993, p. 71). Il fascismo proponeva una immagine di donna *regina* della casa. Tuttavia, le donne al tempo del fascismo non erano completamente escluse dal mercato del lavoro: come osservato in riferimento al contesto torinese, esse stesse costituivano una manodopera a basso costo, lavoravano spesso quando erano molto giovani e abbandonavano il lavoro con l'arrivo dei primi figli. Anche quando abbandonavano il lavoro industriale, le donne non si dedicavano esclusivamente alla vita domestica, ma continuavano spesso a svolgere delle piccole lavorazioni in proprio per *arrotondare* (S. Musso, 1998, p. 346).

---

<sup>721</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 30 aprile 1936, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, marzo n. 10.

<sup>722</sup> Nell'idea che le donne avessero il compito di partecipare alla moralizzazione della società si può intravedere una certa ambivalenza della politica del regime sulla questione: da una parte era richiesto alle donne fasciste di essere dedite principalmente alla sfera privata, dall'altra parte esse erano investite di una missione che riguardava la sfera pubblica (R. Sassano, 2015, pp. 270-271).

<sup>723</sup> Durante la Prima guerra mondiale donne erano infatti andate a lavorare in massa, sostituendo gli uomini impegnati nel conflitto bellico.

Queste contraddizioni erano presenti anche nel progetto relativo al salone che si voleva realizzare presso il Buon Pastore. La decisione di organizzare corsi di formazione professionale andava oltre il modello della “Buona massaia”: per quanto la volontà fosse di formare le giovani internate all’esercizio di mestieri associati al genere femminile, quelli menzionati in occasione della progettazione del salone – infermiera, dattilografa, cameriera – erano comunque diversi dal mestiere di sarta e ricamatrice tradizionalmente insegnati ed esercitati in Istituto. D’altra parte, rimane centrale l’addestramento alla vita domestica: al progetto il Consiglio si riferisce nelle sedute successive come al salone della Buona Massaia<sup>724</sup> o alla “scuola di Buona Massaia”<sup>725</sup>, dando centralità a questo specifico elemento della formazione nell’ambito delle attività organizzate presso l’Istituto.

Inoltre, come accennato *supra*, risale all’inizio della guerra la proposta, avanzata dal Ministero di Grazia e giustizia di istituire all’interno del Buon Pastore un centro di osservazione<sup>726</sup>. Ai sensi della legge che ha istituito il Tribunale per i minorenni, i centri di osservazione avrebbero dovuto essere “destinati a raccogliere e ospitare i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza o, comunque, in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento in un riformatorio per corrigendi” (art. 8, comma 1 l. n. 1404/1934), con la finalità “di fare l’esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità, e segnalarne i mezzi più idonei per assicurarne il ricupero alla vita sociale” (art. 8, comma 2 l. n. 1404/1934). Si trattava quindi di istituti espressamente indirizzati alla osservazione della personalità dei minori internati tipica, come si è visto nel primo capitolo, delle istituzioni di carattere disciplinare, che erano intrinsecamente destinate all’esame e alla formazione di un sapere sugli internati<sup>727</sup>. Il Consiglio direttivo nell’immediato non ha risposto positivamente alla proposta, anche se dalla documentazione relativa alle adunanze del medesimo non emerge la motivazione<sup>728</sup>. Tuttavia, nel Secondo dopoguerra al Consiglio è stata sottoposta nuovamente la proposta di istituire un centro di osservazione presso l’Istituto che, come emerge da un verbale del 15 dicembre 1950, pare finalmente essere

---

<sup>724</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 23 settembre 1936, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>725</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 23 settembre 1937, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>726</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 29 settembre 1939, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

<sup>727</sup> Foucault si è soffermato su questo aspetto in diverse opere, si v. M. Foucault (2014; 1969).

<sup>728</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 23 febbraio 1940, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

stata accolta<sup>729</sup>. Sarà quindi particolarmente interessante approfondire in futuro in che termini la logica di osservazione e controllo disciplinare sottesa alla normativa del 1934 sia sopravvissuta nell'Italia repubblicana e abbia continuato a permeare il funzionamento delle istituzioni rieducative come il Buon Pastore.

Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale hanno preso avvio nell'Istituto una serie di difficoltà economiche, strutturali e organizzative che in parte si sono protratte fino al dopoguerra. Durante la guerra molte giovani sono state sfollate e ospitate altrove, le entrate economiche hanno avuto un arresto e per molto tempo non è stato possibile prevederle. Nel 1940 è stato nuovamente proposto, e in alcuni casi la proposta è stata concretizzata, di dimettere molte ricoverate a titolo gratuito<sup>730</sup>, sollecitando il Ministero ad inviare un maggior numero di ricoverate a pagamento, aumentando la diaria giornaliera<sup>731</sup>.

Nonostante gli sfollamenti<sup>732</sup> e le grandi difficoltà, il Consiglio di direzione ha continuato a sottolineare il buon andamento morale dell'Istituto, così come le buone condizioni fisiche delle ricoverate<sup>733</sup>, con alcune eccezioni<sup>734</sup>. L'Istituto ha altresì subito ingenti danni di guerra, che sono stati riparati dal Genio Civile a partire dal 1944 sino alla fine degli anni '40 del Novecento<sup>735</sup>. I verbali del Secondo dopoguerra si soffermano sulla riparazione di questi danni, accompagnando l'Istituto nei primi anni dell'Italia repubblicana.

---

<sup>729</sup> Verbale 15 dicembre 1950 verbale Consiglio di Direzione, 15 dicembre 1950, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 11.

<sup>730</sup> Una trentina di giovani sono state dimesse per interessamento della Federazione Provinciale Fascista, poiché non era più possibile corrispondere la relativa retta, verbale Consiglio di Direzione, 28 settembre 1942, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 11.

<sup>731</sup> Verbale Consiglio di Direzione, 4 ottobre 1940, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10. La diaria è stata effettivamente aumentata a 5 lire – era già stata aumentata a 4,48 lire in precedenza – nel 1941 e nel 1942 è stata ulteriormente accresciuta a 6,50 lire contestualmente al rinnovo della convenzione con il Ministero, verbali 7 ottobre 1941 e 21 maggio 1942, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 11. La retta è stata poi aumentata a 8 lire il 18 maggio 1943.

<sup>732</sup> Dal verbale del 28 settembre 1943 emerge che le ricoverate sono sfollate a Rocca d'Arazzo, nell'astigiano, nel numero di novanta corrigende e quindici con disagio psichico; a Talucco di Pinerolo nel numero di sessantaquattro preservate e undici con disagio psichico e a Reano in Val di Susa nel numero di trentacinque orfanelle, precisando che per le suore e le poche ragazze rimaste in Istituto a curare la custodia del medesimo e del giardino è stato costruito un rifugio sotterraneo. I numeri delle preservate sono leggermente variati per quanto riguarda Talucco (cinquantaquattro preservate) e a Reano (quarantacinque orfanelle) nel 1944, verbale 10 ottobre 1944.

<sup>733</sup> Verbali Consiglio di Direzione, 18 maggio 1943, 28 settembre 1943, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 11.

<sup>734</sup> Nella seduta del 21 maggio 1942 è stato ad esempio precisato che molte delle ricoverate erano affette da malattie luetiche, quindi da sifilide.

<sup>735</sup> V. verbali del 10 maggio 1944, 10 ottobre 1944, 10 maggio 1947, 1° aprile 1949, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 11.

#### **4.4 Le procedure di ingresso in Istituto: un'analisi delle cartelle individuali delle internate**

Le cartelle personali delle corrigende che hanno fatto ingresso in Istituto dal 1935 al 1942<sup>736</sup> lasciano trapelare alcuni aspetti delle procedure che, in concreto, governavano l'ingresso delle giovani in Istituto. I documenti mettono in luce gli attori coinvolti nelle procedure di internamento, le caratteristiche socioculturali delle internate, le condotte da loro poste in essere e il contesto sociale di provenienza<sup>737</sup>.

Un elemento che deve essere considerato nell'analisi degli ingressi è il mutamento, già accennato, della normativa di riferimento. L'art. 222 del Codice civile relativo alla correzione paterna era stato sostituito nel 1934 dall'art. 25 della legge n. 1404, che ha istituito il Tribunale per i minorenni.

L'art. 25 elencava i soggetti – l'autorità di pubblica sicurezza, il procuratore del Re, i genitori, il tutore, il curatore, l'ONMI, l'Opera nazionale Balilla – che avevano il potere di segnalare il minore *traviato* al Tribunale per i minorenni, ai fini dell'internamento. Dall'analisi delle cartelle delle minori emergono i soggetti che avevano presentato la domanda nei singoli casi. Tali soggetti erano i genitori (talvolta il padre, talvolta la madre), le autorità di pubblica sicurezza, come polizia e carabinieri, le autorità cittadine o comunali (come il Podestà) del luogo di provenienza della giovane, così come le altre autorità presenti sul territorio, il Pubblico Ministero o il Pretore. In alcuni casi la segnalazione partiva dall'ONMI. In altre situazioni il procedimento era avviato da altri soggetti, che non erano espressamente elencati nell'articolo 25, come le Federazioni locali dei Fasci Femminili, alcuni istituti, associazioni e comitati di assistenza e beneficenza e talvolta le autorità ecclesiastiche locali. Interessante poi il caso, su cui ci si soffermerà in seguito, delle minori di cui veniva disposto l'internamento a seguito di una sentenza penale di assoluzione oppure di un provvedimento che disponeva il perdono giudiziale. In questi casi l'internamento nell'istituto di rieducazione *sostituiva* una eventuale pena detentiva in un istituto penitenziario, consentendo alle autorità di sottoporre le giovani ad un controllo di tipo segregante, senza l'utilizzo degli strumenti propri del diritto penale<sup>738</sup>.

I provvedimenti che hanno disposto l'internamento sono presenti nella maggior parte delle cartelle analizzate (165 cartelle su 169 contengono il decreto). In un caso il

---

<sup>736</sup> Si tratta delle cartelle contenute all'ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzi nn. 95 e 96.

<sup>737</sup> Alcune informazioni socio-anagrafiche sulle minori internate nel periodo dal 1936 al 1949 sono state analizzate nel contributo di B. Ferrero (2019, pp. 171 e ss.)

<sup>738</sup> Il riferimento normativo è contenuto nell'art. 27 della legge del 1934, che prevedeva proprio che si potesse applicare il provvedimento di cui all'art. 25 in questi casi.

provvedimento di internamento fa riferimento non alla legge istitutiva del Tribunale per i minorenni (la l. n. 1404/1934), bensì all'art. 222 del Codice civile relativo alla correzione paterna: il provvedimento in questione presenta infatti una data anteriore rispetto all'entrata in vigore della legge del 1934, anche se è comunque contenuto all'interno dei mazzi relativi alle ragazze che hanno fatto ingresso in Istituto dal 1937 al 1942. Per completezza, anche tale provvedimento è stato analizzato, entrando a far parte del campione<sup>739</sup>.

Nella maggior parte dei decreti si trova l'indicazione del soggetto che ha dato avvio al procedimento. Quest'ultimo veniva attivato con una segnalazione al Tribunale per i minorenni effettuata dai soggetti indicati sopra. La segnalazione della minore all'autorità giudiziaria veniva definita da molti provvedimenti del Tribunale *denuncia del traviamiento* o anche, più semplicemente, *istanza*.

Nella maggior parte dei procedimenti il provvedimento di internamento, laddove presente, indica il soggetto specifico che ha proceduto alla segnalazione della minore. In alcune cartelle il provvedimento non consente l'individuazione del soggetto che ha promosso l'avvio del procedimento. In alcuni di questi casi, tuttavia, è stato possibile individuare il soggetto promotore tramite un modulo avente ad oggetto le "notizie personali" della minore, anch'esso contenuto in molte delle cartelle analizzate. In definitiva, è stato possibile individuare il soggetto che ha promosso il procedimento in 159 casi su 169.

Di seguito, un grafico riepilogativo che riporta i principali soggetti che hanno segnalato le minori al tribunale per i minorenni.

---

<sup>739</sup> Si tratta del provvedimento relativo alla giovane Ramella Pezza Dea, emanato dal Presidente del Tribunale Civile e Penale di Biella e datato 23 febbraio 1933. La giovane ha fatto ingresso in Istituto il 4 ottobre 1933 e vi è rimasta fino al 25 giugno 1940.




I genitori hanno presentato il maggior numero di domande: cinquantaquattro, costituendo il 34% delle istanze. Tra i genitori la maggior parte delle domande di internamento (ventinove) sono state presentate dal padre; le domande presentate dalla madre sono state ventuno e solo in quattro provvedimenti viene indicato che l'istanza è stata presentata congiuntamente dai "genitori". Anche Polizia e Carabinieri hanno presentato molte segnalazioni di giovani traviate al Tribunale per i minorenni volte a conseguire l'internamento: le segnalazioni sono state in questo caso quarantacinque (il 28,3%), di cui trenta sono riconducibili alla Polizia (talvolta a partire dalle Questure, talvolta dai Commissariati), quattordici ai Carabinieri e una ad una "autorità di pubblica sicurezza" non meglio identificata. Più della metà delle segnalazioni sono quindi state effettuate da genitori e autorità di pubblica sicurezza (il 62,3%). Le segnalazioni rimanenti (corrispondenti al 37,7%) sono suddivise tra gli altri soggetti indicati nel grafico. Si trovano quindi in terza battuta le undici segnalazioni effettuate da istituti di beneficenza, associazioni, opere e comitati<sup>740</sup>. Le nove situazioni in cui è stato il medesimo Tribunale a dare avvio al procedimento fanno riferimento ai casi, che verranno approfonditi nelle pagine seguenti, in cui le giovani hanno ricevuto un provvedimento di internamento all'esito di un procedimento penale che non si è concluso con una condanna. Otto segnalazioni sono state effettuate dalle autorità

<sup>740</sup> Due segnalazioni sono state presentate dal Comitato per la Difesa dei Fanciulli, due dall'Opera per la Difesa dei Minorenni, una dall'Associazione Cattolica Protezione del Giovane, una dal Comitato delle Donne Fasciste, una dal Comitato sulla Tratta delle Donne, nelle varie articolazioni territoriali, e quattro da istituti di assistenza.

cittadine come il Podestà o comunque il Comune del luogo di provenienza delle minori. Il grafico richiama anche le sette segnalazioni provenienti dal pubblico ministero<sup>741</sup>, le sei segnalazioni effettuate da altri parenti (diversi dai genitori), dai tutori o comunque da terze persone rispetto ai genitori, le cinque istanze provenienti dall'ONMI, le due istanze provenienti dal Pretore. Infine, vi sono quattro segnalazioni che provengono da altri soggetti e istituzioni<sup>742</sup>.

Nei provvedimenti è indicato il Tribunale per i minorenni che ha disposto l'internamento, lasciando intravedere le aree di provenienza delle giovani interessate<sup>743</sup>. I provvedimenti presenti nelle cartelle analizzate sono, come si diceva sopra, 165. Di seguito, un grafico che riporta le sedi dei Tribunali coinvolti nei procedimenti analizzati ai fini della ricerca.



Il Tribunale per i minorenni di Milano è l'organo giudiziario che ha emanato un maggior numero di provvedimenti (35,7%) rispetto alle altre sedi coinvolte, seguito da Torino, che ha emanato il 25,4% dei provvedimenti totali. Si collocano quindi Brescia (12,7%), Genova (9,7%), Trieste (4,8%), Venezia (4,8%), Roma (2,4%). Nella categoria "altro" ricadono i Tribunali che hanno emanato un solo provvedimento nelle cartelle analizzate, ossia Ancona, Biella<sup>744</sup>, Bologna, Firenze, Fiume, Perugia e Trento, che costituiscono insieme il 4,2% del totale.

<sup>741</sup> Delle quali una è stata presentata congiuntamente alla madre della giovane.

<sup>742</sup> Una proveniente dal Consulente Assistente alla Tutela, una proveniente dal Patronato contro la delinquenza minorile, una da un Segretario Diocesano Moralità e una da un ufficio di igiene.

<sup>743</sup> La competenza territoriale del Tribunale per i minorenni è stabilita "su tutto il territorio della Corte d'appello o della sezione di Corte di appello in cui è istituito" (art. 3 l. n. 1404/1934).

<sup>744</sup> Il Tribunale di Biella ha emanato l'unico provvedimento ai sensi dell'art. 222 c.c. presente nelle cartelle analizzate.

Per quanto riguarda il contenuto, una caratteristica dei provvedimenti analizzati è la sinteticità: essi, in via generale, contengono: l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (il Tribunale per i minorenni, con l'indicazione della sede specifica), i giudici che componevano il collegio, l'indicazione (non sempre presente) dell'istanza di internamento alla base del procedimento e del soggetto richiedente, le generalità della giovane coinvolta, l'indicazione della norma di riferimento (art. 25 della legge) e la dichiarazione di avere sentito i soggetti richiamati da quest'ultima (l'autorità di pubblica sicurezza, il pubblico ministero, la minorenni o l'esercente la patria potestà). Inoltre, i provvedimenti contengono l'ordine di internamento in una casa di rieducazione con l'indicazione del *termine*, comunque incerto, dell'internamento (la maggiore età o l'aver dato *prova del ravvedimento*)<sup>745</sup> e l'indicazione del soggetto tenuto al pagamento della retta (solitamente, lo Stato). Era poi il Ministero di Grazia e Giustizia a stabilire la casa di correzione a cui la minore avrebbe dovuto essere assegnata con un ordine specifico<sup>746</sup>. Si è detto che non tutti i provvedimenti contengono le motivazioni specifiche dell'internamento. In alcuni casi le motivazioni venivano riportate, ma erano *aggiunte* al provvedimento a mano o a macchina in uno spazio apposito. Il provvedimento, a seconda anche della sede del Tribunale per i minorenni che procedeva, veniva quindi adattato al caso concreto a partire da un modulo precompilato.


In via generale, per quanto concerne la motivazione, i provvedimenti possono essere suddivisi in due macrocategorie: provvedimenti in cui sono presenti elementi di fatto che costituiscono la motivazione dell'internamento e provvedimenti in cui non vengono richiamati elementi di fatto.

---

<sup>745</sup> In molte cartelle è presente anche il decreto che prevedeva l'uscita della minore dall'Istituto: le motivazioni alla base della decisione erano molto spesso correlate al fatto che la minore veniva ritenuta "non più bisognevole di correzione" o che aveva dato "prova del ravvedimento". Non erano specificati elementi a sostegno di tale condizione di ravvedimento: a volte era precisato che la minore aveva raggiunto una certa età (quasi o più di diciotto anni, quasi o più di vent'anni). In alcuni casi era stato precisato che la Direzione interna dell'Istituto – quindi la Madre Superiore – non si era opposta alla dimissione e che per tale ragione la prova di ravvedimento era ritenuta raggiunta, all'ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzi nn. 95 e 96.

<sup>746</sup> Recante la dicitura "La controscritta minorenni, della quale si inviano gli acclusi documenti, è stata assegnata a codesto Istituto dove sarà condotta a cura della competente Autorità giudiziaria", con l'indicazione dell'Istituto di assegnazione in un apposito spazio.





Come evidenziato dal grafico, novantadue provvedimenti su centosessantaquattro<sup>747</sup>, che costituiscono il 56,1% dei provvedimenti analizzati, non contengono una motivazione specifica, mentre settantadue provvedimenti, corrispondenti al 43,9%, contengono la motivazione.

In tutti i provvedimenti, motivati e non motivati, è richiamata la formula “Assunte le opportune informazioni, da cui risulta che il suddetto minore per abitudini contratte ha dato manifeste prove di traviamiento e che è bisognevole di correzione morale”, come presupposto per l’ordine di internamento in una casa di rieducazione per i minorenni. Tale formula richiama letteralmente quella contenuta nell’art. 25, comma 1 del r.d.l. n. 1404/1934<sup>748</sup>.

Sempre in ordine alle motivazioni, è stato possibile individuare quattro modelli di provvedimento ex art. 25 l. n. 1404/1934:

1. decreti di internamento con motivazione assente, in cui è presente solo la formula di rito citata
2. decreti di internamento con motivazione assente, ma con un sintetico (una/due righe) richiamo dei fatti alla base della richiesta dell’internamento
3. decreti di internamento sinteticamente motivati

<sup>747</sup> In questo caso è stato escluso dal campione il provvedimento ex art. 222, in quanto il Codice civile non ne richiedeva la motivazione.

<sup>748</sup> Il cui incipit recita: Quando un minore degli anni 18, per abitudini contratte, dia manifeste prove di traviamiento e appaia bisognevole di correzione morale [...]”.

4. provvedimenti che dispongono l'internamento nell'ambito di una sentenza a conclusione di un procedimento penale: in tali casi la motivazione dell'internamento è presente ed è contenuta nelle motivazioni della sentenza.

L'art. 25, comma 1 della legge del 1934 specificava che l'"assegnazione dei traviati ai riformatori per corrigendi" doveva avvenire su ordine del Tribunale per i minorenni emanato con decreto insindacabile, ma comunque motivato. Non essendo presenti i motivi della decisione in molti provvedimenti, gli elementi sulla base dei quali i tribunali assumevano le specifiche decisioni vanno desunti dai verbali e dagli scritti dei soggetti che hanno portato il caso all'attenzione del tribunale e dei soggetti *sentiti* nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge<sup>749</sup>. Occorre peraltro precisare che tali soggetti non venivano necessariamente *ascoltati* durante il procedimento, poiché solitamente rendevano le proprie dichiarazioni per iscritto all'interno di verbali e relazioni.

In trentotto provvedimenti analizzati (che costituiscono il 23,2% del totale e il 41,3% dei provvedimenti non motivati), quasi tutti emanati dal Tribunale per i minorenni di Torino<sup>750</sup>, è presente una sintetica descrizione (in una/due righe) dei fatti alla base dell'istanza di internamento. Ciò si ritrova ad esempio nel caso di Ester Cislaghi di cui si è richiesto l'internamento "perché discola ed insofferente di ogni freno"<sup>751</sup> oppure nel caso di Felicina Bossolo, in relazione alla quale viene precisato che l'istanza di ricovero è stata presentata "perché precocemente corrotta, incline, per deficienza di vigilanza materna, alla vita immorale"<sup>752</sup>. Tali provvedimenti non comprendevano una vera e propria motivazione a sostegno della decisione del Tribunale<sup>753</sup>. La conseguenza è che, in questi casi, la motivazione della decisione sembra sempre coincidere con la motivazione dell'istanza, corredata dalle informazioni fornite dai soggetti sentiti nel procedimento dal Tribunale per i minorenni.

Un terzo modello è quello che prevede un decreto sinteticamente motivato: anche questi provvedimenti avevano solitamente come base un decreto precompilato, nel quale

---

<sup>749</sup> Ossia l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, il minorenni e l'esercente la patria, potestà o la tutela.

<sup>750</sup> 37 provvedimenti emanati dal Tribunale di Torino e 1 provvedimento emanato dal Tribunale di Genova ricadono in questa categoria.

<sup>751</sup> Ester Cislaghi era nata il 13 agosto 1923, ha fatto ingresso al Buon Pastore il 9 luglio 1939 all'età di quindici anni ed è uscita il 13 agosto 1943 a vent'anni, cartella personale Ester Cislaghi, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

<sup>752</sup> La giovane, nata il 6 febbraio 1926, ha fatto ingresso al Buon Pastore il 23 novembre 1940 a quattordici anni ed è uscita il 6 febbraio 1947, all'età di ventuno anni, cartella personale Felicina Bossolo, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

<sup>753</sup> Al di là della formula di rito ex art. 25.

tuttavia era presente uno spazio per integrare il provvedimento con i principali elementi alla base della decisione. Questi ultimi venivano comunque richiamati in modo sintetico. In alcuni provvedimenti la *motivazione* consiste in due righe aggiunte al modulo precompilato. Ciò avviene ad esempio nel decreto avente ad oggetto il caso di Ercolina Abbiati, in riferimento alla quale è stato esclusivamente riportato che “la minore, tredicenne appena, si è data al più impressionante libertinaggio”<sup>754</sup>, o nella dicitura, relativa a Piera Cappello, secondo cui “la minore risulta di condotta cattiva, corrotta, incline alla menzogna e di pessimo esempio alle compagne di scuola”<sup>755</sup>. Oppure ancora nel caso di Luigia Beretta, in relazione alla quale ci si è limitati a sottolineare che “la minore ha tendenze al furto e necessita di una severa disciplina che non può essere quella familiare”<sup>756</sup>.

In alcuni provvedimenti i fatti riportati come motivazione della decisione assunta dal Tribunale interessato erano narrati in modo maggiormente elaborato, ma comunque estremamente sintetico. Ad esempio, nel caso di Flora Ban, è stato specificato che

dalle informazioni in atti risulta che detta minore di indole perversa, si assenta spesso da casa anche in ore notturne in compagnia di ragazze di basso e corrotto livello morale e di giovanotti in cerca di piaceri sessuali; che in tal triste condotta persiste ad onta di ripetuti e opportuni richiami, dando così prova di traviamiento e per cui si impone un intervento immediato onde porre freno a sì pericolosa discesa, disponendosi il ricovero<sup>757</sup>

In questo caso il Tribunale ha abbozzato alcuni esempi di comportamenti tenuti della minore in questione, come *prova* del traviamiento della medesima. Tuttavia, nessun decreto richiama in modo puntuale fatti specifici. È quindi palese, nell'internamento ex art. 25, la centralità assunta dalle caratteristiche del soggetto rispetto ai fatti: non si trattava di una detenzione penale centrata, almeno sotto il profilo del diritto positivo, sulla commissione di un fatto di reato, bensì di una detenzione amministrativa espressamente finalizzata alla correzione dello *stile di vita* del soggetto, aspetto su cui si tornerà nelle pagine seguenti. La mancata attenzione alla motivazione può essere spiegata tramite questa caratteristica dell'internamento ex art. 25. Ciò si aggiunge alla

---

<sup>754</sup> La giovane era nata il 25 marzo 1924, era entrata il 13 agosto 1937 all'età di tredici anni, ed era uscita dall'Istituto in data 27 ottobre 1942 a diciotto anni, cartella Ercolina Abbiati, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>755</sup> Era nata il 10 gennaio 1920 ed era entrata al Buon Pastore il 9 febbraio 1936 a sedici anni. Era uscita il 10 gennaio 1941 a ventuno anni, cartella Piera Cappello, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>756</sup> Era nata l'8 agosto 1921 ed entrata il 28 aprile 1939 a diciassette anni. Era uscita il 26 marzo 1941 a diciannove anni, cartella Luigia Beretta, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

<sup>757</sup> Flora era nata il 2 settembre 1920 ed era entrata in Istituto il 26 giugno 1937 a sedici anni. Era uscita l'8 marzo 1941 a vent'anni, cartella Flora Ban, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

carezza di importanza attribuita alla tutela dei diritti delle persone minorenni che permea in generale la legge del 1934 (v. *supra* le considerazioni sul punto). È infatti la stessa normativa che contiene uno *svuotamento* dell'obbligo di motivazione del provvedimento, poiché in essa è stato espressamente previsto che tale obbligo sia insindacabile – quindi senza la possibilità di impugnare la decisione – e che lo stesso procedimento ex art. 25 si svolga senza l'intervento di difensori.

Un quarto e ultimo modello di provvedimento ex art. 25 si può individuare in nove casi analizzati, in relazione ai quali l'ordine di internamento è contenuto in una sentenza a conclusione di un procedimento penale, che tuttavia non si era concluso con una condanna. In questi casi spesso veniva accertata la commissione di un fatto di reato da parte delle imputate. Tuttavia, tramite l'applicazione di strumenti quali l'amnistia o il perdono giudiziale, il Tribunale non applicava la pena del carcere. Contestualmente a tale decisione, veniva disposto l'internamento in una casa di rieducazione. Il disciplinamento delle giovani donne oggetto di questi provvedimenti avveniva tramite un tipo di segregazione – sulle cui caratteristiche ci si è soffermati più volte in questo lavoro – che sostituiva il controllo penale: ancora una volta esse sfuggivano alle garanzie – anche se spesso meramente formali – previste da quest'ultimo. Nel caso di Natalina Bianchi<sup>758</sup>, imputata per il delitto di furto aggravato, poi derubricato in furto semplice, il Tribunale per i minorenni ha dichiarato di “non doversi procedere contro la imputata per essere estinto il reato per amnistia”, sottolineando però che “dal reato commesso e da tutte le emergenze degli atti e del dibattimento emerge evidente che la minore conduce vita molto libera e si prostituisce molto frequentemente, come ella stessa ebbe ad ammettere”. Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha disposto il ricovero in una casa di rieducazione. Il fatto di reato qui diventa solo uno degli elementi che denotano un comportamento deviante rispetto alla femminilità normale e, di conseguenza, solo uno dei motivi alla base dell'internamento, che si inserisce in una più generale condotta di *vita molto libera*, per utilizzare l'espressione adottata dal Tribunale.

Considerazioni molto simili possono essere elaborate in riferimento al caso di Libera Colomba<sup>759</sup>, giovane ragazza imputata per il reato di “atti osceni” di cui al Codice

---

<sup>758</sup> Nata il 13 marzo 1920 ed entrata il 18 novembre 1937 a diciassette anni. Natalina Bianchi è poi uscita il 13 marzo 1941 a ventuno anni, cartella Natalina Bianchi, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>759</sup> Nata il 16 luglio 1920 ed entrata al Buon Pastore il 29 marzo 1937 a sedici anni. La ragazza è uscita il 16 luglio 1941 a ventuno anni, cartella Libera Colomba ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

penale del 1931, per avere “confessato di avere avuto rapporti carnali con un giovane in aperta campagna”. Le considerazioni effettuate dal Tribunale fanno emergere da una parte l'accertamento del fatto di reato e dall'altra la convinzione che la minore conducesse vita irregolare, abbandonando spesso la casa paterna e dandosi alla prostituzione clandestina, e che per questo motivo fosse indispensabile ricoverarla in una casa di rieducazione per i minorenni. Questa soluzione era già stata proposta dalle autorità di pubblica sicurezza, che avevano fermato la giovane al di fuori della sua residenza, sottoponendola ad esami in base ai quali era emersa la presenza di una malattia venerea. In questo caso specifico è evidente l'intenzione di non voler applicare nei confronti dell'imputata la pena per il reato commesso – accertato, ma dichiarato estinto tramite l'applicazione del perdono giudiziale – bensì di utilizzare come strumento di disciplinamento la casa di rieducazione. Quest'ultima, come si è detto nei capitoli precedenti, era caratterizzata da un modello di gestione *familiare*, “dominato da una disciplina paternalistica, gestita da figure in prevalenza femminili”, e, *conventuale*, che ruotava attorno alla preghiera e allo svolgimento di mestieri ritenuti adatti al sesso femminile (F. Faccioli, 1987, p. 121).

In altre situazioni il Tribunale, pur avendo deliberato l'assoluzione delle minori, ha comunque disposto l'internamento al Buon Pastore.

Un caso rilevante in questo senso è quello della giovane Italia Puntil<sup>760</sup>, imputata per reato di furto. La ragazza era stata accusata di avere rubato alcuni capi di biancheria che erano stati lasciati ad asciugare all'aperto dalla proprietaria, poiché era stata successivamente trovata in possesso di uno dei capi rubati. La giovane è stata assolta in quanto il Tribunale per i minorenni ha sostenuto che il possesso di uno degli abiti sottratti non potesse essere considerato una prova della commissione del furto. Nonostante l'assoluzione, alcuni elementi presenti in questa vicenda hanno portato il Tribunale a disporre l'internamento in una casa di rieducazione. I giudici hanno infatti posto l'attenzione sul fatto che, poco dopo l'arresto, l'imputata era stata ricoverata nel reparto celtico dell'Ospedale Maggiore di Milano, che la medesima era disoccupata e dedita alla prostituzione. Dopo avere dichiarato che fosse necessario assolvere la giovane per insufficienza di prove, il tribunale ha aggiunto: “Quanto si è detto sopra è più che sufficiente per ritenere che la Puntil si era decisamente messa sulla via della perdizione, del traviamiento, per cui si impongono provvedimenti rieducativi”.

---

<sup>760</sup> Italia Puntil è nata il 22 giugno 1920 e ha fatto ingresso in Istituto il 22 febbraio 1938 all'età di diciassette anni. La ragazza è uscita il 22 giugno 1941 a ventuno anni di età, cartella Italia Puntil, ASTO, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

L'internamento poteva quindi essere la conseguenza di un'accusa penale anche se la commissione dei fatti correlati a quest'ultima non veniva accertata. L'imputazione portava ad indagare non solo sui fatti correlati alla possibile commissione del reato, ma anche su altri aspetti della vita dell'imputata. Il diritto penale era quindi, oltre che uno strumento di controllo diretto delle classi pericolose per la società, anche un dispositivo in grado di condurre indirettamente i soggetti che vi entravano in contatto in una rete di controllo e disciplinamento più ampia.


Un altro caso di internamento in Istituto che ha fatto seguito ad una sentenza di assoluzione, questa volta per incapacità di intendere e di volere, è quello che ha avuto come protagonista Ermenegilda Capelli<sup>761</sup>. La ragazza era imputata per il reato di calunnia ai danni di alcuni familiari, nello specifico i genitori, la sorella, il fratello, la cognata. Le accuse mosse ai familiari erano di incitamento alla prostituzione, maltrattamenti, tentata violenza carnale. Secondo il Tribunale, le indagini svolte dai Carabinieri relativamente alla vicenda avevano portato ad una dichiarazione di non doversi procedere da parte del giudice istruttore a cui il caso era stato assegnato. Da ciò discende il procedimento penale per calunnia nei confronti della giovane. Dalla sentenza che ha concluso il procedimento emerge come la ragazza abbia dichiarato di aver accusato ingiustamente i parenti, "precisando che si era comportata in tal modo per giustificare la vita libertina fino allora vissuta dandosi alla prostituzione". Il Tribunale ha quindi dichiarato che il fatto di cui la giovane Ermenegilda risultava accusata era stato commesso. Allo stesso tempo, ne ha escluso la imputabilità, sottolineando come la stessa abbia commesso il reato solo al fine di giustificare la propria attività di prostituzione clandestina. Gli altri elementi che hanno fatto propendere il Tribunale per l'esclusione dell'imputabilità sono stati: 1) l'età della ragazza, che al momento dell'accusa non aveva ancora sedici anni; 2) "l'ambiente familiare malsano e in misere condizioni economiche" in cui la giovane era cresciuta; 3) la spontanea ritrattazione delle accuse quando la ragazza ha compreso le conseguenze delle medesime (ossia l'apertura di un procedimento penale nei confronti dei familiari). Per questi motivi la giovane è stata assolta per difetto di imputabilità. Tuttavia, il Tribunale ne ha disposto l'internamento con la motivazione del carattere *ribelle* dell'imputata e per i "pericoli in cui si troverebbe esposta, se rimane ancora affidata ai genitori, impotenti come sono a tenerla a freno". Anche in questo caso, quindi, il Tribunale ha ritenuto di non utilizzare

---

<sup>761</sup> Nata il 22 marzo 1922 ed entrata in Istituto il 20 novembre 1938 a sedici anni. È uscita a diciannove anni il 24 luglio 1941, cartella Ermenegilda Capelli, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

gli strumenti propri del diritto penale per reprimere il comportamento della minore, ma, pur fornendo una interpretazione della vicenda che ha portato ad una esclusione della punibilità, ha preferito scegliere lo strumento della reclusione amministrativa a fini rieducativi.

Di seguito, un grafico riepilogativo dei quattro modelli di provvedimento:



Si è visto che in nessuno dei quattro modelli di provvedimento individuati viene dedicato un ampio spazio alle motivazioni della decisione e che, nell'ambito del procedimento, particolare rilevanza era attribuita alle dichiarazioni raccolte dai soggetti di volta in volta ascoltati dall'autorità giudiziaria.

La normativa del 1934 attribuiva al tribunale per i minorenni il dovere/potere di assumere *opportune* informazioni nell'ambito del procedimento ex art. 25, prevedendo nello specifico di sentire l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, il minorenne e l'esercente la patria potestà.

Nei procedimenti contenuti nelle cartelle personali delle minori traviate internate al Buon Pastore le ricognizioni delle storie delle giovani oggetto dei procedimenti si trovavano perlopiù all'interno dei verbali delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia o Carabinieri nelle varie articolazioni territoriali). I verbali e le relazioni di tali autorità contenevano infatti indicazioni specifiche relative al background familiare dell'interessata, alla sua condotta morale, alle sue relazioni sociali e agli eventuali fatti di rilevanza penale correlati alla sua persona.

In alcuni casi, oltre alle relazioni di polizia, erano presenti anche altre relazioni e dichiarazioni, che fornivano elementi ulteriori rispetto alle vicende: quelle dei genitori

(soprattutto del padre), di terze persone (talvolta, una maestra o un sacerdote) e in alcuni casi quelle della giovane al centro del procedimento.

Le relazioni dei soggetti indicati, oltre che i provvedimenti del tribunale, lasciano intravedere gli elementi che più frequentemente, a fronte della grande discrezionalità attribuita ai giudici, conducevano le ragazze a varcare le porte dell'Istituto.

La *prova* del traviamiento poteva discendere dalla “cattiva condotta” della giovane nella sfera domestica oppure nel contesto scolastico o associativo. È ciò che è avvenuto, ad esempio, nel caso di Ercolina Abbiati, in riferimento alla quale i Carabinieri della Stazione di Crescenzago, della Legione Territoriale di Milano, hanno sottolineato che “in casa non ubbidisce, non vuol lavorare ed appena può si abbandona alla strada per giocare”<sup>762</sup>. Ancora una volta, la disobbedienza, l’ozio e il rifiuto del lavoro sono elementi centrali nella decisione di procedere con l’internamento. Nello stesso senso, il padre della minore Giovanna Arcoraci ha dichiarato che la figlia, accusata di avere commesso furti nella propria abitazione, era “ribelle alla disciplina domestica, ed amante della vita libera”, chiedendone l’internamento in un manicomio<sup>763</sup>. Nel caso di Maria Aceti sono state le autorità scolastiche – la Direttrice della scuola di Seriate, frequentata dalla ragazza, e una maestra – a riportare in una scrittura del 17 novembre 1936 su cui il Podestà ha apposto il proprio visto, che la giovane era “Irrequieta, carattere ribelle, male avviata dalla famiglia, [e che] abbisogna[va] di educazione speciale per essere rimessa sulla retta via”<sup>764</sup>. Alcune ragazze erano scappate più volte dalla propria casa, come nel caso delle giovani Bruna Campagnolo – la quale, come attestato dalla legione territoriale dei Carabinieri di Padova il 30 agosto 1936, era solita fuggire<sup>765</sup>. Suo padre si era infatti recato presso la stazione dei Carabinieri perché procedessero alle ricerche. Anche Elda Codromaz, come asserito da un medico che l’aveva visitata, scappava di casa per rifugiarsi nei boschi e ritornava soltanto per chiedere da mangiare<sup>766</sup>.

---

<sup>762</sup> Cartella Ercolina Abbiati, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>763</sup> Giovanna Arcoraci è nata il 23 febbraio 1920 ed è entrata il 12 giugno 1935 all’età di quindici anni; è uscita il 23 febbraio 1941 a ventuno anni, cartella Giovanna Arcoraci, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>764</sup> Maria Aceti è nata l’8 maggio 1924 ed è entrata in Istituto il 24 giugno 1937 all’età di tredici anni; è uscita a ventuno anni l’8 maggio 1945, cartella Maria Aceti, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>765</sup> Bruna Campagnolo è nata l’11 settembre 1920 e ha fatto ingresso al Buon Pastore il 7 luglio 1937 a sedici anni. È uscita l’11 settembre 1941 a ventuno anni, cartella Bruno Campagnolo, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>766</sup> Elda è nata l’11 maggio 1922 e ha fatto ingresso in Istituto il 21 febbraio 1937 all’età di quattordici anni, è uscita il 5 giugno 1942 all’età di vent’anni, cartella Elda Codromaz, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.



Dall'analisi dei documenti sembra evincersi che le istituzioni considerassero i comportamenti di questo tipo un primo passo verso una vita girovaga maggiormente *strutturata*, consistente nel vagabondaggio, nell'esercizio di professioni girovaghe o nel traviamento di tipo sessuale<sup>767</sup>. A questo proposito, in relazione alla giovane Arcoraci, l'ONMI aveva sostenuto che la ragazza fosse scappata di casa più volte allo scopo di unirsi ad un circo equestre. Nello stesso senso, la Questura di Bergamo aveva sottolineato come Maria Aceti, essendosi allontanata più volte da casa, avesse dimostrato "in tal modo tendenze, oltre che al furto, alla vita girovaga"<sup>768</sup>. Considerazioni simili paiono emergere dalla relazione della Questura di Venezia su Albonea Banin, della quale si è scritto: "conduce vita irregolare, resta alle volte diverse ore fuori di casa, vagando per la città, per trattenersi in compagnia di coetanee dedite all'ozio". Questo stile di vita fuori dalle norme sociali avrebbe potuto condurre la ragazza, secondo la percezione delle autorità superiori, ad una cattiva condotta morale. Infatti, la Questura ha precisato che: "Non risulta che abbia avuto relazioni intime con uomini, ma, dato il suo tenore di vita disordinata, si ha ragione di temere che possa traviarsi agevolmente"<sup>769</sup>.

In alcuni casi la *vita irregolare* delle ragazze internate consisteva nell'accattonaggio e nel vagabondaggio, che, come si è detto nel primo capitolo, erano considerati pericolosi per l'ordine sociale da quando, con l'avvento della modernità, la povertà aveva assunto sempre di più un significato negativo per la società. Giovannina Belotti era stata ripetutamente fermata dagli agenti della Questura di Bergamo mentre chiedeva l'elemosina in compagnia del fratello, anch'esso minorenni. Riconsegnata alla famiglia, la ragazza aveva continuato a fuggire dalla propria abitazione e a domandare l'elemosina<sup>770</sup>. Jolanda Merlo era stata descritta dagli agenti della Questura di Milano come una ragazza "di non buona condotta morale, dedita ai vizi ed al vagabondaggio", che "spesso si associa[va] ad amiche della sua risma e di cattiva fama"<sup>771</sup>.

---

<sup>767</sup> Di tali professioni si è parlato *supra*.

<sup>768</sup> Cartella Giovanna Arcoraci, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95; cartella Maria Aceti, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>769</sup> Albonea Banin è nata il 3 aprile 1922 ed è entrata al Buon Pastore il 16 gennaio 1936 a tredici anni; è uscita il 24 dicembre 1940 a diciotto anni, cartella Albonea Banin, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>770</sup> Giovannina Belotti è nata il 2 marzo 1921 e ha fatto ingresso in Istituto nel 1937, cartella Giovannina Belotti, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>771</sup> Jolanda Merlo è nata il 7 febbraio 1920 ed è entrata al Buon Pastore il 26 marzo 1937, è uscita il 15 giugno 1940 a vent'anni, cartella Jolanda Merlo, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

Il furto, dentro e fuori casa, era un altro dei possibili motivi di ingresso in Istituto. In questo senso, la giovane Maria Aceti era stata accusata dalla Questura di Bergamo di essere *incline* al furto, per essere stata sorpresa con oggetti sottratti alle suore e alle compagne nell'orfanotrofio in cui era stata ricoverata per alcuni mesi<sup>772</sup>. La giovane Albonea Banin è stata indicata dalla Questura di Venezia come l'autrice di diversi furti, richiamandone uno avvenuto in casa di una benefattrice e uno nei confronti di una bambina di quattro anni, che la ragazza era stata incaricata di accompagnare a casa<sup>773</sup>. Si è inoltre già accennato al caso di Natalina Bianchi, che era stata accusata di avere sottratto una somma di mille lire nell'abitazione di un uomo. Dopo avere accertato che la ragazza aveva commesso un "furto semplice"<sup>774</sup>, il tribunale aveva dichiarato il reato estinto per amnistia<sup>775</sup>. Anche giovane Ancilla Concato era stata arrestata per furto di commestibili e altri oggetti in compagnia di due pregiudicati dagli agenti della Questura di Vicenza<sup>776</sup>. Nel caso di Caterina Cordero la Legione Territoriale dei Carabinieri di Alessandria ha menzionato il furto tra vari elementi del traviamiento, affermando che ella "è persona poco amante del lavoro, inclina ai facili amori, con tendenza al furto, indisciplinata"<sup>777</sup>. In questa sintetica affermazione sono indicati i comportamenti fuori dalla norma che portavano ad assegnare ad una giovane l'*etichetta*<sup>778</sup> di traviata: la disobbedienza (la giovane Caterina era "indisciplinata), la mancanza di amore per il lavoro, la mancanza di rispetto per la proprietà privata, l'affettività e la sessualità fuori dall'istituzione matrimoniale (Caterina era incline "ai facili amori").

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, le giovani potevano ritrovarsi a varcare le porte dell'Istituto del Buon Pastore per essere state accusate di esercitare *liberamente* la propria sessualità. Questa non era una novità: si è visto nei capitoli precedenti che la trasgressione alla morale sessuale era stata il principale motivo di internamento anche prima dell'avvento del fascismo. Tuttavia, occorre precisare che, nel periodo storico qui

---

<sup>772</sup> Cartella Maria Aceti, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>773</sup> Cartella Albonea Banin, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>774</sup> Dunque, un furto non aggravato, contrariamente a quanto era stato sostenuto in fase di avvio del procedimento penale.

<sup>775</sup> Cartella Natalina Bianchi, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>776</sup> Ancilla Concato è nata il 15 settembre 1920 ed è entrata il 26 giugno 1936 all'età di quindici anni, è uscita il 17 giugno 1940 a diciannove anni, cartella Ancilla Concato, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>777</sup> Caterina è nata il 27 gennaio 1923 e ha fatto ingresso al Buon Pastore il 23 luglio 1940 a diciassette anni, uscendo dall'Istituto il 17 agosto 1943, a vent'anni, cartella Caterina Cordero, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

<sup>778</sup> Il termine qui utilizzato si riferisce ovviamente alle teorie dell'etichettamento, sulle quali la bibliografia è sconfinata. Per un'analisi genealogica della costruzione della devianza femminile da una prospettiva criminologico-critica, che prende in considerazione anche le teorie dell'etichettamento cfr. A. Simone (2017; 2018).

considerato, la repressione dei comportamenti sessualmente illeciti era funzionale, come si è accennato *supra*, alla esaltazione del ruolo della madre di famiglia attribuito dal fascismo alle donne (V. De Grazia, 1993, pp. 71 e ss.).

I comportamenti sessualmente illeciti potevano concretizzarsi in una condotta genericamente *libertina* – che poteva consistere in diversi comportamenti, ad esempio trascorrere del tempo, specialmente nelle ore notturne, con altri giovani, o essere trovate, dopo una visita medica, *non intatte* – oppure nell’esercizio della prostituzione. Spesso le agenzie del controllo sociale desumevano tale condotta di vita dalle malattie sessualmente trasmissibili che venivano rinvenute sul corpo delle ragazze. La malattia, in questo modo, diventava *segno* della devianza.

In alcuni casi l’accusa di condurre una vita libertina e quella di esercitare la prostituzione si confondevano: la minore Clotilde Battain era stata accusata dalla legione territoriale dei Carabinieri di Padova di essere “dedita alla prostituzione girovaga” anche in considerazione dell’assenza del padre, che per ragioni lavorative era impossibilitato a sorvegliare la figlia. Al contempo, la ragazza era stata segnalata alla Procura dal Vicario Foraneo Monsignor Giuseppe Lozer il 18 aprile 1936, il quale si era limitato genericamente a evidenziare che la giovane si era “data ad una vita licenziosa, scandalosa” e che era stato “pregato da diverse persone per l’allontanamento della ragazza che è causa di pervertimento a gioventù maschile e femminile”. La giovane, sentita nell’ambito del procedimento avanti al Tribunale per i minorenni, ha dichiarato che l’accusa di passare molto tempo fuori casa “con cattive compagnie” corrispondeva a verità, ma che non era vero che la medesima fosse dedita alla prostituzione, essendo ancora vergine<sup>779</sup>. Da questo caso specifico emergono due aspetti interessanti. Innanzitutto, l’internamento era finalizzato a proteggere la società dalla giovane deviante: rimuovere la giovane dal contesto territoriale in cui viveva voleva dire proteggere i giovani e le giovani di quel contesto territoriale dal pericolo di essere *corrotti* a loro volta<sup>780</sup>.

Il secondo aspetto riguarda la partecipazione della minore al procedimento relativo al proprio internamento. Dopo essere stata coinvolta nel procedimento, la giovane ha voluto affermare la propria *innocenza* per quanto concerne l’esercizio della prostituzione, ma allo stesso tempo ha voluto ammettere la frequentazione di cattive

---

<sup>779</sup> Clotilde è nata il 17 agosto 1920 ed è entrata in Istituto il 10 ottobre 1936 a sedici anni; è uscita dall’Istituto il 17 agosto 1941 a ventuno anni, cartella Clotilde Battain, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>780</sup> I giovani erano infatti ritenuti in pericolo a causa delle relazioni sessuali intessute con la minore traviata e le giovani perché si temeva che volessero imitare quest’ultima.

compagnie, nonché i maltrattamenti nei confronti della sorella maggiore, dichiarando di essere “contenta di entrare in un istituto di correzione”, affermando anche: “capisco che sola e senza genitori mi perderei”. Ora, non è possibile essere certi che il verbale dell’interrogatorio reso dalla minore il 18 giugno 1936 sia autentico, ma la differenziazione tra i comportamenti ammessi e negati dalla medesima suggerisce da una parte che la giovane aveva interiorizzato quali fossero i comportamenti ritenuti maggiormente riprovevoli per il contesto sociale in cui viveva e, dall’altra parte, che ella desiderava partecipare attivamente al procedimento, affermando il proprio punto di vista, la propria *verità* sulla sua storia personale.

Un aspetto che emerge poi dalla storia di Giovannina Belotti (della quale si è accennato *supra*) che era già emerso nei capitoli precedenti di questo lavoro, è la commistione tra colpevolizzazione e vittimizzazione di alcune giovani internate. Giovannina era stata infatti imputata per “atti osceni” per avere il 21 maggio 1937 commesso “atti di libidine della persona” nei confronti di due ragazzi minorenni, Francesco Giuseppe Zoni e Francesco Bracchi. Al contempo, Giovannina era persona offesa in relazione al reato di agevolazione della prostituzione di cui erano stati accusati due uomini adulti, Faustino Gozzini e Giuseppe Cavallino. Interessante notare che questi ultimi e Giovannina Belotti vengono indicati come imputati – Giovannina per atti di libidine nei confronti di minorenni e gli altri due per induzione alla prostituzione – nel medesimo provvedimento con cui il Procuratore del Re di Brescia ha richiesto al giudice istruttore di ordinare il rinvio a giudizio dei tre al Tribunale di Brescia. Dal documento emerge quindi simbolicamente e fattualmente la doppia veste di Giovannina, che veniva percepita dalle istituzioni adibite al controllo sociale (e in questo caso penale) come vittima e come colpevole in relazione all’esercizio della prostituzione.

La medesima commistione sembra emergere anche nel caso di Livia Bensi, che non era stata definita *prostituta*, ma che aveva fatto ingresso in Istituto dopo essere stata segnalata al Tribunale per i minorenni dal padre, con il supporto dell’ONMI. L’Opera di Difesa dei Minorenni di Trieste aveva infatti ricostruito in data 24 febbraio 1936 la biografia della giovane, riportando che la medesima era stata *sedotta* da un amico di famiglia molto più grande di età, Giovanni Furlan, quando aveva solo 12 anni. Successivamente, la ragazza avrebbe intrattenuto una *relazione* con quest’uomo per un anno e mezzo. L’ONMI precisa che la giovane agiva sotto minaccia di morte. Nello stesso senso, la Legione Territoriale dei Carabinieri di Trieste aveva riportato la *tresca amorosa* tra l’uomo e la ragazza in una relazione datata 20 febbraio 1936, sottolineando

come i rapporti tra i due avvenissero solitamente in una stalla in cui l'uomo era solito dormire. Secondo i Carabinieri, quest'ultimo dava del denaro alla giovane e lei, "lusingata dalle ricompense pecuniarie e dalle ghiottonerie che le venivano offerte, accondiscendeva alle sue turpi brame". Il linguaggio utilizzato dall'ONMI lascia intravedere l'idea che la ragazza fosse anche *vittima* dell'uomo, soprattutto nella precisazione che ella agiva sotto minaccia, ma ciò che emerge chiaramente dal linguaggio adottato dall'Opera e dai Carabinieri è l'idea secondo cui la ragazza, nonostante avesse tra i dodici e i quattordici anni quando si sono svolti i fatti, fosse comunque responsabile per la propria condotta. Questo poiché, dopo essere stata "sedotta" e "lusingata", "accondiscendeva" alle profferte dell'uomo. I Carabinieri, nel sostenere l'opportunità dell'internamento della ragazza in una casa di rieducazione al fine di "evitare ulteriori scandali e sfavorevoli commenti", ne hanno sottolineato lo "stato spinto di corruzione".

Alcune ragazze internate venivano indicate come prostitute o libertine poiché, dopo essere state esaminate da un medico, ricevevano una diagnosi di malattia sessualmente trasmissibile. Ciò è avvenuto nel caso, già richiamato, di Natalina Bianchi ed è accaduto anche nel caso di Luigina Brunacci, fermata dagli agenti della Questura di Milano il 13 marzo 1937, dopo essere già stata fermata in precedenza. Gli agenti hanno attestato che essa "continua la sua vita immorale", proprio perché "è stata trovata affetta da malattia celtica" e, conseguentemente, è stata "fatta ricoverare al Reparto Dermosifilopatico dell'Ospedale Maggiore" di Milano. Viene precisato dal Tribunale per i minorenni che la giovane esercitava la prostituzione dall'età di tredici anni e che a sua volta aveva una figlia con padre ignoto ricoverata presso il brefotrofo di Milano<sup>781</sup>.

Sempre in relazione a comportamenti correlati alla sfera sessuale, in alcuni casi le giovani venivano internate anche se era stato *accertato* lo status di *vergine* della ragazza in questione, come nel caso di Albonea Banin, la quale, come si è accennato, era stata accusata di trascorrere diverse ore fuori casa, vagando per la città in compagnia di altre ragazze dedite all'ozio. In una relazione della Questura di Venezia, viene asserito quanto segue: "Non risulta che abbia avuto relazioni intime con uomini, ma, dato il suo tenore di vita disordinata, si ha ragione di temere che possa traviarsi agevolmente".

Da quest'ultima considerazione delle autorità adibite al controllo sociale pare emergere una coincidenza tra traviamento e attività sessuale fuori dal matrimonio. In questo

---

<sup>781</sup> Luigina Brunacci è nata il 31 agosto 1920 e ha fatto ingresso al Buon Pastore all'età di sedici anni l'8 agosto 1937; è uscita a ventuno anni il 31 agosto 1942, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

senso, gli altri elementi che rientravano nella *vita libera* o nella *vita irregolare* delle ragazze a cui si è più volte fatto riferimento *supra* – disobbedienza, ozio, vagabondaggio, furti – *preparavano il terreno* al vero e proprio traviamiento, ossia quello nella sfera sessuale, oppure ne costituivano una riprova.

Infine, dall'analisi dei documenti è stato possibile individuare un caso di minorenni ritenuta traviata poiché “nei locali dello stabilimento dove lavorava aveva scritto frasi oltraggiose contro l'Italia ed il Duce”, come si evince dal provvedimento di internamento. Secondo una relazione della Questura di Torino, nel cotonificio Valle di Susa di via Ferrara il 15 settembre 1940 erano state rinvenute le scritte a matita “viva gli inglesi – abbasso l'Italia – il Duce è un cretino – il Duce è un porco ed un vile senza cuore [...] – viva Ciurci<sup>782</sup>”. Effettuati alcuni accertamenti, che hanno previsto anche una perizia calligrafica, è stata individuata come colpevole Margherita Fiora. La ragazza era stata temporaneamente condotta in carcere e poi destinata al Buon Pastore all'esito del provvedimento amministrativo previsto dalla legge sul tribunale per i minorenni<sup>783</sup>.

Come già evidenziato in relazione a precedenti periodi di vita dell'Istituto, particolare rilevanza nel traviamiento della minore veniva attribuita dalle istituzioni ai genitori della medesima, in quanto assenti o in quanto a loro volta associati a comportamenti moralmente riprovevoli. Alla richiesta di indicare “Se la famiglia aveva, o no, preso cura del minorenni”, i moduli che venivano compilati all'ingresso dell'Istituto in relazione alle minori traviate riportano spesso le risposte: “no”, “Ha avuto sempre poca cura del minorenni”, oppure ancora “non a dovere”<sup>784</sup>.

Sulle condizioni morali dei genitori si sofferma la cartella personale di Giovanna Arcoraci, in relazione alla quale il 10 luglio 1941 la Fiduciaria Provinciale della Federazione Fasci Femminili di Trieste ha comunicato alla Fiduciaria Provinciale di Torino le condizioni morali della famiglia della ragazza, definendole “veramente disastrose”. Conseguentemente a tale relazione, la Federazione di Torino ha consigliato all'Istituto del Buon Pastore, al momento della dimissione, di collocare la ragazza a servizio presso una famiglia della città di Torino, per evitare il rientro nell'ambiente “perfido” della famiglia di origine<sup>785</sup>. Nella relazione della Federazione di Trieste il

---

<sup>782</sup> Ossia Churchill.

<sup>783</sup> Margherita Fiora è nata il 25 novembre 1925 ed è entrata il 1° febbraio 1941 a quindici anni; è uscita il 21 febbraio 1942 a sedici anni, cartella Margherita Fiora, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

<sup>784</sup> Ad esempio, cartella di Coladetto: “no” e di Elli: “ha avuto sempre poca cura del minorenni”, “non a dovere” è Arcoraci, cartelle Pacifica Coladetto, Antonietta Elli e Giovanna Arcoraci, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

<sup>785</sup> Cartella Giovanna Arcoraci, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

focus è posto principalmente sulle condizioni morali della madre, della quale viene sottolineato che aveva abbandonato il tetto coniugale e che aveva avuto tre figli illegittimi con un altro uomo. Uno di questi tre figli si trovava in un Istituto di rieducazione al momento della stesura della relazione, mentre nei confronti di un'altra figlia si stava formando la pratica per l'internamento. Contestualmente, la madre si trovava in carcere in attesa di giudizio per aver provocato un aborto a una coinquilina durante un alterco. La relazione auspica anche il mancato affidamento della ragazza al padre, il quale viveva da anni con una concubina, di cui parla anche una relazione della Regia Questura di Trieste del 27 marzo 1935, antecedente al ricovero della ragazza. Anche in altri casi i comportamenti dei genitori delle giovani sono stati associati a quelli delle loro figlie. In relazione a Maria Aceti vengono sottolineate da parte della Questura di Bergamo le condizioni morali della famiglia nei seguenti termini:

Nella famiglia della Aceti discussa è la morale, nulla può considerarsi la cultura e limitate le buone abitudini. Le condizioni economiche sono misere. L'Aceti padre straccivendolo mancante di un arto inferiore ha i seguenti precedenti penali: [...] minaccia ad armata mano e porto abusivo di rivoltella. [...] condannato a giorni 8 di reclusione<sup>786</sup>.

Nel caso specifico, la bassezza morale viene posta in correlazione alla carenza di cultura e di capacità. Interessante la commistione, nella figura del padre della ragazza, di disabilità, condizione lavorativa modesta e criminalità. Tramite uno stigma multiplo, viene delineata dalle forze di polizia una condizione di vita deviante rispetto alla norma sotto diversi punti di vista che, secondo la loro concezione, era propedeutica a generare e a coltivare la devianza della figlia.

Nel caso di Antonietta Elli è un'insegnante a dare notizie della famiglia della giovane: padre in prigione, madre in manicomio e due fratelli temporaneamente in ospedale, che avrebbero poi a loro volta fatto ingresso in un istituto di rieducazione<sup>787</sup>. Nel caso di Luigia Faccoli, la Questura di Brescia ha sottolineato che

la predetta minore, nata da relazione incestuosa, crebbe in un ambiente corrotto, tanto che il nonno della minore in oggetto venne condannato ad anni due e mezzo di reclusione per avere tentato lo stupro della nipote. [...] Anche la madre di lei risulta di cattiva moralità<sup>788</sup>.

---

<sup>786</sup> Cartella Maria Aceti, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, marzo n. 95.

<sup>787</sup> Antonietta Elli è nata il 31 marzo 1925 e ha fatto ingresso in Istituto il 20 dicembre 1935 a dieci anni, è uscita il 21 luglio 1943 a diciotto anni, cartella Antonietta Elli, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, marzo n. 95.

<sup>788</sup> Luigia è nata il 15 gennaio 1921 ed è entrata al Buon Pastore il 9 luglio 1937 a sedici anni; è uscita il 15 gennaio 1941 a vent'anni, Luigia Faccoli, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, marzo n. 95.

Se il contesto familiare, secondo le autorità, produceva la devianza della ragazza, anche in presenza di situazioni di violenza la soluzione coincideva comunque con l'internamento.

Relativamente ad Ercolina Abbiati, è stato affermato che i genitori erano di scarsa cultura, precisando che il padre si trovava in manicomio da tre anni per “pazzia per gelosia della moglie” e che la madre, dato che si recava nell’abitazione di un amico di famiglia per fargli visita, era anch’essa “di dubbia moralità”. La Legione Territoriale dei Carabinieri di Milano il 4 maggio 1937 ha quindi affermato che i figli erano stati abbandonati a loro stessi “per l’assenza del padre e perché la madre non solo per il cattivo esempio ma deve stare assente tutto il giorno per guadagnarsi da vivere siccome domestica”<sup>789</sup>. L’assenza dei genitori in questo caso è stata associata sia ad un comportamento deviante sia ad un mestiere che doveva essere svolto inevitabilmente fuori casa. In entrambi i casi, era comunque considerata un fattore che favoriva il traviamiento delle figlie.

Al di là delle istituzioni statali a cui l’ordinamento giuridico attribuiva una funzione di tutela dell’ordine pubblico e una funzione di tutela/controllo dei minorenni, vi erano altre istituzioni che partecipavano ai procedimenti di internamento al Buon Pastore. In questo senso, il potere medico era particolarmente pregnante. Infatti, la procedura di ingresso in Istituto prevedeva il conseguimento di un attestato di sana costituzione fisica, che veniva prodotto a seguito di una visita medica, in cui spesso veniva indicato lo stato di *integrità* della minore tramite l’esame dello stato dei genitali della ragazza, per verificare che la stessa fosse *vergine* e che avesse o meno di malattie sessualmente trasmissibili. Nel caso di Elda Codromaz la documentazione del sanitario è stata particolarmente importante non solo per conseguire il certificato di sana costituzione fisica dopo il provvedimento del Tribunale per i minorenni, ma anche prima dell’internamento. Il medico, che conosceva la giovane da molto tempo, ha precisato infatti in una dichiarazione del 27 agosto 1936 che, fin da quando era bambina, la ragazza si è mostrata “eccessivamente eccitabile”. Sempre secondo il sanitario, “crescendo ebbe a rivelare carattere indocile, insofferente di ogni freno disciplinare sia esercitato benevolmente che imposto risolutamente, svogliata, mostrò sempre di avere in odio ogni forma di regolare” occupazione, domestica e di altra natura. Si è soffermato altresì sul rendimento scolastico, specificando che la ragazza aveva frequentato le elementari fino alla classe terza, ripetendo ogni anno, mostrandosi restia “alla disciplina

---

<sup>789</sup> Cartella Ercolina Abbiati, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.



e al vivere sociale”, poiché fuggiva da casa rifugiandosi nei boschi ritornando per domandare da mangiare. Anche in questo caso, per il medico è rilevante la malattia psichiatrica del padre, ricoverato all’Ospedale Psichiatrico di Udine. Secondo il sanitario, la ragazza non aveva mai mostrato affetto o benevolenza “verso chi cercava di istradarla al vivere normale”. Da tali considerazioni sembra che il medico si percepisca non solo come il soggetto professionalmente adibito alla tutela della salute, bensì come agente attivamente impegnato nella promozione del controllo sociale e nel contrasto alla anormalità. È sempre il medico che ha dichiarato, nel documento qui sinteticamente richiamato, che a suo parere la giovane Elda necessitava di essere internata in un istituto di rieducazione<sup>790</sup>.

Nel medesimo caso un ruolo rilevante nella vita della ragazza e nel suo internamento era stato ricoperto da un sacerdote, suo lontano parente, che si era occupato della giovane mentre suo padre era ricoverato in ospedale psichiatrico (v. *supra*). Il sacerdote ha parlato di Elda come di una ragazza “indisciplinata, disubbidiente, insofferente di correzioni”, soffermandosi sul fatto che spesso la stessa si era allontanata da casa per andare a fare il bagno con altri giovani. Il sacerdote ha altresì asserito di avere “la sensazione che sia già moralmente corrotta”, sostenendo che l’internamento in una casa di rieducazione avrebbe evitato alla giovane di precipitare “irrimediabilmente nella via del male”. Sono interessanti in questo caso le due prospettive, del medico e del sacerdote, che convergono nella sostanza, ma che divergono nel linguaggio: il medico si sofferma maggiormente sulla anormalità della ragazza, quando menziona il suo avere in odio la vita *regolare* e il suo opporsi a coloro i quali avevano cercato di istradarla al vivere *normale*. Nelle sue parole, tuttavia, non sembrano emergere vere e proprie considerazioni di carattere sanitario, ma più che altro l’ombra del potere di normalizzazione, di cui si è occupato M. Foucault (2019b, pp. 33 e ss.), quando ha messo in luce come quest’ultimo non sia assimilabile al potere medico, né al potere giudiziario. Il potere di normalizzazione ha infatti l’obiettivo di dare una risposta alla pericolosità sociale, non al crimine né alla malattia.

D’altro canto, il sacerdote si concentra maggiormente sulla immoralità della ragazza, parlando della sua potenziale corruzione morale e manifestando il proprio timore che essa precipiti nella via del male. In questa prospettiva, più che il binomio normalità/anormalità, emergono quelli centrati sulle categorie bene/male, giusto/sbagliato, tipiche del campo religioso.

---

<sup>790</sup> Cartella Elda Codromaz, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, marzo n. 95.

In generale, il potere di normalizzazione emerge dall'analisi delle cartelle delle internate – ma anche dalla normativa sulla detenzione amministrativa dei minorenni – poiché esse non vengono valutate dalle agenzie del controllo sociale per un singolo fatto commesso, ma per il loro stile di vita, in base al contesto di provenienza, alle relazioni intessute, alle abitudini. Questo è stato illustrato ancora una volta da Foucault (2019b, pp. 44-45), che si è soffermato proprio sui tribunali per i minori, sottolineando come i minori storicamente non siano stati portati “davanti a un tribunale del crimine, ma a un tribunale della perversità e del pericolo”. Queste proprio in considerazione del fatto che nei confronti dei minori il magistrato competente, esercitando “allo stesso tempo la funzione di istruttore e di giudice, fa un'inchiesta essenzialmente psicologica, sociale, medica. Di conseguenza, essa verte più sul contesto di esistenza, di vita, di disciplina dell'individuo, che sull'atto che egli ha commesso e per il quale è tradotto davanti al tribunale minorile.” (*ibidem*).

Dopo avere approfondito gli elementi principali che ricorrevano nelle procedure di ingresso in Istituto, nel prossimo paragrafo si osserveranno da più da vicino alcuni aspetti della vita all'interno del Buon Pastore, soffermandosi in particolare sulla dimensione dei premi e delle punizioni che venivano attribuiti alle giovani internate nella sezione corrigende.

#### **4.5. Le internate nella sezione corrigende tra il 1922 e il 1943: numeri, premi e punizioni**

Nel medesimo periodo in cui è stato inaugurato il nuovo padiglione della sezione corrigende, su cui si tornerà *infra*, un giornalista de *La Stampa* ha visitato l'Istituto, riportando i risultati della sua visita all'interno di un lungo articolo pubblicato nel 1932. Il giornalista si è soffermato sugli spazi aperti del complesso, definiti “un piccolo paradiso per le educande che nelle ore di ricreazione vi scorrazzano”. L'articolo mette in luce i punti di forza del “metodo educativo” messo in pratica al Buon Pastore:

Entriamo nell'aula dove un'ottantina di educande lavorano sotto la sorveglianza di una suora. Le fanciulle eseguono ricami o altri lavori femminili. Vestono tutte un uguale grembiule grigio e l'ordine e la disciplina appaiono perfetti. Ve ne sono di tutte le età, dai 12 ai 21 anni, e benché il loro atteggiamento sia composto quale si conviene a fanciulle cosce dei loro doveri, esse appaiono allegre, sorridenti, in perfetta salute.

Dall'articolo emergono due elementi: vi è una volontà di dipingere le giovani come obbedienti e ordinate, ma allo stesso tempo di mostrare che il regime interno non

annichiliva il loro corpo e la loro *anima*, per usare i termini utilizzati da Foucault. È difficile conoscere le intenzioni del giornale relativamente alla vicenda. L'idea che vi fosse la volontà di far passare un messaggio positivo sul Buon Pastore si evince dalla chiusura dell'articolo, in cui il giornalista si riferisce ai torinesi che “immaginano che il Buon Pastore sia una specie di prigione”, sottolineando che nell'Istituto era “bandita ogni forma di coercizione” e che “solamente l'amore e la pietà” erano “gli unici mezzi usati dalle Suore”. L'articolo si sofferma anche sulla figura della Madre Superiora, che all'epoca era madre Maria Santa Clementina, dipingendola come una *vera* madre per le ricoverate<sup>791</sup>. Il giornalista richiama le parole della Suora, la quale ha affermato che al Buon Pastore non vi erano colpevoli, ma solo “creature che il vizio ha sfiorato, ma non penetrato”. Emerge quindi un'idea delle giovani come vittime ancora prima che colpevoli (anche in riferimento alle loro colpe il giornalista parla di giovani “vittime del vizio”), che si pone parzialmente in contrasto con la concezione fortemente colpevolizzante – seppure unita anche alla vittimizzazione – che si ritrovava nelle autorità coinvolte nella procedura di internamento<sup>792</sup>.

Torna nuovamente nel discorso, anche tramite l'utilizzo di una metafora *botanica*, la concezione secondo cui la devianza nasceva e cresceva in un ambiente malsano: l'articolo vuole dimostrare infatti che è possibile “ottenere che un virgulto nato da una mala pianta possa mutare natura”.

Dall'analisi dei quaderni statistici compilati dall'Istituto nel periodo fascista, emerge tuttavia un quadro del Buon Pastore parzialmente diverso dall'immagine idilliaca dipinta dall'articolo.

Si è accennato nel capitolo precedente alla diminuzione del numero delle internate nella sezione corrigende nei primi vent'anni del XX secolo. Nella seguente tabella viene riportato il numero delle internate nella sezione nell'arco di tempo tra il 1922 al 1943, quindi lungo tutto il periodo fascista, registrato al 31 dicembre di ogni anno<sup>793</sup>.

Anno	N. corrigende	di cui a carico dello Stato	A carico (totale o parziale) della famiglia
1922	109	108	1
1923	97	95	2


<sup>791</sup> Sul punto, si richiamano le considerazioni svolte nei capitoli precedenti sulla figura della suora come madre per eccellenza e sulla sua funzione nelle istituzioni totali femminili (v. *supra*, capitolo 2, par. 2.4.).

<sup>792</sup> V. il paragrafo precedente sul punto.

<sup>793</sup> Questionari statistici sul Buon Pastore dal 1922 al 1943, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzi nn. 145 e 146.

1924	88	87	1
1925	81	75	6
1926	66	61	5
1927	87	83	4
1928	102	99	3
1929	106	103	3
1930	110	106	4
1931	96	93	3
1932	104	104	0
1933	95	94	1
1934	115	113	2
1935	126	124	2
1936	128	126	2
1937	143	142	1
1938	148	148	0
1939	151	151	0
1940	126	126	0
1941	122	122	0
1942	81	81	0
1943	78	78	0

Di seguito, il grafico con la serie storica del totale delle corrigende presenti in Istituto al 31 dicembre di ogni anno:



La significativa diminuzione del numero delle corrigende avvenuta tra il 1908 e il 1909 si è riprodotta anche negli anni successivi: dal 1923 al 1927 il numero totale delle internate nella sezione corrigende si è mantenuto al di sotto delle cento unità. Il numero minimo è stato raggiunto nel 1926, con 66 ricoverate totali. Con il 1927 – anno in cui è

stata registrata la presenza al 31 dicembre di 87 corrigende, il numero delle internate nella sezione ha ripreso ad aumentare, per poi superare le 100 unità nel 1928 (con 102 presenze). Dal 1928 al 1941 il numero si è mantenuto al di sopra delle 100 unità, fatta eccezione per le 96 presenze registrate nel 1931 e per le 95 presenze registrate nel 1933. Nel 1935 la sezione ha nuovamente avuto più di 120 corrigende (126) e nel 1937 ha superato le 140 unità, con 147 corrigende presenti al 31 dicembre. Nei due anni successivi le internate nella sezione sono state rispettivamente 148 e 151. Successivamente, il numero totale è tornato a calare, con 126 unità nel 1940 e 122 unità nel 1941. Nel 1942 il numero delle corrigende è tornato a scendere significativamente, per un totale di 81 unità e di 78 unità nell'anno successivo: dobbiamo tenere in considerazione gli sfollamenti dovuti al conflitto bellico in corso, su cui si tornerà in seguito.

Le giovani presenti nella sezione corrigende hanno continuato ad essere internate per la stragrande maggioranza a carico dello Stato. A questo proposito, a partire dal 1938 fino al 1943 sono state presenti al 31 dicembre di ogni anno solo corrigende a carico dello Stato. I numeri delle internate a carico – totale o parziale della famiglia – si sono sempre mantenuti al di sotto delle cinque unità, tranne che nel 1925, in cui le corrigende a carico della famiglia erano sei, e nel 1926, in cui erano cinque. La media delle corrigende a carico della famiglia è di 1,8, lievemente superiore a quella del ventennio precedente (corrispondente a 1,6), su cui ci si è soffermati nel capitolo precedente.

Di seguito vengono analizzate le tabelle che riportano il numero delle internate nella sezione corrigende dal 1922 al 1943, suddiviso per provvedimento ricevuto<sup>794</sup>:


*Tabella corrigende per provvedimento ricevuto, periodo 1922-1934*

Anno	Corrigende totali	Correzione paterna	Legge pubblica sicurezza	di	Codice penale
1922	97	58	38		1
1923	109	60	45		4
1924	88	56	31		1
1925	81	56	23		2
1926	66	43	20		3
1927	87	59	26		2
1928	102	77	24		1
1929	106	89	15		2
1930	110	96	11		3
1931	96	80	12		4
1932	104	85	15		4
1933	95	77	14		4

<sup>794</sup> I dati sono tratti dai questionari statistici dal 1921 al 1943, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzi nn. 145 e 146, e dalle giornate di presenza delle minori al 31 dicembre di ogni anno dal 1922 al 1943, ASTo, Istituto Buon Pastore, Movimenti Mensili, mazzo n. 88.

1934	115	96	17	2
------	-----	----	----	---

Il grafico a colonne con la suddivisione delle internate per tipo di provvedimento nel periodo 1922-1934:



Nella tabella è stato preso in considerazione il periodo dal 1922, anno di ascesa al potere del regime, al 1934, anno in cui è stata approvata la legge sul Tribunale per i minorenni, che ha modificato la procedura di internamento nell'istituto correzionale, superando il sistema previsto dal Codice civile e sostituendolo con la detenzione amministrativa.

In generale, nel periodo considerato, le internate per correzione paterna hanno continuato a costituire la maggior parte delle ospiti della sezione corrigende, seguite dalle internate in base alla legge di pubblica sicurezza e da quelle in base al Codice penale, come è stato anche per i primi vent'anni del Novecento. Peraltro, sia la legge di pubblica sicurezza che il Codice penale sono stati modificati nel periodo fascista. La legge di pubblica sicurezza del 1889, che consentiva al presidente del tribunale competente di disporre il ricovero del minore degli anni diciotto, che non potesse essere educato e sorvegliato dai genitori, ad un istituto correzionale, è stata sostituita dal Testo Unico di pubblica sicurezza del 1926<sup>795</sup>, che contiene un articolo parzialmente sovrapponibile a quello del 1889. La differenza tra la normativa precedente e quella successiva risiede esclusivamente nel fatto che la normativa del 1926 si riferisce al minore di anni sedici e non al minore di anni diciotto. La normativa si applicava, tanto

<sup>795</sup> Approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

nella legge del 1889 che in quella del 1926, anche ai minori che esercitavano abitualmente “la mendicizia o il meretricio”<sup>796</sup>.

Analogamente, il Codice penale del 1889 è stato abrogato dal codice Rocco del 1930, entrato in vigore nel 1931. Gli artt. 53 e 54 del Codice penale precedente prevedevano, come si è visto nel terzo capitolo, la possibilità di internare in un istituto di correzione il minore di nove anni che avesse commesso un fatto previsto dalla legge come reato e il minore tra i nove e i quattordici anni che avesse commesso un fatto previsto dalla legge come reato agendo “senza discernimento”. Il codice Rocco ha abrogato queste previsioni normative, spostando il limite per essere considerati non imputabili da nove a quattordici anni<sup>797</sup>.

Nell’anno dell’ascesa al potere del fascismo, il 1922, 58 internate al Buon Pastore nella sezione corrigende, presenti al 31 dicembre, erano entrate per correzione paterna (il 59,8%), 38 erano entrate in base a provvedimento emanato ai sensi della legge di pubblica sicurezza (il 39,2%) e solo una ragazza aveva fatto ingresso in Istituto su provvedimento adottato nell’ambito di un procedimento penale (l’1%).

L’anno successivo l’Istituto ha visto un picco di internate in base alla legge di pubblica sicurezza – 45 su 109 corrigende totali – ma la percentuale delle presenti per questo tipo di provvedimento corrispondeva al 41,3%, non discostandosi molto da quella del 1922. Vi è stata invece una lieve diminuzione delle internate per correzione paterna, che corrispondevano al 55% del totale, e un lieve aumento delle internate in base agli articoli del Codice penale, il 3,7% del totale.

Nel 1926, anno della definitiva affermazione della dittatura in Italia, le internate nella sezione corrigende hanno raggiunto il numero più basso dal 1887<sup>798</sup>: 66 internate totali. Di queste, il 65,1% del totale era costituito da internate per correzione paterna, il 30,3% da internate in base alla legge di pubblica sicurezza e il 4,6% da internate su provvedimento emanato nell’ambito di un procedimento penale. Rispetto al 1923, le internate per correzione paterna sono aumentate in percentuale, mentre le recluse in base alla legge di pubblica sicurezza sono percentualmente diminuite.

Nel 1931, anno di entrata in vigore del Codice penale Rocco, si può notare un ulteriore aumento in percentuale, rispetto al passato, delle internate per correzione paterna

---

<sup>796</sup> La legge di pubblica sicurezza è stata nuovamente modificata nel 1931: la previsione ai sensi dell’art. 181 è stata trasposta nell’art. 178 mantenendo il medesimo contenuto. La normativa del 1931 prevedeva inoltre la possibilità di presentare un ricorso nei confronti del provvedimento di internamento in capo a chi avesse esercitato la patria potestà o la tutela sul minore oppure al pubblico ministero (art. 179 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773).

<sup>797</sup> Art. 97 Codice penale Rocco.

<sup>798</sup> Erano sessantacinque al 31 dicembre 1887, si v. il terzo capitolo, par 3.4.


(83,3%) e una diminuzione delle internate in base alla legge di pubblica sicurezza (12,5%). Le corrigende presenti in Istituto in base a un provvedimento adottato ai sensi del Codice penale sono rimaste intorno al 4% (il 4,2%).

Infine, nel 1934, anno di approvazione della legge sul Tribunale per i minorenni e in cui il numero totale delle corrigende ha avuto il picco del periodo qui considerato (n. 115), le internate per correzione paterna presenti al 31 dicembre erano l'83,5% del totale, le recluse in base alla legge di pubblica sicurezza erano il 14,8%, un numero leggermente superiore a quello del 1931, e quelle internate in base al Codice penale erano l'1,7%.

Per quanto riguarda il periodo successivo all'approvazione della legge sul tribunale per i minorenni, di seguito una tabella riepilogativa delle internate presenti al 31 dicembre per tipo di provvedimento dal 1935 al 1943 e il relativo grafico:

*Tabella corrigende per provvedimento ricevuto, periodo 1935-1943*

Anno	Corrigende totali	Correzione paterna	Art. 25 l. Tribunale minorenni	L. pubblica sicurezza	Artt. 53 e 54 c.p./19 e 27 L. tribunale minorenni
1935	126	75	34	15	2
1936	128	53	63	12	
1937	143	39	90	12	2
1938	148	24	113	8	3
1939	151	18	126	4	3
1940	126	12	112	0	2
1941	122	5	117	0	0
1942	81	0	80	0	1
1943	78	0	74	2	2



I dati statistici hanno cominciato a tenere conto a partire dal 1935 delle internate con provvedimento amministrativo emanato dal Tribunale per i minorenni. Le internate per correzione paterna sono state presenti in Istituto con numeri che sono andati a ridursi



man mano fino al 1941, data la sostituzione di questa misura di internamento con quella prevista dall'art. 25 della legge del 1934.

Anche per quanto riguarda le corrigende che hanno fatto ingresso con provvedimento adottato nell'ambito di un procedimento penale, gli artt. 19 e 27 della legge sul Tribunale per i minorenni hanno previsto alcune ipotesi di ingresso in un istituto correzionale: quando il minore degli anni diciotto è destinatario di un provvedimento di perdono giudiziale nonostante la commissione di un reato, quando il minore sottoposto a procedimento penale è stato assolto per incapacità di intendere e di volere, oppure quando è destinatario di un provvedimento di sospensione condizionale della pena.

Osservando i dati si può notare che nel 1935, a fronte di un numero totale di 126 corrigende, le internate per correzione paterna presenti al 31 dicembre erano ancora preponderanti: il 59,5%. Le prime internate in base a provvedimento del Tribunale per i minorenni, registrate al 31 dicembre 1935, costituivano il 27% per un totale di trentaquattro internate. Già l'anno successivo, le internate in base a provvedimento del Tribunale per i minorenni hanno *superato*, il numero delle presenti per provvedimento di correzione paterna (sessantatré entrate in base alla nuova legge rispetto a cinquantatré per correzione paterna).

Nell'anno ancora successivo, il 1937, le internate per correzione paterna, scese a trentanove unità, hanno visto una diminuzione significativa, mentre le internate per provvedimento del Tribunale per i minorenni, un aumento importante (erano novanta al 31 dicembre).

Nel 1939, anno in cui le internate nella sezione hanno raggiunto il numero massimo al 31 dicembre nel periodo considerato, ossia 151 presenze, le ragazze presenti in base a decreto del Tribunale per i minorenni al 31 dicembre costituivano l'83,4% delle corrigende totali: erano 126 quelle internate in base all'art. 25 della legge del 1934, mentre erano solo più 18 quelle internate per correzione paterna. Contestualmente, vi erano ancora quattro internate in base alla legge di pubblica sicurezza e tre internate con provvedimento emanato nell'ambito di un procedimento penale. Anche in quest'ultimo caso, i provvedimenti venivano emanati in base alla legge del 1934 sul Tribunale per i minorenni<sup>799</sup>.

Nel 1941 le corrigende presenti al 31 dicembre erano destinatarie di decreto di internamento ai sensi della legge sul Tribunale per i minorenni per il 95,9% e le destinatarie di un provvedimento di correzione paterna costituivano il rimanente 4,1%.

---

<sup>799</sup> In base agli artt. 19 e 27 della l. n. 1404/1934.

Le cinque internate nella sezione corrigende per correzione paterna sono state dimesse entro l'anno successivo: sia nel 1942 che nel 1943 al 31 dicembre non erano più presenti giovani internate per questo motivo, ma solo più ragazze che hanno fatto ingresso in Istituto in base alla legge sul Tribunale per i minorenni (per provvedimento ai sensi dell'art. 25 o emesso nell'ambito di un procedimento penale)<sup>800</sup>.

Analogamente a quanto realizzato nel capitolo precedente in relazione al primo ventennio del Novecento, in questa sede si effettuano alcune considerazioni sulle infrazioni disciplinari, sulle punizioni comminate e sulle ricompense conferite alle internate negli anni Venti e Trenta del XX secolo.

Di seguito, una tabella riepilogativa che riporta il totale annuale di infrazioni/punizioni/ricompense dal 1922 al 1936, fatta eccezione per il 1934, anno per il quale non sono presenti i dati annuali<sup>801</sup>:

Anno	Infrazioni	Punizioni	Ricompense
1922	218	218	791
1923	172	172	887
1924	261	261	537
1925	304	304	753
1926	303	303	666
1927	316	316	762
1928	358	358	719
1929	345	345	747
1930	340	340	802
1931	270	270	801
1932	285	285	1078
1933	320	320	1164
1935	330	330	1238
1936	360	360	1324

Dai dati statistici riportati emerge che la media annuale delle infrazioni nel periodo considerato è pari a 298,7, con un picco pari a 360 infrazioni nel 1936 e un minimo di 172 infrazioni nel 1923. Per quanto riguarda le punizioni, nel periodo considerato il numero corrisponde alle infrazioni: il dato conduce a ritenere che ad ogni infrazione sia stata corrisposta una specifica punizione, mantenendo la tendenza che si era sviluppata negli ultimi anni del periodo considerato nel capitolo precedente. Per quanto riguarda le ricompense, esse superano le punizioni in ognuno degli anni considerati, per una media pari a 870,1 ricompense annuali, con un massimo di 1324 raggiunto nel 1935 e un

<sup>800</sup> Nel 1943 è stata registrata anche la presenza di due giovani ragazze internate sulla base di provvedimento in base alla legge di pubblica sicurezza; viene precisato che le giovani erano dalmate.

<sup>801</sup> L'assenza dell'anno 1934 si riprodurrà anche nelle prossime tabelle, per la medesima motivazione.

minimo di 537 raggiunto nel 1924. In generale, si può notare un aumento significativo delle ricompense dal 1930 al 1935, che si sono attestate prima sopra le ottocento (nel 1930 e nel 1931) e poi sopra le mille unità (nel 1932, 1933, 1935, 1936).

Per quanto concerne le infrazioni/punizioni/ricompense previste in Istituto, esse riproducono nella sostanza quelle già previste nei questionari di notizie statistiche relativi al ventennio precedente. Per quanto riguarda le infrazioni, i comportamenti che venivano considerati tali erano: la disobbedienza e la pigrizia; l'impossessarsi di oggetti appartenenti ad altri; l'insolenza e le offese rivolte ai superiori; il rifiuto di lavorare; il gioco; il turpiloquio e le bestemmie; i comportamenti contrari al buon costume; i litigi con le compagne; le evasioni. Vi era poi una voce "altre diverse" che ricomprendeva al suo interno le infrazioni non specificate precedentemente.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle infrazioni registrate al Buon Pastore sino al 1936, poiché, successivamente, le infrazioni, così come le punizioni e le ricompense, non sono più state indicate in modo dettagliato nei questionari statistici<sup>802</sup>.

Anno	Disobbedienza e pigrizia	Sottrazione di oggetti	Insubordinazione	Rifiuto del lavoro	Simulazione di malattie	Alterco coi compagni	Altro	Totale
1922	144	15	4	13	12	21	9	218
1923	109	12	5	12	6	21	7	172
1924	168	15	3	15	8	30	22	261
1925	183	20	4	21	6	30	40	304
1926	161	21	7	29	6	29	50	303
1927	168	21	6	27	6	32	56	316
1928	255	17	6	18	7	24	31	358
1929	202	22	5	28	13	29	46	345
1930	207	30	5	29	7	26	36	340
1931	161	28	5	27	8	19	22	270
1932	162	27	5	33	12	13	33	285
1933	162	8	12	66	10	0	62	320
1935	180	10	15	60	12	9	44	330
1936	145	14	15	80	15	5	86	360

<sup>802</sup> I fogli dei questionari statistici sono stati ridotti nel numero. Con missiva dell'Istituto Centrale di Statistica del 3 marzo 1947 è stato precisato che "Allo scopo di realizzare dei risparmi sul costo del modulame occorrente per la statistica in oggetto, questo Istituto, di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia, ha adottato i modelli di rilevazione appresso indicati, i quali sostituiscono quelli adoperati in passato", ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo n. 146. In realtà, già a partire dal modulo del 1937 le rilevazioni di infrazioni, punizioni e ricompense non sono più presenti sui moduli statistici adottati. Inoltre, si tenga presente che con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721 è stato approvato il nuovo "Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni" internati ai sensi dell'art. 25 della legge sui Tribunale per i minorenni n. 1404/1934, che ha indicato punizioni e ricompense parzialmente differenti.

Di seguito, il grafico con la serie storica del totale annuale delle infrazioni dal 1922 al 1936:




Le infrazioni che venivano commesse più frequentemente, analogamente a quanto si è affermato nel terzo capitolo, erano quelle relative alla disobbedienza e alla pigrizia. Relativamente basso era il numero di insubordinazioni e offese ai superiori, che ha avuto un lieve aumento negli ultimi anni considerati, così come le malattie simulate. Anche l'infrazione del rifiuto del lavoro è aumentata negli ultimi anni considerati, poiché si è passati da trentatré infrazioni nel 1932 a sessantasei nel 1933 e addirittura a ottanta nel 1936. Sono diminuite invece le liti con le compagne, sotto la ventina dal 1930 in avanti e sotto la decina nel 1935 e nel 1936. Nessuna infrazione è stata registrata relativamente al gioco, al turpiloquio e agli attentati al buon costume negli anni considerati, infatti, il riferimento a queste infrazioni non è stato inserito nella tabella, per ragioni di spazio. Permane quindi la considerazione secondo cui in una istituzione finalizzata a contenere giovani donne che per la maggior parte erano considerate devianti nella sfera della sessualità – in quanto prostitute o anche solo in quanto *non illibate* – è interessante prendere atto del fatto che all'interno dell'Istituto i comportamenti contrari al *buon costume* non venissero commessi (o quantomeno contestati alle giovani internate). Abbastanza significativo anche il numero delle infrazioni commesse che ricadono nella casella "altro", per una media annuale di 38,8, con un picco di ottantasei nel 1936. In questo caso non è possibile ricostruire quali infrazioni ricadevano in questa categoria.

Per quanto concerne le punizioni, di seguito si presenta una tabella riepilogativa di quelle comminate per le infrazioni commesse tra il 1922 e il 1936:

Anno	Rimprovero semplice	Esclusione da ricreazione	Sospensione passeggiate	Isolamento dai compagni	Rimprovero davanti alla squadra	Cella semplice	Ammonizione in presenza della compagnia	Totale
1922	169	16	7	8	9	0	9	218
1923	129	21	8	8	3	0	3	172
1924	191	17	20	7	13	0	13	261
1925	221	26	26	9	12	0	10	304
1926	205	26	23	20	15	0	14	303
1927	219	24	17	18	19	0	19	316
1928	265	17	21	12	24	1	18	358
1929	267	19	17	12	16	14	0	345
1930	231	29	31	17	19	1	12	340
1931	156	28	34	15	26	0	11	270
1932	166	35	30	15	12	0	27	285
1933	182	22	43	13	23	3	34	320
1935	129	20	65	15	54	4	43	330
1936	178	25	20	0	96	0	41	360

Di seguito, la serie storica del totale annuale delle punizioni inflitte nel medesimo periodo:



La punizione maggiormente inflitta è quella ritenuta relativamente meno gravosa per le internate, ossia il rimprovero, con una media annuale di 193,4, con un massimo di 267 nel 1929 e un minimo di 129 nel 1923 e nel 1935. Interessante notare che le punizioni maggiormente afflittive – la cella di rigore, l’invio della minorenni ad un riformatorio di rigore e l’espulsione – non sono mai state applicate nel periodo considerato. Allo stesso tempo, anche se non sono stati conteggiati tra le punizioni (nello specifico, tra le espulsioni), dalle cartelle personali delle internate emergono due casi di trasferimento delle internate e dalla documentazione si desume che alla base di questi trasferimenti vi

fossero ragioni disciplinari. La giovane Odilia Bertea<sup>803</sup> è stata trasferita dal Buon Pastore ad una casa di rieducazione di Milano, casa Nazareth, “per allontanarla da una compagna per la quale ha contratto morbosa passione”. Più generiche erano le motivazioni alla base del trasferimento di Ofelia Martinelli, assegnata alla medesima casa Nazareth di Milano, “per allontanarla da altre compagne di traviamiento assegnate nello stesso Istituto di Torino”<sup>804</sup>.

La cella di punizione non di rigore è stata applicata raramente: una volta nel 1928 e nel 1930 e quattordici volte nel 1929. La punizione del rimprovero davanti alle compagne ha visto un aumento negli ultimi due anni: è stata applicata ventitré volte nel 1933, poi cinquantaquattro volte nel 1935 e novantasei volte nel 1936. Questa punizione, rispetto al rimprovero *semplice*, prevedeva la componente dell’umiliazione davanti al gruppo e, in ogni caso, veniva applicata più raramente rispetto al rimprovero meno umiliante, in continuità con quanto avveniva nel primo ventennio del Novecento. Venivano applicate, anche se non frequentemente, le misure di esclusione dalla ricreazione e di sospensione dalle passeggiate (quest’ultima ha avuto un picco nel 1935, quando è stata applicata sessanta volte, ma poi è tornata a scendere).


Infine, per quanto riguarda le ricompense, di seguito una tabella riepilogativa dei diversi tipi di premi attribuiti alle giovani internate nel periodo considerato e, successivamente, la serie storica del totale annuale delle ricompense nel periodo 1922-1936:

Anno	Gradi/titoli	Passeggiate mensili	Passeggiate estive/visite all'esterno	Gite premio	Premi scolastici	Altro	Ricompense
1922	0	441	168	82	33	67	791
1923	0	475	205	110	38	59	887
1924	0	255	125	61	39	57	537
1925	0	362	124	91	41	135	753
1926	0	309	91	63	26	177	666
1927	87	303	53	74	40	205	762
1928	0	384	51	71	42	171	719
1929	0	390	100	59	37	161	747
1930	0	395	137	121	43	106	802
1931	29	309	200	121	31	111	801
1932	32	347	218	133	36	312	1078
1933	45	392	173	162	30	362	1164
1935	55	282	182	215	58	446	1238

<sup>803</sup> La giovane era entrata in Istituto il 9 luglio 1939 dopo essere già stata ricoverata alle Maddalenine di Torino, ritiro per bambine tra sette e quattordici anni che era stato fondato dalla Marchesa di Barolo, ed è stata trasferita con provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia dell’8 maggio 1943, cartella Odilia Bertea, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

<sup>804</sup> Ofelia aveva fatto ingresso in Istituto il 7 luglio 1941 ed è stata trasferita molto presto, in base a provvedimento dell’8 agosto 1941.

1936	48	258	195	154	46	623	1324
------	----	-----	-----	-----	----	-----	------



I premi maggiormente attribuiti alle giovani internate erano le passeggiate mensili, le passeggiate esterne all'Istituto e alle visite all'esterno. Le passeggiate mensili attribuite come ricompensa corrispondono ad una media annuale di 350,1 e sono la ricompensa più frequente, anche se negli ultimi anni del periodo considerato questo tipo di ricompensa è diminuita. Anche le passeggiate estive sono state attribuite molto spesso, con una media annuale di 144,4. Le gite premio sono aumentate come ricompense attribuite, soprattutto a partire dal 1930: se precedentemente erano attribuite meno di cento gite premiali all'anno, dal 1930 in avanti sono sempre state superate le cento unità, con un picco di 215 ricompense di questo tipo attribuite nel 1935. I premi scolastici che venivano attribuiti come premio si attestavano invece su una media annuale di 38,6%. Dai dati statistici si apprende che non venivano invece conferite partecipazioni al Comitato d'onore e medaglie come premi presso il Buon Pastore. Inoltre, è interessante notare che le ricompense "diverse" sono aumentate molto nella seconda parte del periodo considerato: già dal 1925 il numero di premi afferenti a questa categoria era quasi triplicato rispetto all'anno precedente, mantenendosi poi sempre sopra le cento e talvolta duecento unità. Dal 1932 le ricompense che rientrano in questa categoria hanno superato le trecento unità (n. 312), raggiungendo poi le 446 unità nel 1935 e le 623 nel 1936. Diversamente dalle infrazioni e dalle punizioni che ricadono nella categoria "altro" – in relazione alle quali non abbiamo alcuna informazione – relativamente alle ricompense che ricadono nella medesima categoria i questionari statistici riportano alcune minime informazioni, analogamente al primo ventennio del

Novecento. Queste ricompense vengono infatti descritte come “Diverse – Ammissione a spettacoli cinematografici e teatrali, gare ginnastiche, di aviazione, ecc.” e in alcuni quaderni statistici viene aggiunta a questa descrizione la dicitura “visite, esposizioni, conferenze patriottiche con proiezioni luminose”<sup>805</sup>.

Le giovani internate al Buon Pastore nel periodo fascista non erano molto diverse per contesto sociale di provenienza e per esperienza di vita rispetto alle coetanee precedentemente recluse nell’Istituto. È certamente mutata l’impronta, maggiormente statualistica e autoritaria, che ha connotato la procedura di internamento a partire dall’adozione della legge sul Tribunale per i minorenni. Tuttavia, per quanto riguarda la gestione interna, anche disciplinare, delle corrigende, dai dati analizzati emerge uno scenario che si pone sostanzialmente in continuità con il periodo che si è sviluppato dalla fine dell’Ottocento alla fine del primo ventennio del Novecento, in linea con le considerazioni effettuate all’inizio di questo capitolo, quando si è sottolineato come il regime non abbia *realmente* modernizzato il settore dell’assistenza. A questo proposito, è interessante richiamare, come N. Tranfaglia (1972, pp. 700-701), le considerazioni di G. Neppi Modona (1969, p. 329) sulla continuità tra Stato liberale e regime fascista, laddove egli afferma che “il sistema giuridico creato dal regime fascista si innesta quindi senza soluzione di continuità sull’eredità lasciata dall’elaborazione giurisprudenziale dello Stato democratico parlamentare”. La ricerca di Neppi Modona in cui è inserita questa considerazione verte su un tema diverso da quello trattato in questo lavoro, poiché si occupa della repressione del diritto di sciopero nella legislazione e nella giurisprudenza dal 1870 al 1922, con alcuni riferimenti anche al periodo successivo al ’22. Tuttavia, le sue considerazioni sembrano particolarmente calzanti per descrivere la continuità tra i due periodi anche nell’ambito della gestione delle internate nell’istituzione oggetto di questo lavoro<sup>806</sup>.

Si è visto come le pratiche disciplinari esercitate nei confronti delle donne internate in una istituzione semi-penale attiva tra Ottocento e Novecento abbiano prodotto un modello di soggettività femminile fondato sulla docilità e sull’equilibrio, *doti* che sono state richieste alle donne contestualmente all’affermazione della società borghese, nel comportamento e nella sfera emotiva. La continuità di tale modello, individuabile tra i

---

<sup>805</sup> Fogli statistici del 1930 e del 1936, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzi nn. 145-146.

<sup>806</sup> Analogamente, in tema di libertà personale, si v. G. Amato (1967, pp. 261 e ss.), che, sulla questione, afferma: “Lo studioso dello Stato fascista che, ad oltre vent’anni dalla sua fine, desse ai suoi elementi antitetici rispetto allo Stato liberale il medesimo rilievo che gli assegnavano i suoi teorizzatori, commetterebbe un sicuro errore”. Sulla continuità che ha storicamente connotato le istituzioni penitenziarie dalla loro affermazione si v. anche G. Neppi Modona (1973; 1972) e le considerazioni riportate al termine dell’*Introduzione* del presente lavoro.



vari periodi analizzati, è stata affiancata da mutamenti istituzionali, amministrativi e giuridici, nonché da elaborazioni scientifiche che hanno contribuito a formalizzare e a statualizzare le pratiche di internamento delle donne etichettate come devianti. In futuro, sarà interessante analizzare i mutamenti di tale modello di soggettività nell'Italia repubblicana, allo scopo di scoprire eventuali continuità con la storia narrata fino ad ora e, allo stesso tempo, di analizzare gli eventi che hanno accompagnato la fine di questa esperienza di internamento.

## **Fonti archivistiche**

### **Abbreviazione**

ASTo = Archivio di Stato di Torino

ASTo, Istituto Buon Pastore, Statuto organico, mazzo n. 1.

ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 2, mazzo n. 4.

ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6, mazzo n. 7, mazzo n. 8, mazzo n. 9, mazzo n. 10, mazzo n. 11.

ASTo, Istituto Buon Pastore, Registro delle ricoverate, mazzo n. 85

ASTo, Istituto Buon Pastore, Movimenti mensili, mazzo n. 86, mazzo n. 88.

ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95, mazzo n. 96.

ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo n. 145, mazzo n. 146.

ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148, mazzo n. 149, mazzo n. 150, mazzo n. 151, mazzo n. 153, mazzo n. 154.

ASTo, Istituto Buon Pastore, Luoghi Pii e Opere Pie, Luoghi Pii per Comuni, mazzo n. 219, Istituto del Buon Pastore (per le ragazze traviate).

Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, delibere relative al Buon Pastore di Torino del 10 Febbraio 1852 - 28 Aprile 1852, del 3 giugno 1852, del 28 giugno 1852, del 13 agosto 1852, del 10 marzo 1854, del 29 settembre 1854, del 18 ottobre 1854, 5 maggio 1856.

Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, documento "Ricorso per la trasformazione della Casa del Deposito in Casa di Educazione come quella del Soccorso", 1846.

Archivio Storico del Quotidiano La Stampa, articoli del 6 aprile 1932, del 5 maggio 1970, del 7 maggio 1970.

### **Riferimenti bibliografici**

Addis P., Ferioli E.A., Vivaldi E. (2011), *Il Terzo settore nella disciplina normativa italiana dall'Unità ad oggi*, in Rossi E., Zamagni S., a cura di, *Il terzo settore nell'Italia Unita*, Bologna, Il Mulino, pp. 129-221.

- Adorni D. (2018), *Diverse in corpo e in spirito*, in Adorni D., Belligni E., a cura di, *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea*, Milano, Franco Angeli, pp. 7-17.
- Agostiniane (1870), *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità del Buon Pastore d'Angers corrette e messe in armonia col breve di S.S. il Papa Gregorio XVI*, Torino, Tipografia V. Vercellino.
- Amato G. (1967), *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, Giuffré.
- Amendola A. (2018), "Estinzione del diritto o diritto del comune? Pashukanis e la rivoluzione", *EuroNomade*, <http://www.euronomade.info/?p=10208>.
- Armstrong A., "Michel Foucault: Feminism", *Internet Encyclopedia of Philosophy*, Foucault, Michel: Feminism | Internet Encyclopedia of Philosophy (utm.edu).
- Audisio R. (1985), *Assistenza e internamento. Il caso di Torino: il correzionale per i giovani discoli*, in Levra U., a cura di, *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, Milano, Electa Editrice, p. 197.
- Ayers E. (1980), Review "A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850 by Michael Ignatieff", *Winterthur Portfolio*, 15, 1, pp. 82-85.
- Balbus I.D. (1987), *Disciplining Women. Michel Foucault and the Power of Feminist Discourse*, in Benhabib S., Cornell D., *Feminism as Critique. On the Politics of Gender*, Minneapolis, University of Minnesota Press, pp. 110-127.
- Baricco P. (1869), *Torino descritta. Parte seconda*, Torino, Tipografia di G.B. Paravia e comp.
- Barisone M. (2011), "Opinioni pubbliche. Tradizioni teoriche e forme empiriche dell'opinione pubblica contemporanea", *Rassegna italiana di sociologia*, LII, 4, pp. 571-605.
- Bartky S.L. (1988), *Foucault, Femininity and the Modernization of Patriarchal Power*, in Diamond, I., Quinby L., a cura di, *Feminism and Foucault: Reflections on Resistance*, Boston, Northeastern University Press, pp. 93-111.
- Bartoloni S. (2021), *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Roma, Viella.
- Barton A. (2000), "Wayward girls and Wicked Women: Two Centuries of Semi-Penal Control", *Liverpool Law Review*, 22, pp. 157-171.
- Barton A. (2005), *Fragile Moralities and Dangerous Sexualities: Two Centuries of Semi-Penal Institutionalisation for Women*, Ashgate, Aldershot.
- Bea F. (1996), *Maria Eufrosia Pelletier: niente è impossibile all'amore*, Roma, Città nuova.
- Bell V. (2002) [1993], *Interrogating Incest. Feminism, Foucault and the Law*, Taylor & Francis e-Library.

- Bellini P. (2010), *“Pericolanti” e “Pericolate” a Ferrara in età Napoleonica*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Ferrara.
- Blomberg T.G., Cohen St. (2003), *Editorial introduction: Punishment and Social Control*, in Blomberg T.G., Cohen S., a cura di, *Punishment and Social Control*, New York, Aldine de Gruyter, pp. 3-14.
- Boesch Gajano S. (1989), “Il patronage nella storia delle donne”, *Quaderni storici*, 24, 72 (3), pp. 931-937.
- Bosio A. (2019), *Torino fuorilegge. Criminalità, ordine pubblico e giustizia nel Risorgimento*, Milano, Franco Angeli.
- Bosworth M. (1999), *Engendering Resistance: Agency and Power in Women’s Prison*, Dartmouth, Aldershot.
- Bosworth M. (2000), “Confining femininity: A History of Gender, Power and Imprisonment”, *Theoretical Criminology*, 4, 3, pp. 265-284.
- Bosworth M. (2001), “The Past as a Foreign Country? Some Methodological Implications of Doing Historical Criminology”, *British Journal of Criminology*, 41, 3, pp. 431-442.
- Bourdieu P. (1976), “L’opinione pubblica non esiste”, *Problemi dell’informazione*, 1, Bologna, Il Mulino, pp. 71-88.
- Bourdieu P. (1986), “La force du droit. Eléments pour une sociologie du champ juridique”, *Actes de la recherche en sciences sociales*, 64, pp. 3-19.
- Boureau A. (1989), “Il patronage nella storia delle donne. I”, *Quaderni storici*, 24, 72(3), pp. 919-927.
- Bressan E. (2011), *Percorsi del Terzo settore e dell’impegno sociale dall’Unità alla Prima guerra mondiale*, in Rossi E., Zamagni S., a cura di, *Il terzo settore nell’Italia Unita*, Bologna, il Mulino, pp. 21-81.
- Bretschneider F., Claustre J., Heullant-Donat I., Lusset E. (2015), *Introduction*, in Heullant-Donat I., Claustre J., Bretschneider F., Lusset E., a cura di, *Enfermements. Volume II. Règles et dérèglements en milieu clos (iv<sup>e</sup>-xix<sup>e</sup> siècle)*, Éditions de la Sorbonne, <https://books.openedition.org/psorbonne/56453>.
- Bretschneider F., Claustre J., Heullant-Donat I., Lusset E. (2017), *Introduction*, in Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E., Bretschneider F., a cura di, *Enfermements. Volume III. Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (xiii<sup>e</sup>-xx<sup>e</sup> siècle)*, Éditions de la Sorbonne, <https://books.openedition.org/psorbonne/71887>.
- Bretschneider F., Muchnik N. (2020), “Pour une vision globale de la prison”, *Socio*, 18, pp. 7-18.
- Brooks A. (1998), *Postfeminisms. Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms*, London-New York, Routledge.

- Bryant J.M. (1994), "Evidence and Explanation in History and Sociology: Critical Reflections on Goldthorpe's Critique of Historical Sociology", *The British Journal of Sociology*, 45, 1, pp. 3-19.
- Butler J. (1987), *Variations on Sex and Gender. Beauvoir, Wittig and Foucault*, in Benhabib S., Cornell D., *Feminism as Critique. On the Politics of Gender*, Minneapolis, University of Minnesota Press, pp. 128-142.
- Butler J. (1990), *Gender Trouble, Feminist Theory and Psychoanalytic Discourse*, in Nicholson L.J., a cura di, *Feminism/Postmodernism*, New York, Routledge, pp. 324-340.
- Butler J. (2018), "Scambi di genere" e la questione della sopravvivenza, in Missana E., a cura di, *Donne si diventa. Antologia del pensiero femminista*, Milano, Feltrinelli.
- Cagliero C., Maffiodo B., Tavolaccini L. (1982), "L'organizzazione di alcune istituzioni di assistenza e di controllo", *Rivista di Storia Contemporanea*, 11, 3, pp. 360-398.
- Cahill S.E. (1998), "Toward a Sociology of the Person", *Sociological Theory*, 16, 2, pp. 131-148.
- Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T. (1992), a cura di, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli.
- Campesi G. (2008), "L'"individuo pericoloso". Saperi criminologici e sistema penale nell'opera di Michel Foucault", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, pp. 121-141.
- Campesi G. (2009), "Il controllo delle «nuove classi pericolose». Sotto-sistema penale di polizia ed immigrati, *ADIR – L'altro diritto*, <http://www.adir.unifi.it/rivista/2009/campesi/index.htm>.
- Campobello F. (2015), "Gli enti ecclesiastici nell'Italia liberale: strategie politiche e normativa tra "escalation" e tentativi di "riconciliazione"", *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 15, pp. 1-46.
- Campobello F. (2017), *La Chiesa a processo: il contenzioso sugli enti ecclesiastici nell'Italia liberale*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane.
- Canosa R. (1979), *Storia del manicomio in Italia dall'Unità a oggi*, Milano, Feltrinelli.
- Canosa R., Colonnello I. (1984), *Storia del carcere in Italia: dalla fine del '500 all'Unità*, Critica del diritto. Quaderno 5, Sapere 2000.
- Caputo G. (2020), *Carcere senza fabbrica: povertà, lavoro forzato e welfare*, Pisa, Pacini giuridica.
- Carbone A. (2016), "Peccatrici. Il controllo sociale sulle donne nel Mezzogiorno moderno", *Itinerari di ricerca storica*, XXX, 2, pp. 95-106.
- Carlen. P. (1983), *Women's Imprisonment: A Study in Social Control*, London, Routledge.
- Carlen P., Worrall A. (2004), *Analysing women's imprisonment*, Cullompton, Willan.

- Casalis G. (1851), *Dizionario Geografico Storico-Statistico-Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna. Vol. XXI*, presso G. Maspero libraio e G. Marzorati tipografo.
- Catucci S. (2000), *Introduzione a Foucault*, Bari, Laterza.
- Cavallo S., Cerutti S. (1980), “Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento”, *Quaderni storici*, 15, 44 (2), pp. 346-383.
- Cavarero A., Restaino F. (2022) [1999], *Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche*, Milano, Pearson.
- Cavina M. (2007), *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma, Laterza.
- Chesler P. (1977) [1972], *Le donne e la pazzia*, Torino, Einaudi.
- Chevalier L. (1976) [1958], *Classi lavoratrici e classi pericolose. Parigi nella Rivoluzione industriale*, Roma-Bari, Laterza.
- Chierici P., Palmucci L. (1982), *Gli ospizi di carità in Piemonte: appunti per una lettura del fenomeno insediativo*, in Sori E., a cura di, *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Milano, Franco Angeli, pp. 251-281.
- Chojnacka M. (1998), “Women, Charity and Community in Early Modern Venice: The Casa delle Zitelle”, *Renaissance Quarterly*, 51, 1, pp. 68-91.
- Ciammitti L. (1979), “Conservatori femminili a Bologna e organizzazione del lavoro”, *Quaderni storici*, 14, 41 (2), pp. 760-764.
- Ciammitti L. (1983), “Quanto costa essere normali. La dote nel conservatorio femminile di Santa Maria del Baraccano (1630-1680)”, *Quaderni storici*, 18, 53(2), pp. 469-497.
- Cibrario L. (1846), *Storia di Torino del cavaliere Luigi Cibrario. Volume II*, Torino.
- Cigarini L. (1995), *La politica del desiderio*, Parma, Pratiche.
- Ciuffoletti S. (2014), “Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda”, *Studi sulla questione criminale*, IX, n. 3, pp. 47-71.
- Civile G. (2000), “Per una storia sociale dell'opinione pubblica: osservazioni a proposito della tarda età liberale”, *Quaderni storici*, 35, 104 (2), pp. 469-504.
- Clemmer D. (2004) [1941], *La comunità carceraria*, in Santoro E., a cura di, *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli, pp. 210-225.
- Cohen Sh. (1982), “Convertite e malmaritate. Donne irregolari e ordini religiosi nella Firenze rinascimentale”, *Memoria. Rivista di storia delle donne*, 5, pp. 13-25.
- Cohen Sh. (1989), *Asylums for Women in Counter-Reformation Italy*, in Marshall S.D., a cura di, *Women in Reformation and Counter-Reformation Europe: Private and Public Worlds*, Bloomington, Indiana University Press, pp. 166-188.
- Cohen Sh. (1992), *The Evolution of Women's Asylums Since 1500. From Refuges for Ex-Prostitutes to Shelters for Battered Women*, New York, Oxford University Press.

- Cohen St. (1985), *Visions of social control: crime, punishment and classification*, Cambridge, Polity Press.
- Cohen St., Scull A. (1983), *Introduction: Social Control in History and Sociology*, in Cohen St., Scull A., a cura di, *Social Control and the State. Historical and Comparative Essays*, Oxford, Martin Robertson, pp. 1-14.
- Colao F. (2016), ““L’albero nuovo si piega meglio di quello vecchio”. La giustizia “educatrice” per i minori nell’Italia liberale”, *Historia et ius*, 10, pp. 1-29.
- Costa P. (2014), “Storia e storicità della provincia. Alcuni spunti istituzionali e costituzionali per una lettura dell’attuale fase di riforma”, *Amministrazione in cammino*, pp. 1-13.
- Crosby T.L. (1980), Review “A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850 by Michael Ignatieff”, *The Historian*; 43, 1, pp. 111-113.
- D’Amico S. (2008), “Assistenza o reclusione? I rifugi per peccatrici e “fanciulle pericolanti” nella Milano della Controriforma”, *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2, pp. 237-255.
- Da Passano M. (2004), “Il vagabondaggio nell’Italia dell’Ottocento”, *Acta Histriae*, 12, pp. 51-92.
- Dain N. (1972), Review “The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic by David J. Rothman”, *The Journal of Southern History*, 38, 1, pp. 139-140.
- Daly K. (1989), “Criminal Justice Ideologies and Practices in Different Voices: Some Feminist Questions about Justice”, *International Journal of the Sociology of Law*, 17, pp. 1-18.
- Daniels G.H. (1972), Review “The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic by David J. Rothman” *The Journal of American History*, 58, 4, pp. 1015-1017.
- Davis N.J., Faith K. (1987), *Women and the State: Changing Models of Social Control*, in Lowman J., Menzies R.J., Palys T.S., a cura di, *Transcarceration: Essays in the Sociology of Social Control*, Aldershot, Gower, pp. 170-187.
- De Cristofaro E. (2018), “Una sana libertà. Difesa sociale e cura della persona nella legislazione manicomiale italiana 1904-1978”, *Italian Review of Legal History*, 4, 5, pp. 1-22.
- De Felice D. (2007), *La costruzione istituzionale dell’interesse del minore. Processo penale, politiche e procedimenti*, Milano, Giuffré.
- De Fort E. (1995), *Istituti femminili di educazione e d’assistenza a Torino nel Secondo Ottocento*, in Levra U., Tranfaglia N., *Dal Piemonte all’Italia. Studi in onore di Narciso Nada per il suo settantesimo compleanno*, Torino, Comitato di Torino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, pp. 297-312.
- De Fort E. (1996), *La scuola elementare dall’unità alla caduta del fascismo*, Bologna, il Mulino.

- De Fort E. (2001), *Le scuole elementari, professionali e secondarie*, in Levra U., a cura di, *Storia di Torino. Da capitale politica a capitale industriale (1864-1915)*, vol. VII, Torino, Einaudi, pp. 655-656.
- De Fort E. (2011), *La formazione professionale agli albori dell'industrializzazione: l'Ottocento*, in De Fort E., Musso S., a cura di, *Storia della formazione professionale in Piemonte dall'Unità d'Italia all'Unione Europea*, Regione Piemonte - Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Torino, pp. 17-49.
- De Grazia V. (1992), *Le donne nel regime fascista*, Venezia, Marsilio.
- De Leo G. (1981), *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Torino, Einaudi.
- Dean M. (1994), *Critical and Effective Histories: Foucault's Methods and Historical Sociology*, London-New York, Routledge.
- Della Vista S. (2017), "Varcare la soglia della Casa di correzione: disciplinamento di «discoli», «oziosi» e «donne di mala vita»", *Annali di Storia di Firenze*, XII, pp. 11-42.
- Di Pasquale F. (2021), "I benedettini e la colonia agricola per minori di S. Martino delle Scale (Palermo). 1862-88", *Meridiana*, 101, pp. 77-98.
- Dobash, R.P., R. Dobash E.R., Gutteridge S. (1986), *The Imprisonment of Women*, Oxford, Blackwell.
- Dodge M.L. (1999), "“One Female Prisoner Is of More Trouble than Twenty Males”: Women Convicts in Illinois Prisons, 1835-1896", *Journal of Social History*, 32, 4, pp. 907-930.
- Dreyfus H.L., Rabinow P. (1989), *La ricerca di Michel Foucault: analitica della verità e storia del presente*, Firenze, Ponte alle Grazie.
- Elden S. (2015), "A More Marxist Foucault. Reading La société punitive", *Historical Materialism*, 23, 4, pp. 149-168.
- Erikson K.T. (1972), Review "The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic by David J. Rothman", *The Yale Law Journal*, 82, 2, pp. 402-408.
- Erner G. (2006), *La société des victimes*, Paris, La Découverte.
- European Prison Observatory (2019), *Prisons in Europe. 2019 report on European prisons and penitentiary systems*, [http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=30:prisons-in-europe-2019-report-on-european-prisons-and-penitentiary-systems&catid=7:news&Itemid=101](http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=30:prisons-in-europe-2019-report-on-european-prisons-and-penitentiary-systems&catid=7:news&Itemid=101).
- Fabi L. (1983), "Il corrigendo esemplare. Internamento, disciplina, condizioni di vita in un'istituzione correzionale del diciannovesimo secolo", *Movimento Operaio e Socialista*, VI, 1, pp. 53-86.
- Faccioli F. (1987), *Il «comando» difficile. Considerazioni su donne e controllo nel carcere femminile*, in Pitch T., a cura di, *Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 117-139.



- Faccioli F. (1988), *Controllo e devianza femminile: la benevolenza pericolosa*, in Faccioli F., Pitch T., *Senza patente. Una ricerca sull'intervento penale sulle minorenni a Roma*, Milano, Franco Angeli, pp. 39-48.
- Faccioli F. (1990), *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Milano, Franco Angeli, 1990.
- Faccioli F. (1992), *Il carcere in Italia: appunti su un dibattito*, in Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T., a cura di, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, pp. 11-21.
- Fadda M.L. (2012), "Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico", *Diritto penale contemporaneo*, <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/1717-differenza-di-genere-e-criminalita-alcuni-cenni-in-ordine-ad-un-approccio-storico-sociologico-e-cri>.
- Federici S. (2020) [2004], *Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Milano, Mimesis.
- Ferrante L. (1983), "L'onore ritrovato. Donne nella casa del soccorso di S. Paolo a Bologna (sec. XVI-XVII)", *Quaderni storici*, 18, 53 (2), pp. 499-527.
- Ferrante L. (1988), *Patronesse e patroni in un'istituzione assistenziale femminile (Bologna sec. XVII)*, in Ferrante L., Palazzi M., Pomata G., a cura di, *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Torino, Rosenberg & Sellier, pp. 59-79.
- Ferrante L., Palazzi M., Pomata G. (1988), *Introduzione*, in Ferrante L., Palazzi M., Pomata G., a cura di, *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Torino, Rosenberg & Sellier, pp. 7-56.
- Ferrero B. (2019), "L'internamento delle "corrigende": l'Istituto Buon Pastore di Torino nel periodo 1936-1949", *Minorigiustizia*, 3, pp 168-177.
- Fiori A. (2005), *Poveri, opere pie e assistenza. Dall'Unità al fascismo*, Roma, Edizioni Studium.
- Foucault M. (1969) [1963], *Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico*, Torino, Einaudi.
- Foucault M. (1977) [1970], *Microfisica del potere. Interventi politici*, Torino, Einaudi.
- Foucault M. (2004a) [1970], *L'ordine del discorso e altri interventi*, Torino, Einaudi.
- Foucault M. (2004b) [1976], *1. La volontà di sapere*, Milano, Feltrinelli.
- Foucault M. (2014) [1975], *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi.
- Foucault M. (2019a) [1961], *Storia della follia nell'età classica*, Milano, BUR.
- Foucault M. (2019b) [1999], *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Milano, Feltrinelli.

- Franco A. (2018), *Malleable Youth Forging Female Education in Early Modern Rome*, in Cohen E.S., Reeves M.L., a cura di, *The Youth of Early Modern Women*, Amsterdam University Press, pp. 217-234.
- Fraser N. (1983), “Foucault's Body-Language: A Post-Humanist Political Rhetoric?”, *Salmagundi*, 61, pp. 55-70.
- Freedman E.B. (1984), *Their Sisters' Keepers. Women's Prison Reform in America, 1830-1930*, Ann Arbor, The University of Michigan.
- Garland D. (1985), *Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies*, Aldershot, Gower.
- Garland D. (1999) [1990], *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Milano, Il Saggiatore.
- Garland D. (2014), “What is a “history of the present”? On Foucault’s genealogies and their critical preconditions”, *Punishment & Society*, 16, 4, pp. 365–384.
- Geremek B. (1968), “La popolazione marginale tra il Medioevo e l’era moderna”, *Studi Storici*, 9, 3/4, pp. 623-640.
- Gianformaggio L. (2005), *Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna, il Mulino.
- Gibson M. (1995) [1986], *Stato e prostituzione in Italia*, Milano, il Saggiatore.
- Gibson M. (2004) [2002], *Nati per il crimine, Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica*, Milano, Mondadori.
- Gibson M. (2007), “Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l’Unità italiana (1860-1915)”, *Storia delle donne*, 3, pp. 187-207.
- Gibson M. (2009), *Il genere: la donna (delinquente e non)*, in Montaldo S. Tappero P., a cura di, *Cesare Lombroso cento anni dopo*, Torino, UTET.
- Gibson M. (2011), “Global Perspectives on the Birth of the Prison”, *The American Historical Review*, 116, 4, pp. 1040-1063.
- Gibson M. (2021), “From Charity Refuges to Prisons: Gender and Enclosure in Early Modern and Modern Rome”, *Genesis*, XX, 2, pp. 65-82.
- Gibson M. (2022) [2019], *Le prigioni italiane nell’età del Positivismo (1861-1914)*, Roma, Viella.
- Gibson M., Rafter N. (2009), *Introduzione*, in Lombroso C., Ferrero G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Milano, Et al., pp. 1-43.
- Gigliotti V. (2018), “Conciliazione e mediazione nel diritto della Chiesa: reviviscenza di una prassi storica”, *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, XCI, 1, pp. 244-262.
- Gillio M. (2007), *Il Manicomio di Collegno dall’apertura sino alla Prima guerra mondiale. 1852-1915*, in CISO. Centro italiano di storia sanitaria e ospedaliera. Sezione piemontese, *Il Regio Manicomio di Torino. Scienza, prassi e immaginario nell’Ottocento italiano*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, pp. 54-108.

- Goffman E. (2010) [1961], *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi.
- Goldthorpe R. (1991), "The Uses of History in Sociology: Reflections on Some Recent Tendencies", *The British Journal of Sociology*, 42, 2, pp. 211-230.
- Graziosi M. (1993), "Infirmity *sexus*. La donna nell'immaginario penalistico", *Democrazia e diritto*, 2, pp. 99-143.
- Graziosi M. (2018), *Modelli normativi e disciplinari del femminile: una storia di lunga durata*, in Adorni D., Belligni E., a cura di, *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea*, Milano, Franco Angeli, pp. 169-180.
- Grendi E. (1983), "Premessa", *Quaderni storici*, 18, 53 (2), pp. 383-389.
- Grob G.N. (1972), Review "The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic by David J. Rothman", *Political Science Quarterly*, 87, 2 pp. 325-326.
- Groppi A. (1988), *Una gestione collettiva di equilibri emozionali e materiali. La reclusione delle donne nella Roma dell'Ottocento*, in Ferrante L., Palazzi M., Pomata G., a cura di, *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Torino, Rosenberg & Sellier, pp. 130-147.
- Groppi A. (1994), *I conservatori della virtù*, Roma-Bari, Laterza.
- Guarnieri P. (2006), "Un piccolo essere perverso. Il bambino nella cultura scientifica italiana tra Otto e Novecento", *Contemporanea*, IX, 2, pp. 253-284.
- Guarnieri P. (2007), *Dagli Aiuti Materni all'ONMI: l'assistenza alla maternità e all'infanzia del fascismo*, in Pozzi L., Breschi M., a cura di, *Salute, malattia e sopravvivenza in Italia fra '800 e '900*, Udine, Forum ed., pp. 59-83.
- Guarnieri P. (2008), "Pericolosi e in pericolo. Alle origini del Tribunale dei minori in Italia", *Contemporanea*, 11, 2, pp. 195-219.
- Gutmann Rosenkrantz B. (1972), "Booby-Hatch or Booby-Trap: A New Look at Nineteenth-Century Reform", Review "The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic by David J. Rothman", *Social Research*, 39, 4, pp. 733-743
- Habermas J. (1987) [1985], *Il discorso filosofico della modernità: dodici lezioni*, Roma-Bari, Laterza.
- Hacking I. (2004), "Between Michel Foucault and Erving Goffman: between discourse in the abstract and face-to-face interaction", *Economy and Society*, 33, 3, pp. 277-302.
- Hartsock N. (1990), *Foucault on Power: A Theory for Women?*, in Nicholson L.J., a cura di, *Feminism/Postmodernism*, New York, Routledge, pp. 157-175.
- Hespanha A.M. (2013), *La cultura giuridica europea*, Bologna, il Mulino.
- Hill S., Rock P. (1994), "The uses of history in Sociology: a Debate. Editors' Introduction", *The British Journal of Sociology*, 45, 1, 1994, pp. 1-2.

- Howe A. (1994), *Punish and Critique. Towards a Feminist Analysis of Penalty*, London, Routledge.
- Hunt A. (1992), "Foucault's Expulsion of Law: Toward a Retrieval", *Law & Social Inquiry*, 17, 1, pp. 1-38.
- Hunt A., Wickam G. (1994), *Foucault and law: towards a sociology of law as governance*, Boulder, Pluto press.
- Ignatieff M. (1982) [1978], *Le origini del penitenziario: sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese, 1750-1850*, Milano, Mondadori.
- Ignatieff M. (2004), *Stato, società civile ed istituzioni totali: una critica delle recenti storie sociali della pena*, in Santoro E., *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli, pp. 258-289.
- Jankovic I. (1983), Review, "Dario Melossi and Massimo Pavarini: The Prison and the Factory: Origins of the Penitentiary System", *Contemporary Crisis*, 7, pp. 393-396.
- Kammen M. (1973), Review "The Discovery of the Asylum. Social Order and Disorder in the New Republic by David J. Rothman", *The American Political Science Review*, 67, 4, pp. 1380-1381.
- Kelly-Gadol J. (1976), "The Social Relation of the Sexes: Methodological Implications of Women's History", *Signs*, 1, 4, pp. 809-823.
- Kendall G., Wickham G. (1999), *Using Foucault's Methods*, London, Sage.
- Klein D. (1973), "The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature", *Issues in Criminology*, 8, 2, pp. 3-30.
- Lacché L., "La paura delle classi pericolose. Ritorno al futuro?", *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 1, pp. 159-178.
- Levra U. (1988), *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.
- Lucchesi M. (2020), "Un commento femminista al codice civile. Valeria Benetti Brunelli, *La donna nella legislazione italiana* (1908). Prime note sul diritto privato e pubblico", *Historia et ius*, 17, pp. 1-37.
- Lucrezio Monticelli C. (2007), "La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo", *Studi Storici*, 48, 2, pp. 447-476.
- Lucrezio Monticelli C., De Vito C.G. (2021), "Pluralità dei regimi punitivi: periodizzazioni, circolazioni, modelli cattolici", *Meridiana. Rivista quadrimestrale dell'Istituto meridionale di storia e scienze sociali*, XXXII, 101, pp. 9-22.
- Lurgo E. (2016), *Carità barocca. Opere pie e luoghi pii nello Stato Sabauda fra XVII e XVIII secolo*, Torino, Fondazione 1563 della Compagnia di San Paolo.
- Lurgo E. (2020), "Charity and Sanctity: The Ritiri of the Rosine in the Eighteenth-Century Savoyard State", *European History Quarterly*, 50, 1, pp. 5-21.

- MacKinnon C. (1989), *Toward a Feminist Theory of the State*, USA, Harvard University Press.
- Mais S. (2020), *Ponti, strade e opere pubbliche. Giovanni Antonio Carbonazzi (1792-1873) ingegnere nel Regno di Sardegna*, Wuppertal, Steinhäuser Verlag.
- Maldini Chiarito D. (1982), *La legislazione napoleonica e il pauperismo in Piemonte*, in Sori E., a cura di, *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Milano, Franco Angeli, pp. 125-139.
- Mandel M. (1982), Review “The Prison and the Factory: Origins of the Penitentiary System by Dario Melossi and Massimo Pavarini”, *Critical Journal of Law and Criminology*, 73, pp. 848-850.
- Mann M. (2005) [1986], *The Sources of Social Power. Volume I. A history of power from the beginning to A.D. 1760*, New York, Cambridge University Press.
- Marchesin M. (2021), “Disaccordo parallelo. Foucault e Goffman sulle Istituzioni Totali”,  
[https://www.academia.edu/49084943/Disaccordo\\_Parallelo\\_Foucault\\_e\\_Goffman\\_sulle\\_Istituzioni\\_Totali](https://www.academia.edu/49084943/Disaccordo_Parallelo_Foucault_e_Goffman_sulle_Istituzioni_Totali).
- Martone L. (1996), “L’incapacità giuridica della donna nel sistema giuridico dell’Italia liberale”, *Democrazia e diritto*, XXXVI, 2-3, pp. 515-547.
- Marzocca O. (2006), *Biopolitica*, in Brandimonte R., Chiantera-Stutte P., Di Vittorio P., Marzocca O., Romano O., Russo A., Simone A., a cura di, *Lessico di biopolitica*, pp. 2-5.
- Matza D. (1973), Review “The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic by David Rothman”, *American Journal of Sociology*, 78, 6, pp. 1571-1573.
- Mayer J.A. (1985), *Notes towards a Social Definition of Social Control in Historical Analysis*, in Cohen St., Scull A., a cura di, *Social Control and the State. Historical and Comparative Essays*, Martin Robertson, Oxford, pp. 17-38.
- McLaren M.A. (1997), “Foucault and the Subject of Feminism”, *Social Theory and Practice*, 23, 1, pp. 109-128.
- McNay L. (1992), *Foucault and Feminism: Power, Gender, and the Self*, Cambridge, Polity Press.
- Melani G. (2014), “La funzione dell’OPG. Aspetti normativi e sociologici”, *ADIR – L’Altro Diritto*, <http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/melani/index.htm>.
- Melossi D. (1978), “Georg Rusche and Otto Kirchheimer: *Punishment and Social Structure*”, *Social Justice*, 40, pp. 265-284.
- Melossi D. (2003), “A New Edition of *Punishment and Social Structure* Thirty-Five Years Later: A Timely Event”, *Social Justice*, 30, 1, pp. 248-263.
- Melossi D. (2017), ““Carcere e Fabbrica” rivisitato: penalità e critica dell’economia politica tra Marx e Foucault”, *Studi sulla questione criminale*, 1-2, pp. 9-29.

- Melossi D. (2020), "The Prison and the Factory (40<sup>th</sup> Anniversary Edition): Origins of the Penitentiary System. Prison as 'Structure' of Subordination?", *British Journal of Criminology*, 60, pp. 1111-1115.
- Melossi D., Pavarini M. (2018) [1977], *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna, il Mulino.
- Milner S.J. (1999), "Partial readings: addressing a Renaissance archive", *History of the Human Sciences*, 12, 2, pp. 89-105.
- Minow M. (1990), *Making All the Difference: Inclusion, Exclusion and American Law*, Ithaca-London, Cornell University Press.
- Miravalle M. (2018), *Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa*, in Mantovani G., a cura di, *Donne ristrette*, Milano, Ledizioni, pp. 29-58.
- Missana E. (2018), *Introduzione*, in Missana E., a cura di, *Donne si diventa. Antologia del pensiero femminista*, Milano, Feltrinelli, pp. 9-66.
- Montaldo S. (2007), *Manicomio e psichiatria nel Regno di Sardegna. 1820-1850*, in CISO. Centro italiano di storia sanitaria e ospedaliera. Sezione piemontese, *Il Regio Manicomio di Torino. Scienza, prassi e immaginario nell'Ottocento italiano*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, pp. 8-53.
- Montaldo S. (2019), *Donne delinquenti. Il genere e la nascita della criminologia*, Roma, Carocci.
- Montesi B. (2007), *Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglie, istituzioni (1865-1914)*, Milano, Franco Angeli.
- Montesi B. (2021), "Un'indomabile indole? Discoli e discole d'Italia (1865-1934)", *Les Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines (MEFRIM)*, 1, pp. 133-144, <https://journals.openedition.org/mefrim/10265>.
- Montonati A. (2011), *Giulia Colbert di Barolo, marchesa dei poveri*, Milano, Paoline.
- Morichini C. (1870), *Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma. Libri tre*, Roma, Stabilimento tipografico camerale.
- Mosconi G. (1996) [1986], *La norma, il senso, il controllo*, Milano, Franco Angeli.
- Musso S. (1998), *La società industriale nel ventennio fascista*, in Tranfaglia N., a cura di, *Storia di Torino. VIII. Dalla Grande guerra alla Liberazione (1915-1945)*, pp. 316-423.
- Nalbone G. (1988), *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Santena, Fondazione Camillo Cavour.
- Nash S. (1984), "Prostitution and Charity: The Magdalen Hospital", a Case Study, *Journal of Social History*, 17, 4, pp. 617-628.
- Neppi Modona G. (1969), *Sciopero, potere politico e magistratura. 1870/1922*, Bari, Laterza.

- Neppi Modona G. (1972), “Carcere e società civile dall’Unità a Giolitti”, *Rivista di Storia Contemporanea*, 1, 3, pp. 341-380.
- Neppi Modona G. (1973), *Carcere e società civile*, in *Storia d’Italia*, vol. V, I documenti, Torino, Einaudi, pp. 1906-1998.
- Neppi Modona G. (2018), *Introduzione*, in Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del penitenziario*, Bologna, il Mulino.
- Niscioli M. (1939), *Sant’Eufrosia Pelletier: fondatrice delle suore del Buon Pastore*, Alba, Pia Società San Paolo.
- Nuti V. (1992), *Discoli e derelitti: l’infanzia povera dopo l’Unità*, Scandicci, La Nuova Italia.
- Nuzzo L. (2013), “Foucault and the Enigma of the Monster”, *International Journal of Semiotic Law*, 26, pp. 55-72.
- Nuzzo L. (2015), “Michel Foucault e l’alterità mostruosa. Riflessioni su ordine e differenza”, *Sociologia del diritto*, 2, pp. 7-38.
- O’Brien P. (1995), *The Prison on the Continent Europe, 1865-1965*, in Morris N., Rothman D.J., a cura di, *The Oxford History of the Prison*, New York, Oxford University Press, pp. 199-225.
- Odem, M. E. (1995), *Delinquent daughters: Protecting and policing adolescent female sexuality in the United States, 1885-1920*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press.
- Olsen F. (1990), “Feminism and Critical Legal Theory: An American Perspective”, *International Journal of the Sociology of Law*, 18, pp. 199-215.
- Paci M. (2013), *Lezioni di sociologia storica*, Bologna, il Mulino.
- Palazzani L. (2011), “Gender: presupposti filosofici e implicazioni giuridiche”, *Cuadernos Kóre. Revista de historia y pensamiento de género*, 1, 4, pp. 30-58.
- Pavarini M. (2013), “Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena”, *Studi e materiali di diritto penale*, VI, 3, numero monografico.
- Pearson G. (1979), Review “A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution by Michael Ignatieff”, *The British Journal of Social Work*, 9, 4, pp. 551-553.
- Pennini A. (2018), “Note sulla detenzione femminile in Piemonte dall’antico regime all’Ottocento”, in Mantovani G., *Donne ristrette*, Milano, Ledizioni, pp. 181-192.
- Perrot M. (1983), “Fait divers et histoire au XIXe siècle”, *Annales*, 38, 4, pp. 911-919.
- Perrot M. (2017), *Préface. Le genre enfermé*, in Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E., Bretschneider F., a cura di, *Enfermements. Volume III. Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (xiii<sup>e</sup>-xx<sup>e</sup> siècle)*, Éditions de la Sorbonne, <https://books.openedition.org/psorbonne/71882>.

- Phelan S. (1990), "Foucault and Feminism", *American Journal of Political Science*, 34, 2, pp. 421-440.
- Piccialuti Caprioli M. (1980), "Il patrimonio del povero. L'inchiesta sulle opere pie del 1861", *Quaderni storici*, 15, 45 (3), pp. 918-941.
- Pickett J.T. (2017), "Blame Their Mothers: Public Opinion About Maternal Employment as a Cause of Juvenile Delinquency", *Feminist Criminology*, 12, 4, 361-383.
- Pitch T. (1975), "Prostituzione e malattia mentale: due aspetti della devianza nella condizione femminile", *La Questione Criminale*, 1, 2, pp. 379-390.
- Pitch T. (1987), "There but for fortune...". *Le donne e il controllo sociale*, in Pitch T., a cura di, *Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 5-36.
- Pitch T. (1989), *Responsabilità limitate: attori, conflitti, giustizia penale*, Milano, Feltrinelli.
- Pitch T. (1992), *Quale giustizia per le donne: appunti per un dibattito*, in Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T., a cura di, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, Feltrinelli, pp. 175-183.
- Pitch T. (1998), *Un diritto per due: la costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Milano, il Saggiatore.
- Pitch T. (2010), *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in Santoro E., a cura di, *Diritto come questione sociale*, Torino, Giappichelli, pp. 91-127.
- Platt A.M. (2019) [1969], *Salvare i bambini. L'invenzione della delinquenza minorile*, Milano, Meltemi.
- Propersi A. (2011), *La rendicontazione nel secolo dell'Unità d'Italia*, in Rossi E., Zamagni S., a cura di, *Il terzo settore nell'Italia Unita*, Bologna, il Mulino, pp. 223-247.
- Rafter N.H. (1990), *Partial Justice. Women, Prisons and Social Control*, New Brunswick and London, Transaction Publishers.
- Raimondo R. (2013), "Il "Reclusorio pei discoli" di Bologna. Indagine storico-educativa sulle pratiche di internamento dei soggetti devianti e marginali", *Journal of Theories and Research in Education*, 8, 1, pp. 135-156.
- Raimondo R. (2014), *Discoli incorreggibili. Indagine storico-educativa sulle origini delle case di correzione in Italia e in Inghilterra*, Milano, Franco Angeli.
- Ray G. (1981), Review "The Prison and the Factory: Origins of the Penitentiary System by Dario Melossi, Massimo Pavarini", *Crime and Social Justice*, 16, pp. 57-60.
- Reimer V., Sahagian S. (2015), *Introduction. Contextualizing The Mother-Blame Game*, in Reimer V., Sahagian S., a cura di, *The Mother-Blame Game*, Bradford, Demeter Press.



- Rizzo A. (2012), *Le Opere Pie dal Liberalismo al Fascismo. L'assistenza ai bambini e agli adolescenti poveri ed abbandonati nella città di Roma (1915-1943)*, Tesi di dottorato, Università degli Studi Roma Tre.
- Roccia R. (1985), *Assistenza e internamento. Il caso di Torino: il correzionale per le prostitute*, in Levra U., a cura di, *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, Milano, Electa Editrice, pp. 198-199.
- Rock P. (1981), Review "A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850. by Michael Ignatieff", *American Journal of Sociology*, 1981, 87, 3, pp. 732- 735.
- Ronconi S., Zuffa G. (2014), *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Roma, Ediesse.
- Ronconi S., Zuffa G. (2020), *La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, Ediesse.
- Rothman D. (1972), "Of Prisons, Asylums, and Other Decaying Institutions", *The Public Interest*, pp. 3-17,
- Rothman D. (2002) [1971], *The Discovery of the Asylum. Social Order and Disorder in the New Republic*, New York, Aldine de Gruyter.
- Rubin A.T. (2019), "Early US Prison History Beyond Rothman: Revisiting *The Discovery of the Asylum*", *Annual Review of Law and Social Science*, 15, pp. 137–154.
- Rusche G., Kirchheimer O. (1978) [1939], *Pena e struttura sociale*, Bologna, il Mulino.
- Salveti M. (2021), "Liviana Gazzetta, *Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)*", *Transalpina*, 24, p. 172-175, <https://journals.openedition.org/transalpina/958>.
- Santoro E. (2004), *Carcere e società liberale*, in Santoro E., *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli, pp. 1-143.
- Sarzotti C. (1991), "Sapere giuridico. Tra diritto di sovranità e pratiche disciplinari nel pensiero di Michel Foucault", *Sociologia del diritto*, XVIII, pp. 43-80.
- Sarzotti C. (1999), *Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari*, in Favretto A.R., Sarzotti C., a cura di, *Le carceri dell'AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, Torino, L'Harmattan Italia, pp. 9-84.
- Sarzotti C. (2010), "Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione", in Santoro E., a cura di, *Diritto come questione sociale*, Torino, Giappichelli, pp. 181-238.
- Sarzotti C. (2019), "Gli apaches nella Parigi della Belle époque: dispositivi iconici e campagne di moral panic", *Historia Magistra*, 30, pp. 47-71.
- Sarzotti C. (2020a), "Il carcere tra disciplina e bio-potere nella prospettiva storico-sociologica", *Antigone, semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, XV, 2, pp. 215-230.

- Sarzotti C. (2020b), “Carcere disciplinare moderno e immaginario collettivo: il giornalismo d’inchiesta di Henry Mayhew nella Londra vittoriana”, *Publifarum*, 32, <https://www.publifarum.farum.it/index.php/publifarum/article/view/255>.
- Sarzotti C. (2020c), “Spunti per un’analisi storico-sociologica dell’homo rebellans in carcere: dalla presa della Bastiglia alla presa della pastiglia”, *Antigone, semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, XV, 2, pp. 83-108.
- Sarzotti C. (2021), *Storia della penalità e modi di comunicazione*, Quaderni della rivista Antigone, semestrale di critica al sistema penale e penitenziario, Edizioni Antigone, [https://www.antigone.it/quaderni-antigone/STORIA\\_DELLA\\_PENALITA\\_E\\_MODI\\_DI\\_COMUNICAZIONE\\_2021.pdf](https://www.antigone.it/quaderni-antigone/STORIA_DELLA_PENALITA_E_MODI_DI_COMUNICAZIONE_2021.pdf)
- Sassano R. (2015), “Camicette nere: le donne nel ventennio fascista”, *El Futuro del Pasado*, 6, pp. 253-280.
- Sbriccoli M. (1977), “La storia, il diritto, la prigione. Appunti per una discussione sull’opera di Michel Foucault”, *La Questione Criminale*, III, pp. 407-423.
- Scheutz M. (2015), *Hôpital et règlement en Autriche à l’époque moderne*, in Heullant-Donat I., Claustre J., Bretschneider F., Lusset E., a cura di, *Enfermements. Volume II. Règles et dérèglements en milieu clos (iv<sup>e</sup>-xix<sup>e</sup> siècle)*, Éditions de la Sorbonne, <https://books.openedition.org/psorbonne/56598>.
- Scott J. (1986), “Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, *The American Historical Review*, 91, 5, pp. 1053-1075.
- Scott J. (2013), *Il “genere”: un’utile categoria di analisi storica*, in Fazio I., a cura di, Scott J.W., *Genere, politica, storia*, Roma, Viella, pp. 31-63.
- Scott R.A. (1981), Review “A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850 by Michael Ignatieff”, *Contemporary Sociology*, 10, 2, pp. 231-232.
- Senzani G. (1970), *L’esclusione anticipata. Rapporto da 118 case di rieducazione per minorenni*, Milano, Jaca Book.
- Serughetti G. (2017), “Prostituirsi: scelta o costrizione?”, *Il Mulino*, 4, pp. 588-596.
- Simone A. (2010), “Corpi a-normali. Eccedenze del diritto e norma eterosessuale”, *Sociologia del diritto*, 1, pp. 65-79.
- Simone A. (2017), “La prostituta nata. Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, pp. 283-398.
- Simone A. (2018), *La devianza femminile nell’ordine discorsivo criminologico e nella sociologia giuridico-criminale. Un approccio critico*, in Rinaldi C., Saitta P., *Criminologie critiche contemporanee*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, pp. 209-231.
- Simone A., Boiano I., Condello A. (2019), a cura di, *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Milano, Mondadori Education, e-book.
- Smart C. (1981) [1977], *Donne, crimine e criminologia*, Roma, A. Armando.

- Smart C. (1992), “The Woman of Legal Discourse”, *Social & Legal Studies*, 1, 1, pp. 29-44.
- Smart C. (2002) [1989], *Feminism and the Power of Law*, Taylor & Francis e-library.
- Sozzo M. (2020), “The Prison and the Factory (40<sup>th</sup> Anniversary Edition): Origins of the Penitentiary System. Revisiting The Prison and the Factory: Questions for Exploring the Penal Past and Present”, *British Journal of Criminology*, 60, pp. 1101-1104.
- Spierenburg P. (2007) [1991], *The Prison Experience Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*, Amsterdam University Press – Amsterdam Academic Archive.
- Suore del Buon Pastore (2004), *La Missione Apostolica delle Suore del Buon Pastore in Italia. 1838-1868*, Genova, <https://sbpitaliamalta.gssweb.org/Documenti%20condivisi/Biblioteca/La%20Missione%20Apostolica%20du%20BP%20in%20Italia%20ITA.pdf>.
- Sykes G.M. (2004) [1958], *La Società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza*, in Santoro E., *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli, pp. 226-249.
- Tabor D. (2015), “L’autonomia negata. Famiglie, manicomi e identità di genere nella città industriale tra Ottocento e Novecento”, *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*, 21, 1, pp. 1-18.
- Tranfaglia N. (1972), “Il deperimento dello Stato liberale in Italia”, *Quaderni storici*, 7, 20 (2), pp. 677-702.
- Treves R. (2002) [1987], *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Torino, Einaudi.
- Trombetta S. (2004), *Punizione e carità. Carceri femminili nell’Italia dell’Ottocento*, Bologna, il Mulino.
- Verdolini V. (2019), *Devianza/questione criminale/sicurezza*, in Simone A., Boiano I., Condello A., a cura di, *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Milano, Mondadori Education, e-book.
- Villa R. (1981), “La prostituzione come problema storiografico”, *Studi Storici*, 22, 2, pp. 305-314.
- Wolgast E.H. (1987), *The Grammar of Justice*, Ithaca and London, Cornell University Press.
- Woolf S. (1982), *Segregazione sociale e attività politica nelle città italiane, 1815-1848*, in Sori E., a cura di, *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Milano, Franco Angeli, pp. 19-29.
- Xoccatto D. (2015), “Un’educazione all’insegna della modernità: il caso torinese (1868-1925)”, *L’impegno. Rivista di storia contemporanea*, XXXV, 1, pp. 15-32.
- Xoccatto D. (2016), “Monumento alle vicende risorgimentali e laboratorio di un’identità femminile: l’Istituto nazionale per le figlie dei militari di Torino (1868-1914)”, *Storia delle donne*, 12, pp. 207-231.

Zambon A. (2018), *Introduzione*, in *Proprietà e beni di comunità. Karl Marx sulla legge contro i furti di legna*, Milano, Feltrinelli, pp. 8-17.

Zedner L. (1991), *Women, Crime, and Custody in Victorian England*, Oxford, Clarendon Press.

Zedner L. (1995), *Wayward Sisters. The Prison for Women*, in Morris N., Rothman D., a cura di, *The Oxford History of the Prison*, New York, Oxford University Press, pp. 329-361.

Zemon Davis N. (1996) [1976], *La "storia delle donne" in transizione: il caso europeo*, in Di Cori P., a cura di, *Altre storie. La critica femminista alla storia*, Bologna, CLUEB, pp. 67-102.

Zuckerman M. (1972), Review "The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic by David J. Rothman", *University of Pennsylvania Law Review*, 121, 2, pp. 398-408.